LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI DEI CADUTI IN GUERRA.

D. L. 14 ott. 1915, n. 1496, con cui si dispone che la legittimazione per decreto Reale dei figli dei militari deceduti in guerra, chiesta in base alla procura per contrarre matrimonio, nel caso in cui questo non abbia avuto luogo per morte del mandante, produca tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi della madre che ne abbia chiesta la legittimazione, e che, nel caso di figli non riconosciuti, debba risultare dalla procura la volontà di legittimarli.

D. L. 23 maggio 1918, n. 721, con cui si dispone che alla legittimazione per Real decreto dei figli dei militari deceduti in guerra si possa far luogo anche fuori dei casi di cui all'art. 1 del D. L. predetto, e che le dette disposizioni si applichino anche ai figli dei militari dispersi.

LEGNA DA ARDERE E CARBONE VEGETALE (Provvedimenti per l'approvvigionamento).

D. L. 29 agosto 1915, n. 1352, per la requisizione della legna da ardere occorrente alle Amministrazioni militari.

D. L. 6 agosto 1916, n. 1030, riguardante facilitazioni di tariffa per trasporti ferroviari a piccola velocità della legna da ardere dal Mezzogiorno all'Italia settentrionale.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1297, che autorizza l'azienda del demanio forestale di Stato a cedere a trattativa privata il carbone e la legna, che allestisce in appalto od in economia nelle foreste demaniali, ai Comuni o ad altri enti.

Ordinanza 29 sett. 1917, del Commissariato generale per i combustibili nazionali, contenente provvedimenti per la produzione della legna da ardere e del carbone vegetale (*Gazz. uff.* del 1917, n. 230).

Ordinanza 6 nov. 1917, del Commissariato generale per i combustibili, relativa all'uso del carbone vegetale (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 262).

Ordinanza 5 dic. 1917, del Commissariato generale per i combustibili nazionali concernente provvedimenti per una migliore utilizzazione e distribuzione del carbone vegetale e per l'intensificazione della produzione della legna. (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 286).

Ordinanza 8 marzo 1918, del Commissariato genarale per i combustibili nazionali, che istituisce in ogni Provincia una Commissione per l'approvvigionamento del combustibile (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 57).

LEGNO DA COSTRUZIONE.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1496, che modifica il regime doganale del legno da costruzione.

LENTINI E CARLENTINI (Circoscrizione dei mandamenti di).

Proposta di legge dep. P. Libertini, C. n. **187**; S. n. **81** (pres. 20 febbr. 1914, letta 5 marzo, svolta 14 maggio): *Modificazioni alla circoscrizione elettorale amministrativa dei mandamenti di Lentini e Carlentini.* — Detti comuni sono costituiti in mandamenti autonomi, ai soli fini dell'elezione dei consiglieri provinciali. — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

LEONARDO DA VINCI.

Interr. Cermenati, ann. 27 febbr. 1914, Chiaraviglio, ann. 6 maggio: Pubblicazione delle opere Vinciane, es. 26 giugno; *Interp.* Cermenati, ann. 6 maggio: Sullo stesso argomento.

Il dis. di legge per spese impreviste del min. del tesoro, C. n. 298, pres. il 4 dic. 1914, autorizza, fra l'altro, un prelevamento di lire 5,000 occorrenti per far fronte alle spese più urgenti della R. Commissione incaricata di curare l'edizione nazionale delle opere di Leonardo da Vinci. ***(Legge 28 marzo 1915, n. 345).***

Interr. sen. Chiappelli, ann. 10 marzo 1919: Ricerca delle ossa di Leonardo da Vinci in Amboise per trasferirle in Santa Croce a Firenze, es. 25 giugno.

D. L. 27 aprile 1919, n. 716, concernente lo stanziamento di lire 15,000 nel preventivo istruzione 1918-19 per contributo dello Stato nelle spese per le onoranze

alla memoria di Leonardo da Vinci, nella ricorrenza del 4° centenario della sua morte (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 1149).

R. D. 11 nov. 1919, n. 2209, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 200,000 per la pubblicazione dell'edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci.

LESIONI PERSONALI.

Proposta di legge dep. Caporali, pres. 19 maggio 1914, letta 9 giugno): *Modificazioni ai nn. 1 e 2, primo capoverso dell'art. 372 Codice penale.* (Penalità relative alla lesione personale). - Decaduta.

LEVA MARITTIMA.

Disegno di legge del Min. marina Millo, C. n. **60**; S. n. **31** (pres. 21 dic. 1913): *Conversione in legge del R. D. 22 agosto 1912, n. 986, che anticipa l'ordine della leva di mare sui nati del 1892* (1° sett., anzichè 1° ott.). — **Legge 4 giugno 1914, n. 508.**

Disegno di legge del Min. marina Millo, C. n. **95**; S. n. **50** (pres. 7 febbr. 1914): *Modifiche alle esistenti disposizioni sulla leva di mare:* la ferma degli iscritti di leva marittima già rivedibili per una o due leve, arruolati in prima categoria è pure di tre anni. — **Legge 7 giugno 1914, n. 509.**

R. D. 6 agosto 1914, n. 803, che sospende fino a nuova disposizione la facoltà di emigrare ai militari della R. marina.

R. D. 6 sett. 1914, n. 1025, che approva l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina. — *D. L. 29 luglio 1917, n. 1209*, che approva il nuovo elenco delle infermità ed imperfezioni di cui sopra.

R. D. 23 maggio 1915 n. 781, relativo al richiamo temporaneo alle armi nella categoria meccanici della R. marina dei militari in congedo impiegati presso stabilimenti militari marittimi o presso cantieri privati.

D. L. 25 luglio 1915, n. 1185, relativo all'anticipazione di visita degli iscritti di leva marittima del 1895 muniti di determinati titoli di studio.

D. L. 8 agosto 1915, n. 1260, col quale viene autorizzata l'anticipata visita e designazione alla 1ª categoria dei rimpatriati dall'estero iscritti della leva di mare sulla classe 1895, che ne facciano richiesta.

D. L. 27 febbr. 1916, n. 190, recante, temporaneamente, la modificazione o la sospensione dell'applicazione di alcuni articoli del testo unico delle leggi sulla leva di mare in data 16 dic. 1888, n. 5860. — *R. D. 20 luglio 1919, n. 1318*, che abroga il decreto predetto.

D. L. 18 maggio 1916, n. 618, con cui i Consigli di leva marittima sono autorizzati a visitare, e, se riconosciuti idonei, a designare al servizio di 1ª categoria, gli inscritti della leva di mare della classe 1896, muniti di licenza di terza classe di istituto nautico (sezione capitani) i quali intendano prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di abilitazione per la nomina a guardia marina di complemento.

D. L. 1° aprile 1917, n. 528, concernente il passaggio di militari dal R. esercito alla R. marina. — *D. L. 23 sett. 1917, n. 1662*, portante un'aggiunta all'art. 3 del D. L. di cui sopra.

D. L. 10 maggio 1917, n. 806, che anticipa la pubblicazione dell'ordine della leva di mare sui nati nel 1897 (1° giugno, anzichè 1° ott.).

D. L. 1° ott. 1917, n. 1663, recante disposizioni per la visita sanitaria degli inscritti della leva marittima e dei già riformati chiamati a nuova visita.

D. L. 9 dic. 1917, n. 1917, col quale il ministro della marina è autorizzato a pubblicare entro il 31 dic. 1917 l'ordine della leva di mare sui nati nel 1898. — *DD. LL. 10 genn. e 23 agosto 1918, nn. 39 e 1226*, che concedono, rispettivamente, detta autorizzazione entro l'anno 1918 per i nati nel 1899 e 1901.

D. L. 21 marzo 1918, n 427, che sostituisce l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla leva marittima in data 16 dic. 1888, n. 5860 (serie 3ª) indicativo delle categorie di persone soggette alla leva predetta.

D. L. 12 dic. 1918, n. 1954, che reca disposizioni per il congedo assoluto dei militari nati prima del 1° gennaio 1880.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dic. 1906, n. 679, sulla leva marittima, disponendo la chiamata dei giovani iscritti nell'anno in cui compiono il 20° anno di età (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1201).

D. L. 20 aprile 1919. n. 664, che limita il periodo di esercizio da pescatore, barcaiolo e battellante per concorrere alla leva marittima, e limita la facoltà del ritardo alla chiamata sotto le armi ai soli studenti dell'ultimo corso degli Istituti nautici: (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1209).

R. D. 2 sett. 1919, n. 1573, che ripristina la concessione del passaggio alla 2ª o 3ª categoria per i militari sotto le armi e in congedo.

R. D. 4 sett. 1919, n. 1744, contenente disposizioni per gli inscritti di leva marittima assegnati o trasferiti alla 2ª o 3ª categoria.

R. D. 12 ott. 1919, n. 1966, che autorizza la pubblicazione entro il 31 dic. 1919 dell'ordine della leva di mare della classe 1900.

R. D. 23 ott. 1919, n. 1973, che abroga il D. L. 1° ott. 1917, n. 1663, circa la visita sanitaria durante la guerra e modifica altresì l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con D. L. 29 luglio 1917, n. 1209.

Disposizioni speciali per il C. R. E., v. *Corpo Reale equipaggi*. — Esenzioni ed esonerazioni dal servizio militare, v. *Esonerazioni*. — Rivisita dei riformati, v. *Riformati*. — Provvedimenti contro le frodi nella prestazione del servizio effettivo sotto le armi, v. *Frodi nella prestazione del servizio militare*.

LIBERA DOCENZA, v. *Istruzione superiore*.

LIBERTÀ DEL LAVORO (Reati contro la).

D. L. 10 dic. 1917, n. 1964, che, durante la presente guerra, punisce con la reclusione chiunque commetta i reati contro la libertà del lavoro di cui agli articoli 165 e 166 del Codice penale a danno di stabilimenti militari di produzione per la guerra e di stabilimenti che producono materiali per l'esercito e per l'armata.

LIBIA, v. *Tripolitania*.

LIBRI DI TESTO, v. *Istruzione elementare*.

LIPSIA (Esposizione d'arti grafiche di), v. *Esposizioni, dis. di legge min. agricoltura, C. n. 43*.

LIQUORI IN BOTTIGLIA (Tassa sui), v. *Vino*.

LISTA CIVILE E DOTAZIONE DELLA CORONA.

Durante la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona il dep. *Marangoni* presenta e svolge un ordine del giorno (16 dic. 1913) per la riduzione della lista civile e per l'istituzione del controllo parlamentare sulle spese di essa.

Durante la discussione del disegno di legge sui provvedimenti tributari il dep. *E. Chiesa* (5 giugno 1914) tratta della riduzione della lista civile (24 giugno), chiede che tanto la dotazione immobiliare, quanto l'assegno annuo siano assoggettati alle imposte dirette comuni alle altre proprietà immobiliari e agli altri redditi ordinari, e lamenta che innanzi al Parlamento non siavi un ministro responsabile della Real Casa.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Modigliani* dichiara (16 dic. 1915) che alle economie attuate dal Governo egli avrebbe preferito, fra l'altro, la riduzione della lista civile.

Disegno di legge del Pres. del Consiglio, Nitti, C. n. **1309** (pres. 11 sett. 1919): *Modificazioni alla dotazione della Corona*. — In ossequio ad analogo desiderio espresso da S. M. il Re riduce da lire 14,250,000 a lire 11,250,000 la lista civile, ivi compresa la somma di lire 1,000,000, dovario di S. M. la Regina Madre, che viene come per il passato rimborsato al Tesoro; stabilisce che cessino di far parte della dotazione della Corona e ritornino al Demanio dello Stato determinati beni, descritti in apposita tabella allegata, per essere destinati in parte all'assegna-

zione in uso del Ministero dell'istruzione per essere amministrati dal Sottosegretariato per le antichità e le belle arti, che col presente disegno di legge si istituisce, e in parte alla trasmissione in proprietà dell'Opera nazionale dei combattenti. Provvede all'avocazione allo Stato del personale addetto ai palazzi e beni trasferiti, compresi quello del Ministero della R. Casa e delle Direzioni locali. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 3 ott. 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra.

LIVORNO (Circoscrizione della provincia di).

Proposta di legge del dep. Cassuto (pres. 5 marzo 1919, letta 29 luglio): *Reintegrazione della provincia di Livorno con la sua circoscrizione amministrativa e giudiziaria come era stabilita all'8 gennaio 1848.* — Rimasta da svolgersi.

LOCALI GIUDIZIARI.

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia, Finocchiaro-Aprile, C. n. **116**; S. n. **209** (pres. 5 marzo 1914): *Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo* (lire 400,000). — **Legge 1° aprile 1915, n. 415.**

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia, Finocchiaro-Aprile, C. n. **117** (pres. 5 marzo 1914): *Autorizzazione a stipulare col comune di Milano una convenzione per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia.* — Rimasto presso la Giunta generale del bilancio (rel. Manna),

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia, Finocchiaro-Aprile, C. n. **145**; S. n. **419**, (pres. 9 marzo 1914): *Autorizzazione a stipulare col comune di Torino una convenzione per la sistemazione degli uffici giudiziari in quella città.* — **Legge 15 dic. 1918, n. 1939.**

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1914-15, C. n. 22-A, pres. il 27 maggio 1914, esprime l'augurio (rel. Girardini) che lo Stato provveda gradatamente ad una sistemazione in propri edifici degli uffici giudiziari.

D. L. 13 marzo 1919, n. 456, che approva la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (pres. per la conv. in legge coi dis. di legge del Min. di grazia a giustizia, C. n. 1180). — *R. D. 9 nov. 1919, n. 2302*, che eleva il massimo del mutuo concesso con la convenzione approvata col decreto predetto.

LOCAZIONI (Proroga delle), v. *Affitti delle case.*

LOTTERIE, v. *Tombole e lotterie.*

LOTTO (Amministrazione e personale del).

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge sui provvedimenti tributari il dep. *Maffi* (2ª torn. 23 giugno 1914) propone di elevare le tasse sul lotto e il dep. *Chiesa E.* si dichiara (24 giugno) contrario al giuoco del lotto.

R. D. 25 aprile 1915, n. 1010, col quale vengono stabilite le norme per gli esami di promozione ai posti di primo segretario e di primo ragioniere nell'Amministrazione del lotto.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1083, col quale è modificata la legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi di lotto (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 662).

D. L. 10 maggio 1917, n. 1313, che modifica il regolamento sull'Amministrazione del lotto.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1603, che concede l'indennità di caro-viveri al personale dei banchi-lotto, e sostituisce due bollettari per la raccolta del giuoco (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 843). — *D. L. 23 maggio 1918, n. 777*, che modifica l'art. 1 di detto decreto.

D. L. 3 genn. 1918, n. 60, portante un'aggiunta all'art. 61, n. 1, del testo unico delle leggi sul lotto pubblico in data 19 marzo 1908, n. 152.

D. L. 17 genn. 1918, n. 69, con cui, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è autorizzato il conferimento delle reggenze dei banchi-lotto, escluse quelle contemplate dall'art. 5 della legge 22 luglio 1906, n. 623, ai ricevitori del compartimento di Venezia.

D. L. 29 agosto 1918, n. 1364, che sospende l'accettazione del giuoco del lotto su bollettari con bollette da centesimi dodici.

DD. LL. 18 nov. 1918, n. 1721 e *23 febbr. 1919, n. 244,* relativi alle attribuzioni delle direzioni compartimentali del lotto (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1098).

D. L. 19 giugno 1919, n. 1180, portante disposizioni per il personale dei banchi del lotto relativamente alle retribuzioni e al conferimento dei banchi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1250).

RR. DD. 2 e 23 ott. 1919, nn. 1812 e 2065, che approvano le tabelle organiche degli Uffici del lotto.

R. D. 23 ott. 1919, n. 2085, che modifica il D. L. 10 maggio 1917, n. 1313, ed il regolamento 23 dic. 1906, n. 665, circa il conferimento dei banchi di lotto.

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE.

R. D. 25 maggio 1915, n. 699, col quale S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia, Duca di Genova, zio di S. M. il Re, è nominato Suo Luogotenente Generale durante l'assenza dalla Capitale del Sovrano, il quale si reca al Grande Quartiere Generale per assumere il comando supremo delle forze di terra e di mare. Con lo stesso decreto si stabilisce che il Luogotenente Generale, sulla relazione dei ministri responsabili, provveda in nome del Re agli affari dell'amministrazione ordinaria e ad ogni altro atto che abbia carattere d'urgenza, firmando i Reali Decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme; e disponga perchè siano rassegnati a S. M. gli affari di grave importanza.

R. D. 6 luglio 1919, n. 1082, con cui col giorno 7 luglio cessa la delegazione fatta a S. A. R. Tommaso di Savoia, Duca di Genova, delle funzioni di Luogotenente generale.

LUSSEMBURGO (Granducato di).

Interr. Cavina, ann. 14 febbr. 1918: Conservazione del Granducato di Lussemburgo, es. 23 febbr. colla dichiarazione per iscritto del sottosegretario di Stato per gli esteri, Borsarelli, che il Ministero non ritiene oggi opportuno nell'interesse della cosa pubblica dare una risposta alla presente interrogazione.

LUXOPODIO (Provved. per l'industria della produzione del).

D. L. 21 maggio 1916, n. 702, con cui viene abilitata l'industria della produzione del luxopodio (polvere usata nelle fonderie) all'impiego dello spirito adulterato col denaturante generale.

MACCHINE AGRARIE E MANO D'OPERA AGRICOLA.

D. L. 3 giugno 1915, n. 791, che dichiara obbligatoria la prestazione dei quadrupedi, macchine e personale occorrente per la mietitura e la trebbiatura, e dà facoltà ai prefetti, di prendere all'uopo provvedimenti per lo spostamento della mano d'opera. — *D. L. 30 maggio 1916, n. 645,* che dà effetto alle disposizioni concernenti le prestazioni di cui sopra fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione della pace.

D. L. 6 giugno 1915, n. 826, col quale fino al 30 giugno 1916 il ministro d'agricoltura è autorizzato ad acquistare motori e macchine agrarie da concedersi agli agricoltori per i lavori di raccolta dei prodotti e per quelli di preparazione dei terreni. — *DD. LL. 30 maggio 1916, n. 645,* e *18 febbr. 1917, n. 303,* che prorogano fino a sessanta giorni dopo la pace la facoltà conferita al ministro d'agricoltura col D. luogotenenziale di cui sopra.

D. L. 17 giugno 1915, n. 887, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi per coloro i quali prestino l'opera propria presso grandi aziende agricole.

Mozione Patrizi, letta 10 marzo 1916: Per assicurare al lavoro dei campi la mano d'opera strettamente indispensabile, destinandovi principalmente con brevi licenze o congedi temporanei i militari adibiti a servizi territoriali o sedentari.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 alla Camera trattano della mano d'opera agricola e delle macchine agricole i dep. *Cabrini* (21 marzo 1916), *Valvassori-Peroni* (22 marzo), *Bertini* (6 aprile), *Nunziante* (8 aprile), *Micheli* (11 aprile) *Camera* (12 aprile) ed in Senato i sen. *Passerini A.*, *Torrigiani L.* ed il ministro *Cavasola* (17 aprile).

D. L. 30 maggio 1916, n. 645, che istituisce in ogni provincia una Commissione provinciale d'agricoltura per il rilevamento della mano d'opera e delle macchine disponibili e per l'organizzazione degli spostamenti relativi in provincia, ed in ogni mandamento una Commissione arbitrale per decidere le controversie in materia di lavori agricoli. Alle comitive d'almeno cinque operai agricoli concede speciali facilitazioni di viaggio. — *D. L. 2 nov. 1916, n. 1480*, con cui si dispone che spetti alle predette Commissioni provinciali seguire le variazioni nella consistenza superficiale delle singole coltivazioni in provincia.

DD. MM. 1° giugno 1916, e 21 luglio 1917, sulla istituzione di medaglie al merito agricolo od altri premi, per le donne che si siano distinte in modo esemplare, per operosità costante e produttiva, nell'attendere in vece degli uomini, chiamati alle armi, ai lavori dell'agricoltura, e per le aziende ed organizzazioni che, si siano singolarmente distinte per l'utilizzazione della mano d'opera femminile nei suddetti lavori. (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 131 e del 1917, n. 180).

Interr. Longinotti, ann. 6 giugno e 6 dic. 1916: Indennità ai membri contadini delle Commissioni provinciali d'agricoltura e delle Commissioni mandamentali arbitrali, es. 28 febb. 1917.

Circolari ministeriali 7 agosto e 13 ott. 1916, relative alla concessione di licenze agricole (*Giorn. Mil.* del 1916, disp. 48ª e 61ª).

Interp. Micheli, ann. 6 dic. 1916: Sui provvedimenti presi e da prendere per assicurare il normale sviluppo dell'agricoltura nazionale; *Id.* Abisso, id.: Per intensificare la produzione agricola e specialmente granaria del paese; *Id.* Cottafavi, id. 11 dic.: Per promuovere nuove e maggiori coltivazioni primaverili; *Id.* Leonardi: Provvedimenti per assicurare la produzione nazionale di generi agricoli; *Mozione* Miliani, letta 28 febbr. 1917: Provvedimenti per assicurare il personale dirigente e la mano d'opera indispensabile pei lavori agricoli; *Id.* Nava C. id.: Integrazione dei provvedimenti in ordine alla mano d'opera agricola. Lo svolgimento delle predette interpellanze e mozioni avviene nelle tornate dal 1° al 17 marzo. – La discussione si chiude con la votazione per appello nominale, del seguente ordine del giorno dei dep. *Baccelli, Dari e Pala*, su cui il Governo pone la questione di fiducia: « La Camera, confidando nell'opera del Governo e nelle forze della Nazione, passa all'ordine del giorno ». Messo quindi ai voti, per alzata e seduta, il seguente ordine del giorno del dep. *Bentini*: « La Camera, convinta della necessità di disciplinare la produzione agricola nell'interesse generale, invita il Governo a contenere entro tali fini le vedute particolaristiche delle classi proprietarie », non è approvato.

D. L. 5 genn. 1917, n. 7, che, estendendo l'obbligo del servizio militare ai cittadini nati negli anni 1875 e 1874, stabilisce, fra altro, che il ministro della guerra, di concerto col ministro d'agricoltura, emanerà speciali disposizioni intese a consentire congedi temporanei od altre provvidenze allo scopo di soddisfare le necessità della produzione agraria.

Circolari ministeriali 19 e 22 febbr. 1917, relative alla concessione di mano d'opera militare e dei prigionieri di guerra pei lavori agricoli (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 13ª e 14ª).

Circolari ministeriali 28 febbr. e 4 aprile 1917, concernenti esonerazioni temporanee ai militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura. (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 16ª e 25ª).

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1916-17, i dep. *Soderini* (21 marzo 1917), e *Cotugno*, relatore, (23 marzo) raccomandano che si incoraggi dallo Stato la fabbricazione in Paese delle macchine agrarie.

Circolari ministeriali 4 aprile, 25 agosto, 5 sett. 1917 e 13 febbr. 1918, riguardanti la concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 25ª, 58ª e 61ª. Id. del 1918, disp. 11ª).

D. L. 6 maggio 1917, n. 871, che coordina i provvedimenti straordinari emanati in materia di lavoro agricolo.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio i dep. *Amici G.* (10 luglio 1917); *Piccirilli* (11 luglio); *Turati* e *Congiu* (12 luglio) trattano della questione della mano d'opera agricola.

D. M. 16 agosto 1917, che approva le norme riguardanti il servizio di motoaratura (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 198).

D. M. 25 agosto 1917, che ordina il censimento degli apparecchi di aratura meccanica (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 203).

D. L. 25 agosto 1917, n. 1455, contenente provvedimenti intesi a facilitare la concessione d'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personali delle aziende agrarie, nell'interesse della produzione, specie di quella dei cereali.

Mozione Modigliani, letta 22 ott. 1917: Congedamento delle classi 1874 e 1875, in ispecie per soddisfare ai bisogni dell'agricoltura. Messa ai voti per appello nominale (22 ott.) la proposta dello stesso dep. Modigliani, non accettata dal Governo, perchè la mozione da lui presentata venga discussa all'indomani in seduta antimeridiana, la Camera non risulta in numero legale, e la domanda, perchè sia stabilito il giorno per lo svolgimento della mozione non viene più ripetuta.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il ministro della guerra, *Giardino*, dà conto alla Camera (24 ott. 1917) del concorso prestato dall'esercito all'agricoltura.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il ministro d'agricoltura, *Miliani*, annuncia alla Camera (22 dic. 1917) che egli s'è dato premura di preparare un progetto di mobilitazione agraria, con cui tutta la materia degli esoneri agricoli, d'accordo col Ministero della guerra, sarà studiata e coordinata nel miglior modo possibile.

D. L. 14 febbraio 1918, n. 147, relativo alla mobilitazione agraria.

D. L. 12 maggio 1918, n. 661, relativo alla precettazione della mano d'opera pei lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali e di falciatura dei foraggi.

D. L. 12 maggio 1918, n. 696, che istituisce presso il Ministero d'agricoltura un Comitato superiore per sopraintendere alla moto-aratura di Stato ed istituisce pure in Roma un deposito-scuola dei moto-aratori.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1057, che autorizza il ministro d'agricoltura a cedere, dietro pagamento, ad agricoltori o a raggruppamenti di agricoltori « trattori » e in genere macchine agricole ed il materiale necessario per il funzionamento di esse. — *D. L. 15 dic. 1918, n. 2031*, che modifica l'art. 3 del precedente decreto.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1065, che dà facoltà al ministro d'agricoltura di procedere alla requisizione di macchine agrarie, nonchè di prodotti industriali interessanti la produzione agraria.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1903, concernente le spese del materiale e di personale per il funzionamento delle moto-aratrici di Stato.

D. L. 2 genn. 1919, n. 20, che autorizza il Governo a conferire speciali premi per l'impianto di condutture elettriche e di cabine di distribuzione nell'Agro Laziale e nella zona litoranea dal lago di Burana a quello di Fondi, destinate a fornire l'energia alle macchine ed alle industrie attinenti all'agricoltura. — *D. L. 9 febbr. 1919, n. 185*, che modifica il precedente decreto.

D. L. 27 aprile 1919, n. 1110, che costituisce il servizio di motoaratura di Stato in ufficio temporaneo presso il Ministero di agricoltura, stabilendosi inoltre un assegno mensile pel funzionario incaricato della direzione di esso.

D. L. 12 giugno 1919, n. 1022, che dichiara applicabili ai contratti per la fornitura, fabbricazione e lavorazione di motoaratrici, le norme degli articoli 2, 3 e 5 del D. L 17 novembre 1918, a. 1698, circa il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.

MACCHINE ELETTRICHE.

D. L. 11 aprile 1918, n. 752, che prescrive l'osservanza delle « Norme per l'ordinazione ed il collaudo delle macchine elettriche » edite dall'Associazione elettrotecnica italiana nel 1916 anche nelle ordinazioni e nel collaudo di material. elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato, quando non si tratti di speciali macchine e apparecchi che richiedano particolari disposizioni da stabilirsi nei capitolati d'acquisto.

MACELLAZIONE E DISCIPLINA DEL CONSUMO DELLA CARNE.

Interr. Patrizi, ann. 18 marzo 1915: Divieto della macellazione dei vitelli con meno di due anni, es. 1° dic.

RR. DD. 22 aprile e 2 maggio 1915, nn. 497 e 566, prescriventi limiti di peso per la macellazione dei vitelli. Il primo dei detti decreti proibisce temporaneamente la macellazione dei vitelli i quali non abbiano raggiunto il peso vivo di 200 Kg., ed il secondo riduce il detto limite di peso fino a Kg. 120 per i vitelli di razza montanara. (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, C. n. 538).

D. L. 31 agosto 1916, n. 1184, che vieta ai comuni di imporre alcuna tassa per la visita sanitaria della carni macellate altrove e che in essi vengono introdotte (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 671).

D. L. 3 dic. 1916, n. 1685, che istituisce presso il Ministero d'agricoltura il Comitato regolatore del consumo della carne, coll' incarico di determinare, periodicamente, la limitazione da adottare, in ciascuna provincia, nel numero e nel peso complessivo degli animali bovini ed ovini da macellare. Nei giorni di giovedì e venerdì vieta la vendita di qualsiasi carne sia fresca che congelata, conservata, cruda e cotta, consente la vendita dei volatili da cortile soltanto per tre giorni consecutivi da determinarsi dai prefetti. — *Ordinanza 15 giugno 1917 del Commissariato generale per i consumi*, con cui è consentita nei giorni di giovedì e venerdì la vendita al pubblico dei conigli (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 141). — *Ordinanza 28 sett. 1917 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi* che permette la vendita della cacciagione e selvaggina nei giorni di giovedì e venerdì (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 230).

Interr. Vigna, ann. 7 dic. 1916: Divieto della macellazione degli agnelli giovani, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 28 dic. 1916, n. 1840, recante norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenghe gestanti e dei vitelli, che sottopone i limiti minimi di peso inferiori a 200 Kg. per l'ammissione dei vitelli alla macellazione all'esame del Ministero d'agricoltura per la conferma o l'eventuale modificazione; vieta in ogni provincia, o zona di provincia, la macellazione di vitelli, di qualunque provenienza, di peso inferiore al minimo localmente in vigore; vieta la macellazione di vacche e giovenche gestanti (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, C. n. 750).

D. L. 25 gennaio 1917, n. 110, recante norme per disciplinare la macellazione dei suini.

Ordinanza 21 febbraio 1917 del Commissariato generale per i consumi, che vieta la macellazione degli agnelli immaturi (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 45).

Interr. Congiu, ann. 28 febbr. 1917; Abozzi, ann. 2 marzo: Limite per la macellazione degli agnelli, capretti e suini in Sardegna, es. 16 marzo.

— Grosso-Campana, ann. 28 febbr. 1917: Macellazione dei bovini, es. 1° marzo.

— Pucci, ann. 1° marzo 1917; Amici V. 7 marzo; Schanzer, 8 marzo: Modificazioni al decreto sulla macellazione degli agnelli, es. 16 marzo.

D. L. 13 aprile 1917, n. 574, che detta norme per la macellazione dei bovini. Ferme le norme sulla macellazione delle vacche e giovenche gestanti di cui al decreto 28 dic. 1916, vieta, salvo eccezioni determinate, la macellazione delle bovine fino all'apparizione dei primi quattro incisivi da adulto; sotto determinate condizioni, permette la macellazione dei vitelli maschi di qualunque razza e provenienza, nonchè l' incetta e macellazione delle giovani bovine nate anteriormente alla data del presente decreto (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. agricoltura, C. n. 1187).

D. L. 9 sett. 1917, n. 1596, che raddoppia a totale beneficio dello Stato, il diritto fisso di lire due, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per ogni capo bovino portato alla macellazione, che non abbia nessun dente incisivo d'adulto. (pres. per la conv. in legge col dis. in legge del Min. di agricoltura C. n. 873).

Interr. Falcioni, ann. 18 ott. 1917: Macellazione dei vitelli di peso inferiore a 120 chilogrammi, es. 12 dic.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 203, concernente l'esenzione dal dazio di confine, per la durata della guerra, dei sottoprodotti della macellazione, di produzione eritrea.

Interr. sen. Niccolini E., ann. 27 febbr. 1918: Provvedimenti per disciplinare l'alimentazione carnea, es. 1° marzo.

D. L. 18 aprile 1918, n. 496, che detta norme per l'incetta dei bovini necessari per l'approvvigionamento della popolazione civile e vieta il consumo della carne nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. — *D. L. 15 maggio 1918, n. 628,* che proroga al 29 maggio 1918 l'applicazione degli art. 4 e 9 di detto decreto.

Interr. Federzoni, ann. 19 aprile 1918: Riduzione dei giorni di consumo delle carni e calmiere sui prezzi d'origine delle bestie da macello, es. 24 aprile.

— Gazelli, ann. 22 aprile 1918: Divieto della macellazione dei puledri equini ed asinini.

D. L. 28 aprile 1918, n. 551, che, tra altro, aumenta il dazio governativo sul consumo delle carni e autorizza l'applicazione della addizionale comunale su tale aumento.

D. L. 23 maggio 1918, n. 736, concernente l'applicazione del dazio sulle carni provenienti dall'estero.

D. M. 14 giugno 1918, che vieta di macellare bovini adulti per i bisogni alimentari della popolazione civile (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 142). — *D. M. 18 ott. 1918,* che abroga il divieto predetto. (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 248).

D. L. 7 luglio 1918, n. 981, che vieta la macellazione dei cavalli, asini, muli e bardotti, idonei all'allevamento o alla riproduzione, nonchè l'esportazione fuori del territorio del comune di carni equine macellate fresche.

D. L. 29 agosto 1918, n. 1305, che istituisce, fra l'altro, nel comune di Palermo un dazio addizionale comunale sulle carni.

D. L. 21 nov. 1918, n. 1745, circa l'esercizio della mediazione nel commercio degli animali destinati alla macellazione. — *D. L. 6 luglio e R. D. 13 luglio 1919, nn. 1141 e 1146,* che fissano le sanzioni penali contro l'esercizio abusivo di detta mediazione.

D. M. 28 nov. 1918, che vieta la preparazione in scatole delle carni e visceri dei bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 288).

D. L. 8 giugno 1919, n. 965, riguardante il trattamento daziario delle carni provenienti dall'estero anteriormente al 1° luglio 1918.

MAESTRI ELEMENTARI E DIRETTORI DIDATTICI (Stato giuridico ed economico).

Proposta di legge dep. Micheli, C. n. **189** (pres. 6 maggio 1914, letta 9 maggio, svolta 19 maggio): *Provvedimenti per gli insegnanti in soprannumero.* — Nel ruolo degli insegnanti elementari aggiunge una categoria d'insegnanti in soprannumero, comprendenti una quantità di posti corrispondente ad un ventesimo dei posti di titolare; ne regola la condizione giuridica ed economica. — Rimasta in stato di relazione.

R. D. 13 maggio 1915, n. 620, che estende agli insegnanti elementari di quei comuni per i quali l'amministrazione delle scuole elementari è affidata ai Consigli provinciali scolastici, trattenuti o richiamati alle armi, la dispozizione adottata pei funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative.

R. D. 13 maggio 1915, n. 651 e D. L. 25 maggio 1919, n. 1000, che modificano alcuni articoli del regolamento 6 aprile 1913, n. 552, riguardante lo stato giuridico dei maestri delle scuole amministrate dai comuni relativamente alla valutazione dei titoli dei concorrenti.

RR. DD. 13 e 20 maggio 1915, nn. 651 e 729 e D. L. 25 maggio 1919, n. 999, che modificano il regolamento 6 aprile 1913, n. 549, sullo stato giuridico dei maestri delle scuole elementari amministrate dai Consigli scolastici relativamente alla valutazione dei titoli dei concorrenti.

D. L. 17 giugno 1915, n. 983, che concerne i cumuli di stipendi, pensioni, assegni ed indennità per i maestri delle scuole elementari amministrate dal Consiglio provinciale scolastico, trattenuti o richiamati alle armi. — *D. L. 11 luglio 1915, n. 1064,* che sopprime il detto cumulo per il personale col grado d'ufficiale o di sottufficiale.

D. L. 20 giugno 1915, n. 1006, concernente la sospensione dei concorsi a posti di magistero nelle scuole elementari maschili. — *D. L. 1° giugno 1916, n. 731,* che modifica in parte e completa le disposizioni del D. L. di cui sopra, relative al triennio di prova ed alle promozioni di ruolo dei maestri elementari.

D. L. 31 agosto 1915, n. 1420, riguardante provvedimenti per gl'insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al Consiglio scolastico provinciale, in caso di richiamo alle armi.

Interr. Micheli, ann. 1° dic. 1915: Riconferma dei maestri provvisori, es. 6 dic.

— Micheli, ann. 1° dic. 1915: Valutazione del tempo di servizio in guerra dei maestri agli effetti dei concorsi futuri, es. 10 dic.

— Lucchini, ann. 1° dic. 1915: Assegnazione delle sedi nei concorsi per le scuole comunali, es. 2 dic.

— Materi, ann. 9 dic. 1915: Esclusione dalle nomine a maestri di insegnanti sospesi e poi riabilitati, es. 2 marzo 1916.

D. L. 9 luglio 1916, n. 875, relativo al trattamento economico da farsi agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal Consiglio scolastico provinciale che trovinsi sotto le armi. — *D. L. 10 agosto 1916, n. 1109,* che estende le disposizioni di cui sopra agli insegnanti delle scuole primarie non amministrate dal Consiglio provinciale scolastico, purchè essi si trovino nella condizione prevista dall'art. 1° del D. L. 31 agosto 1915, n. 1420.

D. L. 23 nov. 1916, n. 1650, col quale vengono modificati alcuni articoli del regolamento generale 6 febbr. 1908, n. 150, per l'istruzione elementare, relativi agli assegni di benemerenza ai maestri.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 439, con cui agli effetti dell'art. 1° del D. L. 29 ott. 1916, n. 1499, concernente provvedimenti economici a favore degl'impiegati dello Stato durante la guerra, i maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato. — *D. L. 23 aprile 1917, n. 630,* con cui agli effetti del raddoppiamento dell'indennità e dell'assegnazione d'una indennità temporanea di lire 24 mensili agli impiegati dello Stato provvisti di stipendio superiore a lire 3,000 fino a lire 4,500, i maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

D. L. 15 febbr. 1917, n. 449, col quale ai maestri elementari provvisori richiamati alle armi viene esteso il trattamento fatto agli impiegati avventizi dello Stato.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 407, col quale la sessione di esame per il conferimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica è rinviata fino a nuova disposizione.

D. L. 14 giugno 1917, n. 1054, col quale viene provveduto al funzionamento ed all'integrazione provvisoria dei Consigli di disciplina per i maestri elementari.

Proposta di legge dep. Micheli, C. n. **816** (pres. 20 giugno 1917, letta 5 luglio, svolta 7 luglio): *Indennità temporanea agli insegnanti elementari dipendenti dai comuni.* — Fa obbligo ai detti comuni di corrispondere ai propri insegnanti un'indennità temporanea nella misura di cui all'art. 1 del D. L. 29 ott. 1916, n. 1499, a contare dal 1° genn. 1917, e nella misura di cui all'art. 1° del D. L. 23 aprile 1917, n. 630, a contare dal 1° maggio 1917. — Rimasta presso la Commissione della Camera (v. decreto che segue).

D. L. 26 luglio 1917, n. 1181, col quale è resa obbligatoria per i comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari la concessione della indennità di caro-viveri ai maestri dipendenti.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1549, concernente la conferma in ufficio dei maestri nominati in via provvisoria nell'anno 1916-17, e dei supplenti di maestri richiamati sotto le armi, e circa la riammissione in servizio di maestre.

D. L. 25 nov. 1917, n. 1986, che detta norme circa la condizione giuridica ed economica dei direttori e dei maestri dei comuni nei quali, per effetto dei provvedimenti emanati dall'autorità militare, sia venuto a cessare il funzionamento delle scuole elementari.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 107, concernente l'aumento temporaneo sugli stipend dei maestri elementari.

Interr. Micheli, ann. 12 febbr. 1918: Riconoscimento della patente dei maestri irredenti, es 19 aprile.

— Micheli, ann. 15 febbr. 1918: Parificazione, pei miglioramenti economici, dei maestri comunali a quelli dei ruoli provinciali, es. 22 febbr.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1080, relativo alla conferma dei direttori e maestri assunti a titolo provvisorio di supplenza durante l'anno scolastico 1917-18 ed all'ammissione ai concorsi delle insegnanti profughe dei comuni sgombrati.

D. L. 14 sett. 1918, n. 1314, che concede un'indennità mensile di caro-viveri ai maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali.

D. L. 15 dic. 1918, n. 2019, relativo al pagamento degli stipendi ed assegni al personale delle scuole elementari, rimasto nel territorio dello Stato, già invaso dal nemico.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 279, relativo alla posizione giuridica dei maestri titolari di ritorno dal servizio militare e dei supplenti di maestri richiamati alle armi.

D. L. 9 marzo 1919, n. 338, concernente l'indennità di caro-viveri ai maestri dei comuni autonomi.

D. L. 15 marzo 1919, n. 369, che estende ai maestri elementari già inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ed alle loro vedove le disposizioni dell'art. 1 del D. L. 27 febbr. 1919, n. 191, che concede un assegno mensile ai pensionati dell'Amministrazione dello Stato.

D. L. 24 aprile 1919, n. 853, recante norme circa la diaria e il rimborso delle spese di viaggio, spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici per gli esami delle scuole elementari.

D. L. 15 maggio 1919, n. 882, che provvede, con norme speciali, all'espletamento dei concorsi magistrali sospesi in virtù del D. L. 20 giugno 1915, n. 1006, nonchè alla sistemazione così dei maestri reduci dal servizio militare, come del personale provvisorio e supplente. — *R. D. 29 agosto 1919, n. 1675,* che apporta deroghe, modificazioni e aggiunte alle disposizioni del D. L. predetto.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1239, che stabilisce la tabella degli stipendi e quella delle indennità di residenza dovute agl' insegnanti ordinari e straordinari delle scuole elementari (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. istruzione, C. n. 1283). — *R. D. 21 sett. 1919, n. 1777,* che detta norme per la prima attribuzione agli attuali insegnanti effettivi delle scuole dirette ed amministrate dai Consigli scolastici degli stipendi fissati dalla tabella *A,* annessa al decreto predetto.

Mozione Montresor, letta 14 luglio 1919: Assunzione da parte dello Stato degli aumenti di stipendio ed indennità caro-viveri ai maestri dei comuni con autonomia scolastica.

R. D. 27 luglio 1919, n. 1757, che modifica il regolamento generale 6 febbr. 1908, n. 150, relativamente all'abilitazione alla direzione didattica per i maestri che prestarono servizio militare.

R. D. 31 luglio 1919, n. 1410, che dichiara applicabili le tabelle annesse ai DD. LL. 25 maggio 1919, nn. 999 e 1000, per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali banditi nell'anno 1919.

R. D. 9 nov. 1919, n. 2285, che reca norme per i concorsi dei maestri provvisori e supplenti.

R. D. 25 nov. 1919, n. 2213, che provvede alla costituzione di fondi per opere di previdenza ed assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno.

Collegio per gli orfani dei maestri elementari, v. *Collegi e convitti.*

Provvedimenti per i maestri elementari collocati a riposo, v. *Monte pensioni dei maestri elementari.*

MAGAZZINI GENERALI E PUNTI FRANCHI.

Durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1914-15, il dep. *Rissetti* chiede (16 marzo 1915) l'istituzione di magazzini franchi nel porto di Genova.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1818, che stabilisce una tassa di bollo sui documenti rilasciati dai magazzini generali e dai depositi franchi (presentato per la conversione in legge col disegno di legge del ministro delle finanze, C. n. 1084).

Applicazione del regime dei depositi franchi agli stabilimenti industriali per la rettificazione degli olii d'oliva esteri, v. *Oleifici.*

MAGISTERO FEMMINILE (Istituti superiori di)

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo istruzione 1915-16, C. n. 285-A, pres. il 27 febbr. 1915 fa voti (rel. Mango) per il riordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, in ispecie per quanto concerne l'insegnamento delle lingue straniere.

D. L. 23 nov. 1916, n. 1651, concernente i concorsi e le promozioni dei professori straordinari dei RR. istituti superiori femminili di magistero di Firenze e di Roma, e gli incarichi di insegnamento negli Istituti stessi.

Nella tornata del 1° maggio 1918 è approvato dal Senato un ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale che riferì sul disegno di legge di riforma della scuola normale (rel. Foà), accettato dal Governo, con cui si fanno voti per la riforma degli Istituti superiori di magistero femminile.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo istruzione 1918-19, C. n. 901-A, pres. il 23 nov. 1918, si occupa (rel. Mango) del riordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1703, che sostituisce la tabella *E* allegata alla legge 19 luglio 1919, n. 496, riguardante il personale dei RR. Istituti superiori di magistero femminile.

Reg. 9 ott. 1919, n. 1968, per i RR. Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze.

MAGISTRATO ALLE ACQUE.

Durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1914-15 il dep. *Bignami* invoca (6 marzo 1915) l'istituzione d'un magistrato del Po.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1236, col quale la competenza del Magistrato alle acque è temporaneamente estesa ai territori occupati oltre l'antico confine politico.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1916-17, C. n. 445-A, pres. il 13 dic. 1916, fa voti (rel. Ancona) che sia completata la figura giuridico-amministrativa del Magistrato alle acque, facendone l'amministratore di tutta l'azienda idraulica del Veneto alla diretta dipendenza dei Ministeri dei lavori pubblici e d'agricoltura.

D. L. 4 genn. 1917, n. 40, concernente l'assunzione di personale avventizio per i servizi dell'ufficio idrografico presso il Magistrato delle acque (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro del tesoro, C. n. 745).

D. L. 31 maggio 1917, n. 1005, con cui è soppresso l'Ufficio speciale del genio civile istituito in Mantova per la trattazione degli affari di competenza del Magistrato alle acque.

Interr. sen. Della Noce, ann. 1° marzo 1919: Istituzione a Firenze d'un magistero delle acque, es. 1° marzo.

MAGISTRATURA (Ordinamento e personale).

R. D. 24 nov. 1913, n. 1378, sulla composizione del Consiglio disciplinare presso le Corti d'appello.

R. D. 8 genn. 1914, n. 6, che determina il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali delle Corti d'appello e il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero dei tribunali e delle preture del Regno.

Sulla pubblicazione delle nuove tabelle di riparto della magistratura, sulla riduzione del personale giudicante in varie sedi giudiziarie in relazione coll'applicazione della nuova legge sul giudice unico, sull'applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice di procedura penale, sulle condizioni o insufficienza dei locali d'alcune sedi giudiziarie, sulla deficienza numerica del personale di cancelleria e sulla conseguente agitazione o sciopero di molte Curie d'Italia sono presentate le seguenti interpellanze: Berenini, Bonomi P., Cavagnari, Lombardi, Pala, Serra (3 febbr. 1914), Canepa (4 febbr.), Fiamberti, Malcangi (10 febbr.), Celesia, Dentice, Raimondo, Rissetti, Sandulli (11 febbr.), Sandrini, Tovini (12 febbr.), Altobelli, De Giovanni, Della Pietra, Gargiulo, Marchesano, Sarrocchi (13 febbr.), Dello Sbarba, Nava O., Nuvoloni, Sichel, Venditti (14 febbr.), Cagnoni, Giaracà (16 febbr.), Auteri-Berretta, Beltrami, Cotugno, De Felice-Giuffrida (17 febbr.), Musatti (18 febbr.), Bouvier, Gambarotta, Giordano, Renda (19 febbr.), ed un'interrogazione del dep. Toscano (18 febbr.); es. 16, 18, 19 e 20 (1ª torn.) febbr.

R. D. 1° marzo 1914, n. 272, che approva la tabella dei posti di giudice di 4ª categoria assegnati ai singoli tribunali del Regno.

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia, Finocchiaro-Aprile, C. n. **144**, (pres. 9 marzo 1914): *Disposizioni riguardanti il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie*. Determina i casi in cui si debba mettere detto

personale fuori ruolo per assegnazione ad altri servizi o per aspettativa, ecc.; i termini entro cui il funzionario deve assumere l'esercizio delle funzioni dopo la nomina, aumenta l'organico della magistratura e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale d'ordine del Ministero di grazia e giustizia. – Ritirato (v. appresso dis. di legge, S. n. 40).

R. D. 15 marzo 1914, n. 274, che aumenta un posto di giudice di 2ª categoria negli organici della magistratura.

Relazione in data 7 aprile 1914 al Ministero di grazia e giustizia del sen. L. Mortara, presidente della Commissione nominata con D. M. 2 aprile 1914 per esaminare le osservazioni ed i voti delle Curie intorno al R. D. 27 agosto 1913, n. 1015, recante norme per il funzionamento del giudice unico nei tribunali, e di proporre le disposizioni che saranno riconosciute necessarie (v. *Boll. Grazia e Giustizia*, del 1914, n. 15). La Commissione, con votazione quasi unanime (essendosi astenuto uno dei commissari) ha approvato un ordine del giorno con cui si esprime parere favorevole all'urgente abrogazione delle disposizioni legislative che si riferiscono all'istituzione del giudice unico per il giudizio di prima istanza nei tribunali ed alla riduzione dei votanti nelle Corti d'appello e nelle Cassazioni.

Interp. Venditti, ann. 6 maggio 1914: Reintegrazione nei tribunali del collegio anche in materia civile; *Interr.* Bovetti, ann. 7 maggio, Valenzani (9 maggio): Sullo stesso argomento, es. 2 luglio.

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia, Dari, S. n. **40**; C. n. **262** (pres. 20 maggio 1914): *Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario e il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie* (per il personale delle cancellerie e segreterie v. *Cancellerie e segreterie giudiziarie*). — Reintegra la collegialità dei giudici dei tribunali, ripristina il numero di cinque votanti nelle Corti d'appello e di sette nelle Cassazioni. Aumenta il numero dei consiglieri d'appello e parificati e dei giudici. Modifica il reclutamento del personale. Durante la discussione in Senato (26, 27, 29, 30 giugno e 1° luglio 1914) si tratta dell'unicità e collegialità delle magistrature giudicanti, dello sdoppiamento della carriera giudiziaria, del funzionamento del casellario, dei concorsi (L. Lucchini); si accenna all'opportunità di concedere speciali indennità ai magistrati (Garofalo), all'insufficienza delle preture (Balenzano), alla necessità di mantenere il più possibile allo stesso istruttore o procuratore del Re l'istruttoria d'un processo, di raccomandare ai capi delle magistrature di fare la specializzazione dei giudici attraverso le designazioni, di lasciare distogliere il meno possibile i magistrati dai loro uffici normali, di stabilire effettivamente l'oralità dei giudizi, di correggere il reparto territoriale della giurisdizione, di porre fra gli esami di concorso per l'ammissione in magistratura quello di diritto marittimo (Rolandi-Ricci); il ministro risponde ai vari oratori ed accetta come raccomandazione il seguente ordine del giorno (Rolandi-Ricci): « Il Senato invita il Governo a presentare entro l'anno 1914, e contemporaneamente al progetto di riforma tributaria, anche un dis. di legge per una organica e completa riforma giudiziaria, coordinata ad una opportuna determinazione delle circoscrizioni giurisdizionali e ad una necessaria riforma della legge della procedura civile e delle tasse di registro e sugli affari giudiziali. Durante la discussione degli articoli (1° luglio) è respinto un emendamento Garofalo diretto a mantenere a tre i giudici in appello e cinque in cassazione, è accettata la raccomandazione Balenzano di aumentare una pretura urbana o mandamentale nelle città dove per notevole accrescimento di popolazione ciò si renda necessario, la raccomandazione Gui, Petrella e Scialoja per l'emanazione di norme per un effettivo esercizio dell'uditorato; si discute dell'ordinamento del casellario ed è soppressa la disposizione del progetto ad essa relativa; è approvata la proposta dell'Ufficio di fare un concorso pel conferimento dei posti di giudice e sostituto procuratore del Re, che rimarranno vacanti coll'attuazione della legge, fra gli uditori giudiziari, poi un altro fra i laureati in legge, non maggiori d'anni 30 e iscritti da due anni nell'albo degli avvocati o da quattro in quello dei procuratori. Durante la discussione alla Camera (7 dic.) il dep. *Sichel* ritiene che l'approvazione del disegno di legge debba ritenersi data, lasciandosi impregiudicata la risoluzione del problema del giudice unico, invoca la semplificazione del giudizio innanzi al conciliatore; il dep. *Giaracà* propone che si adotti una soluzione ponderata della questione del numero dei giudici, e dei concorsi giudiziari; il dep. *Cannavina* vorrebbe che si prescrivesse l'intervento in Camera di Consiglio degli uditori; il dep. *Cavagnari* invoca la soppressione dei vice pretori onorari; il ministro *Orlando* invitando la Camera ad approvare la soppressione del giudice unico, espone le ragioni per cui questo istituto non potè praticamente attuarsi, e fa rilevare che la nuova riforma non rappresenta rejezione dell'istituto stesso dai nostri ordinamenti. — **Legge 27 dic. 1914, n. 1404.** —

R. D. 17 genn. 1915, n. 14, che approva le norme per l'attuazione della legge predetta. — *Reg. 7 febbr. 1915, n. 116*, contenente le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari e per gli esami di concorso per la nomina a giudice o sostituto procuratore del Re di 4ª categoria, in esecuzione della legge predetta.

R. D. 14 giugno 1914, n. 568, che modifica alcuni articoli del R. D. 30 genn. 1913, n. 50, sull'ammissione in magistratura.

Interr. Pallastrelli, ann. 25 giugno 1914: Abolizione del giudice unico e aumento del personale giudicante, es. 1° luglio.

R. D. 12 nov. 1914, n. 1306, col quale è concessa l'indennità di cui all'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402, ai presidenti di 40 Corti di assise.

R. D. 3 dic. 1914, n. 1366, che esclude dalla disposizione di cui all'art. 17 del R. D. 11 maggio 1913, n. 457 (conferimento dei posti vacanti nelle preture e tribunali) i funzionari del pubblico ministero, i presidenti di tribunale ed i consiglieri con funzioni di presidente di sezione.

R. D. 3 dic. 1914, n. 1437, con cui è modificata la tabella annessa al R. D. 11 agosto 1913, n. 1059, riguardante la destinazione degli uditori giudiziari nella qualità di vicepretore.

Interr. Sandulli, ann. 5 dic. 1914: Pene disciplinari nella magistratura, es. 7 dic. — Agnelli, ann. 5 dic. 1914: Presenza dell'uditore vice-pretore nella precedente sede sino all'insediamento del successore, es. 5 marzo 1915.

R. D. 31 dic. 1914, n. 1463, col quale i magistrati attualmente in soprannumero nei collegi ed uffici giudiziari sono autorizzati a continuare a prestar servizio in tale qualità fino a quando non saranno approvate, con altro R. D., le nuove tabelle organiche dei detti collegi ed uffici giudiziari.

R. D. 28 genn. 1915, n. 48, che, fra l'altro, esonera temporaneamente i magistrati degli uffici giudiziari del circondario di Avezzano dall'obbligo della residenza nella sede stessa dell'ufficio. — *R. D. 16 ott. 1919, n. 1903*, che ripristina dal 1° gennaio 1920 l'obbligo della residenza per i magistrati di cui sopra.

R. D. 4 febbr. 1915, n. 133, riguardante il funzionamento del tribunale di Avezzano.

Interr. Lembo, ann. 19 febbr. 1915: Restituzione al P. M. delle funzioni di magistrato requirente, es. 5 marzo.

In occasione di un'interrogazione sul discorso inaugurale dell'anno giuridico del procuratore generale di Ancona il dep. *Bocconi* invoca (23 febbr. 1915) l'abolizione dei discorsi inaugurali che egli ritiene inutili, pericolosi e dannosi all'autorità della giustizia.

R. D. 29 aprile 1915, n. 652, riguardante la ripartizione dei posti assegnati alla 1ª e 2ª categoria dei consiglieri di Corte d'appello e parificati.

R. D. 13 maggio 1915, n. 798, col quale sono stabilite le norme per l'applicazione dei funzionari del P. M.

R. D. 23 maggio 1915, n. 738, contenente provvedimenti di favore per gli uditori giudiziari richiamati sotto le armi, per completare gli esami di concorso a posti di giudice e sostituto procuratore del Re di 4ª categoria, e per gli altri funzionari dell'ordine giudiziario, nei riguardi della presa di possesso dell'ufficio cui sono destinati per promozione o tramutamento.

D. L. 20 giugno 1915, n. 891, sul funzionamento dei collegi e corpi giudiziari durante la guerra. — *D. L. 19 giugno 1919, n. 1076*, che rettifica il decreto predetto.

D. L. 8 agosto 1915, n. 1272, col quale il magistrato incaricato di presiedere la Commissione delle prede è collocato fuori del ruolo organico per motivo di servizio.

D. L. 10 ott. 1915, n. 1536, a tenore del quale le funzioni di segretario della Corte Suprema disciplinare e delle Commissioni speciali sono esercitate dal segretario del Consiglio superiore della magistratura.

D. L. 21 ott. 1915, n. 1513, che autorizza, durante la guerra, la destinazione di funzionari dell'ordine giudiziario alle funzioni di ufficiale istruttore, sostituto avvocato fiscale e segretario presso i tribunali militari.

D. L. 21 ott. 1915, n. 1566, col quale sono regolate le applicazioni di magistrati agli uffici di R. procura, e sono stabilite deroghe alle disposizioni dell'ordinamento e regolamento giudiziario durante la guerra.

Interr. Gregoraci, ann. 1° dic. 1915: Immunità penale dei magistrati, es. 6 dic.

D. L. 2 marzo 1916, n. 283, che consente, durante la presente guerra, la nomina degli uditori a giudici e sostituti procuratori del Re di 4ª categoria, senza l'esperimento dell'esame, e che sostituisce altre norme per accertare l'idoneità dei magistrati anzidetti al grado superiore.

D. L. 12 marzo 1916, n. 332, col quale viene assegnato al presidente della Corte di assise di Treviso l'indennità disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

D. L. 1° giugno 1916, n. 714, che autorizza il collocamento fuori ruolo in numero non superiore a due dei magistrati d'appello, chiamati a far parte del tribunale supremo di guerra e marina.

D. L. 21 dic. 1916, n. 1884, col quale viene soppresso un posto di giudice di 2ª categoria nei ruoli organici della magistratura ed è aumentato un posto di giudice di 1ª categoria destinato a servire nel Ministero delle colonie.

D. L. 26 dic. 1916, n. 1855, col quale sono stabilite norme per le promozioni degli uditori a giudice o sostituto procuratore del Re di 4ª categoria.

DD. LL. 25 genn. 1917 n. 143 e 29 maggio 1919, n. 903, che modificano il R. D. 9 febbr. 1913, n. 91, per ciò che concerne il personale di segreteria addetto al Consiglio superiore della magistratura.

D. L. 12 aprile 1917, n. 663, circa l'indennità a vice-pretori onorari reggenti, nella propria sede, l'ufficio in mancanza del titolare chiamato alle armi.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Gallini* afferma (11 luglio 1917) l'opportunità d'una riforma dell'ordinamento della magistratura sulla base dell'autonomia e della riduzione delle Corti e dei tribunali.

D. L. 24 luglio 1917, n. 1198, con cui si dispone fino che a sei mesi dopo la conclusione della pace, nei casi di eccezionale necessità di servizio, possa destinarsi alle preture di maggiore importanza un giudice o sostituto procuratore del Re di 4ª categoria per coadiuvarvi il titolare con le funzioni di pretore aggiunto.

Sulla riforma della magistratura e sui miglioramenti per i magistrati vengono presentate interrogazioni dai dep. Dore, Landucci, Riccio e Saraceni (16 ott. 1917, es. 12 dic.), Sandrini (19 ott.), Tovini (24 ott.), Amici G., Bertini, Cavallari, Cotugno, Giordano, Pavia, Pietravalle, Stoppato (1° marzo 1919), Beltrami (5 marzo) e dai sen. Muratori (25 ott. 1917) e Rota (1° marzo 1919).

D. L. 11 nov. 1917, n. 1825, col quale fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i magistrati appartenenti al distretto della Corte di appello di Venezia possono essere temporaneamente applicati ad uffici giudiziari di altro distretto, corrispondenti al loro grado.

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia Sacchi, C. n. **949** (pres. 22 febbr. 1918): *Modificazioni alle leggi sull'ordinamento giudiziario*. — Conserva tutti gli uffici giudiziari esistenti, consentendo però il raggruppamento delle preture subordinatamente alla condizione della facilità dei mezzi di comunicazione e di trasporto, e la riduzione dei componenti dei tribunali di minore importanza; per l'ammissione in magistratura richiede alcune determinate condizioni di laurea ed accresce il numero delle prove d'esame, dando facoltà a quelli che conseguono una determinata votazione nel relativo concorso di presentarsi in anticipazione all'esame pratico d'abilitazione definitiva all'esercizio delle funzioni giudiziarie, che è pertanto ripristinato, stabilendo che anche le prove scritte abbiano luogo a Roma.

Per le preture poi specialmente disagiate dà facoltà di bandire concorsi per titoli, superati i quali i prescelti conseguono una speciale indennità, ed acquistano il diritto ad essere senz'altro assunti al tribunale dopo quattro anni e ad essere destinati in residenza che sia nella regione da essi medesimi designata.

Ripristina la prova d'esame per il passaggio alla prima categoria dei giudici e sostituti procuratari del Re, ammettendo a partecipare alla medesima anche gli avvocati del libero foro; ripristina la prova del concorso per titoli (pur conservando lo scrutinio) per il passaggio da giudice a consigliere d'appello, nonchè per il passaggio alla Corte di cassazione.

Istituisce tra i consiglieri d'appello ed i magistrati di cassazione il grado intermedio dei magistrati superiori di appello; fonde i consiglieri di cassazione in unico ruolo con i primi presidenti di appello e gli altri magistrati di grado parificato; stabilisce che a comporre le sezioni unite di Cassazione siano chiamati anche magistrati delle Cassazioni territoriali. — Rimasto in stato di relazione.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Gallini* vorrebbe (12 giugno 1918) che il Governo ponesse mano alla riforma giudiziaria

assumendo, all'uopo, come criteri direttivi l'unificazione delle Cassazioni civili, l'istituzione di Corti d'appello regionali e di tribunali provinciali e l'aumento della competenza dei pretori, senza sopprimere alcuna pretura.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1115, con cui si dispone che i vice-pretori onorari mandamentali nominati nel triennio 1916-18 continuino nel loro ufficio, senza bisogno di speciale conferma, anche dopo il decorso del detto triennio. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2238*, che proroga il decreto predetto.

D. L. 14 sett. 1918, n. 1131, che fissa le indennità di trasferta per i funzionari dell'ordine giudiziario. — *R. D. 4 nov. 1919, n. 2070*, che stabilisce norme per la liquidazione di dette indennità.

Interr. Giacobone, ann. 3 ott. 1918: Ampliamento della competenza per valore dei pretori, es. 21 nov.

D. L. 6 ott. 1918, n. 1514, con cui è assegnata al primo presidente ed al procuratore generale della Corte di cassazione di Roma un'annua indennità di rappresentanza.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Monti-Guarnieri* afferma (23 nov. 1918) l'urgente necessità della riforma della magistratura e della soppressione di varie sedi di magistrature inutili; fa poi presenti le condizioni ed esigenze dell'amministrazione della giustizia nelle provincie redente.

D. L. 5 genn. 1919, n. 8, che autorizza la destinazione di giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª categoria alle funzioni di pretore aggiunto nelle preture di maggiore importanza.

Mozione Raimondo, letta 4 marzo 1919: Attuazione della riforma giudiziaria.

D. L. 24 marzo 1919, n. 368, che provvede ad un provvisorio aumento degli stipendi dei magistrati, salvo a determinare definitivamente, la tabella organica in connessione colla riforma dell'ordinamento giudiziario (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. grazia e giustizia, C. n. 1172).

D. L. 6 luglio 1919, n. 1147, con cui si autorizza a provvedere alla nomina dei titolari nelle preture mediante speciali concorsi per titoli.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1058, che approva la costituzione d'un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, e che conferisce ad esso il riconoscimento della personalità giuridica (pres. per la conversione in in legge col disegno di legge del ministro di grazia e giustizia, C. n. 1335).

R. D. 21 sett. 1919, n. 1747, con cui si autorizza a provvedere alla nomina di cinquanta pretori scegliendoli fra i vicepretori mandamentali.

R. D. 6 ott. 1919, n. 1855, che mette a disposizione del Ministero degli esteri un consigliere della Corte di cassazione di Roma.

R. D. 6 ott. 1919, n. 1940, che per la formazione degli uffici elettorali centrali autorizza la destinazione temporanea di magistrati giudicanti ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, indipendentemente dalle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

R. D. 12 ott. 1919, n. 1901, che modifica alcune disposizioni della legge 19 dic. 1912, n. 1311, sull'ordinamento giudiziario, per ciò che concerne le promozioni dei magistrati.

R. D. 4 nov. 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.

R. D. 11 nov. 1919, n. 2144, concernente l'indennità di carica al personale della magistratura di Corte d'appello e di Corte di cassazione in attività di servizio.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2231, che modifica la tabella degli stipendi della magistratura.

Amministrazione della giustizia nei territori occupati, v. *Territori occupati.* — Amministrazione della giustizia nei paesi colpiti dal terremoto, v. *Terremoti.* — Ferie giudiziarie, v. *Ferie giudiziarie.* — Giudici conciliatori, v. *Conciliatori.* — Istituzione del tribunale delle acque pubbliche in Roma, v. *Canali d'irrigazione, ecc., S. n. 316.* — Ordinamento giudiziario delle colonie, v. *Eritrea-Somalia-Tripolitania.*

MALARIA (Provvedimenti contro la).

Interp. Saraceni, ann. 6 giugno 1914: Azione del Governo nella lotta contro la malaria in Calabria.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Dugoni* (2ª torn. 23 giugno 1914) invoca l'intensificazione della lotta contro la malaria.

Interr. Mondello, ann. 7 dic. 1915: Osservanza della legge sulla malaria in Sicilia, es. 13 dic. 1915 e 2 marzo 1916.

— Caroti, ann. 6 dic. 1916: Cachessia palustre nel comune di Trinitapoli, es. 15 dic.

D. L. 18 febbr. 1917, n. 265, concernente l'erogazione dei residui per sussidi contro la malaria (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro del tesoro, C. n. 745).

D. L. 15 aprile 1917, n. 616, concernente provvedimenti relativi ai sussidi per combattere la malaria (presentato per la conversione in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 786).

Interp. Merloni, ann. 16 ott. 1917: Recrudescenza malarica in provincia di Grosseto.

Proposta di legge dep. Baccelli, C. n. **989** (pres 22 ott. 1917, letta 20 dic., svolta 14 giugno 1918): *Provvedimenti a favore dei contadini* — Dispone, fra l'altro, che nelle zone malariche più pericolose sia fatto obbligo ai proprietari dei tenimenti non inferiori a cento ettari di costruire ricoveri in muratura per alloggio dei lavoratori, con facoltà di contrarre mutui di favore con gli Istituti d'emissione, e con esenzione di tali edifici da ogni imposta presente e futura; fa pure obbligo ai detti proprietari o conduttori di distribuire chinino di Stato a scopo profilattico ai lavoratori nella stagione estivo-autunnale. — Rimasta in stato di relazione.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Bonardi* (16 febbr. 1918) tratta dei problemi della malaria in rapporto con la efficenza fisica dei soldati, ed il ministro della guerra *Alfieri* espone (23 febbr.) tutta l'organizzazione costituita per la cura della malaria.

D. L. 21 marzo 1918, n. 482, che modifica gli articoli 36, 37 e 38 del regolamento in data 28 febbr. 1907, n. 61, esecutivo della legge contro la malaria.

Interr. Valvassori-Peroni, ann. 3 ott. 1918: Ripresa della lotta contro la malaria, es. 1° marzo 1919.

— Sioli-Legnani, ann. 3 ott. 1918: Profilassi antimalarica nell'esercito, es. 21 nov.

— Saraceni, ann. 21 nov. 1918: Soluzione del problema della malaria, es. 1° marzo 1919.

D. L. 2 febbr. 1919, n. 178, che stabilisce norme per la concessione dei premi e sussidi da erogarsi per combattere l'anofele.

Interr. Maffi. ann. 1° marzo 1919; Fondo per la lotta antimalarica, es. 21 giugno.

Disposizioni per la vendita del chinino, v. *Chinino (privativa del)*.

MALATTIE DEL LAVORO (Assicurazione contro le).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo i dep. *Raineri* e *Chiesa P.* chiedono (4 aprile 1914) che il Governo provveda all'assicurazione contro le malattie.

Analoga raccomandazione fanno durante la discussione del bilancio interno 1914-15 i dep. *Maffi*, *Facchinetti* e *Bonardi*, il quale svolge (12 maggio 1914) un ordine del giorno per l'intensificazione della nostra legislazione sociale specialmente per ciò che si riferisce all'assicurazione dei lavoratori contro la malattia e l'invalidità ed invoca provvedimenti contro la diffusione dell'anchilostomiasi.

Il dep. *Chiesa P.*, poi, torna sulla questione durante lo svolgimento di interpellanze per riforme alla legislazione sociale, dichiarandosi favorevole al triplice contributo dello Stato, dei padroni e degli operai e il dep. *Ruini* parla pure in favore delle provvidenze per le malattie (29 giugno); il ministro di agricoltura *Cavasola* dichiara che sua tendenza personale sarebbe di far precedere l'assicurazione contro le malattie alla risoluzione del problema delle pensioni.

Della detta assicurazione si tratta ancora durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 dal dep. *Brunelli* (11 aprile 1916) il quale torna sull'argomento nella discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio (2 luglio) e dal dep. *Modigliani* (1ª torn. 14 aprile) cui risponde il min. *Cavasola*; durante la discussione sulle comunicazioni del Governo dal dep. *Soderini* (7 dic.); durante la discussione delle mozioni sui militari tubercolosi dal dep. *Brunelli* e dal ministro senza portafoglio, *Bianchi L.*; (11 dic.); durante la discussione del dis. di legge per la protezione ed assstenza degli orfani della guerra, dal dep. *De Capitani* (13 dic.);

durante la discussione dell'esercizio provvisorio dai dep. *Caccialanza* (6 luglio 1917) *Maffi* (7 luglio) *Longinotti* (9 luglio) *Brunelli* (11 luglio). In questa discussione il min. dell'industria, *De Nava*, dichiara (12 luglio) che una Commissione di esperti studierà il problema, ed il min. dell'interno, *Orlando V. E.*, aggiunge che della questione si occupa anche il Consiglio superiore di beneficenza.

Infine durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il min. dell'industria, *Ciuffelli*, annunzia (23 febbr. 1918) l'inizio degli studi ed il dep. *Longinotti*, durante l'altra discussione sulle comunicazioni del Governo, sollecita (22 nov.) l'introduzione della detta assicurazione; durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Modigliani* propugna (30 nov.) l'assicurazione contro le malattie.

Interp. Casalini, ann. 5 giugno 1914: Assicurazione obbligatoria contro le malattie.

— De Capitani, ann. 27 febbr. 1915: Obbligatorietà della previdenza in caso di malattia.

Proposta di legge dep. Federzoni (pres. 23 giugno 1917, letta 5 luglio): *Per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.* — Istituisce, con sede in ogni capoluogo di provincia, una Cassa d'assicurazione contro le malattie, e con sede in Roma una Cassa centrale, ambedue con personalità giuridica e gestione autonoma; impone l'obbligo dell'iscrizione alle dette Casse provinciali di tutti gli operai di cui all'art. 1° del testo unico della legge per gli infortuni sul lavoro, in data 31 gennaio 1904, n. 51; di tutti gli altri operai occupati in aziende industriali e commerciali, nonchè degli agenti, commessi e impiegati delle aziende stesse con retribuzione non superiore alle lire 2000 annue; prescrive per ogni persona iscritta il versamento d'un contributo nella misura del 4 % del salario o stipendio, da corrispondersi per metà dal salariato o stipendiato e per metà dall'industriale o commerciante. Iscrive d'ufficio alle predette Casse provinciali i lavoratori agricoli, con obbligo dei proprietari di versare un contributo in ragione del 10 % dell'imposta fondiaria principale, e del tesoro di versare una somma doppia di tale contributo come concorso all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori agricoli. — Decaduta.

Interp. Brunelli, ann. 30 giugno 1917: Assicurazione sociale contro le malattie.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è approvato (1ª torn. del 16 luglio 1917) un ordine del giorno del sen. *Di Cambiano*, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, con cui s'invita il Governo a presentare, nel termine di tre anni, una legge per l'assicurazione obbligatoria per le malattie.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo e sulla proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Ferraris C.* raccomanda (25 luglio 1919) la risoluzione contemporanea del problema dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, e di quello dell'assicurazione contro la disoccupazione, ed il ministro dell'industria *Ferraris D.*, fa (26 luglio) dichiarazioni al riguardo.

MALATTIE DELLE PIANTE.

R. D. 3 maggio 1914, n. 425, che istituisce in Torino un Osservatorio autonomo di fitopatologia. — *D. M. 25 aprile 1917*, che stabilisce le norme per il servizio fitopatologica (*Gazz. uff.* del 1917, n. 144).

R. D. 21 giugno 1914, n. 799, che modifica il regolamento per le spese da farsi ad economia dal Ministero d'agricoltura circa acquisti di sostanze necessarie a combattere le malattie delle piante.

Interr. Brandolini, ann. 5 dic. 1914 e 25 febbr. 1915: Diffusione della « Prospaltella Berlesi » contro le malattie del gelso, es. 1° marzo 1915.

Interp. sen. Cencelli, ann. 16 marzo 1915: Applicazione della legge contro le malattie delle piante.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1974, che riduce a nove i componenti la « Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante ».

Reg. 12 marzo 1916, n. 723, esecutivo della legge 26 giugno 1913, n. 888, concernente provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante.

Interp. Maury, ann. 1° marzo e 30 giugno 1917: Esecuzione della legge contro le malattie delle piante.

D. L. 29 aprile 1917, n. 808, col quale il laboratorio di zoologia generale ed agrario, annesso alla R. scuola superiore d'agricoltura in Portici, è eretto in laboratorio di sperimentazione.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per i posti vacanti nel ruolo organico degli ispettori delle malattie delle piante.

Agevolazioni tributarie per gli agrumeti della Sicilia colpiti dal marciume radicale, v. *Agrumi.*

Arvicole, v. *Arvicole.* — Cavallette, v. *Cavallette.* — Fillossera, v. *Fillossera.*

MANCINI PASQUALE STANISLAO (Monumento a).

Proposta di legge del dep. Petrillo, C. n. **768** (pres. 28 febbr. 1917, letta 5 marzo, svola 17 marzo): *Per l'erezione di un monumento nazionale in Avellino a Pasquale Stanislao Mancini.* — Rimasta presso la Commissione.

MANDATI (d'anticipazione ed a disposizione), v. *Contabilità di Stato.*

MANFREDI GIUSEPPE (già presidente del Senato).

Disegno di legge del Min. istruzione Berenini, S. n. **441** (pres. 12 dic. 1918): *Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella Basilica Costantiniana della Steccata in Parma, ed autorizzazione all'Amministrazione militare a concedere per l'urna sepolcrale il bronzo dei cannoni conquistati nella battaglia di Vittorio Veneto e l'opera del R. arsenale di Torino.* — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Cipelli).

MANICOMI.

Disegno di legge del Min. delle finanze Daneo, C. n. **508**; S. n. **386** (pres. 2 dic. 1915): *Conversione in legge del D. L. 12 sett. 1915, n. 1440, che autorizza l'Amministrazione provinciale di Torino a prelevare le somme a favore di essa, depositate alla Cassa depositi e prestiti* (dallo Stato per effetto della ritardata attivazione del nuovo catasto) *per provvedere alla costruzione ed arredamento di un manicomio;* e ciò senza l'obbligo della correlativa diminuzione della sovrimposta terreni a carico dei contribuenti, e salvo a disporre tale diminuzione in un termine da fissarsi, d'accordo col Ministero delle finanze, dal Consiglio provinciale di quella città. — **Legge 21 aprile 1918, n. 553.**

D. L. 2 dic. 1915, n. 1847, che semplifica alcuni servizi dei manicomi, modificando le rispettive disposizioni organiche, e ne assicura il funzionamento rendendo altresì più agevole il rimpatrio dei maniaci esteri.

D. L. 25 maggio 1916 n. 704, con cui, per la durata della guerra, è esteso da uno a tre mesi il periodo d'osservazione nei manicomi pei militari presunti alienati.

D. L. 21 giugno 1917, n. 1157, con cui si dispone che alle Amministrazioni provinciali spetti il rimborso, da parte dello Stato, delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra.

D. L. 18 maggio 1919, n. 796, che estende a favore dei privati che provvedono all'assistenza manicomiale per conto di amministrazioni provinciali le disposizioni dei DD. LL. 14 febbr. 1918, n. 277 e 23 marzo 1919, n. 508, circa il finanziamento delle istituzioni di beneficenza.

R. D. 26 ott. 1919, n. 2058, che devolve alla provincia di Roma per l'assistenza legale agli alienati poveri il patrimonio del Manicomio di Santa Maria della Pietà.

MANO D'OPERA AGRICOLA, v. *Macchine agricole e mano d'opera agricola.*

MANOMORTA (Tassa di).

Il dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 296, pres. il 4 dic. 1914, aumenta di un decimo le tasse di manomorta (**Legge 16 dic. 1914, n. 1354**).

D. L. 23 febbr. 1919, n. 281, che fissa le percentuali per spese di riparazione agli effetti della determinazione della rendita imponibile di tassa annua di manomorta per il triennio 1919-21.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che determina l'aliquota della tassa dovuta dai Corpi morali e stabilimenti di manomorta, nonchè degli Istituti di carità e beneficenza.

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA.

Reg. 4 genn. 1914, n. 54, esecutivo della legge 30 agosto 1868, n. 4578, sui disegni e modelli di fabbrica.

Disegno di legge del Min. dell'industria De Nava, C. n. **837** (pres. 16 ott. 1917): *Riforma della legge sui marchi di fabbrica.* — Garantisce l'uso esclusivo del marchio solo a chi lo trascriva nei modi di legge, ed attribuisce alla trascrizione dopo un certo lasso di tempo anche effetti attributivi di proprietà; considera come marchio ogni segno avente carattere distintivo, e fra questi comprende anche la firma del produttore o commerciante, consentendo per altro a chiunque fabbrichi lecitamente prodotti chimici di usare del nome di fantasia ad essi attribuito. Istituisce i marchi così detti collettivi, limita il diritto alla trascrizione del marchio per gli stranieri; stabilisce che la trascrizione abbia un limite di durata di 15 anni, ma che sia sempre rinnovabile prima della scadenza di questo termine; che i diritti derivanti dalla trascrizione siano trasferibili soltanto con l'esercizio della relativa industria o commercio, e che non siano trasferibili i marchi collettivi; annulla la trascrizione nel caso di interruzione per tre anni dell'esercizio industriale o commerciale cui il marchio si riferisce; punisce l'introduzione nel Regno di merci straniere con marchi o segni contenenti indicazioni false di provenienza o indicazioni atte a far ritenere che le merci stesse siano di origine nazionale. Estende ai marchi l'applicazione della legge per la protezione temporanea delle invenzioni e dei modelli e disegni che figurano in esposizioni nazionali od internazionali. — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 28 nov. 1918, n. 1829, che permette i pagamenti necessari per mantenere in vigore le patenti, i modelli ed i marchi di fabbrica negli Stati nemici.

Privative industriali, v. *Privative industriali.*

MAREGGIATE (Danneggiati da), v. *Alluvioni, frane, ecc.*

MARE TERRITORIALE.

R. D. 6 agosto 1914, n. 798, che stabilisce i limiti del mare territoriale agli effetti della neutralità.

Soggiorno delle navi, velieri, ecc. nelle acque territoriali, v. *Approdo e soggiorno delle navi.*

MARINA MERCANTILE. (*Armamento e costruzioni - Codice - Consiglio superiore - Equipaggi - Servizi marittimi*, v. *Servizi marittimi*).

Armamento e costruzioni, acquisto, conservazione e noleggio di navi, ecc.

R. D. 16 luglio 1914, n. 792, che modifica il regolamento 12 genn. 1913, n. 107, per l'esecuzione della legge a favore dell'industria e delle costruzioni navali.

D. L. 23 genn. 1916. n. 70, sul divieto del passaggio alla bandiera straniera di navi di bandiera italiana.

D. L. 23 genn. 1916, n. 71, relativo alle navi che entrano a far parte della marina mercantile nazionale. — *D. M. 29 febbr. 1916*, pel riconoscimento della proprietà dei piroscafi alle Società legalmente costituite (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 58). — *D. L. 12 marzo 1916, n. 355*, che eleva il limite d'età fissato dal D. L. di cui sopra pei piroscafi che entrano a far parte della marina mercantile nazionale.

D. L. 10 febbr. 1916, n. 165, relativo all'esercizio della navigazione delle navi mercantili nazionali. — *D. L. 2 aprile 1916, n. 369*, che abroga il D. L. precedente e detta nuove norme.

D. L. 2 aprile 1916, n. 359, che vieta la vendita di navi mercantili. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che abroga le disposizioni del decreto predetto nei soli riguardi di atti compiuti da ditte nazionali.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il sen. *Marconi* esorta (4 luglio 1916) il Governo a prendere in tempo ogni disposizione e provvedimento per aumentare con tutti i mezzi il tonnellaggio della nostra marina mercantile.

D. L. 16 luglio 1916, n. 988, col quale è prorogato, per i piroscafi mercantili impostati sugli scali nazionali anteriormente al 15 genn. 1915, il limite di tempo assegnato al varo, per il conseguimento dell'integrale compenso di costruzione.

D. L. 16 luglio 1916, n. 989, col quale è prorogata, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la disposizione dell'art. 34 del regolamento 12 genn. 1913,

n. 107, modificato col R. D. 16 luglio 1914, n. 792, con cui le lamiere piane, semplicemente sagomate, e quelle flangiate, sono considerate, agli effetti del compenso di costruzione delle caldaie ad uso della navigazione, come materiale grezzo e di non comune fabbricazione in Italia.

D. L. 10 agosto 1916, n. 1031, che esenta dall'imposta di R. M. e dalla sovrimposta straordinaria di guerra i redditi dei piroscafi che entrino a far parte della marina mercantile nazionale, disponendo che tale esenzione debba concedersi, per i primi tre anni di esercizio effettivo, ai piroscafi che vengano subito a coprirsi della bandiera italiana e per i primi cinque anni ai piroscafi impostati nei cantieri italiani dopo la dichiarazione di guerra purchè i piroscafi stessi entrino in servizio effettivo entro il 31 dic. 1918.

Ai piroscafi da carico messi in costruzione nei cantieri nazionali durante il periodo della guerra, e dopo la pubblicazione del decreto, accorda l'introduzione in completa franchigia di tutto il materiale di provenienza estera necessario alla costruzione degli scafi e apparati motori, caldaie ed apparecchi ausiliari; eleva per essi il compenso di costruzione a lire 85 per tonnellata di stazza lorda, con che però i detti piroscafi entrino in effettivo esercizio entro due anni dalla dichiarazione di costruzione, e li esenta per un anno da ogni requisizione o trasporto obbligatorio (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. trasp., C. n. 683).

D. L. 9 nov. 1916, n. 1510, che autorizza il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari a stabilire i noli massimi che potranno richiedersi da navi di bandiera nazionale non requisite per il trasporto di carbone dall'Inghilterra in Italia.

Proposta di legge dep. Pantano, C. n. **774**; (pres. 6 dic. 1916, letta 3 marzo 1917, svolta 22 marzo): *Preparazione economica nazionale.* — Fa obbligo al Governo di proporre al Parlamento, nel più breve termine possibile, speciali provvidenze per promuovere lo sviluppo delle costruzioni in paese di navi mercantili, favorendo all'uopo la trasformazione di opifici e cantieri navali privati e governativi, ritenuti non strettamente indispensabili agli usi a cui attualmente sono destinati. — Rimasta in stato di relazione.

D. L 11 genn. 1917, n. 51, che disciplina il noleggio di navi di bandiera neutrale. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che lo abroga.

D. L. 21 genn. 1917, n. 238, che, modificando il D. L. di cui sopra 10 agosto 1916, accorda l'esenzione da nuovi tributi e dalla requisizione ai piroscafi da carico acquistati all'estero e noleggiati dal Governo, per tutta la durata del noleggio; proroga al 31 dic. 1919 il termine per la messa in esercizio dei piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali; dispone che la valutazione dell'indennizzo da corrispondere per le navi requisite o noleggiate dallo Stato e perdute per causa di guerra prima dell'entrata in vigore del D. L. 7 genn. 1917, n. 74, abbia per base il costo di ricostruzione al momento del sinistro, tenuto conto del loro deperimento (pres. per la conv. in legge col dis. di legge, Min. trasporti, C. n. 773). — *D. M. 15 agosto 1917*, che approva le norme per l'applicazione dei provvedimenti a favore dell'armamento e della costruzione di piroscafi a scafo metallico (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 199). — *D, M. 12 ott. 1917*, che sostituisce il comma 3 dell'art. 4 delle norme contenute nel decreto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 243).

Durante la discussione delle mozioni ed interpellanze relative alla produzione ed alla mano d'opera agricola ed in seguito all'incidente sorto tra il dep. Crespi ed il ministro dei trasporti, Arlotta, a proposito del contratto d'acquisto di navi proposto dallo stesso dep. Crespi al Governo nel luglio 1916 in nome della Società « Docks Cotoni » da lui presieduta, e dal Governo non accettato; sono presentate (14 marzo 1917) dal dep. *Modigliani* una mozione per la nomina d'una Commissione d'inchiesta parlamentare sul contratto predetto, e dal dep. *Chiesa* una proposta d'inchiesta parlamentare sui noli pagati durante la guerra dallo Stato per le sue forniture, anche in relazione al contratto proposto al Governo dal dep. Crespi. Trasmesse le due proposte d'inchiesta, a termini del regolamento, agli Uffici che si radunano all'indomani, 15 marzo, per l'ammissione alla lettura, gli Uffici stessi deliberano di non ammettervele.

D. L. 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri (v. appresso dis. di legge, C. n. 891).

D. L. 13 maggio 1917, n. 893, con cui è autorizzata l'introduzione dall'estero, in franchigia di dazi, nelle ferriere nazionali, di lingotti, *billettes* o *blooms* di ferro od acciaio per la fabbricazione di lamiere e profilati destinati alla costruzione di navi.

D. L. 15 maggio 1917, n. 874, concernente provvedimenti a favore del commercio marittimo e della navigazione (avarie e riparazioni delle navi nazionali requisite o noleggiate; sequestro delle navi non utilizzate ed indennizzo in caso di perdita, per cause di guerra, delle navi stesse; sanzioni penali contro chiunque in qualsiasi modo danneggi o renda temporaneamente inservibile o ritardi la navigazione delle navi da trasporto o per pubbliche comunicazioni; obbligo del proprietario od armatore di acquistare o costruire nuove navi in sostituzione delle perdute per cause di guerra; istituzione d'una Commissione di conciliazione e d'arbitrato per i trasporti marittimi per la risoluzione delle controversie fra armatori e gente di mare). — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che abroga gli art. 5 e 7 del decreto luogot. di cui sopra.

D. L. 5 luglio 1917, n. 1295, che durante il periodo della guerra e per un anno dopo la conclusione della pace vieta la vendita e in qualsiasi modo il passaggio di proprietà di navi italiane a stranieri.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1535, concernente la perdita di navi mercantili agli effetti dell'assicurazione. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che lo abroga.

Disegno di legge del Min. dei trasporti Bianchi R., C. n. **891**; (pres. 24 ott. 1917): *Conversione in legge del D. L. 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri*, in legno ed a scafo metallico, e per la sistemazione di motori ausiliari sopra velieri già in esercizio. — Questi provvedimenti consistono nella concessione di esenzioni da imposta per un determinato periodo di tempo, nella concessione della franchigia doganale per l'introduzione dall'estero del materiale necessario per la costruzione ed armamento, nonchè degli apparati motori, caldaie ed apparecchi ausiliari, nell'elevazione della misura del compenso di costruzione.

La Commissione della Camera propone (rel. Marcello) l'approvazione del seguente ordine del giorno già accolto dal Governo:

« La Camera confida che il Governo, con ispeciali provvedimenti, promuoverà l'impianto di cantieri navali per velieri, ove favorevoli condizioni locali si presentino, specie nelle vicinanze delle più annose ed importanti regioni boschive del Mezzogiorno d'Italia e delle isole, estendendo a tale effetto ai nuovi cantieri ed annessi, per quanto applicabili, tutte le disposizioni d'indole tributaria ed economica stabilite dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351 e 12 marzo 1911, n. 258, concernenti provvedimenti per la città di Napoli, e così pure ammettendo che le disposizioni degli articoli 14 e 15 del nuovo testo unico 14 giugno 1917, n. 971, per la imposta e sovrimposta sui profitti di guerra, siano applicabili anche ai capitali impiegati nell'impianto di detti cantieri ».

La Commissione raccomanda inoltre all'attenzione della Camera e del Governo voti ad essa pervenuti, nel corso dei propri lavori, ed intesi ad ottenere che, ai costruttori di seconda classe si dia licenza di costruire navi a vela sino a 500 tonnellate, e che sia vincolato per uso dei cantieri esistenti, o che siano per sorgere sulle spiaggie più vicine ai boschi, tutto il legname da opera da questi ricavabile allo scopo di assicurare la vita ai cantieri stessi. — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 10 genn. 1918, n. 84, che estende le norme dell'art. 6 del D. L. 10 agosto 1916, n. 1031, e degli art. 10 e 14 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971, circa l'imposta sui sopraprofitti di guerra, ai piroscafi e ai velieri rimessi in condizioni di navigabilità.

D. L. 14 febbr. 1918, n. 386, concernente provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico dell'Adriatico e Jonio.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Orlando S.* tratta (20 febbr. 1918) della questione della ricostituzione della nostra flotta mercantile, invitando il Governo ad intensificare all'uopo, soprattutto, la produzione e l'importazione dell'acciaio, ed a provvedere anche alle costruzioni in legno, esortando il Governo stesso ad intervenire nella difesa del legname da costruzione, perchè esso non sia ridotto a semplice combustibile. Il dep. *Perrone*, occupandosi (22 febbr.) della marina mercantile, segnala la condizione di favore fatta dal Governo agli armatori, lamenta che non abbiamo una marina mercantile da carico e formula una serie di voti diretti ad orientare il Governo stesso verso una politica più giovevole all'erario ed alla nazione di fronte all'Amministrazione ed alle intraprese. Il min. dei trasporti, *Bianchi R.*, dà (23 febbr.) chiarimenti circa l'indirizzo che il Ministero si propone nel risolvere le questioni suaccennate.

D. L. 14 febbr. 1918, n. 535, che bandisce un concorso per uno studio sulle vicende della marina mercantile a vapore nel Reame delle Due Sicilie dal 1818 al 1860.

D. L. 24 marzo 1918, n. 438, che esenta per il periodo della guerra i costruttori dalla prova di navigazione prescritta dall'art. 29, lett. *C* del regolamento 12 genn. 1913, n. 107, agli effetti del compenso di costruzione delle macchine motrici.

D. L. 9 maggio 1918, n. 742, che accorda un compenso di costruzione ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente ai trasporti di merci e costruiti nei cantieri nazionali (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. trasporti, C. n. 1129). — *D. L. 12 sett. 1918, n. 1551*, che reca un'aggiunta all'art. 4 del decreto predetto.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Murialdi* ritiene necessario (14 giugno 1918) che si abolisca completamente la navigazione libera, parzialmente permessa al nuovo tonnellaggio, e che tutta la navigazione sia regolata dallo Stato, con noli che permettano il rapido ammortizzo della nave. Reclama altresì la sovranità dello Stato nell'utilizzazione della nave, e la modificazione dei decreti vigenti per gli indennizzi agli armatori in caso di siluramento delle navi, ora ritenuti inadeguati; il min. dei trasporti, *Villa*, assicura (16 giugno) che darà subito mano ad una riforma della legislazione interna per la marina mercantile. Il Commissario gen. delle costruzioni navali della marina mercantile *Orlando S.*, dà conto del notevole impulso dato alla costruzione di nuovo tonnellaggio per riparare le perdite causate dalla guerra dei sottomarini.

D. L. 18 agosto 1918, n. 1149, recante provvedimenti a favore della marina mercantile. Stabilisce che tutti i piroscafi da carico nuovi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, siano noleggiati per due anni dallo Stato sulla base dell'ammortamento del maggior valore di essi, in guisa da ridurre il valore medesimo ad una somma in nessun caso superiore al prezzo corrente sul mercato alla fine del noleggio; impone restrizioni alla compra-vendita delle navi in costruzione ed al noleggio di quelle, che fruivano della libertà di requisizione, concessa col decreto 10 agosto 1916, n. 1031, limitando inoltre per queste ultime le esenzioni tributarie fino all'ammortamento del maggior valore su quello portato dalla tabella (allegato *B*) per la valutazione delle navi requisite perdute per causa di guerra.

Pone a carico dello Stato l'intera assicurazione contro i rischi di guerra del plus-valore delle navi requisite; aumenta i compensi di requisizione; concede un compenso speciale alle navi che abbiano eseguito grandi riparazioni o radicali trasformazioni (pres. per la conv. in legge col dis. di legge min. trasporti, C. n. 1122) (v. appresso D. L. 30 marzo 1919).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo trasporti 1918-19, C. n. 907-A, pres. 23 nov. 1918, accenna (rel. Dentice) alla necessità della costruzione di navi frigorifere, od almeno della costituzione di scompartimenti refrigeranti nelle stive delle nuove navi.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Celesia* censura (24 nov. 1918) il recente decreto Villa per la marina mercantile, e reclama l'emanazione d'un altro decreto che, ispirandosi a criteri di libertà e d'indipendenza, ridìa alla marina tutto il suo splendore e tutta la sua potenza; analogamente i dep. *Baccelli* (25 nov.), *Fiamberti* e *Rissetti* (26 nov.); il ministro dei trasporti *Villa*, spiega (27 nov.) la portata del nuovo decreto da lui emanato in materia, e dà assicurazioni, confortandole con cifre, sul notevole incremento riservato in un prossimo avvenire alla nostra marina mercantile.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Orlando S.* invoca (28 nov. 1918) la modificazione del D .L. 18 agosto 1918, e nella tornata del 1° dic. è approvato poi un ordine del giorno dello stesso dep. *Orlando*, accettato dal Governo, con cui si fanno voti che il decreto predetto e le necessarie modificazioni alla legislazione sulla marina mercantile siano presentate al più presto alla discussione ed alla approvazione della Camera.

D. L. 30 marzo 1919, n. 502, che modifica quello 18 agosto 1918, n. 1149, recante provvedimenti a favore della marina mercantile. Abroga le disposizioni restrittive della compra-vendita e del noleggio delle navi, ed applica il sistema del noleggio obbligatorio soltanto a richiesta degli armatori, precisando gli elementi da tenersi in conto per la determinazione del valore iniziale delle navi e del nolo, per modo che il proprietario della nave noleggiata consegua la quota d'ammortamento e gli utili garantitigli dallo Stato al netto da qualsiasi onere; chiama a far parte della Commissione di requisizione anche un rappresentante dei costruttori, e fa salvo

contro i deliberati di essa, il ricorso alla Commissione giurisdizionale di cui al D. L. 16 giugno 1918, n. 844; statuisce che pendente il ricorso il noleggio abbia esecuzione e siano frattanto corrisposti all'armatore i quattro quinti della quota di ammortamento calcolata sul valore da lui dichiarato. Corrisponde alle navi che preferiscano di rimanere libere, nel primo biennio d'esercizio effettivo, la sesta parte della somma che lo Stato dovrebbe ammortizzare in caso di noleggio; ed alle dette navi, come pure ai piroscafi da carico nuovi, a quelli ricostruiti da scafi abbandonati, ricuperati o salvati e rimessi in condizione di navigabilità, nonchè alle navi miste e da passeggieri concede agevolazioni di vario genere, quali l'esenzione dai tributi e dai viaggi obbligatori, la franchigia daziaria e il compenso di costruzione.

Dispone che i piroscafi misti, adibiti a linee nuove col Centro America o con l'Austratia o il Canadà o il Sud Africa possano noleggiarsi dallo Stato per il primo biennio d'esercizio, sulla base dell'ammortamento del maggior valore, come per i piroscafi da carico, ma con l'obbligo per gli armatori di continuare l'esercizio delle linee stesse per il quinquennio successivo.

Altri emendamenti ed aggiunte apporta poi al precedente decreto per quanto si riferisce alle navi soggette al regime del decreto 10 agosto 1916, n, 1031, al reimpiego delle somme depositate per sovraimposta o per indennizzi di perdita di navi requisite, al credito navale, ai compensi di requisizione ed al pegno sulla nave che è abolito (pres. per la conv. in legge col dis. di legge min. trasporti, C. n. 1122).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il ministro dei trasporti *De Vito* tratta (13 luglio 1919) del problema della marina mercantile e crede necessità assoluta per lo Stato di favorire in tutti i modi la costruzione d'un naviglio mercantile italiano.

Codice della marina mercantile - Sanità marittima.

Interr. Orlando S., ann. 25 febbr. 1914: Riforma del codice della marina mercantile, es. 21 maggio.

Disegno di legge del Min. dell'interno Giolitti, C. n. **128**; S. n. **248** (pres. 6 marzo 1914): *Disposizioni varie sulla sanità pubblica.* — Disciplina le sanzioni pei contravventori alle norme regolamentari sulla sanità marittima: determina il pagamento del diritto di costituto delle navi mercantili provenienti dall'estero o viaggianti lungo le coste dello Stato in corrispettivo dei servizi sanitari; costituisce un fondo di riserva per le epidemie e la difesa sanitaria marittima.

La Commissione della Camera (rel. Camera), su proposta del Governo sopprime la disposizione che istituisce il diritto di costituto sanitario, la quale è poi ripristinata in un nuovo testo concordato tra Governo e Commissione, discusso ed approvato il 23 marzo 1916, regolando però diversamente il detto diritto (per il resto, v. *Sanità*). — **Legge 16 luglio 1916, n. 947.**

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, pres. l' 11 aprile 1914, rinnova il voto (rel. Di Palma) che si provveda al più presto a modernizzare il codice della marina mercantile ed il regolamento per la sua applicazione.

Proposta di legge dep. Cavagnari, (pres. 10 giugno 1914, letta 10 dic.): *Modificazioni all'art. 71 del Codice per la marina mercantile.* — Abrogazione della disposiz. del 2° comma art. 71 del detto Codice: nell'armamento della nave il capitano e padrone e due terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali. — Decaduta.

R. D. 14 giugno 1914, n. 625, che modifica il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile per ciò che riguarda il servizio per la determinazione delle linee di massimo carico di ciascuna nave.

Durante la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio marina 1913-14, i dep. *Orlando S.*, *Cavagnari*, *Chiesa P.*, e *Di Palma*, relatore, invocano (2ª torn. del 3 luglio 1914), riforme al Codice per la marina mercantile, ed il sottosegretario di Stato per la marina, *Battaglieri*, risponde che gli studi per la riforma del detto Codice sono proseguiti sempre.

D. L. 17 ott. 1915, n. 1515, col quale ai casi previsti dagli art. 497 e 499 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, in cui di regola le autorità competenti non rilasciano alle navi nazionali i documenti sanitari, nè appongono il visto sul ruolo di equipaggio, è aggiunto quello della constatata mancanza dell'assicurazione dei relativi equipaggi.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1864, che sopprime la Commissione per lo studio delle riforme da proporre nel Codice della marina mercantile.

D. L. 21 febbr. 1918, n. 343, che domanda all'autorità militare le inchieste sulle perdite di navi mercantili e sugli altri sinistri marittimi di cui all'art. 112 del Codice per la marina mercantile, e dichiara altresì applicabili in tal caso al capitano o ad altre persone dell'equipaggio le sanzioni del Codice penale militare marittimo.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sui dis. di legge per derivazioni di acque pubbliche, S. nn. 316-A, 327-A e 416-A, pres. il 18 aprile 1918, fa voti (rel. Rolandi-Ricci) per la creazione di un tribunale speciale e misto che giudichi delle controversie in materia di diritto marittimo.

Consiglio superiore della marina mercantile.

D. L. 27 febbr. 1916, n. 285, col quale il Comitato dei servizi marittimi ed il Consiglio superiore della marina mercantile vengono fusi in un unico consesso che assume il titolo di Consiglio superiore della marina mercantile.

D. L. 30 aprile 1916, n. 521, col quale il capo dell'esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato è nominato membro di diritto del predetto Consiglio — *D. L. 26 giugno 1916, n. 830*, con cui in relazione al R. D. 22 giugno 1916, n. 756, per l'istituzione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, è trasferito a questo Ministero il Consiglio summentovato. — *D. L. 22 ott. 1916, n. 1454*, che devolve tutte le attribuzioni in materia di servizi marittimi sovvenzionati già assegnate al Comitato dei servizi marittimi al Consiglio superiore predetto, e, nel caso che questo non sia adunato, al Comitato permanente, del medesimo Consiglio.

D. L. 24 agosto 1917, n. 1306, con cui si dispone che il direttore generale del traffico marittimo faccia parte del Consiglio superiore della marina mercantile e del Comitato permanente del detto Consiglio superiore.

D. L. 24 marzo 1918, n. 422, che aggiunge ai membri di diritto del Consiglio superiore della marina mercantile un delegato del Commissariato dell'emigrazione.

Equipaggi.

D. L. 13 giugno 1915, n. 1015, concernente l'iscrizione degli individui della gente di mare, di nazionalità italiana soggetti all'Impero austro-ungarico, nelle matricole della gente di mare dello Stato e delle colonie.

D. L. 17 ott. 1915, n. 1509, che dà facoltà al ministro della marina di autorizzare l'imbarco su navi mercantili di personale con gradi inferiori a quelli richiesti dalle vigenti leggi. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che lo abroga.

D. L. 28 nov. 1915, 1708, col quale è autorizzato il divieto dell'esercizio della navigazione su navi mercantili nazionali a determinate categorie di persone inscritte fra la gente di mare. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che lo abroga.

D. L. 4 giugno 1916, n. 717, relativo alla condizione degli equipaggi delle navi che durante il periodo della guerra saranno o siano stati militarizzati.

D. L. 21 dic. 1916, n. 1866, che estende, durante la guerra, ai componenti lo stato maggiore e gli equipaggi dei piroscafi noleggiati per servizi di Stato, appartenenti a Società sovvenzionate, le disposizioni di cui ai DD. LL. 17 febbr. e 6 agosto 1916, nn. 204 e 1043, concernenti la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite.

D. L. 8 marzo 1917, n. 474, concernente la condizione giuridica degli equipaggi dei piroscafi mercantili durante la guerra. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che lo abroga.

D. L. 25 marzo 1917, n. 526, concernente il conferimento del grado militare ai radiotelegrafisti imbarcati sui piroscafi mercantili requisiti dallo Stato per servizi ausiliari.

D. L. 6 maggio 1917, n. 842, sulla condizione giuridica degli equipaggi dei velieri nazionali. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che abroga l'art. 1 di detto decreto.

D. L. 17 nov. 1918, n, 1825, concernente l'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro della gente di mare (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Industria, C. n. 1103).

R. D. 2 ott. 1919, n. 1849, che stabilisce norme per il conferimento del grado di capitano di lungo corso.

Disposizioni per gli equipaggi delle navi requisite, v. *Navi requisite.*

Servizi marittimi, v. *Servizi marittimi.*

MARINA MILITARE ***(Consiglio superiore di marina – Ordinamento e avanzamento ed indennità speciali ai vari corpi:*** *Stato maggiore ed ufficiali ammiragli, Artiglieria e specialisti, Corpo di commissariato militare marittimo, Corpo Reale equipaggi, Corpo sanitario mil. marittimo, Genio navale, Macchinisti, Ufficiali di vascello, Ufficiali di complemento e della riserva navale.* — ***Disposizioni comuni e stato degli ufficiali – Sottufficiali – Stipendi, assegni, indennità*** *(disposizioni comuni).*

Consiglio superiore di marina.

D. L. 20 giugno 1915, n. 976, con cui si dispone che, fra gli altri, membro ordinario e segretario del Consiglio superiore di marina sia un contrammiraglio od un capitano di vascello.

D. L. 19 dic. 1915, n. 1983, concernente la composizione del Consiglio superiore di marina.

D. L. 1° aprile 1917, n. 568, col quale si dispone che gli affari attinenti alla marina mercantile libera e sovvenzionata e all'industria dei trasporti per via di mare, sottoposti dalle vigenti disposizioni al parere del Consiglio superiore di marina, siano devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile. (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 849).

Ordinamento, avanzamento ed indennità speciali ai vari corpi.

Stato maggiore ed ufficiali ammiragli e generali.

R. D. 5 ott. 1913, n. 1214, che stabilisce le attribuzioni del capo e del sottocapo di stato maggiore della marina.

R. D. 10 maggio 1914, n. 435, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore della marina in tempo di guerra.

R. D. 19 luglio 1914, n. 859, relativo alle indennità di carica e di residenza spettanti agli ufficiali ammiragli e a quelli di grado corrispondente degli altri corpi militari della R. marina destinati a Roma. — *D. L. 4 luglio 1915, n. 1306*, che modifica il decreto predetto.

R. D. 14 genn. 1915, n. 198, circa l'indennità di carica spettante al vice-ammiraglio che riveste una delle cariche di sottosegretario, segretario generale o vice-presidente del Consiglio superiore di marina.

R. D. 11 febbr. 1915, n. 401, col quale viene assegnata l'indennità d'alloggio al vice-ammiraglio segretario generale del Ministero della marina.

R. D. 25 febbr. 1915, n. 400, col quale viene stabilita l'indennità di carica al capo dell'ufficio storico presso l'ufficio di stato maggiore della Regia marina.

Disegno di legge del Min. della marina Viale, S. n. **190**; C. n. **513** (pres. 18 marzo 1915): *Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.* — Stabilisce che per le promozioni ai gradi di ufficiale generale gli idonei siano iscritti in quadro secondo l'ordine della loro anzianità relativa. — **Legge 8 marzo 1916, n. 241.**

D. L. 17 giugno 1915, n. 974, col quale il numero organico dei contrammiragli è aumentato di uno.

D. L. 20 giugno 1915, n. 975, col quale è istituita, durante lo stato di guerra, la carica di « Sottocapo di stato maggiore aggiunto della marina ».

D. L. 18 luglio 1915, n. 1111, riguardante l'impiego in servizi vari di ufficiali ammiragli esonerati dai comandi mobilitati. — *D. L. 11 febbr. 1917, n. 279*, con cui le predette disposizioni sono prorogate per tutta la durata della guerra.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1258, con cui si dispone che, durante la guerra, l'ufficiale che rivesta la carica di ministro della marina sia promosso al grado superiore, secondo la propria sede di anzianità, senza il preventivo giudizio della competente Commissione di avanzamento.

R. D. 8 febbr. 1916, n. 99, che determina le attribuzioni del capo e sottocapo di stato maggiore della marina — *R. D. 4 febbr. 1917, n. 202*, che apporta aggiunte al R. decreto di cui sopra.

D. L. 13 aprile 1916, n. 609, col quale è stabilita l'indennità da corrispondersi al contrammiraglio o capitano di vascello preposto alla direzione del V e del VI reparto dell'ufficio del capo di stato maggiore della R. marina in qualità di ispettore dei sommergibili e dell'aviazione.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1142, col quale vengono modificate le insegne di comando degli ufficiali ammiragli.

D. L. 8 marzo 1917, n. 418, col quale è stabilita l'indennità da corrispondersi all'ufficiale ammiraglio ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale.

D. L. 9 maggio 1918, n. 639, che modifica la tabella di cui all'articolo 1 dei R. D. 3 ott. 1904, n. 579, circa l'indennità da corrispondersi all'ufficiale dello stato maggiore generale nominato quale addetto navale all'estero.

D. L. 4 luglio 1918, n. 991, che reca un'aggiunta alla tabella di cui all'articolo 2 del D. L. 30 maggio 1915, n. 998, relativamente all'indennità di carica, al soprassoldo giornaliero e alle spese d'ufficio spettanti al contrammiraglio comandante militare.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1193, che istituisce, per la durata della guerra, il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale. — *R. D. 24 nov. 1919, n. 2330,* che istituisce in modo definitivo i gradi predetti.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1839, che aumenta di quattro posti il numero dei contrammiragli fuori quadro.

D. L. 9 marzo 1919, n. 441, che stabilisce il trattamento economico dell'ufficiale ammiraglio, delegato a far parte del Comitato navale interalleato per l'Adriatico e del personale da lui dipendente.

R. D. 17 luglio 1919, n. 1412, che abroga il D. L. 27 febbr. 1917, n. 332, concernente l'istituzione della carica d'ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale, deferendosi le relative attribuzioni all'ufficio del capo di stato maggiore della marina.

R. D. 24 luglio 1919, n. 1488, che sostituisce l'art. 2 del R. D. 19 luglio 1914, n. 859, relativamente all'indennità di carica dei vice ammiragli e dei tenenti generali dei corpi militari della R. marina che ricoprono cariche presso l'Amministrazione centrale della marina. — *R. D. 11 nov. 1919, n. 2221,* che estende al vice-ammiraglio presidente della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste la disposizione di cui all'art. 1 del decreto predetto.

R. D. 20 nov. 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della R. marina e il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali.

Difese locali marittime, v. *Difese locali, ecc.*

Dipartimenti e comandi marittimi, v. *Dipartimenti, ecc.*

Forze navali dello Stato, v. *Forze navali.*

Artiglieria e armamento – Specialisti.

D. L. 18 maggio 1916, n. 651, col quale viene concessa un'indennità annua di servizio agli specialisti laureati delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti della R. marina.

D. L. 8 giugno 1916, n. 734, contenente provvedimenti per ufficiali specialisti direzionali della R. marina.

D. L. 16 luglio 1916, n. 930, che stabilisce l'assegno di vitto giornaliero per gli ufficiali destinati presso le RR. scuole specialisti ed apprendisti. — *R. D. 25 agosto 1919, n. 1563,* che eleva detto assegno.

D. L. 26 ott. 1916, n. 1486, col quale la Sottodirezione autonoma del munizionamento a Spezia viene elevata a Direzione delle torpedini e del muuizionamento.

D. L. 18 genn. 1917, n. 111, col quale la tabella dagli ufficiali specialisti direzionali è aumentata di un capitano di vascello.

D. L. 7 aprile 1917, n. 552, che modifica le attribuzioni dell'ammiraglio direttore generale di artiglieria ed armamento. — *D. L. 10 ott. 1918, n. 1638,* che abroga l'art. 3 di detto decreto. — *R. D. 18 sett. 1919, n. 1786,* che abroga i decreti predetti.

D. L. 9 agosto 1917, n. 1311, circa la nomina ad ufficiale di vascello « specialista direzionale ».

D. L. 13 sett. 1917, n. 1574, col quale è istituita, per la durata della guerra, una « Sottodirezione del munizionamento » presso ciascuna delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti dei RR. arsenali militari marittimi di Taranto e di Venezia.

D. L. 18 febbr. 1918, n. 215, che istituisce il corpo militare degli « ufficiali specialisti delle armi navali » in sostituzione degli ufficiali di vascello « specialisti

direzionali » determinandone le attribuzioni. — *D. L. 11 agosto 1918, n. 1266*, che reca aggiunte al decreto predetto.

D. L. 21 febbr. 1918, n. 293, che istituisce in Ancona, per la durata della guerra, un ufficio tecnico per la vigilanza e direzione dei lavori eseguiti per conto della R. marina negli stabilimenti delle Marche.

D. L. 16 maggio 1918, n. 714, concernente l'ordinamento della sottodirezione del munizionamento di Taranto.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1702, che erige a direzione autonoma la sottodirezione delle costruzioni navali esistente nel R. cantiere di Castellammare di Stabia.

R. D. 27 luglio 1919, n. 1413, che apporta varianti al ruolo degli ufficiali specialisti di armi navali.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1561, che istituisce la sottodirezione del munizionamento di Buffaluto e sopprime quella di Venezia.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1513, che stabilisce l'ordinamento degli ufficiali di vascello specialisti di armi navali.

Arsenali e cantieri, v. *Arsenali*. — Naviglio dello Stato, v. *Naviglio dello Stato*, — Spese per costruzioni navali, v *Spese militari*.

Corpo aeronautico, v. *Aeronautica*.

Corpo di Commissariato militare marittimo.

R. D. 12 ott. 1913, n. 1235, che eleva a Direzione la Sottodirezione di Commissariato militare marittimo di Maddalena.

R. D. 20 maggio 1915, n. 712, col quale a tutto il 31 dic. 1915, i militari in congedo della R. marina che posseggano i requisiti prescritti dall'art. 23 della legge 29 giugno 1913, n. 797, possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento a prescindere dalla condizione dell'esame di concorso (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514). — *D. L. 25 luglio 1915, n. 1183*, con cui, pel reclutamento dei detti ufficiali si autorizza, fino al 31 dic. 1915, a derogare, oltre che alla prescrizione degli esami, anche alla condizione dell'età. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1857*, che proroga fino al termine della guerra, le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale di cui sopra.

R. D. 20 maggio 1915, n. 792, col quale si dispone che, fino a quando non sia provveduto all'emanazione dei provvedimenti che dovranno regolare il passaggio nei personali civili degli ufficiali commissari in soprannumero, l'organico del Corpo stesso debba essere mantenuto, numericamente, quale era anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 1913, n. 797 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514).

D. L. 11 maggio 1916, n. 582, recante norme per l'ammissione al concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo e per gli esami di avanzamento ai gradi di tenente e di capitano commissario.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1252, che aumenta gli organici degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo. — *D. L. 10 genn. 1918, n. 88*, che proroga il termine di cui all'art. 3 di detto decreto.

D. L. 28 dic. 1916, n. 1839, con cui si stabilisce che gli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo siano reclutati per pubblico concorso fra i laureati delle R. scuole superiori di commercio ed istituti equiparati (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 740). — *D. L. 15 aprile 1917, n. 647*, che modifica il decreto luogotenenziale di cui sopra ammettendo al concorso anche i laureati in giurisprudenza (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 850). — *D. L. 9 agosto 1917, n. 1352*, che abroga e sostituisce i decreti di cui sopra (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 886).

D. L. 28 ott. 1917, n. 1840, recante norme per l'applicazione dell'art. 5 del D. L. 9 agosto 1917, n. 1352, circa l'abilitazione alle funzioni di perito in merceologia degli ufficiali inferiori del Corpo di commissariato militare marittimo. — *D. L. 1° dic. 1918, n. 1941*, che apporta modifiche al decreto predetto.

D. L. 13 giugno 1918, n. 894, che istituisce in Brindisi una sottodirezione autonoma di Commissariato militare marittimo, ed inoltre sopprime temporaneamente la Direzione di commissariato della Piazza di Maddalena, istituendo in sua vece una sottodirezione.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1701, concernente il riordinamento delle direzioni e sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

D. L. 23 genn. 1919, n. 98, che assimila il capo dell'Ispettorato di commissariato militare marittimo a comandante in capo titolare di dipartimento marittimo.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 261, relativo al passaggio degli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di commissariato militare marittimo, forniti di determinati titoli, nei ruoli degli ufficiali in servizio effettivo del Corpo stesso.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1419, che lascia alla facoltà discrezionale del Ministro della marina lo stabilire le modalità per l'istruzione pratica dei sottotenenti commissari di nuova nomina a seconda di quanto meglio risulti opportuno in relazione alle esigenze dei servizi, ed abolisce l'obbligatorietà del corso biennale di merceologia per gli ufficiali inferiori commissari per l'avanzamento a maggiori (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1290).

R. D. 10 agosto 1919, n. 1493, che sopprime la sottodirezione autonoma di commissariato militare marittimo di Brindisi.

Amministrazione e contabilità degli stabilimenti, corpi ed istituti della R. marina, v. *Corpi, istituti e stabilimenti della R. Marina.*

Corpo Reale Equipaggi.

R. D. 12 ott. 1913, n. 1236, che approva le norme transitorie per la costituzione della categoria radiotelegrafisti.

Disegno di legge del Min. della marina Millo, C. n. **59**; S. n. **61** (pres. 21 dic. 1913): *Sanzioni penali e disciplinari per i militari del Corpo R. equipaggi in congedo illimitato ritardatari o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione* (punizioni disciplinari e carcere militare). — Approvato dal Senato con modificazioni, e rimasto in esame presso la Commissione della Camera.

Disegno di legge del Min. della marina Millo, C. n. **159** (pres. 6 maggio 1914): *Provvedimenti riguardanti la categoria transitoria dei furieri del Corpo R. equipaggi.* — Riunisce tutto il personale sottufficiali, sottocapi e comuni in un solo ruolo di 750 uomini, che conserverà carattere transitorio fino al riordinamento generale di detta amministrazione. — Ritirato (v. appresso. R. D. 20 maggio 1915, n. 741).

R. D. 24 sett. 1914, n. 1247, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo R. equipaggi in congedo (convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***).

R. D. 19 nov. 1914, n. 1313, relativo alla concessione d'una ferma complementare ai militari del Corpo RR. equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » o « Fuochisti O. ad A. » attualmente richiamati alle armi (conv. in legge col dis. di legge del Min. marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***).

R. D. 29 nov. 1914, n. 1340, col quale vengono concessi speciali soprassoldi a militari del Corpo R. equipaggi richiamati in servizio.

R. D. 24 dic. 1914, n. 1462, relativo alla concessione del grado di sottocapo meccanico ai militari del corpo R. equipaggi (convertito in legge col dis. di legge del Min. della marina, C. n. 376: ***Legge 4 genn. 1917, n. 9***).

R. D. 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo R. equipaggi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514). — *D. L. 10 febbr. 1916, n. 133*, che proroga per tutta la durata della guerra la disposizione predetta.

R. D. 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento ai sottufficiali a riposo del Corpo R. equipaggi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514).

R. D. 20 maggio 1915, n. 741, con cui in attesa dei provvedimenti annunciati con la legge 29 giugno 1913, n. 797, per quanto riguarda il personale del ruolo transitorio della soppressa categoria furieri del Corpo R. equipaggi, tale ruolo è mantenuto temporaneamente nella forza organica necessaria al disimpegno dei servizi attribuitigli; disponendosi che il reclutamento e l'avanzamento della detta categoria sia regolato dalle norme che disciplinavano la materia antecedentemente all'entrata in vigore della legge suddetta (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514).

R. D. 23 maggio 1915, n. 748, concernente la nomina a sottotenenti del Corpo R. equipaggi della riserva navale dei sottufficiali a riposo ed in congedo del

corpo stesso. — *D. L. 2 genn. 1916, n. 18*, con cui le disposizioni di cui sopra sono prorogate per tutta la durata della guerra.

R. D. 25 maggio 1915, n. 815, col quale viene stabilito temporaneamente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo R. equipaggi. — *D. L. 25 luglio 1915, n. 1181*, relativo all'aumento del detto ruolo.

D. L. 15 luglio 1915, n. 1132, autorizzante a tutto il 31 dic. 1915, il richiamo alle armi d'autorità per un periodo di tempo indeterminato, dei sottufficiali del Corpo R. equipaggi a riposo. — *D. L. 2 genn. 1916, n. 17*, con cui le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per tutta la durata della guerra.

D. L. 15 luglio 1915, n. 1134, relativo all' indennità da corrispondersi agli ufficiali ed ai militari del Corpo R. equipaggi, i quali abbiano perduto il corredo in tempo di guerra per naufragio o per altro infortunio. — *D. L. 14 maggio 1916, n. 611*, che estende per la metà dell'ammontare l'indennità di cui al precedente decreto agli eredi.

D. L. 25 luglio 1915, n. 1182, con cui si dispone che, durante il tempo di guerra, le promozioni nei gradi militari del Corpo R. equipaggi possano farsi a prescindere dalle prescritte condizioni di aver seguiti determinati corsi o sostenuti determinati esami.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1400, circa le promozioni straordinarie per merito di guerra dei militari del Corpo R. equipaggi.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1402, che porta facilitazioni di carriera nelle categorie timonieri, fuochisti ed operai del Corpo R. equipaggi agli iscritti di leva marittima provvisti di speciali titoli di studio.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1431, circa la somministrazione gratuita ai sotto capi e comuni della R. marina, destinati a seguire l'esercito di operazione, degli speciali oggetti di corredo per essi prescritto.

D. L. 2 genn. 1916, n. 23, concernente l'indennità da corrispondersi agli ufficiali del Corpo R. equipaggi radiotelegrafisti destinati presso stazioni radiotelegrafiche in qualità di capi posto.

D. L. 16 luglio 1916, n. 894, concernente l'avanzamento nella categoria meccanici del Corpo R. equipaggi.

DD. LL. 1° ott. 1916, n. 1252, e 9 dic. 1917, n. 2016, che aumentano gli organici degli ufficiali e sottufficiali del corpo R. equipaggi. — *D. L. 10 genn. 1918, n. 88*, che proroga il termine di cui all'art. 3 del decreto predetto.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1324, concernente la promozione al grado di capitano dei tenenti del Corpo R. equipaggi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 687).

D. L. 19 ott. 1916, n. 1447, relativo alla istituzione del grado di capo cannoniere *A* della R. marina.

D. L. 26 ott. 1916, n. 1833, relativo ad assegno agli ufficiali del Corpo R. equipaggi semaforisti che continuano ad esercitare le funzioni di capo di 1ª classe.

D. L. 19 nov. 1916, n. 1625, col quale, durante il periodo della guerra, è concesso un soprassoldo ai militari del Corpo R. equipaggi che disimpegnano speciali lavori presso il Comando militare marittimo di Brindisi.

D. L. 28 dic. 1916, n. 1861, relativo alla riduzione delle indennità ai sottufficiali del Corpo R. equipaggi richiamati in servizio.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 290, col quale, per la durata della guerra, il ruolo organico degli ufficiali del Corpo R. equipaggi è aumentato di 50 posti di sottotenente.

D. L. 6 maggio 1917, n. 833, con cui l'avanzamento per compiuta permanenza massima nel grado, dei militari del Corpo R. equipaggi stabilito dalla tabella di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710, è esteso ai graduati della categoria fuochisti ritenuti idonei e compresi nel ruolo separato istituito con l'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647, che, sino alla loro totale eliminazione, sostituiranno pertanto, nel corrispondente, organico, altrettanti graduati della categoria meccanici (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 839).

D. L. 26 agosto 1917, n. 1439, col quale è prescritto che le disposizioni dell'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e del D. L. 12 aprile 1917, n. 571, sulle promozioni eccezionali a scelta, debbano intendersi applicabili anche ai sottufficiali del Corpo R. equipaggi con grado di capo di 1ª classe.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1440, col quale i militari richiamati sotto le armi, con patente di padroni nella marina mercantile, possono ottenere l'abilitazione al grado di 2° nocchiere.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1552, che stabilisce gli assegni mensili temporanei da corrispondersi ai militari del Corpo R. equipaggi riformati per tubercolosi.

D. L. 1° ott. 1917, n. 1678, circa l'aumento di venti posti di sottotenenti nel ruolo organico degli ufficiali del Corpo R. equipaggi.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2019, che autorizza il ministro della marina a far sottoporre all'esame della Commissione d'avanzamento quei militari del Corpo R. equipaggi, che per causa di servizio non abbiano potuto acquistare il requisito del periodo d'imbarco, prescritto per la promozione.

D. L. 17 febbr. 1918, n. 289, concernente le rassegne di rimando, speciali od ordinarie, dei militari del Corpo R. equipaggi.

D. L. 9 maggio 1918, n. 681, che aumenta la paga giornaliera dei capi di prima e seconda classe e dei secondi capi anziani della R. marina.

D. L. 13 giugno 1918, n. 846, che estende, sotto determinate condizioni, le disposizioni dei DD. LL. 14 giugno e 9 agosto 1917, nn. 1022 e 1298, circa il soprassoldo giornaliero e le indennità mensili ai sottufficiali in servizio attivo del Corpo R. equipaggi, anche a quelli richiamati in servizio o trattenuti alle armi.

D. L. 13 giugno 1918, n. 855, che in via transitoria e per il solo periodo della guerra istituisce nel Corpo R. equipaggi le categorie « Fucilieri » e « Mitraglieri » stabilendo le norme per la formazione delle medesime.

D. L. 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione del ruolo dei sottocapi meccanici motoristi.

D. L. 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo R. equipaggi e della categoria furieri (pres. per la conversione in legge al disegno di legge del ministro della marina, C. n. 1072).

D. L. 11 agosto 1918, n. *1320*, concernente la concessione del soprassoldo di guerra durante la licenza ordinaria ai sottufficiali ed ai militari del Corpo R. equipaggi appartenenti alle provincie invase dal nemico o sgombrate per necessità della guerra e a quelle irredente. — *R. D. 30 nov. 1919, n. 2376*, che abroga il decreto predetto.

D. L. 13 ott. 1918, n. 1639, che, per la durata della guerra, istituisce il nuovo grado di « aiutante di battaglia » nella categoria dei sottufficiali del Corpo R. equipaggi.

D. L. 12 dic. 1918, n. 2024, concernente la nomina a maestri navali di 2ª classe degli inscritti di leva muniti del diploma di licenza dell'Istituto nautico.

D. L. 22 dic. 1918, n. 2015, concernente il riacquisto del grado da parte degli ex-sottufficiali e graduati del Corpo R. equipaggi retrocessi o rimossi dal grado.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 380, concernente gli assegni dovuti ai militari del Corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio.

R. D. 17 marzo 1919, n. 444, col quale al « Reggimento marina » per speciali benemerenze viene data la denominazione di « Reggimento San Marco » ad ai quattro battaglioni del reggimento stesso si impongono i nomi di « Bafile », « Grado », « Caorle », « Golametto ». — *R. D. 10 agosto 1919, n. 1455*, che costituisce il reggimento San Marco ed il raggruppamento artiglierie R. marina in un unico Corpo ad effettivi ridotti sotto il nome di « Battaglione San Marco ».

D. L. 8 giugno 1919, n. 1152, che autorizza il ministro della marina a riammettere od a mantenere in servizio alcune categorie di sottufficiali del Corpo R. equipaggi.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1471, che reca provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo R. equipaggi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1294).

R. D. 25 agosto 1919, n. 1560, che estende le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 16 maggio 1907, n. 406, sugli assegni speciali di bordo ai militari del Corpo Reale equipaggi che hanno contratto arruolamento volontario di quattro o sei anni.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1566, che stabilisce l'indennità da corrispondersi agli ufficiali del Corpo Reale equipaggi radiotelegrafisti.

Disegno di legge del Min. marina Sechi, C. n. **1349** (pres. 27 sett. 1919): *Ordinamento del Corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali* (reclutamento

con arruolamenti volontari di comuni e sottocapi a lunga ferma, e reclutamento tra questi volontari dei sottufficiali della R. marina; trattamento economico dei volontari stessi; diritto degli uomini di leva coi necessari requisiti al trasferimento nel personale volontario, se desiderano di progredire nella carriera; avanzamento nelle varie categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi, ecc. ecc. — Rimasto presso la Giunta del bilancio.

R. D. 20 ott. 1919, n. 1988, che regola l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi (riproduce le disposizioni contenute nel disegno di cui sopra).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2328, che modifica il decreto predetto.

Corpo Sanitario militare marittimo.

R. D. 30 nov. 1913, n. 1368, che modifica la composizione delle Commissioni esaminatrici nei concorsi d'ammissione e d'avanzamento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Reg. 5 marzo 1914, n. 230, recante norme provvisorie per l'ammissione e l'avanzamento degli ufficiali medici di complemento della R. marina.

R. D. 10 sett. 1914, n. 1158, riguardante modificazioni al regolamento per gli ufficiali medici imbarcati in servizio di emigrazione.

R. D. 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella R. marina (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514). — *D. L. 13 giugno 1915, n. 900*, che abrogando il R. decreto precedente reca nuove norme per il reclutamento dei detti ufficiali. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1857*, che proroga fino al termine della guerra, le disposizioni predette.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1031, con cui i sottotenenti medici di complemento della R. marina, nominati durante il 1915, sono dispensati dal frequentare il corso speciale presso la Scuola di sanità militare marittima per conseguire la nomina ad effettivi. — *D. L. 25 maggio 1916, n. 657*, con cui viene prorogata per tutta la durata della guerra la predetta disposizione.

D. L. 31 ott. 1915, n. 1628, col quale è concessa un'indennità agli ufficiali medici della R. marina per perdita di strumenti chirurgici. — *D. L. 14 maggio 1916, n. 611,* col quale l'indennità prevista dal predetto decreto luogotenenziale è estesa, per metà dell'ammontare, agli eredi.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1764, col quale sono stabilite le norme per la nomina, durante lo stato di guerra, al grado di tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

D. L. 16 luglio 1916, n. 897, con cui si richiede il possesso d'almeno cinque anni d'esercizio professionale per la nomina ad ufficiale medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo a mente del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 900.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1252, che aumenta gli organici degli ufficiali del corpo sanitario militare marittimo.

D. L. 19 ott. 1916, n. 1448, col quale sono stabilite nuove norme per la nomina ad ufficiali medici di complemento della R. marina e della riserva navale e si abrogano i decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 900 e 16 luglio 1916, n. 897. — *D. L. 4 febbr. 1917, n. 197*, col quale sono apportate varianti agli art. 4 e 5 del decreto luogotenenziale di cui sopra.

D. L. 11 ott. 1917, n. 1744, circa l'assimilazione di rango del tenente generale medico, capo dell'Ispettorato di sanità militare marittimo, ai comandanti in capo titolari di dipartimento.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2018, relativo al grado da conferirsi ai medici dei piroscafi mercantili requisiti dallo Stato pei servizi ausiliari.

D. L. 6 genn. 1918, n. 27, che stabilisce la indennità da corrispondersi ai direttori di ospedali militari marittimi.

D. L. 4 luglio 1918, n. 1034, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace sospende l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 del D. L. 11 febbr. 1918, n. 118, per l'avanzamento dei sottotenenti medici di complemento della R. marina.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1191, che estende agli ufficiali medici di complemento della R. marina le disposizioni del D. L. 21 aprile 1918, n. 586, circa il conferimento del grado.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1456, che autorizza il ministro della marina a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di complemento della R. marina gli ufficiali medici della Croce Rossa italiana.

R. D. 14 nov. 1919, n. 2267, che autorizza il trasferimento nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente della R. marina di ufficiali medici di complemento in seguito a concorso per titoli.

Genio navale.

R. D. 30 nov. 1913, n. 1365, sull'avanzamento ai gradi di maggior generale e di colonnello del genio navale.

R. D. 5 marzo 1914, n. 359, che approva l'ordinamento per il personale degli assistenti del Genio navale. — *DD. LL. 4 febb. 1917, n. 198 e 21 febbr. 1918, n. 308*, che modificano il predetto decreto.

D. L. 13 giugno 1915, n. 920, relativo all'istituzione, fino al 31 dic. 1916, di « Aspiranti del genio navale », da nominarsi tra gli allievi della Scuola navale superiore di Genova, che abbiano compiuto il 2° o 3° corso d'applicazione. — *D. L. 25 luglio 1915, n. 1186*, che ne fissa lo stipendio. — *D. L. 28 nov. 1915, n. 1709*, col quale la facoltà di poter essere nominati « Aspiranti del genio navale » è estesa agli allievi della R. Scuola superiore politecnica di Napoli. — *D. L. 4 gennaio 1917, n. 57*, col quale viene stabilito che la categoria degli aspiranti del genio navale continui a sussistere per tutta la durata della guerra.

Reg. 11 maggio 1916, n. 570, per l'assegnazione di alcune caratteristiche professionali agli ufficiali del genio navale della R. marina.

D. L. 18 maggio 1916, n. 656, relativo a variazioni al quadro organico del Corpo del genio navale.

D. L. 6 agosto 1916, n. 987, col quale sono stabilite le norme per la nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo del genio navale.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1252, che aumenta gli organici degli ufficiali del corpo del genio navale. — *D. L. 10 genn. 1918, n. 88*, che proroga il termine di cui all'art. 3 del decreto predetto.

D. L. 11 marzo 1917, n. 443, col quale sono stabilite nuove norme per l'ammissione, durante la guerra, al concorso per la nomina a tenente del genio navale.
Interp. Ollandini, ann. 24 ott. 1917: Provvedimenti per il Genio navale.

D. L. 4 luglio 1918, n. 1135, relativo alla costituzione della categoria « Maestri navali » e alla soppressione della categoria « operai » nel ruolo degli assistenti del Genio navale (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro della marina, C. n. 1072). — *R. D. 10 agosto 1919, n. 1472*, che sopprime la categoria « Maestri navali » del Corpo R. equipaggi e ripristina la categoria « Operai » e il ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del Min. della marina, C. n. 1296).

D. L. 11 agosto 1918, n. 1193, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace, aumenta di un posto di tenente generale il ruolo degli ufficiali del Corpo del Genio navale.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale. (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. della marina, C. n. 1211).

R. D. 10 agosto 1919, n. 1457, che autorizza il trasferimento dei capitani e tenenti di complemento del Genio navale nel ruolo degli ufficiali in servizio effettivo.

Macchinisti.

R. D. 3 sett. 1913, n. 1169, con cui il tenente generale macchinista è nominato membro straordinario del Comitato per l'esame dei disegni delle navi. — *R. D. 29 luglio 1914, n. 817*, il quale stabilisce che l'ufficiale macchinista, membro ordinario del Comitato suddetto, possa essere maggior generale o colonnello.

Reg. 5 marzo 1914, n. 221, recante norme provvisorie per il reclutamento e l'avanzamento dei sottotenenti macchinisti di complemento. — *D. L. 9 luglio 1916, n. 852*, contenente una aggiunta al regolamento predetto.

R. D. 13 maggio 1915, n. 680, col quale vengono modificati alcuni articoli del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina per ciò che concerne gli ufficiali macchinisti.

D. L. 18 maggio 1916, n. 650, col quale viene aumentato il quadro organico degli ufficiali macchinisti della R. marina.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1161, col quale viene stabilita l'indennità di carica al capo dell'ufficio riparazioni macchine presso il Comando militare marittimo di Brindisi ed ai capi degli uffici tecnici della R. marina in Genova e Livorno. — *D. L. 1° ott. 1917, n. 1664*, che modifica l'indennità predetta stabilita per il capo dell'ufficio riparazione macchine di Brindisi.

D. L. 25 marzo 1917, n. 523, col quale sono stabilite le norme per la nomina ad ufficiale macchinista di complemento nella R. marina.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro della marina, C. n. 885).

D. L. 9 dic. 1917, n. 2001, col quale è aumentato a 132 posti il quadro organico dei sottotenenti macchinisti, previsto dall'art. 1 del D. L. 18 maggio 1916, n. 650.

D. L. 13 giugno 1918, n. 854, che stabilisce l'assimilazione di rango del tenente generale macchinista, capo dell'Ispettorato per l'esercizio e l'economia delle macchine, ai comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo.

D. L. 29 sett. 1918, n. 1542, che aumenta temporaneamente il numero dei capitani macchinisti.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro della marina, C. n. 1288).

Ufficiali di vascello.

R. D. 14 nov. 1913, n. 1311, che modifica il regolamento per l'assegnazione delle caratteristiche professionali agli ufficiali di vascello.

Reg. 5 marzo 1914, n. 221, recante norme provvisorie per il reclutamento e l'avanzamento dei guardiamarina. — *D. L. 9 luglio 1916, n. 852*, contenente una aggiunta al regolamento predetto.

Disegno di legge del Min. della marina Viale, C. n. **422** (pres. 20 marzo 1915) *Provvedimenti per gli ufficiali di vascello.* — Aumenta nell'organico 1 vice-ammiraglio, 1 contrammiraglio e 5 capitani di vascello. — Ritirato.

R. D. 29 aprile 1915, n. 592, riguardante i primi tenenti di vascello. — *D. L. 20 aprile 1919, n. 663*, che lo modifica.

R. D. 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della R. Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514).

D. L. 13 giugno 1915, n. 898, con cui è sospesa temporaneamente l'applicazione della legge 2 luglio 1911, n. 633, sull'avanzamento dei tenenti di vascello; e si dànno disposizioni per le promozioni a capitano di corvetta.

D. L. 13 giugno 1915, n. 973, col quale viene stabilito il ruolo organico degli ufficiali di vascello in sostituzione di quello previsto dalla tabella *C* annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797.

D. L. 6 aprile 1916, n. 393, con cui è data facoltà al ministro della marina di nominare ufficiali inferiori di vascello di complemento, con o senza concorso, i capitani mercantili con patente di capitano di lungo corso.

D. L. 30 aprile 1916, n. 478, con cui si dispone che i vice-ammiragli, i contrammiragli ed i capitani di vascello i quali raggiungano rispettivamente 62, 56 e 52 anni di età possano ricoprire soltanto cariche e comandi a terra venendo collocati fuori del quadro organico, in attesa di disposizioni definitive da emanarsi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

D. L. 6 agosto 1916, n. 946, col quale sono stabilite le norme per la nomina ad ufficiale di vascello di complemento.

D. L. 25 nov. 1916, n. 1677, concernente il passaggio nei ruoli del servizio attivo permanente d'ufficiali inferiori di complemento della R. marina e della riserva navale.

DD. LL. 4 febbr., 25 marzo e 9 agosto 1917, nn. 136, 532 e 1312, circa il reclutamento di ufficiali subalterni di vascello di complemento provenienti dai militari del R. esercito.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2015, che introduce aggiunte alla legge 27 marzo 1904, n. 114 e al regolamento 11 sett. 1898, n. 444 nel testo attualmente in vigore per quanto riguarda la promozione a scelta ai gradi di capitano di fregata o di corvetta e corrispondenti.

D. L. 9 marzo 1919, n. 382, che stabilisce il trattamento economico degli ufficiali di vascello che imbarcano sulle navi mercantili in qualità di piloti per il traffico adriatico.

D. L. 19 giugno 1919, n. 1698, relativo all'aumento di un posto di capitano di vascello nel quadro degli ufficiali fuori ruolo della R. marina.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1512, che detta norme per la classificazione definitiva dei tenenti di vascello, che hanno conseguito tale promozione, con riserva di anzianità, in base all'art. 1 del R. D. 26 nov. 1914, n. 1309.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1475, che dà facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale stabilendo le modalità del trasferimento medesimo (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1287).

Ufficiali di complemento e della Riserva navale (*Disposizioni comuni ai vari corpi*). (1)

Disegno di legge del Min. della marina Millo, S. n. **32** (pres. 8 marzo 1914): *Ordinamento degli ufficiali in congedo della R. marina.* — Riunisce le disposizioni sparse nelle varie leggi vigenti che riguardano gli ufficiali in congedo; raggruppa gli ufficiali secondo la loro posizione in ruoli separati e cioè ufficiali in posizione di servizio ausiliario, in congedo provvisorio, di complemento, di riserva e in ufficiali che non essendo compresi nelle suddette categorie, conservano il grado e l'uniforme; determina le norme relative per ogni ruolo. — Ritirato.

R. D. 26 nov. 1914, n. 1311, riguardante le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva navale e di complemento (convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***). — *R. D. 3 genn. 1915, n. 17*, con cui viene prorogata fino al 31 marzo 1915 la concessione delle predette indennità (convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 377: ***Legge 4 genn. 1917, n. 8***). — *R. D. 1° aprile 1915, n. 429*, che proroga fino a nuove disposizioni, la concessione dell'indennità stessa (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514). — *D. L. 8 agosto 1915, n. 1331*, che estende le dette indennità agli ufficiali in congedo della R. marina che non appartengono ai ruoli della riserva navale, od a quello di complemento, richiamati in temporaneo servizio. — *D. L. 17 ott. 1915, n. 1497*, che sopprime l'indennità stessa agli ufficiali che hanno diritto alle indennità di guerra. — *D. L. 9 nov. 1916, n. 1641*, che riduce le predette indennità.

R. D. 26 nov. 1914, n. 1312, relativo al richiamo in servizio degli ufficiali della riserva navale (convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***).

R. D. 29 aprile 1915 n. 595, che concede un'indennità di L. 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514).

R. D. 2 maggio 1915, n. 596, circa la sospensione, fino al 31 dicembre 1915, dei limiti d'età per gli ufficiali in congedo della R. marina, ed il richiamo in servizio degli ufficiali in congedo non appartenenti ai ruoli della riserva navale od a quello di complemento (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514). — *D. L. 28 nov. 1915, n. 1733*, con cui la facoltà del richiamo di cui sopra rimane in vigore durante lo stato di guerra.

R. D. 23 maggio 1915, n. 747, con cui, fino al 31 dic. 1915, è consentita la facoltà di derogare alle condizioni prescritte di età e di esami per il reclutamento degli ufficiali di complemento della R. marina. — *D. L. 2 genn. 1916, n. 18*, con cui la facoltà di cui sopra è prorogata per tutta la durata della guerra.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1032, col quale, per la durata della guerra, gli italiani non regnicoli possono essere nominati ufficiali di complemento della R. marina.

(1) Per disposizioni speciali ai singoli corpi vedi alle rispettive sottovoci.

D. L. 30 luglio 1916, n. 957, con cui è consentito d'affidare missioni di Regio servizio agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva navale, senza richiamarli in servizio.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1234, col quale viene modificato il regolamento sulla riserva navale in data 30 dic. 1909, n. 865.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1328, recante varianti alla legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 280, col quale sono apportate varianti alle disposizioni che disciplinano l'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina.

D. L. 13 sett. 1917, n. 1573, col quale è stabilita l'indennità agli ufficiali in congedo della R. marina non provvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2020, che detta norme circa lo promozioni e la cessazione dai ruoli degli ufficiali della riserva navale, nonchè circa la decorrenza dello stipendio e la concessione degli aumenti quinquennali agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio in tempo di guerra.

Testo unico 11 febbr. 1918, n. 218, delle disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della R. marina. - *D. L. 6 febbr. 1919, n. 262*, che vi apporta modifiche.

D. L. 24 marzo 1918, n. 425, che modifica l'art. 5 della legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale e l'art. 28 del relativo regolamento in data 20 dic. dello stesso anno, n. 865.

D. L. 18 aprile 1918, n. 585, che dà facoltà di nominare ufficiali di complemento in tutti i corpi della R. marina cittadini od italiani non regnicoli, aventi titoli ed attitudini speciali.

D. L. 21 aprile 1918, n. 586, circa il grado da conferire agli ufficiali di complemento della R. marina, già appartenenti ai ruoli degli ufficiali del R. esercito.

D. L. 24 febbr. 1919, n. 525, che dà facoltà al ministro della marina, durante il periodo di guerra, di conferire gradi di ufficiale inferiore di complemento ai cittadini, che godano notorietà per i loro studi ed abbiano acquistato speciali benemerenze verso la R. marina con l'esercizio della loro funzione.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1468, che dà facoltà al ministro della marina con deliberazione insindacabile di riammettere in servizio effettivo permanente gli ufficiali superiori della riserva navale di tutti i corpi della R. marina (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1291).

Disposizioni comuni e stato degli ufficiali.

RR. DD. 5 marzo 1914, n. 207, 18 febbr. 1915, n. 143; *DD. LL. 23 dic. 1915, n. 1858*; *14, 23 marzo e 1° ott. 1916, nn. 284, 380 e 1312*; *4 genn. e 9 dic. 1917, nn. 44 e 2015*; *10, 27 ott., 17 nov. e 12 dic. 1918, nn. 1624, 1653, 1840 e 2025, 30 genn., 6 maggio e 6 luglio 1919 nn. 149, 779 e 1302 e R. D. 25 agosto 1919, n. 1565*, che apportano aggiunte e modificazioni al regolamento 4 sett. 1898 n. 444, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, presentata l'11 aprile 1914, (rel. Di Palma) tratta della questione degli alti comandi navali, nonchè della convenienza della formazione del così detto *Corpo unico*.

R. D. 30 aprile 1914, n 395, col quale è abrogato il R. decreto 2 agosto 1912, n. 922, che istituisce presso il Ministero della marina una Commissione per l'esame dei ricorsi.

R. D. 26 nov. 1914, n. 1309, relativo a norme per l'avanzamento degli ufficiali subalterni della R. marina (convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 311: ***(Legge 1° aprile 1917, n. 514)***. — *D. L. 23 dic. 1915. n. 1848*, col quale sono prorogate, per tutta la durata della guerra, le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto di cui sopra.

R. D. 29 aprile 1915, n. 592, riguardante i primi capitani dei corpi militari della R. marina (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 514) — *D. L. 20 aprile 1919, n. 663*, che modifica il decreto predetto (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del min. della marina, C. n. 1253).

R. D. 25 maggio 1915, n. 766, col quale è data facoltà al Governo del Re di stabilire quali personali della R. marina debbano essere considerati in istato di guerra.

R. D. 25 maggio 1915, n. 779, col quale vengono considerati come compiuti su Regie navi il servizio e la navigazione degli ufficiali, militari, impiegati ed operai della R. marina imbarcati su navi estere durante la guerra.

R. D. 25 maggio 1915, n. 823, che trasferisce nei ruoli della Regia marina, militari del R. esercito muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale.

D. L. 15 luglio 1915, n. 1133, concernente il collocamento fuori quadro, durante la guerra, degli ufficiali di marina che raggiungano i limiti d'età, e la loro cessazione dal servizio attivo non oltre il 31 dic. 1915. — *D. L. 28 nov. 1915, n. 1733*, che abroga il decreto di cui sopra.

D. L. 23 marzo 1916, n. 379, portante aggiunte alla legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina.

D. L. 6 aprile 1916, n. 445, col quale è temporaneamente sospeso il collocamento a riposo degli ufficiali di tutti i corpi militari della R. marina.

D. L. 18 maggio 1916, n. 617, con cui è modificato il regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della R. marina per ciò che concerne la Commissione suprema di avanzamento.

D. L. 25 maggio 1916, n. 690, che stabilisce norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1141, relativo alla condizione di navigazione per il personale della R. marina destinato a servizi aerei.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1159, sulla speciale aspettativa agli ufficiali di marina per ragioni di alto interesse pubblico (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min della marina, C. n. 687).

D. L. 1° ott. 1916, n. 1312, col quale sono modificate alcune tabelle allegate al vigente regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina.

D. L. 16 genn. 1917, n. 42, col quale viene modificato il funzionamento della Commissione suprema d'avanzamento per la R. marina.

D. L. 18 genn. 1917, n. 179, concernente il collocamento in riforma degli ufficiali dei corpi militari della R. marina dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado.

D. L. 25 marzo 1917, n. 521, concernente l'avanzamento degli ufficiali della R. marina.

D. L. 12 aprile 1917, n. 571, col quale è modificato l'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativo alle promozioni per merito eccezionale nei corpi militari della R. marina.

D. L. 13 maggio 1917, n. 738, relativo alla nomina in soprannumero di ufficiali della R. marina.

D. L. 13 maggio 1917, n. 739, portante modificazioni al funzionamento della Commissione suprema di avanzamento dei corpi militari della R. marina.

D. L. 27 maggio 1917, n. 919, col quale sono modificate le condizioni d'imbarco e di comando prescritte per l'avanzamento degli ufficiali della R. marina.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1459, concernente il mantenimento o la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla R. marina (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. della marina, C. n. 884).

D. L. 23 sett. 1917, n. 1582, concernente il funzionamento della Commissione suprema di avanzamento della R. marina.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2017, recante aggiunte all'art. 1 del D. L. 12 aprile 1917, n. 571, circa le promozioni a scelta eccezionale degli ufficiali della R. marina.

D. L. 11 febbr. 1918, n. 216, concernente l'istituzione di una tabella degli ufficiali fuori quadro per tutti i corpi militari della R. marina.

D. L. 11 febbr. 1918, n. 217, che apporta modificazioni alla legge 29 giugno 1913, n. 797, riguardante l'ordinamento dei corpi militari della R. marina.

D. L. 22 marzo 1918, n. 518, che modifica la composizione della Commissione suprema e stabilisce altre disposizioni circa l'avanzamento nei corpi militari della R. marina.

D. L. 21 aprile 1918, n. 602, che dal 1° novembre 1916 al 30 aprile 1917 concede, salvo determinate esclusioni, una speciale rimunerazione agli ufficiali subalterni della R. marina.

D. L. 16 maggio 1918, n. 713, che modifica l'art. 1 del D. L. 27 maggio 1917, n. 919, sull'avanzamento degli ufficiali della R. marina.

D. L. 16 maggio 1918, n. 715, che detta norme per gli ufficiali ed i militari della R. marina in servizio nella zona di operazioni del R. esercito.

D. L. 13 giugno 1918, n. 821, concernente l'avanzamento degli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della R. marina (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1069). — *R. D. 23 ott. 1919, n. 2044*, che modifica l'art. 1° di detto decreto.

D. L. 21 luglio 1918, n. 1158, che parifica il grado di aspirante di complemento nei vari corpi militari della R. marina a quello di capo di 1ª classe, con precedenza su questo, ed abroga il R. D. 6 agosto 1914, n. 1043, relativo agli assegni speciali degli aspiranti suddetti.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 259, concernente l'ammissione temporanea nei ruoli della R. marina di ufficiali e sottufficiali già appartenenti all' I. R. marina austro-ungarica.

D. L. 20 aprile 1919, n. 676, che estende alla R. marina, in quanto applicabili, le disposizioni del D. L. 20 febbr. 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia.

D. L. 24 aprile 1919, n. 680, che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente della R. marina, che ne facciano domanda.

D. L. 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del corpo musicale della R. marina (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1285).

R. D. 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina, e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e brigadieri generali (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1289).

R. D. 10 agosto 1919, n. 1473, che stabilisce la cessazione delle norme speciali, stabilite pel tempo di guerra, circa l'avanzamento dei corpi militari della R. marina (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1473).

R. D. 4 nov. 1919, n. 2095, che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

R. D. 11 nov. 1919, n. 2634, che regola nei riguardi amministrativi la posizione del personale della R. marina destinato alla custodia e manutenzione delle navi austro-ungariche.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2327, che dà facoltà al ministro della marina di apportare modificazioni ai servizi della R. marina allo scopo di conseguire la maggiore semplificazione dei medesimi.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2329, che regola il reclutamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2351, che stabilisce norme circa la determinazione dei ruoli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente nei vari Corpi della R. marina.

Sottufficiali (*Disposizioni generali*).

R. D. 9 agosto 1914, n. 804, che trasferisce alla R. marina i sottufficiali del R. esercito provenienti dalla riserva navale (convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 412; ***Legge 18 marzo 1917, n. 477***).

D. L. 3 sett. 1916, n. 1200, relativo all'avanzamento di sottufficiali di carriera della R. marina che, per ferite riportate in guerra, non posseggono l'incondizionata idoneità fisica per la promozione.

D. L. 25 genn. 1917, n. 182, contenente provvedimenti a favore dei sottufficiali della R. marina aspiranti ad impiego civile.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 289, concernente i sottufficiali della R. marina delle classi 1874 e 1875.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1159, contenente disposizioni circa l'esercizio del diritto all'impiego civile da parte dei sottufficiali della R. marina, durante la guerra attuale.

Proposta di legge dep. Gambarotta, C. n. **1200** (pres. 1° marzo 1919, letta 6 marzo, svolta 24 luglio). *Sullo stato dei sottufficiali* (per l'illustrazione, v. *Esercito: sottufficiali*).

R. D. 27 luglio 1919, n. 1416, che concede a tutti i sottufficiali della R. marina, che non percepiscono soprassoldo di servizio all'estero, un' indennità giornaliera.

R. D. 12 ott. 1919, n. 2043, che accorda facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi da sottufficiali della R. marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa. — *R. D. 24 nov. 1919, n. 2434*, contenente le norme per l'applicazione di detio decreto.

R. D. 20 ott. 1919, n. 1988, che regola lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali della R. marina.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2328, che abroga l'art. 17 del predetto decreto e modifica le disposizioni transitorie contenute nel decreto medesimo.

Per disposizioni speciali, v. stessa voce: *Corpo Reale Equipaggi.*

Stipendi, assegni, indennità (*Disposizioni comuni*). (1)

R. D. 6 agosto 1914, n. 1043. che assegna uno speciale soprassoldo agli aspiranti di complemento (guardiamarina e sottotenenti macchinisti).

R. D. 19. nov. 1914, n. 1507, col quale viene concessa un'indennità agli ufficiali rivestiti di una carica direttiva nel Ministero della marina.

D. L. 30 maggio 1915, n. 998, col quale vengono stabiliti speciali soprassoldi per il personale della R. marina destinato ad equipaggiare navi requisite.

D. L. 3 giugno 1915, n. 838, col quale viene stabilita una indennità di equipaggiamento per il personale della R. marina destinato a seguire l'esercito di operazione.

D. L. 10 giugno 1915, n. 937, riguardante il soprassoldo al personale aereonautico dipendente dal Ministero della marina.

D. L. 24 giugno 1915, n. 999, relativo alla indennità di entrata in campagna e soprassoldo di guerra al personale della R. marina. — *D. L. 10 aprile 1917, n. 637*, che limita detta indennità.

D. L. 5 agosto 1915, n. 1233, col quale, durante il periodo della guerra, viene concesso un supplemento vitto ai militari della R. marina destinati in località dove non esistono unità organiche del corpo R. equipaggi.

DD. LL. 31 ott. 1915, nn. 1582 e 1583, concernenti rispettivamente l'indennità spettante agli ufficiali della R. marina ed ai militari del Corpo R. equipaggi imbarcati su navi requisite adibite al trasporto del carbone.

D. L. 13 aprile 1916, n. 609, col quale è stabilita l'indennità da corrispondersi all'ispettore dei sommergibili e dell'aviazione.

D. L. 16 aprile 1916, n. 489, col quale viene stabilita l'indennità per gli ufficiali che hanno speciali incarichi presso il distaccamento del Corpo R. equipaggi di San Bartolomeo (Spezia).

D. L. 16 aprile 1916, n. 491, col quale al comandante militare del R. Stabilimento di San Bartolomeo è assegnata l'indennità di carica annua di L. 900.

D. L. 27 aprile 1916, n. 697, col quale è approvata la tabella che stabilisce il soprassoldo annuo da corrispondersi agli ufficiali destinati alla R. Scuola meccanici.

D. L. 16 luglio 1916, n. 930, col quale vengono stabilite le indennità annue dovute ai comandanti ed agli ufficiali della R. marina addetti alla R. Scuola specialisti ed alle scuole apprendisti.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1215, col quale è concesso un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali della marina disertori, contumaci, condannati al carcere ed alla reclusione militare.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 367, col quale sono stabilite le indennità per il personale della R. marina destinato al servizio aeronautico.

D. L. 27 maggio 1917, n. 1008, col quale sono stabilite le indennità per il personale militare della R. marina destinato in Albania, in Grecia, in Libia e nell'Egeo.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1488, concernente la retta per i militari della R. marina degenti presso ospedali della Croce Rossa.

(1) Per indennità speciali ai vari corpi vedi alle corrispondenti sottovoci di *Ordinamento e avanzamento*.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1392, concernente i provvedimenti per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate e noleggiate per servizio dello Stato.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2056, col quale sono apportate modificazioni all'art. 1 lett. *C* e 2 del R. D. 17 sett. 1908, n. 576, concernente la determinazione delle cariche corrispondenti agli effetti dell'indennità annua stabilita dall'art. 4 della legge 2 luglio 1908, n. 316.

D. L. 23 dic. 1917, n. 2093, che stabilisce l'indennità di carica pei comandanti delle zone dei fari e del segnalamento marittimo.

D. L. 10 genn. 1918, n. 40, con cui si stabiliscono le competenze ed indennità dovute al personale imbarcato per servizio speciale su navi mercantili armate o su velieri.

D. L. 13 genn. 1918, n. 41, che sostituisce l'art. 13 del regolamento 16 maggio 1917. n. 406, sugli assegni speciali di bordo.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 107, concernente l'aumento temporaneo degli stipendi degli ufficiali in servizio effettivo e di quelli richiamati dal congedo durante lo stato di guerra.

D. L. 21 aprile 1918, n. 603, che dal 1° maggio al 31 luglio 1917 concede, salvo determinate esclusioni, un'indennità mensile agli ufficiali della R. marina.

D. L. 21 aprile 1918, n. 800, che dal 1° agosto 1917 e per tutta la durata della guerra concede una indennità mensile caro-viveri agli ufficiali dei corpi militari della R. marina, escluso il corpo nazionale volontari motonautici.

D. L. 14 sett. 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza agli ufficiali della marina che si recano in missione.

D. L. 14 sett. 1918, n. 1314, che concede una indennità mensile di caro-viveri al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato in servizio delle Amministrazioni militari dello Stato.

D. L. 20 ott. 1918, n. 1625, che aumenta il soprassoldo per gli ufficiali e gli equipaggi, imbarcati su sommergibili in armamento.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1921, che stabilisce per gli ufficiali della R. marina in servizio ausiliario, promossi durante tale posizione, il diritto all'indennità annua del nuovo grado.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 263, relativo alla concessione dell'indennità caro-viveri agli ufficiali e sottufficiali della R. marina.

D. L. 24 aprile 1919, n. 734, concernente il soprassoldo giornaliero spettante agli ufficiali destinati alla difesa del traffico adriatico a Gallipoli.

D. L. 24 aprile 1919, n. 735, che assegna agli ufficiali dei vari corpi della R. marina in servizio nei territori occupati gli speciali soprassoldi o indennità stabilite pel territorio del Regno e cumulabili col soprassoldo di difesa.

D. L. 17 maggio 1919, n. 770, che concede temporaneamente un'indennità giornaliera a tutti gli ufficiali della R. marina sotto le armi che non percepiscono indennità di guerra o di missione all'estero.

D. L. 8 giugno 1919, n. 1098, concernente il trattamento economico dei militari della R. marina e delle altre persone appartenenti o addette alla R. marina medesima già prigioniere dei nemici.

D. L. 19 giugno 1919, n. 1096, concernente il soprassoldo agli ufficiali incaricati del servizio di pilotaggio nell'Adriatico.

D. L. 30 giugno 1919, n. 1193, che concede un aumento sull'indennità giornaliera e sul soprassoldo di soggiorno ai militari della R. marina affetti da tubercolosi polmonare.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1684, che sopprime la indennità di cui all'art. 5 del D. L. 5 genn. 1919, n. 18, per gli ufficiali della R. marina scapoli o vedovi senza prole.

Disegno di legge del Ministro della guerra Albricci, C. n. **1347** (pres. 27 sett. 1919): *Estensione agli ufficiali del R. Esercito e della R. marina di miglioramenti economici in misura corrispondente a quella stabilita per gli impiegati civili per effetto dell'applicazione dei ruoli aperti.* — Rimasto presso la Giunta del bilancio.

R. D. 28 sett. 1919, n. 1866, che abroga l'art. 2 del D. L. 6 febbr. 1919, n. 153, relativamente alle indennità percepite dal personale della R. marina destinato alla piazza marittima di Venezia.

R. D. 2 nov. 1919, n. 2142, che regola lo stato giuridico ed economico degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente (riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra).

MAREMMA TOSCANA (Costruzione di strade nella), v. *Strade.*

MARMI.

Disegno di legge del Min. dell'interno Orlando, C. n. **778**; (pres. 22 marzo 1917): *Modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.* — Aumenta la tariffa della tassa sui marmi escavati nel comune di Carrara, e fa obbligo al comune stesso di erogare una parte del relativo provento, non inferiore al quarto, in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai ed a favore della locale Cassa di soccorso — Ritirato.

D. L. 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alle legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'istituzione d'una tassa sui marmi nel comune di Carrara

D. L. 24 marzo 1918, n. 420, che aggiunge il marmo greggio, in tavole e altrimenti lavorato, alla tabella delle merci di vietata esportazione, approvata con D. L. 2 genn. 1916, n. 15.

D. L. 26 genn. 1919, n. 106, relativo alla proroga dei contratti di locazione di cave di marmo nelle prov. di Massa-Carrara e di Lucca, stipulati anteriormente al 1° aprile 1914. - *D. L. 15 maggio 1919, n. 891*, che estende alla provincia di Genova le disposizioni del D. L. predetto. - *R. D. 17 agosto 1919, n. 1692*, che estende alla provincia di Siena le disposizioni del decreto predetto.

MAROCCO.

D. L. 1° giugno 1916, n. 761, che autorizza l'acquisto di un immobile demaniale per la sede della R. Agenzia diplomatica al Marocco nonchè la vendita dell'immobile demaniale in Tangeri (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del Ministro degli esteri, C. n. 711).

Rinunzia al regime capitolare nelle zone del Marocco francese e spagnolo, v. *Capitolazioni.*

MASCHIO ANGIOINO IN NAPOLI.

Disegno di legge del Min. della guerra Grandi, C. n. **253**; S. n. **145** (pres. 18 giugno 1914): *Approvazione di compromesso 4 aprile 1914 tra l'Amministrazione militare ed il Comune di Napoli* per completare le costruzioni del nuovo stabilimento d'artiglieria nella località Trivio dell'Arenaccia e per far luogo alle demolizioni dei corrispondenti fabbricati di Castelnuovo al fine di isolare il Maschio Angioino in quella città (spesa autorizzata di lire 230,000). — **Legge 20 dic. 1914, n. 1410.**

D. L. 4 ott. 1917, n. 1666, che autorizza il Ministero per le armi e munizioni a provvedere a sua cura ed opera diretta alla esecuzione dei contratti 23 nov. 1897 e 4 genn. 1917, stipulati fra lo Stato ed il Municipio di Napoli, riguardanti rispettivamente la condizionata permuta delle aree e fabbricati esterni al Maschio Angioino del Castelnuovo in detta città e l'erigendo stabilimento d'artiglieria nella località Trivio all'Arenaccia.

MASSA (Provvedimenti speciali per il comune di).

D. L. 1° ott. 1916, n. 1444, con cui sono estese al comune di Massa le disposizioni contenute nei DD. LL. 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743, per prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche.

D. L. 26 gennaio 1919, n. 106, che proroga i contratti di locazione di cave di marmo nella provincia di Massa-Carrara.

MASSAFISCAGLIA (Provvedimenti per il comune di).

Proposta di legge dep. G. Ferri, C. n. **408** (pres. 20 febbr. 1914, letta 5 marzo, svolta 13 marzo 1915): *Provvedimenti per il comune di Massafiscaglia.* — Ai soli effetti della sovrimposta comunale prescrive la classifica dei terreni di quel comune in base al catasto vigente alla voce meno tassata per le terre coltivate. — Rimasta da esaminarsi dagli Uffici.

MATERIALE DELLO STATO (Guasti al).

DD. LL. 28 nov. 1915, n. 1713, e 6 maggio 1917, n. 713, concernenti le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.

MATERIALI RESIDUATI DALLA GUERRA (Alienazione), v. *Mobilitazione e smobilitazione industriale.*

MATERIE PRIME (Approvvigionamento delle).

D. L. 2 giugno 1918, n. 789, che istituisce presso il Ministero dell'industria un Comitato per l'approvvigionamento delle materie prime e semi-lavorate necessarie all'industria nazionale ed all'agricoltura. — *D. L. 10 aprile 1919, n. 824*, che autorizza il Consorzio approvvigionamenti tra i metallurgici meccanici a funzionare da ente per l'acquisto delle materie prime.

D. L. 15 dic. 1918, n. 1909, che istituisce presso il Ministero dell'industria un sottosegretariato di Stato per l'approvvigionamento delle materie prime.

D. L. 18 maggio 1919, n. 1259, che trasferisce alla dipendenza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro i servizi relativi all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle industrie siderurgiche e fonderie.

MATRIMONIO CIVILE.

Durante la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona il dep. *Comandini* invoca (4 dic. 1913) l'introduzione nella nostra legislazione dell'istituto della precedenza del matrimonio civile sul religioso; il dep. *Gambarotta* fa riserve circa la sua opportunità (9 dic.) ed il dep. *Meda* si dichiara contrario (17 dic.); risponde il presidente del Consiglio *Giolitti* (16 dic.) che il Governo presenterà proposte in questo senso. Nella tornata del 19 dic. il dep. *Altobelli* propone il seguente emendamento al testo dell'Indirizzo: « Sarà opportuno provvedere anche alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso »; oppongono ragioni pregiudiziali d'ordine costituzionale e d'opportunità il presidente del Consiglio, *Giolitti*, ed il relatore, *V. E. Orlando*. Votato quindi, per appello nominale, l'emendamento proposto è respinto con 205 voti contrari, 80 favorevoli, e 2 astensioni.

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia Finocchiaro-Aprile, C. n. **75** (pres. 3 febbr. 1914): *Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso.* — Il matrimonio civile deve sempre precedere il religioso; il ministro d'ogni culto può celebrare il rito religioso solo previa esibizione del certificato dello stato civile di avvenuto matrimonio civile; ai contravventori (sposi e ministro del culto) sono inflitte sanzioni pecuniarie, salvo che il matrimonio civile sia celebrato prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato; l'azione penale si estingue per tutti in caso di morte d'uno dei coniugi; i ministri dei culti devono esibire al procuratore del Re o al pretore i registri dei matrimoni; in caso di imminente pericolo di vita l'ufficiale di stato civile può procedere al matrimonio omessa ogni formalità, purchè siavi dichiarazione giurata di quattro testimoni accertanti l'inesistenza di impedimenti di parentela, affinità e stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore. — Rimasto presso la Commissione della Camera.

Proposta di legge dep. Marchesano; C. n. **101** (pres. 5 febbr. 1914, letta 7 febbr., svolta l'11 febbr.): *Sugli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto e ai notari.* — Produce tutti gli effetti civili tanto il matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto qualsiasi quanto quello contratto davanti a notaio, purchè dopo l'accertamento da parte del ministro del culto e del notaio delle prescritte pubblicazioni dell'ufficio dello stato civile; questo ad esso addiviene dopo essersi accertato della sussistenza della condizione voluta dalla legge civile per la validità del matrimonio; il ministro del culto e il notaio devono trasmettere l'estratto dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile per le opportune annotazioni. — Rimasta da esaminarsi dagli Uffici.

Interr. Orlando S., Modigliani, ann. 3 marzo 1914, Lucci (4 marzo): Celebrazione di matrimoni religiosi malgrado un preesistente vincolo civile, es. 25 maggio. In sede di svolgimento il dep. *Orlando* afferma l'urgenza della legge sulla precedenza del matrimonio civile al rito religioso.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il presidente del Consiglio, *Salandra*, dichiara (5 aprile 1914) che il disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile sul religioso sarà mantenuto dal Ministero da lui presieduto nello stesso spirito in cui il precedente Gabinetto lo presentò, pur ritenendo che sarà bene aggiungervi qualche disposizione circa la ricerca della paternità, che lo completi e lo perfezioni.

Proposta di legge dep. Meda, (pres. 5 aprile 1914, letta 9 maggio,): *Modificazione dell'art. 194 del codice civile.* — A detto articolo sostituisce il seguente: Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131, 132 e 138 codice civile: riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono uniti in matrimonio. L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione. — Decaduta.

R. D. 29 luglio 1914, n. 901, esecutivo dell'accordo tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 4 aprile 1912, circa il matrimonio dei rispettivi nazionali indigenti.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1917-18, C. n. 637-A, presentata 19 dic. 1917, fa voti (rel. Nava O.) per la ripresa del disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile.

Durante la discussione degli articoli del disegno di legge sulla capacità giuridica della donna, è svolto (1ª torn. dell'8 marzo 1919) dal dep. *Girardi* un articolo aggiuntivo, poi ritirato, per aggiungere alle cause di nullità del matrimonio la condanna per adulterio, la malattia, o infermità di mente assolutamente insanabile e l'indegnità per condanna.

MATRIMONIO DEI MILITARI.

D. L. 24 giugno 1915, n. 903, con cui, durante la guerra, è data facoltà ai militari che si trovano sotto le armi, agli impiegati presso l'esercito o l'armata navale e a qualunque altra persona si trovi per ragioni di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale di contrarre matrimonio per procura; e può essere concesso agli ufficiali del R. esercito l'assentimento per contrarre matrimonio, anche quando non abbiano raggiunto i 25 anni. — *R. D. 11 sett. 1919, n. 1736,* che abroga detto decreto.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1034, con cui, durante la guerra, può essere concesso anche agli ufficiali della R. marina l'assentimento per contrarre matrimonio, anche quando non abbiano raggiunta l'età di 25 anni. — *R. D. 14 nov. 1919, n. 2268*, che abroga il decreto predetto.

D. L. 14 ott. 1915, n. 1496, con cui si dispone che, durante la guerra, per il matrimonio dei militari sotto le armi la dispensa delle pubblicazioni spetti al procuratore del Re e che, non occorra l'autorizzazione dell'autorità militare, fatta eccezione pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri.

Proposta di legge del dep. Gambarotta, C. n. **1200** (pres. 1° marzo 1919, letta 6 marzo, svolta 24 luglio): *Sullo stato dei sottufficiali.* Regola, fra l'altro, il matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina. — Rimasta in stato di relazione.

R. D. 20 nov. 1919, n. 2379, che detta norme pel matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali.

MAZZINI GIUSEPPE.

Mozione Pansini, letta 11 marzo 1916: Per provvedere alla conservazione integrale della casa dove morì Giuseppe Mazzini, già dichiarata monumento nazionale.

MEDAGLIE COMMEMORATIVE E DI BENEMERENZA - DISTINTIVI D'ONORE.

R. D. 5 marzo 1914, n. 184 e D. L. 25 nov. 1915, n. 1711, sul conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

R. D. 5 marzo 1914, n. 243, sul conferimento di medaglie, di menzioni e di diplomi a persone o ad enti che si siano resi benemeriti nei varî rami dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'industria, del commercio, del credito e della previdenza.

R. D. 2 agosto 1914, n. 1030, concernente le fascette da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa della guerra italo-turca.

R. D. 7 marzo 1915, n. 376, relativo alla fascetta col motto « Fezzan » da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa della campagna italo-turca e della Libia.

D. L. 8 agosto 1915, n. 1339, col quale è istituita una medaglia per i benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915. — *D. L. 30 ott. 1915, n. 1649*, che apporta modificazioni al decreto di cui sopra. — *D. L. 1° maggio 1916, n. 574*, che aggiunge, fra l'altro, un altro grado di ricompensa (menzione onorevole) a quelli stabiliti col decreto stesso.

R. Magistrale decreto 27 agosto 1915, concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri (*Giorn. Mil.* del 1915, disp. 59ª). — *R. Magistrale decreto 15 dic. 1916*, che stabilisce nuove norme per il computo del servizio militare utile al conseguimento della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 32ª). — *R. Magistrale decreto 13 dic. 1916*, con cui il servizio prestato in tempo di guerra dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata richiamati dall'ausiliaria o dalla riserva è tenuto utile pel computo dei 50 anni di servizio richiesti per aspirare al conseguimento della medaglia mauriziana, e va aggiunto a quello da essi effettivamente in antecedenza prestato (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 5ª). — *R. Magistrale Decreto 21 aprile 1917*, circa l'uso di uno speciale distintivo sul nastrino relativo alla medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri (*Giorn. Mil.* del 1917, Disp. 38ª).

Interr. Federzoni, ann. 6 aprile 1916: Distintivo pei militari feriti in guerra, es. 16 aprile; id. Abozzi, es. 14 dic., Bevione, es. 18 dic., Ciriani es. 1° marzo 1917.

— Pizzini, ann. 14 aprile 1916: Croce per anzianità di servizio agli ufficiali in congedo, es. 8 giugno.

D. L. 18 maggio 1916, n. 624, concernente disposizioni per il conferimento delle ricompense istituite coi RR. DD. 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706, ai benemeriti della salute pubblica per l'assistenza sanitaria ai militari feriti od ammalati.

R. D. 21 maggio 1916, n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra. — *R. D. 24 luglio 1917, n. 1221*, che estende l'autorizzazione a fregiarsi del predetto distintivo anche a coloro che subirono gravi imperfezioni nelle precedenti campagne di guerra.

R. D. 21 maggio 1916, n. 641, col quale viene istituito un distintivo speciale per i militari che sopportano le fatiche dell'attuale guerra ed assimilati.

Interr. Bevione, De Capitani, ann. 7 dic. 1916: Distintivo speciale per promozioni per merito di guerra, es. 18 dic.; *Id.* Carboni, es, 20 giugno 1917; Benaglio, es. 16 ott.; Marazzi, es. 21 febbr. 1918.

Circolare ministeriale 16 febbr. 1917, concernente la concessione d'un distintivo d'onore ai militari feriti in guerra (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 12ª). — *Circolare ministeriale 12 marzo 1917*, che sostituisce la precedente (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 19ª).

Interr. Federzoni, ann. 28 febbr. 1917: Ciriani, ann. 20 giugno: Distintivo pei combattenti, es. 2 luglio; *Id.* Lombardi. es. 9 luglio; *Id.* Soderini, es. 22 ott.; *Id.* Bevione, es. 20 febbr. 1918; *Id.* sen. Mazziotti, es. 2 marzo; *Id.* Ollandini, ann. 21 nov.; *Id.* Rodinò, es. 26 nov.

— Ollandini, ann. 28 febbr. 1917: Distintivo pei combattenti che hanno meritato l'encomio solenne, es. 3 marzo; *Id.* Rampoldi, es. 6 marzo; *Id.* Loero, es. 19 ott..

— Gallenga, ann. 10 marzo 1917: Distintivo pei feriti nelle campagne d'Eritrea e di Libia, es. 16 marzo.

— Scialoja, ann. 20 giugno 1917: Attestato di benemerenza pei meritevoli di premio nel lavoro per la difesa del Paese, es. 2 luglio.

— Salomone, ann. 20 giugno 1917: Nastrino d'onore pei militari di reggimenti decorati con medaglia d'oro, es. 2 luglio.

Interp. sen. Brandolin, ann. 20 giugno 1917: Scritta sulla fascetta delle medaglie commemorative per le infermiere della Croce Rossa, es. 14 luglio.

Interr. Larussa, ann. 5 luglio 1917: Distintivo ai mutilati delle guerre precedenti, es. 11 luglio.

R. D. 18 agosto 1917, n. 1391, col quale è istituito uno speciale attestato d'onore per i corpi dell'esercito segnalatisi, sui campi di battaglia, con preclare azioni di valore collettivo.

Interr. Camera, ann. 16 ott. 1917: Distintivo pei volontari di guerra, es. 19 ott.

— Valenzani, ann. 22 ott. 1917: Distintivo pei carabinieri feriti nell'adempimento del loro dovere, es. 12 dic.

R. D. 17 genn. 1918, n. 150, che istituisce un distintivo speciale per le fatiche di guerra da conferirsi agli equipaggi della navi mercantili nazionali.

R. D. 19 genn. 1918, n. 206, concernente l'istituzione di un diploma d'onore alla memoria dei militari caduti combattendo nella presente guerra, oppure periti in seguito a ferite.

Circolare ministeriale 21 febbr. 1918, che istituisce un distintivo per gli ufficiali promossi o nominati effettivi o di complemento per merito di guerra, per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di battaglia ad immediato contatto col nemico (*Giorn. Mil.* del 1918, Disp. 13ª).

Interr. Federzoni, ann. 19 aprile 1918: Distintivo indicante il tempo passato dai combattenti in zona di operazioni, es. 13 giugno.

— Rubilli, ann. 19 aprile 1918: Concessione del nastrino di guerra agli ufficiali ammalatisi in zona di operazioni per cause di servizio, es. 20 aprile.

R. D. 3 maggio 1918, n. 665, che istituisce un distintivo speciale destinato a valere come pubblico attestato di benemerenza degli agenti delle ferrovie dello Stato, i quali furono esposti ai rischi ed ai disagi inerenti al servizio delle linee ferroviarie più a contatto colle operazioni di guerra.

D. L. 7 luglio 1918, n. 1048, che istituisce una medaglia al merito della anità pubblica, destinata a premiare le persone, gli enti, i corpi, gli uffici che abbiano resi, con cospicue elargizioni o con prestazioni, segnalati servizi nel campo delle opere che interessano l'igiene e la sanità pubblica, in circostanze diverse da quelle considerate dai RR. DD. 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbr. 1886, n. 3706.

D. L. 31 ott. 1918, n. 1846, relativo al conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione istituita col R. D. 27 nov. 1904, n. 656.

R. D. 24 maggio 1919, n. 800, che istituisce un distintivo d'onore, consistente in una medaglia da fondersi nel bronzo dei cannoni tolti al nemico, per le madri dei caduti nella presente guerra.

R. D. 27 luglio 1919, che istituisce un distintivo speciale di benemerenza per gli agenti addetti alle ferrovie concesse ed alle tramvie a trazione meccanica esistenti in zona di guerra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 306).

R. D. 21 sett. 1919, n, 1795, relativo al conferimento di diplomi ai benemeriti dell'istruzione e dell'educazione nel Regno.

Medaglie e ricompense al valore, v. *Medaglie e ricompense al valore.*

MEDAGLIE, PREMI E RICOMPENSE AL VALORE.

R. D. 25 marzo 1915, n. 753, che consente l'eventuale concessione d'una terza medaglia d'oro o d'argento al valor militare, e toglie ogni limite alle concessioni alla memoria dei defunti.

R. D. 1° luglio 1915, n. 1072, con cui, per la durata della presente guerra, il capo di Stato Maggiore dell'esercito ed i comandanti delle armate mobilitate, il capo di Stato Maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, sono autorizzati a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare.

D. L. 4 luglio 1915, col quale è istituita una Commissione speciale incaricata di esprimere il proprio parere sulle proposte di concessione di ricompense al valore militare e per atti compiuti durante l'attuale campagna di guerra, ed in Libia posteriormente al 31 dicembre 1913, e di esaminare i reclami relativi (*Giorn. Mil.* del 1915, disp. 47ª). — *D. L. 14 dic. 1916, n. 1795*, col quale viene soppressa

la Commissione speciale incaricata di dar pareri sulle proposte e relativi reclami di ricompense al valore militare o su altre per atti di valore e servizi compiuti in Libia.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1374, col quale è costituita una Commissione, con l'incarico di esprimere il proprio parere sulle proposte di ricompense, e sui reclami relativi, per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti da militari dell'esercito e della marina nell'attuale campagna di guerra. — *DD. LL. 9 giugno 1918, n. 803, 6 marzo e 21 sett. 1919, nn. 377 e 1844,* che modificano la composizione della predetta Commissione.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1504, col quale è costituito presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari un fondo, alla cui costituzione sono tenuti i piroscafi battenti bandiera italiana di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, per corrispondere premi agli equipaggi di navi italiane che abbiano difeso la nave contro gli attacchi di navi nemiche. — *D. L. 7 genn. 1917, n. 147,* concernente norme per la riscossione del contributo dovuto dai proprietari dei piroscafi per la costituzione del fondo di cui al D. L. di cui sopra. — *D. L. 14 febbr. 1918, n. 198,* che estende ai piroscafi entrati a far parte della marina mercantile nazionale dopo il 28 febbr. 1917, le disposizioni dei DD. LL. di cui sopra. — *D. L. 13 aprile 1919, n. 628,* che estende ai piroscafi entrati a far parte della marina mercantile nazionale fino al giorno 11 novembre 1918 le disposizioni dei DD. LL. precitati. — *R. D. 17 giugno 1919, n. 1059,* che ne modifica l'art. 2.

Interr. Carboni, ann. 6 dic. 1916: Ricompense al valor militare alle città italiane che affrontano le barbare insidie del nemico, es. 16 dic.

Proposta di legge dep. Baslini, C. n. **810**; S, n. **406** (pres. 6 dic. 1916, letta 9 dic., svolta 3 luglio 1917): *Soprassoldo ai militari ed ex militari decorati dell'Ordine militare di Savoia ed al valor militare.* — Autorizza il Governo ad accrescere, convenientemente, nella misura che esso stimerà del caso, i soprassoldi che sono connessi alle onorificenze militari e concede un soprassoldo anche ai decorati con medaglia di bronzo. Durante la discussione (22 dic. 1917) il ministro del tesoro, *Nitti,* propone e la Camera approva che nell'articolo unico della proposta di legge si dica che la misura dell'aumento del soprassoldo sarà stabilita per D. R. — **Legge 13 genn. 1918, n. 17.** — *D. L. 10 febbr. 1918, n. 264,* concernente le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valore militare. — *D. L. 7 aprile 1918, n. 644,* che dichiara esecutorie le variazioni stabilite dal decreto predetto. — *R. D. 30 agosto 1919, n. 1625,* concernente la riversibilità dei predetti soprassoldi.

D. M. 27 genn. 1917, che stabilisce un distintivo speciale ai nastrini delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, al valor di marina e al valor civile (*Boll. Int.* del 1917, n. 6).

Proposta di legge dep. Ciccotti, C. n. **932** (pres. 15 nov. 1917, letta 20 dic., svolta 22 dic.): — *A pro dei militari combattenti.* Propone la duplicazione dell'assegno congiunto alle concessioni di medaglie d'argento e d'oro al valor militare e la concessione d'un assegno anche ai decorati con medaglia di bronzo (assorbita dalla proposta Baslini).

Interr. Vinaj, ann. 12 febbr. 1918: Esenzione da imposta e ritenuta degli assegni per ricompense al valor militare.

D. L. 21 aprile 1918, n. 615, concernente i compensi da corrrispondersi a coloro, che, in azioni di guerra, abbiano distrutto navi nemiche in ragione del 2 per cento del valore dell'unità distrutta. — *D. L. 4 luglio 1918, n. 990,* che detta norme per l'applicazione del D. L. di cui sopra. — *R. D. 14 nov. 1919, n. 2269,* che modifica le norme di cui al decreto predetto. — *R. D. 4 nov. 1919, n. 2128,* che estende a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante l'ultima guerra le disposizioni dei decreti predetti.

R. D. 16 dic. 1918, n. 2028, che autorizza il Governatore della Tripolitania a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare.

Croce al merito di guerra, v. *Croce al merito di guerra.*

Medaglie commemorative e di benemerenza, v. *Medaglie commemorative, ecc.*

MEDIAZIONE (Esercizio della).

D. L. 21 nov. 1918, n. 1745, che stabilisce norme circa l'esercizio della mediazione in commercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione. — *D. L. 6 luglio* e *R. D. 13 luglio 1919, nn. 1141 e 1146,* concernenti sanzioni

penali contro l'esercizio abusivo della mediazione in commercio di generi alimentari o di animali destinati alla macellazione contrariamente al disposto dell'art. 1 del decreto predetto.

MEDICI.

Interr. Bonardi, ann. 15 dic. 1913: Facilitazioni di viaggio pei medici condotti, es. 10 febbr. 1914.

— Lucci, ann. 20 dic. 1913: Obbligatorietà dell'iscrizione dei sanitari agli albi degli Ordini rispettivi; es. 19 febbr. 1914.

Il dis. di legge del Min. dell'interno, C. n. 128 (pres. 6 marzo 1914) per disposizioni varie sulla sanità determina sanzioni penali contro chi esercita la professione di medico-chirurgo senza essere inscritto nell'albo di un Ordine del Regno. (***Legge 16 luglio 1916, n. 947***).

Proposta di legge dep. Bonardi (pres. 5 aprile 1914, letta 9 maggio): *Riduzioni ferroviarie a vantaggio dei medici condotti comunali e di persone di loro famiglia.* — Decaduta.

Interr. Rampoldi, ann. 12 marzo 1915: Proroga delle disposizioni transitorie sull'esercizio dell'odontoiatria, es. 18 marzo.

D. L. 19 agosto 1915, n. 1275, con cui è data, fino al 31 dic. 1915, facoltà al Ministero dell'interno di concedere, direttamente o a mezzo dei prefetti, autorizzazioni temporanee a viaggiare come medico di bordo. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1889*, con cui la facoltà di cui sopra s'intende conferita per tutta la durata della guerra.

D. L. 7 febbr. 1916, n. 221, che modifica temporaneamente gli articoli 19 e 30 del T. U. 2 genn. 1913. n. 453, delle leggi sulla Cassa di previdenza sulle pensioni dei sanitari.

Interr. Bussi, ann. 16 aprile 1916: Impiego delle medichesse in zona di guerra, es. 29 giugno.

— Rampoldi, ann. 8 dic. 1916: Riconoscimento del titolo di specialista nell'esercizio dei vari rami della medicina e chirurgia, es. 28 febbr. 1917.

Reg. 7 genn. 1917, n. 295, esecutivo del testo unico 2 genn. 1913, n. 453, delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1426, che stabilisce l'interpretazione degli articoli 36 e 39 del testo unico predetto.

Collegio per gli orfani dei sanitari, v. *Collegi e convitti.* — Ordini dei sanitari, v. *Ordini dei sanitari.*

MEDITERRANEO (Questioni mediterranee).

In occasione delle comunicazioni del Governo, il ministro degli esteri, *Sonnino*, dichiara (1° dic. 1915) che la tutela gelosa dei nostri vitali interessi mediterranei sta pure al sommo delle cure del Governo.

Durante la discussione del preventivo esteri 1915-16 il dep. *Fera* accenna (15 aprile 1916) alla necessità per l'Italia di avere assicurata dagli Alleati la sua ulteriore funzione storica nel bacino orientale del Mediterraneo; il dep. *Foscari* chiede quali compensi abbia dato all'Italia l'Inghilterra per la rinunzia al regime capitolare in Egitto, e sul proposito nota che l'Italia non ha ancora un sol pegno nel Mediterraneo orientale, mentre essa farebbe bene ad annettersi il Dodecanneso, a farsi cedere dall'Inghilterra Kisimajo, dalla Francia Gibuti ed a pensare alle isole Farsan, alla zona del Jemen di fronte a Massaua, nonchè a risolvere una buona volta la questione dei confini fra Egitto e Libia e fra Libia e Tunisia: invita pertanto il Governo a preoccuparsi anche dei nostri interessi coloniali nelle ulteriori trattative coi nostri alleati, che non potranno certo mancare durante la guerra. Il dep. *Soderini* raccomanda (16 aprile) che il Governo invigili sin d'ora sugli interessi altissimi nostri nel Mediterraneo.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Molina* vuole (28 giugno 1916) che l'Italia partecipi agli accordi internazionali circa il destino della Turchia Asiatica e dei paesi limitrofi; il dep. *Federzoni* afferma (30 giugno) la necessità di assicurare il pieno sviluppo dell'espansione politica ed economica a cui anche l'Italia ha diritto nel Mediterraneo orientale, in armonia coll'espansione proporzionata delle potenze alleate; la necessità di integrare, migliorare ed esten-

dere i nostri possessi coloniali, in armonia col larghissimo incremento ormai realizzato dalle potenze alleate, a spese della Germania e della Turchia; durante la medesima discussione in Senato il sen. *De Novellis* reclama (4 luglio) il miglioramento della nostra posizione anche nel Mediterraneo.

In occasione delle comunicazioni del Governo, il presidente del Consiglio, *Boselli*, dà assicurazioni (5 dic. 1916) circa la tutela dei nostri interessi mediterranei; durante la discussione su queste comunicazioni, il dep. *Soderini* vorrebbe (7 dic.) che si insistesse presso il Governo inglese per la cessione di Kisimajo all'Italia allo scopo di poter mettere veramente in valore la colonia della Somalia italiana; il deputato *Nava C.* desidera (8 dic.) concrete assicurazioni circa la tutela dei nostri interessi nel Mediterraneo orientale.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Ciriani* (2ª torn. del 15 dic. 1916) mette in guardia Camera e Governo contro la pretesa di compensi territoriali in Asia ed in Africa, che ci porterebbero ad un pericoloso imperialismo.

Durante la discussione delle mozioni ed interpellanze sulla produzione e mano d'opera agricola il min. degli esteri, *Sonnino*, riafferma (16 marzo 1917) che l'Italia lotta anche per la salvaguardia de' suoi vitali interessi nel Mediterraneo; similmente nella tornata del 20 giugno accenna agl'interessi mediterranei dell'Italia essenzialmente fondati sul principio dell'equilibrio ed uguaglianza fra le potenze, ed analoghe dichiarazioni ripete nella tornata del 25 ott., durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Camera* afferma (11 luglio 1917) la necessità per l'Italia di ottenere opportune sfere d'influenza.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Pietravalle* dichiara (21 dic. 1917) di desiderare una pace che, fra l'altro, garentisca i giusti interessi dell'Italia nel Mediterraneo orientale e nelle sue colonie.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Bevione* afferma (13 febbr. 1918) il diritto dell'Italia ad una situazione di equilibrio in Oriente; il dep. *Cotugno* nota (14 febbr.) che dal Patto di Londra le aspirazioni dell'Italia ad avere un'influenza coloniale più notevole di quella che possa esserci data dal possesso della Libia, non sono abbastanza riconosciute e tutelate; il min. degli esteri *Sonnino*, riafferma (23 febbr.), che quanto al Mediterraneo orientale, noi vogliamo di fronte ad eventuali ingrandimenti altrui come risultato della guerra, che sia mantenuto l'equilibrio delle forze.

Durante la discussione in Senato sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Tittoni T.* chiede (14 dic. 1918) una posizione dell'Italia nel Mediterraneo proporzionata a quella delle altre potenze, la composizione delle nostre questioni coloniali colla Francia e coll'Inghilterra, la concessione a noi di congrui compensi, specie a profitto delle nostre colonie, qualora Francia e Inghilterra conservassero in tutto o in parte le colonie tedesche in Africa; il presidente del Consiglio, *Orlando*, assicura (15 dic.) che saranno tenute in altissimo conto, per un'adeguata soluzione, tutte le questioni che impegnano direttamente e grandemente gli interessi del nostro paese.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Theodoli* afferma (2 marzo 1919) il diritto dell'Italia alla successione dell'Impero Ottomano ed alla sistemazione africana in modo equivalentemente proporzionato a quello degli Alleati; circa poi la questione dei compensi nell'Asia Minore, ritiene che il mandato all'Italia per l'Armenia sarebbe insufficiente se non comprendesse tutta l'intera regione coi suoi naturali sbocchi nel Mediterraneo; il dep. *Bevione* confida (4 marzo che nei mandati che ci saranno affidati saranno inclusi territori che ci assicurino carbone e petrolio.

Il sen. *Tittoni T.*, facendo dichiarazioni sul processo verbale, accenna (10 marzo 1919) alla questione dei corrispettivi che ci spettano nell'Asia Minore ed in Africa.

In occasione della presentazione al Senato del nuovo Ministero Nitti, il min. degli esteri, *Tittoni T.*, riassume (25 giugno 1919) il programma che intende di svolgere la nuova Delegazione alla Conferenza della pace, inspirato, fra l'altro, al concetto di assicurare la nostra posizione nel Mediterraneo, e di ottenere una pace che ci dia gli elementi per far vivere e prosperare le nostre colonie.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Corniani* tratta (9 luglio 1919) della necessità della sistemazione dei nostri possessi nell'Africa Orientale in rapporto ai possessi ed alle sfere d'influenza franco-inglesi, e di concessioni che ci consentano la messa in valore dell'Eritrea e Somalia.

In occasione delle comunicazioni del Governo, il ministro degli esteri, *Tittoni*, tocca (27 sett. 1919) delle questioni coloniali, ed in ispecie dei compensi a noi

promessi dal Patto di Londra, accennando, fra l'altro, alla cessione all'Italia dell'oasi d'El Barkat e di Rehout e della regione comprendente le strade carovaniere fra Ghat, Ghadames e Tummo; all'accordo per le ferrovie coloniali e per Tunisi; alla cessione dell'oasi di Giarabub e d'un territorio sulla riva destra del Giuba col porto di Kisimaio.

MELISSANO (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Senape (pres. 21 maggio 1914, letta 9 giugno): *Per l'erezione a comune autonomo di Melissano, frazione del comune di Casarano in provincia di Lecce.* — Decaduta.

MERCI PERICOLOSE (Trasporto e imbarco di).

R. D. 2 aprile 1914, n. 295, che modifica l'art. 17 del regolamento 13 luglio 1903, n. 361, per il trasporto delle merci pericolose.

Reg. 29 aprile 1917, n. 974, concernente i depositi e gli stabilimenti di liquidi che possono dar luogo a scoppio od incendio nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo.

MERCURIO (Monopolio del).

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che istituisce, a datare dal giorno in cui sarà fissato con decreto reale, il monopolio di Stato per l'estrazione del mercurio nel territorio del Regno, nonchè della sua vendita all'interno ed all'estero (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019).

MERLUZZO E STOCCAFISSO (Consorzio fra gli importatori di)

D. L. 12 dic. 1918, n. 2032, che istituisce, con sede in Genova, il Consorzio fra gli importatori diretti di merluzzi e stoccafissi ed agenti di ditte estere per l'esclusiva importazione e distribuzione in Italia, per consumo privato, di dette derrate e lo erige in ente morale autonomo, con durata sino a sei mesi dopo la pace.

METALLI E MATERIALE METALLICO.

D. L. 23 marzo 1916, n. 354, che per tutta la durata della guerra proibisce le contrattazioni concernenti rottami o torniture di ferro, acciaio, ghisa, rame, bronzo, ottone, piombo, alluminio, eccettuate quelle che intervengano direttamente con le Amministrazioni militari dello Stato; permette peraltro l'approvvigionamento all'estero dei rottami anzidetti agli stabilimenti che debbano impiegarli nella lavorazione; obbliga i detentori di rottami o torniture di metalli a denunciarli.

D. L. 30 marzo 1916, n. 370, che stabilisce per tutta la durata della guerra, speciali limitazioni alla produzione e vendita dell'acciaio, ferro di vario genere, ghisa, ottone, maillechort, tomback, trafilati o laminati di rame. — *D. L. 3 genn. 1918, n. 10,* che estende a tutti indistintamente i materiali metallici, compresi quelli importanti dall'estero, le disposizioni del D. L. di cui sopra.

DD. LL. 29 aprile 1917, n. 718 e 16 genn. 1919, n. 44, concernenti la liquidazione delle indennità per la requisizione dei metalli.

D. L. 13 maggio 1917, n. 824, con cui l'autorità militare è autorizzata a requisire i materiali metallici di armamento ed il materiale rotabile delle ferrovie concesse e delle tramvie extraurbane in costruzione.

D. L. 3 genn. 1918, n. 9, che stabilisce il costo reale del piombo di prima fusione di provenienza spagnuola o portoghese.

D. L. 16 genn. 1919, n. 37, che abroga i decreti predetti 23 e 30 marzo 1916, nn. 354 e 370 e 3 genn. 1918, n. 10.

METEOROLOGIA E GEODINAMICA.

R. D. 23 aprile 1914, n. 414, che chiama a far parte di diritto del Consiglio direttivo di meteorologia e geodinamica il direttore dell'Ispettorato delle miniere presso il Ministero d'agricoltura. — *D. L. 17 giugno 1917, n. 1105,* che istituisce un servizio generale per la raccolta delle osservazioni idrologiche e meteorologiche.

Durante la discussione alla Camera (1ª torn. 20 marzo 1915) del dis. di legge per provvedimenti in seguito al terremoto 13 genn. 1915 il dep. *Rampoldi* invita il Governo ad affrettare la definitiva sistemazione dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica di Roma e degli osservatorî che ne dipendono; analogo invito fa il dep. *Ciccotti*.

D. L. 21 giugno 1919, che istituisce un Ufficio tecnico centrale idrografico presso il Consiglio superiore delle acque per promuovere e coordinare gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dalle singole sezioni istituite con D. L. 25 ott. 1917 (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 168).

METTI E POZZOLO (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Faelli, C. n. **1073**, S. n. **453**, (pres. 3 ottobre 1918, letta, 26 nov., svolta 29 nov.): *Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo.* — **Legge 17 agosto 1919, n. 1450.**

MEZZOGIORNO CONTINENTALE E SICILIA (*Provvedimenti per il*).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona il dep. *Lucci* svolge (11 dic. 1913) un ordine del giorno diretto ad ottenere provvedimenti per il Mezzogiorno d'Italia, e, fra l'altro, la riorganizzazione della pubblica assistenza mediante l'unificazione delle Opere pie. Votato per appello nominale (18 dic.) quest'ordine del giorno, non accettato dal Governo, soltanto perchè svolto con una dichiarazione di recisa opposizione a quest'ultimo, è respinto.

Interp. Colajanni, ann. 15 dic. 1913: Soluzione del problema del latifondo in Sicilia.

Disegno di legge Min. interno Giolitti, C. n. **69**; S. n. **56** (pres. 3 febbr. 1914) *Conversione in legge del R. D. 4 agosto 1913, n. 1134, concernente la proroga per l'anno 1914 a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, del concorso governativo a pareggio dei bilanci, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e nelle proporzioni di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.* — **Legge 11 giugno 1914, n. 569.** — *R. D. 31 ott. 1914, n. 1295*, di proroga per l'anno 1915 (pres. per la convers. in legge col dis. di legge min. interno, C. n. 293: Legge 27 aprile 1916, n. 542). — *DD. LL. 30 ott. 1915, n. 1637, 26 nov. 1916, n. 1662, 1° ott. 1917, n. 1677, 27 ott. 1918, n. 1671 e 6 nov. 1919, n. 2096*, di proroga rispettivamente per gli anni 1916, 1917, 1918, 1919 e 1920 (pres. per la convers. in legge rispettivamente coi dis. di legge min. interno, C. nn. 478, 677, 857 e 1134).

Interp. Perrone, ann. 10 giugno 1914: Disciplina del credito con pegnorazione nel Mezzogiorno.

D. L. 30 aprile 1916, n. 603, col quale sono prorogate, fino a sei mesi dopo la pace, le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1900, n 383, concernente le esenzioni fiscali concesse ad opifici industriali di nuovo impianto delle provincie del Mezzogiorno continentale e delle isole.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1255, che estende alle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia le disposizioni contro il pascolo abusivo, vigenti in Sardegna, rendendo anche in dette provincie d'azione pubblica i reati di danneggiamento e di pascolo abusivo (pres. per la convers. in legge col dis. di legge min. agricoltura, C. n. 717).

D. L. 18 febbr. 1917, n. 327, riguardante norme per l'impiego di fondi da parte del Banco di Sicilia, e per concessione di mutui ai comuni e provincie della Sicilia da parte della Cassa di risparmio del Banco medesimo.

Durante la discussione del bilancio agricoltura 1916-17 i dep. *Cotugno*, relatore, (23 marzo 1917) e *Zaccagnino* (2ª torn. del 24 marzo) chiedono che sia tolta al Banco di Napoli la gestione del credito agrario e sia creato, per le provincie meridionali, un apposito Istituto di credito agrario.

D. L. 26 aprile 1917, n. 732, che autorizza la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia a destinare fino a due decimi degli utili netti annuali della gestione di ciascuna Cassa provinciale in erogazioni a favore dei figli dei contadini morti in guerra o dalla guerra resi inabili al lavoro (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. agricoltura, C. n. 798).

Interp. Cotugno ann. 20 giugno 1917: Assetto della questione agraria in Puglia

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio, il dep. *De Ruggieri* invita con un ordine del giorno (11 luglio 1917) il Governo ad interessarsi prontamente ed efficacemente alle sorti del Mezzogiorno, dando il maggior impulso di esecuzione alle leggi speciali e favorendo, con tutti i mezzi ed in tutti i modi, la produzione agraria, il credito agrario, la piccola proprietà, le bonifiche, gli acquedotti, le irrigazioni, i lavori pubblici ed i servizi automobilistici, la istruzione primaria, agricola e professionale: il detto ordine del giorno, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera per acclamazione (12 luglio).

D. L. 2 sett. 1917, n. 1597, concernente l'esecuzione delle opere di bonifica nelle provincie meridionali e nella Sicilia (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. lavori pubblici, C. n. 889).

D. L. 4 ott. 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche (costruzione di strade nazionali di allacciamento e di accesso alle stazioni - opere di sistemazione idraulico-forestali di pianura e dei bacini montani – opere di bonifica – costruzioni di ponti e consolidamento di frane) a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo. — *D. L. 30 giugno 1918, n. 1019*, che modifica il predetto decreto, (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1033). — *R. D. 22 nov. 1919, n. 2463*, che proroga sino al 31 ott. 1920, il termine di cui al decreto predetto per la dichiarazione di necessità delle strade comunali obbligatorie nel Mezzogiorno.

D. L. 18 agosto 1918, n. 1173, che fissa un premio di produzione pei cereali del raccolto 1919 nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo i dep. *Ferri E.* (21 nov. 1918) e *Salomone* (25 nov.) affermano esser dovere dello Stato risolvere la questione del Mezzogiorno, il dep. *Lombardi* reclama la soluzione del problema meridionale, il dep. *Colajanni* reclama adeguati e solleciti provvedimenti per il Mezzogiorno ed isole; il dep. *Libertini G.* esorta il Governo a provvedere sollecitamente alla costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio trattano alla Camera degli urgenti provvedimenti per la soluzione del problema del Mezzogiorno ed isole i dep. *Albertelli e Riccio* (28 nov. 1918); *Saraceni e Cotugno* (29 nov.); *Petrillo, Mendaia* e *Porzio,* (30 nov.); in Senato, il sen. *Bettoni* (12 dic.).

D. L. 22 dic. 1918, n. 2081, concernente la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e, in quanto occorra, la sistemazione anche di pianura dei torrenti interessanti il comune di Messina.

D. L. 5 genn. 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ott. 1918 per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno.

D. L. 13 aprile 1919, n. 567, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di brevi tronchi ferroviari, a sezione ridotta, in Sicilia (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. lavori pubblici, C. n. 1231).

D. L. 13 aprile 1919, n. 568, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di alcune provincie meridionali.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Colajanni* invoca (12 luglio 1919) la risoluzione del problema della terra del Mezzogiorno.

R. D. 4 nov. 1919, n. 2372, che reca provvedimenti per opere pubbliche nell'Italia meridionale e nella Sicilia (cambiamento di classificazione delle strade; costruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali; spese per lo studio dei progetti di ferrovie secondarie, ecc.).

R. D. 22 nov. 1919, n. 2464, che estende le disposizioni dei decreti-legge luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568, concernenti la esecuzione di opere pubbliche, alle isole non comprese nei decreti medesimi.

Basilicata (Provved. speciali per la), v. *Basilicata.* — Calabria (Provved. speciali per la), v. *Calabria.* — Napoli (Provved. speciali per), v. *Napoli.* — Nuovo regime delle Trazzere di Sicilia, v. *Trazzere di Sicilia.* — Provvedimenti per i danneggiati dalle arvicole, v. *Arvicole.* — Provvedimenti per i danneggiati dal terremoto, v. *Terremoti.* — Repressione dell'abigeato, v. *Abigeato.*

MILANO.

Reg. 14 dic. 1913, n. 1429, esecutivo della legge 12 luglio 1912, n. 866, sul piano regolatore della città di Milano.

Azienda portuale di Milano, v. *Navigazione interna.* — Costruzione Palazzo Giustizia, v. *Locali giudiziari.* — Edificio doganale, v. *Dogane.* — Locali Accademia Belle arti, v. *Edifici scolastici.* — Museo nazionale romano, v. *Antichità e belle arti.* — Sussidio alla « Società Umanitaria », v. *Scuole professionali.*

MILITARI IN SPECIALI CONDIZIONI (Provvedimenti di favore pei).

Circolare ministeriale 1° sett. 1916, recante provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa (e cioè trasferimento ai battaglioni della territoriale, depositi o reparti di truppa della propria arma, più vicini alla residenza della famiglia; invio in licenza illimitata; esonerazione dal servizio di prima linea) (*Giorn. Mil.* del 1916, disp. 53ª).

Circolare ministeriale 14 febbr. 1917, che sospende la concessione dei trasferimenti in località prossime alla residenza della propria famiglia (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 12ª).

Circolare ministeriale 25 aprile 1918, portante provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia (invio in licenza illimitata – avvicinamento alla residenza delle rispettive famiglie – esonero dal servizio di prima linea) (*Giorn. Mil.* del 1918, disp. 25ª).

Circolari ministeriali 15 maggio e 18 giugno 1919, recanti provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in condizioni speciali per ciò che concerne l'invio in licenza illimitata ed il trasferimento per avvicinamento alle famiglie (*Giorn. Mil.* del 1919, Disp. 31ª e 37ª).

MILITARI RICHIAMATI (Sussidi alle famiglie dei), v. *Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi.*

MILITARIZZAZIONE (del personale operaio).

D. L. 12 sett. 1915, n. 1401, sulla militarizzazione dei personali civili della R. marina.

D. L. 26 sett. 1915, n. 1455, che militarizza il personale operaio degli stabilimenti militari.

D. L. 2 genn. 1916, n. 8, relativo alla militarizzazione del personale operaio di carico e scarico nei porti.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 339, relativo alla militarizzazione degli operai delle cooperative o di imprese private che prestano la loro opera per conto della R. marina.

MILIZIE VOLONTARIE.

Interr. Morpurgo, ann. 18 febbr. 1914: Agevolazioni al corpo dei volontari alpini, es. 19 maggio.

R. D. 23 maggio 1915, n. 719, con cui si dispone che in caso di guerra gli impiegati civili di Stato appartenenti al corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti se prestano servizio anche volontario nell'associazione stessa debbonsi considerare ad ogni effetto come in congedo.

D. L. 1° luglio 1915, n. 1036, che conferisce il riconoscimento, alle stesse condizioni di cui alla legge 16 febbr. 1908, n. 49, ai reparti di milizie volontarie costituitisi colla denominazione di volontari alpini, volontari guide a cavallo e volontari costieri, e stabilisce che i reparti volontari ciclisti ed automobilisti insieme con i reparti di cui sopra costituiscano le milizie volontarie.

D. L. 1° luglio 1915, n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito dei gradi dei personali mobilitati facenti parte delle milizie volontarie, e fissa le competenze ed indennità spettanti ai detti personali.

D. L. 1° luglio 1915, n. 1038, che per l'assimilazione di grado e il trattamento da farsi in guerra ai personali delle milizie volontarie dichiara applicabile la tabella annessa al D. L. 1° luglio 1915, n. 1037, e stabilisce che la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra per i personali stessi e loro famiglie sia fatta in base al trattamento stabilito per i corrispondenti gradi militari, cui essi sono assimilati.

D. L. 29 ottobre 1915, n. 1545, col quale il ministro della guerra è autorizzato a stabilire limiti di tempo al servizio degli arruolati nelle milizie volontarie, e di addivenire, in relazione alle esigenze della guerra, al loro congedamento.

D. L. 14 nov. 1915, n. 1627, concernente il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai sottocapi plotone e capisquadra delle milizie volontarie che, all'atto del congedamento dei relativi reparti, sono incorporati nell'esercito.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1887, riguardante gli assegni agli arruolati nelle milizie volontarie che si trovano in posizioni speciali.

Interr. Loero, ann. 16 ott. 1917: Posizione degli ufficiali dei volontari alpini cadorini, es. 22 ott.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1979, con cui dispone che ai personali delle milizie volontarie mobilitate spetti lo stesso trattamento dei militari del R. esercito (truppa, sottufficiali ed ufficiali) a seconda del grado cui sono assimilati, in base alla tabella d'assimilazione che fa seguito al D. L., n. 1037, del 1° luglio 1915.

MINIERE (Legislazione – Scuole minerarie – R. Corpo delle).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona il dep. *Cavallera* chiede (19 dic. 1913) l'abolizione del *truck-system*, un contratto di lavoro, da stabilirsi per legge, per i minatori sardi e la concessione ad essi d'una pensione quando abbiano raggiunto l'età di 40 anni.

Disegno di legge del Min. d'agricoltura Nitti, C. n. **103** (pres. 12 febbr. 1914); *Sul contratto di lavoro nelle miniere.* — Pone i principî fondamentali del contratto, lasciando il resto alla consuetudine, regola il pagamento del salario (divieto di pagamento in specie diversa della moneta, ritenute, ecc.), stabilisce disposizioni speciali per le solfare di Sicilia, determina le prestazioni speciali degli esercenti (lampada di sicurezza, acqua potabile, abitazioni), disciplina gli uffici di collocamento, autorizza i maggiori di anni 16 a stipulare direttamente il contratto di lavoro, assoggetta ai collegi probivirali le controversie su tale contratto. — Rimasto presso la Commissione della Camera.

Interr. Cavallera, ann. 6 maggio 1914: Circa il mantenimento del disegno di legge sul contratto di lavoro nelle miniere; *Interp.* Cavallera, ann. 28 maggio 1914; *Id.* id. es. 15 giugno. Il dep. *Cavallera* vorrebbe che quel disegno di legge fosse completato col minimo di salario, col massimo d'orario, colla pensione per i minatori e con gli aiuto-ispettori.

Interp. Merloni, ann. 5 giugno 1914: Propositi del Governo intorno alla legislazione sul lavoro minerario.

Durante lo svolgimento delle interpellanze per riforme alla legislazione sociale il dep. *Cabrini* invoca (22 giugno 1914) la democratizzazione dell'ispettorato delle miniere da mettersi in relazione coll'ispettorato dell'industria, il dep. *Merloni* chiede (29 giugno) opportune modificazioni al disegno di legge sul contratto di lavoro per i minatori; il ministro d'agricoltura, *Cavasola*, dà assicurazioni al riguardo.

Interp. Sipari, ann. 30 giugno 1914: Adozione del ritrovato Leinbac e Löwy per l'esplosione del sottosuolo.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1973, che riduce a sei il numero dei componenti il Consiglio delle miniere di nomina Regia, e stabilisce le indennità spettanti ai membri di esso. — *D. L. 8 luglio 1917, n. 1091*, che porta di nuovo da sei ad otto il numero dei predetti componenti.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 il dep. *Pasqualino-Vassallo* invita (6 aprile 1916) il Governo a presentare un disegno di legge di unificazione del diritto vigente sulla proprietà del sottosuolo, ed il ministro *Cavasola* risponde (12 aprile) che la riforma invocata formerà oggetto di studio da parte del Governo in un periodo più tranquillo.

D. L. 20 agosto 1916, n. 1201, che approva lo statuto della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

D. L. 14 dic. 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Real corpo delle miniere (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, *C. n. 758*).

D. L. 28 dic. 1916, n. 1870, sulla promozione ad ingegneri degli ingegneri allievi del R. corpo delle miniere.

Interr. Cabrini, ann. 16 ott. 1917: Inclusione della rappresentanza dei minatori nel Consiglio superiore delle miniere, es. 22 ott.

Durante la disussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1918-19, il dep. *Lo Piano* propugna (30 nov. 1918) la sollecita unificazione della legislazione mineraria sulla base della nazionalizzazione del sottosuolo.

D. L. 5 genn. 1919, n. 24, che stabilisce le indennità per le spese degli uffici minerari.

Interr. Colajanni, ann. 1° marzo 1919: Unificazione della legge sulle miniere.

D. L. 28 marzo 1919, n. 454, che autorizza l'eventuale cessione gratuita in esercizio per un ventennio delle gestioni minerarie di Stato ad imprese elettriche o ad esercenti di ferrovie e tramvie che s'impegnino ad eseguire installazioni di entità adeguata alla potenzialità dei giacimenti e ne inizino i lavori entro il 1920.

D. L. 25 maggio 1919, n. 906, che equipara i professori titolari di cattedre nella R. scuola mineraria di Caltanissetta a quelli dei R. Istituti tecnici (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. agricoltura, C. n. 1185).

D. L. 8 giugno 1919, n. 922, che stabilisce a Padova la sede del distretto minerario comprendente le provincie di Belluno, Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia e Vicenza.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1241, che autorizza il ministro di agricoltura a coprire, con speciali norme, i posti che sono o si renderanno vacanti sino al 31 dic. 1919, nei ruoli di prima e seconda categoria del R. Corpo delle miniere (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. dell'agricoltura, C. n. 1327).

Miniere di zolfo, v. *Zolfo*. — Provvedimenti per la ricerca dei combustibili nazionali, v. *Combustibili nazionali*.

MINISTERI - SOTTOSEGRETARIATI DI STATO - COMMISSARIATI GENERALI - (Istituzione ed ordinamento dei). (1)

Presidenza e Vice-Presidenza del Consiglio dei ministri.

Disegno di legge del Min. del tesoro Carcano, C. n. **627**; S. n. **399** (pres. 29 giugno 1916): *Convalidazione di prelevazioni dal fondo riserva impreviste 1916-16*, tra cui lire 8,950 per gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio. — **Legge 20 dicembre 1917, n. 2039.**

R. D. 18 genn. 1919, n. 38, che istituisce, sino alla pubblicazione della pace, l'ufficio di vice-presidente del Consiglio dei ministri, da nominarsi per decreto Reale e che esercita tutte le funzioni attribuite al presidente, sia nel caso dell'assenza di lui, sia in seguito a speciale incarico; assumendo altresì, quando il presidente del Consiglio sia, nel tempo stesso, ministro dell'interno, l'*interim* del Ministero dell'interno, in caso d'assenza del titolare.

D. L. 4 luglio 1919, n. 1081, col quale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio centrale per le nuove provincie del Regno, che alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio medesimo o per sua delegazione, esercita i poteri spettanti al Governo nell' amministrazione generale dei territori oltre l'antico confine del Regno, ed è assistito da una Commissione consultiva.

Affari esteri.

D. L. 8 maggio 1919, n. 1075, che autorizza il ministro degli affari esteri a valersi, occorrendo, dell'opera di ufficiali del R. esercito e della R. marina per il servizio degli uffici del Ministero.

R. D. 9 ott. 1919, n. 2570, che concede una indennità di rappresentanza al sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri.

Agricoltura.

Durante la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona il deputato *Nunziante* si dichiara (18 dic. 1913) favorevole all'istituzione d'un Ministero autonomo per l'agricoltura.

(1) Commissioni e Consigli (Corpi consultivi), v. *alle voci corrispondenti* - Personale dei Ministeri, v. *Impiegati* - Palazzi dei Ministeri, v. *Palazzi dei Ministeri* - Spese per i singoli Ministeri, v. *Bilanci*.

Interp. Cermenati, ann. 27 febbr. 1914: Riforma del servizio geologico dello Stato.

Interr. Federzoni, ann. 6 marzo 1914, Faelli (18 maggio): Riordinamento del Ministero d'agricoltura, es. 27 e 30 maggio.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo i dep. *Patrizi* e *Leonardi* accennano (3 aprile 1914) alla necessità dell'istituzione d'un Ministero autonomo per l'agricoltura. Il presidente del Consiglio, *Salandra*, crede (5 aprile) che l'invocata istituzione di un Ministero autonomo per l'agricoltura si possa rimandare a miglior tempo, pur riconoscendo che quest'idea è logica e razionale.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Pucci* invoca (15 maggio 1914) la restituzione dei servizi veterinari al Ministero d'agricoltura.

Durante la discussione dei provvedimenti tributari il dep. *Perrone* (11 giugno 1914) lamenta che non siasi aggregata la marina mercantile al Ministero d'agricoltura.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 i dep. *Valvassori-Peroni* (22 marzo 1916); *Cotugno* (23 marzo)e *Camera*, rel. (12 apr.) chiedono la separazione del Ministero d'agricoltura da quello dell'industria e commercio; ed il ministro *Cavasola* riconoscendo (12 aprile) da parte sua tutta l'utilità d'un Ministero separato per l'agricoltura che potrebbe comprendere i servizi dell'agricoltura, del credito agrario, delle miniere e delle foreste, esprime l'augurio, per quelli che verranno, che la riforma invocata possa avere attuazione.

R. D. 22 giugno 1916, n. 755, che divide in due parti il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, l'una relativa all'agricoltura, e l'altra concernente l'industria, il commercio e il lavoro.

D. L. 24 agosto 1916, n. 1242, col quale viene modificato il funzionamento del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero dell'agricoltura.

In una nota complementare alla proposta di legge d'iniziativa del dep. Pantano sulla preparazione economica nazionale (C. n. 774) presentata alla Camera il 6 dic. 1916, si accenna all'opportunità di ripristinare il Ministero unico d'agricoltura, industria e commercio, staccandone soltanto tutta la parte relativa al lavoro italiano all'interno e all'estero e alle previdenze sociali per costituire il Ministero del lavoro.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Corniani* propugna (2ª torn. del 15 dic. 1916) la riunione in un unico Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

D. L. 29 aprile 1917, n. 679, con cui viene provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero d'agricoltura.

D. L. 29 aprile 1917, n. 949, concernente il riordinamento dei servizi tecnici del Ministero d'agricoltura.

D. L. 1° luglio 1917, n. 1070, relativo ai ruoli tecnici per i servizi del Ministero predetto.

Disegno di legge del Min. di agricoltura, Visocchi, C. n. **1272** (pres. 3 sett. 1919): *Riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura.* — Provvede alla riforma dell'ordinamento della Direzione generale delle foreste e dell'Azienda del demanio forestale dello Stato; crea, fra l'altro, in sostituzione dei corrispondenti Ispettorati, una Direzione generale delle miniere ed una Direzione generale del bonificamento agrario, della colonizzazione, dei demani comunali e degli usi civici. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1794, che stabilisce le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura. (Riproduce, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra).

Approvvigionamenti e consumi alimentari.

Durante lo svolgimento delle mozioni e delle interpellanze relative all'economia nazionale il dep. *Ruini* si dichiara (14 marzo 1916) favorevole all'istituzione di un dicastero degli approvvigionamenti durante la guerra. Risponde il presidente del Consiglio *Salandra* (19 marzo) che con questa istituzione si aumenterebbe, non si diminuirebbe la burocrazia.

D. L. 16 genn. 1917, n. 76, che istituisce un Commissariato generale per i consumi alimentari, disponendo che esso possa avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto innanzi ai due rami del Parlamento. — *D. L. 17 giugno 1917, n. 978*, con cui si uniscono al Commissariato predetto anche gli approvvigionamenti alimentari, ed il Commissariato stesso assume la de-

nominazione di Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

D. L. 7 ott. 1917, n. 1598, con cui per la durata della guerra è nominato presso il Ministero dell'interno un altro sottosegretario di Stato, al quale sono affidate le funzioni di commissario generale per gli approvvigionamenti alimentari e i consumi.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio i dep. *Petrillo* (18 ott. 1917) e *Canepa* (20 ott.) vorrebbero che il Commissariato per gli approvvigionamenti e consumi fosse elevato alla dignità di Ministero; analoga proposta fanno il sen. *Mazziotti* (28 febbraio 1918) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo ed il dep. *Ferri G.* (20 aprile) durante lo svolgimento d'interpellanze sulla politica degli approvvigionamenti e consumi.

R. D. 22 maggio 1918, n. 700, che fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, istituisce il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari con bilancio proprio, cui sono demandate tutte le attribuzioni prima esercitate dal Commissariato generale, nonchè dal ministro dell'interno in tale materia.

R. D. 23 giugno 1919, n. 1063, che sopprime il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, formandosi dei relativi servizi un Sottosegretariato presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Armi e Munizioni – Aeronautica.

R. D. 9 luglio 1915, n. 1065, con cui per la durata della guerra è istituito presso il Ministero della guerra un posto di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni. — *D. L. 26 sett. 1915, n. 1437,* con cui si dispone che il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, oltre che le funzioni ad esso demandate dal decreto di cui sopra, debba anche provvedere per tutto quanto riguarda il munizionamento, l'armamento ed i servizi aeronautici dell'esercito e della marina. — *D. L. 1° ott. 1916, n. 1246,* che stabilisce le indennità di carica e spese d'alloggio dovute all'attuale tenente generale sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo il sen. *Mazziotti* (4 luglio 1916) dichiara che per il munizionamento egli avrebbe desiderato la costituzione di un Ministero autonomo, ed al riguardo risponde (5 luglio) il presidente del Consiglio, *Boselli.*

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Restivo* invoca (2ª torn. del 15 dic. 1916) la creazione del Ministero delle armi e munizioni.

R. D. 16 giugno 1917, n. 980, concernente la divisione, per la durata della guerra in due parti del Ministero della guerra con denominazione della prima di « Ministero della guerra » e della seconda di « Ministero per le armi e munizioni », cui spettano tutte le attribuzioni attualmente esercitate dal sottosegretariato per le armi e munizioni.

D. L. 24 luglio 1917, n. 1225, che approva l'ordinamento del Ministero per le armi e munizioni. — *D. L. 10 febbr. 1918, n. 121*, che sostituisce l'art. 3 del precitato decreto riflettente il conferimento della carica d'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico nel Ministero per le armi e le munizioni.

D. L. 9 agosto 1917, n. 1344, con cui si dispone che al ministro per le armi e munizioni spettino tutte le attribuzioni demandate al ministro della guerra dai DD. LL. 22 ott. 1916, n. 1413 e 7 genn. 1917, n. 64.

R. D. 1° nov. 1917, n. 1813, che istituisce per la durata della guerra, con sede presso il Ministero delle armi e munizioni, un commissario generale per l'aeronautica, cui è attribuita la qualità di commissario Regio per partecipare nel Senato e nella Camera dei deputati alle discussioni di competenza del Commissariato stesso.

D. L. 12 aprile 1918, n. 484, concernente l'ordinamento amministrativo e tecnico del Commissariato generale per l'aeronautica.

Mozione Girardini, letta 20 aprile 1918: Per un più organico e rigoroso indirizzo nell'opera d'apprestamento delle armi e munizioni. — Nella torn. del 25 aprile il presidente del Consiglio, *Orlando,* propone che se ne rimetta lo svolgimento alla ripresa dei lavori parlamentari, e prende intanto impegno di esaminare ed, eventualmente, di correggere i congegni amministrativi di quel Dicastero.

Interr. Nava C., ann. 22 aprile 1918: Irregolarità nella gestione contabile del Ministero armi e munizioni, es. 25 aprile. — *Interp.* Nava C., ann. 26 aprile sullo stesso argomento.

Interp. Grabau, ann. 24 aprile 1918: Assegnazione al Ministero armi e munizioni del còmpito di provvedere le armi, munizioni e materiali bellici vari.

D. L. 9 maggio 1918, n. 611, che istituisce presso il Ministero delle armi e munizioni, un ufficio tecnico amministrativo per l'approvvigionamento, l'incremento della produzione e la distribuzione dei prodotti che presentino comune interesse pel munizionamento, per l'aeronautica e per l'agricoltura come fertilizzanti, stabilendo le norme del suo funzionamento.

D. L. 9 maggio 1918, n. 620, che istituisce presso il Ministero delle armi e munizioni (compreso, in questo il Commissariato generale per l'aeronautica) un Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero stesso. — *D. L. 23 maggio 1918, n. 682,* che reca norme circa il funzionamento del Comitato predetto. — *D. L. 8 dic. 1918, n. 1883,* che lo sopprime.

D. L. 15 sett. 1918, n. 1318, che affida la rappresentanza in Consiglio dei ministri dell'attività relativa alla produzione bellica, comprendente il Commissariato generale delle armi e munizioni istituito col decreto medesimo, e quello dell'aeronautica, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, che assume il titolo di ministro per le armi e i trasporti. Affida tutti i servizi assegnati al Ministero per le armi e munizioni ad un commissario generale, che rivestirà la qualità di commissario Regio per partecipare nel Senato e nella Camera dei deputati alle discussioni di competenza del Commissariato suddetto. — *D. L. 13 ott. 1918, n. 1455,* che reca un aggiunta al decreto di cui sopra relativamente alle facoltà ed attribuzioni del commissario generale per l'aeronautica.

D. L. 24 nov. 1918, n. 1748, che abroga il R. D. 16 giugno 1917, n. 980, istitutivo del Ministero per le armi e munizioni; nonchè quelli Luogotenenziali 15 sett. e 3 ott. 1918, nn. 1318 e 1455, per la parte concernente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero per le armi e i trasporti, ferma restando l'istituzione del Commissariato generale per le armi e munizioni, ed aggregando il Commissariato stesso e quello dell'aeronautica al Ministero della guerra.

D. L. 15 dic. 1918, n. 1909, che sopprime i Commissariati generali per le armi e munizioni, e per l'aeronautica – (Per la liquidazione di tali servizi, v. appresso *Min. tesoro*).

R. D. 6 ottobre 1919, n. 1939, con cui il servizio amministrativo per le armi e munizioni, istituito coll'art. 1 del D. L. 24 luglio 1917, n. 1225, è trasferito alle dipendenze del Ministero della guerra, mantenendo la sua attuale competenza e denominazione.

Assistenza militare e pensioni di guerra.

R. D. 1° nov. 1917, n. 1812, con cui per la durata della guerra e per un anno successivo alla pubblicazione della pace è istituito il Ministero della assistenza militare e delle pensioni di guerra. — *R. D. 31 ott. 1919, n. 2056,* che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1920-21 le disposizioni del decreto predetto.

DD. LL. 6 dic. 1917, n. 2067 e 14 genn. 1918, n. 54, che determinano le attribuzioni di detto Ministero.

Durante lo svolgimento delle interpellanze sulle pensioni di guerra il dep. *Peano* fa rilievi (18 febbr. 1918) in ordine all'istituzione del Ministero delle pensioni ed alle attribuzioni ad esso delegate.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Padulli* trova (19 febbr. 1918) superflua l'istituzione del Ministero delle pensioni.

Interp. Maffi, ann. 13 giugno 1918: Azione e direttiva del Ministero per l'assistenza militare e pensioni di guerra.

R. D. 25 nov. 1919, n. 2200, che sopprime il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, trasferendone i relativi servizi alle dipendenze del Ministero del tesoro.

Colonie.

Interp. Colonna di Cesarò, ann. 2 dic. 1913: Ordinamento del Ministero delle colonie e delle amministrazioni dipendenti.

R. D. 11 genn. 1914, n. 151, che istituisce presso il Ministero delle colonie un Comitato superiore amministrativo per tutti gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica. — *R. D. 20 dic. 1914, n. 1464*, concernente variazioni nella composizione del Comitato suddetto.

R. D. 5 marzo 1914, n. 212, riguardante la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

La relazione della Giunta del bilancio (rel. Schanzer) al preventivo colonie 1915-16, (C. n. 284-A), pres. il 13 marzo 1915, tratta dell'ordinamento del Ministero delle colonie.

Reg. 23 sett. 1915, n. 1922, pei servizi dell'ufficio cartografico del Ministero delle colonie.

R. D. 11 marzo 1917, n. 469, col quale sono istituiti Comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e Cirenaica ed un Comitato centrale consultivo misto presso il Ministero delle colonie presieduto dal ministro per dar parere su tutte le questioni e gli affari d'interesse generale per la Tripolitania e Cirenaica, che il ministro creda di sottoporre al suo esame.

Finanze.

Durante la discussione del bilancio finanze 1914-15 il dep. *Cavagnari* rinnova (27 marzo 1914) la raccomandazione che tutto quel ramo dell'Amministrazione che riguarda il demanio d'uso pubblico e quello patrimoniale sia messo alle dipendenze d'una sola amministrazione.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il ministro *Rava* (2ª torn. 17 giugno 1914) delinea una riforma del Ministero delle finanze.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Corniani* propugna (2ª torn. del 15 dic. 1916) la fusione del Ministero delle finanze con quello del tesoro.

D. L. 13 maggio 1917, n. 736, con cui per provvedere alle maggiori esigenze di servizio dipendenti dall'applicazione della legislazione fiscale sui consumi introdotta durante il periodo della guerra sono istituite due divisioni presso i competenti uffici del Ministero delle finanze.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 235, che determina le denominazioni delle singole Direzioni generali del Ministero delle finanze.

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che fissa le norme fondamentali per la gestione presso il Ministero delle finanze dei nuovi monopolî di Stato istituiti col decreto medesimo (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019). — *D. L. 13 maggio 1919, n. 878*, che modifica l'art. 4 del decreto predetto relativamente alla composizione del Consiglio d'amministrazione istituito presso la Direzione generale dei monopolî commerciali.

D. L. 23 febbr. 1919, n. 244, che dà determinate facoltà al ministro delle finanze per provvedere alle esigenze di servizio presso la nuova Direzione generale dei monopolî commerciali.

Grazia e Giustizia.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Piccinato* fa voti (16 maggio 1914) per il passaggio dell'amministrazione delle carceri dal Ministero dell'interno a quello di grazia e giustizia.

Interr. Saraceni, ann. 6 giugno e 12 dic. 1914, Serra (11 giugno): Passaggio dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, es. 18 giugno 1914 e 6 marzo 1915.

Reg. 25 ott. 1914, n. 1320, pei servizi da farsi ad economia nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

D. L. 20 giugno 1915, n. 991, col quale è istituita presso il Ministero di grazia e giustizia la ragioneria pel servizio degli Economati generali dei benefici vacanti ed altri Enti speciali di culto (convertito in legge col dis. di legge del min. grazia e giustizia, C. n. 501: ***Legge 3 genn. 1917, n. 10***).

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo il sen. *Ferraris M.* (5 luglio 1916) troverebbe opportuno sdoppiare le funzioni giuridiche da quelle giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

D. L. 12 aprile 1917, n. 612, col quale è soppresso il Segretariato generale nel Ministero di grazia e giustizia.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 234, che autorizza il Governo del Re a riordinare il servizio dell'Ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed a modificare il relativo ruolo del personale. — *D. L. 16 marzo 1919, n. 411,* concernente il detto riordinamento. — *D. L. 12 giugno 1919, n. 1174,* che detta norme per l'attuazione del decreto stesso.

R. D. 16 nov. 1919, n. 2109, che attribuisce al Ministero di grazia e giustizia e dei culti la denominazione di « Ministero della giustizia e degli affari di culto ».

Guerra.

Interr. Carboni, ann. 5 febbr. 1914: Riordinamento dei servizi del Ministero della guerra, es. 4 marzo; *id. Id.* ann. 19 maggio.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo agricoltura 1914-15, C. n. 30-A, pres. il 16 giugno 1914, propone (rel. Camera) di studiare se non sia il caso di concentrare nel Ministero della guerra tutti i servizi relativi alla produzione equina.

R. D. 7 genn. 1915, n. 11, sulla costituzione d'un corpo aeronautico militare, che provvede, fra l'altro, all'istituzione d'una Direzione generale d'aeronautica presso il Ministero della guerra — *Testo unico 13 giugno 1915, n. 872,* che istituisce, fra l'altro, la Direzione generale predetta.

Interr. Pucci, ann. 2 marzo 1915: Passaggio dell'Ufficio di ispezione veterinaria alle dipendenze dell'Ispettorato ippico, es. 9 marzo.

R. D. 16 giugno 1917, n. 980, concernente la divisione del Ministero della guerra in due parti con la denominazione della prima di « Ministero della guerra » e della seconda di « Ministero per le armi e munizioni ».

Interr. Dore, ann. 12 luglio 1917: Elevazione a Direzione generale autonoma dell'Ufficio sanitario presso il Ministero della guerra, es. 16 ott.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1349, con cui per la durata della guerra e sei mesi dopo è istituita nel Ministero della guerra una Direzione generale di sanità militare.

D. L. 9 maggio 1918, n. 620, che istituisce presso il Ministero della guerra un Comitato di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero stesso. — *D. L. 23 maggio 1918, n. 682,* che dà norme circa il funzionamento del Comitato predetto.

D. L. 10 ott. 1918, n. 1704, che, sino a sei mesi dopo la pace, autorizza il ministro della guerra a delegare ad ufficiali generali e superiori, comandati presso l'amministrazione centrale della guerra, la firma dei decreti per l'approvazione dei contratti, per la concessione d'aumenti quinquennali e sessennali di stipendio, dei mandati di pagamento rilasciati dal Ministero e della corrispondenza d'ufficio.

D. L. 24 nov. 1918, n. 1748, che aggrega il Commissariato generale per le armi e munizioni e quello dell'aeronautica al Ministero della guerra. — *D. L. 15 dic. 1918, n. 1909,* che sopprime i detti commissariati – (per la liquidazione di detti servizi, v. appresso *Ministero tesoro*).

D. L. 6 dic. 1918, n. 1832, relativo al passaggio al Ministero della guerra dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, delle direzioni generali d'artiglieria e genio e dell'ufficio automobilistico, ora facenti parte del Commissariato generale per le armi e munizioni.

D. L. 5 genn. 1919, n. 51, che sopprime la carica d'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico per le armi e munizioni.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1673, che autorizza il passaggio temporaneo della Direzione dei trasporti alle dipendenze del Ministero della guerra.

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Nitti, C. n. **1313** (pres. 12 sett. 1919): *Semplificazione nelle procedure dei controlli.* — Sopprime il Comitato di revisione istituito col D. L. 9 maggio 1918, n. 620, per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra. — Rimasto presso la Giunta del bilancio (rel. Camera).

R. D. 18 sett. 1919, n. 1678, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente al sottosegretario di Stato od ai direttori generali competenti la decisione e la firma di determinati atti.

Industria, commercio e lavoro – Approvvigionamento materie prime.

Durante lo svolgimento di un'interpellanza per riforme alla legislazione sociale il dep. *Cabrini,* vorrebbe (22 giugno 1914) che fossero raccolti in un unico Ministero tutti i servizi che hanno attinenza con gli interessi del lavoro, la previdenza, l'assicurazione sociale, la cooperazione, l'emigrazione e l'istruzione professionale.

R. D. 22 giugno 1916, n. 755, concernente l'istituzione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. Divide, per la durata della guerra, in due parti il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, l'una relativa all'agricoltura, e l'altra concernente l'industria, il commercio e il lavoro, stabilendo che la prima parte prenda il nome di « Ministero per l'agricoltura », e la seconda assuma la denominazione di « Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ». — *D. L. 26 novembre 1916, n. 1723,* con cui si stabilisce che le disposizioni del suddetto decreto abbiano efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà pubblicata la pace, e, in ogni csao, per tutto l'esercizio finanziario 1917-18. — *R. D. 31 ott. 1919, n. 2056,* che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1920-21 le disposizioni predette.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Maffi* tocca (29 giugno 1916) dell'istituzione di un Ministero o Sottosegretariato del lavoro per lo studio di tutti i problemi del lavoro durante la guerra; il dep. *Tovini* osserva (30 giugno) che forse sarebbe stato preferibile creare un Ministero del lavoro di per sè stante.

D. L. 24 agosto 1916, n. 1242, col quale viene modificato il funzionamento del Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

D. L. 29 aprile 1917, n. 679, con cui viene provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria, commercio e lavoro (trasformazione della Direzione generale del credito e della previdenza in Direzione generale del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private; integrazione dell'Ufficio del lavoro coi servizi della previdenza sociale mediante la creazione della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale; ricostituzione della Statistica, fin qui riunita all'Ufficio del lavoro, in Ufficio centrale di statistica; coordinamento dell'Ispettorato dell'industria e dell'insegnamento professionale e di quello del commercio interno con l'Ufficio di politica economica e del commercio estero, di nuova creazione; Ufficio di segretariato generale, comune al Ministero d'agricoltura, il quale provvede ai servizi del personale ed alle complesse esigenze pel funzionamento dei due Ministeri).

D. L. 29 apr. 1917, n. 949, concernente il riordinamento dei servizi ternici del Ministero dell'industria, commercio e lavoro. — *D. L. 1° luglio 1917, n. 1070,* relativo ai ruoli tecnici per i servizi del Ministero predetto.

D. L. 28 febbr. 1918, n. 359, che, sino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, istituisce presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio per l'industrie chimiche, determinandone le attribuzioni.

D. L. 7 aprile 1918, n. 476, concernente le attribuzioni dell'Ufficio temporaneo approvvigionamenti e consumi industriali presso il Ministero dell' industria.

D. L. 18 agosto 1918, n. 1377, che fonde in un unico Ufficio, alla diretta dipendenza del « Delegato centrale della pesca » istituito col decreto medesimo, l' « Ufficio della pesca » e l' « Ufficio per i consumi dei prodotti pescarecci », rispettivamente esistenti nel Ministero dell'industria ed in quello degli approvvigionamenti.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1911, con cui è costituito presso il Ministero dell'industria un ufficio centrale di collocamento della mano d'opera determinandone le attribuzioni.

D. L. 15 dic. 1918, n. 1909, con cui le attribuzioni di controllo delle materie prime e semilavorate necessarie alle industrie nazionali, finora esercitate dal Ministero della guerra e dai Commissariati generali delle armi e munizioni e dell'aeronautica – i quali Commissariati vengono soppressi col decreto medesimo – sono devolute al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, dal quale dipenderanno i rispettivi Uffici e Comitati; ed è, all'uopo, istituito presso il Ministero stesso un nuovo ufficio di sottosegretario di Stato.

D. L. 19 dic. 1918, n. 1948, che stabilisce il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro dei servizi inerenti all'approvvigionamento delle pelli ed al controllo sulla produzione e commercio dei relativi manufatti.

D. L. 5 genn. 1919, n. 6, con cui è istituito presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro un ufficio temporaneo per il servizio dei sussidi di disoccupazione preveduto nel decreto stesso. — *R. D. 15 agosto 1919, n. 1549,* che proroga di tre mesi il termine stabilito per la costituzione dell'ufficio predetto (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell' industria, C. n. 1353).

D. L. 21 aprile 1919, n. 603, che istituisce presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro un ufficio tecnico attuariale per la vigilanza sull'applicazione delle leggi d'assicurazioni sociali e sugli Istituti di previdenza in genere e per disporre gli studi in materia d'assicurazioni.

R. D. 14 luglio 1919, n. 1212, che trasferisce le attribuzioni spettanti al soppresso Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari a quello dell'industria, commercio e lavoro, che le esercita a mezzo del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, provvedendosi altresì al trasporto dei relativi capitoli di bilancio e al regolamento del personale.

Disegno di legge del Min. dell'industria Ferraris, C. n. **1280** (pres. 4 sett. 1919): *Riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro.* — Provvede alla distinzione dei ruoli amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno da quello del Ministero d'agricoltura, ed alla specializzazione del ruolo tecnico centrale. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 2 ott. 1919, 1793, che stabilisce le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro. (Riproduce, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra).

Osservatorio commerciale, v. *Osservatorio commerciale.*

Interno – Assistenza civile e propaganda interna - Propaganda all'estero.

Durante la discussione del disegno di legge sulla proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Brunelli* tocca (2 luglio 1916) dell'opportunità della creazione di un sottosegretariato di Stato per i servizi sanitari.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo il sen. *Ferraris M.* (5 luglio 1916) troverebbe opportuno sdoppiare il Ministero dell'interno che ha funzioni politiche, dall'amministrazione dei comuni, delle provincie e degli enti locali.

D. L. 7 ott. 1917, n. 1598, che istituisce presso il Ministero dell'interno, per la durata della guerra, un altro ufficio di sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti. — *R. D. 22 maggio 1918, n. 700,* che trasforma detto Sottosegretariato in Ministero.

R. D. 1° nov. 1917, n. 1817, con cui per la durata della guerra è istituito, presso il Ministero dell'interno, un altro ufficio di sottosegretario di Stato per il disimpegno di quelle speciali attribuzioni, che gli saranno dal ministro dell'interno stesso affidate. — *D. L. 3 febbr. 1918, n. 182,* che affida al Sottosegretariato di Stato predetto i servizi della propaganda all'estero, la direzione dell'Ufficio stampa presso il Ministero dell'interno, nonchè tutte quelle altre speciali attribuzioni che il ministro dell'interno crederà di delegargli, assegnando altresì al medesimo i fondi occorrenti. — *D. L. 14 luglio 1918, n. 1050,* che apporta modificazioni al D. L. precitato relativamente all'amministrazione dei fondi accordati al Sottosegretariato di Stato di cui sopra. — *R. D. 4 genn. 1919, n. 42,* che sopprime il detto ufficio.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 130, che istituisce, durante la guerra, un Commissariato generale per l'assistenza civile e la propaganda interna. — *D. L. 1° aprile 1919, n. 422,* che sopprime il detto ufficio.

Interr. Mazzoni, ann. 14 giugno e 25 nov. 1918: Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per la propaganda all'estero, es. 1° marzo 1919.

— Dore, ann. 3 ott. 1918: Riunione presso un Sottosegretariato al Ministero dell'interno delle due Direzioni di sanità civile e militare, es. 1° marzo 1919.

R. D. 4 luglio 1919, n. 1081, che istituisce un ufficio speciale per le nuove provincie.

Sanità, v. *Sanità.* — Sicurezza pubblica, v. *Sicurezza pubblica.*

Istruzione – Antichità e belle arti.

La relazione della Giunta del Bilancio sul preventivo istruzione 1917-18, C. n. 640-A, pres. 19 dic. 1917, a proposito dell'ordinamento del Ministero dell'istruzione nei servizi e nel personale, esamina (rel. Paratore) le questioni principali che bisognerebbe affrontare e risolvere per un più organico svolgimento dell'azione amministrativa ed ispettiva; fa pure voti perchè tuttociò che attiene all'istruzione si accentri nel Ministero competente.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 286, che costituisce in ufficio indipendente l'Ispettorato amministrativo centrale del Ministero dell'istruzione pubblica, stabilendone l'ordinamento.

D. L. 2 giugno 1919, n. 1103, che abroga e sostituisce il decreto predetto.

Disegno di legge del Pres. del Consiglio, Nitti, C. n. **1309** (pres. 11 sett. 1919): *Riordinamento del patrimonio artistico nazionale.* — Presso il Ministero dell'istruzione e alla dipendenza del ministro, istituisce il posto di sottosegretario di Stato per le Antichità e le Belle arti, coll'incarico speciale di procedere al riordinamento e sviluppo del patrimonio artistico nazionale, e di amministrare quella parte di beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato, che sono destinati all'assegnazione in uso del Ministero dell'istruzione. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 3 ott. 1919, n. 1792, che istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il posto di sottosegretario di Stato per le Antichità e le Belle arti. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra.

Lavori pubblici.

R. D. 21 sett. 1913, n. 1327, che istituisce in Roma alla dipendenza della Direzione dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici un ufficio speciale idraulico-forestale per la Calabria e la Basilicata.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1914-15, C. n. 26-A, pres. il 18 giugno 1914, richiama (rel. Capece-Minutolo) l'attenzione della Camera e del Governo sulla necessità di affrontare una soluzione definitiva nei riguardi della trasformazione dell'attuale ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

R. D. 13 maggio 1915, n. 801, col quale sono introdotte alcune modificazioni nel regolamento 7 agosto 1909, n. 711, per l'ufficio speciale delle ferrovie.

Marina.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, pres. l'11 aprile 1914, afferma (rel. Di Palma) la necessità di concentrare tutti i servizi marittimi in un apposito sottosegretariato di Stato per la marina mercantile, od almeno, di unificarli, meglio disciplinando e coordinando quelli che già dipendono dal Ministero della marina.

R. D. 28 giugno 1914, n. 860, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione centrale della marina.

Durante la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio marina 1913-14, il dep. *Orlando S.* chiede (2ª torn. del 3 luglio 1914) che s'infonda una maggiore azione, nell'energia ora grandemente deficiente, della Direzione generale della marina mercantile.

D. L. 16 luglio 1916, n. 874, che determina le attribuzioni del sottosegretario di Stato e del segretario generale del Ministero della marina.

D. L. 15 maggio 1919, n. 851, che determina le Direzioni generali e gli uffici principali dell'Amministrazione centrale della marina.

Poste e Telegrafi.

Durante la discussione dei provvedimenti finanziari il dep. *Perrone* (11 giugno 1914) lamenta che siasi costituito un Ministero delle poste e dei telegrafi, mentre sarebbe bastata una direzione generale per le poste ed i telegrafi, oppure si sarebbe dovuto costituire un Ministero dei trasporti delle cose, delle persone e delle notizie.

R. D. 24 dic. 1914, n. 1468, col quale vengono apportate modificazioni all'ordinamento degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Maffi* (29 giugno 1916) tocca dell'opportunità dell'istituzione d'un sottosegretario per la posta di guerra.

Interr. Miglioli, ann. 16 ott. 1917: Riforma amministrativa del Ministero poste.

Disegno di legge del Min. delle poste e dei telegrafi Fera, C. n. **933**; (pres. 12 febbr. 1918): *Riforma all'ordinamento dei servizi e del personale nell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.* — Riduce da cinque a due le direzioni generali presso l'Amministrazione centrale, l'una per i servizi della posta e l'altra per i servizi elettrici (telegrafi e telefoni), unificando i servizi comuni ai due

rami e quelli dei piccoli uffici; sopprime il grado e le funzioni d'ispettore generale, nonchè le divisioni e le sezioni al centro, stabilendo che ciascun servizio della direzione generale comprenda una sola unità organica, cioè l'ufficio, ed assegnando ad ogni direzione il personale proprio, il servizio dell'ispezione, il magazzino. Unifica del pari la funzione della parte esecutiva dei servizi sopprimendo, nel grado e funzione specificata, l'ufficiale d'ordine e l'operatore telegrafista. Dà all'azienda un principio di autonomia preponendo ad essa con poteri non solo consultivi ma anche deliberativi, per delegazione del ministro, un Consiglio d'amministrazione.

Costituisce presso ciascuna direzione provinciale delle poste, come corpo consultivo, una Commissione provinciale dei servizi, e determina lo stato giuridico del personale, nei riguardi della carriera — Rimasto in stato di relazione.

Disegno di legge del Min. delle poste, Chimienti, C. n. **1331** (pres. 16 sett. 1919): *Ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico.* — Separa il servizio postale da quello telegrafico-telefonico; prepone all'Amministrazione, sotto l'alta responsabilità del ministro, un Consiglio d'amministrazione e due direttori generali, uno per i servizi postali, l'altro per i servizi elettrici; adotta la circoscrizione provinciale per le poste e la circoscrizione per compartimento per i servizi elettrici. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1858, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste, telegrafi e telefoni. (Riproduce le disposizioni del dis. di legge di cui sopra).

R. D. 27 nov. 1919, n. 2441, che detta norme temporanee circa il funzionamento del Consiglio di amministrazione e di disciplina presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Terre liberate dal nemico.

R. D. 19 genn. 1919, n. 41, col quale fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace è istituito il Ministero per le terre liberate dal nemico, per l'alta direzione e il coordinamento dell'opera di tutte le amministrazioni pubbliche per la ricostituzione della ricchezza nazionale e della piena efficienza produttiva dei territori già invasi dal nemico o costituenti zona delle operazioni militari nonchè per l'esercizio delle attribuzioni dell'Alto commissariato per i profughi di guerra, che è soppresso.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2056, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1920-21 le disposizioni del decreto predetto.

Tesoro.

La relazione della Giunta del bilancio sul disegno di legge per approvazione di eccedenze d'impegni sul preventivo istruzione 1912-13, C. n. 12-A, pres. il 3 febbraio 1914, fa voti (rel. Cao-Pinna) per il passaggio dell'economato generale al Ministero del tesoro.

D. L. 14 aprile 1918, n. 473, che sopprime la Direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, esistente presso il Ministero del tesoro ed istituisce invece quella del Segretariato.

D. L. 15 dic. 1918, n. 1909, con cui le attribuzioni dei Commissariati generali per le armi e munizioni e per l'aeronautica, soppressi col decreto medesimo, sono trasferite al Ministero del tesoro, per tutto quanto concerne le liquidazioni, modificazioni e transazioni dei contratti ultimati od in corso, ed, all'uopo, è istituito presso lo stesso Ministero un nuovo Ufficio di sottosegretario di Stato. — *D. L. 5 genn. 1919, n. 10*, con cui il detto ufficio assume il titolo di « Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica ». — *R. D. 6 ott. 1919, n. 1939*, che sopprime il detto sottosegretariato di Stato.

R. D. 25 nov. 1919, n. 2200, che sopprime il ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra trasferendone i relativi servizi alle dipendenze del ministero del tesoro.

Trasporti - Carboni e combustibili.

Mozione Cavagnari, letta 14 maggio 1914: Istituzione di un Ministero delle ferrovie, svolta 3 e 4 luglio.

La relazione della Giunta del bilancio sul consuntivo ferroviario 1911-12 (C. n. 9-*bis*-A, pres. 23 maggio 1914) fa riserve (rel. Giovanelli Edoardo) circa la convenienza di istituire il Ministero delle ferrovie.

Durante la discussione del bilancio marina 1914-15 il dep. *Arlotta* fa voti (23 maggio 1914) perchè sia oggetto di studio da parte del Governo l'argomento della istituzione d'un Ministero delle comunicazioni.

Durante lo svolgimento d'un'interrogazione circa il servizio ferroviario sulla linea Genova-Ventimiglia il dep. *Nuvoloni* accenna (3 giugno 1914) all'opportunità dell'istituzione del Dicastero delle comunicazioni.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1914-15, C. n. 26-A, pres. il 18 giugno 1914, tratta (rel. Capece-Minutolo) della costituzione di un nuovo Ministero delle ferrovie.

Durante la discussione alla Camera (3, 4 e 5 luglio 1914) del disegno di legge relativo al personale delle strade ferrate trattano della opportunità o meno di creare un Ministero delle comunicazioni, i deputati *Murialdi*, *De Vito*, *Ancona* ed il ministro dei lavori pubblici *Ciuffelli*.

Durante la discussione del preventivo poste 1914-15 il dep. *Battelli* invoca (19 febbr. 1915) l'istituzione del Ministero delle comunicazioni.

R. D. 22 giugno 1916, n. 756, che istituisce, per la durata della guerra, un Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, disponendo che il titolare di esso regga i servizi della marina mercantile ed abbia l'alta direzione e la responsabilità dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 6 luglio 1907, n. 429. — *D. L. 26 nov. 1916, n. 1723*, con cui si stabilisce che le disposizioni del suddetto decreto abbiano efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà pubblicata la pace. — *R. D. 31 ott. 1919, n. 2056*, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1920-21 le disposizioni stesse.

D. L. 26 giugno 1916, n. 830, che in dipendenza del R. D. 22 giugno 1916, n. 756, trasferisce al Ministero dei trasporti da quello della marina gli uffici della Direzione generale della marina mercantile e dell'Ispettorato dei servizi marittimi, nonchè il Consiglio superiore della marina mercantile e la Commissione centrale per il traffico marittimo.

Relazione speciale sulla costituzione del Ministero dei trasporti (pres. 29 giugno 1916 dalla Commissione parlamentare per l'esame dell'ordinamento e funzionamento delle ferrovie dello Stato costituita colla legge 23 luglio 1914, n. 742). — La Commissione propone l'istituzione del Ministero dei trasporti ferroviari e marittimi, e ne traccia l'ordinamento, modificando, fra altro, l'amministrazione autonoma per l'esercizio delle ferrovie dello Stato, senza però menomarne il carattere autonomo, e conservando gli organi principali che sono: il ministro, potere dirigente, il Consiglio d'amministrazione, potere deliberante, ed il direttore generale, potere esecutivo. Propone poi di mettere alle dipendenze del nuovo Ministero il servizio delle costruzioni ferroviarie da eseguirsi a cura dello Stato, l'Ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili, la Direzione generale della marina mercantile, l'Ispettorato generale dei servizi marittimi, l'Ispettorato delle capitanerie di porto, e di estenderne la competenza anche alle questioni generali riguardanti la navigazione interna.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo il sen. *Ferraris M.* (5 luglio 1916) vorrebbe che al Ministero dei trasporti ferroviari e marittimi fosse anche affidato il riordinamento dei porti.

In una nota complementare alla proposta di legge d'iniziativa del dep. *Pantano* (C. n. 774) sulla preparazione economica nazionale, presentata il 6 dic. 1916, si accenna all'opportunità della trasformazione del nuovo Ministero dei trasporti in un Ministero delle comunicazioni, integrandone le attribuzioni e le funzioni ora incomplete ed aggregandovi il Ministero delle poste e telegrafi. Il Ministero delle comunicazioni poi, data l'ampiezza e la complessità dei suoi servizi, dovrebbe avere due sottosegretari di Stato.

D. L. 2 febbr. 1917, n. 113, con cui si istituisce un Commissariato generale per i carboni alla dipendenza di un Comitato di ministri, e si stabilisce che il Commissario generale possa avere le funzioni di Commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto. — *R. D. 16 giugno 1917, n. 979*, con cui vengono attribuite al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari le funzioni assegnate al Comitato dei ministri ed al commissario generale per i carboni, e si stabilisce che con D. L. siano date disposizioni pel passaggio al Ministero dei trasporti degli uffici aggregati al Ministero della marina, che maggiormente interessano il funzionamento della marina mercantile. — *D. L. 3 febb. 1918, n. 141*, con cui il commissariato generale per i carboni è aggregato al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, preponendosi ai relativi servizi un direttore generale; ed è revocata altresì la

disposizione per cui l'esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato veniva passato temporaneamente al Commissariato generale predetto.

D. L. 5 agosto 1917, n. 1215, con cui è istituito il Commissario generale per i combustibili nazionali, il quale può avere le funzioni di Commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto.

D. L. 24 agosto 1917, n. 1306, con cui presso il Ministero dei trasporti è istituita temporaneamente la Direzione generale del traffico marittimo.

D. L. 26 luglio 1918, n. 1146, concernente la nomina del reggente la Direzione generale della marina mercantile e l'Ispettorato dei servizi marittimi.

D. L. 18 agosto 1918, n. 1144, con cui si dispone che il sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari coadiuvi il ministro e lo rappresenti in caso di assenza od impedimento; e se ne fissano le attribuzioni quale commissario per le costruzioni navali della marina mercantile.

D. L. 15 sett. 1918, n. 1318, che affida la rappresentanza in Consiglio dei ministri dell'attività relativa alla produzione bellica, comprendente il Commissariato generale delle armi e munizioni, istituito col decreto medesimo, e quello dell'aeronautica, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, che assume il titolo di ministro per le armi e i trasporti. — *D. L. 24 nov. 1918, n. 1748*, che abroga il D. L. di cui sopra e dispone il passaggio dei Commissariati predetti alla dipendenza del Ministero della guerra.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo trasporti 1918-19, C. n. 907-A, pres. il 23 nov. 1918, richiama (rel. Dentice) l'attenzione della Camera sull'opportunità che il Ministero trasporti abbia a comprendere non solo l'amministrazione autonoma per l'esercizio delle ferrovie dello Stato, ma anche la direzione delle costruzioni ferroviarie da eseguirsi a cura dello Stato, le concessioni all'industria privata e la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici rimasti ancora distaccati dall'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

D. L. 23 apr. 1919, n. 669, che determina le attribuzioni della Direzione generale della marina mercantile presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e fissa altresì i ruoli organici del Ministero medesimo.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Dentice* propone (16 luglio 1919) il trasferimento al Ministero dei trasporti dell'intero ufficio per concessioni ai privati delle ferrovie secondarie, delle tramvie e delle automobili insieme colla sorveglianza dell'esercizio. Durante la stessa discussione in Senato il sen. *Ferraris C.* propone (25 luglio) il passaggio alle dipendenze del Ministero dei trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata; ed, in genere, che la nostra politica ferroviaria abbia unità d'indirizzo e venga concentrata in un solo Ministero; il ministro dei trasporti, *De Vito*, dichiara (26 luglio) essere sua opinione che tutti i trasporti indistintamente debbano riunirsi in un solo piano organico ed affidarsi ad una direzione sola. Sulla questione il sen. *Ferraris C.* ritorna (12 agosto) durante la discussione del disegno di legge per il riscatto delle ferrovie Sarde, ed il ministro dei lavori pubblici, *Pantano*, dà assicurazioni al riguardo.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1582, che istituisce nel Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari la Direzione generale per l'elettrificazione delle ferrovie.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1587, che provvede all'ordinamento del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari (istituzione della Direzione generale per i combustibili in luogo di quella per i servizi del Commissariato generale per il carbone fossile; istituzione della Direzione generale per l'esercizio della navigazione, di quella per la ricostituzione del naviglio e del Segretariato generale).

R. D. 27 nov. 1919, n. 2460, che autorizza modificazioni temporanee all'ordinamento del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

MINORENNI.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 i dep. *Peano* (8 maggio 1914) e *Pietravalle* (13 maggio) invocano un codice per i minorenni. La relazione della Commissione di finanze del Senato sul detto bilancio, S. n. 38-A, presentata il 4 giugno 1914, accenna (rel. Inghilleri) alla necessità d'istituire una magistratura pupillare e di creare giudici speciali per i minorenni con procedimenti speciali.

Esposti ed infanzia abbandonata, v. *Infanzia abbandonata.*

MISS CAVELL (Assassinio di).

Mozione Altobelli, letta 4 dic. 1915: Per denunciare all'esecrazione dell'umanità gli assassini di Miss Cavell: dell'argomento il dep. Altobelli tratta nella torn. del 13 dic., pronunziando parole in memoria della Cavell.

MISSIONI ALL'ESTERO.

Il disegno di legge del Min. del Tesoro per spese impreviste, C. n. 693-*bis*, pres. l'8 dic. 1916, autorizza, fra l'altro, una prelevazione di lire 25,000 per contributo alle spese di una missione commerciale in Russia.

D. L. 1° maggio 1917, n. 672, con cui nel preventivo tesoro 1916-17 è istituito il capitolo n. 59-*ter* con lo stanziamento di lire 100,000 per spese di viaggio e rappresentanza della Missione italiana presso il Governo degli Stati Uniti d'America (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min., C. n. 786). — *D. L. 7 ott. 1917, n. 1682*, con cui lo stanziamento del suddetto capitolo è aumentato di lire 76,634.60.

Il dis. di legge per spese impreviste, C. n. 785 (Tesoro), pres. il 20 giugno 1917, autorizza, fra l'altro, un prelevamento di lire 12,000 per maggiori spese della Missione commerciale italiana in Russia. — Rimasto in stato di relazione.

Interr. Gallenga, ann. 16 ott. 1917: Commissario generale italiano per la guerra agli Stati Uniti.

— Monti-Guarnieri, ann. 16 ott. 1917: Presentazione al Parlamento della relazione della nostra Missione militare agli Stati Uniti.

— Artom, ann. 18 dic. 1917: Invio d'una Missione economica e commerciale al Brasile.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 192, concernente lo stanziamento di lire 100,000 per l'invio d'una Missione commerciale nel Brasile (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 943).

D. L. 17 marzo 1918, che nomina il dep. avv. Vito Luciani, capo della Missione commerciale da inviarsi al Brasile. (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 74).

Interp. Marangoni, ann. 19 aprile 1918: Operato dell'Alto Commissario e della Missione militare per gli acquisti negli Stati Uniti.

— Canepa, ann. 19 aprile 1918: Organizzazione ed azione dei nostri uffici di rappresentanza negli Stati Uniti.

— sen. Marconi, ann. 23 aprile 1918: Funzionamento degli uffici italiani negli Stati Uniti.

DD. LL. 9 maggio e 8 sett. 1918, nn. 658 e 1341; 18 e 27 marzo 1919, nn. 498 e 542, che aumentano rispettivamente di lire 40,000, 15,000, 30,000 e 40,000 lo stanziamento del preventivo industria per spese per l'invio d'una Missione commerciale al Brasile ed all'Uruguay, (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 999).

D. L. 24 aprile 1919, n. 721, autorizzante l'assegnazione straordinaria, nel preventivo industria 1918-19, di lire 30,000 per le spese della Missione in America del generale Giuseppe Garibaldi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 1149).

R. D. 27 nov. 1919, n. 2288, che autorizza lo stanziamento di lire 170,000 per spese d'ogni genere per la Missione commerciale italiana negli Stati Uniti dell'America del Nord.

MOBILITAZIONE AGRARIA.

D. L. 14 febbr. 1918, n. 147, concernente la mobilitazione agraria. Allo scopo di dare incremento alla produzione agraria demanda al Ministero d'agricoltura, per la durata della guerra e fino a tutto l'anno agrario successivo alla pubblicazione della pace, il controllo delle colture, l'organizzazione del lavoro agricolo e la provvista e più utile distribuzione di mezzi di lavoro e produzione, disponendo, a tale effetto, che esso abbia facoltà: *a*) di promuovere, organizzare, od imporre la coltivazione di terre non coltivate, od eccezionali trasformazioni colturali, utili ai bisogni del paese; *b*) di provvedere, d'accordo coi ministri della guerra e delle armi e munizioni, all'utilizzazione, specie nei periodi d'intenso lavoro agrario, dei militari e prigionieri di guerra disponibili, e alla disciplina delle esonerazioni e concessioni

di mano d'opera agricola militare; *c*) di facilitare l'impiego, nelle aziende agrarie, di dirigenti e lavoratori, mediante l'organizzazione delle prestazioni volontarie, e, ove queste siano insufficienti, mediante la precettazione; *d*) di promuovere l'incremento della fabbricazione di fertilizzanti, degli anticrittogamici e delle macchine agricole, nonchè la preparazione e selezione delle sementi, e di controllarne la produzione ed il commercio; *e*) di distribuire mano d'opera, macchine, strumenti da lavoro e materie concimanti e anticrittogamiche, in modo da assicurarne il maggior rendimento, nonchè di facilitare i trasporti della mano d'opera e di quanto occorre alla produzione agraria; *f*) in genere, di adottare ogni provvedimento inteso all'incremento della produzione agraria, e alla tutela delle produzioni alimentari; con facoltà di delega di talune tra le predette attribuzioni ai prefetti od a commissari speciali.

Dispone che possano essere precettati i cittadini d'ambo i sessi, che attendono abitualmente al lavoro agricolo, o comunque ritenuti atti al lavoro stesso; che la precettazione della mano d'opera per l'agricoltura e le industrie agrarie abbiano la precedenza sulla precettazione per ogni altra industria.

Designa come organi speciali del Ministero d'agricoltura, ai fini del presente decreto: il Comitato centrale di mobilitazione agraria, il servizio per la mobilitazione agraria, le Commissioni provinciali d'agricoltura, i Commissari agricoli provinciali, i Commissari agricoli comunali e intercomunali, le Cattedre ambulanti d'agricoltura, governative, provinciali e consorziali, i Comizi agrari e le Associazioni agrarie. Deferisce tutte le controversie sorte in conseguenza del presente decreto ad un Comitato dei ricorsi.

D. L. 2 maggio 1918, n. 618, che devolve al Comitato centrale la funzione consultiva su quanto abbia fine di mobilitazione agraria e stabilisce le attribuzioni del commissario agricolo e provinciale e di quelli comunali od intercomunali.

D. L. 12 maggio 1918, n. 696, che trasferisce l'Ufficio centrale moto-aratrici, del Comitato centrale di mobilitazione industriale, al Ministero per l'agricoltura, facendone un riparto del servizio di mobilitazione agraria.

D. L. 27 giugno 1919, n. 1105, che estende al predetto Comitato le norme stabilite col D. L. 21 aprile 1918, n. 503, relativo alle requisizioni.

Servizio volontario civile per la prestazione d'opera nell'agricoltura, v. *Mobilitazione civile.*

MOBILITAZIONE CIVILE.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Bignami* (2ª torn. del 14 dic. 1916) invoca la mobilitazione civile di tutte le persone dai 18 ai 60 anni; il dep. *Restivo* vorrebbe (2ª torn. del 15 dic.) che il Governo, se mai pensasse alla mobilitazione civile, sottoponesse la relativa proposta al Parlamento.

D. L. 12 febbr. 1918, n. 146, con cui al fine di procurare la prestazione d'opera occorrente all'agricoltura ed a determinate industrie, nonchè a pubblici servizi governativi, provinciali e comunali e d'altri enti pubblici esistenti in ciascun comune, compresi gli Istituti di credito, risparmio e previdenza, e le istituzioni d'assistenza civile e di propaganda, si invitano i cittadini d'ambo i sessi nati entro il 1° gennaio 1857 ed il 21 dic. 1903 a voler dichiarare se ed in quali di tali industrie e pubblici servizi, esistenti nel comune di residenza, essi offrono di prestare gratuitamente o mercè congrua rimunerazione l'opera loro. — *D. L. 25 aprile 1918, n. 580*, che dà facoltà d'includere nella Commissione centrale per il servizio volontario civile di cui al predetto D. L., altre persone che per uffici esercitati nell'Amministrazione dello Stato e per ragioni di speciale competenza possano apportare un efficace concorso ai lavori della Commissione stessa e contribuire alla piena riuscita dell'organizzazione.

Interp. Ruini, ann, 12 giugno 1918: Risultati dell'esperimento del servizio civile volontario.

— Facchinetti, ann. 3 ott. 1918: Obbligatorietà della collaborazione dei cittadini nei pubblici servizi.

MOBILITAZIONE GENERALE DELL'ESERCITO E DELL'ARMATA.

R. D. 22 maggio 1915, n. 690, con cui è indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina (primo giorno di mobilitazione il 23 maggio). —

R. D. 23 maggio 1915, n. 756, che approva le norme per la somministrazione dei fondi per le spese dipendenti dalla mobilitazione del R. esercito e della R. Guardia di Finanza.

R. D. 23 maggio 1915, n. 676, con cui si dispone che dallo stesso giorno gli ordini Sovrani riflettenti le operazioni dell'esercito e dell'armata e dei loro riparti siano comunicati all'uno e all'altra rispettivamente dal Capo di stato maggiore dell'esercito e da quello della marina; e che di tutti i provvedimenti del Governo che possano avere influenza sull'andamento delle operazioni militari sia data notizia dal ministro competente ai capi di stato maggiore dell'esercito e della marina.

R. D. 25 maggio 1915, n. 771, col quale l'esercito, dal 23 maggio 1915, assume la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione.

D. L. 10 giugno 1915, n. 863, con cui si statuisce che le disposizioni da emanare per la formazione dell'esercito stabilita dai documenii riservati di mobilitazione, e le assegnazioni individuali che ne derivano ai singoli Comandi od uffici, siano fatte con decreti da comunicarsi alla Corte dei conti per la registrazione tosto che cesseranno i motivi che conferiscono a siffatti provvedimenti carattere riservato.

MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE INDUSTRIALE.

R. D. 26 giugno 1915, n. 993, che dà facoltà al Governo: *a*) di imporre o fare eseguire le opere occorrenti per aumentare la potenzialità produttiva degli stabilimenti privati per gli acquisti e rifornimenti necessari all'esercito ed alla marina; *b*) di ordinare a qualsiasi stabilimento la costruzione di macchine e di oggetti su disegni di un'altra ditta, coll'aggiunta che gli industriali non si possano rifiutare alla fabbricazione e fornitura del materiale necessario agli usi di guerra; *c*) di dichiarare soggetto, ove occorra, alla giurisdizione militare, in tutto o in parte, il personale degli stabilimenti che producono materiali per l'esercito e per l'armata.

Reg. 22 agosto 1915, n. 1277, per la mobilitazione industriale in applicazione del decreto succitato, costituisce sette Comitati regionali di mobilitazione industriale, ed un Comitato centrale con sede a Roma, con facoltà al Governo di mobilitare, in tutto o in parte, gli stabilimenti dell'industria privata che ritenga opportuno di dichiarare ausiliari. — *D. L. 12 ott. 1916, n. 1747*, che aumenta i membri industriali ed operai in alcuni dei detti Comitati regionali di mobilitazione industriale.

D. L. 26 sett. 1915, n. 1455, riguardante la militarizzazione del personale operaio degli stabilimenti militari. — *D. L. 5 nov. 1916, n. 1684*, concernente le norme penali e disciplinari per il detto personale.

Proposta di legge dep. Pantano, C. n. **774** (pres. 6 dic. 1916, letta 3 marzo 1917, svolta 22 marzo): *Preparazione economica nazionale.* — A rendere meno arduo il passaggio dell'industria nazionale dallo stato di guerra a quello di pace e per facilitarle il còmpito di emancipazione dalla preponderanza straniera, mantiene, fra l'altro, in vita, fin dove giovi, l'attuale ordinamento dei Comitati di mobilitazione industriale, creato ai fini della guerra, per servire a sua volta, con opportuni adattamenti ai fini della pace. — Rimasta in stato di relazione.

D. L. 4 febbr. 1917, n. 204, con cui si dispone che quando i proprietari degli stabilimenti dell'industria privata di cui al R. D. 26 giugno 1915, n. 993, non facciano eseguire le opere loro imposte dal Governo per aumentare la potenzialità degli stabilimenti stessi, il Ministero della guerra abbia il diritto d'assumere l'esercizio diretto degli stabilimenti stessi.

D. L. 15 marzo 1917, n. 570, concernente la composizione ed il funzionamento dei Comitati regionali di mobilitazione industriale, la tutela, nel lavoro, delle maestranze femminili e minorili, l'organizzazione di un servizio di vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti per i rifornimenti militari durante la guerra.

D. L. 5 luglio 1917, n. 1093, con cui sono modificati alcuni articoli del regolamento 22 agosto 1915, n. 1277, sulla mobilitazione industriale e del D. L. 15 marzo 1917, n. 570.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1512, che, modificando l'art. 1° del regolamento predetto, 22 agosto 1915 costituisce per tutta Italia undici Comitati regionali di mobilitazione industriale ed un Comitato centrale. — *D. L. 24 marzo 1918, n. 489*, che modifica la costituzione del Comitato centrale.

Durante la discussione alla Camera sulle comunicazioni del Governo il ministro delle armi e munizioni, *Dallolio*, tocca (21 dic. 1917) del nuovo programma concretato per fronteggiare tutte le perdite di cannoni avutesi in causa del disastro di

Caporetto, e del meraviglioso sviluppo raggiunto in due anni dalla mobilitazione industriale.

D. L. 6 genn. 1918, n. 46, che istituisce presso ciascun Comitato regionale di mobilitazione industriale dei territori dichiarati zona di guerra una Commissione per la conciliazione delle controversie circa la validità, interpretazione o risoluzione di concordati e contratti di lavoro.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 213, che demanda al Ministero per le armi e munizioni l'applicazione dei turni di riposo negli stabilimenti industriali, che derivano la forza motrice da energia elettrica.

D. L. 21 aprile 1918, n. 587, che sopprime la carica di segretario generale del Comitato centrale di mobilitazione industriale, e prepone ai relativi servizi un direttore generale.

D. L. 13 ott. 1918, n. 1672, che provvede all'istituzione, ove manchino i collegi dei probiviri, di speciali Commissioni per la definizione delle controversie individuali del lavoro nelle industrie mobilitate.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1696, che fa obbligo - entro 15 giorni - alle ditte le quali abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di amministrazioni militari, comprese quelle dell'esercito mobilitato, di farne regolare denunzia al Ministero del tesoro. — *D. L. 2 dic. 1918, n. 1830*, che proroga detto termine a tutto il 20 dic.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1697, che sospende temporaneamente per i lavori, opere e forniture per usi di guerra qualunque nuova commessa o contrattazione, l'esecuzione delle commesse già date, ma non ancora iniziate, la messa in lavorazione di nuove materie prime. — *R. D. 11 nov. 1919, n. 2403*, che dichiara cessata la sospensione dei termini di consegna contrattuali di cui all'art. 2 del decreto predetto.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1698, che istituisce un Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. Ai lavori preparatorî del Comitato e alla esecuzione delle sue deliberazioni provvede una Giunta esecutiva, ed in materia di ricorsi per le condizioni di compenso o liquidazione giudica un collegio arbitrale. — *D. L. 5 dic. 1918*, che costituisce la Giunta esecutiva del Comitato predetto (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 288). — *D. L. 5 genn. 1919, n. 9*, che provvede alla nomina del presidente di detta Giunta esecutiva. — *D. L. 26 genn. 1919, n. 129*, che accorda maggiori facoltà al Comitato predetto, relativamente alle materie prime, prodotti e mezzi di produzione. — *D. L. 12 giugno 1919, n. 998*, che stabilisce norme circa la nomina del presidente capo e degli altri componenti il detto collegio arbitrale. — *R. D. 6 ott. 1919, n. 1939*, concernente la composizione del Comitato interministeriale, istituito col D. L. 17 nov. 1918, n. 1698.

D. L. 5 dic. 1918, n. 1814, che autorizza il licenziamento del personale addetto agli stabilimenti per i lavori di guerra, divenuto esuberante per effetto della sospensione dei lavori stessi, stabilendo l'obbligo per l'industriale di corrispondere agli operai licenziati un determinato indennizzo. — *D. L. 14 dic. 1918, n. 1860*, che stabilisce gli indennizzi minimi da corrispondere. — *D. L. 12 febbr. 1919, n. 161*, che detta norme per l'applicazione del decreto predetto.

D. L. 15 dic. 1918, n. 1909, con cui le attribuzioni dei Commissariati generali per le armi e munizioni ed aeronautica - soppressi col decreto medesimo - sono devoluti al Ministero del tesoro per ciò che concerne le liquidazioni, modificazioni e transazioni dei contratti ultimati od in corso, mentre le attribuzioni di controllo delle materie prime e semi-lavorate necessarie alle industrie nazionali, finora esercitate dal Ministero della guerra e dai suddetti Commissariati, sono devolute al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, dal quale dipenderanno i rispettivi Uffici e Comitati.

D. L. 31 dic. 1918, n. 2014, che sopprime l'istituto dell'ausiliarietà di cui al regolamento 22 agosto 1915, n. 1277.

D. L. 21 genn. 1919, n. 33, che autorizza la concessione di acconti alla ditte fornitrici dello Stato.

D. L. 21 genn. 1919, n. 58, che autorizza l'Amministrazione dello Stato, in determinati casi, a prescindere dal parere di autorità o corpi consultivi in ordine alla stipulazione di transazioni o a condono di multe.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Sipari* critica (1° marzo 1919) il funzionamento del servizio dei ricuperi delle somme dovute

allo Stato dai suoi fornitori, ed il sottosegretario di Stato per le liquidazioni, *Conti*, dà (2ª torn. del 7 marzo) chiarimenti al riguardo.

D. L. 18 marzo 1919, n. 468, che sopprime dal 10 marzo 1919 i servizi relativi alla mobilitazione industriale, sostituendosi al Comitato centrale di mobilitazione industriale, come organo di ricorso contro le decisioni delle Commissioni di conciliazione il Comitato permanente del lavoro.

D. L. 18 marzo 1919, n. 471, che autorizza il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra a disporre la vendita, cessione o locazione di qualsiasi stabilimento od immobile dell'Amministrazione militare.

D. L. 19 giugno 1919, n. 1069, che istituisce, con sede in Roma, un Consorzio avente personalità giuridica e denominato « Consorzio cooperativo per la utilizzazione dei mezzi d'opera, materiale da costruzione e materie fertilizzanti, residuati dalla guerra », approvandone altresì la relativa convenzione in data 28 maggio 1919.

D. L. 19 giugno 1919, n. 1070, che istituisce, con sede in Roma, un consorzio avente personalità giuridica e denominato « Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra », approvandone altresì la relativa convenzione in data 28 maggio 1919.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo e sulla proroga dell'esercizio provvisorio il sottosegretario di Stato al tesoro per la liquidazione del materiale di guerra, sen. *Conti*, riassume (25 luglio 1919) l'opera svolta dal Governo in questi ultimi tempi per quel che riguarda la trasformazione delle industrie di guerra.

Mozione Colonna di Cesarò, letta 29 luglio 1919: Presentazione dell'elenco di tutti i contratti fatti dallo Stato durante la guerra, della nota delle liquidazioni del Comitato interministeriale e dell'elenco dei nuovi contratti.

R. D. 22 agosto 1919, n. 1751, che autorizza l'emissione di mandati di anticipazione per il pagamento delle spese occorrenti per i servigi d'alienazione dei materiali residuati dalla guerra. — *R. D. 11 nov. 1919, n. 2402*, che fissa l'importo minimo di detti mandati in lire 150,000.

R. D. 29 agosto 1919, n. 1739, che stabilisce norme per la liquidazione delle percentuali spettanti ad Enti militari e Commissioni speciali sull'importo delle vendite dei materiali residuati dalla guerra.

R. D. 29 agosto 1919, n. 1740, relativo alla concessione di compensi speciali ai componenti la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.

R. D. 22 agosto 1919, n. 2110, che, limitatamente al 31 dic. 1919, consente il pagamento di acconti agli assuntori di imprese edilizie per conto del Ministero della guerra e delle armi e munizioni e dell'aeronautica, sui lavori eseguiti durante la guerra e collaudati ancorchè le relative contabilità non siano perfezionate.

R. D. 22 agosto 1919, n. 2224, che demanda alla speciale giurisdizione prevista dall'art. 5 del D. L. 17 nov. 1918, n. 1698, le controversie dipendenti da cessioni di materie prime, semilavorate e di prodotti finiti provenienti da Amministrazioni di Stato.

R. D. 25 sett. 1919, n. 1828, che fissa l'indennità di licenziamento per gli operai straordinari delle direzioni e stabilimenti militari.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2562, relativo alla costituzione di Consorzi nazionali per l'alienazione di materiali residuati dalla guerra.

MONETE E CARTA MONETATA.

La relazione della Giunta del bilancio sul dis. di legge per proroga del corso legale dei biglietti di banca, C. n. 50-A, pres. 19 dic. 1913, fa voti (rel. Carcano) che si solleciti il riscatto dei 125 milioni in oro che ora coprono un equivalente ammontare di biglietti di banca, che per riparare alla deficienza di mezzi di pagamento per piccoli importi, si coniino invece monete divisionarie nei limiti dei patti dell'Unione latina e si emettano nuovi biglietti da 5 e da 10 lire, e che non si perda mai di mira il ritorno al libero baratto fra carta e moneta metallica: a quest'ultimo voto s'associa la relazione della Commissione di finanze del Senato sullo stesso dis. di legge (rel. Tami, S. n. 2-A, pres. il 28 dic.). Durante la discussione alla Camera (21 dic.), il ministro del tesoro, *Tedesco*, dichiara d'accettare il voto della Giunta del bilancio circa la deficienza di medio circolante.

R. D. 4 genn. 1914, n. 5, che approva il nuovo tipo delle monete d'argento, da lire 2, da lire 1 e da cent. 50.

R. D. 4 genn. 1914, n. 17, che autorizza la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. 10 di vecchio conio e la riconiazione in pezzi da cent. 2 e 1.

R. D. 1° febbr. 1914, n. 122, sulla coniazione di dodici milioni di nuove monete di argento in pezzi da due lire e di nove milioni in pezzi da una lira.

Disegno di legge del Ministro del tesoro Rubini, C. n. **188**; S. n. **97** (pres. 18 maggio 1914): *Provvedimenti sulla circolazione cartacea e metallica dello Stato.* — Autorizza il ministro del tesoro ad emettere, al di là del limite attuale di 500 milioni, nuovi biglietti di Stato da lire 10 e 5 per non oltre 25 milioni di lire, contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di altrettanta valuta aurea da prelevarsi dal fondo di dotazione del tesoro per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia e comprendendo nel limite totale di 525 milioni la circolazione di biglietti di Stato per conto del Banco di Napoli; riduce da quaranta a trenta milioni di lire il contingente delle nuove monete di nichelio puro da venti centesimi, ed autorizza l'emissione di nuove monete di nichelio puro da centesimi dieci per l'ammontare di dieci milioni di lire.

La relazione ministeriale al disegno di legge della Camera avverte che l'aumento proposto di 25 milioni di biglietti di Stato annulla la facoltà di emettere biglietti in temporanea sostituzione degli spezzati d'argento autorizzati dalle convenzioni monetarie internazionali e non ancora coniati (art. 3 legge 29 dic. 1910, n. 888). Durante la discussione il dep. *Roberti* chiede (2ª torn. del 19 giugno 1914) che sia dato un vigoroso impulso alla coniazione di monete d'oro da 20 lire, ed il ministro del tesoro, *Rubini,* ritiene che, nonostante il lavoro che per altro verso deve sostenere la Zecca di Roma, essa potrà tuttavia in qualche misura applicarsi anche alla coniazione di dette monete. — **Legge 9 luglio 1914, n. 659.**

R. D. 18 agosto 1914, n. 828, che autorizza nuove emissioni di biglietti di Stato e di buoni di cassa da lire 1 e 2 fino alla concorrenza di lire 250 milioni. — *R. D. 19 sett. 1914, n. 1007,* col quale si dispone che le emissioni di 250 milioni di lire autorizzate col R. decreto di cui sopra, abbiano luogo esclusivamente in buoni di cassa da lire 1 e 2, e con cui si autorizzano nuove emissioni di biglietti di Stato da lire 10 e 5 (convertiti in legge col dis. di legge del min. tesoro, C. n. 295: ***Legge 30 aprile 1916, n. 528***).

R. D. 3 sett. 1914, n. 1006, che porta semplificazioni alle norme vigenti nella parte che riguarda la verifica e la contazione dei biglietti di Stato.

R D. 27 sett. 1914, n. 1173, che autorizza la coniazione di nuove monete divisionali d'argento per un valore nominale di lire ventinove milioni e quarantamila in pezzi da due lire.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo tesoro 1914-15, C. n. 20-A, pres. il 26 febbr. 1915, afferma (rel. Alessio) l'opportunità di preparare un regime di baratto fra oro e biglietti di banca che tenda a conservare le nostre riserve, restringendo la massa della circolazione fiduciaria ed abituando il commercio a mezzi di scambio più raffinati e moderni del vecchio biglietto di banca.

R. D. 23 maggio 1915, n. 709, che autorizza nuove emissioni di biglietti di Stato per somma non eccedente i trecento milioni di lire, nei tagli da lire 10 e 5 ed oltre il limite stabilito dal R. D. 19 sett. 1914, n. 1007.

R. D. 24 giugno 1915, n. 985, con cui vengono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione dei biglietti di Stato i certificati di somme, depositate all'estero presso banche o banchieri e pagabili in oro, ed i buoni del tesoro di Stati forestieri pagabili in oro.

DD. LL. 17 ott. 1915, n. 1524; 2 maggio, 10 agosto e 24 dic. 1916, nn. 599, 1013 e 1802; 8 luglio e 11 nov. 1917, nn. 1097 e 1828; 28 febbr. e 24 nov. 1918, nn. 267 e 1692 che aumentano il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1802, col quale è autorizzata la riconiazione di 500,000 lire di monete di bronzo da 10 centesimi in pezzi da centesimi uno e due.

D. L. 12 dic. 1915, n. 1874, col quale viene modificata la composizione della Commissione tecnica per l'esame dei biglietti a debito dello Stato.

D. L. 12 dic. 1915, n. 1917, col quale è autorizzata la coniazione di nuove monete divisionali d'argento per un valore nominale di lire 40,560,000, di cui 20,560,000 in pezzi da due lire e 20 milioni in pezzi da una lira.

D. L. 19 dic. 1915, n. 1873, concernente la composizione della Commissione permanente tecnico-artistico-monetaria.

Interr. Giordano, ann. 6 aprile 1916: Deficienza di monete d'argento e rame, es. 8 aprile; *Id.* Peano, ann. 16 ott. 1917, es. 19 ott.

— Giretti. ann. 6 giugno 1916: Emissione dei buoni di cassa, es. 7 giugno.

— Benaglio, ann. 16 dic. 1916: Conversione in monili d'oro di moneta aurea, es. 28 febbr. 1917.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Perrone* vorrebbe (17 dic. 1916) che il ministro del tesoro invitasse il pubblico italiano a portare nella pubblica tesoreria quelle monete d'oro di riserva che si trovano in ogni famiglia, e ciò per rinforzare le casse degli istituti di emissione.

Interr. Labriola, ann. 28 febbr. 1917: Perchè il Governo si astenga da ulteriori emissioni di carta moneta.

— Bouvier, ann. 21 marzo 1917: Esodo degli spezzati d'argento, es. 24 marzo.

D. L. 1° aprile 1917, n. 495, che autorizza l'emissione di buoni di cassa da una e due lire per somma non eccedente i trecento milioni, e dà facoltà al ministro del tesoro di far cessare, durante il periodo della guerra, il corso legale delle monete divisionali d'argento.

D. L. 1° aprile 1917, n. 496, col quale sono comminate le pene di cui all'art. 293 del Codice penale a chiunque faccia incetta, a danno della circolazione, di monete aventi corso legale nel Regno.

D. L. 1° ott. 1917, n. 1550, concernente provvedimenti sulle monete metalliche e sui buoni di cassa. Dispone per il ritiro dalla circolazione delle monete divisionali d'argento di conio nazionale da lire 2 e 1 e da 50 cent., stabilendone al 31 dic. 1917 il termine utile per la presentazione al cambio e provvede all'emissione, in loro vece, di 300 milioni di buoni di cassa da lire una e due. — *DD. LL. 9 dic. 1917, n. 1990, 24 marzo, 18 agosto, 12 dic. 1918, nn. 413, 1287, 1940, 27 aprile 1919, n. 695 e 13 nov. 1919 n. 2461,* che prorogano rispettivamente a tutto il 30 aprile, 31 agosto, 31 dic. 1918, 30 aprile, 30 sett. 1919 e 31 dic. 1920 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento di cui sopra.

D. L. 30 dic. 1917, n. 2111, col quale è autorizzata la coniazione ed emissione d'una nuova moneta da cent. 20, in lega di nikel e rame, per l'ammontare di 16 milioni di lire, rendendosene per tutti obbligatoria l'accettazione per somme inferiori a lire cinque.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il sen. *Woliemborg* afferma (31 dic. 1917) la necessità di ridurre l'ingente mole della moneta cartacea, ed il sen. *Ferraris M.*, richiama (28 febbr. 1918) l'attenzione del Governo sulla medesima questione.

D. L. 26 maggio 1918, n. 691, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace prescrive la tenuta di apposito registro per tutti coloro che esercitano il cambio delle monete o fanno commercio di materie preziose d'oro, ed autorizza altresì gli Istituti di emissione a ricevere in deposito speciale fruttifero le monete d'oro.

D. L. 30 giugno 1918, n. 882, concernente il divieto di uscita dal Regno dei biglietti italiani di Stato.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1064, che sospende la coniazione delle monete da cent. uno e due in bronzo, e prescrive pei pagamenti fatti dalle pubbliche Amministrazioni in loro favore l'arrotondamento delle frazioni d'importo superiore a due centesimi e mezzo, non tenendo conto di quelle di centesimi due e mezzo o meno.

D. L. 8 sett. 1918, n. 1613, che apporta modificazione al regolamento 30 ott. 1896, n. 508, sul servizio di biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo tesoro 1917-18, C. n. 635-A, pres. il 4 ott. 1918, muove appunti (rel. Alessio) all'enorme aumento nella circolazione verificatosi, nel corso di questo esercizio, con un peggioramento nei riguardi della quantità e della qualità; dello stesso argomento il dep. *Alessio* tratta nella tornata del 30 nov. 1918 durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio.

D. L. 31 dic. 1918, n. 2067, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di ferro-nichel da cent. cinque.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo tesoro 1918-19, C. n. 896-A, pres. 21 giugno 1919, addita (rel. Alessio) i mezzi per ottenere un pronto ritiro, o quanto meno una rapida riduzione della circolazione cartacea in Italia.

R. D. 13 luglio 1919, n. 1219, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo da centesimi cinque.

R. D. 4 sett. 1919. n. 1618, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da centesimi cinquanta e di bronzo da centesimi dieci.

R. D. 4 sett. 1919, n. 1619, concernente l'aumento della circolazione cartacea in corrispondenza ai bisogni del servizio degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari.

Buoni della Cassa Veneta dei prestiti, v. *Cassa Veneta dei prestiti.* — Circolazione cartacea, v. *Banche.* — Fondo di garanzia dei biglietti di Stato, v. *Banche.* — Provvedimenti vari per i cambi, v. *Cambi.* — Valuta Austro-ungarica, v. *Valuta Austro-ungarica.*

MONOPOLI (Proposte d'istituzione di nuovi - Personale dei -).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Labriola* ritiene (3 aprile 1914) che per assicurare all'Erario le risorse necessarie faccia d'uopo ricorrere a grandi monopoli industriali di Stato (zucchero, petrolio, alcool). Il presidente del Consiglio, *Salandra*, non esclude (5 aprile) la possibilità di nuovi studi sull'argomento, ma osserva che il provvedimento invocato non può considerarsi come indice di finanza democratica, perchè quando lo Stato assume un monopolio, lo fa per vendere più caro un dato prodotto, escludendo la concorrenza.

Interr. Samoggia, ann. 2 giugno 1914: Formazione d'una Cassa o Istituto di Stato per l'assicurazione incendi, es. 9 giugno.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Casalini* (1ª torn. 26 giugno 1914) propone il monopolio della compravendita dell'alcool. Il dep. *Merloni* (2ª torn. 27 giugno) invoca la statizzazione del commercio dei cereali utilizzando l'impalcatura dell'istituto internazionale d'agricoltura.

Durante la discussione dei disegni di legge sugli spiriti il dep. *Vigna* invoca (6 dic. 1915) il regime del monopolio sugli spiriti medesimi; ed il ministro delle finanze, *Daneo*, esprime la personale convinzione che si dovrebbe possibilmente avviare lo studio verso questa meta, o quanto meno verso il monopolio della vendita degli spiriti.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Murialdi* invoca (2ª torn. 16 dic. 1916), il monopolio di Stato del carbone, da distribuirsi poi dallo Stato stesso a seconda delle esigenze delle varie industrie.

Durante lo svolgimento di un'interpellanza sulla politica tributaria di guerra il dep. *Soleri* accenna (12 marzo 1917) all'opportunità di istituire i nuovi monopoli delle lampadine elettriche, sempre quando la tecnica riesca a fissarsi in un tipo stabile che non esiste ancora, e dell'assicurazione contro gli incendi.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Toscanelli* afferma (6 luglio 1917) la necessità di giungere ad un sistema di bilancio di Stato non più basato sulla compartecipazione al reddito dei cittadini, ma in grandissima parte sui monopoli. Risponde (9 luglio) il ministro delle finanze, *Meda*, trattarsi di materia che non può essere toccata senza adeguata preparazione e se non in condizioni economiche solide e tranquille.

Interr. Mondello, ann. 16 ott. 1917: Monopolio di Stato della fabbricazione dei saponi, es. 18 ott.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Murialdi* vorrebbe (14 giugno 1918) che si studiasse il monopolio di Stato della produzione dell'energia elettrica, e che ad ogni modo si attuasse la rete unica nazionale dell'energia stessa.

D. L. 30 giugno 1918, n. 974, che modifica la legge 5 giugno 1913, n. 541, per la parte riguardante la nomina ad ispettore compartimentale dei monopoli.

D. L. 12 sett. 1918, n. 1476, che apporta modificazioni alle norme per la nomina agli impieghi di tirocinio e di ruolo negli stabilimenti dell'Amministrazione dei monopoli (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1013).

D. L. 3 ott. 1918, n. 1496, che estende all'Amministrazione dei monopolî l'eccezione di cui all'art. 13 del D. L. 14 sett. 1918, n. 1314, recante norme per la retribuzione del lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato.

D. L. 3 ott. 1918, n. 1861, concernente le promozioni, durante la guerra, del personale tecnico ed ausiliario dell'Amministrazione dei monopolî (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1079).

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che riserva allo Stato, con diritto d'esclusività, l'approvvigionamento e vendita; congiuntamente o disgiuntamente, dei seguenti generi: caffè e suoi surrogati, thè, zucchero, petrolio, benzina, paraffina ed altri olii minerali pesanti e leggeri (esclusi i lubrificanti) e residui della loro distillazione; carbon fossile (escluso il coke prodotto in Italia); alcool denaturato; materie esplodenti; lampadine elettriche; dispone che esso assuma inoltre il monopolio d'estrazione e di vendita del mercurio e d'estrazione della chinina e suoi prodotti secondari; che i produttori ed eventuali importatori dei generi di cui sopra non possano venderli che allo Stato, il quale stabilirà i prezzi massimi d'acquisto e le tariffe di vendita. Fissa poi le norme fondamentali per la gestione dei detti monopolî presso il Ministero delle finanze (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019: la Giunta del bilancio, con un articolo aggiuntivo concordato col Governo, autorizza (rel. Camera) il Governo stesso ad affidare il monopolio dei carboni all'Amministrazione delle ferrovie, e raccomanda che nell'estrazione del mercurio si approfitti della competenza del personale del Corpo Reale delle miniere: rimasto in stato di relazione.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Ferri E.* invoca (21 nov. 1918) il monopolio di Stato del carbone fossile e dell'energia elettrica.

Mozione Corniani, letta 27 nov. 1918: Subordinazione dell'applicazione dei nuovi monopolî di Stato all'approvazione di essi da parte del Parlamento.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Soleri* raccomanda (28 nov. 1918) di studiare se non sia possibile collegare i monopolî con gli enti annonari comunali. I ministri delle finanze, *Meda*, e del tesoro, *Nitti*, illustrano (29 nov.) le ragioni di carattere economico e fiscale che giustificano i nuovi monopolî adottati dal Governo; il ministro *Nitti* poi espone le ragioni, per cui non sarebbe stato ora possibile introdurre il monopolio delle forze idrauliche, ed esclude che sia allo studio il monopolio d'altre forme d'assicurazione. I dep. *Rissetti* (30 nov.), *Reggio* e *Adinolfi* (1° dic). svolgono rispettivamente ordini del giorno per invitare il Governo a non attuare gli ultimi monopolî decretati senza la preventiva approvazione da parte del Parlamento.

Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Rolandi-Ricci* critica (12 dic.) i nuovi monopolî fiscali proposti dal Governo, mentre nulla avrebbe obiettato se essi avessero colpito generi di consumo voluttuario, o se si fosse monopolizzato il trasporto degli emigranti. È accettato poi dal Governo, come raccomandazione (15 dic.), un ordine del giorno del sen. *Rota* per il monopolio dell'industria e commercio dei cementi e calci.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Toscanelli* invita (2ª torn. del 7 marzo 1919) il Governo a studiare un largo sistema di monopolî per ristorare il bilancio.

D. D. 13 maggio 1919, n. 878, che chiama a far parte del Consiglio d'amministrazione dei monopolî commerciali un rappresentante delle ferrovie dello Stato ed i due vice-direttori generali dei monopolî commerciali (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1367).

D. L. 19 giugno 1919, n. 2068, che stabilisce le tabelle degli stipendi degli ispettori superiori amministrativi e tecnici dei monopolî industriali, dei direttori capi degli uffici tecnici centrali e dei direttori superiori. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2231*, che sostituisce il predetto decreto.

R. D. 23 ott. 1919, n. 2020, che istituisce presso il tesoro dello Stato un conto corrente infruttifero con la Direzione generale dei monopolî commerciali per provvedere ai pagamenti di urgenza che interessano l'approvvigionamento dei generi soggetti a monopolio.

Monopolio delle carte da giuoco, chinino, fiammiferi ecc., v. singole voci: *Carte da giuoco*, *chinino*, *ecc.*

Personale dei monopoli, v. *anche alla voce Privative.*

MONTECASSINO (Abbazia di).

Interr. Cotugno, ann. 18 febbr. 1915: Consolidamento dell'Abbazia di Montecassino, es. 13 marzo.

D. L. 19 dic. 1918, n. 2056, che istituisce nel preventivo istruzione 1918-19 il capitolo n. 268-*quater* con lo stanziamento di lire 40,000 per spese per riparazione di danni recati all'Abbazia di Montecassino dal terremoto del 15 genn. 1915, (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 1112).

MONTECATINI (Bagni di).

Disegno di legge del Min. delle finanze Rava, C. n. **236**; S. n. **115** (pres. 13 giugno 1914): *Costruzione di un edificio per le bibite gratuite ai poveri in Bagni di Montecatini:* autorizza la costruzione di detto edificio su area diversa da quella indicata dalla legge 13 luglio 1911, n. 738. La Giunta del bilancio (rel. E. Giovanelli) modifica il testo precisando che l'autorizzazione è data previa modificazione della convenzione approvata con legge 13 luglio 1911, n. 738, con la Società concessionaria. — **Legge 16 luglio 1914, n. 720.**

Interr. Vinaj, ann. 16 ott. 1917: Riscatto ed assunzione da parte dello Stato di tutta l'azienda termale di Montecatini.

MONTECRETO (Aggregazione al mandamento di Fanano).

Proposta di legge dep. Gallini, C. n. **173**; S. n. **139** (pres. 6 maggio 1914, letta 9 maggio, svolta 13 maggio): *Aggregazione del comune di Montecreto al mandamento di Fanano, sezione di Sestola.* — **Legge 11 febbr. 1915, n. 129.** — *R. D. 29 aprile 1915, n. 613,* esecutivo della legge predetta.

MONTELLO (Ricostituzione agraria del).

Nella tornata del 4 marzo 1919, in cui dovrebbe svolgersi la proposta di legge del dep. Manfredi per dichiarare le opere di difesa del Monte Grappa monumento nazionale, alla quale però il proponente rinunzia, il dep. *Bertolini* prega il Governo di volere, nei provvedimenti per il Grappa, comprendere anche il Montello.

D. L. 22 giugno 1919, n. 1322, relativo alla devoluzione dei residui capitali della Cassa montelliana alla ricostituzione agraria del bosco del Montello, nella provincia di Treviso, devastato dalla guerra, (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, C. n. 1361).

MONTENEGRO.

Interr. Raimondo, ann. 2 marzo 1916: Circa l'invasione del Montenegro.

— Cotugno, ann. 2 marzo 1916: Sui recenti avvenimenti del Montenegro, es. 13 marzo.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 6 dic. 1916: Appoggio della Francia all'azione del Governo serbo per la soppressione della nazione montenegrina.

Della questione concernente la restaurazione del Montenegro trattano il min. degli esteri *Sonnino* (20 giugno 1917), in occasione delle comunicazioni del Governo; il dep. *Soderini* (19 ott.) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *De Novellis* (2 marzo 1918) ed il presidente del Consiglio *Orlando* (4 marzo) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo in Senato.

Interp. La Pegna, ann. 26 aprile 1918, Bussi (12 giugno): Sull'aiuto da darsi dall'Italia al popolo montenegrino.

Interr. Cotugno, ann. 3 sett. 1919: Difesa dei diritti del Montenegro.

MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II IN ROMA, v. *Roma.*

MOTO-ARATRICI DI STATO, v. *Macchine agrarie.*

MONTE PENSIONI MAESTRI ELEMENTARI.

Interr. Giacobone, ann. 2 marzo 1914: Esonero dei comuni poveri dal contributo al Monte pensioni, es. 9 marzo.

— Giretti, ann. 5 aprile 1914: Trattenuta dei contributi per le pensioni agli insegnanti delle scuole comunali facoltative, es. 6 maggio.

Mozioni Piccinato, letta 30 maggio 1914; Micheli (9 giugno): Riforma del Monte pensioni.

Interr. Di Saluzzo, ann. 13 marzo 1915, 14 aprile 1916, 28 febbr. e 30 giugno 1917, Marangoni e Goglio (30 giugno 1917), Larizza e Soglia (12 dic. 1917): Miglioramento delle pensioni dei vecchi maestri elementari, es. 22 marzo 1915, 9 giugno 1916, 7 marzo, 9, 13 luglio, 18 dic, 1917 e 12 febbr. 1918.

Disegno di legge del Min. tesoro Carcano, C. n. **616** (pres. 6 giugno 1916): *Per un migliore trattamento di pensione a favore degli insegnanti più anziani delle scuole elementari.* — Eleva i limiti delle pensioni minime liquidate o da liquidarsi dal Monte pensioni degli insegnanti elementari; stabilisce che nei conferimenti di pensioni o di indennità miste con lo Stato il pensionando abbia diritto all'intera pensione da liquidarsi in base alla legge sulle pensioni civili e militari — Ritirato (v. appresso).

Reg. 7 genn. 1917, n. 295, esecutivo del testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari.

D. L. 12 aprile 1917, n. 614, il quale dispone che il maestro iscritto al Monte pensioni il quale si dimetta dall'ufficio, se è ancora valido all'insegnamento, possa rimanere provvisoriamente in servizio con percezione dello stipendio, fino alla comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione; e che al maestro dimissionario non più valido all'insegnamento, o collocato a riposo per l'art. 47 del regolamento 6 aprile 1913, n. 549, sia corrisposto un acconto mensile pari a $^2/_3$ della pensione che si presume ad esso spettante, da liquidarsi entro un mese dalla data di cessazione dal servizio. Prescrive il termine minimo di tre mesi, nel quale i Consigli scolastici provinciali debbono comunicare le deliberazioni di accettazione delle dimissioni, o di collocamento a riposo (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. tesoro, C. n. 784).

D. L. 17 agosto 1917, n. 1094, riguardante un aumento delle pensioni minime a favore degli insegnanti più anziani delle scuole elementari; riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge n. 616 (v. sopra), introducendovi soltanto alcune lievi modificazioni di pura forma (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. Tesoro, C. n. 694).

R. D. 7 sett. 1919, n. 1730, che estende le disposizioni dell'art. 1 del R. D. 31 luglio 1919, n. 1304, relativo ad un assegno supplemento di pensione a tutti i maestri elementari, alle loro vedove ed orfani che fruiscano di pensione a carico dei Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

MONTE SANTA MARIA TIBERINA (Divisione in due comuni del comune di).

Proposta di legge del dep. Landucci (pres. 4 agosto 1919, letta 11 sett.): *Divisione del comune del Monte Santa Maria Tiberina (Arezzo) nei due comuni del Monte Santa Maria Tiberina e di Lippiano.* — Rimasta da svolgersi.

MONTICELLI (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Lucernari (pres. 13 giugno 1914, letta 10 dic.): *Costituzione di Monticelli in comune autonomo* (distacco della frazione dal comune di Esperia) — Decaduta.

MONTI DI PIETÀ ED AGENZIE DI PEGNI.

R. D. 11 febbr. 1915, n. 108, sulla concessione di mutui ai comuni fino al 31 dic. 1915 per metterli in grado di fare sovvenzioni ai Monti di pietà, onde questi ultimi possano proseguire nelle operazioni di piccoli mutui su pegno (conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 344: ***Legge 27 aprile 1916, n. 527***). — *D. L. 13 giugno 1915, n. 873*, che modifica (art. 5) il decreto predetto. — *DD. LL. 31 dic. 1915, n. 1871, e 25 febbr. 1917, n. 457*, che prorogano rispettivamente al 31 dic. 1916 e 31 dic. 1917 l'applicazione delle sullodate disposizioni.

D. L. 21 maggio 1916, n. 672, concernente provvedimenti diretti ad agevolare la smobilizzazione dei crediti dei Monti di pietà.

D. L. 31 dic. 1917, n. 2082, che, fino ad un anno successivo a quello della conclusione della pace, autorizza i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, agli effetti della determinazione della proporzione tra la massa di rispetto e l'ammontare complessivo dei depositi, a defalcare dall'ammontare complessivo dei depositi una somma uguale a quella dei buoni del tesoro di loro proprietà.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 142, che autorizza i Monti di pietà a concedere ai profughi delle terre venete invase o sgombrate sovvenzioni per tutta la durata della guerra.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, circa l'obbligo agli esercenti di agenzie pubbliche di prestiti sovra pegno e di altre agenzie od uffici pubblici d'affari di rinnovare l'atto di licenza e le dichiarazioni e di versare le differenze di tassa e relative sanzioni penali.

MONTI FRUMENTARI.

D. L. 17 giugno 1915, n. 961, che da facoltà agli Istituti di credito agrario di acquistare macchine agrarie per noleggiarle o venderle ai monti frumentari della Sardegna, Basilicata e Sicilia.

Circ. min. 10 febbr. 1916, circa le riforme statutarie dei Monti frumentari e delle Casse di prestanze agrarie (*Boll. Int.* del 1916, n. 6).

D. L. 28 dic. 1916, n. 1831, col quale le Commissioni amministratrici dei Monti frumentari e nummari della Sardegna rimangono in carica fino al termine dell'anno n cui sarà pubblicata la pace.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1592, che detta disposizioni sui Monti frumentari della Sardegna (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro di agricoltura, C. n. 865).

MORATORIA.

RR. DD. 4 e 16 agosto 1914. nn. 760 e 821, 27 sett. 1914, n. 1033 e 20 dic. 1914, n. 1373, concernenti il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura (v. appresso dis. di legge, C. nn. 324 e 366).

Disegno di legge del Min. di agricoltura Cavasola, C. n. **324**; S. n. **297** (pres. 5 dic. 1914): *Conversione in legge dei RR. DD. 4 agosto 1914, n. 760; 16 agosto 1914, n. 821 e 27 sett. 1914, n. 1033, concernenti il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura ed il pagamento delle cambiali.* Il primo decreto limita al 5 per cento i rimborsi e proroga di 20 giorni la scadenza delle cambiali. Il secondo, dal 20 agosto 1914, eleva i limiti dei rimborsi e consente eccezioni per le mercedi operaie, per l'acquisto delle materie prime, per il pagamento delle imposte erariali e delle sovrimposte comunali e provinciali, per il servizio di cassa di enti morali. Il terzo rialza il limite dei rimborsi al 10 per cento, al mese, ai depositanti, allarga le eccezioni includendovi quella per le spese occorrenti per sementi e concimi; disciplina il trasferimento di depositi o conti correnti, aumenta la misura dell'acconto per le cambiali, ecc. — **Legge 7 genn. 1917, n. 95.**

Disegno di legge del Min. di agricoltura Cavasola, C. n. **366**; S. n. **298** (pres. 18 febbr. 1915): *Conversione in legge del R. D. 20 dic. 1914, n. 1373, concernente il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura ed il pagamento delle cambiali.* — Dispone, attraverso una sempre più attenuata moratoria, la cessazione della moratoria stessa (31 marzo 1915), regola operazioni di anticipazione su fedi di deposito, ed altre operazioni bancarie. — **Legge 7 genn. 1917, n. 94.**

DD. LL. 2 sett. e 26 ott. 1917, nn. 1407 e 1769, riguardanti le proroghe delle moratorie.

D. L. 11 nov. 1917, n. 1830, contenente norme per il rimborso dei depositi da parte degli Istituti di risparmio e di credito, aventi la loro sede principale nei territori occupati dal nemico o sgombrati per esigenze militari. — *D. L. 18 dic. 1917, n. 1988*, che detta norme complementari al predetto decreto per ciò che concerne il rimborso dei depositi da parte degli Istituti che hanno la propria sede principale nei territori anche parzialmente sgombrati per esigenze militari.

D. L. 19 nov. 1918, n. 1724, contenente disposizioni per il rimborso dei depositi da parte degli Istituti di credito che avevano originaria sede in comuni liberati dall'occupazione nemica.

Disposizioni per i protesti cambiari, v. *Cambiale.* — Proroga della scadenza delle cambiali nei paesi danneggiati dal terremoto, v. *Terremoti.*

MOTI POPOLARI E POLITICA INTERNA.

Interr. Bocconi, Marangoni, Chiesa P., Gaudenzi, Mosti-Trotti, De Felice-Giuffrida, Maffi, Berenini, Dugoni, Pacetti, Chiesa E., Modigliani, ann. 9 giugno 1914: Sui conflitti d'Ancona e sulle repressioni della P. S. a Roma ed a Firenze, es. 9 giugno, In sede di svolgimento il ministro dell'interno, *Salandra*, dichiara che avendo molte Camere del lavoro, per iniziativa di quella d'Ancona, stabilito di fare il giorno dello Statuto (7 giugno) pubbliche manifestazioni pro soldati Masetti e Moroni e per l'abolizione delle compagnie di disciplina, egli aveva dato istruzioni telegrafiche ai prefetti per il divieto di ogni comizio pubblico, o corteo, od affissione, o distribuzione di manifesti, che a tale fine fossero preparati; trattandosi di manifestazioni dirette ad istigare i militari a mancare al loro dovere e ad esporre l'esercito all'odio e al disprezzo della cittadinanza, e che, in esecuzione di tali istruzioni, le pubbliche manifestazioni furono in quel giorno proibite in tutto il Regno, senza che ne derivassero gravi conseguenze, mentre i dolorosi fatti d'Ancona furono invece la conseguenza d'un comizio privato. Gli interroganti lamentano che proprio nel giorno dello Statuto il presidente del Consiglio abbia con le sue istruzioni confiscato, in danno d'un gruppo di cittadini, sol perchè professanti una determinata fede politica, il diritto di riunione e negano che vi sia una qualsiasi disposizione di legge la quale dia diritto al ministro dell'interno di proibire i comizi in pubblico, e che il diritto di riunione oltre ad essere sancito dallo Statuto, è disciplinato dall'art. 1 della legge di pubblica sicurezza.

In fine di seduta poi si leggono due mozioni, presentate l'una dal dep. Mazzolani per la nomina d'una Commissione parlamentare d'inchiesta che accerti le responsabilità derivanti dai fatti d'Ancona, e l'altra dal dep. Calda, con cui non si approva l'indirizzo di politica interna del Governo: queste mozioni sono svolte il 10 giugno.

In sede di svolgimento, il dep. *Calda*, afferma che soltanto in casi di gravità eccezionale il Governo possa, sotto la sua responsabilità, vietare preventivamente un comizio; il dep. *Altobelli* dice che il Governo poteva proibire il comizio, soltanto quando non si fossero osservate le formalità di legge, oppure reprimere, quando nel comizio dalle parole si fosse passati ai fatti; e che, all'infuori di queste due ipotesi, esso non aveva alcun diritto; il dep. *Bissolati* aderisce, anche a nome dei colleghi socialisti riformisti, all'una ed all'altra mozione, e disapprova l'atto lesivo di libertà compiuto dal Governo con l'ordine diramato per la proibizione dei comizi; il dep. *Alessio* presenta il seguente emendamento aggiuntivo alla mozione Calda: « La Camera, ritenuto che soltanto il rispetto delle libertà statutarie è la migliore tutela dell'ordine pubblico, e il più efficace strumento di pacificazione sociale », nega che il Governo avesse il diritto di proibire riunioni, intese ad emendare un regolamento, consentendo l'art. 32 dello Statuto e l'art. 1° della legge di P. S. al cittadino italiano il più ampio diritto di riunione; mentre il Governo non ha che la facoltà di sciogliere gli assembramenti, quando essi possano offendere o ledere l'ordine pubblico. Comprende che il Governo possa, per ragioni d'ordine pubblico, relative ad una speciale condizione locale, vietare un determinato comizio in una determinata località; però nota che, nel caso presente, non si tratta della proibizione d'un solo comizio, ma di una serie di comizi, e che non era affatto in questione l'ordine pubblico, ma soltanto la scelta, il dibattito d'uno speciale argomento. Risponde il presidente del Consiglio, *Salandra*, sostenendo che la vigente legge di P. S. in tanto fa obbligo ai promotori d'un pubblico comizio di darne preavviso all'autorità di P. S., in quanto consente all'autorità stessa, il diritto di vietarlo; che tutti i Ministeri precedenti hanno proibito dei pubblici comizi; che dunque è interpretazione comune che, sotto la responsabilità dell'autorità che li proibisce, si possano proibire i comizi; che dopo ciò non rimane che la questione dell'opportunità dell'uso d'una facoltà, che naturalmente non può essere esercitata, se non in casi gravi ed eccezionali, e quando il ministro dell'interno ritenga, nella sua coscienza e sotto la sua responsabilità, che il comizio rappresenti un vero pericolo per l'ordine pubblico, e qui l'oratore ripete che appunto ha proibito questi comizi perchè, indetti precisamente nel giorno dello Statuto per iniziativa della Camera del lavoro di Ancona, rappresentavano una vera e propria manifestazione contro

le istituzioni e contro l'esercito. Ritenuto poi che l'emendamento aggiuntivo del dep. Alessio rappresenti l'affermazione della devozione di tutta la Camera alle libertà statutarie, dichiara in questo senso di accettarlo. Il dep. *Alessio* dichiara che intendeva soltanto col suo emendamento di invitare il Governo ad un indirizzo di politica interna diverso da quello seguìto; ma poichè il presidente del Consiglio attribuisce al suo emendamento un carattere che esso non aveva, lo ritira dichiarando che voterà la mozione Calda, dandole però il significato che aveva il suo emendamento; il dep. *Schanzer* riconosce come *jus receptum* da lunghi anni che i comizi in determinati casi si possano proibire, ma che tale proibizione spetti, in via normale, all'autorità locale di P. S.; e che, pur volendosi ammettere la tesi del presidente del Consiglio che un divieto generale sia ammissibile, bisogna convenire però che con ciò il ministro dell'interno, capo supremo della pubblica sicurezza, assume una responsabilità particolarmente grave. Il dep. *V. E. Orlando*, pur dissentendo dalle teorie giuridiche enunciate dal presidente del Consiglio sul diritto di riunione, dichiara che solo per la ragione politica che è predominante ed assorbente voterà a favore del Governo. Il dep. *Barzilai* rileva che nessun serio motivo giustificava nel momento attuale il divieto di pubblici comizi. Rilevando poi che il presidente del Consiglio ha scritto nell'odierna circolare ai prefetti che la tutela dell'ordine deve essere compiuta con la più avveduta prudenza, gli raccomanda di ben curare perchè queste parole ammonitrici siano seguìte, mentre ancora l'agitazione prosegue. Ritirata dal dep. Mazzolani la sua mozione, con dichiarazione d'associarsi a quella del dep. Calda, si mette ai voti per appello nominale la mozione Calda, non accettata dal Governo, su cui il presidente del Consiglio pone la questione di fiducia, ed è respinta con 254 voti contrari, 112 favorevoli ed un'astensione. Viene infine approvato ad unanimità un ordine del giorno del dep. Luciani ed altri con cui s'invia un saluto alle vittime dei disordini, e si fa appello ai sentimenti patriottici del Paese perchè esso torni al lavoro ed alla calma.

Nella tornata dell'11 giugno sono poi annunziate ed esaurite le seguenti interrogazioni: Pescetti: Sui fatti di Firenze; Altobelli: Sui fatti di Napoli; Cavallera: Violenze della P. S. a carico degli arrestati a Roma; Treves: Repressione dello sciopero generale e numero dei morti e feriti nei varî conflitti; Marangoni: Violenze compiute a Roma contro i deputati Ciccotti e Altobelli; De Felice-Giuffrida: Offese alla tribuna parlamentare con agitazioni e manifestazioni estranee; Merloni: Divieto dei comizi antimilitaristi; Mazzoni: Favoreggiamento delle dimostrazioni clerico-nazionaliste; Marangoni, Ferri G.: Sul permesso delle dimostrazioni inneggianti agli eccidi; Cappa, Giretti: Agitazione degli elementi reazionari del Paese: Modigliani: Partecipazione di funzionari di P. S. alla dimostrazione del 10 giugno a Roma; Chiesa P.: Rilascio degli arrestati dell'ultima agitazione.

Nella tornata del 12 giugno sono esaurite le interrogazioni Bentini, Calda e Treves, ann. l'11 giugno, sui fatti di Bologna; Lucci, Labriola, Altobelli, Ciccotti, Arlotta, Porzio, ann. il 12 giugno, sugli ultimi fatti di Napoli e l'interrogazione Battelli, ann. nel predetto giorno, sui fatti di Romagna.

Nella tornata del 13 giugno sono annunziate ed esaurite le seguenti interrogazioni: Fornari: Sui fatti di Fabriano; Monti-Guarnieri: Sui fatti di rivolta delle Marche e della Romagna; Basaglia: Sui disordini di Modena.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio parlano dei fatti di Torino dell'agosto 1917, i dep. *Bovetti* (17 ott. 1917), *Grosso-Campana* (18 ott.), *Casalini* (18 e 20 ott.), *Canepa* e *Daneo* (20 ott.), ed il ministro dell'interno, *Orlando V. E.* (23 ott.), il quale, quanto all'origine dei fatti di Torino, crede che vi sia accordo ormai fra gli uomini politici delle parti più opposte nel ravvisarla in una temporanea ed effettiva deficienza di pane, pur dovendosi ammettere che il movimento, ciò malgrado, abbia avuto evidente carattere politico, benchè non preordinato, per la enorme sproporzione tra la causa e l'effetto; e pur dovendosi anzi tutto separare la causa di Torino dalla causa dei rivoltosi. Ma poichè d'altra parte questi fatti non segnano il fallimento della politica sin qui seguìta, bensì non rappresentano che una naturale e logica enucleazione di una politica di libertà, l'oratore non trova motivo di mutare la sua formola che è: mantenere nello Stato tutta quella forza, tutta quella autorità, che gli occorre per combattere una guerra, da cui dipende la vita o la morte della patria e, nel tempo stesso, conservare integre tutte le nostre libertà statutarie.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Celesia* reclama (18 dic. 1917) un'azione di polizia più oculata ed energica nella materia dello spionaggio e della sorveglianza sugli stranieri che vivono in Italia;

il dep. *Giretti* afferma (19 dic.) la necessità d'una coerente e vigorosa politica che assicuri la resistenza economica e morale del Paese e lo tuteli contro le insidie del nemico interno ed esterno; il dep. *Abisso* deplora che abbia avuto libero il passo nel nostro Paese un'effettiva propaganda contro la guerra. Il dep. *Pirolini*, convinto che l'organizzazione germanofila in Italia sia una delle cause principali degli ultimi avvenimenti militari, chiede (20 dic.) una politica rispondente alla gravità dell'attuale rivoluzione mondiale e agli impegni assunti cogli alleati; il dep. *Colajanni* deplora (22 dic.) che la politica interna del Governo sia stata impari alle necessità del momento; il dep. *Girardini* dice essere necessario che il Governo impedisca che si parli, si scriva e si agisca contro la guerra. Il presidente del Consiglio, *Orlando*, per quanto concerne la politica interna, riafferma che il Governo considera superiore ad ogni cosa la necessità della salute e della salvezza della Patria; circa poi la questione dello spionaggio, assume l'impegno di fronteggiarla colla massima energia. Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Pellerano* propone (31 dic.) che sia esteso lo stato di guerra a tutte le provincie d'Italia, e che siano espulsi o concentrati in alcuni luoghi tutti i sudditi nemici.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo criticano la politica interna seguìta dal ministro Orlando i dep. *Casalini* (16 febbr. 1918), *Treves* (20 febbr.) e *Turati* (23 febbr.), e sul proposito fa dichiarazioni il presidente del Consiglio nella tornata del 23 febbr. Durante la medesima discussione in Senato il sen. *Ruffini* parla (2 marzo) del pericolo socialista per la vita interna italiana e si compiace che il Governo abbia preso posizione decisa contro questo partito. Il presidente del Consiglio, *Orlando*, riafferma (4 marzo) il programma di politica interna del Governo inspirato al criterio di mantenere ferma la compagine politica e morale del Paese.

MOTOCICLI, v. *Automobili.*

MOVIMENTO DEI FORESTIERI.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Belotti* tratta (9 luglio 1917) del problema concernente il movimento dei forestieri.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo i sen. *Ferraris M.* (28 febbr. 1918) e *Scialoja* (3 marzo) richiamano l'attenzione del Governo sul problema del movimento dei forestieri.

R. D. 7 sett. 1919, che costituisce una Commissione centrale per fare proposte circa lo sviluppo del movimento dei forestieri e l'incremento dell'industria alberghiera (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 223) — *R. D. 25 ott. 1919*, che nomina alcuni membri della Commissione predetta (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 255).

R. D. 12 ott. 1919 n. 2099, che istituisce un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto relativo.

MUNICIPALIZZAZIONI.

Interr. Bovetti, ann. 16 febbr. 1914: Estensione alle provincie della legge sulla municipalizzazione, es. 12 maggio.

Durante la discussione del bilancio interno 1914-15 il dep. *Scalori* accenna (15 maggio 1914) alla necessità d'alcune modificazioni alla vigente legge sulle municipalizzazioni.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1867, che ricostituisce la Commissione Reale per la municipalizzazione dei pubblici servizi.

D. L. 10 agosto 1916, n. 1144, col quale i comuni che esercitano direttamente il servizio di produzione e distribuzione del gas illuminante sono autorizzati a riunirsi in Consorzio, per approvvigionare di carbone le loro officine.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1146, recante norme per la gestione delle aziende estere concessionarie di pubblici servizi municipali.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 231, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, detta norme circa l'amministrazione delle aziende speciali del pubblici servizi.

D. L. 10 marzo 1918, n. 371, che per la durata della guerra, e fino a sei mesi dopo la pace, sospende la decorrenza dei termini di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, circa il riscatto, da parte dei comuni, dei servizi affidati all'industria privata.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1047, recante provvedimenti per assicurare la continuazione ed il regolare funzionamento dei pubblici servizi affidati all'industria privata.

MUNIZIONI DI GUERRA, v. *Armi e munizioni.*

MUSEI, v. *Antichità e Belle arti.*

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA.

Interr. Carboni, ann. 1° dic. 1915: Rieducazione dei mutilati di guerra.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Pietravalle* invoca (9 dic. 1915) dal Governo, l'istituzione ed organizzazione immediata di scuole di rieducazione professionale dei mutilati e deformati in guerra, riservandosi all'iniziativa privata unicamente il compito di organizzare gli uffici di collocamento dei rieducati professionalmente. Similmente il dep. *Brunelli* chiede (12 dic.) che il Governo s'interessi direttamente alla tutela materiale e morale degli orfani dei caduti in guerra, ed anche alla sorte dei mutilati soprattutto provvedendo a quei costosi apparecchi, che restituiscono la possibilità di lavorare, e facendo sì che essi non siano sfruttati coll'imputazione nella pensione dei salari che saranno loro corrisposti.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo il sen. *Foà* invita (17 dic. 1915) il Governo a venire in aiuto all'iniziativa privata, che ha creato dei Comitati d'assistenza pei mutilati, ed a cercare nello stesso tempo di facilitarne, dopo la rieducazione, il collocamento, Al riguardo il ministro della guerra, *Zupelli*, assicura essere in corso disposizioni per cui i mutilati, dopo la cura ospitaliera, potranno ancora essere lasciati presso i Comitati, per la rieducazione degli arti e per l'abilitazione ad una vita di lavoro; che è stato stabilito di concedere, fino a sei mesi, un assegno speciale a questi Comitati, e che i Comitati stessi i quali dapprincipio avevano un carattere regionale, oggi debbono ricevere i mutilati di ogni parte d'Italia.

D. L. 24 febbr. 1916, n. 392, con cui l'Officina nazionale di protesi per i mutilati in guerra, con sede in Milano, è eretta in ente morale, e le sono concesse agevolazioni specialmente di carattere fiscale.

Interp. De Capitani, ann. 3 marzo 1916: Protezione agli orfani dei militari morti in guerra, es. 6 marzo. Al riguardo il dep. *De Capitani* invoca i seguenti provvedimenti: 1° autorizzazione alle Opere pie di ricovero popolare dell'infanzia ad assumere mutui di favore colla Cassa depositi e prestiti per ampliare gli edifizi esistenti; 2° autorizzazione alle Opere pie alla dimissione anticipata, imponendola anzi quando concorrano determinate condizioni e cioè esistenza di ambiente familiare opportuno per ricevere i convittori e guadagno sufficiente alla vita; 3° obbligatorietà alle Opere pie « del patronato temporaneo », con retta di favore pari alla pura spesa di ricovero per gli orfani de' militari caduti in guerra, Risponde il sottosegretario di Stato per l'interno, *Celesia*, che la proposta del dep. De Capitani relativa al patronato temporaneo ed al ricovero semigratuito degli orfani dei caduti in guerra è stata presa in considerazione dal Governo ed è allo studio.

R. D. 21 maggio 1916, n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra. — *R. D. 24 luglio 1917, n. 1221,* che estende l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati anche a coloro che subirono gravi imperfezioni nelle precedenti campagne di guerra.

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Salandra, C. n. **613**; S. n. **324** (pres. 6 giugno 1916): *Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.* — Dispone che lo Stato assuma la protezione e l'assistenza degli invalidi dell'attuale guerra e l'eserciti per mezzo di un ente morale denominato « Opera nazionale per gli invalidi della guerra » avente sede in Roma ed amministrato da un Consiglio di undici membri, le cui funzioni sono interamente gratuite; che abbiano titolo all'assistenza della detta Opera i militari, le persone ad essi parificate, le persone addette a lavori per conto o nell'interesse dello Stato, gli incaricati di pubbliche funzioni civili che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o menomati in grado notevole nella loro capacità lavorativa, in conseguenza di un fatto di guerra o d'una incursione nemica o, comunque, di ferite, lesioni, congelamenti, malattie epidemico-infettive, contagiose od endemiche, contratte durante il servizio prestato in guerra; che cómpiti dell'Opera nazionale siano i seguenti: 1° di coordinare, ed, occorrendo, d'indirizzare

ed integrare l'azione degli enti pubblici, associazioni, comitati ed istituti, ancorchè privi di personalità giuridica, aventi per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero o, comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra, con facoltà anche di promuovere la costituzione di federazioni provinciali od interprovinciali tra gli enti, Comitati ed Istituti preindicati; 2° di provvedere all'assistenza sanitaria ed ortopedica, materiale, morale e giuridica degli invalidi, curando all'uopo, fra l'altro, la loro rieducazione professionale, vigilando sul trattamento fatto ad essi presso le famiglie o gli Istituti nei quali siano collocati, facendo valere a loro favore le prerogative ad essi spettanti per legge, potendo assumerne la rappresentanza legale ed in taluni casi, anche la tutela o la curatela.

Estende poi all'Opera nazionale, che non assoggetta alle leggi ed ai regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 10 aprile 1915, n. 462, per l'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia, dichiarandola inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale, e stabilisce che al conseguimento dei propri fini l'Opera nazionale provveda, oltre che con eventuali stanziamenti fatti a suo favore nel bilancio dello Stato, coi fondi raccolti per pubbliche oblazioni, coi lasciti, con le donazioni, colle sovvenzioni di Opere pie o di altri Istituti.

Sancisce infine per gli invalidi rieducati il diritto alla riammissione negli uffici pubblici in cui servivano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra, purchè abbiano riacquistato la necessaria capacità; detta pure norme per la riammissione degli invalidi rieducati agli impieghi presso aziende private, ed una serie di disposizioni di favore a beneficio degli invalidi della guerra per l'assunzione a nuovi impieghi pubblici; stabilisce che agli Istituti pubblici per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, ferma la preferenza per gli invalidi appartenenti al territorio in cui gl'Istituti stessi svolgono la loro azione, debbano essere ammessi, su designazione dell'Opera nazionale, anche gli invalidi della guerra appartenenti a diverse regioni, ed attribuisce poi agli invalidi della guerra, designati dall'Opera stessa, la preferenza nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non destinate a determinate famiglie, di cui sia obbligatorio il conferimento da parte delle istituzioni anzidette.

La Commissione speciale della Camera (rel. Chiesa) apporta al disegno di legge del Governo le seguenti principali modificazioni: eleva da undici a diciotto il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale, includendovi due senatori e due deputati, un rappresentante della Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, sedente in Roma, e due eletti in rappresentanza degli invalidi della guerra fra gli invalidi stessi; costituisce in seno al detto Consiglio un Comitato esecutivo coll'incarico di provvedere all'esecuzione dei deliberati del Consiglio stesso, e al disbrigo degli affari più urgenti e di ordinaria amministrazione; estende i beneficî della legge, considerando invalidi agli effetti della protezione ed assistenza, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in dipendenza dello stato di guerra o di un fatto di guerra o, comunque, di lesioni personali e infermità contratte nel servizio prestato per la guerra; sancisce la riammissione dell'invalido nel posto già occupato od in altro adatto alle sue condizioni fisiche purchè di grado equivalente, e stabilisce questo diritto anche per il non militare colpito per fatto di guerra; limita l'obbligo progettato a carico di tutte le istituzioni pubbliche aventi per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, di ricoverare gli invalidi della guerra, alla condizione che esse abbiano posti disponibili; stabilisce, oltrechè per gli invalidi, anche per i loro figli la preferenza nella concessione di posti gratuiti e di borse di studio; include tutte le istituzioni di assistenza agli invalidi della guerra erette in enti morali nel trattamento di favore fatto all'Opera nazionale per rispetto alla deroga dalle leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; sancisce l'obbligo dell'esperimento della rieducazione per tutti gli invalidi militari che ne sono suscettibili; garantisce ad essi l'immutabilità del regime della pensione loro assegnata, qualunque sia il grado di rieducazione conseguito e l'impiego che vadano a rioccupare; estende ai figli degli invalidi della guerra le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra; consente all'invalido di convertire in capitale fino ad una metà della pensione assegnatagli, sia per acquistare un terreno agricolo o proprietà rustica, sia per acquistare o costruire una casa popolare od economica, i quali beni rimarranno insequestrabili ed inalienabili a favore dell'invalido, nonchè della vedova ed orfani, finchè questi non siano tutti maggiorenni; disciplina infine l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, degli invalidi reimpiegati in qualsiasi impresa.

Propone inoltre il seguente ordine del giorno: « La Camera, convinta della necessità di fornire all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi uno schedario, mediante il quale possa seguire la sorte di ciascun invalido o provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale, affida al Governo di provvedere d'urgenza, col mezzo dei Ministeri militari e del Ministero degli interni, ad un censimento degli invalidi della guerra, riformati e da riformare ».

Durante la discussione alla Camera il dep. *Molina* fa voti (1ª torn. del 15 dic. 1916) che per la preparazione dell'elemento medico-chirurgico educativo dei mutilati si rendano l'ortopedia e la traumatologia materie obbligatorie per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia nelle Università; il dep. *Rava* preferisce all'istituzione di nuove cattedre di traumatologia e di ortopedia una buona e sufficiente dotazione di quelle esistenti; il dep. *Bonardi* parla dell'assistenza da darsi ai tubercolosi ed ai ciechi; il dep. *Pavia* reclama più larghe concessioni pei soldati colpiti da cecità assoluta di ambo gli occhi; il dep. *Maffi* fa voti perchè l'assistenza agli invalidi si eserciti direttamente dal Potere esecutivo responsabile, con coordinazione di tutte le diverse iniziative entro le norme dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza al lavoro. Il dep. *Mancini* fa voti (1ª torn. del 16 dic.) che si provveda con le garanzie dovute agli interessati e con unità di criterî all'accertamento delle cause d'invalidità, e che si limiti il numero degli invalidi con una più diligente ed accurata selezione; il dep. *Chiesa*, relatore, riassume i concetti informativi del disegno di legge; s'associa ai voti espressi dal dep. Pavia per i ciechi; crede sufficienti le cattedre d'ortopedia e traumatologia esistenti quando siano messe in grado di provvedere all'insegnamento; chiede la compilazione della statistica degli invalidi, anche per poter estendere l'assistenza a coloro che sono stati congedati. Il ministro dell'interno, *Orlando V. E.*, assicura che il Governo provvederà nel modo migliore agli insegnamenti, già esistenti, dell'ortopedia e traumatologia; e che a speciali e più larghe concessioni per i ciechi si verrà nel modo che si riterrà più opportuno.

La Camera quindi approva l'ordine del giorno della Commissione, di sopra riprodotto, nonchè il seguente altro ordine del giorno, concordato pure tra Governo e Commissione: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo, secondo le quali il capoverso dell'articolo 22 del decreto 12 novembre 1916 deve intendersi nel senso che la revisione delle pensioni non debba in ogni caso menomare la condizione degli invalidi ».

Approva, infine, il seguente ordine del giorno del dep. *Pavia* ed altri, accettato dal Governo: « La Camera, convinta che speciali e più larghe concessioni devono essere riserbate ai soldati colpiti da cecità assoluta di ambo gli occhi, invita il Governo a provvedervi nel modo che reputerà più opportuno ».

Durante la discussione degli articoli il ministro *Orlando*, d'accordo colla Commissione, propone la soppressione, che è approvata dalla Camera, della disposizione riguardante la gratuità delle funzioni dei consiglieri dell'Opera nazionale, rimettendo al regolamento di stabilire le indennità che risultino necessarie: il dep. *Chiesa*, relatore, fa voti (1ª torn. del 18 dic.) che siano ammessi a godere dei beneficî di questa legge anche i vecchi veterani.

La Camera approva anche il seguente ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo: « La Camera invita il Governo, nella auspicata riforma per il riordinamento delle pensioni ed anche eventualmente sui fondi del Ministero dell'interno, ad istituire premi speciali per gli invalidi della guerra, i quali conseguano dagli ospedali, che saranno a ciò autorizzati dall'Opera nazionale, il certificato di compiuta rieducazione »; e, parimenti, il seguente ordine del giorno proposto dal presidente della Commissione, *Luzzatti*: « La Camera, dopo aver deliberato i provvedimenti legislativi a favore degli orfani e degli invalidi di guerra, manda a loro i saluti più reverenti e gli augurî più fervidi, espressione della riconoscenza nazionale ».

La Commissione speciale del Senato eleva (rel. *Di Cambiano*) a 19 il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale, dei quali due senatori e due deputati, da eleggersi dalle rispettive Assemblee, e gli altri quindici da nominarsi per decreto Reale fra persone appartenenti alle categorie specificate nel testo della Camera, compresa quella degli invalidi.

Alla formula adottata dalla Camera per la definizione degli invalidi sostituisce la seguente: « i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge, e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra ». E alla formula dell'obbligatorietà della rieducazione professionale, adottata

dalla Camera, ne sostituisce un'altra più temperata secondo la quale tutti gli invalidi, una volta compiute le cure chirurgiche e fisico-ortopediche, dovranno possibilmente essere avviati alle scuole di rieducazione; ed invece di consentire la conversione in capitale fino a metà della pensione, accorda all'invalido facilitazioni per mutui con cui fare acquisto di un terreno coltivabile o di proprietà rustica, od acquistare o costruire una casa popolare od economica, garantendo ai sovventori interessi e ammortamento sulla pensione; valorizza poi la pensione medesima come cauzione per quegli uffici pubblici per cui essa sia richiesta.

Durante la discussione il sen. *San Martino* (19 marzo 1917) fa voti per l'incremento delle cattedre ortopediche e per la loro dotazione; raccomanda una migliore organizzazione delle statistiche degli invalidi; si occupa della questione dei tubercolotici e propone che sia devoluto qualche milione a combattere questa piaga sociale; il sen. *Golgi* si occupa del problema dell'obbligatorietà degli interventi operativi a scopo di cura; il sen. *Pullè F. L.* desidera una maggiore e più equa larghezza di trattamento per gli invalidi permanentemente incapaci; i sen. *Marchiafava* e *Foà* trattano della questione dei tubercolotici di guerra. Il sen. *Franchetti* chiede (20 marzo) che si faccia un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare; il sen. *Durante* esprime il voto che le cattedre d'ortopedia siano messe in condizioni di funzionare bene, ed aumentate; il ministro dell'istruzione, *Ruffini*, assicura che farà del suo meglio perchè le cattedre ortopediche siano convenientemente dotate; il ministro dell'interno, *Orlando*, rinnova le assicurazioni già date alla Camera per i ciechi ed aggiunge che la compilazione della statistica dei mutilati, già iniziata, sarà portata innanzi con la maggiore sollecitudine, e che i fondi per la difesa contro la tubercolosi, ora elevati da 200 mila lire a mezzo milione, costituiranno un apposito capitolo nel bilancio.

Il Senato approva quindi un ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, con cui si esprime il voto che le cattedre di ortopedia oggi esistenti siano dotate dei necessari mezzi didattici, sufficienti ad un insegnamento efficace, e che siano aumentate col progredire e diffondersi delle conoscenze di questa importante branca chirurgica; e pariménti un altro ordine del giorno del sen. *Muratori* con cui s'invita il Governo a voler provvedere ad un diverso e speciale trattamento per i ciechi, in quel modo e misura che crederà conveniente per raggiungere lo scopo.

Durante la discussione degli articoli, i sen. *Di Cambiano* e *San Martino* auspicano (21 marzo) l'istituzione di un grande ricovero nazionale per gl'invalidi che non possono più rieducarsi alla vita attiva; ed il ministro, *Orlando*, confermando la notizia che una nobile donna forestiera ha offerto a tale scopo un edificio presso Firenze, aggiunge che l'Opera nazionale ed il Governo non potranno che concorrere con ogni loro entusiasmo a creare l'istituzione desiderata.

Il Senato approva poi un articolo aggiuntivo proposto dal sen. *Franchetti* ed accettato dal Governo e dalla Commissione con cui si fa obbligo al Governo di provvedere d'urgenza col mezzo dei Ministeri della guerra, della marina e dell'interno, ad un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare, ed alla compilazione di uno schedario, mediante il quale gli organi competenti, e specialmente l'Opera nazionale, possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale.

Ritornato il disegno di legge alla Camera, questa approva (1ª torn. del 24 marzo 1917) integralmente il testo adottato dal Senato.

Durante la discussione il dep. *Ciccotti* propone che l'indennità parlamentare sia devoluta a favore degli invalidi di guerra. La Camera poi approva i seguenti ordini del giorno della Commissione accettati dal Governo:

« La Camera confida che il Governo, nell'esecuzione dell'articolo 1°, si atterrà per la nomina dei consiglieri dell'Opera nazionale alle designazioni dei competenti ordini e delle competenti istituzioni, cui sarebbe spettata la diretta nomina secondo la primitiva concezione dell'Opera stessa, nella quale occorre sieno compendiate tutte le volonterose ed intelligenti attività della guerra »:

« La Camera invita il Governo, nella esecuzione dell'articolo 12, a far sì che per la dovuta rieducazione professionale degli invalidi di guerra, sia di fatto tolta la mancanza di possibilità di questa rieducazione per difetto di disponibilità di posti negli istituti dedicati a tale scopo umanitario e patriottico »;

« La Camera invita il Governo alla massima cautela nello stabilire le prescrizioni regolamentari relative all'articolo 21, in quanto il limite della pensione degli invalidi di cui si consenta l'impegno come cauzione per ottenere impieghi nelle pubbliche amministrazioni, non oltrepassi mai la metà della pensione stessa ».

Parimenti approva il seguente ordine del giorno del dep. *Mancini* ed altri, accettato dal Governo: « La Camera confida che il Governo sappia disporre perchè il riconoscimento di invalidità ai sensi di legge sia circondato, anche per i militari, dalle maggiori garanzie, assicurando altresì una procedura semplice e sollecita per le eventuali contestazioni ».

Approva, infine, il seguente ordine del giorno del dep. *Magliano* ed altri, pure accettato dal Governo: « La Camera riafferma il concetto che la tubercolosi sia da considerarsi come causa di invalidità incontrata per ragione della guerra, e ciò a tutti gli effetti di legge ». — **Legge 25 marzo 1917, n. 481. — Reg. esecutivo 28 giugno 1917, n. 1158.** — *Circolare ministeriale 10 genn. 1918*, per l'applicazione della legge di cui sopra (*Giorn. Mil.*. del 1918, disp. 5ª). — *D. L. 27 marzo 1919, n. 573*, che modifica la legge predetta (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Pres. del Consiglio, C. n. 1136).

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo interno 1915-16, S. n. 306-A, pres. il 22 giugno 1916, afferma la necessità per il Governo di assumere a proprio carico l'istituzione di una o due scuole con case di lavoro per la rieducazione professionale dei mutilati.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio la Camera approva all'unanimità (2 luglio 1916) il seguente ordine del giorno presentato dal dep. *Luzzatti* per incarico della Commissione che esamina i disegni di legge sull'assistenza agli invalidi ed agli orfani di guerra, ed accettato dal Governo: « La Camera confida che, insino a quando non diventino legge i due disegni sull'assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra, il Governo vorrà prendere, a loro favore, con doverosa sollecitudine, i provvedimenti necessari valendosi dei poteri ad esso conferiti ». Identico ordine del giorno, a proposta del sen. *Conti Emilio*, ed altri, cui s'associa il sen. *San Martino Enrico*, è pure approvato all'unanimità dal Senato (5 luglio) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo.

D. L. 10 agosto 1916, n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra fino quando non sia provveduto con apposita legge. — *Circolare ministeriale 4 genn. 1917*, contenente norme per l'esecuzione del predetto decreto luogotenenziale (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 1ª).

D. L. 19 ott. 1916, n. 1442, relativo ad acquisto di beni stabili ed accettazione di lasciti o donazioni destinati all'assistenza degli invalidi di guerra.

Interr. Federzoni, ann. 6 dic. 1916: Servizio al Pantheon d'invalidi della presente guerra, es. 17 dic.

Circolare ministeriale 24 genn. 1917, relativa alla istituzione di premi per la rieducazione professionale degli invalidi della guerra (*Boll. Int.* del 1917, n. 4).

D. L. 26 aprile 1917, n. 732, che autorizza la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia a destinare fino a $^2/_{10}$ degli utili netti annuali della gestione di ciascuna cassa provinciale in erogazioni a favore dei figli dei contadini dalla guerra resi inabili al lavoro.

Interp. sen. Durante, ann. 12 luglio 1917: Modificazioni all'articolo 1° della legge per gli invalidi, es. 13 luglio.

D. L. 6 sett. 1917, n. 1451, che devolve una parte degli utili netti annuali inerenti al servizio degli *chèques* postali a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra.

D. D. 13 febbr. 1918, n. 278, che istituisce il capitolo n. 195-*quater* nel preventivo interno 1917-18 con il primo stanziamento a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

D. L. 4 ott. 1917, n. 1734, che estende la tariffa ridotta in uso per gli impiegati civili dello Stato ai viaggi degli ex-militari che hanno perduto completamente la vista in conseguenza di ferite riportate in guerra, e a quelli delle persone che li accompagnano.

Mozione La Pegna, letta 19 aprile 1918: Applicazione più larga ed efficace della legge pei mutilati ed invalidi, ed estensione del beneficio di essa ai mutilati ed invalidi delle precedenti guerre del risorgimento nazionale; provvedimenti pei tubercolosi di guerra.

D. L. 19 dic. 1918, n. 2055, che assegna un contributo annuo all'Associazione nazionale tra i mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Milano, per i servizi

d'assistenza, d'avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (pres. per la conv. in legge col dis. di legge min. tesoro, C. n. 1112).

D. L. 16 febbr. 1919, n. 374, che nella tabella dei posti da conferirsi senza concorso agli invalidi della guerra ai termini del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158, aggiunge quello di ricevitore telefonico.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Luciani* propone (1° marzo 1919) che agli invalidi e mutilati di guerra siano riservate alcune speciali categorie d'impieghi pubblici confacenti alle loro attitudini.

La relazione della Giunta Bilancio sul preventivo interno 1918-19, C. n. 902-A, pres. 8 marzo 1919, raccomanda (rel. Pavia) che il personale di P. S. sia reclutato con preferenza tra i mutilati di guerra.

D. L. 24 aprile 1919, n. 762, che nella parte siraordinaria del preventivo interno 1918-19 istituisce il capitolo n. 194-VI-E con il primo stanziamento per concessione di sussidi e premi di incoraggiamento ad enti ed associazioni costituite fra mutilati, reduci dalla guerra ed ex-militari in genere.

D. L. 12 giugno 1919, n. 1008, relativo alla dispensa totale o parziale dagli esami nelle scuole medie e magistrali dei mutilati ed invalidi.

R. D. 13 luglio 1919, n. 1250, contenente disposizioni circa gli accertamenti sanitari per i militari invalidi di guerra.

R. D. 14 agosto 1919, n. 1836, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra nel ruolo organico dei custodi dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità, con deroga al prescritto requisito della licenza elementare (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. istruzione, C. n. 1283).

R. D. 9 nov. 1919, n. 2439, che modifica l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 ott. 1918, n. 1607, circa il conferimento di posti nel Corpo Reale delle foreste ad invalidi di guerra.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, che devolve parte dell'ammontare delle penalità per contravvenzioni in materia tributaria alle istituzioni per i mutilati e gl'invalidi di guerra.

MUTUE AGRARIE.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1759, che stabilisce norme circa l'ordinamento delle assicurazioni agrarie di mutua assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore.

MUTUI AI COMUNI ED ALLE PROVINCIE.

R. D. 30 agosto 1914, n. 909, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire tre milioni, da erogarsi in prestiti ai comuni, per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi (convertito in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 294; ***Legge 17 marzo 1915, n. 237***).

R. D. 22 sett. 1914, n. 1028, concernente mutui ai comuni ed alle provincie per l'esecuzione di opere pubbliche contro la disoccupazione (convertito in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 295; ***Legge 30 aprile 1916, n. 476***).

R. D. 11 ott. 1914, n. 1089, concernente mutui ai comuni ed alle provincie per opere di bonifica (convertito in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, C. n. 318: ***Legge 6 genn. 1917, n. 11***).

R. D. 11 febbr. 1915, n. 108, che autorizza la Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio a concedere, entro il 1915, ai comuni prestiti ammortizzabili in non più di dieci anni non superiori alla somma di lire 100,000 per ciascun comune, per porre in grado i comuni stessi di far sovvenzioni ai Monti di pietà, che non abbiano i mezzi di proseguire nella concessione dei piccoli mutui, non eccedenti ciascuno le lire cento, garantiti con pegno di oggetti (convertito in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 344: ***Legge 27 aprile 1916, n. 527***). — *D. L. 13 giugno 1915, n. 873*, con cui si dichiarano applicabili anche alle Casse di prestanze agrarie, legalmente costituite, le disposizioni del R. D. di cui sopra. — *DD. LL. 31 dic. 1915, n. 1871 e 25 febbr. 1917, n. 457*, che prorogano rispettivamente, al 31 dic. 1916 e al 31 dic. 1917 l'applicazione delle sullodate disposizioni.

R. D. 6 maggio 1915, n. 689, concernente mutui ai comuni per il miglioramento dei pascoli montani (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 540).

D. L. 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei comuni e delle provincie.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1867, sulla ricostituzione della Commissione reale per il credito comunale e provinciale.

D. L. 13 febbr. 1916, n. 170, che autorizza le provincie ed i comuni a sostituire alle opere già ammesse ai mutui di favore in base al R. D. 22 sett. 1914, n. 1028, altre opere pubbliche deliberate posteriormente al 28 febbr. 1915.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1187, che autorizza i comuni e le provincie, finchè duri lo stato di guerra, a contrarre mutui per provvedere ai bisogni dell'organizzazione civile.

D. L. 21 dic. 1916, n. 1856, che autorizza la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie e le Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia a fare mutui ai comuni ed alle provincie, per provvedere sia a deficienze di entrate sia ai bisogni dell'organizzazione civile.

D. L. 28 genn. 1917, n. 190, concernente mutui ai comuni per provvista di acqua potabile ed esecuzione di opere igieniche (presentato per la conversione in legge col dis. del Min. dell'interno, C. n. 755).

D. L. 14 giugno 1917, n. 1042, che autorizza la concessione di mutui alle provincie che versino in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra, e da non superare nel loro complesso la somma di tre milioni di lire. — *DD. LL. 10 marzo 1918, n. 315, e 27 febbr. 1919, n. 315*, che estendono rispettivamente le disposizioni del D. L. di cui sopra agli esercizi finanziari 1918 e 1919.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1261, col quale, durante lo stato di guerra, i comuni e le provincie sono autorizzati a contrarre mutui onde concorrere al finanziamento degli enti autonomi per i consumi.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1321, concernente mutui ai comuni per la lotta contro la tubercolosi (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del Mini- dell'interno, C. n. 858).

D. L. 20 genn. 1918, n. 30, circa la concessione delle anticipazioni su prestiti ai comuni e alle provincie del Veneto. — *D. L. 2 febbr. 1919 n. 167*, con cui si stabilisce che fino a nuova disposizione continuino ad essere accordate ai comuni e provincie del Veneto le anticipazioni su prestiti consentite dagli art. 15 e 16 del decreto di cui sopra.

D. L. 1° marzo 1918, n. 315, per concessione di mutui alle provincie in condizioni di eccezionale bisogno a causa della guerra. — *D. L. 27 ott. 1918, n. 1683,* che aumenta a quattro milioni il fondo di cui all'art. 1° del D. L. predetto.

D. L. 21 aprile 1918, n. 600, che autorizza fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui di favore ai comuni del Regno per sovvenzionare istituzioni di beneficenza, aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi. — *D. L. 30 genn. 1919, n. 201*, concernente l'esenzione dalla tassa di registro agli atti e contratti relativi ai mutui predetti.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1770, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui di favore ai comuni ed alle provincie per sopperire al pagamento delle indennità di caro viveri ai propri impiegati.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1698, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere a comuni, provincie e consorzi, mutui straordinari per l'importo di lire 500 milioni al 3 % d'interesse per l'esecuzione d'opere pubbliche, nonchè a trasformare al detto saggio mutui in corso per opere non ancora iniziate o compiute. — *D. L. 6 febbr. 1919, n. 196*, che detta norme per la concessione dei mutui di cui sopra.

D. L. 12 genn. 1919, n. 32, che autorizza il Ministero dell'interno a concedere ai comuni di Trieste, Trento e Gorizia anticipazioni su prestiti sul fondo di lire 90 milioni, di cui al D. L. 17 novembre 1918, n. 1740, per metterli in grado di provvedere al funzionamento dei pubblici servizi. — *D. L. 18 maggio 1919, n. 843*, che stabilisce norme per il finanziamento dei comuni e degli altri enti locali delle terre liberate.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 243, riguardante i mutui alle provincie per collegamenti telefonici. — *R. D. 4 nov. 1919, n. 2324*, che modifica l'art. 3 del decreto predetto.

D L. 4 giugno 1919, n. 959, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie ed ai comuni mutui di favore per le indennità caro-viveri di cui al D. L. 9 marzo 1919, n. 338.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1143, che reca disposizioni pel finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dell'interno, C. n. 1148).

R. D. 2 sett. 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie mutui di favore per l'acquisto di terreni e fabbricati, la costruzione e restauro dei fabbricati stessi, nonchè per l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministro di agricoltura, C. n. 1355).

R. D. 7 sett. 1919, n. 1632, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni mutui speciali per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertate o accertabili al 31 dic. 1918, monchè ai comuni ed alle provincie per la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale dipendente. (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dell'interno, C. n. 1342).

R. D. 6 ott. 1919, n. 1909, che apporta modificazioni alla legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alla concessione di mutui di favore ai comuni per opere igieniche.

Prestiti ai comuni danneggiati da operazioni di guerra, v. *Danni di guerra.* — Prestiti ai comuni per acquisto di grano, v. *Grano.* — Prestiti ai comuni pugliesi per provv. di acqua potabile, v. *Acquedotto pugliese.* — Provvedimenti per le finanze dei comuni del Mezzogiorno, v. *Mezzogiorno.* — Provvedimenti speciali per alcuni comuni (Napoli, Palermo, Torino, ecc.), v. *alle voci corrispondenti.*

NAPOLI (Provvedimenti speciali per la città e per il porto di).

Interp. Porzio, ann. 29 nov. 1913, Ciccotti, Lucci, Altobelli (3 dic.): Lavori del porto di Napoli, es. 9 febbr. 1914. Non soddisfatti della risposta del ministro dei lavori pubblici, i dep. *Lucci, Altobelli, Ciccotti* ed altri presentano (9 febbr.) una mozione con cui si invita il Governo a proporre un disegno di legge per la nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui lavori del porto di Napoli.

Il dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 192 (pres. 19 maggio 1914) autorizza tra l'altro spese per lavori al porto di Napoli (***Legge 19 luglio 1914, n. 769***).

Reg. 25 febbr. 1915, n. 295, esecutivo della legge 12 luglio 1912, n. 783, riguardante le opere di risanamento della città di Napoli.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1910, con cui si dispone che nulla sia innovato circa il numero, i modi di nomina, e la durata in carica dei componenti la Commissione centrale consultiva per il risanamento di Napoli. — *D. L. 15 maggio 1919, n. 861*, relativo alle indennità per i componenti la Commissione predetta.

D. L. 10 maggio 1917, n. 826, relativo al prolungamento del credito della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli verso la Camera di commercio di Napoli per la costruzione del palazzo della Borsa.

D. L. 10 marzo 1918, n. 448, che dichiara di pubblica utilità le opere per l'ampliamento e sistemazione del porto di Napoli, e ne approva e rende esecutoria la relativa convenzione in data 8 febbr. 1918, istituendo in detta città per l'esecuzione della convenzione stessa e per la durata di sessant'anni un Ente autonomo avente per iscopo: *a*) il completamento dei lavori del porto di Napoli; *b*) l'incremento degli impianti ed arredamenti del porto stesso; *c*) di promuovere lo sviluppo d'industrie che ricavino e diano alimento al movimento marittimo di Napoli. — *D. L. 1° sett. 1918, n. 1482*, che proroga i termini di cui all'art. 24 del decreto predetto, ed all'art. 1 della convenzione 8 febbr. 1918, per la presentazione del piano regolatore della zona aperta del porto di Napoli e del programma dei lavori rispettivamente a tutto il 31 ott. e 31 dic. 1918. — *D. L. 3 nov. 1918, n. 1918*, che proroga a tutto il 31 genn. 1919 il termine di cui sopra, (presentati per la conversione in legge col dis. di legge del min. lavori pubblici, C. n. 1036). — *D. L. 23 febbr. 1919, n. 462*, che proroga a tutto aprile 1919 il termine stesso, (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1337). — *R. D. 2 ott. 1919, n. 2125*, che modifica l'articolo 5 del decreto 1° marzo 1918, n. 448.

Reg. 8 giugno 1918, n. 1353, per il funzionamento del predetto Ente.

D. L. 16 giugno 1918, n. 839, che, fino a sei mesi dopo la pace, affida ad un R. commissario straordinario l'esercizio del porto di Napoli, fissandone le attribuzioni. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2320*, che abroga detto decreto.

D. L. 30 giugno 1918, n. 972, che approva e rende esecutoria la convenzione 6 aprile 1918 relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio d'un bacino di carenaggio ed opere accessorie nel porto di Napoli, e quella 5 giugno dello stesso anno per la costruzione ed esercizio del porto di Baia-Averno, la trasformazione del lago di Averno e la creazione nelle adiacenze d'una zona industriale, (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lav. pubbl., C. n. 1037: La Commissione della Camera propone (rel. Ciccotti) il seguente ordine del giorno: La Camera non approva il decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, con le inerenti convenzioni, e passa all'ordine del giorno. — (Il dis. di legge è rimasto allo stato di relazione).

D. L. 29 sett. 1918, n. 1570, che autorizza l'ente autonomo del porto di Napoli a farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla R. avvocatura erariale.

D. L. 17 ott. 1918, n. 1605, riguardante il trasferimento della Biblioteca nazionale di Napoli nel palazzo delle Belle Arti e l'acquisto per lo studio di queste ultime della Villa Lucia sul Vomero.

D. L. 31 dic. 1918, n. 2076, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, le agevolezze tributarie a favore degli istituti di emissione per opere di risanamento della città di Napoli consentite dall'articolo 7 delle legge 7 luglio 1902, n. 290 e già prorogate fino al 31 dic. 1918, con l'articolo 4 della legge 12 luglio 1912, n. 783.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli. (Disposizioni a sollievo permanente del bilancio comunale; mutui di favore per la esecuzione dei lavori pubblici comunali d'urgente necessità per l'immediato dopoguerra; norme per le espropriazioni e per i relativi contributi; sistemazione di istituti d'istruzione media e normale, pres. per la conversione in legge col dis. di legge, della Presidenza del Consiglio, C. n. 1138). — *R. D. 16 nov. 1919, n. 2237*, che modifica la decorrenza del contributo semestrale a favore del Comune di Napoli di cui al decreto predetto.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2354, che concede una nuova assegnazione per i lavori di fognatura nel comune di Napoli e i villaggi esterni.

Approvazione del compromesso tra l'Amministrazione militare ed il comune di Napoli per la costruzione di un nuovo stabilimento d'artiglieria, v. *Maschio Angioino in Napoli.*

Impiegati dazio, v. *Dazi di consumo.*

Istituto orientale, v. *Istituto orientale di Napoli.*

NAVI-ASILO.

Disegno di legge del Min. marina Millo, C. n. **130**; S. n. **75** (pres. 6 marzo 1914): *Navi-asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime*. — Regola l'ordinamento delle navi-asilo istituite (*Caracciolo* a Napoli e *Scilla* a Venezia) e da istituirsi per l'assistenza e istruzione professionale degli orfani di marinai e in genere di fanciulli moralmente o materialmente abbandonati. Istituisce, riconoscendola ente morale, l'opera nazionale di patronato per le navi-asilo, con sede in Roma presso il Ministero della marina per provvedere al coordinamento dell'azione di dette navi in concorso pure delle altre istituzioni pubbliche o private con scopi affini. Autorizza il Ministero della marina a cedere navi per istituirvi asili, ad imporre ed esigere una tassa di ingresso al museo dell'arsenale di Venezia ed altre tasse da devolversi a favore dell'opera nazionale. Durante la discussione alla Camera (29 maggio 1914) il dep. *Perrone* raccomanda di studiare tanto la richiesta esposta nella sua interrogazione in data 6 marzo 1914, di invertire cioè i fondi dell'Associazione degli scienziati a beneficio della nave-asilo *Caracciolo* quanto la proposta che egli ora fa di esazione di una nuova sopratassa di 5 centesimi su ogni tonnellata di merce caricata o scaricata su navi della marina sovvenzionata e transatlantica e sui biglietti di trasporto dei passeggieri; da vari deputati si ripete il voto del relatore (Dentice) che in tutte le città marinare venga istituita una nave-asilo. Su proposta del dep. *Sandrini* è approvata una aggiunta diretta a dichiarare assolutamente gratuite le funzioni di membro del Consiglio delle navi-asilo. Durante la discussione in Senato (16 giugno) il relatore *Viale* raccomanda l'ammissione sulle navi-asilo dei figli dei fanalisti più disagiati, il sen. *Marchiafava* raccomanda che le navi-asilo rispondano alle maggiori esigenze igieniche e che alcune delle navi non più in servizio effettivo della regia marina siano adibite in speciali periodi di tempo

al ricovero dei fanciulli delle colonie marine, il sottosegretario della marina Battaglieri accetta le due prime raccomandazioni, ma non la terza; il sen. *Pedotti* raccomanda la nave-asilo del Garaventa a Genova, il sottosegretario di Stato dichiara che si studierà il coordinamento di quella istituzione collll'opera delle navi-asilo. — **Legge 21 giugno 1914, n. 576.**

Interp. Girardi, ann. 5 dic. 1914: Annullamento dello statuto del Consorzio per la nave-asilo *Caracciolo.*

D. L. 9 nov. 1916, n. 1645, col quale viene disposto che l'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo e gli Istituti da essa dipendenti possano essere rappresentati e difesi, in tutti i giudizi, dalla R. avvocatura erariale.

D. L. 8 giugno 1919, n. 1085, che modifica gli scopi delle navi-asilo estendendoli anche alle due navi già esistenti *Caracciolo e Scilla*; sottopone le dette navi alla tutela e vigilanza del Ministero della marina pel tramite dell'Opera nazionale di patronato delle navi-asilo; autorizza nuovi stanziamenti di fondi per le instituende navi-asilo di Anzio e di Livorno; riordina le scuole (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 1286).

NAVIGAZIONE AEREA, v. *Aereonautica.*

NAVIGAZIONE DI STATO.

Provvedimenti per il personale della navigazione di Stato, v. *Ferrovie: personale.*

Servizi marittimi liberi o sovvenzionati, v. *Servizi marittimi.*

NAVIGLIO DELLO STATO.

Interr. Cavagnari, ann. 29 nov. 1913: Incaglio della nave *San Giorgio* a Messina, es. 4 dic.; *Interp.* Sandulli, ann. 2 dic.: Sullo stesso argomento.

— Foscari, ann. 15 dic. 1913: Pubblicazione dell'inchiesta sulla boa della Gaiola, es. 9 febbr. 1914.

— Ollandini, ann. 3 febbr. 1914: Mancata impostazione d'una grande nave a Spezia; dell'argomento il dep. *Ollandini* tratta (22 maggio 1914) durante la discussione del bilancio della marina 1914-15, lamentando che la costruzione delle grandi navi da battaglia sia affidata da qualche anno ai cantieri privati.

— Cassuto, ann. 12 febbr. 1914: Per affidare la costruzione di nuove navi da battaglia anche ai cantieri privati.

— Cavagnari, Celesia, ann. 18 febbr. 1914: Sui provvedimenti adottati in seguito all'incaglio della nave *San Giorgio*, es. 19 febbr.

Nella relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, pres. l'11 aprile 1914, il dep. *Di Palma,* relatore, invoca una legge di programma navale la quale determini non solo il numero delle unità occorrenti ed i mezzi finanziari con cui provvedere alle nuove costruzioni, ma fissi anche l'ordine con cui le vecchie navi debbono essere sostituite dalle nuove, determini l'età massima delle navi, gli effettivi, le spese ed i lavori per completare gli impianti a terra.

Disegno di legge del Min. marina, Millo, C. n. **158** (pres. 6 maggio 1914): *Limiti di età per l'alienazione delle navi da guerra.* — Autorizza il Governo ad alienare le regie navi, previa radiazione, quando abbiano raggiunto determinati limiti d'età (navi da battaglia 22 anni, cacciatorpediniere 18, torpediniere e sommergibili 15, navi sussidiarie e coloniali 25) e quando non ritenga più opportuna la loro demolizione negli stabilimenti della R. marina o la loro utilizzazione come galleggianti pei servizi locali. — Rimasto presso la Giunta generale del bilancio.

Durante la discussione in Senato (4 luglio 1914) del dis. di legge relativo alle stazioni radiotelegrafiche nelle colonie si discute dell'incaglio della nave *San Giorgio* alla secca della Gaiola (sen. Gualterio e sottosegretario Battaglieri).

R. D. 25 ott. 1914, n. 1277, che consente al Governo la facoltà di alienare, omettendo le formalità dei pubblici incanti, i quattro sambuchi « *Antilope, Cervo, Camoscio,* e *Gazzella* » già radiati dal quadro del naviglio da guerra (conv. in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***).

Interr. Mosti-Trotti, ann. 5 dic. 1914: Allestimento della corazzata *Conte di Cavour*, es. 10 dic.

Interp. Del Balzo, Mosti-Trotti, ann. 5 dic. 1914: Condizioni dell'armata allo scoppio della guerra europea.

Interr. Orlando S. ann. 18 febbr. 1915 e 24 ott. 1917: Modificazioni al programma navale in corso; *Interp.* Del Balzo, ann. 10 marzo 1915: Sul medesimo argomento.

D. L. 4 luglio 1915, n. 1056, col quale i piroscafi *Nimrod* e *Daksa*, già di bandiera austro-ungarica sequestrati e requisiti dal R. Governo per tutta la durata delle ostilità, sono trasformati in navi da guerra e considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato, nei termini e con gli effetti previsti dal Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo 18) e dalla convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Interr. Astengo, ann. 9, 13 dic. 1915, e 6 dic. 1916, Rampoldi (30 giugno e 4 luglio 1917): Inchiesta sulla catastrofe della *Benedetto Brin*, es. 6 marzo, 7 dic. 1916 e 9 luglio 1917. *Id.* sen. Amero d'Aste, ann. ed es. 12 febbr. 1918.

Interp. Rispoli, ann. 6 giugno 1916 e 28 febbr. 1917: Allestimento della nave *Caracciolo* nell'arsenale di Napoli; *Interr.* Cucca, ann. 1° luglio 1916: Sul medesimo argomento.

Interr. Pansini, ann. 6 dic. 1916: Perdita della *Leonardo da Vinci*, es. 7 dic.; *Id.* Medici, ann. 16 ott. 1917: Inchiesta sul disastro della R. nave *Leonardo da Vinci*, es. 20 ott., *Id.* sen. Amero d'Aste, ann. ed es. 12 febbr. 1918.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 282, concernente la presa di possesso, da parte del Governo, del piroscafo « Sassari » della Società marittima italiana.

D. L. 10 ott. 1918, n. 1637, che istituisce presso il Ministero della marina una Commissione per lo studio e le proposte concernenti la risoluzione dei contratti relativi alla fornitura degli scafi completi, delle corazze ed artiglierie delle navi tipo *Caracciolo*.

R. D. 14 agosto 1919, n. 2257, che aumenta la tariffa di cui all'art. 7 del R. D. 9 maggio 1895, n. 352, circa la misura dei compensi per le visite e perizie agli scafi ed agli apparati motori delle navi.

Arsenali e cantieri, v. *Arsenali e cantieri.* — Costruzioni navali, v. *Marina mercantile.*

NAVIGAZIONE INTERNA.

Reg. 17 nov. 1913, n. 1514, per l'esecuzione delle opere sulla navigazione interna qualificate nuove ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 959.

Sulla concessione della costruzione della linea navigabile Milano-Venezia si presentano le seguenti interpellanze ed interrogazioni: *Interr.* Bignami, ann. 4 febbr. 1914; *Interp.* Caccialanza, ann. 2 marzo, Bignami, 6 marzo, De Capitani, Foscari, Scalori, Sichel, 5 aprile, Musatti e Nava C., 9 maggio, Dugoni, 12 maggio, Quaglino, 15 maggio, Marazzi, 21 maggio, Zaccagnino, 25 maggio, Valvassori-Peroni, 30 maggio, Di Robilant, 22 marzo 1915.

Interr. Marangoni, ann. 7 febbr. 1914: Navigazione fluviale sul Volano.

— Rampoldi, ann. 13 febbr. 1914, 6 dic. 1916, 15 marzo 1917 e 3 ott. 1918: Porto fluviale sul Ticino, es. 19 febbr. 1914, 7 dic. 1916 e 27 nov. 1918.

— Cappa, ann. 3 marzo 1914: Linea fluviale Pavia-Venezia, es. 2 aprile.

Interp. Pistoja, ann. 5 apr. 1914: Navigazione fluviale per trasporti militari in caso di guerra.

— Raineri, ann. 12 maggio 1914, Rampoldi (23 maggio) Navigazione del Po.

— Giordano, ann. 25 maggio 1914: Costruzione del canale navigabile Torino-Casale-Pavia; id. Casalini, ann. 22 febbr. 1915, id. sen. Frola, ann. 10 marzo.

Il dis. di legge del Min. Lavori pubblici, C. n. 112 (pres. il 19 maggio 1914) autorizza fra l'altro la spesa di lire 500,000 per opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (***Legge 19 luglio 1914, n. 769***). — *D. L. 17 maggio 1917, n. 918*, che autorizza la spesa di lire 1,700,000 in aggiunta a quella autorizzata con la legge predetta, per la esecuzione delle opere accessorie della Milano-Venezia e la sistemazione degli scali intermedi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Lavori pubbl., C. n. 830).

Interp. sen. Arnaboldi, ann. 28 maggio 1914: Navigazione interna nella Valle Padana, es. 15 giugno. Durante lo svolgimento di quest'interpellanza, il sen. Cadolini

afferma la necessità di una linea di navigazione dall'Adriatico al Lago Maggiore da eseguirsi a spese dello Stato.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1915-16, C. n. 287-A, pres. il 18 febbr. 1915, fa voti (rel. Ancona) che il Governo voglia procedere senza indugio ma per gradi, nella soluzione del problema della navigazione interna.

Disegno di legge del Min. dei Lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **357**; S. n. **217** (pres. 18 febbr. 1915): *Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959.* — E cioè: *a*) autorizza la spesa di lire 14,800,000 per l'esecuzione a cura dello Stato di opere sulle linee navigabili: 1) tratto Po-Brondolo; 2) Canale de' Navicelli (Livorno-Firenze); 3) porto nuovo sul Ticino presso Pavia; 4) Tevere a valle e a monte di Roma; *b*) proroga i termini per la classificazione delle linee e per la manutenzione a carico dello Stato di alcune opere idrauliche. La Giunta del bilancio (rel. C. Nava) fa voti per una prossima generale sistemazione del Tevere e del Nera, che permetta di portare la navigazione fino a Orte e Terni. L'Ufficio centrale del Senato (rel. Scillamà) fa voti per la navigabilità del Tevere. Durante la discussione in Senato (27 marzo 1915) il sen. *Frola* raccomanda al Governo, e il ministro *Ciuffelli* accetta la raccomandazione, di proporre provvedimenti legislativi per il canale navigabile Torino Casalmaggiore-Pavia, e si fanno osservazioni in vario senso sulla questione della navigazione interna e in special modo su quella della pianura padana. — **Legge 8 aprile 1915, n. 508.** — *D. L. 11 nov. 1915, n. 1634*, concernente agevolazioni per l'esecuzione delle opere di cui alla legge predetta. — *D. L. 4 genn. 1917, n. 59*, che proroga fino al 31 dic. 1917, il termine di cui alla lettera *b*) del dis. di legge di cui sopra (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Lavori pubbl., C. n. 825. — *D. L. 3 febbr. 1918, n. 186*, che proroga per un altro triennio il termine succitato (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Lavori pubbl., C. n. 417).

Interr. Morpurgo, ann. 18 febbr. 1915: Esecuzione della linea Conca del Cavallino-Porto Nogaro, es. 12 marzo.

— Bevione, ann. 26 febbr. 1915: Opere per la navigazione interna interessanti Torino, es. 5 marzo.

D. L. 11 nov. 1915, n. 1635, che utorizza la spesa di 1,000,000 di lire per opere di ristabilimento della navigazione nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova (convertito in legge col dis. di legge del Min. lavori pubblici, C. n. 551: ***Legge 1° luglio 1917, n. 1107***).

D. L. 17 febbr. 1916, n. 192, che autorizza temporaneamente aumenti di tariffe e semplificazione di esercizio per i servizi di navigazione lacuale.

DD. LL. 3 sett. 1916, n. 1126, 18 febbr., 29 aprile, 20 sett. 1917, nn. 373, 726 e 1649, 23 aprile e 6 ott. 1918, nn. 560 e 1587, recanti provvedimenti, per la durata della guerra, a favore degli esercenti di servizi di navigazione lacuale (aumenti di tariffa) e del personale addettovi. — *D. L. 18 luglio 1918, n. 1121*, che proroga i termini pel versamento di alcune rate della tassa di bollo sui biglietti di trasporto istituita col precitato D. L. 23 aprile 1918, n. 560. — *D. L. 30 giugno 1919, n. 1288*, che modifica l'art. 8 del decreto stesso.

D. L. 19 ott. 1916, n. 1404, che autorizza la spesa di lire 3,220,000, per l'esecuzione a cura dello Stato delle opere di miglioramento dei canali della rete navigabile veneta e dispone che alle dette opere siano applicabili le disposizioni della legge 8 aprile 1915, n. 508, e del D. L. 11 nov. 1915, n. 1634 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Lavori pubbl., C. n. 724).

Disegno di legge del Min. Lavori pubbl. Bonomi, C. n. **752**; S. n. **352** (pres. 6 marzo 1917): *Provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia e per la navigazione interna.* — Approva e rende esecutoria la convenzione in data 26 febbr. 1917 in forza della quale lo Stato affida al comune di Milano l'esecuzione dell'ultimo tronco della linea navigabile Milano-Venezia, di quello cioè da Bocca d'Adda a Milano, ed il comune, da parte sua, anticipa le somme occorrenti, mentre lo Stato si obbliga a rimborsare tali somme fino alla concorrenza dei tre quinti della spesa, valutata in 45 milioni di lire. Dà disposizioni per l'applicazione della tassa di navigazione di cui all'art. 22 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, e per la ripartizione dei proventi della tassa stessa.

La Giunta del bilancio fa voti (rel. Nava C.) che il problema dalla navigazione interna abbia in Italia una larga soluzione pratica.

L'Ufficio centrale del Senato raccomanda (rel. Mariotti) perchè, con nuovi provvedimenti legislativi, si estenda l'aggravio dei contributi per la navigazione interna ad altri cespiti e possibilmente anche ai redditi di R. M., e fa pure voti per il completamento del canale Venezia-Milano col tronco Milano-Pavia-Torino, per la costruzione d'un canale da Roma al mare, nonchè per la restituzione anche alle provincie più interne della destra del Po (Bologna, Modena, Parma) degli antichi canali navigabili.

Durante la discussione in Senato (28 marzo) il sen. *Frola* invoca il completamento della linea Milano-Venezia con quelle altre opere che possano interessare pure il Piemonte; il sen. *Diena* chiede che il tronco Venezia-Brondolo sia considerato linea navigabile di prima classe; il sen. *Torlonia* propugna il congiungimento di Roma col mare; il ministro dei lavori pubblici, *Bonomi*, dà assicurazioni al riguardo, — **Legge 7 aprile 1917, n. 599.**

D. L. 31 maggio 1917, n. 1536, che dichiara di 2ª classe alcune linee navigabili.

D. L. 31 maggio 1917, n. 1650, che dichiara di 3ª classe alcune linee navigabili.

D. L. 25 giugno 1917, n. 1023, concernente la sospensione da parte delle Società esercenti servizi di navigazione del pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche o con rimborso graduale. — *R. D. 16 ott. 1919, n. 2440*, che proroga al 31 dic. 1920 la predetta moratoria.

D. L. 23 maggio 1918, n. 740, che istituisce un ente autonomo con la denominazione di « Azienda portuale di Milano » per la costruzione e l'esercizio del nuovo porto di navigazione interna della città stessa e per il miglioramento dell'attuale darsena di Porta Ticinese (v. pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Lavori pubbl., C. n. 1034). — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2317*, che modifica l'art. 16 di detto decreto.

D. L. 6 aprile 1919, n. 671, che approva e rende esecutoria la convenzione per il passaggio dal comune all'Azienda portuale di Milano della concessione relativa alla costruzione del tronco navigabile da Milano alla foce dell'Adda.

D. L. 13 aprile 1919, n. 571, che istituisce con sede in Cremona, un ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto di navigazione interna in quella città.

D. L. 15 maggio 1919, n. 775, che prescrive agli esercenti di linee di navigazione interna in pubblico servizio di adottare la giornata lavorativa di otto ore e contiene inoltre i provvedimenti economici a favore del personale addetto alle linee stesse. — *R. D. 2 ott. 1919, n. 1839*, che stabilisce norme pel pagamento degli acconti di cui al decreto predetto, sui miglioramenti economici accordati al personale delle linee di navigazione interna. — *R. D. 2 ott. 1919, n. 1840*, relativo alla decorrenza degli acconti predetti.

D. L. 15 giugno 1919, n. 1159, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1919 per la concessione della costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e per l'ampliamento delle conche di Valpagliano e di Tieni sul Volano.

Interr. sen. Cuzzi, ann. 11 luglio 1919: Riordinamento del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, es. 24 luglio.

R. D. 22 nov. 1919, n. 2378, che detta norme per la sistemazione del personale avventizio addetto ai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

Distacchi ed aggregazioni da un comune ad un altro di zone di territorio per l'esecuzione di opere portuali, fluviali e lacuali, v. *Circoscrizione amministrativa* (*D. L. 26 luglio 1917, n. 1270*).

Costruzione ed esercizio del porto di Nuova Ostia, v. *Roma.*

Navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo, v. *Laghi di Garda e d'Iseo.*

NAVIGAZIONE MARITTIMA.

Disegno di legge del Min. esteri, Di San Giuliano, C. n. **150** (pres. 6 maggio 1914): *Approvazione della convenzione firmata a Londra il 20 genn. 1914 fra l'Italia e altri Stati per la sicurezza della vita umana in mare.* — Alla convenzione sono annessi: un regolamento, un protocollo finale, alcuni voti emessi dalla Conferenza in materia di sicurezza della navigazione, di radiotelegrafia e di apparecchi di salvataggio. Il dis. di legge autorizza altresì la spesa annuale di lire 41,000 per la durata della convenzione, rappresentante l'ammontare della parte incombente all'Italia per le spese derivanti dagli studi sul regime dei ghiacci e dei servizi relativi alla ricerca

dei ghiacci e alla distruzione dei relitti. - Rimasto presso la Giunta trattati e tariffe (rel. Montauti e Fiamberti).

D. L. 13 giugno 1915, n. 899, concernente restrizioni alla navigazione mercantile nelle acque territoriali dell'Adriatico, del Jonio e delle Colonie. — *D. L. 25 marzo 1917, n. 535,* che modifica il primo capoverso dell'art. 4 del D. L. suddetto per ciò che riguarda la prescrizione del ricovero nelle ore comprese tra il tramonto e il sorgere del sole alle navi, barche, battelli e galleggianti di qualsiasi bandiera, presenti nelle acque territoriali dell'Adriatico e del Jonio.

D. L. 13 giugno 1915, n. 901, con cui si autorizzano i capitani e gli ufficiali di porto a vietare tanto l'entrata che l'uscita dai porti dello Stato, delle colonie e del Dodecaneso, ai velieri di qualsiasi bandiera ed ai galleggianti con motore.

D. L. 4 luglio 1915, n. 1000, con cui, in seguito al blocco dichiarato dal Governo in data 26 e 30 maggio 1915, è vietata la navigazione nel mare Adriatico, a nord della linea di blocco Otranto-Aspri-Ruga, a tutte le navimercantili di qualsiasi bandiera.

D. L. 24 agosto 1915, n. 1312, col quale è vietata la navigazione nel golfo di Taranto a nord della linea Capo Trionfo–Torre Madonna dell'Alto.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1505, relativo al divieto di pubblicazione delle rotte seguite o da seguire dalle navi mercantili, nazionali ed alleate. — *D. L. 13 marzo 1919, n. 392,* che abroga il D. L. di cui sopra.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1506, con cui è data facoltà, per tutta la durata della guerra, al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari di regolare, d'accordo col ministro della marina, la navigazione delle navi a vela nel Mediterraneo.

Interp. Pellegrino, ann. 8 dic. 1916: Divieto di navigazione nel Mediterraneo.

D. L. 5 agosto 1917, n. 1327, che autorizza una prelevazione di L. 20,000 dal fondo di riserva spese impreviste, per spese determinate da provvedimenti aventi per fine la sicurezza della vita umana sul mare (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 841).

Assicurazione rischi di guerra in navigazione, v. *Rischi di guerra.*

NAVI REQUISITE E SEQUESTRATE.

R. D. 21 genn. 1915, n. 29, il quale dispone che quando circostanze di pubblica necessità o d'interesse generale dello Stato lo richiedano il Governo proceda alla requisizione delle navi mercantili, navi da diporto, battelli e galleggianti in genere; regola le modalità della requisizione; istituisce presso il Ministero della marina una Commissione di requisizione (pres. per la conv. in legge col disegno di legge, Min. Marina, C. n. 378: ***Legge 25 marzo 1917, n. 472***). — *R. D. 9 genn. 1915, n. 670,* che modifica il decreto predetto. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1905,* concernente la determinazione dei compensi ai membri della Commissione di requisizione delle navi mercantili. — *D. L. 7 maggio 1916, n. 583,* relativo ad attribuzioni della predetta Commissione.

R. D. 15 aprile 1915, n. 570, col quale vengono estese agli equipaggi dei piroscafi, requisiti per provvedere a servizi civili aventi carattere di pubblica necessità, le disposizioni della legge 6 luglio 1912, n. 745, concernente la posizione militare degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato, quando il ministro della marina lo ritenga opportuno (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. marina, C. n. 515). — *D. L. 13 giugno 1915, n. 895,* col quale sono introdotte modificazioni ed aggiunte al R. decreto di cui sopra.

R. D. 6 maggio 1915, n. 683, relativo al conferimento del grado militare al personale delle navi mercantili requisite quali incrociatori ausiliari. — *D. L. 27 febbr. 1916, n. 263,* che modifica il precedente.

R. D. 9 maggio 1915, n. 670, con cui, a modificazione del R. D. 21 genn. 1915, di cui sopra si stabilisce che, durante lo stato di guerra ed anche in caso di mobilitazione generale, il compenso di requisizione delle navi mercantili sia calcolato sulla base della media dei compensi corrisposti alle navi di egual tipo requisite per conto delle Amministrazioni dello Stato nel semestre precedente al 26 gennaio 1915 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge, Min. marina, C. n. 515).

R. D. 20 giugno 1915, n. 964, che stabilisce il compenso da assegnarsi alle navi mercantili requisite, abrogando il R. D. di cui sopra 9 maggio 1915.

D. L. 15 luglio 1915, n. 1140, relativo all'assicurazione del personale delle navi mercantili requisite dallo Stato.

D. L. 2 genn. 1916, n. 6, col quale viene stabilito che la tariffa fissata dalla Commissione di requisizione con l'allegato bollettino n. 3 in data 1° nov. 1915 per le navi requisite continui ad aver vigore fino a nuove disposizioni. — *D. L. 17 maggio 1917, n. 845*, che fissa una nuova tariffa per la requisizione delle navi.

D. L. 2 genn. 1916, n. 7, che dà facoltà al ministro della marina di corrispondere il compenso di viaggio per tonnellata-miglio delle navi requisite.

D. L. 17 febbr. 1916, n. 204, col quale viene determinata la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite per servizi di Stato.

D. L. 6 agosto 1916, n. 1043, che applica, durante la guerra, il disposto dell'art. 598 del Codice penale marittimo ai componenti l'equipaggio dei piroscafi requisiti dalle Amministrazioni dello Stato.

D. L. 7 genn. 1917, n. 74, col quale sono stabiliti i limiti di indennità da corrispondere agli armatori delle navi requisite o noleggiate che andranno perdute per causa di guerra. — *D. L. 17 maggio 1917, n. 845*, che modifica la tabella per determinare l'indennizzo in caso di perdita di navi requisite. — *D. L. 13 genn. 1918, n. 149*, che aggiunge alla tabella annessa al decreto luogotenenziale precedente tre capoversi relativamente alla determinazione dell'indennizzo per perdita di navi requisite o noleggiate.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 388, relativo all'indennità di guerra agli equipaggi dei piroscafi requisiti.

D. L. 1° marzo 1917, n. 413, col quale sono stabilite le norme per il compenso di requisizione dei motoscafi.

D. L. 8 marzo 1917, n. 471, col quale sono stabilite le norme per la liquidazione delle indennità d'infortunio a favore degli equipaggi di navi requisite.

D. L. 6 maggio 1917, n. 842, col quale viene stabilita la condizione giuridica degli equipaggi dei velieri nazionali requisiti o noleggiati dallo Stato. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2242*, che abroca l'articolo 1 di detto decreto.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1392, concernente i provvedimenti per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate e noleggiate per servizio dello Stato. — *D. L. 15 maggio 1919, n. 957*, che estende agli equipaggi delle navi nemiche requisite in seguito all'armistizio le disposizioni del D. L. di cui sopra.

D. L. 13 sett. 1917, n. 1554, col quale è rettificato il D. L. 19 maggio 1917, n. 845, concernente il compenso di requisizione temporanea delle navi e l'indennità per la perdita di navi requisite o noleggiate.

D. L. 16 giugno 1918, n. 844, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pace istituisce una Commissione arbitrale per la decisione delle controversie di qualsiasi natura relative a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale quando in esse siano interessate le Amministrazioni dello Stato. — *D. L. 25 agosto 1918, n. 1333*, che modifica gli articoli 1 e 2 del D. L. di cui sopra, relativamente alla competenza e alla composizione della citata Commissione.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1020, che estende, per la durata della guerra, le concessioni di viaggio a tariffa ridotta militare sulle linee di navigazione, esercitate dallo Stato, agli equipaggi delle navi mercantili requisite, sequestrate o noleggiate. — *R. D. 14 agosto 1919, n. 1662*, che proroga il godimento di tale concessione.

D. L. 3 aprile 1919, n. 536, relativo alla concessione d'indennità per infortuni agli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate o noleggiate dallo Stato demandandosi la risoluzione delle controversie relative alla Commissione arbitrale istituita col D. L. 16 giugno 1918, n. 844.

NAVI SOMMERSE (Ricupero delle).

D. D. 9 dic. 1917, n. 1996, contenente norme circa la concessione per le licenze per l'esercizio del ricupero delle navi sommerse nei mari dello Stato.

NEGOZIAZIONE (Tassa di), v. *Tasse sugli affari.*

NEGOZI (Disposizioni per la chiusura, l'illuminazione, la proroga delle locazioni, ecc., dei), v. *Esercizi pubblici.*

NERVI (Piano regolatore della città di).

D. L. 23 nov. 1916 n. 1701, concernente una variante al piano regolatore di ampliamento della città di Nervi, approvato con la legge 16 giugno 1912, n. 619.

NEUTRALITÀ (dell'Italia nel conflitto Europeo), v. *Guerra Europea.*

NOTARIATO.

R. D. 28 dic. 1913, 1536, che proroga di quattro mesi il termine per la pubblicazione della nuova tabella del numero e della residenza dei notari (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. di grazia e giustizia, C. n. 115).

R. D. 26 aprile 1914, n. 421, col quale viene approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notari nel Regno.

Interr. Micheli, ann. 18 maggio 1914, Drago (9 giugno): Concorsi speciali o interni fra i notai di ciascun distretto, es. 21 maggio e 16 giugno.

— Pezzullo, ann. 23 maggio 1914: Pubblicazione del regolamento per le piazze notarili, es. 30 maggio; *Id.* Benaglio, ann. 15 giugno, es. 19 giugno; *Id.* Cappa, ann. 1° luglio, es. 4 dic.

— Micheli, ann. 24 giugno 1914: Revisione della tabella del numero e della residenza dei notai del Regno, es. 1° luglio.

Reg. 10 sett. 1914, n. 1326, esecutivo della legge 16 febbr. 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. — *D. L. 27 febbr. 1919, n. 402*, con cui si sospende temporaneamente l'applicazione d'alcuni articoli del regolamento predetto. — *D. L. 19 giugno 1919, n. 1004.* che sostituisce gli art. 190 e 191 del regolamento stesso.

R. D. 15 nov. 1914, n. 1332, concernente la riunione di distretti notarili.

Proposta di legge dep. Micheli, C. n. **410** (pres. 2 marzo 1915, letta 4 marzo, svolta 16 marzo): *Modificazioni dell'art. 2 della legge per l'ordinamento del notariato.* Dichiara l'ufficio di notaio incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione *agglomerata* superiore ai 5000 abitanti. — Rimasta in stato di relazione.

Interr. Rellini, ann. 4 marzo 1915: Provvedimenti pei notai-segretari comunali, es. 10 marzo.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1023, col quale viene sospesa la pubblicazione dei concorsi a posti di notaio fino a tutto il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Durante la discussione del preventivo grazia e giustizia 1915-16, il dep. *Micheli* propone (7 dic. 1915) alcuni ritocchi alla nuova legge del notariato.

Proposta di legge dep. Micheli, C. n. **815** (pres. 8 dic. 1915, letta 9 dic., svolta 6 luglio 1917). *Disposizione transitoria della legge 16 febbr. 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.* — Stabilisce che finchè in un distretto vi sia un numero di notari superiore a quello assegnatogli dalla tabella, di cui all'art. 4 della legge sul notariato 16 febbr. 1913, n. 89, la preferenza nella nomina di posti notarili vacanti sia data ai notari esercenti nel distretto. — Rimasta in stato di relazione.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1850, col quale le elezioni parziali dei Consigli notarili, che dovrebbero aver luogo nel primo bimestre del 1916, sono rinviate al primo bimestre del 1917. — *D. L. 12 nov. 1916, n. 1644,* col quale dette elezioni sono rinviate al primo bimestre dell'anno 1918. — *D. L. 9 dic. 1917, n. 2024*, con il quale le elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei suddetti Consigli sono rinviate al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

D. L. 2 marzo 1916, n. 267, col quale per i notari richiamati in servizio militare è sospeso il termine prefisso per la presa di possesso delle sedi a cui siano stati nominati o trasferiti.

D. L. 10 agosto 1916, n. 1054, relativo alla validità degli atti di notorietà ricevuti dai notai nelle operazioni del Debito pubblico (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 694).

D. L. 12 nov. 1916, n. 1643, che sospende gli esami di idoneità al notariato, durante l'attuale stato di guerra, fino a nuovo provvedimento, e proroga il limite di età, stabilito dagli art. 100 e 101 della legge notarile per gli aspiranti ai posti di conservatore, archivista o sotto-archivista negli archivi notarili.

D. L. 18 febbr. 1917, n. 365, col quale è sospesa, durante l'attuale stato di guerra, l'incompatibilità fra l'ufficio di notaio e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle provincie o dai comuni con popolazione oltre i 5,000 abitanti. — *R. D. 23 ott. 1919, n. 2009,* che dichiara cessati gli effetti del D. L. predetto nella parte relativa alla sospensione degli esami di idoneità al notariato, rinviando la sessione degli esami stessi alla seconda quindicina del genn. 1920.

Interr. Finocchiaro-Aprile, ann. 28 febbr. 1917: Provvedimenti per le associazioni notarili obbligatorie, es. 6 marzo.

D. L. 29 aprile 1917, 879, contenente norme circa la costituzione, fra i notari di ciascun collegio, di un fondo comune, destinato al conferimento di assegni mensili ai notari richiamati alle armi. — *R. D. 9 nov. 1919, n. 2239,* che lo abroga.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1239, che riconosce agli atti di notorietà ricevuti dia notari la stessa efficacia delle attestazioni giudiziarie di notorietà circa la prova della qualità di erede testamentario.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1057, circa la tassa di bollo per i registri dei notai.

D. L. 5 dic. 1917, n. 1982, che fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace autorizza, in determinati casi, i notari dei distretti occupati dal nemico o sgombrati in conseguenza della guerra a rilasciare copie e certificati degli atti ricevuti, e ne consente altresì l'aggregazione ad altro distretto notarile.

D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, che detta norme speciali per i notai dei distretti notarili del Veneto occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra, e dimoranti nel Regno fuori del proprio distretto notarile.

Interr. Joele, ann. 3 ott. 1918: Miglioramento delle condizioni dei notari, es. 21 nov.

D. L. 13 aprile 1919, n. 579, che riduce il periodo di pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (pres. per la conv. in legge col dis. di legge dal min. di grazia e giustizia, C. n. 1174).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Micheli* oaccomanda (16 luglio 1919) al Governo di provvedere sollecitamente e convenientemente alle condizioni economiche del notariato.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per a ricostituzione degli atti e repetori notarili nei territorî già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra.

R. D. 9 nov. 1919, n. 2239, che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessorî stabiliti dal capo 1° della tabella annessa alla legge 16 febbr. 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, ed apporta altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione e la definizione, in via transitoria, dei concorsi a posti notarili.

Ordinamento e personale degli archivi notarili, v. *Archivi notarili.*

NUBIFRAGI (Provvedimenti per i danneggiati da), v. *Alluvioni, frane, ecc.*

OBBLIGATORIETÀ DEI PREZZI, v. *Approvvigionamenti - Calmiere.*

OBBLIGAZIONI CIVILI E COMMERCIALI (Provvedimenti eccezionali in causa della guerra)

R. D. 23 maggio 1915, n. 678, col quale a tutti gli effetti dell'adempimento delle obbligazioni civili e commerciali sono considerati festivi (in causa della mobilitazione generale dell'esercito e della marina) i cinque giorni consecutivi a datare dal 24 maggio 1915.

D. L. 27 maggio 1915, n. 739, con cui, a tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice civile, la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale, e si concedono dilazioni ai pagamenti. — *D. L. 25 luglio 1915, n. 1143,* esecutivo della disposizione di cui sopra.

D. L. 30 maggio 1915, n. 764, con cui si dispone che non dia luogo a risarcimento di danni durante lo stato di guerra, il ritardo nell'adempimento delle ob-

bligazioni per forniture, trasporti o prestazioni occorrenti per l'esercito e per la marina, in quanto tale ritardo sia dipeso dalla preferenza data alle prestazioni militari; salva tuttavia la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

D. L. 20 giugno 1915, n. 890, con cui si dichiara inammissibile la domanda di risoluzione di contratti fondati sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi abbiano rapporto con pubblici servizi od opere pubbliche.

D. L. 25 nov. 1915, n. 1908, con cui si stabilisce che le disposizioni circa l'esercizio di diritti e l'adempimento di obbligazioni da parte dei richiamati alle armi e di coloro che prestano comunque servizio presso l'esercito e la marina, durante la presente guerra, si applichino a condizioni di reciprocità, anche ai cittadini degli Stati belligeranti alleati sotto le armi od al servizio presso le forze armate del proprio paese o di paesi alleati.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1917-18, C. n. 637-A, pres. 19 dic. 1917, accenna (rel. Nava O.) alla necessità della riforma del Codice civile nella parte relativa ai contratti.

D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, che detta norme speciali circa le obbligazioni delle persone e degli enti delle provincie Venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede in conseguenza della guerra.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il sen. *Scialoja* raccomanda (3 marzo 1918) l'unificazione della legislazione in materia di obbligazioni, nel senso che il diritto in questa materia sia conforme per la Francia e per l'Italia.

V. anche (Affitti, moratoria, operazioni a termine, sudditi nemici, ecc).

OFFICINA GOVERNATIVA CARTE-VALORI.

DD. LL. 27 giugno 1915, n. 990, che, per il pagamento delle spese riguardanti l'officina carte-valori, autorizza l'emissione di mandati a disposizione entro il limite di lire 100 mila e mandati di anticipazione entro il limite massimo di lire 50 mila. — *DD. LL. 26 luglio 1917, n. 1186, 15 aprile 1919, n. 620 e R. D. 17 agosto 1919, n. 1519*, che elevano, rispettivamente a lire 100 mila, 200 mila e 250 mila il detto limite massimo per i mandati di anticipazione (pres. per la convers. in legge coi dis. di legge del Min. del tesoro nn. 840, 1149 e 1311).

D. L. 30 gennaio 1916, n. 125, che sopprime l'ufficio di delegazione della Corte dei conti presso l'officina governativa carte-valori (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 578).

DD. LL. 30 genn. 1916, n. 138 e 18 aprile 1918, n. 949, coi quali è modificato il regolamento 18 nov. 1909, n. 755, per l'Officina governativa delle carte-valori.

D. L. 9 giugno 1918, n. 1321, che fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace reca provvedimenti speciali per alcune categorie del personale dell'officina carte-valori.

R. D. 17 luglio 1919, n. 1355, contenente provvedimenti a favore del personale di ruolo dell'officina governativa delle carte-valori.

OGGETTI COMUNI E DI LUSSO.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che istituisce una tassa di bollo sul prezzo di vendita fra commercianti e privati, o sul prezzo di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiansi in ragione del due per cento se di uso comune, purchè il prezzo non sia inferiore a lire cinque, ed in ragione del dieci per cento se considerati di lusso, ponendo la tassa stessa a carico degli acquirenti.

OGGETTI RACCOLTI E RICUPERATI IN MARE.

R. D. 2 ott. 1919, n. 2090, che applica agli oggetti raccolti e recuperati durante la guerra, in mare e lungo il littorale del Regno e delle colonie, le norme dell'art. 125 e seguenti del codice della marina mercantile, presumendoli provenienti da sinistro di mare.

OGGETTI E PIETRE PREZIOSE.

Durante lo svolgimento di un'interpellanza sulla politica tributaria di guerra, il dep. *Soleri* chiede (12 marzo 1917) l'istituzione di una tassa sui gioielli.

D. L. 15 aprile 1917, n. 734, col quale è istituita una tassa progressiva di bollo sulla vendita degli oggetti preziosi con esenzione per gli oggetti d'argento fino costo di lire 25.

D. L. 13 maggio 1917, n. 735, concernente norme per l'applicazione del decreto di cui sopra (esenta dalla suddetta tassa anche gli oggetti d'oro fino al costo di lire 10 e le fedi matrimoniali).

D. L. 3 febbr. 1918, n. 131, che stabilisce le penalità a carico di chi tenti di sottrarsi al pagamento della tassa predetta.

D. L. 21 aprile 1918, n. 591, circa il divieto di esportazione dal Regno delle pietre preziose d'ogni sorta.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Belotti* raccomanda (15 giugno 1918) contro l'acquisto di gioielli, l'applicazione di tasse che siano quasi penalità.

OLEIFICI - OLIO DI OLIVA - OLIVI.

Disegno di legge del Min. delle finanze Rava, C. n. **215**; S. n. **144** (pres. 3 giugno 1914): *Applicazione del regime dei depositi franchi agli stabilimenti industriali per la rettificazione degli olii di oliva esteri,* sull'avviso favorevole della Camera di commercio e del municipio, e a carico dei concessionari. — **Legge 23 dic. 1915, n. 1796.**

Proposta di legge sen. Mazziotti, S. n. **102**, C. n. **779** (pres. 25 giugno 1914, letta 26 giugno, svolta 3 luglio). — *Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva.* Le associazioni di olivicultori, di produttori e di commercianti di olii d'oliva, le cooperative di consumo e di produzione di tali olii e di generi alimentari, i comizi e sindacati agrari possono, se legalmente costituiti, far prelevare campioni d'olio presso chiunque faccia vendita o commercio d'oli d'oliva, allo scopo d'accertare le contravvenzioni alla legge, come pure hanno facoltà di costituirsi, col beneficio del gratuito patrocinio, parte civile nei giudizi per tali contravvenzioni, allo scopo d'accertare e liquidare i danni prodotti dai contravventori alla produzione e al commercio degli oli d'oliva. L'Ufficio centrale del Senato estende (rel. *Mazziotti*) la facoltà concessa dalla suddetta legge del 1908 alla autorità comunale e a delegati del Ministero d'agricoltura di richiedere campioni degli olii per l'accertamento delle relative contravvenzioni anche agli agenti delle autorità sanitarie o finanziarie, alle guardie di città, agli agenti del dazio consumo ed agli agenti comunali; per le spese occorrenti a combattere le frodi negli oli istituisce nel bilancio d'agricoltura lo stanziamento di lire 100 mila. — Rimasta in stato di relazione.

D. L. 6 agosto 1916, n. 1029, contenente norme per il taglio degli olivi per la durata della guerra. — *D. L. 21 febbr. 1918, n. 360,* che abrogando il decreto predetto vieta l'abbattimento degli olivi, nonchè il taglio dei rami principali di essi, eccettochè si tratti di potatura di riforma o di ringiovanimento, con facoltà di estendere queste disposizioni ai gelsi ed agli alberi da frutta.

Interr. Nuvoloni; ann. 22 marzo 1917: Calmiere e requisizione dell'olio di oliva, es. 20 giugno.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1479, che vieta a chiunque d'impiegare come combustibile per qualsivoglia uso le sanse ottenute dalla pressatura delle olive e non previamente sfruttate per ricavarne l'olio al solfuro. — *D. L. 16 genn. 1919, n. 37,* che abroga il decreto predetto.

Interr. sen. De Cesare, ann. 14 dic. 1917: Incetta dell'olio di oliva, es. 31 dic.

— Ciriani, ann. 12 febbr. 1918: Requisizione dell'olio, es. 19 aprile.

— Rota, ann. 13 febbr. 1918: Taglio e sradicamento degli olivi in Liguria, es. 19 apr.

Interp. Celesia, Nuvoloni, ann. 19 apr. 1918: Sul divieto assoluto del taglio degli ulivi.

Interr. Codacci-Pisanelli, ann. 14 giugno 1918: Modificazione del decreto sul divieto del taglio degli ulivi.

D. L. 15 agosto 1918, n. 1247, che dà facoltà al ministro d'agricoltura di permettere, su istanza dell'interessato, l'abbattimento degli olivi per i quali, prima della data di pubblicazione del D. L. 21 febbr. 1918, n. 360, erasi ottenuta l'autorizzazione prefettizia o almeno il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 2 del decreto 6 agosto 1916, n. 1029.

Interr. Larussa, ann. 3 ott. 1918: Regime per il commercio dell'olio della nuova campagna, es. 21 nov.

— Cotugno, ann. 3 ott. 1918: Importazione dall'Albania dei giunchi per la molitura delle olive, es. 21 nov.

— Arcà, ann. 3 ott. 1918: Allevamento nei vivai governativi delle piantine di olivo ricavate da semi.

Interp. Codacci-Pisanelli, ann. 21 nov. 1918 e 1° marzo 1919: Disciplina dell'abbattimento e delle nuove piantagioni degli olivi.

D. L. 15 dic. 1918, n. 2070, che sopprime la R. scuola di olivicoltura ed oleificio in Bari, ed istituisce nella stessa città una stazione agraria sperimentale autonoma.

D. L. 15 maggio 1919, n. 952, che in deroga al divieto d'abbattimento degli alberi d'olivo di cui al decreto luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360, demanda ai prefetti delle provincie di autorizzarne in determinati casi l'abbattimento.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per i posti vacanti nel ruolo dei direttori di oleifici sperimentali.

OLII MINERALI.

Scambio di note 22 dic. 1913 e 4 genn. 1914 tra i Governi italiano e russo, per determinare il colore-tipo degli olii minerali pesanti importati dalla Russia in Italia. (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 33).

R. D. 24 sett. 1914, n. 1029, che ammette all'importazione dall'estero con dazio ridotto di lire 0,50 il quintale i residui della distillazione degli olii minerali.

R. D. 15 sett. 1915, n. 1373, che istituisce una tassa di vendita sugli olii minerali lubrificanti ed in generale sugli altri olii minerali, esclusi il petrolio per illuminazione e i residui della distillazione degli olii minerali greggi che vengono usati in sostituzione del carbon fossile.

D. L. 6 ott. 1915, n. 1459, con cui si dispone che la detta tassa sia dovuta anche sugli olii minerali importati dall'estero o prodotti nello Stato, prima dell'entrata in vigore del R. D. 15 sett. 1915, n. 1373.

D. L. 24 marzo 1918, n. 398, che mantiene in vigore il dazio convenzionale sugli olii minerali contenuto nel trattato di commercio con la Russia (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. degli esteri, C. n. 962).

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che istituisce, a decorrere dal giorno che verrà fissato con decreto reale, il monopolio di Stato della paraffina ed altri olii minerali pesanti e leggeri (esclusi i lubrificanti) e residui della loro distillazione (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019).

Benzina (disposizioni speciali per la), v. *Benzina.*

Petrolio (disposizioni speciali per il), v. *Petrolio.*

OLII VEGETALI ED ANIMALI.

D. L. 17 febbr. 1916, n. 203, che revoca per gli oli vegetali ed animali le restrizioni relative all'uscita dai porti del Regno di combustibili liquidi e sancite dal D. L. 18 luglio 1915, n. 1112.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, che eleva da lire 14 a lire 15 la tassa di fabbricazione dell'olio di semi di cotone, e la estende alla fabbricazione di tutti gli altri olî di semi.

Tariffa doganale per l'olio di arachide adoperato per la fabbricazione dei saponi, v. *Saponi, dis. di legge Min. finanze, C. n. 61.* — Tariffa doganale per l'olio di pesce, v. *Dogane: Tariffa e politica doganale, dis. di legge Min. finanze, C. n. 42.*

OLIMPIADI INTERNAZIONALI, v. *Educazione fisica.*

OLLOLAI (Aggregazione al mandamento di Fonni del comune di).

Proposta di legge dep. Dore, (pres. 10 giugno 1914 e 29 nov. 1918, letta 10 dic. 1914 e 6 marzo 1919): *Distacco del comune di Ollolai dal mandamento di Orani aggregazione a quello di Fonni.* — Rimasta da svolgersi.

ONORANZE AI MILITARI MORTI IN GUERRA.

RR. DD. 24 agosto 1919, che approvano le norme per la formazione della Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra e la composizione della medesima. (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 221).

OPERA NAZIONALE DI PATRONATO « REGINA ELENA ».

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia Finocchiaro-Aprile, C. n. **73** (pres. 3 febbr. 1914): *Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani e dell'Istituto nazionale per i vecchi inabili al lavoro, delle cose abbandonate rinvenute nelle macerie del terremoto del 28 dic. 1908*, non reclamate validamente entro cinque anni dal rinvenimento, colla fissazione però d'un ulteriore termine di dieci anni per la salvezza dei reclami tardivi, purchè il reclamante dimostri di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di proporre la domanda entro il precedente termine di cinque anni. La Commissione della Camera estende (rel. Toscano) il beneficio di questo secondo termine anche a chi dimostra di essere venuto in possesso di prove che suffraghino, con giudizio di deliberazione, il vantato diritto dopo la sentenza che glielo negò; ed invita il Governo a provvedere nel più breve tempo possibile al definitivo assetto degli enti dalla presente legge beneficati. — Rimasto in stato di relazione.

OPERA NAZIONALE DI PATRONATO PER LE NAVI-ASILO, v. *Navi-asilo*.

OPERA NAZIONALE « EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA ».

Disegno di legge del Min. finanze Daneo, C. n. **390**; S. n. **195** (pres. 3 marzo 1915): *Provvedimenti a favore dell'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia* (eretta in ente morale con R. D. 25 settembre 1913). — Esonera detto ente: *a*) dall'imposta di ricchezza mobile pei redditi propri; *b*) dalla tassa di manomorta per le proprie rendite patrimoniali; *c*) esonera da ogni tassa o diritto i suoi atti giudiziali e stragiudiziali conformi allo scopo dell'istituzione. — **Legge 1° aprile 1915, n. 462.**

OPERA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI COMBATTENTI.

D. L. 10 dic. 1917, n. 1970, che istituisce un'Opera nazionale, ente morale con propria personalità giuridica, per provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica e morale dei combattenti superstiti.

In occasione dell'esposizione finanziaria il ministro del tesoro, *Nitti*, illustra (19 dic. 1917) il decreto sulla istituzione di un'Opera nazionale pei combattenti.

D. L. 7 marzo 1918, n. 374, che estende i benefici dell'Opera nazionale pei combattenti anche agli ufficiali di complemento ed agli ufficiali richiamati dal congedo, provvisti della polizza d'assicurazione, istituita col decreto stesso, i quali, cessata la guerra, intendano completare gli studi, riprendere l'esercizio della professione, sperimentare offerte del mercato del lavoro, o comunque impiegare la propria capacità di lavoro nell'interesse dell'economia nazionale; e dà facoltà di chiedere all'Opera suddetta prestiti sino all'ammontare del capitale di lire 5000 assicurato.

Reg. legislativo 16 genn. 1919, n. 55, per l'ordinamento e le funzioni dell'opera nazionale pro-combattenti.

D. L. 13 aprile 1919, n. 581, che attribuisce temporaneamente la rappresentanza giuridica dell'Opera nazionale pro-combattenti al presidente del Consiglio d'amministrazione.

Reg. 22 agosto 1919, n. 1612, per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale centrale e dei Collegi arbitrali provinciali istituiti a norma degli articoli 16 e 19 del Reg. predetto 16 genn. 1919, n. 55.

R. D. 4 sett. 1919, 1637, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il dis di legge, del pres. del Consiglio, C. n. 1309, pres. l'11 sett. 1919, dispone, fra l'altro, che i beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato siano destinati in parte alla trasmissione in proprietà dell'Opera nazionale dei combattenti. (Rimasto in stato di relazione).

R. D. 21 sett. 1919, n. 1787, con cui il latifondo demaniale denominato « Stabilimento Vittorio Emanuele » con sede nel comune di Sanluri è ceduto in uso gratuito per cinquant'anni all'Opera nazionale per i combattenti.

R. D. 3 ott. 1919, n. 1792, circa la destinazione all'Opera nazionale dei combattenti di parte dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 1309.

Contributi di beneficenza per l'assistenza dei combattenti più bisognosi, v. *Contributi di beneficenza* — Polizza di assicurazione ai combattenti, v. *Polizza di assicurazione.* — Riscatto terre incolte e loro ripartizione fra i militari combattenti, v. *Colonizzazione, prop. sen. Pullè.*

OPERAZIONI A TERMINE (Proroga delle).

R D. 24 nov. 1914, n. 1283, che proroga fino al 31 dic. 1914 le obbligazioni derivanti da operazioni a termine su valori mobiliari, riporti e proroghe giornaliere (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 323).

R. D. 28 marzo 1915, n. 316, che proroga a tutto il 30 giugno 1915 le scadenze delle obbligazioni derivanti da operazioni a termine su valori mobiliari, da riporti e da proroghe giornaliere, salvo il pagamento mensile degli interessi di mora e degli acconti sui titoli che avessero scemato di valore; e dà facoltà al compratore di ritirare in qualsiasi momento la totalità o una parte dei titoli comprati col preavviso di cinque giorni (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 537).

DD. LL. 26 giugno e 28 ott. 1915, n. 930 e 1523, 30 genn., 30 aprile e 27 agosto 1916, nn. 62, 495 e 1062, che prorogano le disposizioni di cui sopra.

OPERE IDRAULICHE

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 192 (pres. 19 maggio 1914), autorizza, fra l'altro, spese per opere idrauliche ***(Legge 19 luglio 1914, n. 769).***

R. D. 22 aprile 1915, n. 525, che autorizza spese per opere idrauliche.

Disegno di legge del Min. dei lav. pubbl. Ciuffelli, C. n. **551**; S. n. **356** (pres. 6 dic. 1915): *Conversione in legge del D. L. 11 nov. 1915, n. 1635, concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche.* — Autorizza la spesa di lire 22,530,000 da iscriversi nella parte straordinaria del preventivo dei lavori pubblici, complessivamente per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categ. nelle provincie del Magistrato alle acque e nelle altre del Regno e per completare il canale deviatore delle acque del torrente Picone. — **Legge 1° luglio 1917, n. 1107.**

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **561**; S. n. **425** (pres. 10 dic. 1915): *Conversione in legge del D. L. 11 nov. 1915, n. 1633, relativo a provvedimenti per la concessione di opere idrauliche.* — Estende alle concessioni delle opere idrauliche di 1ª,- 2ª e 3ª categ. le disposizioni della legge 20 giugno 1912, n. 712, che per le concessioni di bonifiche stabiliscono il pagamento delle somme dovute dallo Stato mediante annualità costanti, comprensive di una quota d'ammortamento e d'interesse. — **Legge 15 dic. 1918, n. 1881.**

D. L. 20 luglio 1917, n. 1397, con cui sono dichiarate opere idrauliche di 2ª categoria gli argini e le sponde del fiume Misa, in provincia d'Ancona, dalla confluenza col torrente Nevola alla sua foce in mare.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1469, che autorizza le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria del preventivo lavori pubblici 1917.18: *a*) lire 5,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; *b*) lire 3,000,000 per sussidi da concedersi ad enti ed a privati per interclusione di rotte e riparazioni di argini golenali, remozione di inghiaiamenti ed insabbiamenti, e colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio-giugno 1917 del Po ed affluenti; *c*) lire 400,000 per provvedere alle spese d'impianto degli uffici idrografici. Prescrive che l'ultimazione delle dette opere avvenga improrogabilmente prima del marzo 1918 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min dei lav. pubbl., C. n. 876).

R. D. 8 luglio 1919, n. 1271, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai Consorzi per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1318).

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici, Pantano, C. n. **1262** (pres. 7 agosto 1919): *Iscrizione di opere idrauliche in 2ª categoria, cancellazione dagli attuali elenchi di alcune opere di 2ª categoria e più precisa designazione delle opere già inscritte in 2ª categoria.* — Rimasto da esaminarsi dagli Uffici.

Esecuzione di opere idrauliche a sollievo della disoccupazione, v. *Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione.*

Provvedimenti per le opere idraulico-forestali, v. *Bonifiche.*

OPERE MARITTIME, v. *Porti e spiagge - Fari.*

OPERE PIE.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *De Capitani* chiede (8 maggio 1914) che si provveda al coordinamento delle Opere pie con l'istituzione di Commissioni comunali, funzionanti come segretariati del povero; il dep. *Peano* propone che la costituzione delle federazioni e dei consorzi delle opere di beneficenza sia resa obbligatoria per legge; il dep. *Lucci* vuole (16 maggio) completato il concetto del raggruppamento delle Opere pie, specialmente attraverso alla forma della fusione.

Interr. Lombardi, ann. 9 giugno e 5 dic. 1914: Somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, es. 23 febbr. 1915.

— Valvassori-Peroni, ann. 20 febbr. 1915: Istituzione d'una Cassa centrale autonoma di beneficenza.

Interp. Sichel, ann. 25 febbr. 1915 e 28 febbr. 1917: Sul problema della pubblica beneficenza in rapporto ai bilanci degli enti locali, es. 19 marzo 1917.

— Brezzi, ann. 27 febbr. 1915: Assistenza ospitaliera pei lavoratori specialmente dei campi.

Proposta di legge dep. Lucci (pres. 11 marzo 1915, letta 4 dic.); *Riordinamento della pubblica assistenza nella città di Napoli.* — Raggruppa tutte le Opere pie con scopi di beneficenza, di Napoli, in unico ente colla denominazione di « Ufficio per la pubblica assistenza » da amministrarsi da un Consiglio di cinque componenti, di cui potranno far parte anche le donne. Dispone per la conversione, entro cinque anni, del patrimonio immobile in capitale mobiliare, e per l'invio, durante il detto termine, di un commissario straordinario cui saranno conferiti tutti i poteri di sorveglianza e di tutela attualmente spettanti al prefetto, alla Commissione provinciale di beneficenza, alla Giunta provinciale amministrativa, al Consiglio provinciale di sanità ed al provveditore agli studi, e che dureranno finchè non sia provveduto con altra disposizione legislativa. — Decaduta.

D. L. 27 maggio 1915, n. 744, con cui transitoriamente, durante la guerra, si riduce dai due terzi alla metà il numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

D. L. 13 giugno 1915, n. 873, con cui, in causa dello stato di guerra, si riduce il *quorum* per la validità delle adunanze delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Interr. Meda, ann. 1° dic. 1915: Tassa di bollo sulle quietanze rilasciate dalle Opere pie, es. 6 dic.

D. L. 2 dic. 1915, n. 1847, che semplifica alcuni servizi della pubblica beneficenza modificando le rispettive disposizioni organiche.

Durante la discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Ciccotti* (2ª torn. 30 giugno 1916) propone che con parte dei proventi delle tasse di successione si costituisca un patrimonio inalienabile destinato a scopi di pubblica assistenza.

D. L. 15 febbr. 1917, n. 206, con cui agli effetti dell'art. 76 del regolamento 5 febbr. 1891, n. 99, non è considerato come trasformazione o diminuzione di patrimonio l'impiego di somme disponibili da parte delle istituzioni di pubblica beneficenza quando sia rivolto all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Interr. Salterio, ann. 6 luglio 1917: Esenzione dal bollo dei mandati di pagamenti e quietanze delle Opere pie, es. 16 ott.

— Sichel, ann. 17 ott. 1917: Modificazione dell'art. 5 del D. L. 2 nov. 1916, n. 1480, sui contratti agrari nei riguardi delle Congregazioni di carità, es. 12 dic.

D. L. 29 nov. 1917, n. 2032, circa la formazione e la presentazione del bilanci di previsione delle istituzioni pubbliche di beneficenza durante il periodo della guerra.

Interr. Falconi G., ann. 12 febbr. 1918: Risoluzione dei contratti d'affitto stipulati dalle Opere pie, es. 19 aprile.

D. L. 14 febbr. 1918, n. 277, concernente provvedimenti per pareggiare i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo diretto o indiretto di ricovero e di cura, le quali dimostrino di avere subìto perdite per effetto dello stato di guerra. — *D. L. 23 marzo 1919, n. 508,* con cui la facoltà, concessa dagli art. 1 e 2 del decreto predetto alle istituzioni pubbliche di beneficenza, di ricovero e cura d'ottenere, a titolo d'indennizzo, i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci è applicabile ai disavanzi di gestione delle istituzioni medesime sino a tutto l'esercizio finanziario 1919.

Interp. sen. D'Andrea, ann. 27 febbr. 1918: Reintegrazione dei bilanci degli Istituti di beneficenza, es. 4 marzo.

D. L. 21 aprile 1918, n. 600, col quale la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie ed altri Istituti sono autorizzati a concedere prestiti (la prima anche pel tramite dei Comuni) alle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi, affinchè queste possano far fronte alle presenti eccezionali contingenze, sia col sopperire a deficienze finanziarie sia coll'estinguere passività precedenti, stabilendosi il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura del 2 %. — *D. L. 23 marzo 1919, n. 538,* che proroga fino a tutto giugno 1920 l'applicazione di detto decreto.

D. L. 4 agosto 1918, n. 1218, concernente la concessione in affitto di terreni d'istituzioni pubbliche di beneficenza a cooperative agricole.

Nella relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1918-1919, C. n. 902-A, pres. 8 marzo 1919 il dep. *Pavia,* relatore, fa voti per la costituzione, mercè il contributo di ciascun cittadino in proporzione dei propri averi, d'un Monte di beneficenza, cui attingere per ogni sorta di bisogno o di sventura nazionale.

D. L. 23 marzo 1919, n. 538, che mantiene in vigore, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, le modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1910, che estende la facoltà concessa dagli articoli 1 e 2 del D. L. 14 febbr. 1918, n. 277, anche ai disavanzi di gestione delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

R. D. 6 ott. 1919, n. 1909, che apporta modificazioni alla legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alla concessione di mutui di favore alle istituzioni pubbliche di beneficenza per opere igieniche.

Contributo di beneficenza, v. *Contributo di beneficenza.* — Inabili al lavoro, v. *Invalidi al lavoro — Manicomi — Mutilati — Orfani di guerra — Ospedali.*

OPERE PUBBLICHE A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE (Esecuzione di).

R. D. 30 dic. 1913, n. 1435, sulla esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia — Stabilisce che a tutti i lavori pubblici da eseguirsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, durante il corrente esercizio, siano applicabili fino al 31 marzo 1914 le disposizioni degli art. 1, 2 e 6 del R. D. 18 sett. 1910, n. 684 per le Puglie, convertito in legge il 13 aprile 1911, n. 311 (convertito in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubb., C. n. 123: ***Legge 21 dic. 1916, n. 1819***).

R. D. 1° sett. 1914, n. 920, concernente disposizioni per facilitare l'appalto e l'esecuzione di lavori per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni a sollievo della disoccupazione operaia (autorizzazione a dette amministrazioni di derogare fino al 31 dic. 1914 ad alcune norme sugli appalti di opere pubbliche, sia consentendo di rinunciare, in più casi, all'asta pubblica e sostituendo ad essa la licitazione privata o l'esecuzione in economia, sia semplificando ed abbreviando la procedura consueta, sia favorendo l'assunzione degli appalti, mitigando le cauzioni e agevolando i pagamenti alle imprese) (convertito in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 304: ***Legge 27 aprile 1916. n. 592***). — *R. D. 24 dic. 1914, n. 1435,* con cui sono prorogate fino al 30 giugno 1915 le disposizioni del decreto predetto (convertito in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 392: ***Legge 5 maggio 1918, n. 704***). — *R. D. 12 aprile 1915, n. 426,* che proroga fino al 31 dic. 1915

le disposizioni di cui sopra (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 562). — *D. L. 11 nov. 1915, n. 1658,* che mantiene in vigore fino al 30 giugno 1916 le predette disposizioni. — *D. L. 18 maggio 1916, n. 660,* col quale le disposizioni stesse sono prorogate per tutta la durata della guerra (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 700).

R. D. 22 sett. 1914, n. 1026, che per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie in cui si manifesta il fenomeno della disoccupazione operaia aumenta per l'esercizio 1914-15 le assegnazioni nelle spese effettive straordinarie di lire 39 milioni, e cioè per: ponti e strade; opere idrauliche; bonifiche; opere marittime; sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna; opere nelle provincie calabresi; opere nelle provincie venete e di Mantova; spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane. Stabilisce altresì che i sussidi da accordare, in base all'art. 321 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, ed al R. D. 16 giugno 1904, n. 445, a Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere stradali, possano essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti dalla data del decreto di concessione al 30 giugno 1915 (convertito in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 305: ***Legge 5 maggio 1918, n. 703***).

R. D. 22 sett. 1914, n. 1028, che autorizza anticipazioni di fondi alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui alle provincie ed ai comuni per la esecuzione d'opere pubbliche a sollievo della disoccupazione operaia disponendo per la concessione stessa una procedura abbreviata (convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 295: ***Legge 30 aprile 1916, n. 528***). — *R. D. 31 dic. 1914, n. 1465,* con cui agli effetti della concessione dei mutui di cui sopra, il termine per deliberare l'esecuzione di opere pubbliche è prorogato fino a tutto il 28 febbr. 1915, e quello per iniziare i relativi lavori è prorogato a tutto il 30 giugno 1915 (convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 534: ***Legge 28 giugno 1917, n. 1065***). — *D. L. 5 nov. 1916, n. 1630,* che proroga fino a sei mesi dopo la conclusione della pace il termine stesso (pres. per la conversione in legge col dis di legge del min. del tesoro, C. n. 694). — *D. L. 5 giugno 1915, n. 856,* col quale viene prorogato al 31 dic. 1915 il termine per l'inizio dei lavori da eseguirsi dalle provincie e dai comuni col fondo di 100 milioni di cui al R. D. 22 sett. 1914, n. 1028. — *D. L. 18 nov. 1915, n. 1669,* con cui il detto termine è prorogato a tutto il 31 dic. 1916. — *R. D. 1° aprile 1915, n. 370,* con cui si dispone che per l'assegnazione dei predetti mutui basta il parere del Comitato appositamente istituito per l'assegnazione di essi. — *R. D. 1° aprile 1915, n. 426,* con cui l'applicazione delle speciali norme stabilite dal R. D. 22 sett. 1914, n. 1028, per rendere più spedita la concessione di concorsi o sussidi da parte dello Stato per l'esecuzione di opere pubbliche è prorogata al 31 dic. 1915 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 562). — *D. L. 30 genn. 1916, n. 141,* che proroga detto termine al 30 giugno 1916 (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 596), — *D. L. 29 giugno 1916, n. 908,* che proroga il termine stesso per tutta la durata della guerra. — *D. L. 13 febbr. 1916, n. 170,* che autorizza le provincie ed i comuni a sostituire, alle opere già ammesse ai mutui di favore in base al R. D. 22 sett. 1914, n. 1028, altre opere pubbliche deliberate posteriormente (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 578).

R. D. 27 sett. 1914, n. 1050, col quale si dispone che i progetti per opere igieniche e costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali possano ai fini della concessione del concorso dello Stato e della dichiarazione di pubblica utilità, essere approvati con decreto ministeriale; consente una procedura abbreviativa per la concessione dei mutui di favore; autorizza il ministro dell'interno, nell'atto dell'approvazione dei progetti delle opere di cui sopra, a dichiarare le opere stesse indifferibili ed urgenti agli effetti delle espropriazioni, e lo facoltizza pure a concedere sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse igienico. — *R. D. 1° aprile 1915, n. 427,* con cui si dispone che il termine d'applicazione del decreto di cui sopra sia prorogato dal 31 marzo fino al 30 giugno 1915. — *D. L. 1° agosto 1915, n. 1188,* che semplifica la procedura per la concessione dei mutui di favore per le opere di cui sopra (pres. per la convers. in legge col dis. dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 480). — *D. L. 13 luglio 1916, n. 932,* che proroga di un anno le disposizioni di carattere transitorio emanate col D. L. suindicato (*Id. id. id.*, C. n. 675). — *D. L. 1° luglio 1917, n. 1108,* col quale il termine di cui all'art 9 del suddetto decreto 1° agosto 1915, n. 1188, è prorogato fino al 30 giugno 1918

(*Id. id. id.*, C. n. 853). — *D. L. 26 maggio 1918, n. 783*, che proroga il predetto termine fino al 30 giugno 1919 (*Id. id. id.*, C. n. 1215). — *R. D. 3 agosto 1919, n. 1464*, per la proroga al 30 giugno 1920 del termine stesso. (*Id. id. id.*, C. n. 1364).

Interr. Parodi, ann. 19 marzo 1915: Sussidi ai comuni per l'esecuzione di opere d'interesse igienico a sollievo della disoccupazione, es. 1° dic.

R. D. 1° aprile 1915, n. 426, che per accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche nelle provincie in cui si manifesta maggiormente il fenomeno della disoccupazione, aumenta per gli esercizi 1914-15 e 1915-16 le assegnazioni per le spese effettive straordinarie del Ministero dei lavori pubblici riguardanti ponti e strade, opere idrauliche, opere nelle provincie venete e di Mantova (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 562).

Interr. De Ruggieri, ann. 1° dic. 1915: Aumento ai prezzi di progetti d'opere comunali a sollievo della disoccupazione, es. 4 dic.

— Stoppato, ann. 1° dic. 1915: Lavori a sollievo dei disoccupati, es. 2, 4 e 6 dic.

— Dore, ann. 12 dic. 1915: Sussidi per opere igieniche, es. 2 nov. 1916.

OPERE PUBBLICHE IN GENERALE.

Mozione Drago, letta 28 febbr. 1914: Presentazione alla Camera dell'elenco delle spese per opere pubbliche dalla costituzione del Regno ad oggi, e relative assegnazioni in bilancio per compartimento.

Disegno di legge del Min. dei lav. pubbl. Ciuffelli, C. n. **192**; S. n. **121** (pres. 19 maggio 1914): *Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici.* — Aumenta per il novennio dal 1912-13 al 1920-21 le assegnazioni per le spese effettive straordinarie del Ministero dei lavori pubblici di cui nella legge suddetta per ponti e strade, opere idrauliche, opere marittime, linee automobilistiche, per opere pubbliche in Roma, per la sistemazione idraulica nell'isola di Sardegna, per spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane. Autorizza varie spese per il Po, pei corsi d'acqua d'Emilia, Romagna e Toscana, pel palazzo della Camera dei deputati, pel porto di Napoli, per la Sardegna, ecc. Converte in legge i RR. DD. 1° agosto 1913, n. 1099, e 3 sett. 1913, n. 1133 (spese per il Palazzo di Montecitorio, per il Palazzo di Giustizia e per il Monumento a Vittorio Emanuele).

Interr. Artom, ann. 13 giugno 1914: Attuazione di una vasta e rigorosa politica di lavori pubblici, es. 19 giugno.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Ruini* (18 giugno 1914) tratta dei sistemi da seguirsi per l'esecuzione di opere pubbliche. Il presidente del Consiglio *Salandra* (2 luglio) dichiara che il Governo prenderà provvedimenti per agevolare l'afflusso del capitale italiano e straniero alle opere pubbliche che debbono essere assunte dall'industria privata.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1914-15, C. n. 26-A, pres. il 18 giugno 1914, fa voti (rel. Capece-Minutolo) perchè si addivenga ad una completa, esatta determinazione delle somme autorizzate e non ancora stanziate, integrando i dati forniti dall'Amministrazione con quelli riguardanti le opere non autorizzate in somma prestabilita; perchè si determini la misura degli stanziamenti annui ad esaurimento della rimanenza di cui sopra, per gruppi di opere o legge per legge; perchè si accantoni un fondo congruo annuo per le maggiori spese riferibili a lavori già approvati, contenendo le spese nuove da autorizzare nei limiti del fondo accantonato; perchè, allo scopo di accelerare l'esecuzione di tante leggi per opere pubbliche, si facilitino operazioni colla Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di Stato. Durante la discussione di detto preventivo il dep. *Bignami* svolge (6 marzo 1915) un ordine del giorno con cui si fanno voti che il Governo approfondisca lo studio di decentrare – mediante la riorganizzazione dei compartimenti del Genio civile – la compilazione, approvazione e sorveglianza nell'esecuzione dei progetti d'opere pubbliche e di distribuire con norme precise tra i diversi compartimenti la somma annualmente disponibile, il dep. *Sighieri* esorta (11 marzo) il Governo a rendere più spedito il funzionamento della legislazione sulla costruzione delle opere pubbliche. Risponde (12 marzo) il ministro *Ciuffelli*, che alcuni passi sulla via del decentramento invocato dal dep. Bignami si sono già fatti, e che altri passi si faranno in avvenire; e che il Governo intende di portare innanzi anche la riforma relativa alla procedura degli appalti, ed alla direzione ed esecuzione dei lavori. Il

dep. *Bianchi V.* invoca (torn. pom. del 17 marzo) la formazione d'un programma dei lavori pubblici occorrenti, e l'istituzione di appositi uffici di collaudo; il dep. *Sanjust* vorrebbe (2ª torn. del 20 marzo) una nuova legge organica sulle opere pubbliche in sostituzione di quella del 1865.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1915-16, C. n. 287-A, pres. il 18 febbr. 1915 invita (rel. Ancona) il Governo a studiare se, con opportuni ritocchi, non possano rendersi definitive le recenti disposizioni emanate per sollecitare e semplificare gli appalti e le procedure dei pubblici lavori; e durante la discussione del preventivo 1914-15 il dep. *Ancona,* relatore, rifà (2ª torn. del 20 marzo) la medesima proposta.

Disegno di legge del Min. del tesoro Carcano, C. n. **427**; S. n. **372** (pres. 6 giugno 1915): *Conversione in legge del R. D. 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni* (in aumenti per lire 2,195,000 e in diminuzioni per lire 975,000) *allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15*; sia per porre riparo ai danni verificatisi in alcune opere pubbliche, stradali, idrauliche e marittime – per effetto di piene e di mareggiate – sia per recare sollievo alla disoccupazione operaia, specie nelle provincie venete. — **Legge 20 dic. 1917, n. 2044.**

D. L. 11 nov. 1915, n. 1658, contenente disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, durante la guerra. Autorizza la riduzione, su domanda delle imprese e senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, dell'ammontare delle rate d'acconto stabilite nei capitolati d'appalto; eleva il limite della somma entro cui possono le Amministrazioni prevenire o troncare le liti o dichiarare inapplicabili le clausole penali a carico di fornitori e di appaltatori senza il preventivo parere del Consiglio di Stato; stabilisce che si possa prescindere dal collaudo per i lavori importanti una spesa complessiva non superiore alle lire 20,000, mentre per i lavori d'importo superiore a tale somma consente l'abbreviazione del periodo di tempo fissato per il collaudo; consente infine all'Amministrazione di disporre la restituzione della cauzione a favore delle imprese che lo richiedano, subito dopo eseguito il collaudo (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 562).

D. L. 28 nov. 1915, n. 1817, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle domande di mutuo e di quelle per il conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi giusta gli art. 7 della legge 3 luglio 1904, n. 313 e 16 della legge 29 dic. 1907, n. 810.

D. L. 27 febbr. 1916, n. 231, recante disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni durante la guerra, sia autorizzando la riduzione delle cauzioni prestate per appalti, sia consentendo a lavori ultimati e prima del collaudo, la restituzione degli acconti, sia autorizzando la sostituzione, una volta perfezionato il vincolo contrattuale di una parte della cauzione con uno speciale privilegio da costituirsi a favore dell'Amministrazione sui mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1250, portante disposizioni di varia natura dirette a facilitare l'esecuzione di lavori d'interesse comunale: assistenza del Genio civile nella compilazione dei progetti e nella direzione dei lavori; concessione di anticipazioni fino a nove decimi dell'ammontare dei concorsi e sussidi dello Stato, esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata entro il limite di lire 50 mila (pres. per la conv. in lege col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 726).

D. L. 13 ott. 1916, n. 1391, col quale è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche.

Interr. Lucifero, ann. 7 dic. 1916: Competenza della Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza della guerra per l'esecuzione d'opere pubbliche, es. 28 febbr. 1917.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo dei lavori pubblici 1916-17, C. n. 445-A, pres. 13 dic. 1916, richiama l'attenzione del Governo (rel. Ancona) sulla gravissima portata che ha per i lavori pubblici l'abolizione della legge del consolidamento effettuata col decreto-legge del 18 nov. 1915, ed invoca al riguardo i provvedimenti del caso.

D. L. 13 maggio 1917, n. 838, concernente autorizzazione di spese per opere stradali e portuali, per il monumento a Vittorio Emanuele II, in Roma, e per la

somministrazione gratuita di acqua a comuni pugliesi, e variazioni di stanziamento per l'esercizio finanziario 1916-17 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 829).

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Facchinetti* svolge (10 luglio 1917) un ordine del giorno, con cui si invita il Governo ad adottare speciali, adeguati ed urgenti provvedimenti a favore delle popolazioni dove lo stato di guerra reca effettivamente più gravi conseguenze, e si fanno voti perchè, a rinvigorirne la invocata resistenza, si predisponga un razionale programma di opere per una rapida ed efficace ripresa della loro stremata vita economica: il detto ordine del giorno, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera per acclamazione (12 luglio).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1917-18, C. n. 642-A, pres. 20 ott. 1917, si intrattiene (rel. Libertini P.) sulla questione dei preventivi di spesa per opere pubbliche

D. L. 17 nov. 1918, n. 1698, che autorizza la spesa di un miliardo di lire da assegnarsi al bilancio dei lavori pubblici per l'esecuzione di lavori di bonifiche, porti, strade, ponti ed altre opere pubbliche; di un miliardo ed ottocento milioni di lire da assegnarsi al bilancio ferrovie per lavori ferroviari e rinnovazione di materiale ferroviario; e di cinquecento milioni di lire da assegnarsi ai bilanci poste, agricoltura, industria, finanze, istruzione, interno e colonie per lavori, opere e forniture, ed in genere per spese di utilità pubblica. — *D. L. 7 febbr. 1919, n. 150,* che ripartisce l'assegnazione straordinaria di un miliardo, autorizzata dall'art. 7 del decreto luogotenenziale di cui sopra, per l'esecuzione di opere di bonifica, porti, strade, ponti e di altre opere pubbliche. — *RR. DD. 7 agosto, 2 e 23 ott. 1919, nn. 1478, 1928 e 2028,* che modificano la detta ripartizione

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Ferri G.*, invoca (22 nov. 1918) la riforma del Consiglio sup. dei lavori pubbl.; il dep. *Ruini,* vorrebbe (23 nov.) che dei nuovi lavori approfittasse la mano d'opera organizzata in cooperative, che dovrebbe lavorare con materiali forniti dallo Stato e sotto la vigilanza di esso.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Casalini* vorrebbe (24 nov. 1918) che fosse data la preferenza alle cooperative di lavoro nell'esecuzione delle opere pubbliche, e che lo Stato, in unione coi lavoratori organizzati cooperativisticamente, assumesse lo svolgimento dei lavori di bonifica.

Interr. Sanarelli, ann. 1° dic. 1918: Risoluzione dei contratti per opere pubbliche abbandonate dagli appaltatori a causa della guerra, es. 1° marzo 1919.

D. L. 26 genn. 1919, n. 86, che semplifica, agli effetti di una più rapida esecuzione dei lavori, le norme per la concessione di opere marittime, idrauliche e di bonifica, nonchè quelle per l'approvazione dei piani regolatori dei porti; istituendo altresì presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 107, che innova le leggi organiche per l'esecuzione delle opere pubbliche, semplificando le procedure, consentendo all'Amministrazione di valersi anche dell'opera dei tecnici privati e di scegliere in ogni caso tra i pubblici incanti e la licitazione privata, introducendo l'appalto-concorso e l'offerta dei prezzi, ampliando il sistema delle concessioni, dettando alcune nuove norme sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica, agevolando l'opera delle cooperative, provvedendo alla ripresa delle opere appaltate e di quelle progettate. Estende le nuove provvidenze, in quanto applicabili, ai lavori degli enti locali (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 1115).

D. L. 2 marzo 1919, n. 334, concernente l'istituzione di Comitati speciali nel Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame dei progetti urgenti o di lieve entità.

D. L. 23 marzo 1919, n. 528, che ripartisce fra i Ministeri delle poste, delle colonie e dell'agricoltura parte dell'assegnazione straordinaria di 500 milioni, autorizzata con l'art. 7 del decreto luogotenenziale 17 nov. 1918, n. 1698, per spese in genere di utilità pubblica.

D. L. 23 marzo 1919, n. 529, che riduce la tassa proporzionale di registro sui mutui ed aperture di credito in conto corrente concessi per l'esecuzione di opere pubbliche.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1627, che istituisce, con sede in Roma, un ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche », avente lo scopo di con-

cedere mutui per l'esecuzione d'opere pubbliche, garantiti dalla cessione d'annualità a carico dello Stato, e da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, rilasciate da Provincie, Comuni, Consorzi e dall'Opera nazionale dei combattenti in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1628, che istituisce l'Istituto nazionale per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dei Comuni e dei Consorzi di cui i Comuni facciano parte, stabilendone l'ordinamento. — *R. D. 25 nov. 1919, n. 2549*, che modifica il decreto predetto.

Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione, v. *Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione.*

Disposizioni speciali per opere pubbliche in Basilicata, in Calabria, nel Mezzogiorno continentale, in Sardegna ed in Sicilia, v. *Basilicata, Calabria, Mezzogiorno e Sicilia, Sardegna.*

Opere pubbliche nei luoghi danneggiati dal terremoto, v. *Terremoti.*

OPPIO.

Disegno di legge del Min. Esteri Sonnino, C. **482** (pres. 1° dic. 1915): *Autorizzazione al Governo del Re ad emanare tutte le disposizioni previste dalla Convenzione sull'oppio, firmata all'Aja dall'Italia e dai vari Stati il 23 genn. 1912, affinchè la Convenzione stessa abbia pieno effetto nel Regno e nelle Colonie italiane nei termini e con le modalità che esso stimerà più opportuni in base al protocollo finale della 3ª Conferenza dell'oppio, in data 25 giugno 1914.* — Rimasto presso la Giunta trattati e tariffe (rel. Luciani).

ORA LEGALE.

D. L. 25 maggio 1916, n. 631, con cui, nell'intento di economizzare per quanto sia possibile sul consumo di combustibili usati per l'illuminazione artificiale, meglio utilizzando le ore di illuminazione solare, si stabilisce sino a nuova disposizione che dalla mezzanotte del 3 giugno 1916 l'ora legale venga anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti, e che tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvedano perchè nell'istante di sopra indicato, gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana.

D. L. 10 sett. 1916, n. 1166, con cui si dispone che dalla mezzanotte del 30 settembre 1916, l'ora legale sia posticipata di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

D. L. 27 sett. 1916, n. 1237, portante norme circa il ripristino dell'ora astronomica per quanto riguarda gli atti dello stato civile, quelli notarili e simili.

D. L. 4 marzo 1917, n. 420, col quale viene disposto che dalla mezzanotte del 1° aprile 1917 (31 marzo-1° aprile) e fino e compreso il giorno 30 settembre 1917 l'ora normale venga aticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

D. L. 21 febbr. 1918, n. 162, che dal 9 marzo a tutto il 6 ottobre 1918 prescrive l'anticipo dell'ora normale di sessanta minuti primi.

D. L. 23 febbr. 1919, n. 188, con cui dalle ore ventiquattro del 1° marzo e fino a nuova disposizione l'ora normale è anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Grabau* censura (4 marzo 1919) il ripristino dell'ora legale.

R. D. 18 sett. 1919, n. 1676, che dalla mezzanotte del 4 ott. 1919 ripristina l'ora astronomica.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, v. *Magistratura.*

ORDINE DI MALTA (Sovrano Militare).

R. D. 23 maggio 1915, n. 719, con cui si dispone che gli impiegati civili dello Stato ascritti al Sovrano Militare Ordine di Malta, se prestino servizio. anche volontario, nell'Associazione stessa in caso di guerra, si considerino ad ogni effetto come in congedo.

D. L. 30 maggio 1915, n. 833, che accorda la franchigia postale al carteggio del Sovrano Militare Ordine di Malta.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione del Sovrano Militare Ordine di Malta (obblighi disciplinari, riconoscimento di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione) (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. della guerra, C n. 574). — *Reg. 24 agosto 1916* per l'applicazione del D. L. predetto (*Giorn. Mil.* del 1916, disp. 53ª). — *D. L. 5 dic. 1918, n. 2123*, che modifica l'art. 4 del decreto predetto.

D. L. 12 giugno 1916, n. 727, concernente la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. — *R. D. 25 nov. 1919, n. 2435*, che proroga fino al 31 dic. 1920 le disposizioni contenute nel decreto predetto.

D. L. 27 maggio 1917, n. 943, concernente la nomina a tenente medico effettivo dei medici appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e graduati di truppa del personale del Sovrano Militare Ordine di Malta, che vengono incorporati nel regio esercito.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1317, che stabilisce la retta per i militari del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari dell'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

ORDINI CAVALLERESCHI.

R. D. 18 genn. 1914, n. 38, che istituisce l'ordine cavalleresco coloniale della Stella d'Italia, per premiare le pubbliche benemerenze acquisite da sudditi indigeni, ed eccezionalmente, i cittadini italiani che, risiedendo nelle colonie di diretto dominio, se ne siano resi benemeriti.

RR. DD. 5 marzo 1914, n. 185 e 1411, che stabiliscono il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. — *R. D. 3 sett. 1916, n. 1211*, col quale viene aumentato il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dell'Ordine della Corona d'Italia. — *R. D. 14 dic. 1917, n. 2064*, id. id. nelle cinque classi degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

D. L. 14 nov. 1915, n. 1659, con cui si dispone che i componenti del Consiglio dell'Ordine al merito del lavoro, scaduti per compiuto triennio, restino in carica fino a tutto il 1916. — *D. L. 21 dic. 1916, n. 1832*, con cui si dispone che i componenti del detto Consiglio restino in carica anche per tutto l'anno 1917. — *D L. 10 genn. 1918, n. 52*, che rinvia la rinnovazione parziale del predetto Consiglio, lasciando in carica i suoi componenti anche per tutto l'anno 1918.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

Soprassoldo ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, v. *Medaglie al valore, proposta di legge dep. Baslini, C. n. 810.*

ORDINI DEI SANITARI.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1956, che proroga oltre i termini fissati dalle disposizioni in vigore la durata in carica dei componenti i Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari.

D. L. 5 ott. 1916, n. 1439, relativo alla rappresentanza degli Ordini dei sanitari nei Consigli provinciali di sanità durante l'attuale stato di guerra.

R. D. 4 sett. 1919, n. 1721, che provvede alla rinnovazione dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari.

ORDINI RELIGIOSI, v. *Corporazioni religiose.*

ORFANI DI GUERRA.

D. L. 6 agosto 1916, n. 968, concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra, sino a quando non sia approvata la legge speciale sull'assistenza di essi. — *Reg. esecutivo 27 agosto 1916, n. 1251*, - *Circolare ministeriale 9 ott. 1916* per l'applicazione delle norme di cui sopra (*Boll. Int.* del 1916, n. 29).

Disegno di legge del Pres. del Consiglio Salandra, C. n. **612**; S. n. **318** (pres. 6 giugno 1916): *Protezione ed assistenza degli orfani della guerra.* — Stabilisce che lo Stato assuma la protezione e l'assistenza degli orfani dell'attuale guerra e le eserciti per mezzo di un Ente morale denominato « Istituto nazionale per gli orfani della guerra ».

Dispone che detto Ente, con sede in Roma, sia amministrato da un Consiglio di nove membri, di cui due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere, e cinque di nomina regia, con un presidente, pure nominato dal Re, e scelto fra i nove membri, le cui funzioni sono interamente gratuite; che esso non sia soggetto alle leggi ed ai regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, ma goda di tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni e di quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462, concernente l'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia, e sia altresì esente da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale; che per il pieno adempimento de' suoi fini l'Istituto possa valersi della facoltà: 1° di indirizzare, coordinare, e, ove occorra, integrare l'azione degli Enti pubblici, delle Associazioni, dei Comitati e degli Istituti, ancorchè privi di personalità giuridica, che abbiano per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra; 2° di vigilare sulla patria potestà e sulla tutela legale della madre e sulle tutele costituite, in conformità del Codice civile, a favore degli orfani; 3° di assumere la tutela degli orfani non soggetti alla patria potestà o alla tutela legale della madre, nè alla tutela testamentaria o legittima a norma del Codice civile, e pei quali il Consiglio di famiglia o di tutela non abbia provocata la costituzione della tutela a norma del Codice stesso; 4° di soccorrere, nei casi di accertato bisogno, gli orfani anche mediante collocamento di essi in istituti d'istruzione e d'educazione o di beneficenza nel Regno; 5° di promuovere o d'adottare ogni altro provvedimento necessario od opportuno nell'interesse degli orfani; ammette le donne a far parte dei Comitati locali, dei Consigli di famiglia e di tutela, ed all'esercizio delle funzioni di tutela sugli orfani di guerra. Il disegno di legge specifica poi e precisa il contenuto delle facoltà di cui sopra; vieta alla madre ed al tutore di emigrare senza l'autorizzazione dell'Istituto Nazionale, che non potrà accordarla se prima non siasi convenientemente provveduto alla condizione degli orfani minorenni; dispone che al conseguimento dei fini indicati nella presente legge l'Istituto Nazionale provveda, oltrecchè con eventuali stanziamenti fatti a suo favore nel bilancio dello Stato, coi seguenti cespiti: *a*) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani, di cui l'Istituto assuma la tutela; *b*) coi fondi appartenenti ad enti, che, costituiti allo scopo di prestare assistenza a figli ed orfani di militari, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi; *c*) col reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotalizio e delle altre istituzioni, nella parte concernente il conferimento delle doti, e coll'importo dei fondi amministrati da istituzioni pubbliche di beneficenza, cui non siasi ancora data nei modi di legge una destinazione definitiva, fermo però l'obbligo di provvedere, finchè occorra, coi redditi e fondi predetti all'assistenza dei figli dei militari sotto le armi; *d*) col reddito delle fondazioni private che abbiano scopo dotalizio o fine generico elemosiniero, quando siano venuti a mancare i parenti, fino al decimo grado inclusivo, del fondatore o delle persone da lui chiamate per la prima volta, escluse però le rendite delle fondazioni private della Sicilia, che andranno invece a favore degli ospedali o delle congregazioni di carità locali; *e*) coi proventi derivanti da qualsiasi pubblicità, già comunque istituita o che possa istituirsi dalle Amministrazioni governative.

Infine, nell'intento di facilitare il collocamento e la sistemazione degli orfani, dispone: che tutte le istituzioni pubbliche, aventi per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, siano obbligate, salva la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al territorio indicato dallo statuto, a ricoverare o ad assistere gli orfani della guerra designati dall'Istituto Nazionale, ancorchè non appartengano a quel territorio; che gli orfani della guerra, designati dall'Istituto predetto, siano preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non destinate a pro di determinate famiglie; che gli orfani stessi siano, dopo gli invalidi della guerra, preferiti ad ogni altro aspirante nelle assunzioni a pubblici impieghi, purchè posseggano i requisiti prescritti e che nei pubblici concorsi abbiano, a parità di merito, la precedenza nella graduatoria; che siano estese agli orfani, alla cui assistenza provveda in tutto o in parte a proprie spese l'Istituto Nazionale, le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche concesse dal testo unico delle leggi sul terremoto del 1908.

Consente l'estensione delle disposizioni della nuova legge anche ai figli dei militari o assimilati e degli altri individui di sopra indicati, divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra.

La Commissione speciale della Camera (rel. Peano) introduce nel disegno di legge, d'accordo col Governo, le seguenti principali modificazioni: estende l'assistenza, considerando orfani di guerra i figli di coloro che sono morti in dipendenza dello stato di guerra; stabilisce che sull'atto di nascita dell'orfano sia fatta l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale; affida la vigilanza sugli orfani di guerra, anzichè all'Istituto Nazionale per gli orfani della guerra, ai Comitati provinciali istituiti presso le singole prefetture col decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, e ne determina le attribuzioni; commette l'alta vigilanza sui Comitati provinciali al ministro dell'interno, il quale deve, fra l'altro, riferire annualmente al Parlamento con speciale relazione sul modo come procede il servizio degli orfani, e che, nell'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un Consiglio degli orfani da lui presieduto o dal sottosegretario di Stato, e di cui fanno parte un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, della guerra, della marina, dell'agricoltura e dell'industria ed i delegati degli Istituti nazionali riconosciuti dal Governo; enumera in modo indicativo gli enti che specialmente si occupano dell'assistenza all'infanzia ed ai quali può essere deferita la vigilanza e la tutela degli orfani, e dà facoltà a tal fine al Comitato provinciale di istituire nei piccoli comuni, ove lo creda opportuno, una Commissione di vigilanza; regola l'azione degli Istituti nazionali che si propongono di assistere determinate categorie di orfani, disponendo, fra l'altro, che per gli orfani dei contadini si abbia cura di costituire i capitali necessari per provvedere coi mezzi disponibili all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiorità, e che tali fondi diventino proprietà insequestrabile ed inalienabile; stabilisce che l'assistenza debba prestarsi, lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia, o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Nei riguardi poi della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra, istituisce per essi il giudice delle tutele, dando a questo magistrato tutte le funzioni ora affidate al presidente del tribunale ed al tribunale civile, oltre a quella di accertare la paternità o maternità dei figli naturali non riconosciuti, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598; infine, circa i mezzi per esercitare l'assistenza, costituisce presso il Ministero dell'interno il fondo a favore degli orfani della guerra, che sarà formato dagli stanziamenti iscritti in ciascun anno nel bilancio dell'interno (frattanto per il 1916-17 al milione stanziato col detto decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, la Commissione aggiunge un altro milione), dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti, dalle somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi, dai proventi della pubblicità governativa. Precisa quali siano i mezzi di cui possono disporre i Comitati provinciali, che sono sostanzialmente i medesimi già assegnati al proposto Istituto nazionale per gli orfani; ammette le donne a far parte del Consiglio degli orfani, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunale; e stabilisce che possano essere altresì incaricate delle funzioni ispettive; esenta da bollo e da qualunque tassa gli atti relativi alla tutela degli orfani; stabilisce la gratuità delle funzioni di membro del Consiglio degli orfani, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, di ispettore.

Durante la discussione alla Camera il dep. *Patrizi* tratta (12 dic. 1916) dei doveri dello Stato verso l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini, delle colonie agricole da istituirsi eccezionalmente per gli orfani stessi, dei mezzi che si potrebbero devolvere alla costituzione del bene di famiglia; il dep. *Rava* vorrebbe (13 dic.) che le rendite di certe opere elemosiniere e di certe Opere pie, nonchè il compendio delle successioni non testamentarie che non hanno eredi oltre il 6° grado e che lo Stato incamera, andassero ad accrescere il fondo per gli orfani della guerra; il dep. *Veroni* invita a provvedere nel modo più sollecito alla costituzione ed al funzionamento dei Comitati provinciali, di cui vorrebbe facessero parte anche i provveditori agli studi e vorrebbe ammesso l'appello contro i provvedimenti del giudice delle tutele. Il dep. *Vigna* lamenta che l'assistenza sia stata affidata alle provincie, anzichè a Commissioni comunali, vorrebbe escluso il parroco dalla Commissione di vigilanza da istituire nei piccoli comuni, che si assegnasse un'indennità ai membri operai o contadini del Consiglio degli orfani, del Comitato provinciale, ecc., che i redditi dotalizi, ed i redditi dei fondi non aventi ancora destinazione definitiva fossero destinati con preferenza agli orfani della guerra; che in luogo d'un piccolo patrimonio per gli orfani con singole proprietà insequestrabili ed inalienabili, si costituissero a favore degli orfani ed anche dei mutilati forti associazioni cooperative per affidare alle medesime la colonizzazione delle nostre terre incolte.

Il ministro dell'interno, *Orlando V. E.*, fa rilevare essere nell'essenza stessa della legge che là dove le iniziative locali risultino insufficienti supplirà il concorso integratore dello Stato; assicura che gli uffici delle prefetture saranno messi in condizione di adempiere all'essenzialissimo còmpito che la presente legge loro affida e che il Governo non lesinerà i mezzi per l'applicazione di essa; fa obbiezioni circa la proposta istituzione di tante Commissioni d'assistenza, quanti sono i comuni, e fa rilevare che la legge non esclude la possibilità d'un'azione comunale, se necessaria; giustifica la gratuità delle funzioni create colla presente legge e l'ammissione del parroco nelle Commissioni di vigilanza dei piccoli comuni.

Il dep. *Peano*, relatore, riassume i vari punti del disegno di legge; richiama l'attenzione del guardasigilli, sulla proposta di attribuire ai figli naturali la qualità di legittimi, modificando l'art. 201 del Codice civile nel senso che il decreto di legittimazione abbia effetto retroattivo, ed operi non solo rispetto al coniuge che la chiede, ma anche rispetto all'altro coniuge defunto; giustifica il concetto del bene famigliare, ed aggiunge che le forme cooperative vagheggiate dal dep. Vigna potranno trovare posto in una legge speciale sulla materia; chiarisce il concetto della Commissione circa il giudice delle tutele, contro gli atti del quale è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria superiore. Il dep. *De Capitani* suggerisce parecchi modi per rendere pratico e facile l'obbligo imposto alle Opere pie per il ricovero degli orfani di guerra; richiama l'attenzione del Governo sul problema dell'assistenza agli orfani dallo svezzamento ai cinque anni; vorrebbe per gli orfani di guerra l'assicurazione anche contro i danni della malattia e della disoccupazione involontaria; si augura, infine, che si renda possibile una federazione nazionale degli orfani di guerra, e che sia loro concesso uno speciale distintivo; il dep. *Casalini* propone, che si accresca ulteriormente l'aumento già sancito di cinquanta lire per orfano nel caso di famiglie numerose o delle pensioni più basse.

Durante la discussione degli articoli si propone da vari deputati l'allargamento della denominazione degli orfani di guerra, ed il ministro, *Orlando*, assicura che nel regolamento saranno tenuti presenti tutti quei casi, in cui sia giusto intervenire; il dep. *Dentice* propone (1ª torn. del 14 dic.) un articolo aggiuntivo, approvato dalla Camera, nel senso che le Congregazioni di carità delle città con popolazione superiore a 200 mila abitanti possano dedicare direttamente all'assistenza degli orfani di guerra il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione, creando nuovi istituti, od integrando quelli già esistenti; il dep. *Sandrini* propone un'aggiunta, pure approvata dalla Camera, nel senso che per tutti i giudizi relativi alla tutela degli orfani di guerra sia concesso il gratuito patrocinio.

La Commissione speciale del Senato, riaffermato (rel. *Chimirri*) il principio che lo Stato assume la protezione degli orfani di guerra, ne affida l'esercizio all'Opera nazionale, rappresentata ed amministrata da un Comitato centrale con sede in Roma, e dai Comitati provinciali istituiti nel capoluogo di ciascuna provincia; stabilisce che al Comitato centrale spetti il potere dirigente, e cioè d'indirizzare e coordinare l'azione dei Comitati provinciali e quella degli Istituti nazionali ed associazioni per l'assistenza degli orfani, di decidere nei casi dubbi, di formare il bilancio dell'Opera, e di assicurarsi, con ispezioni periodiche, del regolare funzionamento dei Comitati provinciali, affidando inoltre ad esso la gestione del fondo degli orfani e la cura di ripartirlo fra i Comitati provinciali. Stabilisce poi che del Comitato centrale facciano parte senatori e deputati, magistrati dei Supremi Collegi giudiziari e amministrativi, il direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, i rappresentanti dell'esercito e della marina, e quattro delegati, due uomini e due donne, designati dagli Istituti nazionali; che il Comitato provinciale si componga del giudice per le tutele, del procuratore del Re, del provveditore agli studi, dei delegati dei Ministeri della guerra e marina, sempre che ve ne siano nella provincia, e dei delegati delle Istituzioni nazionali, scelti fuori del loro seno; che spetti esclusivamente al Comitato provinciale di regolare e misurare l'erogazione dei sussidi integratori per l'allevamento ed educazione degli orfani, e di fissare le somme da assegnarsi per lo stesso oggetto agl'Istituti nazionali.

Durante la discussione il sen. *Ferraris C.* si dichiara contrario (7 marzo 1917) alla devoluzione dei redditi delle fondazioni dotali all'assistenza degli orfani di guerra, e propone che, in compenso, lo stanziamento nel bilancio dell'interno sia di tre milioni, anzichè di un milione; il sen. *Gatti* raccomanda che la custodia degli orfani in famiglia sia spinta al massimo grado; il sen. *Tittoni T.* propone che si mantenga il principio che la protezione degli orfani e la loro assistenza è funzione di Stato, ma che si costituisca il Comitato come propone la Commissione, che dovrebbe essere presieduto dal ministro dell'interno, come i Comitati provinciali dovrebbero esserlo dai prefetti; il sen. *Mortara* invoca una radicale riforma della legislazione attuale sui mino-

renni e sulla loro tutela, vorrebbe che fossero meglio organizzati i Comitati provinciali, con esclusione da essi del giudice delle tutele. Il sen. *Chironi* fa riserve sulla questione della ricerca della paternità per gli orfani, ammessa con questa legge, ed invoca il rispetto delle norme del Codice civile, specialmente per ciò che si attiene all'ordinamento della famiglia; il sen. *Villa* sulla questione se per l'assistenza degli orfani debba costituirsi un ente autonomo, oppure se essa debba rimanere una mera funzione burocratica del Ministero dell'interno, ritiene preferibile (8 marzo) il sistema adottato dalla Camera agli altri proposti, suggerendo però che al Consiglio degli orfani, oltre ad elementi dei vari Ministeri interessati, partecipi un numero maggiore di senatori e deputati e di altre personalità competenti; il ministro *Orlando*, ribattute le obbiezioni dei preopinanti circa l'inversione delle opere dotali in favore degli orfani di guerra, circa la partecipazione del giudice delle tutele ai Comitati provinciali e circa altre questioni riflettenti l'istituto della famiglia, si sofferma sul punto fondamentale del dibattito riguardante la costituzione dell'organo cui affidare la protezione degli orfani; ed a questo proposito, premessa l'opinione che il ministro dell'interno, nell'esercizio di questa tutela, sia circondato da un Consiglio più autorevolmente e largamente composto, aggiunge che egli non può accettare il sistema proposto dalla Commissione senatoriale, ritenendo che lo Stato non possa delegare una funzione inerente al suo carattere; e che pertanto resta fermo nel sostenere il sistema e la struttura del disegno di legge, qual'è stato approvato dalla Camera, pronto per altro ad accogliere quegli emendamenti, i quali possano migliorare la legge in generale. Il sen. *Chimirri*, relatore, illustra e difende le proposte della Commissione.

Il sen. *Mazziotti* presenta (9 marzo) e svolge un ordine del giorno per approvare il concetto adottato dalla Commissione senatoriale e dal primitivo disegno di legge d'un Istituto autonomo nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; ma, dopo discussione in vario senso, respinto per appello nominale l'ordine del giorno del sen. *Mazziotti*, accettato dalla Commissione e non dal Governo, si approva per alzata e seduta il seguente ordine del giorno del sen. *Tittoni T.* ed altri, accettato dal Governo e non dalla Commissione: « Il Senato, ritenuto che il principio affermato dall'art. 1° del disegno di legge, che dà all'opera di protezione ed assistenza agli orfani di guerra il carattere di Istituto di Stato, debba essere attuato con larga partecipazione all'opera stessa di elementi estranei all'amministrazione dello Stato e di tutte le iniziative organicamente coordinate, passa alla discussione degli articoli ».

Durante la discussione degli articoli, che sono concordati tra Governo e Commissione, per metterli in corrispondenza col principio votato dal Senato, il Senato stesso, in conformità al testo concordato, dopo avere, salvo alcune varianti, stabilito (12 marzo) che lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra, commette al ministro dell'interno d'indirizzare e coordinare l'opera dei Comitati provinciali, di vegliare per l'esatta osservanza delle disposizioni della legge, di riferire ogni anno al Parlamento sul modo come funziona il servizio degli orfani; stabilisce (13 marzo) che per l'adempimento delle due prime attribuzioni il ministro si giovi del concorso di un Comitato nazionale (sostituito al Consiglio degli orfani di cui al testo votato dalla Camera) composto di quindici membri, di cui due senatori e due deputati, due magistrati e un consigliere di Stato, del direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, di due ufficiali generali, di un ragioniere del tesoro, e di quattro componenti (dei quali due donne) designati dagli istituti nazionali fuori delle loro rappresentanze; che il Comitato nazionale sia presieduto dal componente a ciò nominato con D. R. sentito il Consiglio dei ministri. Stabilisce che il Comitato stesso decida, in caso di controversia, sulla qualità di orfano, amministri il fondo a favore degli orfani e ne deliberi la distribuzione fra i Comitati provinciali, controlli i bilanci dei Comitati stessi, dia parere sull'erezione in ente morale e sugli statuti di tutti gli enti che si costituiscano per tutela o patronato degli orfani di guerra, nonchè sulle altre questioni sottopostegli dal ministro, abbia la capacità di accettare lasciti e donazioni di somme comunque disposte a favore degli orfani della guerra, in genere, di tutto il Regno e non destinate a speciali enti ed istituti; che al Comitato debba darsi regolare comunicazione di tutte le ispezioni periodiche sull'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e che il Comitato possa chiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso. Come organi periferici mantiene i Comitati provinciali, col regime giuridico stabilito dal testo della Camera, ma mutandone il modo di costituzione e le attribuzioni. Sopprime la disposizione che dichiara insequestrabile ed inalienabile la proprietà dei piccoli fondi rustici da consegnarsi agli orfani dei contadini al giungere della

maggiore età, dispone (14 marzo) che il giudice delle tutele non possa essere adibito ad altre funzioni, provvede (15 marzo) alla protezione ed assistenza degli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

Tornato il disegno di legge alla Camera, la Commissione apporta (rel. Peano) al testo approvato dal Senato le seguenti principali modificazioni: conservato il Comitato nazionale come organo consultivo e deliberativo, toglie ad esso la capacità di accettare lasciti e donazioni, e stabilisce che il fondo degli orfani è costituito presso il Ministero dell'interno, e non presso il Comitato nazionale, pur continuando quest'ultimo ad amministrarlo: nei riguardi poi della composizione del Comitato, sopprime la limitazione nel numero e la proporzione numerica fra uomini e donne stabilita per la delegazione degli Istituti nazionali, disponendo invece che ne faccia parte un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali, designato dagli Istituti stessi. Alle attribuzioni del Comitato nazionale aggiunge quella di poter dare sussidi direttamente alle rappresentanze centrali degli Istituti nazionali per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze stesse.

Apporta pure notevoli variazioni alla composizione del Comitato provinciale; sopprime la disposizione secondo cui il giudice delle tutele non può essere adibito ad altre funzioni. Propone, infine, il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente il disegno di legge per la difesa giuridica, economica e sociale della piccola proprietà e ad aiutare intanto le istituzioni create a tale fine ».

Durante la discussione la Camera approva (3 luglio) il predetto ordine del giorno, che è accettato dal Governo, ed, in conformità ad analoga proposta del dep. *Cabrini* ed altri, accettata dalla Commissione, chiama a far parte del Comitato nazionale anche il presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Il Senato approva senza discussione (12 luglio) il nuovo testo votato dalla Camera. — **Legge 18 luglio 1917, n. 1143. — Reg. esecutivo 30 giugno 1918, n. 1044.** — *DD. LL. 23 febbr. e 6 luglio 1919, nn. 413 e 1395*, che modificano regolamento predetto. — *D. L. 30 giugno 1918, n. 889*, concernente l'ufficio di segreteria del Comitato nazionale istituito con la legge predetta. — *Reg. 30 giugno 1918, n. 1003*, per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli istituti nazionali degli enti dipendenti e degli enti morali indicati nell'art. 14 della legge stessa.

D. L. 6 agosto 1916, n. 1025, col quale l' « Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra e pei figli dei contadini resi in guerra permanentemente invalidi al lavoro » con sede in Roma, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

D. L. 19 ott. 1916, n. 1442, relativo ad acquisto di beni stabili ed accettazione di lasciti o donazioni destinati all'assistenza degli orfani di guerra.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1575, con cui è eretta in ente morale l'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra, con sede in Roma. — *D. L. 18 genn. 1917, n. 210*, con cui ne è approvato lo statuto.

Circolare ministeriale 18 nov. 1916, relativa alla costituzione, presso ogni ufficio comunale, di uno speciale schedario anagrafico degli orfani di guerra (*Boll. Int.* del 1916, num. 34).

D. L. 26 aprile 1917, n. 732, concernente erogazioni della sezione del credito agrario del Banco di Sicilia a favore dei figli dei contadini morti in guerra.

D. L. 8 luglio 1917, n. 1150, con cui la Confederazione nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma, è eretta in ente morale.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1566, con cui la Federazione nazionale industriale per gli orfani di guerra con sede in Roma è eretta in ente morale.

D. L. 23 dic. 1917, n. 2144, con cui è approvato lo statuto organico dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » costituito presso il Ministero della marina per soccorrere gli orfani dei dipendenti della stessa Regia marina, morti in guerra o in dipendenza dello stato di guerra, e già riconosciuto quale ente morale in forza dell'articolo 13 della legge 18 luglio 1907, n. 1143.

D. L. 7 marzo 1918, n. 440, concernente facilitazioni pei viaggi degli orfani di guerra e per le persone che li accompagnano sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

D. L. 13 giugno 1918, n. 973, con cui l'Ente nazionale di assistenza agli orfani degli italiani all'estero, morti in guerra, è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Interr. Casalini, ann. 15 giugno 1918: Esenzione dalle tasse postali all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini e patronati dipendenti, es. 3 ott.

D. M. 31 agosto 1918, che istituisce dieci circoli d'ispezione per vigilare sull'applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra (*Boll. Interno* del 1918, n. 32).

D. L. 24 ott. 1918, n. 1730, con cui il Patronato nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma, è eretto in ente morale.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1194, con cui l'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra è eretto in ente morale.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1197, che erige in ente morale il Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra.

R. D. 31 luglio 1919, n. 1357, che stabilisce che gli orfani di guerra iscritti negli elenchi degli orfani assistiti dalla Nazione possano essere adottati in età inferiore a diciotto anni, armonizza le normi particolari dell'istituto dell'adozione coll'ordinamento dell'assistenza ai detti orfani stabilita nella legge 18 luglio 1917, n. 1143, intensifica il vincolo fra adottanti e adottati, rispettando per ogni altro riguardo le regole sostanziali e formali del Codice civile (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. grazia e giustizia, C. n. 1268).

R. D. 2 sett. 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle Provincie mutui di favore, fino alla concorrenza della somma di lire 3 milioni ed estinguibili in un periodo non eccedente i 50 anni, per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione e restauro dei fabbricati stessi, nonchè per l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. agricoltura, C. n. 1355).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, che devolve parte dell'ammontare delle penalità per contravvenzioni in materia tributaria alle istituzioni per le vedove e gli orfani di guerra.

Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari della campagna di Libia, v. *Opera nazionale Emanuele Filiberto.*

ORFANOTROFIO MILITARE DI NAPOLI.

Il disegno di legge per spese impreviste del min. del tesoro, C. n. 298, pres. 4 dic. 1914, autorizza, fra l'altro, un prelevamento di lire 12,750 per assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli (***Legge 28 marzo 1915, n 345***).

D. L. 13 giugno 1915, n. 873, con cui è estesa all'Orfanotrofio militare di Napoli la legge 1° aprile 1915, n. 462, recante provvedimenti per l'opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei morti nella campagna di Libia.

ORGANICI, v. *Impiegati.*

OSPEDALI.

Interp. Meda, ann. 29 nov. 1913, 2 aprile e 5 dic. 1914: Provvedimenti per l'assistenza ospitaliera in Italia; *Id.* Pietravalle, ann. 3 febbr. 1914; *Id.* Caporali, ann. 26 giugno.

Interr. Sichel, ann. 8 dic. 1913: Regolamento-tipo per gli infermieri degli ospedali e manicomi, es. 10 dic.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1914-15, C. n. 25-A, pres. il 3 febbr. 1914, invoca (rel. Cao-Pinna) l'istituzione di speciali reparti negli ospedali per la cura del tracoma.

Interp. Lucci, ann. 17 febbr. 1914, Rodinò (10 marzo 1915), Ciccotti, Ruini (11 marzo), Dentice (14 marzo), Cucca (17 marzo): Questione ospetaliera napoletana.

Interr. De Capitani, ann. 2 aprile 1914: Provvedimenti per l'assistenza ospedaliera nel comune e provincia di Milano, es. 18 giugno.

— Colonna di Cesarò, ann. 7 maggio 1914: Commutazioni di canoni dovuti all'opedale di Palermo, es. 12 maggio.

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge relativo ai provvedimenti tributari, il dep. *Casalini* (1ª torn. 26 giugno 1914) tratta della soluzione del problema ospitaliero come conseguenza della assicurazione contro le malattie.

R. D. 17 sett. 1914, n. 1050, che detta norme per la costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali.

D. L. 2 dic. 1915, n. 1847, che facilita agli ospedali la riscossione dei crediti per spedalità.

Interr. Girardini, ann. 6 giugno 1916: Rimborso ai comuni delle spese di spedalità per persone ferite in conseguenza d'atti di ostilità del nemico, es. 10 giugno.

D. L. 8 marzo 1917, n. 504, circa il pagamento delle spese di spedalità da parte dei comuni.

Interr. Brunelli, ann. 24 marzo 1917: Stato d'abbandono degli Istituti ospedalieri di Bologna, es. 20 giugno.

Proposta di legge dep. Federzoni (pres. 23 giugno 1917, letta 5 luglio): *Per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.* — Dispone, fra l'altro, l'istituzione d'ospedali consorziali nei circondari in cui gli ospedali siano insufficienti per l'assistenza degli infermi poveri; autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, estinguibili in 50 anni, alle Amministrazioni ospedaliere, consorziali o comunali, per la costruzione di nuovi ospedali ovvero per l'ampliamento o sistemazione degli esistenti; abolisce per tutti i comuni del Regno l'obbligo del rimborso totale o parziale delle spese di spedalità (per il resto: v. *Malattie sul lavoro*). — Decaduta.

Interr. Maffi, ann. 16 ott. 1917: Indagini sulla gestione del civico ospedale di Palermo, es. 25 ott.

Proposta di legge dep. Baccelli, C. n. **989** (pres. 22 ott. 1917, letta 20 dic., svolta 14 giugno 1918): *Provvedimenti a favore dei contadini.* — Dispone, fra l'altro, che in ogni capoluogo di mandamento rurale con popolazione non inferiore ai 12 mila abitanti e che ne sia sprovvisto o insufficientemente provvisto, sia costruito a cura dell'Amministrazione provinciale un ospedale per gli ammalati poveri del mandamento stesso, con personalità giuridica propria (per il resto, v. *Contadini*). — Rimasta in stato di relazione.

D. L. 21 aprile 1918, n. 601, che detta norme per la riscossione dei crediti di spedalità.

Interr. Falconi, ann. 12 giugno 1918: Promozione di grado dei direttori effettivi d'ospedali civili, es. 15 giugno.

Esecuzione d'opere igieniche, v. *Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione.* — Ospedali di Roma, v. *Roma.*

OSSERVATORI ASTRONOMICI.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo istruzione 1915-16, C. n. 285-A, pres. il 27 febbr. 1915, fa voti (rel. Mango) per l'istituzione di un buon Osservatorio di magnetismo terrestre.

Interr. Rampoldi, ann. 1° luglio 1916: Sistemazione dell'Ufficio centrale di metereologia e degli Osservatori geodinamici dipendenti, es. 5 dic.

— Cucca, ann. 6 dic. 1916, 2 marzo e 20 giugno 1917: Nomina del direttore dell'Osservatorio vesuviano e della cattedra di vulcanologia, es. 6 luglio 1917.

D. L. 12 maggio 1918, n. 688, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 13,966.21 per le spese di costruzione della casa per il tecnico presso l'Osservatorio astronomico di Napoli.

D. L. 5 genn. 1919, n. 80, che intitola al nome di Vincenzo Cerulli l'Osservatorio astronomico di Collurania, in Teramo, e ne stabilisce la dotazione.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1706, contenente provvedimenti per il personale scientifico e di assistenza dei RR. Osservatorî astronomici universitari ed autonomi.

OSSERVATORIO COMMERCIALE.

Proposta di legge dep. *Pantano,* C. n. **774** (pres. 6 dic. 1916, letta 3 marzo 1917, svolta 22 marzo): *Preparazione economica nazionale.* – Provvede all'istituzione presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro d'un Osservatorio commerciale, incaricato di seguire con ampiezza d'indagini i principali fenomeni legislativi ed economici degli altri popoli, interessanti lo sviluppo collettivo dell'economia italiana all'interno ed all'estero, e di tener dietro all'applicazione ed allo svolgimento dei trattati di commercio con gli Stati esteri, per suggerire man mano al Governo tutte quelle riforme che in materia di dogane e di trasporti reputasse opportune ed attuabili, nell'interesse della produzione e dei commerci d'Italia. — Rimasta in stato di relazione.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla vittoria dell'Intesa, il ministro dell'industria, *Ciuffelli* esprime la fiducia (25 nov. 1918) che sarà presto possibile organizzare saldamente per accordi tra i Ministeri interessati un Osservatorio commerciale e doganale.

D. L. 21 nov. 1918, che istituisce presso il Min. dell'industria un Comitato per le informazioni commerciali (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 298).

D. L. 6 marzo 1919, n. 316, concernente lo stanziamento di lire 1,000,000 nel preventivo industria 1918-19 per provvedere alle spese per l'impianto e funzionamento dell'Osservatorio commerciale, per l'ampliamento dell'ufficio d'informazioni commerciali e per la propaganda all'estero nel periodo di transizione.

D. L. 24 apr. 1919, n. 721, che aumenta di lire 30,000 lo stanziamento predetto.

R. D. 10 luglio 1919, n. 1261, che, allo stesso scopo, nel preventivo industria 1919-920 istituisce il cap. n. 79-*bis B* con lo stanziamento di lire 1,000,000.

R. D. 2 ott. 1919, n. 2013, che costituisce l'Istituto italiano per il commercio internazionale, con sede in Roma, stabilendone l'ordinamento.

OSTERIE (Licenze per), v. *Esercizi pubblici.*

OSTETRICIA (Scuole ed esercizio dell').

R. D. 4 agosto 1913, n. 1206, che modifica il regolamento per le scuole di ostetricia.

R. D. 11 genn. 1914, n. 100, sul modo di nomina del professore direttore delle predette scuole.

Reg. 28 maggio 1914, n. 589, sull'esercizio ostetrico delle levatrici.

Interr. Bussi, ann. 12 marzo 1915: Riforma delle scuole di ostetricia, es. 20 marzo.

OSTIA.

Fondi per gli scavi. — Concessione al comune di Roma della ferrovia Roma-Ostia. — Costruzione ed esecuzione del porto Nuova Ostia, v. *Roma, dis. di legge Min. tesoro, C. n. 86 e Min. lavori pubblici, C. nn. 563 e 1035.*

OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE.

L'ostruzionismo, sotto forma di lunghi discorsi, è compiuto durante la discussione dei provvedimenti tributari (giugno-luglio 1914) dai deputati del gruppo socialista ufficiale e da alcuni deputati repubblicani. E risoluto con l'approvazione d'un articolo unico, concordato fra i deputati più anziani dei vari settori, diretto ad autorizzare il Governo ad applicare sino al 30 giugno 1915 i provvedimenti proposti con emendamenti accettati nel corso della discussione (v. *Imposte e tasse: provvedimenti tributari in generale, C. n. 68*).

Dell'argomento e delle sue conseguenze si tratta largamente in Senato nelle torn. 15 e 16 luglio 1914 dai sen. Beneventano, Malvezzi, Bettoni, Frascara, Rolandi-Ricci e dal presidente del consiglio Salandra; vi accenna nella tornata del 17 il presidente del Senato Manfredi.

PACCHI POSTALI.

Disegno di legge del Min. delle poste Riccio, C. n. **310**; S. n. **160** (pres. 4 dic. 1914): *Elevazione del peso dei pacchi postali* (fino a 10 kg.) *e variazione delle dimensioni.* — **Legge 21 marzo 1915, n. 300.**

D. L. 15 luglio 1915, n. 1159, per l'istituzione d'un tipo speciale di pacco postale diretto ai militari di terra e di mare combattenti, non eccedente il peso di grammi 1500, compreso l'imballaggio, soggetto alla tassa di trasporto di cent. 30 ed esente da dazio di consumo. — *D. L. 12 marzo 1916, n. 334*, che riduce da sei a due mesi i termini di giacenza dei predetti pacchi postali.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1439, con cui è ammessa la spedizione di pacchi postali da 5 a 10 kg. e con la tassa di trasporto di lire 1.40.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1736, con cui sono istituiti, per il periodo dal 5 dic. 1915 al 5 genn. 1916, speciali pacchi postali per l'invio di generi alimentari ai militari di terra e di mare combattenti al confine italiano,

D. L. 13 genn. 1916, n. 67, esecutivo dell'accordo del 21 dic. 1915 col Governo britannico per lo scambio diretto dei pacchi postali ordinari ed assicurati tra l'Italia e la Colonia britannica degli stabilimenti dello Stretto.

R. D. 31 maggio 1916, n. 695, e DD. LL. 9 nov. 1916, n. 1525, e 21 aprile 1918, n. 629, che aumentano le tasse dei pacchi postali.

PACCO VESTIARIO.

Circolare ministeriale 15 genn. 1919, concernente la distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati e congedanti (*Giorn. Mil.* del 1919, disp. 5ª).

PADOVA (Assetto dell'Università di), v. *Edifici scolastici.*

PAGAMENTI DELLO STATO ALL'ESTERO.

D. L. 17 genn. 1916, n. 34, che istituisce, presso il Ministero del tesoro, un Comitato per raccogliere e coordinare le occorrenze e gli impegni di tutte le Amministrazioni dello Stato che richiedono pagamenti da farsi fuori del Regno.

D. M. 31 agosto 1917, che istituisce, presso il Ministero del tesoro, una Commissione per regolare e coordinare i pagamenti e i modi di pagamento che l'Italia deve fare all'estero, sia nell'interesse dello Stato, sia in quello delle industrie nazionali (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 207).

PAGAMENTI IN ORO DURANTE LA GUERRA.

D. L. 28 febbr. 1916, n. 224, sui pagamenti da farsi in oro durante il periodo della guerra.

D. L. 25 giugno 1917, n. 1023, relativo al pagamento di obbligazioni emesso da Società per imprese ferroviarie portanti la clausola « oro effettivo » od altra equivalente.

D. L. 14 aprile 1918, n. 513, che fino ad un anno dopo la conclusione della pace detta speciali norme per le obbligazioni pagabili in oro emesse da Società esercenti pubblici servizi o da consorzi di bonifica o d'irrigazione.

R. D, 27 nov. 1919, n. 2355, che proga al 31 dic. 1920 le disposizioni dei due precedenti decreti.

PAGLIA (Provviste per il R. esercito).

DD. LL. 9 dic. 1915, n. 1739 e 4 maggio 1916, n. 538, relativi alla requisizione della paglia per il R. esercito.

PAGLIARA (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **127**; S. n. **80** (pres. 2 dic. 1913, letta 6 dic., svolta 6 marzo 1914): *Costituzione del comune di Pagliara, frazione del comune di Roccalumera.* — **Legge 5 luglio 1914, n. 743.**

PALAZZI DEI MINISTERI (Costruzioni e riparazioni).

Interr. Toscanelli, ann. 4 marzo 1914: Decorazione e ammobiliamento dei nuovi edifici per Ministeri, es. 28 maggio.

D. L. 11 luglio 1915, n. 1082, col quale viene autorizzata una maggiore spesa di lire 3,400,000 per il completamento del nuovo edificio destinato a sede del Ministero dei lavori pubblici (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. lavori pubblici, C. n. 492).

Il disegno di legge del Min. del tesoro per spese impreviste, C. 536, pres. il 12 dic. 1915, autorizza, fra l'altro, una prelevazione di lire 60,000 per lavori di riparazione dei danni prodotti dall'incendio del febbr. 1915 nel palazzo del Ministero di grazia e giustizia e impianto completo di riscaldamento a termosifone nel palazzo medesimo (***Legge 30 aprile 1916, n. 475***).

D. L. 27 febbr. 1916, n. 226, con cui è autorizzata una maggiore assegnazione per la sistemazione della biblioteca del Ministero d'agricoltura, (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 576).

DD. LL. 27 febbr. e 6 agosto 1916, nn. 228 e 999 e 7 ott. 1917, n. 1761, che autorizzano spese straordinarie per riparazioni al palazzo della Consulta (pres. per la convers. in legge coi dis. di legge del Min. del tesoro, C. nn. 576, 693 e 840).

D. L. 15 genn. 1917, n. 26, concernente l'assegno di lire 4,000,000 per l'acquisto del palazzo Chigi in Roma, per destinarlo a sede del Ministero delle colonie e del Museo coloniale.

D. L. 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli esteri, nell'interesse e per conto del Fondo emigrazione, ad acquistare un fabbricato in Roma, da adibirsi a sede del Commissariato dell'emigrazione.

Interr. Giretti, ann. 12 giugno 1918: Impegni dello Stato per acquisti d'edifizi per pubbliche amministrazioni, es. 3 ott.

— Colonna di Cesarò, ann. 14 giugno 1918: Spesa dello Stato per acquisto od affitto di stabili ad uso d'uffici, es. 3 ott.

D. L. 3 febbr. 1919, n. 87, concernente la spesa per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale, cui potrà provvedersi, oltre che con i mezzi indicati all'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 836, anche con assegnazioni dirette a carico del bilancio.

PALAZZO DI MONTECITORIO.

Interr. Toscanelli, ann. 4 marzo 1914: Decorazione ed ammobiliamento del palazzo di Montecitorio, es. 28 maggio.

Disegno di legge Ministro lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **192**; S. n. **121** (pres. 19 maggio 1914): *Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici.* — Autorizza, fra l'altro, la spesa di L. 3,550,000 per la costruzione dell'aula nuova della Camera dei deputati, la sistemazione della stamperia e degli uffici del palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata con le leggi 13 aprile 1911, n. 311 e precedenti e coi RR. DD. 1° agosto e 3 sett. 1913, nn. 1099 e 1133). — **Legge 19 luglio 1914, n. 769.**

Durante la discussione in Senato della relazione della Commissione sul Regio decreto, in data 1° agosto 1913, registrato con riserva, che autorizza una maggiore spesa di lire 850,000 per il palazzo di Mintecitorio il sen. *Santini* chiede (25 giugno 1914) al ministro dei lavori pubblici qualche affidamento sull'ammontare della spesa definitiva per l'assetto di Montecitorio e sulla necessità di porre riparo alla mania di nuovi lavori non giustificati. Risponde il ministro *Ciuffelli*, che la spesa finora autorizzata per la costruzione della nuova aula e la sistemazione del palazzo è stata di lire 16,450,000 lire, di cui 6,346,000 sono state spese in espropriazioni di fabbricati e di aree, demolizioni e lavori di consolidamento; che per terminare completamente i lavori basteranno, secondo le informazioni tecniche, altri tre milioni e mezzo, ai quali si è provveduto con speciale dis. di legge; e che, secondo le concordi informazioni delle Direzioni tecnica ed artistica, per la fine dell'anno la nuova aula sarà ultimata, e alla fine dell'anno venturo potrà essere ultimata anche la sistemazione del fabbricato.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1915-16, C. n. 287-A, pres. il 18 febb. 1915, disapprova (rel. Ancona) l'andamento generale dell'opera di costruzione del nuovo palazzo del Parlamento, ed esprime la fiducia che il ministro dei lavori pubblici sappia regolare e condurre finalmente in porto l'opera stessa. Similmente durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1914-15, il dep. *Lucci* lamenta (2ª torn. del 17 marzo 1915) il disordine, l'impreparazione e l'imprevidenza nella costruzione della nuova sede della Camera. Il dep. *Nava C.* chiede (21 marzo) che si faccia un preventivo esatto sul fabbisogno necessario per ultimare il palazzo ed anche tutte le adiacenze, e che si accertino le cause dell'enorme divario fra il preventivo e la spesa effettiva nonchè le relative eventuali responsabilità. Il ministro *Ciuffelli*, accenna alle cause che hanno portato agli aumenti lamentati in confronto dei preventivi. Inoltre durante la discuscussione del preventivo 1915-16 il dep. *Cavagnari* (8 marzo 1916) e il dep. *Albertelli* (9 marzo), lamentano lo sciupio di tanto denaro per un'opera la quale non risponde nè ai bisogni dell'Assemblea legislativa, nè alle norme rigorose di una costruzione moderna, ed il ministro *Ciuffelli* dichiara (10 marzo) che l'aula è compiuta, che gli altri lavori esigeranno ancora un paio d'anni dalla consegna delle aree ancora occupate dalla Camera, e che secondo i calcoli degli uffici tecnici la spesa totale s'av-

vicinerà ai 29 o 30 milioni, in essa compreso il costo delle aree, delle espropriazioni e dell'arredamento.

D. L. 11 nov. 1915, n. 1676, concernente un'ulteriore assegnazione per i lavori del palazzo di Montecitorio in Roma (v. appresso dis. di legge C. n. 590).

D. L. 28 nov. 1915, relativo allo scioglimento della Commissione artistica consultiva per la sistemazione dell'edificio di Montecitorio costituita con R. D. 9 febbr. 1908 (*Boll. Lavori Pubblici* del 1916, n. 3).

Disegno di legge Ministro lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **590** (pres. 9 marzo 1916): *Conversione in legge del D. L. 11 nov. 1915, n. 1676, che autorizza la maggiore spesa di lire due milioni per i lavori del palazzo di Montecitorio in Roma*; in ragione di un milione per ciascuno degli esercizi 1915-16 e 1916-17. La Giunta del bilancio propone (rel. Nava C.) all'approvazione della Camera il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Governo: *a*) a ricercare e stabilire le responsabilità, d'ogni genere, relative alla maggiore spesa per il palazzo di Montecitorio; *b*) a presentare entro sei mesi proposte concrete di riforma degli organi tecnici ed amministrativi, e delle norme relative ai contratti di appalto, che valgano ad impedire il ripetersi dei fatti più volte lamentati i quali sono di grave pregiudizio per l'erario e per il retto funzionamento amministrativo dello Stato ».

Esprime poi anche il voto, che altre autorizzazioni di spesa non vengano concesse, se non in base ad un nuovo rigoroso preventivo di spesa, aggiornato per rispetto ai prezzi; e che nel frattempo si studiino tutte le economie possibili, le quali non siano in contrasto con quanto fu già eseguito e col decoro della sede della Camera. — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1250, che autorizza, fra l'altro, la spesa straordinaria di lire 1,500,000 per la sistemazione del palazzo di Montecitorio in Roma, (pres. per la convenzione in legge col dis. di legge min. lavori pubblici, C. n. 726).

D. M. 31 genn. 1917, col quale è costituita una Commissione col mandato di vigilare sui lavori di compimento dell'edificio destinato a nuova sede del Parlamento e di sistemazione delle sue adiacenze (*Boll. Lavori Pubblici* del 1917, n. 4).

D. L. 9 sett. 1917, n. 1543, col quale è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1,500,000 per la costruzione della nuova aula della Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio e delle sue adiacenze (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. lavori pubblici, C. n 874).

D. L. 23 maggio 1918, n. 741, che autorizza la spesa di lire 2,000,000 in aggiunta a quelle precedentemente disposte per la prosecuzione dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio e sue adiacenze (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. lavori pubblici, C. n. 1038).

Dopo la conclusione dell'armistizio, la Camera riprende (20 nov. 1918) i suoi lavori nella nuova aula.

PALAZZO MADAMA.

Interr. Bissolati, ann. 21 dic. 1913: Asta dei lavori al palazzo del Senato.

Interp. sen. Mazziotti, ann. 20 giugno 1917: Trasferimento della sede della Camera vitalizia nel palazzo Chigi.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1894, che autorizza uno stanziamento di lire 350,000 nel preventivo finanze 1919-20 per opere di restauro e miglioramento del palazzo del Senato.

PALAZZO VENEZIA E PALAZZI CAFFARELLI E CHIGI IN ROMA, v. *Roma.*

PALERMO (Provvedimenti per la città di).

D. L. 30 genn. 1919, n. 155, che proroga al 19 luglio 1931 il termine di cui alla legge 19 luglio 1894, n. 344, per l'esecuzione delle opere di risanamento ed ampliamento della città di Palermo.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2069, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a trasformare il saggio di mutui già concessi in contanti al comune di Palermo ed a consentire al comune medesimo un nuovo mutuo.

Convitti annessi ai Regi Conservatori musicali, v. *Collegi e convitti.* — Gestione dazio consumo, v. *Dazi di consumo.* — Provvedimenti per il porto, v. *Porti.* — Uffici giudiziari, v. *Locali giudiziari.*

PALMI (Costruzione case economiche in), v. *Terremoti.*

PANE - PASTE ALIMENTARI - FARINE (Disposizioni per la molitura e la confezione del pane).

R. D. 31 genn. 1915, n. 50, che contiene norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del pane.

Durante la discussione delle interpellanze relative alla crisi granaria i deputati *Patrizi* (22 febbr. 1915), *Grosso-Campana* e *Valvassori-Peroni* (23 febb.), *Cotugno, Pietravalle, De Felice e Giretti* (24 febbr.), *Fumarola* (25 febbr.), *Valenzani* e *Frisoni* (1° marzo) chiedono che si vieti il consumo del pane di lusso e che si provveda alla confezione di un tipo unico di pane integrale coll'impiego – ove occorra - della miscela di farina di riso.

D. M. 7 marzo 1915, che rende obbligatoria la produzione di un tipo unico di pane di frumento confezionato con farina abburattata all'80 per cento da prepararsi in forme di peso non superiore a 500 grammi ciascuna. (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 58). — *D. M. 18 marzo 1915*, che autorizza i prefetti a consentire la panificazione con farine abburattate in ragione superiore all'80 per cento nelle località in cui ciò sia già d'uso consuetudinario; nonchè a consentire la preparazione del pane in forme di peso superiore ai 500 grammi nei comuni dove ciò sia in uso, purchè il peso di ciascuna forma non ecceda il chilogramma (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 69).

D. M. 23 agosto 1915, che vieta ai mulini di produrre, dal frumento, farine per la panificazione abburattate con resa inferiore all'80 per cento, di togliere elementi normali dalle farine stesse per aggiungerne altri di valore inferiore, e di tenere, vendere, consegnare la farina di frumento per la panificazione se non in sacchi piombati (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 211).

D. M. 13 ott. 1915, con cui si autorizza il commercio e l'uso per la panificazione delle farine che residuano dal prodotto della macinazione del frumento, e si dispone che il pane prodotto con tali farine debba mettersi in vendita colla denominazione di « pane tipo unico di 2ª qualità » ed al prezzo da fissarsi dall'autorità comunale (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 253).

D. M. 11 marzo 1916, che fa obbligo ai mulini di produrre dal frumento, a datare dal 14 marzo, un tipo unico di farina abburattata alla resa dell'85 per cento, vieta la produzione e la vendita di pane confezionato con farina di resa minore; permette miscele con farina di riso, granturco e altri cereali da stabilirsi, abroga le disposizioni precedenti in materia di panificazione e non ammette quindi eccezioni per la fabbricazione di paste dolcificate, biscotti e grissini (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 58).

D. L. 19 ott. 1916, n. 1399, concernente le sanzioni penali pei contravventori ai decreti sulla molitura del frumento e sulla panificazione.

D. L. 12 dic. 1916, n. 1708, recante norme per la confezione e la vendita del pane. (Prescrizione del pane a tipo unico e raffermo). — *D. M. 21 dic. 1916*, che regola la confezione e vendita del pane in applicazione del decreto luogotenenziale di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 300).

D. L. 18 febbr. 1917, n. 246, che modifica il decreto luogotenenziale 12 dic. 1916, n. 1708, recante norme per la confezione e la vendita del pane (prescrizione del pane in forma di pagnotta liscia (senza tagli), del peso non inferiore a 700 grammi e raffermo, e determinazione dell'orario di vendita e di lavoro). — *D. M. 21 febbr. 1917*, recante norme per l'abburattamento delle farine al 90 per cento e *Ordinanza 21 febbr. 1917 del commissario generale per i consumi* che stabilisce norme per l'orario di lavorazione dei panifici (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 46).

Durante la discussione delle interpellanze e mozioni relative alla mano d'opera agricola si dichiarano favorevoli all'uso di miscele per la panificazione ed al tesseramento i dep. *Pietravalle* (1° marzo 1917) *Cottafavi* (2 marzo), *Mosca G., Crespi*, (3 marzo), *De Felice*, (6 marzo); il dep. *Giordano* reclama l'abolizione dei vincoli circa la forma del pane (9 marzo). Risponde (10 marzo) il commissario gen. per i consumi *Canepa* che adotterà miscele di farina di frumento e di patate per la confezione del pane ove nel prossimo raccolto quest'ultime siano esuberanti al consumo diretto e dichiara che sarà resa obbligatoria la tessera.

Ordinanza 14 marzo 1917 del Commissariato generale per i consumi, che vieta la fabbricazione delle paste alimentari con semola che all'abburattamento dia una resa minore del 75 per cento, e fissa il prezzo massimo per le vendite all'ingrosso ed al minuto delle paste stesse (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 61).

Circolare 6 aprile 1917 del Commissariato generale per i consumi, concernente la vigilanza sui mulini e sui forni per impedire l'uso delle farine alterate o adulterate e la trascurata confezione del pane, e riguardante il nuovo peso e le nuove forme del pane stesso (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 82).

Ordinanza 6 aprile 1917 del Commissariato generale per i consumi, con la quale si stabilisce che su ciascuna forma di pane sia impresso un contrassegno, che identifichi il forno da cui il pane è uscito. (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 82).

Ordinanza 29 maggio 1917 del Commissariato generale per i consumi, relativa al divieto della produzione e della vendita della farina di frumento abburattata a resa maggiore del 90 per cento, nonchè del pane confezionato con farina abburattata a resa maggiore del 90 per cento. (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 126).

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1916-17 il sen. *Maragliano* prospetta (21 giugno 1917) l'opportunità di lasciare libertà nel modo di confezionare il pane ed afferma la necessità che esso venga razionato; il commissario per gli appr. *Canepa* dichiara (22 giugno) che studierà il tema della forma del pane e che ritiene prossimo il giorno in cui dovrà confezionarsi con farina miscelata. Accenna poi alle difficoltà di applicazione della tessera statale.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Caccialanza* invoca (6 luglio 1917), la riduzione del formato del pane e la confezione di esso con farina di grano abburattata all'85 per cento e per il resto con miscela di farine di riso e granoturco, i dep. *Pucci* (6 luglio) e *Patrizi* (9 luglio) chiedono che l'abburrattamento venga riportato all'85 per cento; quest'ultimo chiede di vendere il pane ai poveri a costo molto basso. Il commissario gen. per i consumi *Canepa* annunzia (9 luglio) che è stato deciso il ritorno dell'abburattamento all'85 per cento lasciando libertà di forme per la panificazione col solo limite del peso minimo di 250 gr.

Ordinanza 29 luglio 1917 del Commissariato generale per i consumi, con cui si dispone che in ogni quintale di grano destinato alla panificazione debba ottenersi una resa fissa di 85 Kg. di farina (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 179).

D. L. 29 luglio 1917, n. 1222, con cui si dispone che il pane debba confezionarsi in forme di peso non inferiore a 250 grammi ciascuna, lunghe non più di trenta centimetri, o, se rotonde, con diametro non superiore ai quindici centimetri.

Decreto 19 agosto 1917, del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, che detta norme per la lavorazione del grano per pane e per paste alimentari (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 198).

Ordinanza 11 sett. 1917, del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, con cui si rende obbligatorio in tutti i Comuni del Regno il razionamento del pane. (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 216).

Interr. Pacetti, ann. 16 ott. 1917: Tesseramento generale nazionale del pane, es. 17 ott.

— Giordano, ann. 22 ott. 1917: Razione snpplementare di pane e farina ai lavoratori, es. 12 dic; *Id.* Petrillo, ann. 3 ott. 1918, es. 21 nov.

D. L. 3 genn. 1918, n. 1, circa l'obbligo della denunzia della farina di frumento e pasta detenuta in quantità superiore a 10 Kg., del frumento, segala ed orzo.

Ordinanza 20 genn. 1918, del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, che vieta la macinazione dei cereali senza speciale autorizzazione prefettizia (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 17).

Interr. Rispoli, ann. 12 febbr. 1918: Assunzione statale dei pastifici privati, es. 21 febbr.

D. M. 17 agosto 1918, che vieta di produrre, vendere, tenere per vendere pastina minuta secca preparata con uova (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 195). — *D. M. 10 sett. 1918*, che proroga il termine stabilito dall'art. 8 del D. M. di cui sopra limitatamente agli effetti della vendita della pasta glutinata (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 216)

D. M. 9 ott. 1918, che permette di produrre e vendere pane per malati con farina di frumento abburattata alla resa dal 70 per cento (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 239).

D. M. 12 genn. 1919, che stabilisce norme per la macinazione e panificazione e per la produzione e vendita delle paste alimentari. Riduce la misura d'abburattamento della farina all' 80 per cento; libera da qualsiasi controllo la panificazione casalinga; dichiara libero il commercio e l'esportazione interprovinciale delle crusche; consente la confezione del pane in qualunque forma, purchè però, di peso non infe-

riore ai 200 grammi; permette la produzione e vendita dei grissini; consente di preparare con uova le paste fresche a mano; abroga le disposizioni eccezionali sull'orario di lavorazione e vendita del pane, salva la facoltà dei prefetti di prescrivere speciali orari di lavorazione e vendita e di stabilire che il pane sia venduto raffermo ove le condizioni locali lo richiedano (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 12).

PARAFFINA (Monopolio di Stato della), v. *Olii minerali.*

PAREGGIO DEI BILANCI COMUNALI DEL MEZZOGIORNO, v. *Mezzogiorno continentale (Provvedimenti per il).*

PARI (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Merloni, C. n. **389**; S. n. **420** (pres. 5 giugno 1914, letta 9 giugno, svolta 3 marzo 1915): *Costituzione del comune di Pari.* — Separa le frazioni di Pari e Casal di Pari, insieme con le borgate di Casenovole e Monte Antico, dal comune di Campagnatico e le costituisce in comune autonomo. — Approvata dal Senato con modificazioni: rimasta presso la Commissione della Camera.

PARLAMENTO NAZIONALE, v. *Camera dei deputati – Senato del Regno.*

PARROCI, v. *Congrue parrocchiali.*

PASCOLI MONTANI E PASCOLO DEL BESTIAME.

Interr. Tovini, ann. 13 e 22 maggio 1914: Alpeggio del bestiame sulle malghe del Trentino, es. 27 e 28 maggio.

Disegno di legge del Min. di agricoltura Cavasola, C. n. **201** (pres. 25 maggio 1914): *Modificazioni alla legge forestale e provvedimenti per la pastorizia e agricoltura montana* — Determina che i pascoli appartenenti ad enti morali e pubblici (comuni, università agrarie, comunanze, ecc.) debbano essere utilizzati in conformità a regolamenti approvati dal Comitato forestale e ispirati allo scopo di assicurare un ordinato godimento e miglioramento degli indicati terreni; che pei pascoli in condominio di privati in numero maggiore di 10, lo statuto che essi intendono darsi per l'amministrazione e il godimento della cosa comune e l'esecuzione di migliorie sia valido anche per la minoranza quando abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza dei comproprietari e quando questa rappresenti altresì la maggioranza degli interessi; che i terreni nudi, destinati al pascolo del bestiame, così deteriorati da minacciare con pubblico danno la consistenza del suolo e il regime delle acque possano dichiararsi sotto riserva, ciò che importa la sospensione del godimento del terreno sotto qualsiasi forma per un periodo non superiore a 10 anni, durante il quale lo Stato eseguisce a proprie spese gli opportuni lavori di rinsaldamento e inerbamento, che non mutino la destinazione del terreno; affida al Comitato forestale, sotto la vigilanza della Direz. gen. delle foreste, il servizio dei premi finanziari da concedersi per la creazione, il miglioramento e il godimento di pascoli e prati montani. (Per il resto: v. *Boschi e foreste*) — Rimasto presso la Commissione della Camera.

Interr. Rastelli, ann. 8 marzo 1915: Libertà di pascolo nei terreni vincolati.

R. D. 6 maggio 1915, n. 589, recante provvedimenti per il miglioramento dei pascoli montani. Autorizza il ministro d'agricoltura a concedere premi per incoraggiare l'attuazione di opere di miglioramento dei detti pascoli, in ragione del 25 al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta, stabilendo all'uopo che si stanzii nel bilancio dell'Azienda forestale di Stato la somma annua di lire cinquecentomila, per cinque esercizi finanziari, a cominciare dal 1914-15. Autorizza, per l'esecuzione di dette opere nei fondi comunali, la concessione ai comuni, oltrechè dei premi, anche di mutui di favore al tasso del due per cento, che non potranno però superare la somma complessiva di un milione e cinquecentomila lire per un anno e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1914-15 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 540).

D. L. 25 luglio 1915, n. 1206, esecutivo dell'accordo 26-30 giugno 1915, stipulato fra l'Italia e la Francia per regolare, durante l'attuale stato di guerra, il pascolo del bestiame nei rispettivi territorî di frontiera. — *D. L. 8 genn. 1916, n. 66*, che modifica l'art. 8 dell'Accordo di cui sopra.

D. L. 4 ott. 1917, n. 1605, circa l'esercizio del pascolo nei boschi e per il miglioramento dei pascoli montani (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 864). — *D. L. 29 agosto 1918, n. 1340*, che modifica l'art. 1° del decreto predetto.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1700, relativo ai limiti massimi dei prezzi d'affitto per i terreni pascolivi e della corrisposta per i contratti di vendita d'erba nella provincia di Roma. — *R. D. 2 ott. 1919, n. 2011*, che reca norme complementari al decreto predetto.

D. L. 9 marzo 1919, n. 350, che detta norme per la compilazione dei regolamenti circa l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai comuni ed agli enti agrari e morali in genere (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, C. n. 1192).

Provvedimenti per l'incremento della produzione zootecnica, v. *Bestiame.*

PASSAGGIO DALLO STATO DI GUERRA ALLO STATO DI PACE.

D. L. 16 sett. 1917, n. 1529, con cui è istituita una Commissione, composta di senatori, deputati, funzionari e persone di speciale competenza per l'esame e proposta dei provvedimenti relativi al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, ed al tempo successivo alla stipulazione della pace.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il sen. *Scialoja* tratta (3 marzo 1918) dell'opportunità e somma urgenza dei provvedimenti concernenti il dopo guerra; il presidente del Consiglio, *Orlando*, accenna (4 marzo) ai criteri che lo hanno guidato nella costituzione della nuova Commissione per lo studio dei problemi del dopo guerra.

D. L. 21 marzo 1918, n. 361, che, abrogando il D. L. di cui sopra, istituisce una Commissione centrale con l'incarico di studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace. Essa si divide in due Sottocommissioni, la prima per occuparsi di tutto l'assetto del dopo guerra relativo alle materie giuridiche, amministrative e sociali; la seconda per occuparsi di quello relativo alle materie economiche, in ispecie all'industria, commercio ed agricoltura.

Disegno di legge del Pres. del Consiglio Nitti, C. n. **1273** (pres. 3 sett. 1919): *Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.* — Stabilisce che con D. R., avente forma di legge, il Governo debba stabilire il giorno in cui sarà da considerare come cessato lo stato di guerra, fissandone la data non prima dell'entrata in vigore della legge di ratifica del trattato di pace con i nuovi Stati succeduti alla Monarchia austro-ungarica e non oltre un mese dalla detta entrata in vigore.

Circa l'efficacia degli atti emanati in virtù dei pieni poteri, dispone che rimangano in vigore, secondo il termine in essi fissato, quegli atti, i quali contengono un termine di durata, nonchè quelli, in cui il termine risulta implicito in rapporto alla materia da essi regolata; che gli atti legislativi delegati, i quali hanno invece oggetto e durata permanenti, rimangano in vigore fino a che non siano abrogati o non siano mantenuti con indicazione in DD. RR. da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Convalida fino alla data della ratifica della pace e della cessazione dello stato di guerra i DD. RR. e LL. promulgati con esercizio straordinario di potestà legislativa dal 22 maggio 1915, limitatamente alla loro applicazione fino alla data medesima.

Autorizza il Governo a pubblicare nelle terre redente lo Statuto del Regno ed a promulgarvi le leggi dello Stato, in tutto o in parte, con la decorrenza, le modificazioni ed aggiunte che si riconoscano necessarie; nonchè di conservare in vigore, modificare od abrogare, in tutto od in parte, le leggi e norme vigenti nelle dette terre con le relative disposizioni di coordinamento; lo autorizza infine ad esercitare la potestà legislativa nei territori che possano assegnarsi all'Italia, come colonie o in amministrazione, fino a che non siasi provveduto con legge o nei limiti dei patti segnati nei trattati. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 14 sett. 1919, n. 1735, che sopprime la Commissione centrale per il dopo guerra e tutte le sue sezioni, ad eccezione di alcune che sono trasformate in Commissioni autonome.

RR. DD. 6 ott. 1919, nn. 1803 e 1804, i quali mentre approvano, rispettivamente, i trattati di pace con la Germania e l'Austria, rimandano ad altro decreto,

da presentare al Parlamento per la conversione in legge, la fissazione del giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

PASSAGGIO DEI MILITARI (dalla R. marina al R. esercito e viceversa).

R. D. 9 agosto 1914, n. 804, sul trasferimento nella R. marina di sottufficiali della M. T. del R. Esercito provenienti dalla R. N. (convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 412: ***Legge 18 marzo 1917, n. 477***).

DD. LL. 1° aprile e 23 sett. 1917, nn. 528 e 1662, concernente il passaggio dei militari della R. marina al R. esercito e viceversa.

PASSAPORTI PER L'INTERNO E PER L'ESTERO.

R. D. 26 aprile 1914, n. 382, che istituisce due marche da bollo per i passaporti per la Libia.

Interr. Canepa, ann. 18 febbr. 1915: Riforma dei passaporti per gli emigranti, es. 11 marzo.

R. D. 18 febbr. 1915, n. 147, che, fino a quando permarranno le speciali condizioni politiche create dalla guerra europea, subordina il rilascio dei passaporti per l'estero, in caso di espatri a scopo di lavoro, al nulla osta del R. Commissariato dell'emigrazione.

R. D. 2 maggio 1915, n. 635, che con effetto sino al 31 dic. 1915, dispone che coloro i quali si recano, per ragioni di lavoro, oltre i confini politici od al di là delle acque territoriali del Regno, debbano essere muniti di passaporto, il cui rilascio è subordinato al nulla osta del Commissariato dell'emigrazione (presentato per la conversione in legge nel dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 476). — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1825*, con cui il termine di validità stabilito nell'art. 12 del R. D. di cui sopra è prorogato sino alla fine della guerra. — *D. L. 5 genn. 1919, n. 79*, che proroga il termine predetto fino a 6 mesi dopo la pace.

D. L. 2 genn. 1916, n. 40, con cui si dispone che agli italiani non regnicoli, i quali debbano recarsi in determinati Stati esteri, possa essere concesso il passaporto, colle cautele e per il tempo caso per caso giudicati necessari.

D. L. 16 marzo 1916, n. 339, col quale è temporaneamente sospeso il rilascio dei passaporti per l'estero anche ai giovani i quali abbiano compiuto, o compiano nell'anno, il sedicesimo anno di età.

D. L. 23 luglio 1916, n. 895, recante norme relative all'entrata e all'uscita del cittadino dal Regno, al transito dei valichi di frontiera e all'accesso alle zone adiacenti, all'entrata e all'uscita dal Regno dei sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana, all'entrata e all'uscita degli stranieri dal Regno, all'entrata od all'uscita dal Regno delle persone che siano dirette alle zone di guerra o ne provengano, al soggiorno degli stranieri nel Regno. — *D. M. 26 sett. 1919*, che abroga l'art. 4 del D. L. predetto (visto sui passaporti per entrare nel Regno) (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 233).

D. L. 27 agosto 1916, n. 1147, riguardante la concessione dei passaporti per l'interno.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 433, col quale è data facoltà al ministro degli esteri di dare disposizioni, d'accordo col ministro dell'interno, in materia di passaporti.

D. L. 18 maggio 1919, n. 1093, che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati o si presumono emigranti.

R. D. 7 agosto 1919, n. 1362, che autorizza la concessione del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria delle classi fino a quella del 1895 inclusa, purchè nati entro l'anno 1895, in deroga alle disposizioni dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dic. 1911, n. 1497.

R. D. 13 nov. 1919, n. 2219, che istituisce una nuova marca da bollo per il rilascio e la rinnovazione di passaporti per l'estero.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2377, che dà facoltà ai militari del Corpo Reale equipaggi delle classi sino al 1896 inclusa, di ottenere il passaporto per l'estero senza il permesso dell'autorità militare.

PASSIRANA (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Giampietro (pres. 27 giugno 1917, letta 5 luglio): *Distacco dal comune di Lainate (provincia di Milano) della frazione di Passirana e costituzione di questa in comune, coll'aggregazione di questo al mandamento giudiziario di Rho.* — Rimasta da svolgersi.

PASTE ALIMENTARI, v. *Pane e paste alimentari.*

PATATE E LEGUMI (Requisizione e provv. per la coltivazione delle).

D. M. 19 dic. 1916, concernente la coltivazione di patate da fornire all'Amministrazione militare (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 299).

Ordinanza 23 febbraio 1917 del Commissariato generale per i consumi, che stabilisce il prezzo massimo da praticarsi nelle requisizioni delle patate (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 45).

Ordinanza 30 marzo 1917 del Commissariato generale per i consumi, per il divieto di esportazione da provincia a provincia e di vendita o somministrazione di fave fresche (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 76).

Ordinanze 23 giugno 1917 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi alimentari sulla requisizione delle patate e delle fave (*Gazzetta Uff.* del 1917, n. 149).

Ordinanza 21 agosto 1917, del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, che infrena l'aumento del prezzo dei fagiuoli (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 198). — *D. M. 20 agosto 1918*, che abrogata l'ordinanza predetta. (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 197).

Interr. Rampoldi, ann. 16 ott. 1917: Incoraggiamenti per la semina di patate primaticcie, es. 24 ott.

Interr. Renda, ann. 12 dic. 1917: Intensificazione della coltura di legumi e di patate primaticcie, es. 12 febbr. 1918.

D. L. 4 aprile 1918, n. 542, concernente provvedimenti per l'industria dell'essicazione delle patate. — *D. L. 28 luglio 1918, n. 1246*, esecutivo del D. L. di cui sopra.

PATERNITÀ (Ricerca della).

Interr. Sandrini, ann. 7 febbr. 1914, Cotugno, 9 febbr.: Presentazione di un disegno di legge sulla ricerca della paternità.

Proposta di legge dep. Meda, C. n. **110** (pres. 9 febbr. 1914, letta 12 febbr., svolta 21 febbr.): *Disposizioni relative alla ricerca della paternità.* — Essa è ammessa: 1) nei casi di ratto o stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento; 2) nei casi di seduzione preceduta da promessa di matrimonio o compiuta con artifici o raggiri, ovvero facilitata da abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, quando il tempo della seduzione risponda a quello del concepimento; 3) se la madre e colui al quale si attribuisce la paternità abbiano convissuto notoriamente a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento; 4) se la paternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto del padre. È esclusa la dichiarazione di paternità se la madre nel periodo del concepimento ebbe congiunzione con altro uomo o se era notoriamente di non buoni costumi. La proposta disciplina l'esercizio dell'azione e il diritto agli alimenti dei figli naturali che non possono essere riconosciuti. - Rimasta in stato di relazione.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 i dep. *Peano* (8 maggio 1914) e *Pietravalle* (13 maggio) invocano una legge per la ricerca della paternità: a questa si dichiara pure favorevole la relazione della Commissione di finanze del Senato sullo stesso bilancio (rel. Inghilleri), S. n. 38-A.

Durante la discussione alla Camera del bilancio di grazia e giustizia 1915-16 i dep. *Meda* e *Luciani*, relatore, fanno voti (7 dic. 1915) perchè sia risoluto, appena sarà possibile, il problema della ricerca della paternità.

Il dis. di legge della Presidenza del Consiglio, C. n. 612, sulla protezione ed assistenza degli orfani di guerra, pres. il 6 giugno 1916, demanda al giudice delle tutele l'accertamento della paternità o maternità dei figli naturali non riconosciuti,

in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del D. L. 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra. — (***Legge 18 luglio 1917, n. 1143***).

Interp. Cotugno, ann. 6 dic. 1916: Ricerca della paternità.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1917-18 C. n. 637-A, presentata 19 dic. 1917, fa voti (rel. Nava O.) perchè si riformi il codice civile nella parte riguardante la ricerca della paternità, nonchè la protezione sociale e la tutela della prole.

Durante la discussione del dis. di legge sulla capacità giuridica della donna, il dep. *Cotugno* fa voti (1ª torn. del 7 marzo 1919) che presto s'introduca nella nostra legislazione l'istituto della ricerca della paternità.

PATRONATI SCOLASTICI.

Interp. Meda, ann. 8 dic. 1913: Esclusione degli ecclesiastici dai patronati scolastici, es. 23 febbr. 1914.

D. L. 3 febbr. 1918. n. 228, che stabilisce, per la durata della guerra, norme circa l'amministrazione dei patronati scolastici dei Comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti.

PATTO DI LONDRA.

In occasione delle comunicazioni del Governo, il ministro degli esteri, *Sonnino*, partecipa (1° dic. 1915) che il nostro Governo ha aderito al patto di Londra.

Interr. Gambarotta, ann. 9 dic. 1915: Sul patto di Londra, es. 13 dic. colla dichiarazione del sottosegretario di Stato per gli esteri, *Borsarelli*, che egli, valendosi della facoltà consentitagli dal Regolamento, non intende di rispondere alla interrogazione di cui sopra.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Lucci* vorrebbe (9 dic. 1916) che, per quanto concerne l'Italia, fosse reso di pubblica ragione il contenuto del patto di Londra.

Interr. Longinotti, ann. 12 dic. 1917: Circa una clausola degli accordi cogli Alleati escludente l'intervento del Pontefice *pro-pace*, es. 18 dic. Risponde per iscritto il sottosegretario di Stato per gli esteri, *Borsarelli*, escludendo l'esistenza della clausola di cui sopra.

— Tovini, ann. 12 dic. 1917: Circa una clausola del patto Londra contro l'intervento del Pontefice per affrettare la pace.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Bevione* legge (13 febbr. 1918) i principali documenti segreti della Cancelleria russa pubblicati a Pietrogrado ed il testo del trattato di Londra del 26 aprile 1915, come è stato divulgato dai bolsceviki, da cui emerge come la nostra diplomazia fu quella che meno ferì i principî ideali che formarono e formano la base del programma di guerra dell'Italia; il dep. *Padulli* ritiene (19 febbr.) che sarebbe stato opportuno non opporsi alla pubblicazione del patto di Londra, già diffuso dalla stampa nei paesi alleati e neutrali; il dep. *Miglioli* osserva (22 febbr.) che la clausola del trattato di Londra relativa alla Santa Sede rappresenta un errore giuridico ed un assurdo storico e sopratutto un errore politico.

Interr. Longinotti, ann. 14 febbr. 1918: Sull'art. 15 del trattato di Londra, es. 16 febbr. Risponde il ministro degli esteri, *Sonnino*, confermando non esistere nei patti di Londra una disposizione che impegni gli Alleati ad appoggiare l'Italia in quanto essa non permetta che i rappresentanti della Santa Sede svolgano un'azione diplomatica per la conclusione della pace e per la sistemazione delle questioni connesse con la guerra.

In occasione della presentazione al Senato del nuovo Ministero Nitti, il ministro degli esteri, *Tittoni T.*, dichiara (25 giugno 1919) che chiederà agli Alleati il consenso per comunicare il Patto di Londra al Parlamento.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Ferri E.* mette in rilievo (9 luglio 1919) i difetti fondamentali del Patto di Londra.

PAVIA (Porto fluviale di), v. *Navigazione interna.*

PEDAGGIO (Riscatto di diritti di), v. *Ponti.*

PELLI E CALZATURE.

Il dis. di legge del Min. interno, C. n. 128 (pres. 6 marzo 1914) per disposizioni varie nella sanità pubblica dispone la visita sanitaria al confine delle pelli importate prescrivendo un diritto fisso di visita. (***Legge 16 luglio 1916, n. 947***).

R. D. 25 aprile 1915, n. 565, col quale è istituita, presso il Ministero della guerra, una Commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature all'esercito mobilitato. — *D. L. 1° ott. 1916, n. 1253*, che aumenta il numero dei membri della Commissione predetta. — *D. L 26 ott. 1916, n. 1418*, che scioglie la Commissione medesima.

D. L. 1° agosto 1915, n. 1165, che fa obbligo agli stabilimenti per la concia delle pelli bovine e per la fabbricazione degli estratti concianti ed ai calzaturifici d'intensificare al massimo possibile le rispettive produzioni, da destinarsi interamente ai bisogni dell'Amministrazione militare; ed autorizza le autorità militari a requisire tutte le pelli che, si produrranno con la macellazione di bovini ed a fissarne anche il prezzo.

D. L. 31 ott. 1915, n. 1569, che autorizza il Ministero della guerra ad estendere la requisizione alle pelli crude bovine ed equine esistenti presso privati o Società per venderle fra le concerie nazionali impegnate per gli approvvigionamenti militari, come pure a requisire, la produzione di determinate concerie, nonchè i depositi esistenti presso di esse.

D. L. 3 dic. 1916, n 1693, concernente il censimento delle pelli conciate o crude bovine ed equine e dei materiali concianti vegetali e minerali.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 320, col quale è concessa, durante il periodo della guerra, l'esenzione dal dazio di confine alle pelli conciate provenienti dalle colonie italiane.

Interr. Micheli, ann. 28 febbr. 1917: Per impedire l'esagerato aumento del cuoio, es. 10 marzo.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1345, che per provvedere e facilitare l'approvvigionamento delle calzature per la popolazione civile, dà facoltà al Ministero per l'industria di imporre ai calzaturifici attrezzati per la fabbricazione delle predette calzature, la produzione su tipi, a prezzi ed in tempi determinati, d'un quantitativo di tali calzature da stabilirsi in rapporto alla potenzialità di ciascun stabilimento e compatibilmente con gl'impegni assunti con l'Amministrazione militare; ed analoga facoltà estende al Ministero preindicato per quanto riguarda gli stabilimenti per la concia delle pelli. Fa obbligo, dal 1° ottobre 1917, ai calzaturifici che producono per la popolazione civile di imprimere su ciascun paio di calzature da essi fabbricato il prezzo di vendita e il nome della ditta produttrice.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1443, che regola i prezzi di requisizione e di acquisto dei materiali concianti e delle pelli crude e conciate e loro manufatti importati dall'estero.

Interr. Amici G., ann. 16 ott. 1917: Provvedimenti contro il rialzo eccessivo del prezzo delle calzature, es. 22 ott.

D. M. 25 aprile 1918, sul controllo delle calzature nazionali e sulla fabbricazione di calzature economiche di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 99).

D. M. 3 maggio 1918, che fissa le norme per la raccolta delle pelli ovine e caprine adatte alle calzature nazionali (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 113). — *D. M. 31 dic. 1918*, che abroga le disposizioni di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 4).

D. M. 16 maggio 1918, che detta provvedimenti per regolare il consumo di pellame per calzatura civile e moderare il rincaro delle calzature destinate a detta popolazione (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 119).

D. L. 16 maggio 1918, n. 633, relativo alle requisizioni delle pelli ovine e caprine. — *D. L. 9 giugno 1918, n. 801*, che sostituisce l'art. 5 del decreto predetto.

D. M. 28 giugno 1918, che stabilisce l'altezza dei gambaletti per le calzature da uomo e da donna (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 156). — *D. M. 13 dic. 1918*, che abroga dette disposizioni. (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 296).

D. L. 26 sett. 1918, n. 1389, che vieta il commercio in pelli grezze e conciate a chiunque non sia inscritto ad una Camera di commercio.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1611, che fino a sei mesi dopo la pace concentra i servizi d'approvigionamento delle pelli per l'esercito e la popolazione civile e di controllo sulla produzione e commercio dei relativi manufatti nel Ministero della guerra, il quale vi provvederà mediante un Comitato consultivo, una Giunta esecutiva ed un apposito Ufficio pellami. — *D. L. 19 dic. 1918, n. 1948*, che stabilisce il passaggio di detti servizi alla dipendenza del Ministero dell'industria.

D. L. 26 genn. 1919, n. 142, che istituisce presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro un Comitato consultivo per l'industria del cuoio.

D. M. 15 febbr. 1919, che stabilisce norme atte a favorire l'approvvigionamento di calzature per la popolazione (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 41).

D. L. 16 febbr. 1919, n. 278, che costituisce una Federazione con sede in Roma, per l'importazione, l'acquisto, la distribuzione e vendita delle pelli.

D. L. 8 giugno 1919, n. 1260, che costituisce, con sede in Roma, un Consorzio fra i commercianti in pelli e cuoio per l'approvvigionamento e distribuzione tra i consorziati delle pelli greggie e conciate.

R. D. 10 luglio 1919, n. 1320, che istituisce presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro una Commissione per la liquidazione delle pelli e dei materiali accessorî di proprietà dell'Amministrazione militare e per i servizi dei pellami per quanto riguarda l'approvvigionamento della popolazione civile.

PENITENZIARI (Stabilimenti), v. *Carceri*.

PENSIONI CIVILI E MILITARI.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1914-15, C. n. 25-A, pres. il 3 febbr. 1914, afferma (rel. Cao-Pinna) la necessità urgente di provvedere al problema delle pensioni sia colla conversione in forma d'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sia colla liquidazione al funzionario del capitale accumulato con le quote di ritenuta a pensione, integrata da un'aliquota pagata annualmente dall'Amministrazione e dagli interessi annuali relativi, sia con altri sistemi. Durante la discussione di detto bilancio il dep. *Ruini* vorrebbe (14 maggio 1914) che le pensioni fossero trasformate in forme assicurative, e che si studiasse anche il problema degli istituti sussidiari per aiutare gli impiegati. La relazione della Commissione di Finanze del Senato sullo stesso bilancio, S. n. 38-A, pres. il 4 giugno 1914, nota (rel. Inghilleri) che urge un provvedimento il quale, o riproducendo il sistema Magliani, o adottando una specie d'assicurazione con il concorso degli impiegati e dello Stato o sotto qualsiasi altra ragionevole forma, ponga un freno al continuo crescere del debito vitalizio.

R. D. 5 febbr. 1914, n. 107, che autorizza il Ministero del tesoro a concedere acconti mensili di pensione agli impiegati anche prima della registrazione del relativo decreto di collocamento a riposo.

Durante la discussione del bilancio delle finanze 1914-15, il ministro *Rava*, esprime il parere (28 maggio 1914) che, quando la finanza lo consenta, sarà necessario trasformare il sistema attuale delle pensioni, iscrivendo gli impiegati all'Istituto nazionale delle assicurazioni. La questione delle pensioni viene nuovamente trattata dalla Giunta generale del bilancio nelle seguenti relazioni: consuntivo 1911-12 (rel. Carcano), C. n. 9-A; preventivi istruzione 1914-15 e 1915-16 (rel. Mango), C. nn. 24-A e 285-A; preventivi interno 1915-16 e 1916-17, (rel. Cao-Pinna) e 1917-18 (rel. Manna), C. nn. 286-A, 444-A e 641-A.

Disegno di legge del Min. del tesoro Rubini, C. n. **231** (pres. 13 giugno 1914): *Consolidamento del debito vitalizio dal 1° luglio 1914*. — Consolida la spesa per le pensioni e per gli assegni ordinari e straordinari nell'ammontare complessivo annuo, che sarà accertato al 30 giugno 1914. — Rimasto presso la Giunta del bilancio.

Durante la discussione in Senato (16 luglio 1914) del disegno di legge sui provvedimenti tributari il sen. *Rolandi-Ricci* tratta dell'opportunità di trasformare i debiti vitalizi in una forma d'assicurazione sugli impiegati.

Interr. Agnelli, ann. 22 marzo 1915: Esonero dalla tassa di R. M. delle pensioni minime.

D. L. 12 dic. 1915, n. 1833, col quale viene ridotto il numero dei componenti la Commissione per il riordinamento delle pensioni civili e militari.

D. L. 22 genn. 1916, n. 81, concernente la composizione della Commissione incaricata di pronunciarsi sul diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

D. L. 2 aprile 1916, n. 486, col quale viene disposto che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, agli effetti dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbr. 1895, n. 70, per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale e per tutti i militari di truppa, di terra e di mare, e della R. guardia di finanza, resi permanentemente inabili al servizio in seguito ad infermità, lesioni o ferite.

D. L. 26 ott. 1916, n. 1451, che esenta delle tasse di bollo i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni (convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 667: **Legge 26 luglio 1917, n. 1190).**

Mozione Marazzi, letta 5 luglio 1917: Per l'aumento del 25 per cento, per la durata della guerra, sugli assegni dei pensionati dello Stato, inferiori alle 2500 lire.

Interr. Pais-Serra, ann. 9 luglio 1917: Valutazione del servizio degli ufficiali richiamati dal congedo agli effetti della pensione, es. 16 ott.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Rava* vorrebbe (19 dic. 1917) che le pensioni degli impiegati fossero liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, o da altro ente speciale, in forma più moderna; che mancando l'impiegato un giorno prima di 24 anni, 6 mesi e 1 giorno, lo Stato pagasse a' suoi eredi le ritenute ad esso fatte; che si togliesse l'inconveniente per cui le figlie maggiorenni non hanno nulla.

D. L. 30 giugno 1918, n. 946, che detta speciali provvidenze a favore delle famiglie dei pensionati rimasti nel territorio invaso dal nemico, assegnando ad esse una parte della pensione spettante ai pensionati stessi.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Soglia* reclama (29 nov. 1918) immediati provvedimenti di caro-viveri in favore dei pensionati; risponde (1° dic.) il ministro del tesoro *Nitti*, che il Governo è disposto, per le pensioni inferiori ad una certa somma, di dare un assegno mensile.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 191, che concede per gli anni 1919 e 1920 un assegno mensile a favore dei pensionati dall'Amministrazione dello Stato.

Mozione Gambarotta, letta 1° marzo 1919: Aumento delle pensioni ordinarie civili e militari. Inscritta, per lo svolgimento, all'ordine del giorno della 1ª torn. dell'8 marzo, la Camera dopo brevi parole di raccomandazione del proponente, consente, su richiesta del ministro del tesoro, *Stringher* ed assenziente lo stesso proponente, che ne sia differita la discussione per dar modo al Governo, in considerazione dell'ampiezza data alla mozione, di esaminare tutto l'insieme del problema. La mozione stessa viene poi svolta il 24 luglio.

D. L. 9 marzo 1919, n. 418, che stabilisce il trattamento di pensione degli ufficiali del R. Esercito appartenenti alla riserva, e che richiamati ebbero comandi di truppe combattenti o furono addetti a servizi di prima linea, e della R. Marina appartenenti alla riserva navale che furono imbarcati su navi armate.

D. L. 15 marzo 1919, n. 369, concernente provvedimenti per gli orfani dei pensionati.

D. L. 1° maggio 1919, n. 1100, concernente la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della legge 15 luglio 1906, n 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1161, che modifica il terzo comma dell'art. 10 della legge 11 giugno 1897, n. 182, circa la sottoscrizione dei decreti che portano cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Vinaj* reclama (11 luglio 1919) adeguati miglioramenti per le classi meno fornite dei pensionati, anche dei cessati Governi, senza alcuna eccezione.

R. D. 25 luglio 1919, n. 1390, che accorda agli ufficiali di riserva dell'Esercito, dell'Armata e della R. Guardia di Finanza, richiamati in servizio durante la guerra, una nuova liquidazione di pensione in base ai nuovi gradi e stipendi da essi raggiunti, concedendo per intero l'aumento derivante dalla detta liquidazione agli ufficiali addetti a comandi di truppe combattenti ed a servizi di prima linea, e limitandolo a due terzi per gli altri: analogo trattamento fa agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. Guerra, C. n. 1344).

R. D. 31 luglio 1919, n. 1304, che stabilisce un assegno mensile di lire 50 e di lire 30 a favore rispettivamente di tutti i pensionati dello Stato e delle loro vedove, orfani e genitori.

R. D. 2 sett. 1919 n. 1653, che affida il servizio di pagamento degli assegni fissi ai pensionati dello Stato e degli Istituti di previdenza, e degli altri assegni vitalizi a carico dello Stato al nuovo servizio dei conti correnti ed assegni postali, ed abolisce i certificati di vita per i titolari diretti ed i certificati di vedovanza e di Stato libero, rispettivamente per le vedove e per le orfane nubili, mantenendo tali certificati per i pensionati residenti all'estero (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. tesoro, C. n. 1314). — *D. M. 24 ott. 1919* esecutivo del decreto predetto (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 271).

R. D. 23 ott. 1919, n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina (fissazione della ritenuta per le pensioni al 6 per cento; diritto alla pensione a venti anni di servizio ed alla liquidazione d'un'indennità per una volta tanto dopo cinque anni di servizio; commisurazione della pensione a tanti quarantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio sulle prime 4000 lire, ed a tanti cinquantesimi sulla rimanente somma, ed ai $^9/_{10}$ di detta media a quarant'anni di servizio; fissazione del massimo della pensione a lire 12 000, e del minimo a lire 900 annue; liquidazione della pensione alla vedova dell'impiegato nella misura del 50 per cento di quella, liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato, da aumentarsi quando essa abbia figli; riversibilità della pensione ai figli delle donne impiegate; riconoscimento del periodo di studi superiori compiuti dall'impiegato laureato e del servizio di straordinario, avventizio e simile, agli effetti della liquidazione degli assegni; riserva di emanare speciali provvedimenti di quiescenza per gli impiegati e militari assunti dopo il 1° ott. 1919).

R. D. 16 ott. 1919, n. 1986, recante disposizioni per le pensioni dei sottufficiali del R. esercito.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2328, recante nueve disposizioni per la liquidazione delle pensioni ai sottufficiali della R. marina.

Pensioni di guerra, v. *Pensioni privilegiate di guerra.* — Pensioni degli insegnanti elementari, v. *Monte pensioni ecc.* — Trattamento di pensione agli impiegati dello Stato che passano alle Ferrovie dello Stato, v. *Ferrovie: personale.*

PENSIONI OPERAIE.

Durante la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, i dep. *Turati* e *Altobelli* (5 dic. 1913) e *Marchesano* (9 dic.), accennano alla necessità dell'istituzione delle pensioni operaie, quest'ultimo proponendo che alla costituzione del relativo fondo sia devoluto il ricavato dei beni delle corporazioni religiose da incamerarsi dal Governo; il dep. *Sonnino* propone (10 dic.) l'istituzione delle pensioni di Stato da concedersi a tutti i lavoratori, cittadini residenti nel Regno, senza distinzione di sesso, che abbiano oltrepassato i quarant'anni e si trovino in istato d'indigenza, indipendentemente da condizioni di preventivi versamenti, liberi o forzosi, da parte del pensionando o da altri per lui; e che, date le condizioni del nostro bilancio, si proceda pure a gradi a questo pensionamento cominciando magari dai soli sprovvisti di qualsiasi appoggio famigliare, il dep. *Bissolati* chiede l'istituzione delle pensioni operaie col triplice concorso dello Stato, dell'operaio e del capitalista. Il presidente del Consiglio *Giolitti* esprime l'avviso (16 dic.) che quando questo problema si potrà risolvere, dovranno, insieme con lo Stato, concorrere l'operaio e l'industriale; il dep. *Calda* si dichiara (17 dic.) favorevole al sistema proposto dal dep. Sonnino, siccome il più adatto al proletariato agricolo del paese; il dep. *Nunziante* esprime l'augurio (18 dic.) che possa essere preso in esame il progetto Sonnino per la pensione agli operai invalidi del lavoro; il dep. *Vinaj* chiede che nella presente legislatura il problema sia proposto dal Governo alla Camera.

La questione delle pensioni operaie viene successivamente trattata: 1) durante lo svolgimento di un'interpellanza per la riforma della Cassa nazionale di previdenza dal dep. *Chiesa P.* e dal min. d'agricoltura *Nitti* (9 febbr. 1914); 2) durante la discussione del dis. di legge sulle spese per la Libia, dal dep. *Ancona* (12 febbr. 1914); 3) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, dai dep. *Chiesa P.* e *Colajanni* (4 aprile 1914) e dal presidente del Consiglio *Salandra* (5 aprile); 4) durante la discussione del dis. di legge sui provvedimenti tributari dai deputati *Treves* (5 giugno 1914), *Toscanelli* (2ª tornata del 12 giugno), *Ruini* (18 giugno), *Morgari* (2ª torn. del 23 giugno), *Cugnolio* (24 giugno), *Casalini* (1ª torn. del

26 giugno), *Mazzoni* (2ª torn. del 26 giugno), *Beltrami* (1ª torn. del 27 giugno) e dal presidente del Consiglio, *Salandra*, che s'impegna (2ª torn. del 27 giugno) di studiare il detto problema; 5) durante la medesima discussione in Senato (15 e 16 luglio 1914) dal sen. *Della Torre*; 6) durante lo svolgimento d'interpellanze per riforme alla legislazione sociale dal dep. *Cabrini* (22 giugno 1914), dal dep. *Ruini* e dal min. di agricoltura *Cavasola* (29 giugno); 7) durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo, dal sen. *Ferrero di Cambiano* (5 luglio 1916); 8) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, dal dep. *Soderini* (7 dic. 1916); 9) durante la discussione del preventivo agricoltura 1916-17, dal dep. *Valvassori-Peroni* (22 marzo 1917); 10) durante la discussione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1917-18, dal dep. *Longinotti* (9 luglio 1917); 11) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, dal min. dell'industria *Ciuffelli* (23 febbr. 1918); 12) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, dal dep. *Longinotti* (22 nov. 1918) e dal presidente del Consiglio *Orlando* che annuncia (27 nov.) come provvedimento già deliberato dal Governo e di imminente presentazione il dis. di legge invocato.

Interp. Ruini, ann. 29 maggio 1914: Pensione di vecchiaia per i lavoratori, es. 29 giugno.

— Casalini, ann. 5 giugno 1914: Pensioni per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

D. L. 20 agosto 1916, n. 1079, concernente sussidi ai connazionali ai quali fu sospeso il pagamento delle rendite o pensioni dovute da Istituti per le assicurazioni sociali, appartenenti a paesi alleati di Stati nemici.

Disegno di legge del Min. dell'industria Ciuffelli, C. n. **1066** (pres. 28 nov. 1918): *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.* — Rende obbligatoria l'assicurazione dell'invalidità e della vecchiaia sulla base del triplice contributo: operaio, padronale e statale. Obbliga i lavoratori stessi in cui favore è stabilita l'assicurazione a concorrere, insieme con i datori di lavoro, alla formazione delle pensioni e ai contributi degli uni e degli altri aggiunge quello dello Stato. All'obbligo dell'assicurazione assoggetta tutte le persone tra i 15 ed i 65 anni che prestano la propria opera alle dipendenze di altri, sia che quest'opera sia prevalentemente manuale, sia che si tratti d'impiegati delle industrie, dei commerci, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, compresi i maestri ed istitutori privati, dei piccoli affittuari e dei mezzadri; colla differenza però che mentre coloro i quali prestano opera prevalentemente manuale sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, senza alcun limite di guadagno, gli impiegati ed assimilati lo sono invece col limite di retribuzione annua di lire 3,600.

Gradua i contributi a carico degli assicurati e dei loro datori di lavoro per classi di salario, e li stabilisce in ciascuna classe in misura uguale per gli uni e per gli altri.

Integra la pensione risultante dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro con una quota di concorso dello Stato, fissata indistintamente nella misura di lire 100 all'anno per ogni pensione d'invalidità o di vecchiaia; ammette l'assicurato al godimento della pensione di vecchiaia quando egli abbia compiuto i 65 anni d'età e siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali.

Liquida la pensione d'invalidità a qualunque età quando l'assicurato sia divenuto inabile in modo permanente al lavoro, a condizione però che siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali; e considera come inabilità permanente quella che riduce la capacità di guadagno a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella medesima località.

Nel caso che l'assicurato muoia prima della liquidazione della pensione, corrisponde alla vedova od in mancanza di esso, ai figli minori dei 15 anni, un assegno mensile di lire 30 per sei mesi, ponendo metà di tale onere a carico dello Stato,

Per coloro che hanno servito durante la guerra sotto le armi, dispone che sia computato come utile agli effetti della pensione il periodo di servizio militare effettivo prestato. Il dis. di legge ammette poi anche il sistema dell'assicurazione volontaria o facoltativa ed affida la gestione delle assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la quale assume pertanto la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Crea istituti provinciali di previdenza destinati a funzionare quali organi coordinatori e disciplinatori in ciascuna provincia di tutte le diverse forme d'assicurazioni sociali.

Stabilisce l'applicazione della legge anche ai cittadini italiani residenti nelle Colonie, e dà facoltà al Governo di estenderla, ove lo creda, anche ad alcune categorie d'indigeni.

In un'appendice alla relazione ministeriale sul dis. di legge (stampato n. 1066-*bis*) sono posti e risoluti i problemi strettamente necessari alla critica delle basi demografiche e finanziarie del dis. di legge stesso. — Ritirato (v. decreto che segue).

D. L. 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri (riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, creando, inoltre, un ufficio tecnico attuariale presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. dell'industria, C. n. 1195).

R. D. 9 ott. 1919, n. 2077, esecutivo della Convenzione tra l'Italia e la Francia, per le pensioni operaie, firmata a Parigi il 9 agosto 1910.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA.

Interr. Rava, ann. 15 dic. 1913: Estensione delle pensioni di guerra al personale dei corpi e servizi ausiliari, es. 9 febbr. 1914.

R. D. 2 luglio 1914, n. 953, concernente l'equiparazione ai gradi dei militari della R. marina del personale dei corpi e servizi ausiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1103, che estende alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale le disposizioni degli art. 1, 2, e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa; ed autorizza la concessione alle vedove ed orfani minorenni dei militari od assimilati, morti in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate, d'un acconto mensile sulla pensione privilegiata presumibilmente competente, in misura non superiore ai 4/5 della pensione stessa.

D. L. 8 agosto 1915, n. 1266, sul trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie, nonchè agli appartenenti al personale dei comuni, provincie, opere pie, aziende municipalizzate ed istituti di previdenza, morti o resi permanentemente inabili anche al servizio civile per ferite od infermità riportate in tempo di guerra.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1273, recante provvedimenti per le famiglie dei militari prigionieri o dispersi.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1324, con cui si semplifica la documentazione delle domande per gli acconti delle pensioni di guerra.

D. L. 21 ott. 1915, n. 1558, che interpreta autenticamente la portata delle disposizioni vigenti in materia di pensioni privilegiate.

Interr. Saudino, ann. 1° dic. 1915: Pensione alla prole naturale riconosciuta degli ufficiali morti in guerra, es. 6 dic.

Interp. Valvassori-Peroni, ann. 1° dic. 1915: Sussidio straordinario alle famiglie dei caduti in guerra senza diritto a pensione, es. 6 dic.

Interr. Magliano, ann. 2 dic. 1915: Pensione ai fratelli maggiorenni ed invalidi dei caduti in guerra, es. 9 dic.

— Saudino, ann. 4 dic. 1915: Equiparazione alla vedovanza dell'assenza del genitore del militare morto in guerra, agli effetti della pensione, es. 11 dic.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Rava* raccomanda (9 dic. 1915) che sia stabilito che i padri dei caduti in guerra abbiano diritto alla pensione, se inabili assolutamente al lavoro, ancorchè non abbiano compiuto i 50 anni d'età.

Interr. Schiavon, ann. 10 dic. 1915: Pensioni privilegiate alle famiglie dei militari morti per malattie contratte in servizio, es. 2 marzo 1916.

D. L. 10 febbr. 1916, n. 161, relativo alla concessione d'acconti sulle pensioni privilegiate di guerra spettanti ai militari feriti od inabilitati a causa di servizio.

Interr. Rava, ann. 2 marzo 1916: Semplificazione delle norme sulla liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra, es. 20 marzo.

Interp. Rubilli, ann. 2 marzo 1916: Estensione del beneficio della pensione nei rapporti dei genitori e sorelle nubili dei caduti in guerra.

Interr. Micheli, ann. 4 marzo 1916: Modificazione delle norme circa la dispersione ed irreperibilità dei combattenti, es. 10 marzo.

Proposta di legge dep. Sarrocchi (pres. 19 marzo 1916, letta 13 aprile): *Sulle pensioni militari.* — Equipara, agli effetti della pensione, i figli naturali dei militari

morti per causa di servizio durante la guerra italo-austriaca ai figli legittimi, qualora essi siano stati riconosciuti con atto di data non posteriore al 24 maggio 1915. — Decaduta.

D. L. 2 aprile 1916, n. 486, col quale viene disposto che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo dei militari invalidi, agli effetti dell'art. 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbr. 1895, n. 70.

Interr. Rava, ann. 6 aprile 1916, 4 luglio e 16 ottobre 1917: Estensione delle pensioni privilegiate di guerra ai feriti ed alle famiglie dei militari morti nei combattimenti in Tripolitania, es. 16 e 19 ott. 1917.

— Sichel, ann. 7 aprile 1916, Dugoni (6 giugno): Pensione privilegiata ai congiunti dei militari morti per malattia contratta in servizio di guerra, es. 13 aprile.

Interp. Dello Sbarba, ann. 7 aprile 1916: Riconoscimento delle malattie infettive contratte in servizio agli effetti delle pensioni ed indennità.

Interr. Giretti, ann. 11 aprile 1916: Modificazioni al regime delle pensioni di guerra.

D. L. 1° maggio 1916, n. 497, recante semplificazioni alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra e per la concessione della pensione sotto determinate condizioni al padre non cinquantenne del militare morto in guerra.

D. L. 14 maggio 1916, n. 615, che detta le norme relative alla condizione giuridica, agli effetti della pensione, del personale militarizzato delle navi requisite.

Interr. Di Robilant, ann. 6 giugno 1916, Caron, (6 dic.): Pensione privilegiata alle madri nubili che perdano in guerra l'unico figlio legalmente riconosciuto, es. 11 dic.

— Artom, ann. 6 giugno 1916: Concessione della pensione al militare che perde un occhio in guerra, es. 29 giugno.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Maffi* raccomanda (29 giugno 1916) che vengano eliminate alcune deficienze della legge sulle pensioni di guerra.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio i dep. *Maffi* e *Rava* formulano (2 luglio 1916) un complesso di proposte dirette ad integrare l'attuale legislazione sulle pensioni di guerra.

D. L. 7 sett. 1916, n. 1185, che alla vedova di ogni italiano contro il quale, durante la guerra, sia stata dalle autorità austro-ungariche eseguita, per ragioni politiche, la pena di morte mediante la forca, assegna una pensione annua di lire 1,800 da corrispondersi fino al giorno della sua morte o finchè non contragga nuove nozze; e che assegna altresì a ciascun figlio dell'ucciso una pensione annua di lire 600 sino al compimento dei 21 anni.

D. L. 12 nov. 1916, n. 1598, che modifica le disposizioni vigenti sulle pensioni privilegiate di guerra. Concerne, fra l'altro, l'assegnazione di un capitale alle vedove di militari provviste di pensione di guerra, passate a nuovo matrimonio; un aumento proporzionale della pensione a seconda del numero dei figli, oltre due; la concessione della pensione: *a*) ai figli naturali legalmente riconosciuti,; *b*) alla madre quando per condanna penale il padre del militare morto a causa della guerra incorra nella perdita o sospensione della pensione; *c*) alla madre del militare quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro e priva di mezzi di sussistenza; *d*) alla madre in caso di morte del figlio naturale da essa legalmente riconosciuto, purchè non coniugata e quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro; *e*) alla famiglia del militare deceduto in istato di prigionia presso il nemico in conseguenza di ferite, lesioni o infermità contratte per causa del servizio prestato durante la campagna prima della prigionia; *f*) alla famiglia del militare scomparso durante l'esecuzione di un incarico ricevuto in circostanze diverse dal combattimento.

La relazione della Commissione speciale della Camera sul disegno di legge per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, C. n. 613-A, pres. il 24 novembre 1916, consente all'invalido di convertire in capitale fino ad una metà della pensione assegnatagli, sia per acquistare un terreno agricolo o proprietà rustica, sia per acquistare o costruire una casa popolare od economica.

Durante la discussione il dep. *Pietravalle* invoca (1ª torn. del 15 dic.) la riforma della legge 23 giugno 1912, n. 667, pel trattamento di pensione agli invalidi della guerra; il dep. *Pavia* reclama speciali e più larghe concessioni pei soldati colpiti da cecità assoluta di ambo gli occhi, con un ordine del giorno che è approvato dalla Camera (1ª torn. del 16 dic.); il deputato. *Maffi* invoca la radicale tra-

sformazione della legge sulle pensioni; il dep. *Chiesa*, relatore, confida (1ª tornato del 16 dic.) che nella liquidazione delle pensioni ai mutilati tutti gli organi dello Stato si ispireranno sempre a criteri di doverosa larghezza e generosità, e si associa ai voti espressi dal dep. Pavia per i ciechi. Il ministro dell'interno *Orlando V. E.*, assicura che è intendimento del Governo di allargare i criteri per il trattamento di pensione, e che a speciali e più larghe concessioni per i ciechi si verrà nel modo che si riterrà più opportuno.

La Camera poi approva il seguente ordine del giorno, concordato tra Governo e Commissione: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo, secondo le quali il capoverso dell'art. 22 del decreto 12 nov. 1916 deve intendersi nel senso che la revisione delle pensioni non debba in ogni caso menomare la condizione degli invalidi ».

La relazione della Commissione speciale del Senato sul detto disegno di legge, pres. 23 febbr. 1917, invece di consentire (rel. *Di Cambiano*) la conversione in capitale fino a metà della pensione, accorda all'invalido facilitazioni per mutui con cui fare acquisto d'un terreno coltivabile o di proprietà rustica, od acquistare o costruire una casa popolare od economica, garantendo ai sovventori interessi e ammortamento sulla pensione; valorizza poi la pensione medesima come cauzione per quegli uffici pubblici per cui essa sia richiesta.

Durante la discussione, il sen. *San Martino* raccomanda (19 marzo 1917) di provvedere a togliere al più presto le molte sperequazioni cui dà luogo l'attuale sistema delle pensioni, e chiede un supplemento di pensione per i ciechi; il sen. *Muratori* chiede (20 marzo), con un ordine del giorno che è approvato poi dal Senato, un aumento di pensione per i ciechi di fronte a quella destinata agli altri invalidi, ed un trattamento diverso per i soldati che colpiti agli occhi riportarono altre mutilazioni; il ministro dell'interno, *Orlando,* rinnova le assicurazioni già date alla Camera per i ciechi e per le pensioni.

Ritornato il disegno di legge alla Camera, questa approva (1ª torn. del 24 marzo) il seguente ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo: « La Camera invita il Governo alla massima cautela nello stabilire le prescrizioni regolamentari relative all'art. 21, in quanto il limite della pensione degli invalidi di cui si consenta l'impegno come cauzione per ottenere impieghi nelle pubbliche amministrazioni, non oltrepassi mai la metà della pensione stessa ».

Approva pure il seguente ordine del giorno del dep. *Magliano* ed altri, pure accettato dal Governo: « La Camera riafferma il concetto che la tubercolosi sia da considerarsi come causa d'invalidità incontrata per ragione della guerra, e ciò a tutti gli effetti di legge ».

Disegno di legge del Min. delle finanze Meda, C. n. **667**; S. n. **377** (pres. 6 dic. 1916): *Conversione in legge del D. L. n. 1451 del 26 ott. 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati d'esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza.* — Durante la discussione alla Camera (5 luglio 1917) è approvata un'aggiunta proposta dal deputato *Rava* con cui si estende l'esenzione dalla tassa di bollo alle domande di pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra. — **Legge 26 luglio 1917, n. 1190.**

Interr. Paparo, ann. 6 dic. 1916: Equiparazione agli effetti della pensione, della mutilazione degli arti superiori a quelle degli inferiori.

Durante la discussione del dis. di legge per la protezione ed assistenza degli orfani della guerra, segnalano la necessità di ulteriori modificazioni alle disposizioni sulle pensioni di guerra e d'altre semplificazioni e provvedimenti per sollecitarne la liquidazione i dep. *Rava* e *Peano*, relatore (13 dic. 1916), *Casalini* (13 dic. e 1ª torn. 14 dic.), *Sandrini* (1ª torn. 14 dic.).

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Schiavon* richiama (17 dic. 1916) l'attenzione del Governo sulla troppa lentezza con cui si liquidano le pensioni di guerra e gli acconti, nonchè sulla necessità di provvedere con pensione ai soldati che muoiono in mare per la sommersione della nave da parte dei sottomarini o di mine galleggianti.

Interr. Falletti, ann. 28 febbr. 1917: Per estendere la pensione agli orfani e sorelle nubili ciechi o inabili al lavoro del militare morto in guerra, es. 12 marzo.

Mozione Storoni, letta 28 febbr. 1917: Presentazione d'un disegno di legge, che regoli l'intera materia delle pensioni di guerra.

Interp. Storoni, ann. 1° marzo 1917: Deficienze della legge sulle pensioni militari, es. 5 marzo.

D. L. 1° marzo 1917, n. 414, concernente il trattamento economico dei militari e delle altre persone appartenenti o addette al Regio esercito fatti prigionieri.

D. L. 15 marzo 1917, n. 487, a tenore del quale ai genitori indigenti del militare morto a causa della guerra, o dichiarato irreperibile, o deceduto in istato di prigionia presso il nemico, spetta a titolo di alimenti, una quota della pensione liquidata alla vedova, o dell'indennità assegnatale in caso di passaggio a nuove nozze.

Interr. Montresor, ann. 24 marzo 1917: Esenzione dal bollo dei ricorsi alla Corte dei conti per pensioni di guerra, es. 20 giugno.

D. L. 1° aprile 1917, n. 744, col quale sono stabilite le norme per regolare la corresponsione delle competenze spettanti ai militari della Regia marina ed alle altre persone appartenenti o addette alla Regia marina fatti prigionieri dal nemico, ed alle rispettive famiglie.

D. L. 20 maggio 1917, n. 875, concernente disposizioni circa la revisione delle pensioni concesse dal 2° comma dell'art. 22 del D. L. 12 nov. 1916, n. 1598.

Reg. 20 maggio 1917, n. 876, che, in esecuzione dell'art. 22 del D. L. 12 nov. 1916, n. 1598, determina le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio e stabilisce le opportune norme per la liquidazione delle pensioni o degli assegni temporanei spettanti agli invalidi ed alle loro famiglie. — *D. L. 23 agosto 1917, n. 1481*, con cui è rettificata la tabella delle categorie d'infermità, annessa al regolamento predetto. — *D. L. 24 aprile 1919, n. 763*, che stabilisce l'assegno supplementare di cui all'art. 5 del regolamento stesso per gli ufficiali e militari di truppa invalidi di guerra e per cui siasi riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona. — *D. L. 13 ott. 1918, n. 1647*, che reca disposizioni per l'applicazione di detto regolamento. — *R. D. 18 sett. 1919, n. 1784*, che autorizza i corpi militari ad eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni d'invalidità di decima categoria, di cui all'art. 7 del regolamento stesso.

DD. LL. 14 giugno e 26 agosto 1917, nn. 1032 e *1459*, concernenti, rispettivamente, il mantenimento o la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti al R. esercito ed alla R. marina ed il relativo trattamento di pensione.

Interp. Ferri G., ann. 20 giugno 1917: Estensione della pensione ai genitori dei morti in guerra, non ancora cinquantenni.

Interr. Ciriani, ann. 20 giugno 1917: Esenzione dalla ricchezza mobile delle pensioni di guerra, es. 6 luglio.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Rava* reclama (12 luglio 1917) la revisione dell'attuale legge sulle pensioni, il coordinamento in unico testo delle nuove norme sulle pensioni di guerra e l'inversione dell'onere della prova, quando si tratti di stabilire la causa delle ferite, malattie o morti avvenute in guerra. Durante la stessa discussione in Senato il sen. *Dorigo* raccomanda (2ª torn. del 16 luglio), fra l'altro, la riunione in un testo unico di tutte le disposizioni sulle pensioni di guerra; ed il ministro del tesoro, *Carcano*, pur trovando giustificato il desiderio d'un testo unico, soggiunge che pur tuttavia non converrà farlo subito, mentre nuove migliorie si stanno per introdurre nella complessa materia.

D. L. 5 agosto 1917, n. 1266, col quale, durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove ed agli orfani dei militari morti in guerra.

DD. LL. 2 sett. 1917, nn. 1384 e 1385, sui provvedimenti per le pensioni privilegiate di guerra, e per gli uffici riuniti inerenti. Il primo dei detti decreti ammette la presunzione, fino a prova contraria, della dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o malattie riportate od aggravate in occasione del servizio stesso o in territori dichiarati in stato di guerra; riconosce il diritto alla pensione privilegiata di guerra, per casi d'infortuni avvenuti nei servizi attinenti alla guerra, fuori della zona di guerra; fa salva l'applicazione delle disposizioni precedenti al D. L. 20 maggio 1917, n. 876, per l'eventualità d'un risultato più favorevole per gli interessati; estende le dette disposizioni ai militari dei corpi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie. Il secondo decreto provvede ad una adatta organizzazione del servizio delle pensioni di guerra, determinando le attribuzioni degli uffici riuniti sotto l'alta direzione d'un magistrato della Corte dei conti, e assicurando il funzionamento regolare degli uffici stessi e di quelli provinciali del tesoro, mediante temporanee disposizioni pel personale.

D. L. 6 sett. 1917, n. 1532, che dichiara esenti dalla tassa di bollo i ricorsi alla Corte dei conti, in sede contenziosa, per pensioni di guerra.

D. L. 7 ott. 1917, n. 1685, col quale durante la guerra, e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, è modificata la procedura per la liquidazione delle pensioni ai militari mutilati o resi invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

D. L. 7 ott. 1917, n. 1741, che dispone il pagamento a rate mensili anticipate degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra che si presume possano competere ai militari dell'esercito, della marina e del corpo della guardia di finanza, collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio.

Interp. Salomone, ann. 16 ott. 1917 e 18 febbr. 1918: Pensione privilegiata pei genitori vedovi.

Interr. Saraceni, ann. 16 ott. 1917, Mancini (25 aprile 1918): Aumento della pensione di guerra alle vedove con prole, es. 13 giugno 1918.

Interr. Salomone, ann. 16 ott. 1917: Assegno alimentare ai genitori del militare morto in guerra in caso di morte della vedova senza discendenti, es. 25 ott. — *Interp.* Salomone, ann. 24 ott. 1917 e 18 febbr. 1918: Sullo stesso argomento

D. L. 6 dic. 1917, n. 1939, con cui si dispone che nel caso d'impossibilità del rilascio da parte degli uffici pubblici del Regno dei documenti necessari per la liquidazione delle pensioni di guerra, possa farsi luogo alla concessione dell'acconto od all'assegnazione provvisoria delle pensioni verso esibizione d'un atto di notorietà, esente da ogni spesa.

D. L. 6 dic. 1917, n. 2067, con cui si dispone che, per le pensioni di guerra, il Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra, istituito con R. D. 1° novembre 1917, n. 1812 (v. *Ministeri*) eserciti tutte le attribuzioni della Corte dei conti e del procuratore generale della Corte stessa, salvo per i ricorsi alle Sezioni riunite (riservati ai soli richiedenti la pensione con esclusione del Procuratore generale) e salvo il controllo della Corte medesima sulla regolarità dei pagamenti fatti in esecuzione dei provvedimenti emessi dal ministro. Stabilisce inoltre che, per l'esercizio di queste sue attribuzioni, il ministro sia assistito da un Comitato, istituito nel Dicastero, presieduto da un presidente di Sezione della Corte dei conti, e composto di otto magistrati di quell'Istituto e di due ufficiali medici, di due magistrati dell'ordine giudiziario e di due membri designati dal ministro.

Circolari ministeriali 11 nov. 1917, 11 febbr. e 11 maggio 1918, sugli uffici provinciali per le pensioni di guerra. Questi uffici sono istituiti in ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, ed hanno, fra l'altro, il compito di sollecitare ed integrare l'opera dei comuni perfezionando la documentazione delle domande di pensione. Coll'ultima poi delle suddette circolari il Ministero fa presente la necessità di accentuare il lavoro delle pensioni in modo che tutte le domande siano esaminate ed istruite dagli uffici provinciali e trasmesse al Ministero delle pensioni. (*Boll. Assist. mil. e Pens.* del 1918, nn. 1, 2 e 4).

Interr. Valvassori-Peroni, ann. 12 dic. 1917: Retroattività dell'assegno alle famiglie dei morti in guerra, es. 19 dic.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Rava* reclama (19 dic. 1917) la riforma delle leggi sulle pensioni di guerra per modo che non restino pensioni troppo esigue alle vedove ed orfani dei soldati morti per causa di servizio; chiede pure che sia esteso il beneficio della pensione ai morti nella guerra di Libia.

Interr. Casciani, ann. 21 dic. 1917: Regolarizzazione, agli effetti della pensione, della posizione delle vedove non sposate civilmente, es. 12 febbr. 1918.

Proposta di legge dep. Rava (pres. 12 febbr. 1918, letta 16 febb.,): *Sulle pensioni militari privilegiate di guerra e privilegiate normali.* — Semplifica le modalità d'accertamento, agli effetti della pensione, della provenienza delle ferite, lesioni od infermità da causa di servizio; dà disposizioni per la pensione ai genitori naturali d'un militare morto a causa della guerra, legalmente riconosciuto; ammette al godimento della pensione gli orfani d'un militare morto per causa di guerra, ancorchè maggiorenni, purchè inabili a qualsiasi lavoro, nonchè i fratelli e sorelle nubili del militare morto per causa di guerra, per cui concorrano gli altri requisiti di legge; estende le disposizioni sulle pensioni privilegiate di guerra a tutti coloro che furono contemplati nell'art. 1 della legge 23 giugno 1912, n. 667, con effetto finanziario per i combattenti nella guerra di Libia dal 24 maggio 1915; esclude dalle deduzioni da farsi dalle pensioni gli assegni vitalizi dei superstiti delle guerre dell'indipendenza, e per le pensioni e proventi di carattere continuativo limita la deduzione alla parte eccedente la misura della pensione. Autorizza il Governo a coordinare in testo unico tutte le leggi e decreti sulle pensioni di guerra e privilegiate pei militari. — Rimasta da svolgersi.

Interr. Maffi, ann. 12 febbr. 1918: Pensione pel militare constatato tubercoloso in servizio, es. 23 febbr. — *Interp.* Maffi ann. 3 ott. e 21 nov. sullo stesso argomento.

Interp. Cabrini, ann. 12 febbr. 1918: Miglioramenti della legislazione sulle pensioni di guerra e delle relative procedure; *Id.* Maffi: Manchevolezze della legge sulle pensioni di guerra ed attuazione delle disposizioni pei tubercolosi militari; *Id.* Peano: Coordinamento, semplificazione e modificazione delle disposizioni sulle pensioni di guerra; *Id.* Rava: Liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra e provvedimenti per le pensioni privilegiate di guerra e normali, esaurite 18 e 23 febbr.

Interp. Valvassori-Peroni, ann. 22 febbr. 1918: Sussidio alle famiglie dei militari morti in guerra, senza diritto a pensione.

D. L. 10 marzo 1918, n. 365, con cui si dispone che per conseguire pensioni od assegni per infermità, lesioni o ferite in qualsiasi tempo incontrate per causa di servizio militare, non occorra collocamento a riposo, nè invio in congedo, e che le dette pensioni ed assegni decorrano dalla data dell'accertamento sanitario definitivo dell'infermità, lesione e ferite del militare.

Mozione La Pegna, letta 19 aprile 1918: Revisione e completamento della legislazione vigente sulle pensioni dirette ai mutilati ed invalidi.

Interr. Serra, ann. 19 aprile 1918: Concessione della pensione privilegiata ai genitori di militari morti in guerra con stipendi minimi, es. 13 giugno.

— Venino, ann. 19 aprile 1918, Valvassori-Peroni (29 nov.): Estensione della pensione di guerra alle famiglie che allevarono trovatelli caduti in guerra, es. 13 giugno.

Proposta di legge dep. Cocco-Ortu (pres. 20 aprile 1918, letta 25 aprile): *Disposizioni sulle pensioni privilegiate di guerra.* — Agli effetti delle assegnazioni delle pensioni privilegiate di guerra considera come dipendenti da causa di servizio l'invalidità e la motte di militari e di gente di mare che si trovavano sul piroscafo *Tripoli* affondato il 17 marzo 1918, e concede pure un'indennità per l'invalidità o la morte di privati cittadini determinate dal detto sinistro. — Rimasta da svolgersi.

Interr. Mancini, ann. 25 aprile 1918: Estensione della pensione alle madri di caduti in guerra celibi in caso di assenza del padre.

— Dore, ann. 12 giugno 1918: Deficienze del decreto 12 novembre 1916 sulle pensioni di guerra, es. 3 ott.

— Rava, ann. 12 giugno 1918: Allargamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

— Rava, ann. 16 giugno 1918: Esenzione da bollo dei ricorsi per pensione dei mutilati, es. 3 ott.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Maffi* reclama (16 giugno 1918) alcuni provvedimenti concreti in materia di pensioni di guerra e di sussidi alle famiglie dei caduti.

D. L. 28 luglio 1918, n. 1274, sugli accertamenti medico-legali per le pensioni di guerra.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1187, che estende agli atti occorrenti per le pensioni a favore dei militari, resi inabili dalla guerra, l'esenzione dalla tassa di bollo.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1185, che reca disposizioni circa il pagamento di anticipazioni alle famiglie dei titolari di pensioni privilegiate di guerra, rimasti nel territorio invaso dal nemico.

D. L. 6 ott. 1918, n. 1631, concernente le competenze da corrispondersi durante la prigionia ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito e alla R. marina italiana fatti prigionieri dai nemici.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1726, *recante norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra:*

Disposizioni generali. — Accorda la pensione anche quando l'invalidità o la morte del militare sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate anche fuori dei territori dichiarati in istato di guerra, purchè in servizi attinenti alla guerra; concede la pensione anche quando l'invalidità o la morte del militare dipenda da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico.

Disposizioni per militari invalidi. — Al militare al quale sia stata liquidata la pensione di guerra per infermità di prima categoria o l'assegno rinnovabile in

eguale misura concede un aumento d'integrazione in ragione del numero dei figli legittimi, legittimati e naturali, legalmente riconosciuti, nati non oltre il termine da cui decorre la prima liquidazione; consente inoltre che l'assegno supplementare di lire 150 annue a favore dei grandi invalidi possa raddoppiarsi anche per le infermità contemplate ai numeri 2, 3 e 5 della prima categoria.

Disposizioni per vedove ed orfani. — Sopprime per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra alle vedove o prole degli ufficiali effettivi e dei carabinieri Reali la condizione di cui all'art. 125 del testo unico 21 febbr. 1895, n. 70; stabilisce che per l'assegnazione della pensione a favore della vedova o prole d'un militare provvisto di pensione di guerra di prima categoria sia considerato tempestivo il matrimonio contratto entro il biennio dalla data di decorrenza della prima liquidazione riguardante il militare; estende le disposizioni a favore della prole minorenne ai figli e figlie nubili, maggiorenni del militare, divenuti inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro prima della morte del loro genitore; equipara i figli naturali del militare, legalmente riconosciuti, alla prole legittima agli effetti delle norme sulle pensioni di guerra; migliora la condizione della vedova con prole, e concede pure un aumento di integrazione a favore degli orfani, in mancanza della vedova, in relazione al loro numero; ai soli effetti della pensione di guerra, considera come vedova del militare la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto entro un mese dalla data del mandato di procura o della richiesta delle pubblicazioni, coll'aggiunta che la stessa disposizione sia applicabile qualora la morte del militare avvenga durante la guerra, dopo trascorso il termine anzidetto, e che la dichiarazione di volere contrarre matrimonio fatta dal militare, mentre si trova in grave pericolo di vita per ferita od altra infermità sia equiparata al mandato di procura.

Disposizioni per ascendenti e collaterali. — Concede ai genitori e collaterali la pensione, nella misura di quella vedovile, quando per la morte del militare siasi verificata un'apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza; oltre i genitori e i collaterali ammette al godimento della pensione anche chiunque dimostri di avere raccolto, allevato e tenuto presso di sè come figlio, fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un fanciullo orfano o abbandonato, che, divenuto soldato, abbia trovata la morte a causa della guerra; conserva pel padre il limite d'età di 50 anni, ed al genitore che ha perduto più figli in guerra concede un aumento di lire 100 annue per ciascuno dei detti figli oltre il primo; ammette al godimento della pensione anche la madre vedova, passata a seconde nozze, quando però il secondo marito risulti assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro; ai genitori o assimilati e ai collaterali provvisti di redditi di carattere continuativo per un ammontare non inferiore alla pensione di guerra ad essi spettante, riduce la pensione stessa d'un quarto o della metà, avendo equo riguardo alle circostanze d'età, sesso, salute dell'interessato e delle persone di famiglia alle quali egli debba per legge somministrare gli alimenti; concede la pensione ai genitori bisognosi del militare, ancorchè questi lasci vedova o prole, nella misura d'un terzo di quella vedovile; estende tutte le disposizioni relative alle pensioni di guerra, comprese quelle del prasente decreto, alla guerra di Libia.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Maffi* parla (1° dic. 1918) per una maggiore pensione agl'invalidi a qualsiasi lavoro ed agli orfani; delle lentezze del conferimento delle pensioni; dell'interpretazione del concetto d'invalidità per causa della guerra e della inversione della prova. Il ministro per l'assistenza militare e pensioni di guerra, *Bissolati*, illustra la larga riforma nel diritto delle pensioni portata dall'ultimo decreto emanato in materia; accenna a tutte le migliorie da lui introdotte nella procedura degli accertamenti sanitari agli effetti della più sollecita liquidazione delle pensioni; dichiara che ha nominato una Commissione per la revisione delle categorie d'invalidità.

D. L. 8 dic. 1918, n. 1910, con cui si stabilisce che i ricorsi prodotti alla Corte dei conti avverso provvedimenti delle Sezioni II e IV della Corte stessa e del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, emessi in base alle disposizioni di legge anteriori al D. L. 27 ott. 1918, n. 1726, siano considerati come domande di revisione agli effetti dell'art. 30 del decreto stesso e dal presidente della Corte rinviati al ministro predetto per il procedimento di legge, salvo ogni ulteriore diritto delle parti.

D. L. 13 febbr. 1919, n. 478, che detta norme per la concessione delle pensioni di guerra nel caso d'impossibilità del rilascio delle prescritte attestazioni di morte o di dispersione del militare e di connessione col servizio delle cause d'invalidità

o di morte; e autorizza la revisione anche d'ufficio dei provvedimenti di pensione anteriori alla data di pubblicazione del D. L. 27 ott. 1918, n. 1726.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 239, sulla concessione della pensione privilegiata di guerra ai danneggiati dalla guerra.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Peano* svolge (2 marzo 1919) un ordine del giorno con cui si propone che le ferite, lesioni, malattie che hanno determinato l'invalidità o la morte dei militari debbano presumersi riportate od aggravate dai servizi attinenti alla guerra, salvo le prove in contrario, ed invoca pure la risoluzione della questione relativa alla pensione dovuta ai grandi invalidi; il dep. *Soleri* reclama (4 marzo) la riforma generale delle pensioni di guerra con criteri di perequazione e di prevalente riguardo alla residua capacità di lavoro.

D. L. 2 marzo 1919, n. 580, che autorizza il ministro per l'assistenza militare e pensioni di guerra a nominare commissari speciali i quali assumano tutte o parte delle attribuzioni dell'ufficio provinciale per le pensioni di guerra, nonchè a fare eseguire ispezioni presso qualsiasi ufficio pubblico per quanto s'attiene al servizio delle pensioni di guerra e dell'assistenza militare all'intento di assicurare il regolare andamento del servizio stesso.

D. L. 2 marzo 1919, n. 773, che autorizza il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra a provvedere alla riunione e coordinamento in testo unico delle disposizioni relative alle pensioni privilegiate di guerra.

In occasione del rinvio della mozione Gambarotta pei pensionati, il dep. *Arcà*, invoca l'estensione (1ª torn. dell'8 marzo 1919) a favore dei mutilati pensionati di guerra, e delle vedove dei morti in guerra, dell'aumento provvisorio dato agli altri pensionati ed, in particolare, l'aumento delle pensioni dei ciechi di guerra e dei *grands blessés*.

D. L. 13 aprile 1919, n. 563, che autorizza il Ministero per l'assistenza militare e pensioni di guerra ad istituire nel bilancio 1918-19 un apposito capitolo con un primo stanziamento di cinque milioni di lire per provvedere, fino alla ratifica del trattato di pace, all'erogazione di acconti di pensione e ad ogni altra forma d'assistenza a favore dei mutilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra, già appartenenti all'esercito ed armata austro-ungarica e residenti nel territorio occupato in virtù dell'armistizio.

D. L. 24 aprile 1919, n. 764, che concede un assegno temporaneo mensile ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra.

D. L. 30 giugno 1919, n. 1193, che ammette la revisione d'ufficio per le pensioni già liquidate a favore di militari del R. esercito e della R. marina affetti da tubercolosi polmonare.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1377, che autorizza i presidenti dei collegi medici a compilare le dichiarazioni di dipendenza di lesioni o infermità dal servizio.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio il ministro delle pensioni, *Da Como*, dà conto (16 luglio 1919) dell'opera da lui sin qui svolta e dei suoi propositi per l'avvenire; il dep. *Maffi* propone modificazioni alla legislazione sulle pensioni di guerra per ciò che concerne il padre non cinquantenne, la quota d'alimenti pei figli dei caduti in guerra, i malarici e tracomatosi di guerra e l'inversione della prova.

R. D. 12 ott. 1919, n. 1937, che abroga le disposizioni concernenti il *nulla osta* da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra e per la concessione degli acconti.

R. D. 13 nov. 1919, n. 2232, che proroga il termine di cui al D. L. 20 maggio 1917, n. 876, per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno rinnovabile.

R. D. 13 nov. 1919. n. 2233, che modifica l'art. 18, lett. *d*), e il primo comma dell'art. 20 del D. L. 27 ott. 1918, n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra, per ciò che concerne la pensione agli allevatori di militari caduti in guerra, ed alla madre anche divenuta vedova dopo il decesso del figlio.

PERDITE DI NAVI MERCANTILI.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1535, concernente la perdita di navi mercantili agli effetti dell'assicurazione.

D. L. 21 febbr. 1918, n. 343, che demanda all'autorità militare le inchieste sulle perdite delle navi mercantili e dichiara applicabili all'equipaggio le sanzioni del codice penale militare marittimo.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1458, che, sotto determinate condizioni, autorizza di non farsi luogo al procedimento, prescritto dall'art. 607 del Codice penale militare marittimo, per perdite di RR. navi.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1562, che revoca il decreto 21 febbr. 1918, n. 343.

Rischi di guerra, v. *Rischi di guerra.*

PERFOSFATI (Produzione e commercio dei).

D R. 4 ott. 1917, n. 1612, che reca provvedimenti per il controllo della produzione e del commercio dei perfosfati. — *D. L. 25 ott. 1917, n. 1801*, che modifica l'art. 1 di detto decreto.

PERITI AGRIMENSORI, v. *Agrimensori.*

PERITI DOGANALI.

D. L. 23 dic. 1915, u. 1862, col quale il collegio consultivo per i periti doganali è confermato in carica con gli attuali suoi componenti. — *D. L. 12 ott. 1916, n. 1459*, col quale gli attuali componenti del predetto collegio sono confermati nel loro ufficio per tutta la durata della guerra e fino a nuova disposizione.

PERONOSPORA, v. *Malattie delle piante.*

PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

Amministrazione centrale, v. *Impiegati e salariati dello Stato.*

Amministrazioni provinciali, v. *Alle voci corrispondenti.*

PERSONALE NAVIGANTE DELLE FERROVIE DELLO STATO, v. *Ferrovie dello Stato: personale.*

PESCA.

Disegno di legge del Min. delle finanze Facta, C. n. **114**; S. n. **367** (pres. 3 marzo 1914): *Riforma della gestione delle riserve demaniali di caccia e pesca nel lago Trasimeno.* - Abroga il vigente motuproprio di Pio VII 3 agosto 1822, mantiene ferme le riserve esistenti e gli usi riconosciuti a favore delle popolazioni del lago, regola le licenze, scioglie i rapporti fra demanio e concessionari per l'esercizio della cosiddetta pesca nave e determina ai secondi il diritto di pesca, dietro canone, negli spazi acquei di loro pertinenza.

L'Ufficio centrale del Senato raccomanda (rel. Amero D'Aste) che nelle norme per l'applicazione della legge si stabilisca chiaramente la differenza tra porto di pesca e porto o pontile di approdo, e sia pure ben definito a chi spetti la sorveglianza per far pronunziare a tempo debito la decadenza di pesca in un dato porto. **— Legge 23 dic. 1917, n. 2043 — Reg. esecutivo 9 giugno 1918, n. 848.**

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A presentata l'11 aprile 1914, ritiene indispensabile (rel. Di Palma) il riordinamento e l'unificazione di tutti i servizi della pesca marittima e d'acqua dolce, assicurando a questi servizi mezzi finanziari adeguati.

R. D. 23 aprile 1914, n. 354, il quale dispone che la Commissione consultiva per la pesca, negli intervalli fra una sessione e l'altra, sia sostituita, per tutti gli argomenti per cui non sia tassativamente richiesto da leggi o regolamenti il suo parere, dal Comitato permanente.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *De Capitani* raccomanda (8 maggio 1914) allo studio del Governo l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e invalidità permanente dei pescatori.

Interp. De Giovanni, ann. 20 maggio 1914: Disciplina del diritto di pesca nell'alveo dei fiumi.

R. D. 31 maggio 1914, n. 698, che proroga a tutto il 31 maggio 1915 il termine stabilito dall'art. 41 del regolamento per la pesca nelle acque italo-elvetiche allo scopo di permettere ai pescatori d'uniformarsi alle nuove disposizioni concernenti le reti e gli strumenti da pesca.

R. D. 14 giugno 1914, n. 595, che ripartisce in litorale dello Stato in tre distretti di pesca.

Proposta di legge dep. Tosti (pres. 16 giugno 1914, letta 10 dic.): *Proroga dello stanziamento annuo di lire centomila a favore della pesca e dei pescatori (legge 11 luglio 1904, n. 378) per dieci anni.* — Decaduta.

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge sui provvedimenti tributari il dep. *Maffi* (2ª torn. 23 giugno 1914) tratta dell'epidemia dei gamberi.

Reg. 22 nov. 1914, n. 1486, per la pesca fluviale e lacuale.

D. L. 13 giugno 1915, n. 899, con cui è vietata la pesca nelle ore notturne in tutte le acque territoriali del mare Adriatico e Jonio.

D. L. 25 luglio 1915, n. 1119, con cui si vieta, sino a nuova disposizione, la pesca nell'Adriatico a difesa della costa che è da considerarsi frontiera di guerra, e si autorizza nelle attuali straordinarie contingenze, la concessione d'un soccorso giornaliero. — *DD. LL. 22 febbr. e 11 marzo e 4 giugno 1917, nn. 248, 534 e 1006*, coi quali viene ampliata la zona entro la quale può essere consentito l'esercizio della pesca nel mare Adriatico.

D. L. 24 agosto 1915, n. 1312, con cui fino a nuova disposizione è vietata la pesca nella zona di mare compresa fra capo Trionfo e capo Santa Maria di Leuca, e si dichiarano applicabili nella detta zona, per quanto riguarda gli eventuali permessi di pesca da terra ed il trattamento dei pescatori, le disposizioni del D. L. 25 luglio 1915, n. 1119. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1880*, col quale il divieto di pesca nel mare Jonio è esteso alla zona di mare compresa fra Capo Trionfo e Fiumara Assi, e si dichiarano applicabili in questa zona le disposizioni circa la concessione di sussidi ai pescatori.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1989, che riduce da nove a sette il numero dei membri elettivi della Commissione consultiva della pesca. — *D. L. 9 luglio 1916, n. 883*, che modifica, elevandolo ad otto, il numero dei membri elettivi della predetta Commissione.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 il dep. *Cavallera*, invoca (8 aprile 1916), l'unificazione dei servizi relativi alla pesca, e fa voti che si addivenga ad una intesa fra l'Italia e la Francia per l'industrializzazione della pesca nel Mediterraneo: parimenti il dep. *Camera*, relatore afferma (12 aprile), la necessità dell'unificazione del servizio della pesca e di un'opportuna riforma della legge sulla pesca stessa.

Interr. Curreno, Vinaj, ann. 11 e 13 aprile 1916: Pesca con esplosivi e con materie venefiche, es. 6 giugno.

D. L. 25 maggio 1916, n. 715, con cui i termini fissati dagli articoli 37 e 38 del regolamento 27 marzo 1913, n. 312, per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e Cirenaica, sono prorogati di due anni per gli attuali concessionari di zone di mare e spazi di demanio marittimo sulla costa della Tripolitania per l'impianto ed esercizio di tonnare.

D. L. 8 giugno 1916, n. 737, relativo a mutui a proprietari di battelli da pesca nell'Adriatico da parte dei Comuni di quel litorale, delle Casse di risparmio ordinarie e delle Banche popolari, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui detti mutui.

D. L. 17 giugno 1916, n. 787, a tenore del quale ai pescatori dei laghi di Garda e di Idro, in quanto in questi laghi venga in tutto o in parte vietata la pesca e per la durata del divieto, può essere concesso un soccorso giornaliero.

Interr. Rampoldi, ann. 1° luglio 1916: Repressione dei sistemi vandalici di pesca, es. 5. dic.

D. L. 30 luglio 1916, n. 1082, che assegna lire 60,000 al servizio della pesca allo scopo di continuare gli aiuti di cui alla legge 11 luglio 1904, n. 378, all'industria pescareccia ed alle legali organizzazioni dei pescatori (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. dell'industria C. n. 688).

Interp. Di Campolattaro, ann. 6 dic. 1916: Costruzione di barche da pesca con motore, es. 18 dic. 1914 e 28 febbr. 1917.

Interr. Bertini, ann. 11 dic. 1916: Per un maggiore rendimento dei prodotti delle nostre acque, es. 6 marzo 1917.

D. L. 29 aprile 1917, n. 698, recante provvedimenti per favorire l'industria della pesca e dell'acquicoltura. Provvede alla concessione di sussidi o premi, a titolo di concorso nelle spese d'impianto e di esercizio, alle imprese che si occupino, con sistemi perfezionati, ed in zone acquee di più difficile utilizzazione, della raccolta dei prodotti della pesca, o ne curino il sollecito trasporto, lo smercio, e il mite prezzo nei mercati di consumo. Autorizza pure il Ministero dell'industria a promuovere e sussidiare l'istituzione di nuovi stabilimenti per la coltivazione d'ostriche o d'altri molluschi, o il miglioramento di quelli esistenti, e l'impianto di ogni opera atta ad aumentare la pescosità delle acque marittime, e di acque dolci pubbliche o private. Istituisce, infine, sussidi o premi per contribuire alle spese occorrenti per la conservazione del naviglio da pesca o da traffico rimasto inoperoso nell' Adriatico e nel Jonio in seguito alla guerra (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 794). — *D. L. 22 sett. 1918, n. 1462,* che aumenta di lire 160,000 la spesa di lire 240,000 autorizzata dall'ultimo comma dell'art. 7 del D. L. predetto relativamente alla conservazione della flottiglia pescareccia dell'Adriatico.

DD. LL. 17 giugno 1917, n. 1057, 11 luglio 1918, n. 1086 e *R. D. 31 luglio 1919, n. 1444,* esecutivi degli accordi 15-22 maggio 1917, 18 maggio–8 giugno 1918 e 21 aprile–16 maggio 1919. colla Svizzera per il divieto della pesca nel lago di Lugano.

D. L. 6 sett. 1917, n. 1477, concernente i permessi per l'esercizio della pesca fino a 2 km. da terra lungo il litorale Adriatico e Jonio.

D. L. 20 sett. 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei divieti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 926).

Interr. Abisso, ann. 12 dic. 1917: Assicurazione obbligatoria dei pescatori contro gli infortuni, es. 15 febbr. 1918.

D. L. 14 febbr. 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, per la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 969).

D. L. 21 aprile 1918, n. 584, che per gli anni 1918 e 1919 impone a favore dell'erario dello Stato la tassa fissa di lire due sui laghi, stagni e le valli di proprietà privata non adibiti alla pesca.

D. L. 18 agosto 1918, n. 1377, che istituisce alla dipendenza d'un Comitato composto del ministro per l'industria, presidente, e di quelli per gli approvvigionamenti e consumi ed i trasporti una « Delegazione centrale per la pesca ».

D. L. 7 nov. 1918, n. 1844, che determina le attribuzioni del « Delegato centrale per la pesca ».

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dep. *Cavallera* svolge (1° dic. 1918) un ordine del giorno per invitare il Governo a spiegare un'azione adeguata ed efficace per l'incremento della pesca, onde essa possa contribuire meglio all'alimentazione pubblica.

R. D. 24 luglio 1919, n. 1567, che chiama a far parte del Comitato interministeriale per la pesca, in luogo del ministro degli approvvigionamenti e consumi alimentari, il ministro per l'agricoltura.

R. D. 14 agosto 1919, n. 1608, che autorizza la Delegazione centrale per la pesca ad esercitare il servizio del trasporto del pesce per mezzo di natanti, assumendo anche la qualità d'armatore secondo le norme della marina mercantile.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2563, che abroga la delegazione della pesca istituita col D. L. 18 agosto 1918, n. 1377.

PESI, MISURE E SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.

Interr. De Capitani, ann. 10 dic. 1913: Applicazione del regolamento sui pesi e sulle misure; es. 16 dic.

— De Capitani, ann. 13 maggio 1914: Sul nuovo sistema di bollatura dei recipienti per la vendita del vino e di altri liquidi, es. 19 maggio.

Proposta di legge dep. Veroni, C. n. **608** (pres. 7 dic. 1914, letta 10 dic., svolta 12 aprile 1916): *Bollatura dei recipienti chiusi destinati al commercio dei liquidi.* Ne determina la modalità e le sanzioni penali. — Rimasta da esaminarsi dagli Uffici della Camera.

R. D. 10 dic. 1914, n. 1385, che modifica il regolamento sul servizio metrico.

R. D. 31 dic. 1914, n. 1491, col quale vengono approvati nuovi metodi di bollatura delle misure di vetro.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1929, concernente la composizione della Commissione superiore metrica e del saggio monete e metalli preziosi.

D. L. 2 luglio 1916, n. 865, che consente l'uso delle stadere automatiche annesse agli elevatori elettrici, anche per la pesatura del sale.

Interr. Bignami, ann. 7 dic. 1916: Verifiche di secondo bollo agli apparecchi di misura riparati, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 10 genn. 1918, n. 80, con cui fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, sono elevate agli ufficiali metrici le indennità per il giro di verificazione periodica.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1616, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi metriche in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), relativamente ai diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure.

D. R. 5 genn. 1919, n. 30, che modifica la tabella *B* annessa al testo unico delle leggi metriche, tenendo conto del criterio della definizione degli strumenti per pesare e di quello della perequazione dei diritti; dà facoltà al Governo di definire gli strumenti per pesare fissi ed automatici con R. D., sentita la Commissione superiore metrica ed udito il Consiglio di Stato (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. industria, C. n. 1117).

D. L. 24 aprile 1919, n. 732, che modifica la tabella annessa al R. D. 20 agosto 1909, n. 624, relativamente alle indennità per le spese d'ufficio spettanti a titolari degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi.

D. L. 24 aprile 1919, n. 733, che fissa la misura delle indennità speciali da corrispondersi ai verificatori metrici.

R. D. 15 agosto 1919, n. 1725, che modifica il regolamento 12 sett. 1911 n. 1119, relativamente alla retribuzione del personale operaio addetto all'officina meccanica dell'ufficio centrale metrico e dei saggi.

R. D. 26 ott. 1919, n. 2195, che autorizza a coprire i tre quarti dei posti vacanti di R. verificatore nel ruolo organico del personale metrico.

PETRARCA.

Interr. Landucci, ann. 6 maggio 1914, 18 febbr. 1915, 16 ott. 1917, 13 febbr. e 23 aprile 1918, 1° marzo 1919: Edizione nazionale delle opere del Petrarca.

PETROLIO.

D. L. 18 luglio 1915, n. 1112, che vieta il trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili, e sul censimento e sorveglianza da esercitarsi, a tale effetto, sui depositi delle dette sostanze.

Interr. Caporali, ann. 2 marzo 1916: Provvedimenti contro la speculazione del petrolio, es. 6 marzo.

— Pietravalle, ann. 16 ott. 1917: Approvvigionamento e vendita del petrolio, es. 12 dic.

— Ruspoli, ann. 12 dic. 1917: Disciplina della vendita e distribuzione del petrolio.

D. L. 17 genn. 1918, n. 23, che sottopone al controllo del Governo la produzione, l'importazione, la distribuzione e il consumo del petrolio, e dà facoltà al ministro dell'industria di determinare i prezzi di vendita del petrolio e di requisirlo. — *D. M. 19 genn. 1918* esecutivo del D. L. di cui sopra. (*Gazz. Uff.* del 1918 n. 16).

D. L. 29 agosto 1918, n. 1260, che istituisce presso la Giunta tecnica degli approvigionamenti un Comitato degli olii minerali per gli acquisti all'estero della benzina, del petrolio e degli olii pesanti, determinandone altresì le attribuzioni.

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che istituisce, a decorrere dal giorno che sarà fissato con decreto Reale, il monopolio di Stato del petrolio (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019).

D. L. 30 genn. 1919, n. 140, che abrogando il precedente decreto 17 genn. 1918, n. 23, dichiara temporaneamente libero il commercio del petrolio, salvo l'obbligo pei produttori e per i cessionari del petrolio importato dallo Stato di dichiarare mensilmente la consistenza di petrolio per ogni deposito; dà facoltà al ministro dell'industria di determinare i prezzi di vendita del petrolio; autorizza il prefetto a stabilire prezzi di calmiere per la vendita al dettaglio.

Disposizioni generali sugli olii minerali, v. *Olii minerali.*

PIANI REGOLATORI E DI RISANAMENTO, v. *Alle voci corrispondenti.*

PIANOFORTI (Tassa sui).

D. L. 5 agosto 1917, n. 1229, che dà facoltà ai comuni di applicare nel 1918 una tassa sui pianoforti.

D. L. 17 ott. 1918, n. 1643, che proroga al 31 dic. dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace le disposizioni per l'applicazione della tassa predetta.

PIANTE FRUTTIFERE, v. *Frutta ed ortaglie.*

PIAZZE FORTI MARITTIME.

R. D. 20 maggio 1915, n. 795, con cui si dispone che i comandanti militari delle piazze forti marittime di Spezia, Maddalena, Taranto, Brindisi e Venezia ed i comandanti militari delle fortezze costiere di Altare Vado, Monte Argentario, Gaeta e Messina accentrino in sè tutti i poteri civili e militari e siano loro accordate le più ampie facoltà per porre le dette piazze nei limiti costieri fissati dal decreto 14 marzo 1915 del ministro della marina, in istato di difesa e di resistenza.

PIENI POTERI AL GOVERNO DEL RE, v. *Poteri straordinari.*

PIETRE PREZIOSE (Tassa sulle), v. *Oggetti e pietre preziose.*

PILOTAGGIO.

Reg. 7 maggio 1914, n. 447, sul servizio di pilotaggio nei porti dello Stato.

PIROSCAFI (Costruzione dei), v. *Marina mercantile;* **(Requisizione dei)**, v. *Navi requisite.*

PNEUMATICI (Agevolazioni per l'industria della fabbricazione dei).

D. L. 20 febbr. 1916, n. 260, col quale l'industria della fabbricazione dei pneumatici di automobili è autorizzata ad impiegare lo spirito adulterato col denaturante generale.

PODGORA. (Per dichiarare monumento nazionale la zona del).

Proposta di legge dep. Monti-Guarnieri, (pres. 1° marzo 1919, letta 6 marzo): *Per dichiarare le zone del Podgora, del San Michele e del Sabotino monumento nazionale.* — Rimasto da svolgersi.

POLITICA INTERNA, v. *Moti popolari.*

POLITICA ESTERA (Questioni internazionali varie).

Interr. Rubini, ann. 9 dic. 1913: Esproprio da parte del Canton Ticino di alpi appartenenti all'Italia, es. 11 dic.

— Rubini, ann. 9 dic. 1913: Regime delle acque promiscue del lago di Lugano, es. 11 dic.

— Colonna di Cesarò, Federzoni, ann. 3 febbr. 1914: Tribunali consolari inglesi in Etiopia, es. 9 e 24 febbr.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 3 febbr. 1914: Arresti e carcerazione di connazionali in Turchia, es. 9 febbr.

— Casalini G., ann. 3 febbr. e 2 aprile 1914: Circa una rogatoria dell'autorità giudiziaria dell'Argentina.

— Cavagnari, ann. 7 febbr. 1914: Provvedimenti pei connazionali in seguito alle inondazioni a Bahia del Brasile, es. 6 maggio.

— Micheli, ann. 10 febbr. 1914: Assassinio d'un italiano nel Marocco, es. 18 febbr.

Interp. Caroti, ann. 14 febbr. 1914: Imposizione di medici americani a bordo delle navi estere con emigranti.

Interr. Cappa, ann. 16 febbr. 1914: Condanna d'un italiano in Svizzera, es. 25 febbr.

— Cappa, ann. 16 febbr 1914: Arresto d'un italiano in Altona, es. 25 febbr.

— Nava O., ann. 21 febbr. 1914: Diritti di visita sui prodotti alimentari esportati in Svizzera, es. 27 febbr.

— Treves, ann. 5 marzo 1914: Espulsione d'un italiano dalla Svizzera.

Interp. Federzoni, ann. 6 marzo 1914: Politica dell'Italia di fronte alla presente situazione dell'Impero etiopico.

Interr. Tosti, ann. 7 marzo 1914: Sulle sorti del capitano ed equipaggio del piroscafo *Maria Vittoria*, es. 5 giugno.

— Cavagnari, ann. 2 aprile 1914: Indennità per linciaggio di nostri connazionali negli Stati Uniti.

— Colonna di Cesarò, ann. 5 aprile 1914: Trattamento di favore agl'istituti scolastici e religiosi italiani in Bulgaria, es. 19 giugno.

— Ruspoli, ann. 5 aprile 1914: Tutela dei nostri connazionali nella Repubblica di Haiti, es. 19 giugno.

— Gallenga, ann. 6 maggio 1914: Aggressione d'operai italiani nel Colorado.

— Colonna di Cesarò, ann. 6 maggio 1914: Sfera d'influenza dell'Austria nell'Asia Minore, es. 11 maggio.

— Colonna di Cesarò, ann. 6 maggio 1914: Acquisto d'una stazione carbonifera nel Venezuela, es. 12 maggio.

— Federzoni, ann. 6 maggio 1914, Capece Minutolo, ann. 3 giugno: Tutela dei nostri connazionali al Messico, es. 26 giugno.

— Mondello, ann. 6 maggio 1914: Trattamento dei sudditi italiani della Libia in Tunisi.

Interp. De Felice-Giuffrida, ann. 9 maggio 1914: Missione Khediviale a Roma.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 12 maggio e 5 dic. 1914: Circa le concessioni chieste dall'Austria alla Turchia nell'Asia Minore.

— Micheli, ann. 15 maggio 1914: Successione d'un connazionale a Chicago, es. 21 maggio.

— Cannavina, ann. 22 maggio, 23 giugno 1914 e 1° marzo 1915: Tutela dei nostri connazionali a Toronto Ontario, es. 29 giugno 1914.

— Chiesa E., ann. 28 maggio 1914: Ripristino della dominazione turca sull'isola di Castellorizo.

Durante la discussione alla Camera (3 giugno 1914) del dis. di legge relativo al trattato di commercio con la Spagna, il dep. *Galli* parla dell'importanza politica del trattato; il ministro *Di San Giuliano* sullo stesso argomento mette in rilievo gli atti mediante i quali possono dirsi migliorati i rapporti fra l'Italia e la Spagna.

— Amici G., ann. 19 e 24 giugno 1914: Applicazione della tassa del « Temettù » ai sudditi stranieri residenti in Turchia, es. 2 luglio.

— Mondello, ann. 23 maggio 1914: Creazione di tribunali consolari italiani in Etiopia, es. 30 maggio.

— Chiesa E., ann. 27 maggio 1914: Procedimento contro un connazionale in Austria.

— Colonna di Cesarò, ann. 3 giugno e 5 dic. 1914: Stazione di rifornimento di carbone per l'Italia a Caracas.

— Giretti, Chiesa E., ann. 9 e 11 giugno 1914: Trattative dell'Italia colla Turchia circa le concessioni in Asia Minore.

Interr. Cirmeni, ann. 9 giugno 1914: Richiamo da Adis-Abeba del rappresentante diplomatico dell'Austria.

— Marazzi, ann. 5 dic. 1914: Scarcerazione del connazionale Dapino, arrestato dall'Austria per sospetto di spionaggio.

— Cappa, Gallenga, 12 dic. 1914: Violazione del Consolato italiano in Hodeida per parte dei Turchi, es. 12 dic.

Interp. sen. Maragliano, ann. 14 dic. 1914: Offesa al personale diplomatico italiano in territorio ottomano, es. 16 dic.

Interr. La Pegna, ann. 18 febbr. 1915: Fallimento dell'Agenzia Marinelli di Buenos Ayres, es. 17 marzo.

— Cappa, ann. 18 febbr. 1915: Arresto del goriziano Rizzatti, es. 24 febbr.

— Lucifero, ann. 25 febbr. 1915: Perquisizioni e sequestri ad un giudice onorario del Consolato italiano al Cairo.

— Federzoni, ann. 2 marzo 1915: Incidente di Gedda.

— Cavagnari, ann. 8 marzo 1915: Disastro minerario a Leyland.

Interp. Monti-Guarnieri, ann. 13 marzo 1915: Contrabbando d'armi e munizioni alla frontiera doganale di Venezia.

Interr. Cappa, ann. 16 marzo 1915: Spogliazione del connazionale Bonati nell'Argentina, es. 22 marzo.

— Gortani, ann. 21 marzo 1915: Rilascio del connazionale Chiaruttini arrestato in Germania, es. 1° dic.

— Bevione, ann. 2 marzo 1916: Espulsione del giornalista Caburi dalla Svizzera.

Interp. Sanjust, ann. 2 marzo 1916: Sentenza del primo Consiglio di guerra a Parigi contro un industriale italiano.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 2 marzo 1916: Collette all'estero a pro d'istituzioni o di militari italiani, es. 13 marzo.

— Colonna di Cesarò, ann. 8 aprile 1916: Propaganda di beneficenza di cittadini italiani all'estero.

— Bevione, ann. 15 aprile 1916: Esecuzione dei contratti delle fabbriche svedesi di cellulosa colle ditte italiane.

— Mondello, ann. 6 giugno 1916: Trattamento di cittadini italiani residenti a Costantinopoli ed a Smirne.

— Mondello, Molina, ann. 6 giugno 1916: Soppressione dell'insegnamento obbligatorio dell'italiano nelle scuole secondarie argentine.

— Mondello, ann. 6 giugno 1916: Imposizione della visita antropometrica ad operai italiani in Tunisia, es. 30 giugno.

— Federzoni, ann. 6 dic. 1916: Nomina del ministro dell'Argentina presso il Quirinale, es. 7 dic.

— Caroti, Turati, Lucci, ann. 6 dic. 1916: Processo contro un connazionale nel Minnesota, es. 14 dic.

— Colonna di Cesarò, ann. 28 febbr., 14 marzo e 16 ott. 1917: Riorganizzazione dell'ospedale italiano per i feriti a Parigi, es. 20 ott.

Durante la discussione delle mozioni ed interpellanze sulla produzione e sulla mano d'opera agricola il dep. *Cassin* esprime il voto (10 marzo 1917) che la strada di Valle Roia ritorni presto ad essere tutta italiana, con la rettifica di quei confini che, a suo avviso, oggi sono in stridente contrasto con la vita economica di quella regione.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 20 giugno 1917: Sul recente sbarco dell'Inghilterra in Arabia.

— Mancini, ann. 16 ott. 1917: Indagini sui beni immobili e mobili abbandonati dagli italiani in paesi nemici.

— Colonna di Cesarò, ann. 16 ott. 1917: Acquisto di navi austro-ungariche da parte della Svizzera, es. 18 ott.

— Marchesano, ann. 16 ott. 1917: Sulla permessa consegna di sommergibili di costruzione nazionale alla Spagna, es. 24 ott.

— sen. Muratori, ann. 25 ott. 1917: Permesso di vendita di sommergibili alla Spagna, es. 25 ott.

Interr. Modigliani, ann. 18 febbr. 1918: Nomina d'un ambasciatore dell'Inghilterra presso la repubblica dell'Ucraina.

— Modigliani, ann. 18 febbr. 1918: Circa trattative dell'Inghilterra coll'Austria, in Svizzera, nello scorso dic.

— Colonna di Cesarò, ann. 12 giugno 1918: Adesione dell' Italia al progetto d'istituzione d'uno Stato sionistico a Gerusalemme.

— La Pegna, ann. 12 giugno 1918: Trattamento a Gibilterra del tenente Cocchi, es. 3 ott.

— sen. Cocchia, ann. 13 giugno 1918: Conseguenze politiche dell'accordo Cino-Giapponese.

— Vignolo, ann. 16 giugno 1918: Legalizzazione del passaporto d' un connazionale da parte del vice-console americano in Roma.

Albania, v. *Albania* – Armenia, v. *Armenia* – Commissione del Danubio, v. *Commissione del Danubio* – Dodecaneso, v. *Dodecaneso* - Grecia v. *Grecia* – Triplice Alleanza, v. *Triplice Alleanza* – ecc.

POLIZIA MORTUARIA, v. *Cimiteri.*

POLIZIA VETERINARIA.

Il disegno di legge del Min. interno, C. n. 128 (pres. 6 marzo 1914) per disposizioni varie sulla sanità pubblica determina sanzioni penali contro chi eserciti la professione di veterinario senza essere inscritto nell'albo di un Ordine del Regno. Lo stesso disegno di legge impone la visita sanitaria al confine del pollame in esportazione, del pollame, delle budella e delle pelli in importazione, prescrivendo un diritto fisso di visita. (***Legge 16 luglio 1916, n. 947***).

Interr. Lembo, ann. 2 aprile 1914: Pubblicazione del regolamento generale di polizia veterinaria, es. 6 maggio.

— Pucci, ann. 6 maggio 1914: Obbligatorietà del servizio di vigilanza ed assistenza veterinaria in ogni comune, es. 9 maggio.

R. D. 10 maggio 1914, n. 533, che autorizza la pubblicazione del regolamento speciale di polizia veterinaria.

Interr. Giordano, ann. 15 maggio 1914: Spostamento di animali fuori della zona infetta, es. 21 maggio.

— Micheli, ann. 15 e 30 giugno 1914: Sussidi alle condotte veterinarie, es. 27 giugno e 4 dic.

Ordinanza C. S. R. E. del 20 agosto 1915, circa l'obbligatorietà del certificato d'origine per lo spostamento del bestiame fuori del territorio dei comuni occupati (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 219).

Ordinanza C. S. R. E. del 14 aprile 1916, che obbliga la denuncia immediata di qualunque caso di morte improvvisa degli animali, come pure dei casi accertati o sospetti di malattie infettive e diffusive degli animali, che si verifichino nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 104).

Interr. Pucci, ann. 16 aprile 1916: Profilassi delle malattie infettive del bestiame es. 6 giugno.

D. L. 15 aprile 1917, n. 616, concernente provvedimenti relativi al fondo di riserva per le epizoozie (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 786).

D. L. 4 agosto 1918, n. 1153, che dall'esercizio 1918–19 assegna un contributo annuo di lire 15,000 per il funzionamento della Sezione zooprofilattica annessa all'Istituto zootecnico laziale.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2366, che approva l'atto 21 agosto 1919, concernente la concessione in affitto al Consorzio agrario di Milano del podere demaniale « Recinto della Certosa di Pavia » per l'impianto di una stazione sperimentale contro l'afta epizootica.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER I COMBATTENTI.

D. L. 10 dic. 1917, n. 1970, che con effetto dal 1° genn. 1918, autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze di assicurazione, per un capitale di L. 500 o di L. 1000, completamente liberate da ogni obbligo di

pagamento di premio e senza pregiudizio del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra, a favore di militari e graduati di truppe combattenti; con facoltà degli assicurati di chiedere, cessata la guerra e dopo tre mesi dalla data della smobilitazione, l'anticipata liquidazione della polizza, a condizione che il valore di essa sia rinvestito in istrumenti di produzione e di lavoro.

Interr. Venino, ann. 12 dic. 1917: Estensione dell'assicurazione gratuita agli eredi dei combattenti, es. 19 dic.

In occasione dell'esposizione finanziaria il ministro del tesoro, *Nitti*, illustra (19 dic. 1917), il decreto sulla concessione della polizza d'assicurazione.

D. L. 30 dic. 1917, n. 2047, circa le polizze gratuite a favore dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra, o compiono servizi ad esse direttamente attinenti e che, per le loro mansioni, sieno esposti alle offese di armi belliche.

Interr. Belotti, ann. 12 e 16 febbr. 1918: Libertà di designazione del beneficiario nelle polizze d'assicurazione pei combattenti, es. 18 febbr.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Ciriani* raccomanda (13 febbr. 1918) che per gli ufficiali appartenenti alla media borghesia il Governo emani provvedimenti i quali ne tutelino l'avvenire; ed il ministro del tesoro, *Nitti*, comunica (23 febbr.) in risposta alle interpellanze sulle pensioni di guerra, che prima della ripresa dei lavori parlamentari si provvederà ai suddetti ufficiali, estendendo loro, nella misura richiesta dal grado rivestito, la polizza d'assicurazione pei combattenti.

D. M. 7 marzo 1918, che estende ai sottufficiali, sottocapi e comuni del Corpo R. equipaggi le disposizioni dei DD. LL. 10 e 30 dic. 1917, nn. 1970 e 2047 (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 150).

D. L. 7 marzo 1918, n. 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere polizze gratuite, rispettivamente per un capitale di lire 1500, o di lire 5000, a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, nonchè a favore di quelli di complemento e della riserva della R. marina; e dà facoltà agli interessati di chiedere all'Opera nazionale per i combattenti prestiti sino al capitale di lire 5000 assicurato, per completare gli studi, riprendere l'esercizio della professione, ecc. — *DD. MM. 24 e 30 aprile 1918,* che stabiliscono le norme per l'assegnazione delle suddette polizze (*Gazz. Uff.* del 1918, nn. 99 e 150).

Interr. Giretti, ann. 19 aprile 1918: Perchè sia estesa la polizza d'assicurazione alle famiglie dei militari precedentemente caduti in guerra, es. 26 aprile; *Id.*, Battaglieri, es. 13 giugno; *Id.*, Venino, es. 3 ott.; *Id.*, Toscano, ann. 16 ott.

D. L. 8 dic. 1918, n. 1953, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni a rilasciare polizze a favore dei figli minori e genitori di militari morti in combattimento od a seguito di ferite riportate, nonchè dei mutilati ed invalidi divenuti tali anteriormente al 1° gennaio 1918. — *D. M. 15 genn. 1919,* contenente norme per l'applicazione dell'art. 9 del D. L. predetto (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 27).

D. L. 12 giugno 1919, col quale sono approvate le tariffe dei premi per la conversione dei capitali in rendite e per la maggiorazione dei capitali assicurati con le polizze rilasciate a norma del D. L. 8 dic. 1918, n. 1953 (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 172).

Interr. Agnelli: Anticipata liquidazione della polizza agli ex-combattenti, es. 12 sett. 1919.

Opera nazionale per l'assistenza ai combattenti, v. *Opera nazionale, ecc.*

POLIZZA DI CARICO.

R. D. 31 maggio 1916, n. 695, che istituisce una sopratassa di guerra sulle polizze di carico.

D. L. 9 nov. 1916 n. 1525, che riduce la predetta sopratassa di guerra per le spedizioni di più colli da oltre 20 a 120 chilogrammi.

POLLICOLTURA (Stazione sperimentale di).

D. L. 28 giugno 1917, n. 1118, che istituisce in Rovigo una Stazione sperimentale di pollicoltura.

POLONIA.

Mozione Montresor, letta 7 dic. 1915, 8 marzo, 9 giugno e 7 dic. 1916: Per la ricomposizione della nazione polacca ad unità di Stato libero e indipendente: della medesima questione trattano i dep. *Colonna di Cesarò* e *Gasparotto* (2ª torn. del 14 aprile 1916) e *Soderini* (16 aprile) durante la discussione del preventivo esteri 1915-16; i dep. *Labriola* (7 dic.) e *Nava C.* (8 dic.) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo; il dep. *Ciriani* (2ª torn. del 15 dic.) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio; il ministro degli esteri *Sonnino* (20 giugno 1917) ed il presidente del Consiglio *Orlando* (12 dic.) in occasione delle comunicazioni del Governo.

Interr. Labriola, ann. 6 dic. 1916: Per una dichiarazione degli Alleati a favore della Polonia.

POLVERI PIRICHE, v. *Esplosivi.*

POMPOSA (Abbazia di).

Interr. Marangoni, ann. 30 maggio 1914: Restauri alla Badia di Pomposa, es. 5 giugno.

D. L. 7 genn. 1917, n. 146, che dichiara di pubblica utilità l'espropriazione di una casetta e d'un appezzamento di terreno necessari per completare l'isolamento della monumentale abbazia di Pomposa. — *D. L. 11 agosto 1918, n. 1211,* che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 243,000 per provvedere ad urgenti lavori di restauro al Palazzo della Ragione, alla sala del Capitolo ed al Refettorio annessi alla predetta Abbazia.

PONTE CHIASSO (Accordo italo-svizzero per la dogana di), v. *Dogane: fabbricati.*

PONTI.

Proposta di legge dep. Pescetti, C. n. **193** (pres. 4 marzo 1914, letta 9 maggio, svolta 20 maggio): *Riscatto dei ponti gravati di pedaggio.* — Accorda ai comuni ed alle provincie la facoltà di procedere al riscatto dei pedaggi istituiti per disposizioni degli antichi governi, per diritti di regalîa e per concessioni fatte dalle autorità amministrative e ne determina le modalità. — Rimasta presso la Commissione della Camera.

Proposta di legge dep. Sighieri, C. n. **198**; S. n. **358** (pres. 13 maggio 1914, letta 16 maggio, svolta 23 maggio): *Affrancazione dalla servitù della tassa di pedaggio concessa dal governo Granducale alle Società anonime dei ponti sul fiume Arno in provincia di Pisa* (denominati Ponte a Bocca d'Usciana, Ponte di Zambra e Ponte alla Botte), da parte della provincia medesima. Il testo approvato dalla Camera (2ª torn. del 24 marzo 1917) si limita ad autorizzare il riscatto dei pedaggi sui ponti di *Zambra* ed alla *Botte*, stabilisce che il concorso governativo nella ralativa spesa non superi le lire 175,000 e che sui comuni interessati gravi l'eventuale eccedenza su tale somma, autorizza la provincia di Pisa a stipulare la convenzione coi concessionari, con facoltà di valersi dei criteri fissati dalla legge sulla municipalizzazione. — **Legge 7 aprile 1917, n. 602.**

Il dis. di legge del Min. dei lav. pubblici, C. n. 192, pres. 19 maggio 1914, autorizza, fra l'altro, spese per costruzioni e riparazioni di ponti (***Legge 19 luglio 1914, n. 769***).

D. L. 13 maggio 1917, n. 838, che autorizza spese per la costruzione e riparazione di ponti.

D. L. 7 febbr. 1919, n. 150, che ripartisce l'assegnazione straordinaria di un miliardo per opere pubbliche (ponti, strade, porti, ecc.) di cui al D. L. 17 nov. 1918, n. 1698 — *RR. DD. 7 agosto* e *2 ott. 1918, nn. 1478* e *1928,* che modificano detta ripartizione.

Per provvedimenti d'indole generale, v. *Opere pubbliche.*

PORTI E SPIAGGIE.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, pres. l'11 aprile 1914, fa voti (rel. Di Palma) per il sollecito completamento delle opere e degli arredamenti dei maggiori porti d'Italia, e principalmente di quelli di Genova, Napoli e Venezia.

Reg. 7 maggio 1914, n. 447, sul servizio di pilotaggio nei porti dello Stato.

Dis. di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **356**; S. n. **216** (pres. 18 febbr. 1915): *Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per opere portuali* (3 milioni). — **Legge 8 aprile 1915, n. 477.**

Durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1914-15 il dep. *Orlando S.* propone (2ª tornata del 20 marzo 1915), che si avviino i porti, aventi uno esteso raggio di influenza interna, ad una pratica ed efficace organizzazione autonoma. Risponde il ministro, *Ciuffelli*, che non ha difficoltà, ove venga richiesto, di studiare provvedimenti del genere, pur facendo riserve sulla loro pratica efficacia.

R. D. 14 aprile 1915, n. 662, con cui tutto il porto di Brindisi viene iscritto nella prima categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato, ferma restando la sua iscrizione nella prima classe della seconda categoria nei riguardi del commercio. — *R. D. 7 ott. 1917, n. 1871*, con cui la spiaggia di Costa Guacina nel suddetto porto, dall'imbocco del canale Pigonati fino alla diga di Bocca di Puglia, è inscritta nella prima categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato.

R. D. 22 aprile 1915, n. 525, che autorizza spese per opere marittime (conv. in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C n. 427: ***Legge 20 dic. 1917, n. 2044***).

D. L. 2 dic. 1915, n. 1936, concernente la composizione della Commissione centrale dei porti e spiagge.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1875, col quale, presso la capitaneria del porto di Savona, è costituito temporaneamente un Comitato con l'incarico di pronunciarsi sulle richieste delle autorità militari e civili per accosti e scarichi privilegiati di piroscafi e per assegni speciali di carri ferroviari.

D. L. 2 genn. 1916, n. 8, con cui il Governo ha facoltà di dichiarare soggetti alla giurisdizione militare, in tutto od in parte, gli addetti al carico e allo scarico delle merci ed in genere al movimento commerciale dei porti, compresi gli imprenditori, dirigenti e sorveglianti ed in genere i preposti a dette operazioni.

D. L. 9 febbr. 1916, n. 97, recante provvedimenti per assicurare, nell'interesse generale economico del paese, la maggiore utilizzazione e disponibilità delle calate dei porti.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Pacetti* chiede (30 giugno 1916) che siano migliorate le condizioni dei porti principali dell'Adriatico.

D. L. 28 genn. 1917, n. 203, col quale è costituito presso la capitaneria di porto di Spezia un Comitato speciale per la durata della guerra con poteri discrezionali per decidere sulle richieste di assegnazioni speciali di carri ferroviari e di accosti e scarichi privilegiati di piroscafi.

D. L. 13 maggio 1917, n. 838, che autorizza spese per opere portuali e per opere diverse a difesa delle spiaggie contro le corrosioni del mare (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 829).

D. L. 24 maggio 1917, n. 981, che costituisce una Commissione per dare parere sulle domande dirette ad ottenere la concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime, destinate all'impianto in genere di stabilimenti e servizi portuali rivolti a soddisfare urgenti bisogni dell'economia nazionale.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1917-18, C. n. 642-A, pres. 20 ott. 1917, fa voti (rel. Libertini P.) che nel programma del dopo guerra i lavori portuali abbiano parte larghissima.

D. L. 4 luglio 1918, n. 994, che fino a sei mesi dopo la conclusione della pace affida ad un R. commissario straordinario l'esercizio del porto di Civitavecchia determinandone le attribuzioni. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2320*, che abroga il decreto predetto.

D. L. 12 sett. 1918, n. 1378, che fino a sei mesi dopo la pace affida ad un R. commissario straordinario l'esercizio del porto di Livorno, determinandone le attribuzioni. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2320*, che abroga il decreto precedente.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio i dep. *Riccio* (28 nov. 1918) ed *Alessio* (30 nov.) accennano alla necessità di provvedere al completamento del porto di Trieste.

D. L. 26 genn. 1919, n. 85, che istituisce, per la durata di anni 60, con sede in Livorno, un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e am-

pliamento di quel porto (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. lavori pubblici, C. n. 1255). — *Reg. 12 giugno 1919, n. 2118*, per il funzionamento di detto Ente.

D. L. 26 genn. 1919, n. 86, che semplifica il procedimento di concessione delle opere marittime e di nuove opere nei porti di quarta classe (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. lavori pubblici, C. n. 1225).

D. L. 30 genn. 1919, n. 207, che istituisce, con sede in Rimini, un Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e l'esercizio di quel porto (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. lav. pubblici, C. n. 1321).

D. L. 7 febbr. 1919, n. 150, che ripartisce l'assegnazione straordinaria di un miliardo per opere pubbliche (porti, strade, ponti, ecc.) di cui al D. L. 17 nov. 1918, n. 1698. — *RR. DD. 7 agosto* e *2 ott. 1919, nn. 1478*, e *1928* che modificano tale ripartizione.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 122, che istituisce, per la durata di anni sessanta, un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Civitavecchia » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. lav. pubblici, C. n. 1256).

D. L. 13 marzo 1919, n. 572, che istituisce, con sede in Ravenna, un Ente autonomo per la sistemazione del porto-canale Corsini e per l'esercizio di esso (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 1322).

D. L. 12 giugno 1919, n. 963, che istituisce, con sede in Spezia, un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Spezia » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1422, che istituisce un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 1339).

D. L. 6 luglio 1919, n. 1335, che istituisce, con sede in Carrara, un ente autonomo portuale per la costruzione di opere e gestione delle aree e degli arredadamenti relativi al porto di Avenza (Marina di Carrara) (pres. per la conv. in legge col dis. di legge min. lavori pubblici, C. n. 1340).

R. D. 10 luglio 1919, n. 2660, con cui il porto commerciale di Spezia viene iscritto alla prima classe della 2ª categoria.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1766, che istituisce un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone, determinandone l'ordinamento.

R. D. 2 sett. 1919, n. 2416, che approva la convenzione 29 giugno 1919 per la concessione delle opere di ampliamento e dell'esercizio del porto di Catania.

R. D. 16 ott. 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di sessanta milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione ed arredamento del porto di Palermo.

R. D. 9 nov. 1919, n. 2609, che istituisce un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Messina » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

R. D. 16 nov. 1919, n. 2586, che istituisce un Ente autonomo pel porto di Ortona a Mare.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la convenzione 25 nov. 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2462, che istituisce un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio », con sede in quest'ultima città, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quei porti.

Concessione della costruzione ed esercizio d'un porto ad Ostia Nuova, v. *Roma*.

Disposizioni speciali per i porti di Ancona, Genova, Napoli, Savona e Venezia, v. *alle voci corrispondenti*. — Disposizioni generali in materia di opere pubbliche, v. *Opere pubbliche*.

PORNOGRAFIA (Repressione della).

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *De Capitani* invoca (8 maggio 1914) un'energica repressione della pornografia.

Mozione Luzzatti, ann. 1° dic. 1915: Applicazione delle disposizioni contro la pornografia e provvedimenti contro le stampe corruttrici.

Interr. Stoppato, ann. 1° dic. 1915 : provvedimenti contro la pornografia, es. 8 dic.

Interp. sen. Valli, ann. 1° dic. 1915.: Provvedimenti contro la stampa pornografica.

Durante la discussione del bilancio grazia e giustizia 1915-16 il dep. *Meda* chiede (7 dic. 1915) che sia modificato, o meglio, sostituito l'art. 339 del Codice penale, onde rendere possibile la repressione della corruzione prodotta dalla stampa pornografica.

Disegno di legge del Min. dell'interno Salandra, S. n. **232**; C. n. **753** (pres. 22 marzo 1916) : *Repressione della pornografia.* — Modifica l'art. 339 del Codice penale e reprime la stampa e la riproduzione di scritture, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti osceni, allo scopo di farne esibizione, esposizione, vendita, locazione o distribuzione sotto qualunque forma; modifica inoltre l'art. 64 della legge di pubblica sicurezza e vieta l'esposizione alla pubblica vista delle scritture o stampe di cui sopra. Vieta di pubblicare in qualsiasi modo e sotto qualunque forma in giornali o in altro foglio, avvisi o corrispondenze offensive della morale, del buon costume e della pubblica decenza. Vieta la produzione in pubblico di pellicole cinematografiche non approvate ai termini della legge e del regolamento. Costituisce presso il Min. dell'interno l'Ufficio centrale per la repressione della pornografia. — Rimasto in stato di relazione.

PORTALETTERE RURALI E PROCACCIA POSTALI, v. *Ricevitorie e collettorie postali.*

PORTIERATO (Servizio di).

D. L. 6 luglio 1919, n. 1276, che stabilisce, temporaneamente, a carico degli inquilini di case e di appartamenti e dei conduttori di locali adibiti ad uso di ufficio in Roma un supplemento mensile di pigione pel servizio di portierato, dando facoltà ai prefetti di emanare disposizioni analoghe per le città della rispettiva provincia (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. Industria, C. n. 1267).

PORTIERI GIUDIZIARI, v. *Ufficiali e portieri giudiziari.*

PORTO D'ARMI.

R. D. 8 genn. 1914, n. 87, sulla detenzione e il porto d'armi nella Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1154, che aumenta la tassa sulle licenze per il porto d'armi.

Reg. 10 genn. 1915, n. 68, esecutivo della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi.

R. D. 12 ott. 1915 n. 1510, che aumenta di un terzo decimo di guerra la tassa per il porto della rivoltella.

D. L. 22 giugno 1916, n. 769, col quale è istituita una carta da bollo speciale, per le licenze di porto d'armi.

R. L. 18 aprile 1918, n. 547, che sostituisce i moduli bollati per le licenze di porto d'armi, istituiti col D. L. predetto.

POSTE (Ordinamento - servizio e tariffe).

Mozione Cappa, letta 8 marzo 1914 : Riforme nel servizio postale; *Id.* Piccinato, letta 12 maggio.

R. D. 14 maggio 1914, n. 596, che estende il servizio delle commissioni affidate agli uffici postali al rilascio dei certificati catastali esenti da ogni tassa e diritto.

Interr. Chiesa E., ann. 22 giugno 1914: Affrancazione unica a 5 cent. delle fatture di commercio, es. 3 luglio.

R. D. 6 agosto 1914, n. 962, che eleva a 1000 grammi il peso massimo dei campioni di sieri vaccini, disinfettanti e di chinino di Stato spediti per espresso ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali dell'Italia.

R. D. 8 nov. 1914, n. 1341, che fissa un trattamento speciale per la spedizione e trasmissione delle corrispondenze ufficiali contenenti documenti riservati od eccezionalmente importanti, e dei pieghi contenenti le matrici delle giuocate del lotto.

Disegno di legge del Min. delle poste Riccio, C. n. **309**; S. n. **159** (pres. 4 dic. 1914): *Affrancatura delle fatture commerciali* (cent. 5, se su un solo foglio, senza manoscritti, verificabili, e di peso non superiore a gr. 15). — **Legge 21 marzo 1915, n. 299.**

Interr. Lombardi, ann. 8 dic. 1914: Garanzie per la trasmissione dei pieghi privati importanti, es. 2 marzo 1915.

Disegno di legge nel Min. delle poste Riccio, C. n., **355** (pres. 18 febbr. 1915): *Modificazione dell'art. 43 del testo unico delle leggi postali approvato con R. D. 24 dic. 1899, n. 500 e modificato dalla legge 2 luglio 1912, n. 748.* — Introduce l'assicurazione convenzionale di lettere e pieghi di privati, contenenti carte, documenti, ecc., il cui valore non sia effettivo, nè determinato, nè determinabile, fino al massimo di lire 100. — Ritirato.

Interr. Bevione, ann. 18 febbr. 1915: Soppressione delle cartoline postali, es. 18 marzo.

Durante la discussione del preventivo poste 1915-16 il dep. *Abignente* propone (2 marzo 1915) che agli uffici postali siano estese le funzioni di credito pubblico.

R. D. 23 maggio 1915, n. 686, con cui le corrispondenze dirette agli ufficiali del R. esercito e della R. marina e loro assimilati sono assoggettate temporaneamente alla tassa d'affrancazione di soli cent. 10. — *R. D. 23 maggio 1915, n. 687*, con cui è autorizzata l'emissione delle suddette cartoline, nonchè di buste speciali a cent. 10 per la corrispondenza diretta ai militari dell'esercito e della marina.

R. D. 23 maggio 1915, 689, con cui il Governo ha facoltà di aprire le corrispondenze postali chiuse ovunque dirette, nonchè di sospendere il servizio dei pacchi postali e l'invio dei giornali spediti di seconda mano.

Relazioni sui servizi postali per gli esercizi 1912-13, 1913-14, 1914-15, 1915-16, **C. doc. nn. XXXIII** a **XXXIII-quater** (pres. dai ministri delle poste Riccio e Fera il 16 luglio, 1° ott. 1915. 27 ott. 1916 e 26 giugno 1917).

R. D. 21 nov. 1915, n. 1643, col quale per tutta la durata della guerra, la tassa di francatura delle lettere e dei biglietti postali indirizzati fuori del distretto d'impostazione viene elevata da 15 a 20 cent.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, messo ai voti per appello nominale (12 dic. 1915) un ordine del giorno del dep. *Bentini* ed altri, non accettato dal Governo, che ne fa anche questione di fiducia, perchè, fra l'altro, la Camera non ratifichi il provvedimento relativo all'aumento delle tasse postali, esso viene respinto.

D. L. 3 settembre 1916, n. 1206, col quale è vietato a chiunque di portare e di ricevere sulle navi di qualunque bandiera in partenza dai porti del Regno corrispondenze, sia private che d'ufficio, non impostate a terra nelle ordinarie cassette di impostazione o non altrimenti passate per i RR. uffici postali.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, che sopprime i distretti postali composti ora di più comuni, e aumenta da cent. 5 a 10 la tassa di corrispondenza epistolare nel territorio di ogni distretto ed inasprisce la tariffa per i reclami, per le spedizioni assicurate, per gli assegni, per le cartoline con risposta, per le riscossioni di titoli.

D. L. 19 nov. 1916, n. 1698, concernente la tassa di francatura dei giornali quotidiani per la durata della guerra.

D. L. 11 febbr. 1917 n. 416, riguardante il divieto di transito di corrispondenza fra l'Italia e l'estero contenente francobolli, marche, contrassegni emessi da Stati o da enti, qualunque sia lo scopo dell'invio.

Disegno di legge del Ministro delle poste Fera, C. n. **741** (pres. 28 febbr. 1917): *Modificazioni ed aggiunte all'art. 62 del testo unico delle leggi postali, riguardante la validità e la prescrizione dei vaglia.* — Rimasto presso la Commissione della Camera (rel. Sandrini).

D. L. 8 marzo 1917, n. 437, col quale durante la guerra è sospeso il servizio dell'assicurazione di oggetti di corrispondenza contro i casi di forza maggiore, limitatamente allo scambio fra l'Italia e le Colonie e nei rapporti fra queste. — *D. L. 15 maggio 1919, n. 953*, che abroga le disposizioni di detto decreto.

D. L. 12 aprile 1917, n. 790, col quale è elevato a lire 1500 il limite di lire mille annue stabilito con l'art. 44 del regolamento di contabilità per l'Amministrazione delle poste in data 11 dic. 1873 per gli appalti dei servizi di trasporto degli effetti postali.

D. L. 10 maggio 1917, n. 917, col quale la tassa delle cartoline postali da distribuirsi nel distretto dell'ufficio d'impostazione viene stabilita in cent. 5.

Ad analoga preghiera del sen. *Garavetti* il ministro delle poste, *Fera*, dà conto al Senato (28 giugno 1917) dell'esito del primo esperimento della posta aerea tra il continente e la Sardegna, ed il sen. *Righi* aggiunge spiegazioni e delucidazioni circa il presente e l'avvenire di questo servizio, insistendo sulla necessità d'una legislazione che disciplini il servizio delle comunicazioni aeree.

Interr. Abozzi, ann. 2 luglio 1917; Posta aerea fra il continente e la Sardegna, es. 6 luglio; *Id.* Sanjust, ann. 19 aprile 1918.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1641, col quale è vietato durante la guerra, il trasporto dal Regno e dalle Colonie italiane in paesi esteri, o in senso inverso, di qualsiasi corrispondenza privata o di ufficio chiusa od aperta.

D. L. 7 apr. 1918, n. 568, col quale si provvede per la sospensione della vendita e si dichiarano non più in uso le carte valori già adoperate per la francatura delle corrispondenze negli uffici postali italiani del Levante.

D. L. 21 apr. 1918, n. 629, che apporta modificazioni alla tariffa postale (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. del poste, C. n. 998).

D. L. 25 apr. 1918, nn. 626, con cui si concede all'Associazione italiana della Croce Rossa l'autorizzazione d'inserire avvisi di pubblicità su cartoline e biglietti postali.

D. L. 13 giugno 1918, n. 836, che reca norme circa gli abbonamenti alle caselle postali e le corrispondenze dirette agli abbonati.

D. L. 14 luglio 1918, n. 986, che apporta aumenti alle tariffe postali per ciò che concerne le cartoline illustrate, i biglietti da visita, le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, i campioni, i manoscritti, i pieghi di stampe, le fatture commerciali, il servizio associazione giornali, la tassa d'assicurazione.

Interr. De Capitani, ann. 3 ott. 1918: Miglioramento del servizio dei trasporti postali, es. 23 nov.

D. L. 26 genn. 1919, n. 67, con cui nei giorni festivi il servizio postale è limitato alla distribuzione delle fermo in posta dalle ore 9 alle 12, e ad una sola distribuzione a domicilio per mezzo dei portalettere e al massimo a due vuotature delle cassette d'impostazione; nessuna limitazione disponendosi per l'impostazione e recapito degli espressi.

D. L. 26 genn. 1919, n. 68, concernente l'aumento fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello della pubblicazione della pace, delle tariffe postali per le lettere (cent. 25), le cartoline (cent. 15), i vaglia interni (cent. 15 e 25) e le stampe periodiche (cent. uno). — *D. L. 27 febbr. 1919, n. 320*, che modifica, a seconda del peso, la tariffa postale per le stampe periodiche stabilita dal decreto predetto.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 321, che sopprime il servizio dei vaglia consolari.

Interr. Rindone, ann. 1° marzo 1919: Esclusione dall'aumento di tariffa della cartolina da 10 centesimi.

D. L. 25 maggio 1919, n. 872, che estende all'Amministrazione postale le disposizioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 febbr. 1919, n. 107, sull'esecuzione di opere pubbliche dello Stato e alla legge 3 aprile 1913, n. 271, sull'esercizio di Stato dei telefoni, dando altresì facoltà all'Amministrazione stessa di assumere personale tecnico specializzato.

Mozione Drago, letta 9 agosto 1919: Ristabilimento del servizio postale a tariffa ordinaria dalle ore 19 del sabato alle 8 del lunedì.

R. D. 4 nov. 1919, n. 2171, che per i giorni 9 e 16 del mese di nov. (periodo elettorale) sospende l'applicazione del D. L. 26 genn. 1919, n. 67, circa la riduzione del servizio postale.

Casse postali di risparmio, v. *Casse postali di risparmio.* — Conti correnti e assegni postali, v. *Conti correnti, ecc.* — Edifici postali, v. *Edifici postali.* — Fermo in posta (Servizio delle), v. *Fermo in posta.* — Franchigia postale, v. *Franchigia postale.* — Francobolli e cartoline postali (emissione di nuovi), v. *Francobolli.* — Impiegati Min. Poste, v. *Impiegati Ministero poste.* — Pacchi postali, v. *Pacchi postali.* — Ricevitorie, collettorie postali, portalettere rurali e procaccia postali, v. *Ricevitorie e collettorie postali.* — Scuola superiore postale, telegrafica, ecc., v. *Scuola superiore postale, ecc.* — Servizio degli espressi postali, v. *Espressi postali.* — Servizio postale in guerra, v. *Servizi in guerra.*

POTENZIALITÀ PRODUTTIVA DEL PAESE (in relazione agli scopi della guerra sul mare).

D. L. 3 giugno 1915, n. 837, che costituisce una Commissione incaricata di coordinare e disciplinare la potenzialità produttiva del paese in relazione agli scopi della guerra sul mare ed al mantenimento in potenza delle forze navali nazionali. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1904*, col quale è abrogato il D. L. di cui sopra.

POTERI STRAORDINARI (Conferimento al Governo del Re di).

I disegni di legge del Min. delle finanze, C. nn. 68 e 300, pres. rispettivamente il 3 febbr. e 4 dic. 1914, autorizzano il Governo ad applicare temporaneamente alcuni provvedimenti tributari (v. Imposte e tasse). (***Leggi 19 luglio 1914, n. 694, e 20 dic. 1914, n. 1384***).

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Salandra, C. n. **423**; S. n. **220** (pres. 20 maggio 1915): *Conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra.* — Autorizza il Governo, in caso di guerra e durante la guerra medesima, ad emanare disposizioni aventi valore di legge, per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale, ferme restando le disposizioni di cui agli art. 243 a 251 del cod. pen. per l'esercito; come pure ad ordinare le spese necessarie e a provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro. Autorizza infine l'esercizio provvisorio dei bilanci fino al 31 dic. 1915 secondo i preventivi già fatti.

Durante la discussione (20 maggio 1915) il presidente del Consiglio, *Salandra*, i dep. *Boselli*, relatore, *Barzilai* e *Ciccotti* giustificano la guerra che sta per dichiararsi, la quale è una guerra d'integrazione della nostra unità nazionale, ed insieme di difesa. Durante la medesima discussione in Senato (21 maggio) plaudono alla giustizia della nostra guerra i sen. *Colonna P.*, relatore, *Cadolini*, *Mazza*, *Canevaro*, e viene approvato, per appello nominale all'unanimità con 281 voti, il seguente ordine del giorno sottoscritto dal sen. *Mazzoni* ed altri: « Il Senato del Regno, udite le dichiarazioni del Governo, che così altamente affermano il buon diritto d'Italia e la volontà della nazione, passa alla votazione del disegno di legge ». — **Legge 22 maggio 1915, n. 671.**

Il dep. *Scialoja*, in occasione dello svolgimento delle mozioni ed interpellanze relative all'economia nazionale (14 marzo 1916), il dep. *Turati* durante la discussione dell'esercizio provvisorio (10 giugno), il dep. *Labriola* durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (7 dic.) censurano l'abuso, da parte del Governo, di decreti luogotenenziali su materie che, anche nel momento attuale ed in regime di poteri straordinari per quanto ha attinenza alla guerra, dovrebbero riservarsi all'attività normale del Parlamento. Il ministro delle finanze, *Meda*, spiega (8 dic.) che tra i poteri straordinari conferiti al Governo colla legge del 1915 v'ha pur quello di imporre tributi.

Si deplora egualmente l'abuso che ha fatto il Governo della legge sui poteri straordinari: durante lo svolgimento d'un'interpellanza sul decreto concernente la riduzione dei membri dei Consigli provinciali scolastici dal dep. *Miglioli* (5 marzo 1917); durante la discussione del disegno legge per proroga dell'esercizio provvisorio dai dep. *Bovetti* e *Labriola* (17 ott. 1917); durante la discussione sulle comunicazioni del Governo dal dep. *Padulli* (10 febbr. 1918).

Interp. sen. Greppi E., ann. 12 febbr. 1918: Sull'uso fatto dal Governo della legge 22 maggio 1915 nell'imposizione di nuovi tributi, es. 13 febbr.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga della XXIV Legislatura (v. *Legge elettorale*, dis. di legge, *C. n. 956*) è approvato (25 aprile 1918) un articolo aggiuntivo proposto dal deputato *Peano* ed accettato dal Governo con cui si dispone che prima della convocazione dei collegi elettorali, ove sia ancora in vigore, cessi di avere effetto la legge sui poteri straordinari (***Legge 10 maggio 1918, n. 634***).

Interr. sen. Fracassi, ann. 1° marzo 1919: Abrogazione della legge del 1915 sui poteri straordinari.

La Commissione di finanze del Senato sul dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, S. n. 449-A, pres. 18 luglio 1919, esprime l'avviso (rel. Bettoni) che i mezzi straordinari, di cui si concede l'uso, debbano consistere soltanto in provvedimenti di tesoreria, o altri di natura intrinsecamente temporanea, escludendo quindi la riforma tributaria: fa obbiezioni a questo riguardo, durante la discussione (26 luglio), il presidente del Consiglio *Nitti*.

Disegno di legge del Presid. del Consiglio Nitti, C. n. **1307** (pres. 9 sett. 1919): *Concessione di facoltà straordinarie al Governo del Re in materia finanziaria e tributaria, fino al 31 marzo 1920.* — Autorizza, fra l'altro, il Governo a provvedere all'inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per la liquidazione delle passività determinate dalla guerra. La Giunta del bilancio prescrive anche al Governo (rel. Nava O.) di presentare al Parlamento, entro un termine determinato, la relazione delle passività estinte. — Rimasto in stato di relazione.

Decadenza della delegazione dei poteri straordinari con la determinazione della data di cessazione dello stato di guerra, v. *Passaggio dello stato di guerra allo stato di pace, dis. di legge del Pres. del Consiglio, C. n. 1273.*

POZZUOLI (Bonificamento del rione Torre).

D. L. 23 marzo 1919, n. 566, che autorizza il Governo a provvedere, nella bassa Pozzuoli, anche al bonificamento della zona del rione Torre, inclusavi l'area del tempio di Serapide (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 1257).

POZZUOLO (Costituzione del comune di).

Proposta di legge del dep. Gallenga (pres. 9 luglio 1919, letta il 29 luglio). *Costituzione del comune di Pozzuolo* (colle frazioni di Pozzuolo e Petrignano, ora aggregate al comune di Castiglione del Lago Trasimeno). — Rimasta da svolgersi.

PRECEDENZE A CORTE E NELLE PUBBLICHE FUNZIONI.

R. D. 4 dic. 1913, n. 1360, che classifica nella categoria VIII i soci attivi della R. Accademia di scienze di Palermo.

R. D. 9 apr. 1914, n. 424, concernente l'ordine nelle precedenze dei segretari generali per l'Eritrea e la Somalia italiana.

R. D. 26 apr. 1914, n. 347, che provvede alla classificazione del presidente del Consiglio superiore di marina, del capo di stato maggiore della marina, dei viceammiragli destinati al comando d'una forza navale in caso di mobilitazione e dei soci effettivi della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

R. D. 13 luglio 1914, n. 678, con cui l'ispettore capo di sanità militare è classificato nella categoria IV, insieme con gl'ispettori generali d'artiglieria, del genio e di cavalleria, quando sia assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata.

R. D. 3 genn. 1915, n. 15, con cui si provvede alla classificazione dei funzionari superiori della R. avvocatura generale erariale.

R. D. 25 aprile 1915, n. 551, con cui si dispone che il sotto capo di stato maggiore dell'esercito, quando abbia l'anzianità che lo assimili di rango ai comandanti di corpo d'armata, sia classificato nella categoria IV, prendendo posto immediatamente dopo i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata.

D. L. 18 maggio 1916, n. 567, che classifica l'ispettore straordinario a disposizione del ministro della guerra, creato per la durata della guerra, al n. 5 della categoria IV del R. D. sulle precedenze.

D. L. 26 ott. 1916, n. 1457, col quale i soci effettivi della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena sono classificati nella categoria VIII.

D. L. 7 aprile 1917, n. 552, con cui si dispone che quando l'ispettore generale d'artiglieria ed armamenti sia assimilato di rango ai comandanti in capo di dipartimento marittimo sia classificato nella categoria IV, al n. 9

R. D. 24 giugno 1919, n. 1604, che provvede alla classifica dei delegati plenipotenziari di S. M. il Re alla Conferenza della pace.

PREDE BELLICHE.

R. D. 13 maggio 1915, n. 679, col quale viene dichiarata sciolta la Commissione delle prede, costituita con R. D. 13 ott. 1911, n. 1164. per effetto dello stato di guerra tra l'Italia e la Turchia.

R. D. 16 maggio, 1915 n. 659, relativo alla temporanea sospensione degli articoli 211 e 243 del Codice per la marina mercantile, nel caso di partecipazione dell'Italia all'attuale conflitto internazionale; ciò che ha per fine di preservare al

Governo la facoltà d'esercizio del diritto di cattura e di preda e, per quanto riguarda il trattamento da farsi alle navi nemiche presenti nei porti dello Stato all'inizio delle ostilità, il diritto di attenersi senz'altro alla disposizione della VI Convenzione dell'Aja (18 ott. 1907), di trattenere cioè le dette navi vietando loro la libera uscita dai porti del Regno (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. della marina, C. n. 515),

D. L. 30 maggio 1915, n. 807, col quale, in seguito allo stato di guerra esistente fra il Regno d'Italia ed altre Potenze europee, è istituita la Commissione delle prede, prevista dall'art. 225 del Codice per la marina mercantile, la quale ha sede in Roma e funziona anche per le Colonie. — *Reg. 26 giugno 1915 per il funzionamento della Commissione suddetta.* (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 167). — *Norme regolamentari* 13 e 14 sett. 1915 che fanno parte integrante del regolamento di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1915, nn. 228 e 232). — *DD. LL. 1° agosto 1915, n. 1234 e 10 febbraio 1916, n. 143*, che portano aggiunte alla competenza della Commissione di cui sopra.

D. L. 30 maggio 1915, n. 814, riguardante il trattamento da usarsi alle navi mercantili nemiche presenti nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilità ed alle merci da esse trasportate. — *D. L. 17 giugno 1915, n. 957*, col quale vengono stabilite speciali norme per l'applicazione del precedente decreto. — *D. L. 11 nov. 1915, n. 1605*, che estende il D. L. 17 giugno 1915, n. 957, alla requisizione delle navi mercantili e da diporto di bandiera estera ed ai battelli e galleggianti di proprietà straniera, presenti nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie. — *D. L. 2 marzo 1916, n. 328*, recante modificazioni alle vigenti disposizioni circa l'esercizio delle navi nemiche e straniere sequestrate o requisite.

D. L. 3 giugno 1915, n. 840, con cui si dispone che durante l'attuale stato di guerra siano adottati e messi in vigore dal Governo del Re i principî di diritto marittimo racchiusi nella dichiarazione firmata a Londra il 26 febbr. 1909, non ancora ratificata dall'Italia.

D. L. 24 giugno 1915, n. 1014, relativo alla preda e confisca di navi mercantili e merci nemiche agli effetti dell'indennizzo dei danni di guerra.

D. L. 4 luglio 1915, n. 1000, autorizzante la cattura e la confisca delle navi che contravvengano alle disposizioni contenute nel decreto stesso con cui si restringe la navigazione nel mare Adriatico per le navi mercantili di qualsiasi bandiera.

D. L. 15 luglio 1915, n. 1113, col quale sono approvate le istruzioni ai comandanti navali per l'esercizio del diritto di preda.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1389, esecutivo dell'accordo 21 luglio 1916, fra l'Italia e la Gran Bretagna per l'ammissione dei cittadini italiani all'acquisto delle navi predate dalla Gran Bretagna durante la guerra.

D. L. 25 febbr. 1917, n. 482, esecutivo, nei riguardi dell'Italia, della convenzione anglo-francese del 9 novembre 1914, circa le prede fatte dalle rispettive forze navali durante la guerra attuale.

D. L. 25 marzo 1917, n. 600, che approva le norme relative all'esercizio del diritto di preda durante la guerra attuale, sospende l'applicazione degli art. 207-245 del Codice per la marina mercantile, ed abroga i DD. luogotenenziali 3 giugno e 15 luglio 1915, nn. 840 e 1113. — *D. L. 10 ott. 1918, n. 1690*, che porta aggiunte al decreto predetto.

D. L. 13 sett. 1917, n. 1584, col quale è autorizzato il rilascio, agli aventi diritto, di alcuni velieri di bandiera ellenica.

D. L. 24 marzo 1918, n. 452, che revoca il sequestro di determinate partite di merci facenti parte del carico del piroscafo austro-ungarico *Moravia*.

Istituzione di una Corte internazionale delle prede, v. *Aja* (*convenzioni dell'*), dis. di legge Min. esteri, C. n. 76.

PREFETTI E PREFETTURE.

Durante la discussione del **bilancio** dell'interno 1914-15 il dep. *Corniani* invoca (8 maggio 1914) la soppressione di molte sottoprefetture diventate inutili; chiedono pure l'abolizione delle sottoprefetture i dep. *Salomone* (8 maggio), *Ruini* (14 maggio) e *Gasparotto* (16 maggio); il dep. *Cappa* vorrebbe (15 maggio) che i prefetti fossero elettivi. Risponde (13 maggio) il ministro *Salandra* accennando alle difficoltà gravi che s'oppongono all'invocata abolizione delle sottoprefetture, la quale per altro

non porterebbe che ad un'economia poco meno che illusoria. Durante la discussione in Senato dello stesso bilancio anche il sen. *Lagasi* invoca (8 giugno) l'abolizione delle sottoprefetture.

D. L. 28 nov. 1915, n. 1810, che completa la tabella delle indennità agli impiegati dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio di leva nel circondario di Messina.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Modigliani* dichiara (10 dic. 1915) che alle economie attuate dal Governo egli avrebbe preferito, fra l'altro, la soppressione delle sottoprefetture.

D. L. 15 nov. 1917, n. 1862, recante provvedimenti pei prefetti e pei sottoprefetti nelle regioni sgombrate per necessità militari, od occupate dal nemico. — *D. L. 20 genn. 1918, n. 30*, che abroga e sostituisce il decreto precedente.

D. L. 3 gen. 1918, n. 21, che fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, autorizza il collocamento a disposizione dei prefetti del Regno senza limite di numero.

R. D. 10 luglio 1919, n. 1497, che fissa nel numero di due gli incaricati del servizio di leva pel circondario di Foggia determinando altresì le indennità loro assegnate.

R. D. 7 agosto 1919, n. 1601, che conserva ai prefetti incaricati dell'effettiva direzione di un servizio presso l'Amministrazione centrale l'intero ultimo trattamento.

R. D. 4 sett. 1919, n. 1711, che autorizza il Min. dell'interno a bandire, secondo speciali norme, un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2231, che abroga la tabella degli stipendi dei viceprefetti, approvata con R. D. 9 nov. 1919, n. 2122, sostituendo alla tabella stessa quella n. 12 allegata al presente decreto.

PREMI E RICOMPENSE AL VALORE, v. *Medaglie, premi e ricompense al valore.*

PREMIO DI CONGEDAMENTO.

D. L. 14 nov. 1915, n. 1613, che stabilisce l'indennità da corrispondersi agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva all'atto del ricollocamento in congedo.

D. L. 16 genn. 1919, n. 17, che concede l'indennità di congedamento stabilita col decreto predetto anche a coloro che furono nominati ufficiali durante il servizio militare, od all'atto della chiamata alle armi, e concede altresì a tutti gli ufficiali delle categorie in congedo, all'atto del congedamento, un'indennità vestiario di lire 250.

D. L. 20 febbr. 1919, n. 176, che modifica i decreti precedenti estendendo la concessione dell'indennità stessa ai cappellani militari ed ai ministri di altri culti. Concede altresì a tutti coloro che alla data del presente decreto abbiano grado di ufficiale e che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio come ufficiali nell'esercito mobilitato, prima della data dell'armistizio, un'indennità di smobilitazione di lire 250. — *D. L. 2 marzo 1919, n. 254*, che rettifica l'art. 5 di detto decreto.

D. L. 20 febbr. 1919, n. 177, concernente il premio di congedamento ai sottufficiali, caporali e soldati delle classi anteriori al 1900. — *D. L. 2 marzo 1919, n. 254*, che estende il premio di cui sopra ai sottufficiali di carriera in relazione al tempo di effettivo servizio in zona di operazioni.

D. L. 6 marzo 1919, n. 442, che stabilisce i premi ed i soprapremi di congedamento da corrispondersi ai sottufficiali, sottocapi e comuni del Corpo R. Equipaggi.

D. L. 6 marzo 1919, n. 443, che reca disposizioni circa i premi di congedamento e di smobilitazione agli ufficiali della R. marina.

D. L. 24 aprile 1919, n. 591, che detta norme circa il pagamento del premio di congedamento pei sottufficiali e militari di truppa.

R. D. 11 sett. 1919, n. 1831, relativo alla concessione del premio di congedamento agli impiegati della posta militare, assimilati a sottufficiali, caporali e soldati,

PREPARAZIONE ECONOMICA NAZIONALE, v. *Colonizzazione agraria: prop. dep. Pantano, C. n. 774.*

PRESCRIZIONI (Sospensione delle).

R. D. 23 maggio 1915, n. 718, circa la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini portanti decadenze contro militari impiegati, ecc., che si trovano al seguito dell'esercito o dell'armata navale, fino a tutto il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione della pace.

D. L. 22 nov. 1917, 1881, che sospende il corso delle prescrizioni e dei termini perentori e l'esercizio delle azioni giudiziarie a favore degli enti, ditte e privati, aventi l'abituale residenza nei comuni occupati dal nemico ed in quegli altri del territorio delle operazioni da indicarsi a norma dell'art. 4 del decreto medesimo. — *D. M. 23 nov. 1917,* che determina i comuni ai quali si applica il D. L. di cui sopra (*Gazz. uff.* del 1917, n. 277).

PRESTAZIONI FONDIARIE, v. *Canoni, censi ed altre prestazioni fondiarie.*

PRESTITI NAZIONALI.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Ruini* si dichiara favorevole (9 dic. 1914) ad un prestito forzoso; analogamente il dep. *Ferri G.* (22 febbr. 1915) durante la discussione delle interpellanze ed interrogazioni sulla quistione granaria.

R. D. 19 dic. 1914, n. 1371, che autorizza l'emissione di un *primo prestito nazionale* di un miliardo di lire mediante pubblica sottoscrizione di obbligazioni 4.50 per cento netto emesse a lire 97 per cento estinguibili in venticinque anni, e non soggette a conversione, nè a riscatto per dieci anni, ossia fino al 1° genn. 1925.

Relazione sulla emissione del prestito nazionale 4.50 per cento di un miliardo di lire autorizzato con D. R. 19 dic. 1914, n. 1371, **C. doc. *XXXI*** (comunicata alla presidenza dal ministro del tesoro, Carcano, il 4 maggio 1915). Capitale sottoscritto 881 milioni.

R. D. 15 giugno 1915, n. 859, col quale viene autorizzata l'emissione d'*un secondo prestito* nazionale mediante pubblica sottoscrizione di obbligazioni 4.50 per cento netto emesse a lire 95 per cento, da ridursi a lire 93 a favore dei sottoscrittori del precedente prestito, estinguibili in 25 anni e non soggette a conversione nè a riscatto fino al 1° genn. 1925. — *D. L. 8 luglio 1915, n. 1028,* col quale è prorogato fino al 18 luglio 1915 il termine per la sottoscrizione.

Relazione sulla emissione di un secondo prestito nazionale 4.50 per cento, autorizzato in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con D. R. 15 giugno 1915, n. 859. **C. doc. *XXXV*** (comunicata alla presidenza dal Min. del tesoro, Carcano, il 22 nov. 1915). – Capitale sottoscritto L. 1,145,862,700.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Labriola* ritiene (8 dic. 1915) che, come le spese di guerra si fanno coi debiti, così gli stessi interessi dei debiti si abbiano a pagare con altri debiti; e ciò per non esaurire, con eccessivi inasprimenti d'imposte, la ricchezza nazionale. Risponde (11 dic.) il ministro del tesoro, *Carcano,* dimostrando non esser possibile pagare con nuovi prestiti gli interessi dei prestiti, neppure transitoriamente in tempi eccezionali, senza scuotere profondamente il credito stesso dello Stato, che ha per condizione necessaria una solida finanza.

R. D. 22 dic. 1915, n. 1800, col quale viene autorizzata l'emissione *d'un terzo prestito nazionale* mediante pubblica sottoscrizione di obbligazioni 5 per cento netto emesse a lire 97,50 per cento, estinguibili in 25 anni e non soggette a conversione, nè a riscatto fino al 1° gennaio 1926. — *D. L. 5 gennaio 1916, n. 3,* che reca ulteriori disposizioni circa il prestito di cui sopra. — *D. L. 23 genn. 1916, n. 41,* che proroga a tutto il 1° marzo 1916 il termine per le sottoscrizioni.

Relazione sulla emissione del terzo prestito nazionale 5 per cento, autorizzato in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con D. R. 22 dic. 1915, n. 1800, **C. doc. *XLII*** (comunicata alla presidenza dal Min. del tesoro Carcano, il 14 giugno 1916). – Capitale sottoscritto L. 3,014,402,400.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il sen. *Pellerano* prega (5 luglio 1916) il Governo di invitare il Paese, alla conclusione dell'armistizio, al prestito della pace per impedire la miseria e l'emigrazione.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci il dep. *Perrone* reclama (17 dic. 1916) l'introduzione d'un taglio di ti-

tolo di rendita accessibile alle classi operaie, cui potrebbe imporsi il risparmio d'una quota di salario costituita dal soprappiù del normale, cui fosse aggiunta una quota falcidiata dai cambi.

R. D. 2 genn. 1917, n. 3, che autorizza l'emissione di un *quarto prestito nazionale* mediante la creazione di un titolo di debito consolidato al saggio del 5 per cento netto da ogni imposta presente e futura e non soggetto a conversione a tutto l'anno 1931. L'emissione avviene a mezzo di pubblica sottoscrizione ed il prezzo è stabilito nella ragione di lire 90 per cento, oltre gli interessi del 5 per cento dal 1° gennaio fino al giorno del versamento. — *D. L. 21 genn. 1917, n. 54*, che stabilisce le norme per l'esecuzione del R. D. di cui sopra. — *D. L. 18 febbr. 1917, n. 313*, col quale sono determinate le norme da osservarsi nei casi di smarrimento delle ricevute rilasciate dagli Istituti di emissione ai termini degli articoli 6, 7, 11 del decreto predetto 21 gennaio 1917. — *DD. LL. 19 febbr. e 8 marzo 1917, nn. 207 e 359*, che prorogano, rispettivamente, a tutto il 10 e 18 marzo 1917, il termine per la sottoscrizione al prestito. — *D. L. 5 marzo 1917, n. 331*, con cui si dispone che il rinvestimento nel nuovo prestito di somme depositate presso Istituti di risparmio a favore di persone incapaci possa effettuarsi dai loro legittimi rappresentanti senza speciali autorizzazioni. — *D. L. 5 marzo 1917, n. 409*, col quale è data facoltà ai detenuti di investire il fondo disponibile di lavoro in titoli del prestito nazionale.

D. L. 26 aprile 1917, n. 645, col quale viene stabilito il termine per la presentazione all'estero dei titoli dei prestiti nazionali emessi con i RR. DD. 15 giugno e 22 dicembre 1915, nn. 850 e 1800, per ottenerne la conversione in titoli del nuovo prestito consolidato 5 per cento.

Relazione sulla emissione del quarto prestito nazionale consolidato 5 per cento, autorizzato in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con D. R. 2 genn. 1917, n. 3, **C. doc. I,** (comunicata alla presidenza dal Min. del tesoro, Carcano, il 18 giugno 1917). – Capitale sottoscritto L. 6,984,082,800.

R. D. 6 dic. 1917, n. 1860, che autorizza l'emissione di un *quinto prestito nazionale* mediante inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di rendita consolidata all'interesse annuo del 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura, e non soggetto a conversione a tutto il 1931. — *D. L. 30 dic. 1917, n. 2048*, che fissa dal 15 gennaio al 3 febbraio 1918 la pubblica sottoscrizione al prestito nazionale di cui sopra e ne determina le modalità, stabilendo,fra l'altro, l'apertura della sottoscrizione al prezzo di lire 86.50 per cento, oltre gli interessi del 5 per cento dal 1° gennaio fino al giorno del versamento. — *DD. LL. 2 e 8 febbr. 1918, nn. 73 e 96*, che prorogato rispettivamente a tutto il 24 febbraio e 10 marzo 1918 il termine per sottoscrivere al prestito. — *D. L. 8 febbr. 1918, n. 95*, col quale vengono sostituite le disposizioni di cui all'art. 11 del D. L. 30 dic. 1917, n. 2048. — *D. L. 8 febbr. 1918, n. 96*, col quale si autorizzano gli Istituti di credito, le Banche e le Casse di risparmio a rinvestire nel nuovo prestito le somme tenute in deposito al nome di persone incapaci, sulla semplice richiesta dei loro legittimi rappresentanti. — *D. L. 14 marzo 1918 n. 351*, che stabilisce norme pel caso di smarrimento delle ricevute rilasciate a seguito di versamento di buoni del tesoro, e di altri titoli.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Rolandi-Ricci* tocca (12 dic. 1918) della possibilità di un prestito forzoso su larghissima base.

Relazione sulla emissione del quinto prestito nazionale consolidato 5 per cento, autorizzato in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con D. R. 6 dic. 1917, n. 1860. (**C. Doc. n. LVIII**) pres. dal Min. del tesoro Nitti, il 19 dic. 1918. — Capitale sottoscritto 6 miliardi.

R. D. 22 sett. 1918, n. 1300, che autorizza l'emissione d'un *sesto prestito nazionale* in rendita consolidata 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura, e non soggetto a conversione a tutto l'anno 1931. — *R. D. 24 nov. 1919, n. 2168*, che dà corso all'emissione del suddetto prestito, stabilendone il prezzo di sottoscrizione in L. 87.50.

Autorizzaz. d'operaz. di tesoreria e di credito e d'altri provvedimenti straordinari, v. *Esercizi provvisori*, — Buoni del tesoro, v. *Buoni del tesoro*. — Creazione di un titolo consolidato per riscatto terre incolte da ripartirsi fra i militari combattenti, v. *Colonizzazione: prop. sen. Pullè.*

PRESTITI E PARTECIPAZIONI FINANZIARIE ALL'ESTERO.

R. D. 11 sett. 1919, n. 1674, che proibisce agli Istituti ed ai cittadini italiani di contrarre prestiti e di assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno senza il consenso preventivo del ministro del tesoro.

PRETURE, v. *Circoscrizioni giudiziarie.*

PRIGIONIERI DI GUERRA.

D. L. 20 giugno 1915, n. 1047, recante norme per la circolazione delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia dei prigionieri di guerra, in esenzione dalle tasse postali, e per l'esenzione dalle tasse stesse spettante all'ufficio d'informazione della Croce Rossa italiana sui prigionieri medesimi.

D. L. 24 giugno 1915, n. 1021, che istituisce, presso il Ministero della guerra, una Commissione per i prigionieri di guerra, a senso dell'art. 14 del regolamento annesso alla convenzione IV dell'Aja circa le leggi e gli usi della guerra terrestre.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1273, recante provvedimenti per le famiglie dei militari prigionieri o dispersi.

D. L. 23 sett. 1915, n. 1486, con cui è accordata l'esenzione dalle tasse postali al carteggio della suddetta Commissione.

D. L. 29 dic. 1915, n. 1866, relativo alla legalizzazione delle firme ed alle procure, anche per contrarre matrimonio o per legittimare i figli, nei riguardi dei militari prigionieri.

DD. LL. 6 agosto 1916, n. 1028, e 26 luglio 1917, n. 1300, relativi all'impiego dei prigionieri di guerra nell'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale.

D. L. 12 nov. 1916, n. 1598, concernente la concessione della pensione di guerra alle famiglie del militare deceduto in istato di prigionia.

D. L. 23 nov. 1916, n. 1696, concernente il trasporto in franchigia sulle ferrovie dello Stato dei doni e dei soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra nemici nel Regno.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1773, concernente l'assicurazione dei prigionieri di guerra contro gli infortuni sul lavoro.

D. L. 1° marzo 1917, n. 414, concernente il trattamento economico dei militari e delle altre persone appartenenti o addette al R. esercito fatti prigionieri.

Durante la discussione delle mozioni e delle interpellanze relative alla produzione ed alla mano d'opera agricola, i dep. *Cottafavi, Abisso* e *Leonardi* reclamano (2 marzo 1917) l'impiego dei prigionieri di guerra nei lavori di rimboschimento e lamentano la scarsissima utilizzazione dei prigionieri di guerra nei pubblici lavori. Il ministro della guerra, *Morrone* ricorda (13 marzo) le ultime disposizioni che regolano in ogni particolare l'impiego dei prigionieri in lavori agricoli, ed esprime il convincimento che le numerose domande già pervenute e quelle che continuamente affluiscono assorbiranno ben presto la disponibilità dei prigionieri di guerra.

D. L. 15 marzo 1917, n. 487, concernente la concessione della pensione ai genitori indigenti del militare deceduto in istato di prigionia presso il nemico.

D. L. 1° aprile 1917, n. 744, che reca le norme per regolare la corresponsione delle competenze spettanti ai militari della R. marina ed alle altre persone appartenenti o addette alla R. marina fatti prigionieri dal nemico.

D. L. 29 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrispondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei trasporti, C. n. 955).

D. L. 26 luglio 1917, n. 1350, che autorizza la Croce Rossa italiana a ricevere da quelle straniere gli atti di morte dei militari prigionieri o caduti sul campo.

D. L. 11 nov. 1917, n. 1861, che dichiara applicabili anche per i prigionieri di guerra le disposizioni vigenti in materia di dazi interni per i consumi delle truppe nazionali.

Durante lo svolgimento delle interpellanze sulle pensioni di guerra il dep. *Peano* vorrebbe (18 febbr. 1918) che le funzioni del Ministero dell'assistenza militare e pensioni si estendessero anche alla tutela dei prigionieri.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Lucci* (20 febbr. 1918) richiama l'attenzione del Governo sulla condizione dei prigionieri militari e civili in paese nemico, e lamenta la scarsità degli scambi di prigionieri fatti da noi con soldati nostri catturati dal nemico.

D. L. 28 febbr. 1918, n. 342, che demanda eslusivamente alla Croce Rossa italiana (Commissione prigionieri di guerra) di provvedere alla produzione ed alla spedizione del pane ai prigionieri di guerra italiani. — *D. L. 30 giugno 1918, n. 899,* che modifica il decreto predetto.

Mozione Ferri G., letta 19 aprile 1918: Per l'invio, a cura dello Stato, del pane ed indumenti ai nostri prigionieri di guerra e per la maggiore giustizia e celerità per il loro rimpatrio.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Colajanni* s'occupa (14 giugno 1918) del trattamento che s'usa ai nostri prigionieri; e sul proposito risponde il ministro dell'assistenza militare e pensioni di guerra *Bissolati*; il dep. *Peano* reclama (16 giugno) che il Governo, mediante accordi internazionali, intensificando ed unificando i servizi, provveda efficacemente all'assistenza dei nostri prigionieri di guerra; il presidente del Consiglio, *Orlando*, assicura che il Governo porrà ogni cura per alleviare le condizioni dei nostri prigionieri, e che dell'accordo di Berna il Consiglio dei ministri si occuperà rapidamente per la questione della ratifica.

D. L. 6 ott. 1918, n. 1631, concernente le competenze da corrispondersi durante la prigionia ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al Regio esercito o alla R. marina italiana fatti prigionieri dai nemici.

Ordinanza 12 nov. 1918, del Comando supremo del R. esercito sull'obbligo di presentazione alle autorità militari dei militari liberati dalla prigionia di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 279).

D. L. 15 nov. 1918, n. 1711, che istituisce una Commissione con l'incarico, fra l'altro, di constatare le violazioni al diritto delle genti e alle norme circa il trattamento dei prigionieri di guerra, commesse dal nemico. — *D. L. 25 nov. 1918, n. 1925,* che stabilisce norme per l'assunzione del personale di segreteria della predetta Commissione.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1787, che da facoltà al Ministero della guerra d'istituire presso i campi di smistamento dei prigionieri di guerra italiani rimpatriati, uffici d'istruzione e ne determina la composizione e le attribuzioni.

DD. LL. 21 nov. e 22 dic. 1918, nn. 1749 e 1967, che stabiliscono provvedimenti circa l'obbligo di presentazione rispettivamente dei militari del R. esercito e della R. marina comunque liberati dalla prigionia di guerra.

D. L. 21 nov. 1918, n. 1786, che nomina presso il Ministero della guerra, un ispettore generale per i prigionieri di guerra.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 216, concernente il rimborso delle spese ai componenti la Missione speciale inviata in Germania per le operazioni relative al rimpatrio dei militari italiani prigionieri di guerra.

D. L. 20 febbr. 1919, n. 258, che stabilisce norme per l'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia.

D. L. 8 giugno 1919, n. 923, concernente il pagamento del soprassoldo di guerra ai militari ex-prigionieri.

PRINCIPI REALI SENATORI, v. *Senato del Regno.*

PRIVATIVE (Personale, uffici, rivendite, spacci e magazzini delle).

R. D. 1° marzo 1914, n. 125, che aumenta i ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative. — *D. L. 14 febbr. 1915, n. 249,* che approva una variante al ruolo stesso.

R. D. 21 febbr. 1915, n. 182, col quale il ministro delle finanze è autorizzato, in casi eccezionali, ad aumentare le dotazioni degli uffici di vendita delle privative senza fare obbligo ai gestori degli uffici medesimi di fornire un supplemento di cauzione o di mallaveria.

Disegno di legge del Min. delle finanze Meda, C. n. **663**; S. n. **378** (pres. 6 dic. 1916): *Conversione in legge del D. L. 21 maggio 1916, n. 907, che modifica la legge 12 luglio 1908, n. 41, sul conferimento delle rivendite dei generi di privativa.* —

Aumenta il numero delle rivendite che a termini dell'art. 8 del decreto vanno già in parte a beneficio dei benemeriti della patria, e dispone inoltre che le rivendite dei generi di privativa di reddito da lire 1,001 a lire 2,000 siano conferite per concorso esclusivamente ai militari resi inabili a qualsiasi proficuo lavoro per ferite riportate in guerra ed alle vedove ed orfani dei militari morti sul campo o per ferite riportate in guerra, e che il concorso sia giudicato da una Commissione centrale. La Commissione della Camera fa (rel. Gazelli) un'aggiunta al decreto nel senso che i militari invalidi di cui all'art. 2 del decreto stesso possano vantare diritti di precedenza anche sulle rivendite il cui reddito non superi le lire 500, fermi restando i diritti già contemplati nell'art. 7 del decreto. — **Legge 7 marzo 1918, n. 370.**

D. L. 2 sett. 1917, n. 1487, col quale, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, sono sospese le aste per l'appalto delle rivendite dei generi di privativa.

D. L. 3 genn. 1918, n. 59, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, una Commissione per l'esame delle richieste di indennizzi da parte degli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa, per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra.

D. L. 7 febbr. 1918, n. 460, che aumenta di un posto il ruolo organico degli ispettori amministrativi delle privative di cui nella tabella *G* annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541. — *R. D. 2 ott. 1919, n. 1931*, che sopprime tale posto.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 272, che aumenta, durante la guerra, il numero degli ispettori centrali e compartimentali delle privative.

D. L. 30 giugno 1918, n. 974, che modifica la legge 5 giugno 1913, n. 541, relativamente alla nomina ad ispettore compartimentale amministrativo delle privative (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1009).

D. L. 17 ott. 1918, n. 1687, che determina, fino a nuova disposizione, la quota percentuale fissa d'aumento al canone legale, dovuta dagli appaltatori e dai reggenti provvisori delle rivendite dei generi di privativa.

D. L. 5 genn. 1919, n. 31, concernente la riattivazione e l'esercizio nei territori del Trentino e della Venezia Giulia dei servizi proprî delle aziende di monopolio.

Proposte ed istituzione di nuovi monopoli e personale dei monopolî, v. *Monopolî.*

Privative delle carte da giuoco, chinino, fiammiferi, lotto, sali, tabacchi, v. singole voci: *Carte da giuoco, chinino, fiammiferi, lotto, sali, tabacchi.*

Saccarina e zucchero di Stato, v. *Zucchero.*

PRIVATIVE INDUSTRIALI.

Reg. 2 ott. 1913, n. 1237, esecutivo della legge 30 ott. 1859, n. 3731, sulle privative industriali.

R. D. 8 maggio 1914, n. 431, esecutivo della convenzione 13 febbr. 1914 tra l'Italia e la Svezia per la protezione della proprietà industriale in Cina.

R. D. 24 sett. 1914, n. 1034, che consente la proroga fino al 31 dic. 1914 dei termini stabiliti dalla legge 30 ott. 1859, n. 3731, sulle privative industriali, allo scopo di rendere possibile ai titolari di esse, residenti all'estero, di conservare i loro attestati di privativa. — *R. D. 3 genn. 1915 n, 3*, con cui sono prorogati i termini predetti fino al 30 giugno 1915 (convertiti in legge coi dis. di legge del min. di agricoltura, C. nn. 322 e 369: ***Legge 7 genn. 1917, n. 97***).

R. D. 28 genn. 1915, n. 49, col quale è concessa allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, l'espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 368).

D. L. 20 giugno 1915, n. 962, col quale è concessa una dilazione al pagamento delle tasse, per rilascio, mantenimento in vigore o prolungamento di brevetti industriali, fino al sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della pace.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1990, con cui la Commissione per l'esame dei reclami contro il rifiuto o la sospensione di attestati di privative industriali è ridotta a nove membri nominati annualmente dal ministro.

D. L. 19 marzo 1916, n. 500, a tenore del quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può, nell'interesse del pubblico servizio, espropriare in tutto od in parte il diritto di privativa industriale.

D. L. 5 ott. 1916, n. 1294, concernente il divieto di comunicare all'estero le invenzioni riguardanti materiale bellico od interessanti la difesa militare dello Stato.

D. L. 18 genn. 1917, n. 241, concernente il divieto, durante la guerra, di prendere visione o copia delle descrizioni e dei disegni di invenzioni, munite di privativa dopo il 31 dic. 1915, e riguardanti il materiale bellico o che possono interessare la difesa dello Stato.

D. L. 22 marzo 1917, n. 533, che disciplina i diritti di proprietà industriale dei sudditi di paesi nemici.

D. L. 29 aprile 1917, n. 725, relativo alla concessione di licenza d'uso d'invenzioni protette da privative industriali rilasciate a favore di stranieri nemici, e di marchi trascritti a nome di stranieri nemici.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Belotti* afferma (9 luglio 1917) la necessità della riforma della legge sulla proprietà industriale; il ministro dell'industria, *De Nava*, annuncia (12 luglio) che l'invocato disegno di legge è già pronto.

Disegno di legge del Min. dell'industria De Nava, C. n. **861** (pres. 17 ott. 1917): *Riforma delle leggi 30 ott. 1859, n. 3731 e 4 agosto 1894, n. 367, sulle privative industriali.* — Mantiene l'esame delle domande di privativa da parte dell'Ufficio della proprietà industriale entro i limiti della legge attuale, determinando per altro con maggiore precisione e chiarezza quali debbono essere i casi di rifiuto; istituisce la procedura di opposizione al rilascio degli attestati, da parte di chi possa avervi interesse; non concede privative a stranieri, i quali non esercitino nel Regno industria nè commercio, a meno che non intervengano a loro favore espresse pattuizioni di convenzioni internazionali.

All'attuale sistema di tassazione sostituisce una tassa di domanda fissa ed una tassa annuale progressiva crescente d'anno in anno; esclude dalla brevettabilità, oltre che i prodotti medicamentosi, tutti i prodotti e le miscele ottenuti per via chimica; stabilisce che l'attuazione dell'invenzione debba compiersi nello Stato in proporzioni industriali, fabbricando il prodotto od usando del procedimento che è oggetto dell'invenzione.

Attribuisce allo Stato il diritto d'espropriazione, in tutto o in parte, della privativa, sia nell'interesse della difesa nazionale che per fini di utilità pubblica o di pubblici servizi verso corresponsione alla persona espropriata d'una indennità; stabilisce il ripristino della pubblicazione integrale delle descrizioni e disegni allegati alle invenzioni; estende l'obbligo delle trascrizioni a tutte le mutazioni dei diritti di privative, perchè abbiano effetto rispetto ai terzi, in buona fede; introduce modificazioni nella procedura di nullità e di decadenza; riconosce all'inventore il diritto di non essere turbato nel possesso della sua invenzione se non con l'azione di nullità o di annullamento. Mantiene in vita i DD. LL. per provvedimenti di guerra, del 20 giugno 1915, n. 962, del 18 gennaio, 22 marzo e 29 aprile 1917, nn. 241, 533 e 725. — Rimasto da esaminarsi dagli Uffici della Camera.

D. L. 14 aprile 1918, n. 567, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e telegrafi, nell'interesse del pubblico servizio, di espropriare, in seguito a R. D., in tutto od in parte il diritto di privativa industriale.

Marchi di fabbrica, v. *Marchi di fabbrica.*

PRIVILEGI DI CREDITI.

D. L. 11 luglio 1915, n. 1076, col quale, in aggiunta ai casi di cui all'art. 1956 del Codice civile e con effetto fino al 60° giorno successivo alla conclusione della pace, si accorda un privilegio ai crediti concernenti la fornitura di oggetti od articoli contrattualmente impegnati dal Governo per servire alla conservazione o difesa dello Stato.

PROBIVIRI.

R. D. 16 ott. 1913, n. 1328, sulla data delle elezioni parziali dei probiviri.

Interr. Morpurgo, ann. 16 febbr. e 18 maggio 1914: Ripresentazione della legge per i probiviri, es. 23 maggio.

— Dugoni, ann. 4 marzo 1914: Estensione della legge sui probiviri ai lavoratori della terra; *Interp.* Dugoni, ann. 7 marzo: Sul medesimo argomento, es. 22 e 29 giugno ed *Interr.* Longinotti, ann. 30 giugno 1917, es. 11 luglio.

Durante lo svolgimento delle interpellanze per riforme alla legislazione sociale, i dep. *Cabrini* e *Samoggia* (22 giugno 1914), e *Ruini* (29 giugno) invocano l'estensione ai lavoratori della terra della legge sul probivirato; il dep. *Longinotti* chiede (22 e 29 giugno) l'estensione del probivirato, oltrechè all'agricoltura, anche all'impiego privato; il dep. *Indri* propone (29 giugno) di vedere se non si possa attribuire ai collegi dei probiviri anche la competenza relativa ai conflitti agrari; il ministro d'agricoltura, *Cavasola*, dichiara essere sua opinione che non si possa estendere anche al conflitto agrario l'istituto del probivirato se non si proceda prima all'organizzazione del contratto agrario di lavoro.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge sui provvedimenti tributari il dep. *Mazzoni* (2ª torn. 26 giugno 1914) tratta del probivirato nell'agricoltura.

D. L. 30 sett. 1915, n. 1492, recante provvedimenti per il regolare funzionamento dei Collegi dei probiviri in dipendenza delle condizioni create dalla guerra e dei richiami sotto le armi.

DD. LL. 31 ott. 1915, n. 1575; 8 ott. 1916, n. 1416; 4 ott. 1917, n. 1773; 6 ott. 1918, n. 1641 e 26 ott. 1919, n. 2098, con cui sono rinviate le elezioni dei collegi dei probiviri (col decreto ultimo sono fissate per la seconda domenica di nov. 1920).

Durante la discussione alla Camera del preventivo agricoltura 1915-16 il dep. *Longinotti*, fa voti (22 marzo 1916) perchè, migliorata anche per l'industria, venga estesa all'agricoltura la legge sui probiviri: analogamente il dep. *Cavazza* (11 aprile), ed il sen. *Passerini A.* durante la discussione in Senato (17 aprile). Il dep. *Merloni* invoca (11 aprile) l'estensione del probivirato all'impiego privato.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Soderini* vorrebbe (7 dic. 1916) che si estendesse l'istituto del provibirato ai contadini.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Caccialanza* invoca (6 luglio 1917) l'istituzione dei probiviri per l'agricoltura; il dep. *Longinotti* invoca (9 luglio) la riforma della legge sui probiviri così da comprendervi misure per la risoluzione dei conflitti collettivi, ed estensione all'agricoltura; similmente durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (22 nov. 1918).

D. L. 13 ott. 1918, n. 1672, che fino a sei mesi dopo la conclusione della pace stabilisce norme per la costituzione di nuovi collegi probivirali e per il funzionamento di essi e dei preesistenti, estendendo la loro competenza dalle controversie individuali a quelle collettive; ed, ove i collegi stessi manchino, provvede all'istituzione di speciali Commissioni per la definizione delle controversie individuali del lavoro nelle industrie mobilitate.

PROCEDURA CIVILE.

Nel discorso d'inaugurazione della XXIV Legislatura (C. doc. n. I) pronunziato da S. M. il Re il 27 nov. 1913 si accenna al proposito del Governo di rendere, con opportune riforme, più pronta e accessibile a tutti la giustizia civile.

La Giunta del bilancio (rel. Girardini) riferendo (27 maggio 1914) sul preventivo grazia e giustizia 1914-15 (C. n. 22-A) invoca la riforma del codice di procedura civile e si dichiara favorevole al giudice unico e al giudizio di terza istanza, purchè tali riforme facciano parte di una riforma generale del procedimento.

Durante la discussione del dis. di legge sull'ordinamento giudiziario il dep. *Caccialanza* invoca (7 dic. 1914) riforme della procedura civile (riduzione dei termini per comparire e per impugnare le sentenze, semplificazione dei procedimenti d'esecuzione forzata).

Interr. Larussa, ann. 8 dic. 1914: Discussione orale delle cause civili, es. 9 marzo 1915.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1915-16, C. n. 282-A, prèsentata il 21 maggio 1915 invoca (rel. Luciani) la riforma del codice di procedura civile, e l'estensione dell'istituto del fallimento ai non commercianti, od almeno l'adozione di norme procedurali che governino l'esecuzione collettiva e la liquidazione giudiziale a carico dei debitori insolventi. Durante la discussione del detto bilancio alla Camera il dep. *Sandrini* (7 dic. 1915) ed in Senato i sen. *Diena*, *Pellerano* (23 marzo 1916) e *Scialoia* (6 aprile) invocano pure la riforma del detto codice.

D. L. 27 maggio 1915, n. 739, con cui si dispone che in quanto le condizioni dello stato di guerra lo rendano necessario, possa essere concessa una proroga per

qualsiasi termine procedurale, osservata del resto la disposizione dell'art. 47 del Codice procedura civile. — *D. L. 25 luglio 1915, n. 1143*, esecutivo della disposizione di cui sopra.

Interr. Vigna, ann. 9 dic. 1915: Coordinamento del Codice di procedura civile con le leggi speciali e riforma della procedura.

D. L. 4 genn. 1917, n. 25, riguardante la sospensione delle esecuzioni su beni immobili appartenenti a militari sotto le armi.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Gallini* ritiene (11 luglio 1917) necessaria la riforma del codice di procedura civile, invocando, fra l'altro, l'allargamento della competenza dei pretori.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1917-18, C. n. 637-A, pres. 19 dic. 1917, tratta (rel. Nava O.) della necessità della riforma dei procedimenti civili.

D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, che detta norme speciali relativamente alle norme procedurali per le persone e gli enti delle Provincie venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede, in conseguenza della guerra.

Interr. Nuvoloni, ann. 1° marzo 1919: Osservanza del rito formale con termini abbreviati nelle cause civili e commerciali.

Esecutorietà delle sentenze straniere, v. *Sentenze straniere.* — Sospensione delle prescrizioni, v. *Prescrizioni.*

PROCEDURA PENALE.

R. D. 6 nov. 1913, n. 1292, il quale stabilisce che il codice di procedura penale pel Regno d'Italia avrà attuazione in Tripolitania e Cirenaica col 1° genn. 1914.

Interp. Veroni, Sandrini, ann. 10 dic. 1913, Marchesano, (15 dic.), Ollandini (3 febbr. 1914), sen. Frola e D'Andrea (26 febbr.), Sandulli (2 aprile e 5 dic.) ed *Interr.* Dentice (10 febbr.), Caron (16 febbr.): Provvedimenti circa l'applicazione del nuovo Codice di procedura penale.

Interr. Casalegno, ann. 15 dic. 1913: Modificazioni alle norme sugli appelli penali, es. 3 febbr. 1914.

Circolare 27 dic. 1913, intorno all'esecuzione del nuovo codice di procedura penale (*Boll. Grazia e Giustizia* del 1913, n. 52).

Durante la discussione delle interpellanze sull'agitazione forense muovono appunti critici ad alcune disposizioni del nuovo Codice di procedura penale i dep. *Canepa, Malcangi, Pala* e *Sandulli* (16 febbr. 1914), *Dentice, Lombardi, Marchesano* e *Sandrini* (1ª torn. del 18 febbr.), *Celesia, Della Pietra, Dello Sbarba, Gargiulo* e *Nuvoloni* (1ª torn. del 19 febbr.), *Venditti* (1ª torn. del 20 febbr.).

In risposta all'interrogazione del dep. Falletti sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia in diverse sedi giudiziarie, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, *Chimienti*, annuncia (7 maggio 1914), che è stata nominata una Commissione con l'incarico di esaminare le critiche mosse al nuovo codice di procedura penale e proporre gli opportuni provvedimenti.

Interp. sen. Balenzano, ann. 4 giugno 1914: Modificazione degli articoli 330 e 333 del Codice di procedura penale.

R. D. 28 marzo 1915, che istituisce una Commissione per proporre le modificazioni al vigente Codice di procedura penale (*Boll. Grazia e Giustizia* del 1915, n. 15).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1915-16, C. n. 282-A, pres. il 21 maggio 1915 propone (rel. Luciani) alcuni ritocchi al Codice di procedura penale.

D. L. 10 giugno 1915, n. 811, concernente la sospensione dei procedimenti penali per ragione di servizio militare, o per altre cause dipendenti dallo stato di guerra. — *D. L. 23 agosto 1917, n. 1354*, che stabilisce limiti alla sospensione dei procedimenti penali di cui sopra.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1916-17, C. n. 440-A, pres. il 29 giugno 1916 accenna (rel. Luciani) all'opportunità di affidare il servizio delle notificazioni giudiziarie all'amministrazione postale, e di sanzionare l'obbligo pei pubblici funzionari d'eseguire, senza speciali compensi, le perizie loro affidate dall'autorità giudiziaria.

Interr. Modigliani, ann. 6 dic. 1916: Presentazione a mezzo della posta dei motivi di ricorso per cassazione in sede penale, es. 14 dic.

Sciopero forense in seguito all'applicazione del nuovo Codice di procedura penale, ecc., v. *Magistratura.*

Istituzione delle corti di onore, v. *Diffamazione, C. n. 372.* — Procedura penale militare, v. *Tribunali militari.*

PROCURATORI LEGALI, v. *Avvocati.*

PROCURE.

R. D. 23 maggio 1915, n. 718, circa la legalizzazione di atti e redazione di procure, in caso di urgenza, per i militari e funzionari addetti all'armata di terra o di mare durante la guerra da parte degli ufficiali sotto il cui comando essi si trovino.

PROFESSIONI (Esercizio delle), v. *Agrimensori, Avvocati, Ingegneri, Medici, Notai, Polizia Veterinaria, Ragionieri.*

PROFITTI DI GUERRA (Imposta sui), v. *Sopraprofitti di guerra (imposta sui).*

PROFUGHI DI GUERRA.

Circolare ministeriale 24 giugno 1915, contenente norme tassative per i profughi di guerra (*Boll. Int.* del 1915, n. 19).

D. L. 14 ott. 1917, n. 1697, col quale è costituito in Roma, presso il Ministero dell'interno, un Comitato centrale per provvedere all'assistenza morale e materiale dei fuorusciti irredenti e dei profughi di guerra, e sono inoltre costituiti Comitati provinciali nelle provincie dove ne sia riconosciuto il bisogno, e speciali Comitati locali in ciascun comune dove trovinsi ospitati fuorusciti e profughi di guerra.

D. L. 18 nov. 1917, n. 1897, che nomina, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, un Alto Commissario, con l'ufficio di provvedere all'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, di deliberare e porre in atto i provvedimenti generali riguardanti gl'interessi collettivi delle terre occupate dal nemico e proporre al presidente del Consiglio le disposizioni che risultassero necessarie e per cui occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei ministri. L'Alto Commissario è assistito da due commissari aggiunti e da una Giunta consultiva, ha alle sue dipendenze quattro segretari generali, ha facoltà di valersi della collaborazione del Comitato parlamentare veneto, nonchè dell'opera degli altri Comitati o Istituti per l'assistenza ai profughi, anche allo scopo di coordinarne e disciplinarne la funzione. — *D. L. 22 nov. 1917, n. 1901,* che designa le persone dell'Alto Commissario (dep. Luzzatti), e dei due commissari aggiunti (dep. Girardini e Stoppato), per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra. — *D. L. 3 genn. 1918, n. 19,* col quale sono accettate le dimissioni del dep. Stoppato da commissario aggiunto pei profughi di guerra, nominandosi, in sua vece, il comm. Salvatore Segrè, presidente della Commissione centrale di Patronato per i fuorusciti adriatici e trentini. — *R. D. 20 luglio 1918, n. 1039,* con cui sono accettate le dimissioni di S. E. Luigi Luzzatti della carica di Alto Commissario. — *DD. LL. 11 agosto 1918, nn. 1180 e 1181,* con cui, rispettivamente, l'avv. dep. Giuseppe Girardini è nominato Alto Commissario, ed il comm. Salvatore Segrè è riconfermato e l'avv. dep. Ernesto Pietriboni nominato Commissario aggiunto.

D. L. 22 nov. 1917, n. 1881, che sospende il corso delle prescrizioni e dei termini perentorî e l'esercizio delle azioni giudiziarie a favore di enti, ditte e privati aventi l'abituale residenza nei comuni occupati dal nemico.

D. L. 25 nov. 1917, n. 1922, circa la richiesta di provvedimenti di volontaria giurisdizione da parte di enti e persone che in conseguenza delle operazioni militari hanno dovuto abbandonare i comuni di abituale residenza. — *D. L. 9 maggio 1918, n. 670,* che esonera dalla tassa di bollo e registro gli atti di volontaria giurisdizione.

D. L. 3 genn. 1918, n. 6, che dichiara esenti da tassa di bollo le quietanze dei sussidi corrisposti ai profughi dai territori invasi o sgombrati a causa della guerra.

D. L. 3 genn. 1918, n. 8, che esonera dalle tasse di bollo, registro e di concessioni governative i mandati e gli atti di procura generale o speciale, rilasciati dai cittadini profughi delle provincie invase.

D. L. 3 genn. 1918, n. 18, che istituisce in ciascun comune, nel quale si trovino profughi di guerra, i patronati ed autorizza altresì la costituzione di Commissioni provinciali.

Circolare 10 genn. 1918 dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra, sulle norme per l'assistenza ai profughi stessi (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 31).

Decreto 19 genn. 1918 dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra, relativo alla vigilanza sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 17).

D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, che detta norme speciali circa le persone e gli enti delle provincie venete che hanno abbandonato la loro residenza o sede in conseguenza della guerra, relativamente agli atti dello stato civile, ai diritti di famiglia o di successione, delle obbligazioni, ai contratti di assicurazione, alle società civili e commerciali, agli istituti di credito e ai mutui fondiari, nonchè circa l'amministrazione della giustizia e le norme procedurali.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 142, con cui si autorizzano le Casse di risparmio, le Società di credito e i Monti di pietà e concedere ai profughi delle terre invase o sgomberate, sovvenzioni per tutta la durata della guerra.

D. L. 7 marzo 1918, n. 441, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere biglietti di abbonamento a prezzo ridotto a favore dei profughi di guerra.

D. L. 4 aprile 1918, n. 486, contenente norme per il rilascio del passaporto per l'interno ai profughi di guerra.

Interr. Gortani, anu. 22 aprile 1918: Riforma radicale dell'Alto Commissariato pei profughi di guerra.

D. L. 9 maggio 1918, n. 670, che sospende la decorrenza dei termini per le denunzie delle successioni dei profughi, nonchè di quelle aperte a loro favore.

D. L. 10 maggio 1918, n. 619, che costituisce presso l'Alto Commissariato dei profughi di guerra un Comitato di revisione per il controllo sulla sua gestione amministrativa e sulla contabilità. — *D. L. 9 giugno 1918, n. 828*, che stabilisce norme per il funzionamento del Comitato predetto.

D. L. 26 maggio 1918, n. 720, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione delle pace autorizza il Governo a provvedere all'assistenza dei profughi di guerra con appositi stanziamenti, regolati secondo il bisogno, per periodi non minori di tre mesi, da farsi nel bilancio interno.

D. L. 27 giugno 1918, n. 851, che detta norme circa il censimento dei cittadini dei comuni sgombrati per le operazioni di guerra ovvero occupati dal nemico, nonchè dei profughi da terre irredente o provenienti dall'estero, circa il sussidio giornaliero che può essere loro concesso e circa il funzionamento dell' Alto Commissariato. — *D. L. 30 giugno 1918, n. 861*, relativo alla decorrenza di applicazione del D. L. predetto.

D. L. 30 giugno 1918, n. 869, contenente provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1179, con cui si dispone che il Commissariato per l'assistenza dei profughi di guerra e per la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico sia organo autonomo d'amministrazione centrale attiva direttamente collegato col presidente del Consiglio; che esso sia presieduto da un Alto commissario, coadiuvato da due commissari aggiunti; che su proposta dell'Alto Commissario, il presidente del Consiglio possa nominare altri delegati, in numero non superiore a quattro, per cooperare direttamente con l'Alto Commissario stesso per l'espletamento degli incarichi ad essi affidati; che nell'esercizio delle funzioni demandate al Commissariato spetti all'Alto commissario di provvedere, eccettochè trattisi di materia per cui occorra la deliberazione del Consiglio dei ministri; che l'Alto commissario provveda d'intesa col Ministero dell'interno per tutto ciò che riguarda i provvedimenti collettivi pei profughi, le disposizioni in materia sanitaria, le requisizioni d'immobili e in genere per ogni provvedimento interessante comunque o la sicurezza o l'ordine pubblico, e che egualmente provveda d'intesa con altri Ministeri per i provvedimenti toccanti la rispettiva loro competenza; che i capitoli di stanziamento riguardanti i servizi dell'assistenza dei profughi e della tutela degli interessi collettivi delle provincie invase, pur continuando ad essere iscritti nel bilancio dell'interno, siano amministrati dall'Alto commissario e coll'osservanza delle leggi di contabilità, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

D. L. 13 sett. 1918, n. 1375, che stabilisce nuove norme per il funzionamento dell'Alto Commissariato dei profughi di guerra (operazioni di censimento e tesseramento dei profughi e concessione dei relativi sussidi).

D. L. 14 sett. 1918, n. 1313, che stabilisce lo stato di previsione della spesa dell'Alto Commissariato dei profughi di guerra per il periodo dal 1° ott. 1918 al 30 giugno 1919.

D. L. 10 ott. 1918, n. 1559, contenente disposizioni in materia di locazione a tutela dei profughi di guerra.

D. L. 17 ott. 1918, n. 1545, che estende alle spese di provviste e lavori per l'assistenza dei profughi di guerra l'art. 1 del D. L. 31 maggio 1917, n. 1007, relativamente alla deroga dalle norme e formalità della legge e del regolamento di contabilità generale.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Ciriani* richiama (26 nov. 1918) l'attenzione del Governo sulle condizioni dei profughi di guerra e degli abitanti delle terre liberate, invoca la soppressione del Commissariato dei profughi e reclama che la tutela di essi sia assunta dal Ministero dell'interno; il dep. *Girardini* reclama pronti provvedimenti per le terre liberate ed il sollecito rimpatrio dei profughi; il dep. *Schiavon* reclama l'adozione dei provvedimenti indispensabili per le popolazioni venete e delle terre invase ed irredente. Il dep. *Gortani* espone (27 nov.) le dolorose condizioni delle popolazioni delle terre invase, ed invoca per esse, come pei profughi di guerra, sollecite e larghe provvidenze di Governo.

R. D. 19 genn. 1919, n. 41, che sopprime l'Alto Commissariato, deferendone le attribuzioni al Ministero per le terre liberate dal nemico, istituito col decreto medesimo.

D. L. 9 marzo 1919, n. 362, che sopprime il Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e contabilità del Commissariato dei profughi di guerra.

D. L. 21 aprile 1919, n. 799, che stabilisce gli assegni da corrispondersi all'alto commissario, ai commissari aggiunti ed ai delegati per i profughi di guerra.

Esecuzione d'opere urgenti nei comuni danneggiati dalla guerra, v. *Danni di guerra*.

Mutui ai comuni per soccorsi ai rimpatriati bisognosi, v. *Mutui ai comuni*.

PROFUMI, PROFUMERIE E SPECIALITÀ FARMACEUTICHE.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, che assoggetta a tassa di bollo, gli involucri dei recipienti di commercio per la vendita di profumerie e di specialità farmaceutiche, tanto se prodotte nel Regno, quanto se importate, escluse le medicature asettiche ed antisettiche.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 247, che stabilisce esenzioni e riduzioni della tassa suddetta dettando altresì norme per l'applicazione della tassa stessa.

DD. LL. 6 maggio 1917, n. 804 e *16 dic. 1917, n. 2092*, concernenti l'istituzione di contrassegni bollati e di fogli di carta filigranata per la riscossione della succitata tassa.

D. L. 11 ott. 1917, n. 1654, concernente l'applicazione delle fascette bollate sulle profumerie e sulle specialità medicinali nazionali e l'esenzione dalla tassa dei sieri vaccini, ecc.

Interr. Nuvoloni, ann. 16 febbr. 1918: Agevolazioni tributarie per la coltivazione dei fiori e l'industria della profumeria, es. 13 giugno.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1915, che concede agevolezze fiscali a favore dell'industria dei profumi. - *D. L. 24 aprile 1919, n. 683*, che stabilisce norme per l'applicazione del decreto predetto.

D. L. 8 dic. 1918, n. 1993, concernente l'applicazione delle fascette bollate alle profumerie e specialità medicinali importate.

D. L. 8 giugno 1919, n. 1017, che estende l'esenzione dalla tassa di bollo al siero-vaccino contro l'influenza.

PROGETTI DI NAVI (Comitato per l'esame dei).

R. D. 29 luglio 1914, n. 817, e *D. L. 22 giugno 1916, n. 775*, che modificano il reg. 2 agosto 1908, n. 496, riguardante il Comitato per l'esame dei progetti di navi.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1666, con cui si dispone che fino a sei mesi dopo la conclusione della pace il Comitato per l'esame dei progetti di navi sia presieduto dal tenente generale del Genio navale più anziano.

PROPAGANDA DI GUERRA ALL'ESTERO.

Interr. Medici, ann. 6 dic. 1915; Per mettere in evidenza all'estero l'inportanza ed il valore della nostra guerra nel campo internazionale, es. 6 marzo 1916.

Durante la discussione del preventivo esteri 1915-16 il dep. *Foscari* reclama (15 aprile 1916) un'efficace propaganda all'estero dei nostri scopi di guerra e del contributo delle nostre forze militari alla causa comune.

Interr. Agnelli, Pavia ann. 6 giugno 1916: Propaganda all'estero sulle ragioni e sullo svolgimento della nostra guerra.

— Toscano:, ann. 6 giugno 1916: Invio all'estero dei comunicati del Comando supremo con note esplicative, es. 5 dic.

D. L. 4 sett. 1916, n. 1183, che iscrive nel preventivo tesoro 1916-17 un primo stanziamento per spese occorrenti per svolgere un'azione di propaganda morale ai fini della guerra.

Interr. Bevione, ann. 6 dic. 1916: Per la diffusione presso gli Alleati della conoscenza degli atti di ferocia compiuti dall'Austria nella guerra contro l'Italia.

— Colonna di Cesarò, ann. 6 dic. 1916: Omissione nelle pubblicazioni semi-ufficiali francesi del teatro di operazioni italiano, es. 18 dic.

— Bianchini, ann. 14 marzo 1917: Valorizzazione della nostra azione militare e giustificazione delle aspirazioni nazionali all'estero.

— Agnelli e Rota, ann. 20 giugno 1917: Intensificazione dell'opera di propaganda della nostra guerra.

— Girardi, ann. 16 ott. 1917: Unificazione della propaganda per le gesta dell'esercito e della marina.

R. D. 3 febbr. 1918, n. 182, cho istituisce il sottosegretariato di Stato per la propaganda all'estero. — *R. D. 4 genm. 1919, n. 192*, che sopprime detto ufficio.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE, v. *Privative industriali.*

PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA, v. *Diritti d'autore.*

PROROGA DI SCADENZE, v. *Cambiale – Moratoria – Obbl. civ. e commerciali.*

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

Interr. Gasparotto, ann. 14 maggio 1914: Pubblicazione del regolamento alla legge sul maltrattamento degli animali; es. 18 maggio,

— Gasparotto, ann. 4 luglio 1914: Uso degli uccelli accecati anteriormente alla legge sui maltrattamenti degli animali, es. 4 dic.

PROVINCIE, v. *Impiegati degli enti locali – Legge comunale e provinciale – Mutui ai comuni ed alle provincie – Prefetti – Sovrimposte comunali e provinciali – Tributi locali.*

PROVINCIE MERIDIONALI, v. *Mezzogiorno continentale.*

PROVVEDIMENTI PER IL DOPO GUERRA, v. *Passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.*

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI, v. *Imposte e tasse (disposizioni generali).*

PUGLIE (Provvedimenti per le), v. *Acquedotto pugliese.*

QUADRUPEDI E VEICOLI PER IL R. ESERCITO (Requisizione dei).

Reg. 15 aprile 1915, n. 489, esecutivo della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito.

R. D. 22 maggio 1915, n. 690, con cui è indetta la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli.

D. L. 21 nov. 1915, n. 1662, che stabilisce la procedura, durante il periodo della guerra, per i ricorsi od azioni in materia di requisizioni di quadrupedi e di veicoli per il R. esercito.

D. L. 4 agosto 1918, n. 1206, che, per la durata della guerra, appporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, circa la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel regio esercito, demandando le relative controversie al Comitato giurisdizionale, istituito in Roma con decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

QUIETANZE.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1152, che assoggetta alla tassa di bollo stabilita per le quietanze o ricevute ordinarie le quietanze rilasciate per il pagamento delle tasse sugli affari, ecc.

R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, che provvede ad una nuova graduazione delle tasse di bollo per quietanze e ricevute ordinarie, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione; modifica le tasse di bollo sulle bollette di dazi e imposte; generalizza l'obbligo della tassa di bollo per quietanza sulle ricevute dei ricevitori del registro e dei conservatori delle ipoteche; dà disposizioni per le tasse fisse di quietanza sui vaglia postali e telegrafici, sugli estratti e copie di conti, sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito dei tre istituti di emissione.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1883, relativo al bollo sulle quietanze di stipendio degli insegnanti elementari e dei direttori didattici.

D. L. 30 genn. 1916, n. 100, relativo al rilascio di quietanze mediante scontrini.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1134, che raddoppia la tassa di bollo sulle ricevute e quietanze, note, conti e fatture d'importo superiore a lire 5 fino a lire 10 rilasciate da uffici pubblici o che interessano le pubbliche amministrazioni (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1010).

RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI.

R. D. 21 genn. 1915, n. 177, col quale sono approvati gli elenchi dei decreti Reali relativi al Ministero delle colonie da non inserirsi, e di quelli da inserirsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

R. D. 6 maggio 1915, n. 776, con cui si escludono dal novero dei decreti da pubblicarsi in sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale quelli con i quali si provvede alla istituzione di scuole medie, alla conversione di scuole medie pareggiate in governative e alla riunione di Istituti scolastici.

Reg. 7 genn. 1917, n. 749, per la stampa, di distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1195, che modifica il 2° comma dell'art. 23 del regolamento predetto.

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA.

R. D. 28 dic. 1913, n. 1480, sulla corrispondenza radiotelegrafica nell'interno del Regno.

Disegno di legge del Min. delle Colonie Bertolini, C. n. **96**; S. n. **62** (pres. 7 febbr. 1914): *Nuove e maggiori assegnazioni per le spese inerenti all'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nelle colonie* (lire 200,000 annue). Durante la discussione in Senato (4 luglio 1914) il sen. *Gualterio* lamenta che nè il disegno di legge nè le relazioni che lo accompagnano definiscano le attribuzioni e le responsabilità dei due Ministeri della marina e delle colonie rispetto al nuovo ordinamento del servizio radiotelegrafico coloniale. — **Legge 13 luglio 1914, n. 767.**

C. Doc. XII (pres. dal Min. Esteri Di San Giuliano il 10 febbr. 1914): *R. D. 11 luglio 1913, n. 1006, che approva la Convenzione radiotelegrafica, relativo, protocollo finale e annesso regolamento di servizio, firmato in Londra il 5 luglio 1912 fra l'Italia, comprese le colonie Eritrea e della Somalia Italiana, ed altri Stati, le cui ratifiche furono depositate in Londra il 18 giugno 1913.*

R. D. 1° marzo 1914, n. 245, riguardante l'adesione della Tripolitania e della Cirenaica alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 5 luglio 1912.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, pres. l'11 aprile 1914, fa voti (rel. Di Palma), perchè i servizi radiotelegrafici siano posti alle dipendenze dell'amministrazione della marina.

Interr. Bignami, ann. 18 e 21 maggio 1914, Sandrini (19 e 21 maggio), Rossi G. (20 maggio), Gerini (25 maggio), Rampoldi (28 maggio), Federzoni (2 giugno), Battelli (8 giugno): Esperimenti radio-balistici dell'ingegnere Ulivi, es. 26, 27, 28 maggio, 1 e 3 giugno; *Interp.* sen. Paternò, sullo stesso argomento, ann. ed es. 7 luglio.

— Rossi G., ann. 20 maggio 1914: Circa la proibizione ai privati di fare esperimenti colla radiotelegrafia; es. 26 e 27 maggio.

R. D. 14 giugno 1914, n. 630, che estende alla corrispondenza radiotelegrafica nell'interno delle colonie le regole di servizio contenute nel regolamento annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra.

Durante la discussione del preventivo poste 1914-15, il dep. *Battelli* accenna (19 febbr. 1915) all'ordinamento tecnico che potrebbe darsi al servizio delle comunicazioni radiotelegrafiche.

Interp. Canepa, ann. 13 marzo 1915, Albertelli, Colonna di Cesarò (15 marzo), Medici, Masciantonio (22 marzo): Rinnovazione della concessione dei «Brevetti Marconi», es. 22 marzo e 1° dic.; *Id.* sen. di Brazzà, ann. 27 marzo 1915.

R. D. 23 maggio 1915, n. 688, autorizzante il Governo a sospendere, modificare o limitare il servizio radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

D. L. 6 giugno 1915, n. 810, con cui sono revocate le concessioni di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche ed è vietato ai privati di impiantare od esercitare altre simili stazioni. — *D. L. 13 giugno 1915, n. 935,* col quale sono estese alle colonie le disposizioni del precedente decreto.

Disegno di legge del Min. Marina, Corsi, C. n. **556** (pres. 8 dic. 1915): *Approvazione della Convenzione in data 1° dic. 1915, stipulata tra l'on. Marconi cav. di gran croce Guglielmo, sen. del Regno, ed i ministri della marina, delle colonie, delle poste e telegrafi e della guerra, riflettente i rapporti fra il R. Governo e le Compagnie Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie.* — La Giunta del bilancio propone (rel. Nava C.) al Governo del tempo alcune modificazioni, che questo interamente accetta e fa accettare alle Compagnie Marconi, e che conducono al nuovo testo di convenzione in data 10 giugno 1916, allegato alla relazione. La Giunta stessa esprime poi il voto che il Governo sviluppi, negli arsenali e stabilimenti dipendenti, la costruzione degli apparecchi radiotelegrafici e radio-telefonici, per modo da potere provvedere largamente ai servizi di Stato; e d'altra parte dia un efficace aiuto a tutti coloro che, in Italia, si sono da tempo applicati ai problemi delle comunicazioni senza fili con notevoli risultati. — Ritirato (v. appresso).

Interr. Medici del Vascello, ann. 7 aprile 1916: Contratto coll'ing. Galletti per l'impianto d'una stazione radiotelegrafica, es. 14 aprile.

D. L. 11 giugno 1916, n. 776, che istituisce in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, l'Istituto centrale militare di radiotelegrafia.

D. L. 12 nov. 1916, n. 1587, che disciplina l'impianto di apparecchi radiotelegrafici a bordo di navi mercantili. — *D. L. 21 genn. 1917, n. 180,* col quale sono aggiunte alcune disposizioni al predetto D. L.

D. L. 28 dic. 1916, n. 1838, col quale è approvata la Convenzione in data 10 giugno 1916, stipulata con l'on. Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. Marina, C. n. 739).

Interr. Monti-Guarnieri, ann. 3 ott. 1918: Esplicazione d'un programma radiotelegrafico italiano.

D. L. 4 nov. 1919, n. 2223, che disciplina la concessione dei brevetti internazionali di radiotelegrafia.

RAGIONERIE DELLO STATO.

R. D. 17 sett. 1919, n. 822, che concentra presso la ragioneria di ciascun Ministero le scritture degli impegni provvisori e definitivi gravanti sui rispettivi bilanci.

RAGIONIERI (Provvedimenti per i).

Proposta di legge dep. Congiu (pres. 18 marzo 1915, letta 4 dic.): *Per i ragionieri provetti.* — Dispone che le iscrizioni nei collegi dei ragionieri per coloro che provino d'essersi trovati al 15 luglio 1906 nelle condizioni di cui all'art. 5 della legge n. 327 di pari data, possano essere ancora domandate entro un mese dalla data della pubblicazione della presente legge; che gli iscritti nell'albo debbano riguardarsi come rivestiti della qualità e del titolo di ragioniere, sia che l'iscrizione abbia avuto effetto per gli articoli 2 e 5 della legge del 1906, sia in virtù della presente legge; che ai concorsi per i posti di ragioniere indetti dal Governo o da Enti morali da esso dipendenti, siano ammessi tanto i ragionieri iscritti nell'albo per effetto della legge del 1906, quanto quelli che vi si iscriveranno in virtù della presente legge. — Decaduta.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1846, con cui si dispone che i componenti dei collegi di ragionieri, che dovrebbero cessare alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restino in carica per tutto il 1916. — *D. L. 14 dic. 1916, n. 1781*, a tenore del quale i componenti dei detti Consigli restano in carica fino a tutto l'anno in cui sarà conclusa la pace.

D. L. 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei Collegi dei ragionieri e consente eccezionali iscrizioni nell'albo a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per tale causa abbiano subìto un ritardo nell'esercizio professionale (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. di grazia e giustizia, C. n. 1175).

RAPPRESAGLIE DI GUERRA.

DD. LL 13 aprile e 18 luglio 1916, nn. 451 e 864, che dànno facoltà al Governo del Re di adottare in determinate circostanze alcuni provvedimenti a titolo di ritorsione o di rappresaglia a carico dei sudditi di Stati nemici o di persone o di enti che risiedono nel territorio di paesi nemici.

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.

Interr. Federzoni, ann. 20 giugno 1917: Riconoscimento giuridico dei rappresentanti di commercio, es. 2 luglio.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che assoggetta a tasse di bollo le note, gli stabiliti e le copie di commissioni rilasciati dai rappresentanti, piazzisti e viaggiatori di commercio.

RECLUTAMENTO DEL R. ESERCITO (Truppa e graduati di truppa).

R. D. 23 aprile 1914, n. 438, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1138, con cui si dispone che le operazioni della leva sulla classe 1895 siano iniziate nel corrente anno 1914.

R. D. 20 dic. 1914, n. 1391, che, per la durata d'un anno, riduce a quattro mesi di servizio effettivo alle armi l'anzianità minima di servizio richiesta per la promozione a caporale.

R. D. 3 genn. 1915, n. 19, con cui alle categorie di militari ammessi al riassoldamento, indicate col R. D. 12 genn. 1913, n. 5, viene aggiunta quella di « pattugliatori scelti ».

R. D. 31 genn. 1915, n. 63, relativo alla protrazione del servizio di militari di 2ª categoria delle classi 1893 e 1894 fino al 31 maggio 1915 (convertito in legge col dis. di legge del Min. della guerra, C. n. 360: ***Legge 4 genn. 1917, n. 13***).

R. D. 27 aprile 1915, n. 535, col quale è autorizzata la sospensione fino al 30 giugno 1915 di qualsiasi licenziamento dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa (convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 520: ***Legge 29 marzo 1917, n. 493***).

D. L. 25 luglio 1915, n. 1163, col quale viene disposto che le operazioni di leva sui nati nel 1896 siano iniziate nel corrente anno 1915.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1382, con cui, a tutto il 1916, si riduce il limite minimo d'anzianità di servizio per la promozione a caporale od a sergente dei militari delle

compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina. — *D. L. 29 dic. 1916, n. 1778*, che proroga per la durata della guerra il termine di validità della disposizione di cui sopra.

D. L. 30 marzo 1916, n. 367, con cui si dispone l'inizio nel corrente anno 1916 delle operazioni della leva sui giovani nati nel 1897.

D. L. 14 maggio 1916, n. 630, col quale il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nel R. esercito, per la durata della guerra, viene ridotto da 18 a 17 anni.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1205, col quale gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nel 1896, già cancellati dalle liste di leva di terra, sono ripristinati nelle liste medesime.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1666, con cui si dispone che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1898 siano iniziate nel prossimo anno 1917.

D. L. 5 genn. 1917, n. 7, con cui, per la durata della guerra, si estende l'obbligo del servizio militare agli ex-militari nati negli anni 1875 e 1874,

D. L. 1° febbr. 1917, n. 112, relativo alle operazioni di leva ed all'arruolamento dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 301, concernente il ripristinamento nelle liste della leva di terra di iscritti marittimi delle classi 1897 e 1898.

D. L. 1° aprile 1917, n. 528, concernente il passaggio di militari dal R. esercito alla R. marina. — *D. L. 23 sett. 1917, n. 1662*, portante un'aggiunta all'art. 3 del D. L. di cui sopra.

D. L. 12 aprile 1917, n. 596, col quale il limite di statura per l'idoneità al servizio militare è ridotto ad un metro e cinquanta centimetri.

D. L. 10 maggio 1917, n. 843, concernente il ripristinamento nelle liste della leva di terra di inscritti marittimi della classe 1899.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Maffi* presenta e svolge (7 luglio 1917) un ordine del giorno con cui si reclamano modificazioni alle norme vigenti in materia di idoneità la servizi militari, rivedibilità, riforma, rassegna, richiami a nuove visite.

D. L. 22 luglio 1917, n. 1156, col quale è sostituito l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare.

D. L. 20 dic. 1917, n. 2037, esecutivo della Convenzione conchiusa a Londra l'11 dic. 1917, con il Governo britannico, circa l'adempimento degli obblighi militari da parte dei cittadini di entrambi gli Stati, che risiedono rispettivamente nella Gran Brettagna e in Italia.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 132, con cui si ordina l'inizio delle operazioni di leva sui giovani nati nel 1900.

D. L. 24 febbr. 1918, n. 295, col quale, agli effetti dell'assegnazione in seconda o terza categoria, debbono considerarsi non esistenti in famiglia i militari scomparsi dopo un fatto d'armi.

D. L. 7 marzo 1918, n. 419, che estende ai sudditi inglesi residenti in Italia, precettati per la visita personale e l'arruolamento, le sanzioni penali stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento in data 24 dicembre 1911, n. 1497.

D. L. 14 aprile 1918, n. 561, esecutivo della « Dichiarazione » addì 12 febbraio 1918, relativamente all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia ed in Francia da coloro che abbiano obblighi militari in entrambi gli Stati.

D. L. 4 luglio 1918, n. 965, che per la durata della guerra abroga l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito in data 24 dic. 1911, n. 1497, relativamente al divieto di trasferimento in altra arma dei volontari.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1030, che, per la durata della guerra, estende l'obbligo del servizio militare: 1° ai cittadini residenti nel Regno che, nati posteriormente al 1873 e già provvisoriamente dispensati dal servizio, come nati e residenti all'estero o come espatriati in talune regioni prima del compimento del 16° anno, siano stati poi al compimento del 32° dispensati in modo definitivo; 2° a tutti coloro che risiedano in Italia ed abbiano comunque acquistato od acquistino la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della loro classe di nascita, e siano nati posteriormente al 1873.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1107, concernente la nuova iscrizione nelle liste della leva di terra dei giovani nati nel 1900 e cancellati dalle liste medesime perchè in possesso dei requisiti per concorrere alla leva di mare.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e graduati di truppa dei personali della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta, che vengono incorporati nel regio esercito.

Circolare ministeriale 22 nov. 1918, concernente la rescissione degli arruolamenti volontari contratti per la durata della guerra (*Giorn. Mil.* del 1918, Disp. 59ª).

Circolare ministeriale 1° dic. 1918, recante le norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi, esclusi gli ufficiali (*Giorn. Mil.* del 1918, Disp. 61ª).

D. L. 12 dic. 1918, n. 1954, che reca disposizioni per il congedo assoluto dei militari nati prima del 1° gennaio 1880.

Durante la discussione in Senato del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Giardino* tratta (14 dic. 1918) della necessità di formulare un programma di provvedimenti per la smobilitazione, e ne traccia alcuni dei capisaldi.

D. L. 26 gennaio 1919, n. 65, concernente il trasferimento nei ruoli della regia marina dei giovani della classe 1900 arruolati in prima categoria e la reinscrizione nelle liste della leva di mare di quelli non ancora arruolati.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Marazzi* fa voti (2 marzo 1919) che la ferma obbligatoria sia ristretta entro brevissimi termini; il dep. *Grabau* reclama (4 marzo) l'abolizione della coscrizione, o la riduzione di essa ai minimi termini.

Circolare ministeriale 3 aprile 1919, concernente la regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani che per essere rimasti durante la guerra in potere del nemico in paesi esteri, non hanno potuto adempiere ai loro obblighi di coscrizione (*Giorn. Mil.* del 1919, Disp. 22ª).

R. D. 16 luglio 1919, n. 1230, concernente la cessazione dell'applicazione, per le classi dal 1880 al 1889 inclusa, dell'art. 133 del testo unico 24 dic. 1911, n. 1497, delle leggi sul reclutamento, il quale sospende durante lo stato di mobilitazione il diritto dei militari all'invio in congedo illimitato o assoluto ed al passaggio alla milizia mobile o territoriale.

R. D. 31 luglio 1919, n. 1405, che limita a sei mesi dopo la pubblicazione della pace la facoltà concessa ai militari dell'esercito di rinunciare al licenziamento dalle armi.

R. D. 7 agosto 1919, n. 1361, contenente norme per il rilascio della dichiarazione d'aver tenuto buona condotta e d'aver servito con fedeltà ed onore ai militari che hanno prestato lodevole servizio durante l'attuale guerra.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1573, che ripristina la concessione del passaggio alla 2ª o 3ª categoria per i militari sotto le armi e in congedo.

R. D. 19 ott. 1919, n. 2042, che stabilisce l'irrevocabilità dell'assegnazione alla 3ª categoria conseguita da un iscritto per il titolo di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento in data 24 dic. 1911, n. 1497, qualora il militare che ha tramandato diritto a tale assegnazione per il detto titolo, sia poi, per ferite o infermità dipendenti da cause di servizio, morto o divenuto inabile a lavoro proficuo.

Diserzione, v. *Diserzione dei militari.* — Esoneri e dispense dal servizio militare, v. *Esonerazioni e dispense.* — Repressione dalle frodi nella prestazione del servizio militare, v. *Frodi nella prestazione, ecc.* — Rivisita dei riformati, v. *Riformati (rivisita dei)*.

RECOARO (Regie fonti di).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo finanze 1914-15, C. n. 21-A, pres. il 21 febbr. 1914, fa voti (rel. Morelli-Gualtierotti) per il riordinamento delle Regie Fonti di Recoaro.

Disegno di legge del Min. delle finanze Meda, C. n. **763** (pres. 12 marzo 1917): *Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale: Regie Fonti di Recoaro.* — Approva la convenzione in data 3 giugno 1916 tra il Demanio dello Stato e la Società Anonima « Impresa Regie Fonti di Recoaro » per la sistemazione dell'Azienda termale costituita da dette Regie Fonti e per la proroga di trent'anni (31 ott. 1925 - 31 ott. 1955) alla sua concessione in esercizio. — Rimasto presso la Giunta del bilancio (rel. Alessio).

REDONA E COLOGNOLA AL PIANO (Aggregazione al comune di Bergamo).

Proposta di legge dep. Bonomi P. (pres. 2 agosto 1919, letta 5 agosto): *Aggregazione dei comuni di Redona e Colognola al Piano al comune di Bergamo.* — Rimasta da svolgersi.

REFEZIONE SCOLASTICA.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo istruzione 1914-15, C. n. 24-A, pres. il 29 maggio 1914, esprime l'augurio (rel. Mango) che si possa presto assicurare ai fanciulli bisognosi la refezione scolastica in tutte le scuole elementari.

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI (Obbligatorietà della).

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Salomone* (1ª torn. 30 giugno 1914) invoca la nullità di tutti gli atti non registrati.

Dis. di legge del Min. delle Finanze Meda, C. n. **983,** (pres- 12 giugno 1918): *Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle tasse di registro.* - Estende da 20 a 30 giorni il termine normale per la registrazione delle scritture private non autenticate e dei contratti verbali d'affitto; scaduto il detto termine, ne concede un altro di tolleranza di 60 giorni, da usufruirsi verso il pagamento delle attuali sopratasse di tardiva registrazione, ridotte alla misura del decimo; per gli atti fatti all'estero soggetti a registrazione nel Regno accorda pure un ulteriore termine di tolleranza; ammette a registrazione senza sopratassa entro i termini stabiliti per le denuncie di successione gli atti non registrati, rinvenuti fra le carte di una eredità e ad essa pertinenti. Dispone che l'enunciazione, inversione, trascrizione, allegazione, ratifica, deposito o produzione di atti privati non autenticati o fatti all'estero e di convenzioni verbali, soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati, siano privi d'effetti civili e producano l'inefficacia giuridica degli atti e procedimenti che vi abbiano dato luogo; concede un termine di tolleranza per gli atti e convenzioni che alla data della pubblicazione della nuova legge si trovino in contravvenzione all'obbligo della registrazione. — Rimasto da esaminarsi dagli Uffici.

REGISTRO E BOLLO.

Per disposizioni riguardanti le varie tasse di registro e bollo, v. *Alle voci corrispondenti.*

Per emissione di nuovi tipi di marche e carta bollata, v. *Carta bollata e marche da bollo.*

Per disposizioni riguardanti il personale degli uffici demaniali, v. *Ricevitorie del registro e bollo.*

REGISTRO NAVALE ITALIANO.

D. L. 18 nov. 1917, n. 2027, con cui il Registro nazionale italiano per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti, eretto in ente morale con R. D. 9 ott. 1910 n. 731, assume la denominazione di « Registro navale italiano » e ne è approvato lo statuto.

REGOLAMENTI CAMERA E SENATO, v. *Camera dei deputati – Senato del Regno.*

RENDITA PUBBLICA, v. *Borse – Debito pubblico – Prestiti nazionali.*

RENITENTI DI LEVA, v. *Diserzione dei militari.*

REQUISIZIONI DI NAVI, v. *Navi requisite.*

REQUISIZIONI MILITARI (Disposizioni generali sulle).

R. D. 4 marzo 1915, n. 236, che esenta dalle requisizioni il personale diplomatico e consolare e sudditi di Stati esteri.

R. D. 22 aprile 1915, n. 506, recante il conferimento fino al 31 dic. 1915 di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina, per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. della guerra, *C. n. 573*). — *D. L. 26 sett. 1915, n. 1483*, che estende le disposizioni di detto decreto alle occupazioni temporanee di immobili che occorra di effettuare per il funzionamento delle scuole che già avevano sede nei locali ora occupati per servizi dell'esercito e dell'armata. — *D. L. 31 dic. 1915, n. 1842*, che proroga per la durata della guerra le predette disposizioni.

D. L. 11 luglio 1915, n. 1053, relativo alla composizione delle commissioni di requisizione. — *D. L. 14 febbr. 1918, n. 159*, che lo modifica. — *D. L. 2 sett 1917, n. 1388*, concernente il trattamento del personale delle Commissioni di requisizione. — *D. L. 26 maggio 1918, n. 802*, che stabilisce penalità a carico di chi si rifiuti, senza legittimo motivo, di far parte o d'intervenire alle sedute delle Commissioni di requisizione.

D. L. 30 ott. 1915, n. 1570, che detta le norme per le requisizioni disposte dalle autorità civili e militari.

D. L. 6 genn. 1916, n. 43, con cui, per tutta la durata della guerra, le Amministrazioni centrali della guerra e della marina sono autorizzate a vendere, affittare, e concedere in uso a terzi le cose, i beni e gl'impianti requisiti; derogando alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1110, relativo al termine per l'istanza di costituzione del Collegio arbitrale in caso di requisizione.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1576, concernente le requisizioni di prestazioni di opere personali presso stabilimenti non ausiliari ai quali siano commesse lavorazioni interessanti l'esercito o la marina, e la sottoposizione alla giurisdizione militare delle persone assoggettate all'ordine di requisizione.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 205, col quale viene stabilito che il detentore dei generi precettati dall'Amministrazione militare è costituito custode responsabile dei generi stessi sotto le sanzioni recate dall'art. 203 del Codice penale.

D. L. 29 marzo 1917, n. 626, recante norme per la consegna, vendita e requisizione di merci scaricate da navi poste a disposizione delle Amministrazioni dello Stato. — *D. L. 10 genn. 1918, n. 151*, recante modificazioni al decreto luogotenenziale di cui sopra.

D. L. 26 aprile 1917, n. 699, recante norme per le controversie in materia di requisizioni di immobili, di quadrupedi e di veicoli di qualsiasi specie, eseguite per ordine delle autorità del R. esercito. — *D. L. 10 febbr. 1918, n. 263*, che reca un'aggiunta all'art. 4 del D. L. di cui sopra, relativamente alla composizione della Commissione di requisizione. — *D. L. 30 dic. 1917, n. 2145*, che estende a tutte le altre requisizioni di materiali, interessanti l'Amministrazione militare, le norme del predetto decreto.

D. L. 25 giugno 1917, n. 159, con cui si dispone che la decisione delle controversie e dei ricorsi in materia di requisizioni, sia deferita inappellabilmente al Comitato dei ricorsi costituito in seno alla Commissione centrale per gli approvvigionamenti.

Ordinanza del C. S. R. E. 1° novembre 1917, sulla requisizione nell'interesse della difesa nazionale, per la prestazione d'opere personali, dei maschi nati dal 1857 al 1902 inclusivi, che si trovano nel territorio delle provincie di Treviso, Udine e Venezia, situato sulla sinistra del Piave sino al Tagliamento (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 272).

D. L. 10 marzo 1918, n. 421, che estende alle truppe alleate le disposizioni vigenti in materia di requisizioni per l'esercito e l'armata nazionale.

D. L. 21 nov. 1918, n. 1793, che attribuisce ad uno speciale collegio con sede presso il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate nei comuni già occupati dal nemico.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1316, che autorizza il ministro per l'industria a trattenere in servizio i militari appartenenti alle Commissioni di requisizione.

Per disposizioni relative alla requisizione di determinate cose, quali: l'avena, i bovini, il cotone, il grano, la lana, i metalli, le pelli, i quadrupedi e veicoli, ecc., v. *alle voci corrispondenti*: *avena, bovini, cotone, grano, lana, ecc.*

RESOCONTI DELLE SEDUTE PARLAMENTARI (Pubblicazione dei), v. *Stampa*.

RIABILITAZIONE PER MERITO DI GUERRA.

D. L. 11 luglio 1915, n. 1074, sulla riabilitazione per merito di guerra al militare promosso per merito di guerra o decorato di una medaglia al valore.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1853, relativo alla riabilitazione per merito di guerra anche fuori dei casi e termini preveduti dal codice penale e di procedura penale.

Interr. Modigliani, ann. 1° marzo 1919: Riabilitazione dei condannati militari con condanna sospesa, es. 21 giugno.

RIASSOLDAMENTO (Indennità militare di).

R. D. 3 genn. 1915, n. 19, che aggiunge alle categorie dei militari ammessi al riassoldamento indicate nel R. D. 12 genn. 1913, n. 5, quella di pattugliatori scelti.

RICCHEZZA MOBILE (Imposta di)

Durante la discussione del bilancio finanze 1914-15 il dep. *Abozzi* vorrebbe (26 maggio 1914) che si sostituisse al sistema per quotità il sistema per contingente per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C*.

Disegno di legge del Min. del tesoro Carcano, C. n. **296**; S. n. **132** (pres. 4 dic. 1914): *Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari.* — Aumenta di un decimo l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, esclusi quelli di categoria *A-I* (derivanti cioè da interessi sulle obbligazioni al portatore emesse da Società garantite o sovvenzionate dallo Stato, o costituiti da interessi e da annualità a carico pure dello Stato); e con esenzione dal detto aumento delle quote d'imposta che colpiscano, nel distretto dell'agenzia, i redditi netti della categoria *B* non superiori alle lire 1,500, quelli della categoria *C* non superiori alle lire 1,667 e quelli della categoria *D* non superiori alle lire 2,000. — **Legge 16 dic. 1914, n. 1354.**

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Luzzatti* afferma la necessità (4 dic. 1915) di rendere più esatta la stima dell'imposta sulla ricchezza mobile, e di introdurre in essa con prudenza sicura il metodo progressivo.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, che aumenta l'imposta sui redditi di ricchezza mobile modificando i saggi di discriminazione del reddito netto per il calcolo del reddito imponibile.

Proposta di legge dep. Ciccotti, (pres. 6 dic. 1916, letta 9 dic.): *Per l'incremento dell'economia nazionale dopo la guerra.* — Stabilisce un'imposta supplementare sui redditi della ricchezza mobile, per tutto il periodo della guerra, sugli utili netti di tutte le aziende industriali e commerciali, in generale, che dall'agosto 1914 abbiano avuto, sotto qualsiasi forma, un aumento determinato. — Decaduta.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1546, che per i redditi di ricchezza mobile sopprime il sistema della riduzione del reddito netto ad imponibile, sostituendovi il metodo delle aliquote reali, comprensive anche dei centesimi addizionali e del nuovo decimo di guerra, ed inasprisce le aliquote per alcune categorie di redditi.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 262, che sottopone per gli anni 1918 e 1919 all'imposta di ricchezza mobile in categoria *A* i redditi derivanti da condominio e da dominio diretto. — *D. L. 17 marzo 1918, n. 443*, che detta norme per l'applicazione del decreto predetto.

Interp sen. Di Camporeale, ann. 18 aprile 1918: Assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti da canoni enfiteutici.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1289, che dal 1° genn. 1919 e fino al termine dell'anno successivo a quello nel quale sarà conclusa la pace aumenta le aliquote per l'imposta di ricchezza mobile per alcune categorie di redditi.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, concernente la cessazione, con decorrenza dal 1° genn. 1921, degli effetti dell'imposta di R. M., restando l'imposta stessa conglobata in quella generale sul reddito che il decreto stesso istituisce.

Contributo dei centesimi di guerra, v. *Centesimo di guerra.* — Imposta addizionale, v. *Addizionale.*

RICEVITORIE E COLLETTORIE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE – PORTALETTERE RURALI.

R. D. 11 luglio 1913, n. 1317, che modifica il regolamento 22 dic. 1910, n. 936, per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

R. D. 21 ott. 1913, n. 1315, che autorizza le ricevitorie postali di 3ª classe ad eseguire operazioni di risparmio fino a 500 lire.

Interr. Dello Sbarba, ann. 3 febbr. 1914: Cassa mutua di cauzioni per i ricevitori postelegrafici, es. 9 febbr.

Disegno di legge del Min. poste Riccio, C. n. **155**; S. n. **114** (pres. 6 maggio 1914): *Aumento di reiribuzione ai ricevitori postali e telegrafici di 3ª classe, ai collettori ed ai portalettere rurali.* La Giunta del bilancio (rel. C. Nava) rinnova il voto (già espresso nel 1910) perchè venga assicurata agli agenti rurali una pensione di vecchiaia mediante iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza o in quell'altra forma che sembrerà più opportuna. Durante la discussione alla Camera (5 luglio 1914) il dep. *Pallastrelli* raccomanda nei riguardi del personale di cui nel progetto: 1) la concessione dello stato giuridico; 2) l'istituzione d'una cassa mutua per le cauzioni; 3) la concessione di agevolazioni ferroviarie, il dep. *Giacobone* raccomanda l'istituzione d'uffici, collettorie e ricevitorie postali nei comuni, specialmente alpestri, che ne sono privi. — **Legge 16 luglio 1914, n. 687.**

Interr. Manzoni, ann. 5 giugno 1914: Provvedimenti pei ricevitori, supplenti, portalettere rurali e procaccia, es. 10 giugno.

— Larussa, ann. 5 giugno 1914: Riduzioni ferroviarie ai ricevitori postali, es. 11 e 17 giugno.

— Gasparotto, ann. 4 luglio 1914: Provvedimenti pei supplenti postali e telegrafici, es. 4 dic.

R. D. 8 nov. 1914, n. 1273, riguardante il massimo della retribuzione dei titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche.

R. D. 13 dic. 1914 n. 1397, concernente l'aumento delle retribuzioni ai collettori ed ai portalettere rurali.

D. L. 18 nov. 1915, n. 1668, col quale i ricevitori postali e telegrafici sono autorizzati a prestare i supplementi di cauzione mediante ritenuta mensile sulla retribuzione.

D. L. 6 aprile 1916, n. 540, relativo alla liquidazione della retribuzione dei ricevitori postali e telegrafici.

D. L. 10 sett. 1916, n. 1241, col quale per la durata della guerra, è assegnata una indennità mensile agli agenti portalettere rurali. — *DD. LL. 27 aprile e 29 luglio 1917, nn. 684 e 1233 e 9 giugno 1918, n. 833*, che aumentano l'indennità predetta.

D. L. 10 maggio 1917, n. 870, che autorizza il ministro delle poste ad elevare la retribuzione delle ricevitorie postali e telegrafiche.

D. L. 13 maggio 1917, n. 882, concernente la liquidazione triennale delle retribuzioni dei ricevitori postali-telegrafici.

D. L. 24 maggio 1917, n. 961, concernente il trattamento degli agenti rurali richiamati o trattenuti alle armi. — *D. L. 9 giugno 1918, n. 833*, che aumenta l'indennità predetta.

D. L. 7 ott. 1917, n. 1747, col quale a decorrere dal 1° luglio 1917, e per la durata della guerra, è assegnata ai ricevitori, reggenti e gerenti postali, telegrafici e fonotelegrafici una indennità temporanea mensile.

D. L. 12 sett. 1918, n. 1404, che per la durata della guerra assegna una indennità temporanea mensile ai titolari degli uffici telefonici nonchè agli esercenti i posti pubblici esclusivamente telefonici.

D. L. 24 aprile 1919, n. 1108, che proroga al 30 sett. 1919 il termine stabilito dall'art. 34, n. 3, del regolamento 22 dic. 1910, n. 936, per la prestazione del complemento di cauzione dovuto dai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche.

D. L. 25 maggio 1919, n. 950, che modifica l'art. 17, n. 3, del regolamento 22 dic. 1910, n. 936, per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche e per gli agenti rurali, circa la composizione della Commissione per le eventuali variazioni da apportarsi alla tabella dei coefficienti.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1378, contenente norme per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie postali e telegrafiche della provincia di Udine.

Disegno di legge del Min. delle poste Chimienti, C. n. **1348** (pres. 27 sett. 1919): *Trattamento di assicurazione sulla vita a favore dei ricevitori.*. — Ammette i ricevitori postali, telegrafici e telefonici ad un trattamento di assicurazione sulla vita, resa per tutti obbligatoria, che, col concorso dello Stato, conferisce il diritto ad ottenere il pagamento d'un capitale o d'una rendita da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in caso di morte o al raggiungimento del 40° anno di servizio o del 65° anno di età. — Rimasto presso la Giunta del bilancio (v. appresso R. D. 2 ott. 1919, n. 2102).

Disegno di legge Min. delle poste Chimienti, C. n. **1351** (pres. 27 sett. 1919): *Ordinamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali* (definizione del rapporto di lavoro tra il ricevitore e l'Amministrazione assuntrice e tra il ricevitore ed il personale supplente; introduzione dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie di carattere economico tra l'Amministrazione ed i ricevitori e tra questi ed i supplenti; delimitazione della responsabilità civile del ricevitore; liquidazione della retribuzione dei ricevitori in base ai dati del lavoro e delle spese di esercizio; abolizione del diritto di successione alla titolarità delle ricevitorie). — Rimasto presso la Giunta del bilancio (v. il R. D. che segue).

R. D. 2 ott. 1919, n. 2100, che stabilisce l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche, dettando norme per il relativo personale e deferendo le controversie di carattere economico fra l'Amministrazione e i ricevitori e le altre tra i supplenti e i ricevitori alle Commissioni, istituite ai sensi dell'art. 12 (riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 1351).

R. D. 2 ott. 1919, n. 2101, che istituisce in Roma una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali e telegrafici, stabilendone l'ordinamento.

R. D. 2 ott. 1919, n. 2102, relativo al trattamento di assicurazione sulla vita a favore dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici (riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 1348).

R. D. 30 nov. 1919, n. 2597, che eleva il limite massimo delle retribuzioni da corrispondersi per i servizi di trasporto degli effetti postali, da conferirsi mediante nomina con decreto ministeriale (servizi di procacciato a piedi).

RICEVITORIE DEL REGISTRO E BOLLO – UFFICI DEL DEMANIO (Ordinamento e personale).

Disegno di legge del Min. finanze Rava, C. n. **258**; S. n. **141** (pres. 29 giugno 1914): *Provvedimenti diretti a migliorare le condizioni dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche e del personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari.* — **Legge 20 dic. 1914, n. 1383.**

R. D. 1° nov. 1914, n. 1274, col quale è concesso ai ricevitori del registro, del bollo e del demanio l'aggio del 3.50 per cento su i proventi delle pene pecuniarie per contravvenzione alla legge sulla Cassa nazionale di maternità.

R. D. 28 marzo 1915, n. 1546, col quale è approvata la tabella dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai ricevitori del registro per riscossione delle rendite dell'azienda del demanio forestale di Stato.

D. L. 30 genn. 1916, n. 322, concernente il trattamento dei commessi degli uffici del registro richiamati alle armi.

D. L. 22 marzo 1917, n. 590, concernente l'aggio da corrispondersi ai ricevitori del registro sull'ammontare delle riscossioni ad essi affidate per l'imposta sui militari non combattenti. — *D. L. 18 ott. 1917, n. 1778,* che modifica l'art. 1° di detti decreti.

D. L. 5 luglio 1917, n. 1121, col quale è modificato il regolamento 18 marzo 1909, n. 158, concernente il personale delle tasse sugli affari, nella parte riguardante la cauzione dei ricevitori del registro.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1503, con cui sono aumentate le indennità per spese di ufficio e di giro agli ispettori delle tasse sugli affari e dei circoli d'ispezione, compresi nei territori delle provincie considerate in istato di guerra.

D. L. 3 gennaio 1918, n. 5, che aumenta del 30 per cento, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, le indennità di giro pel servizio di ispezione demaniale.

D. L. 12 sett. 1918, n. 1590, che istituisce in Roma un nuovo ufficio del registro che assumerà la denominazione di « Ufficio degli affitti e delle assicurazioni ».

D. L. 12 sett. 1918, n. 1591, che modifica le attribuzioni degli uffici esecutivi demaniali della città di Roma.

D. L. 22 dic. 1918, n. 2004, che raddoppia le indennità di giro stabilite per gli ispettori del registro, bollo e tasse (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1099).

D. L. 13 maggio 1919, n. 803, che istituisce nei ruoli del personale degli uffici del registro 2000 posti di applicati, stabilendo la responsabilità dei ricevitori anche per l'opera degli applicati e dell'altro personale sussidiario (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1167).

D. L. 29 maggio 1919, n. 977, che sopprime l'ufficio del registro di Brisighella, ed istituisce in Ravenna un nuovo Ufficio del registro con la denominazione di « ufficio del bollo e demanio », determinandone la circoscrizione e le attribuzioni. — *R. D. 29 agosto 1919, n. 1742*, che rinvia l'esecuzione di detto decreto, per quanto riguarda la soppressione dell'ufficio del registro di Brisighella.

D. L. 8 giugno 1919, n. 1610, che istituisce in Bologna due nuovi uffici del registro e sopprime quello di Ustica.

R. D. 13 luglio 1919, n. 1338, che stabilisce le nuove attribuzioni degli uffici esecutivi demaniali di Modena.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1333, che autorizza il ministro delle finanze a bandire un concorso per titoli a 150 posti di volontario nell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse.

R. D. 4 sett. 1919, n. 1762, che stabilisce il trattamento economico degli applicati del registro.

RR. DD. 2 e 23 ott. 1919, nn. 1812 e 2065, che approvano le tabelle organiche del personale degli uffici del registro e bollo.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2114, che istituisce un ufficio del registro nel comune di Lama dei Peligni (Chieti).

RICOMPENSE AL VALORE, v. *Medaglie al valore.*

RIFORMATI DAL SERVIZIO MILITARE (Nuova visita dei).

D. L. 1° agosto 1915, n. 1166, col quale gli iscritti di leva ed i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 sono chiamati a nuova visita.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Pietravalle* chiede (9 dic. 1915) che si continui sulla via della revisione dei riformati, specialmente prima di accingersi a chiamare con pericolosa anticipazione altre classi giovanissime sotto le armi; alla questione dei rivedibili accenna pure (17 dic.) il sen. *Foà* in Senato, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, ed il ministro della guerra, *Zupelli*, dà assicurazioni al riguardo.

D. L. 16 genn. 1916, n. 35, che chiama a nuova visita gli iscritti e i militari riformati nati negli anni dal 1886 al 1891.

D. L. 30 marzo 1916, n. 368, con cui sono chiamati a nuova visita gli inscritti di leva nati negli anni dal 1882 al 1885 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati, nonchè gli inscritti e i militari stati riformati nella leva sulla classe 1895.

D. L. 16 aprile 1916, n. 443, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della leva di mare delle classi 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.

D. L. 6 luglio 1916, n. 834, col quale sono chiamati a nuova visita gli inscritti di leva marittima ed i militari riformati del corpo Reale equipaggi nati negli anni dal 1882 al 1888 inclusivamente.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1239, col quale sono chiamati a nuova visita gli iscritti di leva ed i militari riformati nati negli anni dal 1876 al 1881.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1666 che chiama a nuova visita gli iscritti di leva stati riformati nella leva sulla classe 1896, nonchè tutti i militari, qualunque sia la classe cui appartengano, stati riformati durante la leva sulla detta classe 1896, e cioè dal 1° settembre 1915 a tutto il 24 aprile 1916.

D. L. 12 aprile 1917, n. 596 che chiama a nuova visita i riformati per deficienza di statura dal 1889 al 1898 inclusivo.

D. L. 12 luglio 1917, n. 1106, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati per statura nati dal 1876 al 1888 inclusivo.

D. L. 12 agosto 1917, n. 1230, con cui sono chiamati a nuova visita i rivedibili ed i riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 inclusivo.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1390, relativo alla visita di revisione dei riformati della R. marina nati negli anni dal 1876 al 1897.

RIFORMATORI GOVERNATIVI v. *Carceri e riformatorî.*

RIFORNIMENTI DEL PAESE E DELL'ESERCITO, v. *Approvvigionamenti.*

RIMINI (Provved. per i danneggiati terremoto 1916), v. *Terremoti.*

RIMPATRIATI (Mutui ai comuni per soccorsi ai), v. *Mutui ai comuni.*

RIO JANEIRO (Palazzo dell'Ambasciata a).

R. D. 3 agosto 1919 n. 1788, che autorizza l'acquisto d'un palazzo a Rio Janeiro da adibirsi a sede di quella R. Ambasciata.

RIPATRANSONE (Sistemazione scuola normale di).

Disegno di legge del Min. Istruzione Grippo, C. n. **502**; S. n. **331** (pres. 1° dic. 1915): *Conversione in legge di nove DD. RR. e LL. riguardanti l'istruzione pubblica.* — Converte, fra l'altro, in legge il D. L. 23 sett. 1915, n. 1734, con cui è devoluta al comune di Ripatransone, quale contributo dello Stato nella spesa per la sistemazione dei locali che saranno adibiti alla scuola normale, da istituirsi per la legge 25 maggio 1913, n. 517, la somma di lire 21,000 già stanziata nel bilancio del Ministero dell'istruzione per « Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo » che esisteva nel detto comune. — **Legge 1° aprile 1917, n. 644.**

RIPORTI, v. *Operazioni a termine.*

RIPOSO FESTIVO O SETTIMANALE.

RR. DD. 18 agosto 1913, n. 1271 e 26 aprile 1914, n. 420, che aggiungono alcune voci alla tabella IV del regolamento alla legge sul riposo festivo 8 agosto 1908, n. 599.

Interr. Dentice, ann. 5 marzo 1914 : Riposo festivo dei parrucchieri es. 30 maggio.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Marangoni* (2ª torn. 16 giugno 1914) lamenta l'inosservanza della legge sul riposo festivo.

Svolgendo il dep. *Cabrini* un'interpellanza per riforme alla legislazione sociale vorrebbe (22 giugno 1914) che la legge sul riposo festivo o settimanale fosse in qualche parte emendata, specie circa la concessione delle deroghe, e che fosse integrata con il provvedimento del « sabato inglese » ; invoca anche riforme alla legge sul riposo festivo il dep. *Chiesa P.*, pur raccomandando intanto che le autorità e la magistratura applichino sempre rigorosamente le disposizioni vigenti.

Interr. Federzoni, ann. 19 aprile 1918 *:* Applicazione del riposo settimanale ai giornali quotidiani, es. 24 aprile.

Ordinanza 30 giugno 1918 del Commissariato generale per i combustibili nazionali, con cui si rende obbligatorio il lavoro, anche durante i giorni festivi, in tutte le lavorazioni boschive in corso di esecuzione dichiarate Stabilimenti ausiliari (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 157).

D. L. 15 maggio 1919, n. 775, che fa obbligo agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica, e di linee di navigazione interna in servizio pubblico, di adottare il riposo settimanale per il personale dipendente.

D. L. 8 giugno 1919, n. 912, che ammette il riposo settimanale per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, demandandosi al ministro per i trasporti di stabilirne le modalità e decorrenze di applicazione.

R. D. 28 sett. 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali, che avrà effetto dal 1° gennaio 1920.

Giornata lavorativa di otto ore, v. *Giornata lavorativa di otto ore.*

RISAIE, v. *Riso.*

RISCALDAMENTO D'IMMOBILI URBANI.

D. L. 8 marzo 1917, n. 403, concernente norme relative all'obbligo assunto dai proprietari di immobili urbani di provvedere al riscaldamento.

D. L. 2 nov. 1917, n. 1783, relativo all'obbligo del riscaldamento delle case.

Ordinanza 23 marzo 1918, de Commissariato generale per i combustibili nazionali con cui, a datare dal 1° aprile, è vietato il riscaldamento, con qualsiasi sistema, degli edifici pubblici e privati, eccettuati gli ospedali e i luoghi di cura e le private abitazioni in cui trovansi infermi (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 71). — *Ordinanza 29 marzo 1918, id. id.*, che proroga il termine di cui sopra al 15 aprile 1918 (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 76).

RISCATTI E CESSIONI DI FERROVIE, v. *Ferrovie: riscatti.*

RISCHI DI GUERRA (Assicurazione dei).

R. D. 30 agosto 1914, n. 902, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato temporaneamente ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima (convertito in legge col dis. di legge del Min. agricoltura, C. n. 320: ***Legge 14 dic. 1916, n. 1873***).

D. M. 30 agosto 1914, che stabilisce le norme, condizioni e modalità per tale servizio: autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni a riassicurare fino al 90 per cento i rischi di guerra in navigazione assunti da Compagnie nazionali ed eccezionalmente anche da Compagnie estere; stabilisce che la riassicurazione possa avere per oggetto i corpi delle navi di bandiera italiana, ed eccezionalmente anche le navi estere di bandiera neutrale, comprese le macchine e le merci caricate; che, avvenendo un sinistro, la causa di guerra debba essere dimostrata e non possa essere presunta: seguono quindi le modalità che regolano il funzionamento di questo speciale servizio. (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 208). — *DD. MM. 11 dic. 1915, 15 marzo e 30 apr. 1916,* che apportano modificazioni al precitato decreto (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 306, del 1916, nn. 66 e 105). — *D. M. 24 genn. 1917,* relativo al limite dei premi per i rischi di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 31).

D. M. 15 ott. 1914, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione diretta dei rischi di guerra inerenti ai piroscafi ed alle merci che fanno carico alle Amministrazioni dello Stato, comprese le ferrovie dello Stato. (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 254).

R. D. 26 nov. 1914, n. 1310, riguardante l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (convertito in legge col dis. di legge del Min. marina C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917 n. 514***).

D. M. 4 dic. 1914, che approva le condizioni generali di polizza e la tariffa dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione dei rischi di guerra per gli equipaggi delle navi iscritte ai porti della Libia. (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 302).

D. M. 7 dic. 1914, che consente l'assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione per le merci caricate su navi di bandiera belligerante (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 299).

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Dentice* vorrebbe (10 dic. 1914) che l'assicurazione contro i rischi di guerra fosse introdotta anche per i trasporti per via di terra.

D. L. 29 luglio 1915, n. 1167, relativo al vincolo dei sovrapremi per i rischi di guerra ed alla disciplina delle assicurazioni. — *D. L. 17 ott. 1915, n. 1943,* che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto predetto.

D. L. 31 ott. 1915, n. 1577, che dispone circa i sovrapremi per i rischi di guerra nelle assicurazioni obbligatorie degli operai contro gli infortuni sul lavoro da pagarsi dai capi o esercenti imprese, industrie o costruzioni, e che autorizza la Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni ad accettare in riassicurazione dalle Società, Casse e Sindacati di assicurazione una quota dei rischi assunti da detti Istituti.

Interr. Cotugno, ann. 2 marzo 1916: Sul sovrapremio per i rischi di guerra imposto ai richiamati dall'Istituto nazionale di assicurazioni, es. 6 aprile.

— Abozzi, ann. 3 marzo e 6 dic. 1916: Indennità per rischio di guerra al personale dei piroscafi dello Stato, es. 8 marzo e 16 dic.

D. L. 11 giugno 1916, n. 749, che autorizza l'iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il risarcimento dei danni provocati dai rischi di navigazione a cagione della guerra per i piroscafi appartenenti a linee sovvenzionate.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1535, concernente le perdite di navi mercantili agli effetti dell'assicurazione sui rischi di guerra.

D. L. 11 nov. 1917, n. 1912, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni, durante lo stato di guerra, a riassicurare i rischi ordinari della navigazione, assunti da Società nazionali di assicurazioni marittime.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE, v. *Esattorie delle imposte dirette.*

RISERVA NAVALE, v. *Marina militare: Ordinamento e avanzamento.*

RISO E RISAIE.

Durante lo svolgimento di interpellanze per riforma alla legislazione sociale il dep. *Cabrini* chiede (22 giugno 1914) che venga dato un più ampio svolgimento alla legge sulla risaie per ciò che concerne la limitazione dell'orario, la conciliazione ed il collocamento.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge sui provvedimenti tributari i dep. *Maffi* (2ª torn. 23 giugno 1914) e *Mazzoni* (2ª torn. 26 giugno) trattano del lavoro in risaia e dell'applicazione della legge sulla risicoltura.

Interp. Cabrini, ann. 5 dic. 1914: Riforma della legge sulla risicoltura.

D. L. 30 sett. 1915, n. 1492, recante provvedimenti per il regolare funzionamento delle Commissioni di conciliazione per le risaie in dipendenza delle condizioni recate dalla guerra e dei richiami sotto le armi.

Interr. Cagnoni, ann. 6 dic. 1916: Servizio d'ispezione durante la monda del riso, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 21 febbr. 1918, n. 266, per l'estensione delle risaie esistenti e l'impianto di nuove, e per la concessione di premi ai risicultori e agli operai meritevoli.

D. L. 14 marzo 1918, n. 350, concernente l'assunzione ed il collocamento della mano d'opera occorrente pei lavori delle risaie situate nelle provincie di Novara e di Pavia.

DD. LL. 4 aprile e 23 giugno 1918, nn. 458 e 931, che prorogano il termine stabilito per le denuncie prevedute nell'art. 2 del decreto predetto.

Interr. Vigna, ann. 19 aprile 1918: Impianto di nuove risaie sulla destra del Po, es. 13 giugno.

DD. LL. 26 maggio 1918, n. 788 e 2 marzo 1919, n. 410, che fissano, rispettivamente, i prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale del raccolto 1918 e 1919 disponendo una ritenuta di cent. 50 al quintale per l'incremento ed il miglioramento della risicoltura (il secondo decreto è presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 1114).

D. L. 30 giugno 1918, n. 961, che estende l'esenzione temporanea dal dazio di confine anche al riso. — *D. L. 8 dic. 1918, n. 1968*, con cui la detta esenzione è prorogata a tutto il 30 giugno 1919. — *D. L. 12 giugno 1919, n. 1126*, che proroga al 31 dicembre 1919 l'abolizione del dazio sul riso.

D. L. 16 genn. 1919, n. 53, che assegna alla stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli il fondo per la produzione di sementi selezionate di risone.

R. D. 9 nov. 1919, n. 2258, che costituisce, con sede in Vercelli, il Consorzio nazionale per il riso e ne approva gli statuti.

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Pistoia, C. n. **228**; S. n. **152** (pres. 3 giugno 1914, letta 9 giugno, svolta 12 giugno): *Costituzione del comune di Rivarolo del Re ed Uniti*, con le frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova ora aggregate al comune di Casalmaggiore. — **Legge 1° aprile 1915, n. 447.**

RIVENDITE DI PRIVATIVE, v. *Privative.*

ROIA (Convenzione italo-francese per le acque del fiume).

R. D. 11 marzo 1915, n. 454, esecutivo della convenzione italo-francese de 17 dic. 1914 per l'utilizzazione delle acque del fiume Roia e suoi affluenti.

ROMA.

Abitazioni (*Provvedimenti per le*).

Disegno di legge del Min. delle finanze Facta, C. n. **143**; S. n. **119** (pres. 9 marzo 1914): *Proroga di agevolazioni tributarie per le case di abitazione in Roma.* Il beneficio della esenzione decennale di cui alla legge 8 luglio 1904, n. 320, cessato col giorno 18 aprile 1914 è prorogato per tutti i fabbricati la cui costruzione è iniziata entro 3 anni da quella data e compiuta non oltre 6 dalla pubblicazione della presente legge (per il resto v. *Case popolari ed economiche*). — **Legge 10 luglio 1914, n. 727.** — *D. L. 23 agosto 1917, n. 1467*, che proroga detto beneficio a tutti i fabbricati la cui costruzione venga iniziata fino a 12 mesi dopo la pubblicazione della pace e compiuta non oltre 3 anni (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 847).

D. L. 23 febbr. 1919, n, 307, che detta norme per l'indennità di espropriazione e per la liquidazione del contributo in dipendenza del piano regolatore edilizio di ampliamento della città di Roma.

D. L. 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione della città di Roma. Vieta sino al 31 dic. 1920 qualsiasi aumento di pigione, così per gli appartamenti come per le camere mobiliate; stabilisce che la locazione rimanga ferma anche nel caso di vendita dello stabile e che il nuovo proprietario non possa opporsi alla proroga, salvo che la vendita sia anteriore al 1° aprile 1919: autorizza le Commissioni arbitrali a consentire un aumento di pigione non superiore al 10 per cento, quando questa nell'ultimo decennio non siasi aumentata in misura superiore a un decimo, e quando risulti notevolmente inferiore a quella normalmente corrisposta per locazione d'immobili in analoghe condizioni. Dal 1° genn. 1921 e fino al 31 luglio dello stesso anno estende anche a Roma le norme generali sugli affitti per le altre città d'Italia contenute nel D. L. 27 marzo 1919, n. 370, le quali consentono soltanto un limitato aumento delle pigioni, dando in ogni caso all'inquilino il diritto di ricorrere alle speciali Commissioni arbitrali (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. grazia e giustizia, C. n. 1178).

D. L. 29 giugno 1919, n. 1201, che esenta temporaneamente da dazio di consumo i materiali laterizi, compresi nella categoria VIII della tariffa daziaria di Roma.

Antichità - Monumenti - Scavi - Zona monumentale.

Il disegno di legge del Min. del tesoro per spese impreviste, C. n. 86 (pres. il 4 febbr. 1914), provvede, fra l'altro, con lire 20,000 a lavori di scavo e di sistemazione di monumenti, ecc., nel Palatino e ad Ostia. (***Legge 9 luglio 1914, n. 639***).

Il disegno di legge del Min. del tesoro per maggiori assegnazioni, C. n. 177 (pres. il 19 maggio 1914) provvede, fra l'altro, con la somma di lire 50,000 alla continuazione degli scavi al Palatino e con lire 100,000 ai lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo. (***Legge 2 luglio 1914, n. 605***).

Interr. Gallenga, ann. 23 maggio 1914: Provvedimenti contro i deturpamenti e la pessima manutenzione della Villa già Borghese a Roma.

— Molina, ann. 28 maggio 1914: Divieto di fabbricazione sui terreni della zona monumentale di Roma.

Disegno di legge del Min. dell'istruzione Daneo, C. n. **245**; S. n. **125** (pres. 16 giugno 1914): *Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma*, fino al 31 luglio 1917 (assunzione diretta dell'esecuzione delle leggi dei vincoli da parte del Ministero istruzione; passaggio al comune di Roma di determinate aree, eccettuata la parte monumentale, da conservarsi come luogo di pubblico passeggio o area di rispetto dei monumenti; sottoposizione a vincolo di determinate aree). — **Legge 19 luglio 1914, n. 1111.**

D. L. 23 sett. 1915, n. 1617, col quale, per quanto riguarda l'ordinamento e gli acquisti della Galleria nazionale d'arte moderna in Roma, sono dichiarate appli-

cabili le norme di cui alla legge 20 giugno 1909, n. 364, ed al relativo regolamento.

Interr. Cotugno, Faustini, ann. 1° dic. 1915: Rivendicazione del Palazzo Venezia in Roma, es. 8 dic.

— Rampoldi, ann. 1° dic. 1915: Sequestro del Palazzo Venezia in Roma.

Durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1915-16, il dep. *Cavagnari* deplora (8 marzo 1916) la lentezza con cui procedono i lavori del monumento a Vittorio Emanuele II: sul proposito dà chiarimenti il ministro *Ciuffelli* (10 marzo).

D. L. 25 agosto 1916, n. 1052, riguardante la presa di possesso del Palazzo Venezia in Roma da parte dello Stato. — *D. L. 15 ott. 1916, n. 1376*, col quale viene disposto che nel suddetto Palazzo siano raccolte opere d'arte insigni, ed al museo in esso istituito sia dato il titolo « Museo del Palazzo di Venezia ». — *R. D. 31 ott. 1919, n. 2256*, che stabilisce la tassa d'ingresso al predetto Museo.

Interr. Albertelli, ann. 13 dic. 1916: Cessione al comune di Roma della zona monumentale, es. 8 marzo 1917.

D. L. 15 genn. 1917, n. 26, concernente l'assegnazione di lire 4,000,000 per l'acquisto del palazzo Chigi in Roma, destinato a sede del Ministero delle colonie e pel museo coloniale (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 745).

D. L. 25 genn. 1917, n. 175, con cui è approvato il piano di espropriazione degli stabili occorrenti per la prosecuzione della via Cavour fino a piazza Venezia e per la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubbl., C. n. 826).

Interp. Federzoni, ann. 14 marzo 1917: Isolamento dei Fori imperiali ed inclusione del colle Capitolino nella zona monumentale di Roma, es. 19 marzo.

D. L. 13 maggio 1917, n. 838, che autorizza la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, in aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 25 luglio 1880, n. 5562, e seg. (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. lav. pubbl., C. n. 829).

Interr. Theodoli, ann. 20 giugno 1917: Destinazione del Palazzo Chigi.

— Gallenga, ann. 20 giugno 1917: Destinazione e ordinamento del Palazzo Venezia, es. 2 luglio.

— Colajanni, ann. 30 giugno 1917: Rivendicazione all'Italia del palazzo Caffarelli.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Federzoni* reclama (10 luglio 1917) la rivendicazione all'Italia del colle Capitolino.

Interp. sen. Franchetti, ann. 12 luglio 1917: Lavori nel Palazzo Chigi, es. 13 luglio.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1258, concernente la proroga al 31 luglio 1920 del vincolo della zona monumentale di Roma e l'estensione di detta zona comprendendovi altri monumenti, tra cui quelli del Colle Capitolino (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. istruzione, C. n. 940).

D. L. 12 maggio 1918, n. 733, che approva la convenzione 11 aprile 1918 per l'acquisto da parte dello Stato, per lire 1,180,000, della Biblioteca Chigiana, nonchè dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. istruzione, C. n. 1020).

Mozione Federzoni, ann. 14 giugno 1918: Occupazione delle proprietà della Germania sul Campidoglio ed abbattimento degli edifici sovrapposti.

D. L. 22 agosto 1918, n. 1258, che autorizza l'ulteriore spesa d'un milione per la prosecuzione dei lavori del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. lavori pubbl., C. n. 1040).

D. L. 27 ott. 1918, n. 1895, concernente la fondazione in Roma d'un Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (22 nov. 1918) il dep. *Toscanelli* accenna al dovere del Governo di rendere interamente italiano il Campidoglio, liberandolo dalle proprietà della Germania che ivi sorgono, e si augura che su di esso s'elevi il monumento il quale ricordi in perpetuo la nostra vittoria; il ministro dell'istruzione, *Berenini*, dichiara (25 nov.) che saranno adottati senza indugio quei provvedimenti che valgano ad assicurare e allo Stato italiano la proprietà del palazzo Caffarelli.

D. L. 8 dic. 1918, n. 1914, che detta norme per l'espropriazione ed occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. istruzione, C. n. 1154).

R. D. 6 ott. 1919, n. 2226, che aumenta da nove a undici il numero dei componenti la Sottocommissione tecnico-artistica pel monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

Ferrovia Roma-Ostia e Porto di Ostia.

Disegno di legge del Min. dei lav. pubblici, Ciuffelli, C. n. **563**; S. n. **276** (pres. 10 dic. 1915): *Concessione al comune di Roma della ferrovia Roma-Ostia.* — Autorizza il Governo del Re a concedere al comune di Roma la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione elettrica, a doppio binario ed a sezione normale da Roma (Piazza Venezia) ad Ostia Nuova, ed a provvedere alla stipulazione della definitiva convenzione, da approvarsi per D. R., in base alle altre clausole normalmente stabilite per la concessione di ferrovie all'industria privata (lunghezza complessiva della linea, compreso il tronco di raccordo con le ferrovie dello Stato, a semplice binario, km. 29,264; costo di costruzione della linea e di prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio preventivato in lire 12,362,602.50, salvo deduzione dell'importo complessivo delle offerte del comune di Roma, valutato in lire 3,307,926, le quali offerte consistono nella somministrazione gratuita delle aree occorrenti per l'impianto della sede stradale e sue dipendenze, e nella spesa per fornitura gratuita dell'energia elettrica durante 45 anni; termini per l'esecuzione: inizio dei lavori entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, e compimento dell'intera linea entro due anni dalla stessa data; sovvenzione chilometrica dello Stato per 50 anni non superiore a lire 12,000. — **Legge 27 aprile 1916, n. 550.**

D. L. 14 aprile 1918, n. 578, che fissa il termine per l'attuazione del programma per il risorgimento economico della zona di Ostia.

D. L. 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia. Approva e rende esecutoria la Convenzione 11 maggio 1918 fra lo Stato e il comune di Roma relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio di un porto ad Ostia Nuova. Dichiara inoltre di pubblica utilità le opere contemplate nel progetto preso a base della concessione di cui sopra, nonchè quelle per la creazione della annessa zona industriale e quartiere urbano; dichiara applicabili alle espropriazioni occorrenti per le dette opere gli articoli 12 e 13 della legge 15 genn. 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli, concede gratuitamente al comune di Roma per anni 60 l'uso dei terreni arenili esistenti a sinistra del costruendo porto, ed istituisce a favore di esso comune una tassa supplementare di ancoraggio, una tassa portuaria ed un diritto per lo sbarco ed imbarco dei viaggiatori per devolerne il provento al finanziamento dell'opera assunta dal concessionario; autorizza a concedere al detto comune mutui estinguibili in 50 anni per provvedere alla anticipazione della spesa di lire 47 milioni prevista per l'esecuzione del progetto di cui alla convenzione su citata e di cui il 40 per cento è posto a carico del comune il 10 per cento a carico della provincia ed il 50 per cento a carico dello Stato. (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. lavori pubbl., C. n. 1035).

D. L. 23 febbr. 1919, n. 304, che istituisce in Roma un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. lav. pubbl., C. n. 1336).

Opere pubbliche e provvedimenti vari (*Piano regolatore - Strade - Tevere - Telefoni, ecc.*).

Il dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 192 (pres. 19 maggio 1914), converte in legge il *D. R. 3 sett. 1913, n. 1133,* che autorizza spese per il Palazzo di Giustizia e per lavori pubblici in Roma ***(Legge 19 luglio 1914, n. 769).***

Interr. Medici, ann. 5 dic. 1914: Costruzione del muraglione lungo la sponda sinistra del Tevere, es. 12 dic.

— Medici, ann. 5 dic. 1914, 16 marzo 1915 e 2 marzo 1916: Creazione di una zona industriale nel quartiere ostiense, es. 21 marzo.

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **356**; S. n. **216** (pres. 18 febbr. 1915): *Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per sistemazione del Tevere urbano* (lire 5 milioni). — **Legge 8 aprile 1915, n. 477.**

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **357**; n. **217** (pres. 18 febbr. 1915): *Esecuzione di opere di navigazione interna.* Provvede allo stanziamento di un milione e mezzo di lire per opere urgenti per la navigabilità del Tevere a valle ed a monte di Roma. — **Legge 8 aprile 1915, n. 508.**

Interr. Calisse, ann. 1° e 6 dic. 1915, Federzoni (4 dic.): Sul proposto nuovo impianto della centrale telefonica di Roma, es. 7 dic.

Interp. sen. Tommasini, ann. 15 dic. 1915: Trasferimento della centrale telefonica di Roma, es. 19 dic.

D. L. 2 genn. 1916, n. 72, con cui il comune di Roma è autorizzato ad eseguire, con i fondi dell'anticipazione governativa di lire 25,000,000 concessa con legge 11 luglio 1907, n. 502, le seguenti opere di pubblica necessità, già previste nella tabella *A* annessa alla legge stessa, erogandovi rispettivamente le somme qui appresso indicate: 1° prosecuzione del corso Vittorio Emanuele, lire 2.450.000; 2° completamento di via Arenula, lire 3,650,000; 3° bonifica del quartiere di Tor di Nona, lire 1,370,090; 4° due nuovi ponti sul Tevere (a Marmorata ed al viale delle Milizie), sistemazione degli accessi al ponte Aventino (e per memoria), via tra la Reggia e il Senato, passeggiata al Gianicolo, quartiere al Policlinico, lire 2,390,000; 5° quartiere e borgo Flaminio, lire 2,830,000; 6° via Appia Nuova, lire 2,350,000. Si dispone altresì, che alla maggiore spesa di lire 5,540,000 si faccia fronte riducendo della cifra corrispondente le assegnazioni contenute nella stessa tabella per altre opere.

Interr. Medici del Vascello, ann. 6 aprile 1916: Crisi dei trasporti sul Tevere, es. 16 aprile.

— Medici del Vascello, ann. 6 giugno 1916: Servizi fluviali tra Roma e Fiumicino.

— Medici del Vascello, ann. 6 dic. 1916: Estensione alla zona industriale di Roma delle disposizioni in vigore per Napoli, es. 16 dic.

— Medici del Vascello, ann. 6 dic. 1916: Istituzione dello scalo ostiense, es. 16 dic.

D. L. 14 dic. 1916, n. 1829, col quale è modificato l'art. 46 del regolamento 12 marzo 1908, n. 151, concernente provvedimenti per la città di Roma (vendita delle aree del demanio comunale).

D. L. 4 febbr. 1917, n. 225, con cui nel comune di Roma fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è esonerato da dazio comunale il consumo di energia elettrica per uso di riscaldamento.

Interp. Federzoni, ann. 16 marzo e 6 luglio 1917: Congiunzione di Roma al mare; di quest'argomento il dep. Federzoni tratta (10 luglio 1917) durante la discussione dell'esercizio provvisorio.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe Milano–Venezia e per la navigazione interna, S. n. 352–A, pres. il 26 marzo 1917, fa voti (rel. Mariotti) per la costruzione d'un canale da Roma al mare. Durante la discussione sul detto dis. di legge il sen. *Torlonia* propugna (28 marzo) il congiungimento di Roma col mare, ed il ministro dei lavori pubblici, *Bonomi*, dà assicurazioni al riguardo.

D. L. 14 aprile 1918, n. 578, che disciplina il diritto di espropriazione del comune di Roma e fissa il termine per l'attuazione del programma per il risorgimento economico della zona di Ostia (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. agricoltura, C. n. 988).

D. L. 3 febbr. 1919, n. 87, concernente facoltà di inscrivere direttamente a carico del bilancio i fondi autorizzati con la legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici governativi nella Capitale (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 1112).

D. L. 23 febbr. 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza dei piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. lavori pubblici, C. n. 1228).

D. L. 1° maggio 1919, n. 729, contenente provvedimenti per la sistemazione edilizia della città di Roma. Autorizza il comune di Roma ad eseguire coi fondi del concorso dello Stato per la sistemazione dei Lungotevere le opere seguenti di primo regolatore: 1° Sistemazione della via Ostiense dalla via della Garbatella alla Basilica di San Paolo, lire 500,000; 2° Apertura e sistemazione delle strade d'ac-

cesso ai Mercati generali sulla via Ostiense, lire 300,000; 3° Retrocessione d'area al comune, da parte dei concessionari dei lavori di sistemazione di piazza Colonna e nell'interesse della viabilità al Tritone, lire 300,000; 4° Acquisto di stabili di proprietà della Banca italiana di sconto in piazza San Silvestro, per l'apertura d'una piazza a nord di via del Tritone, lire 650,000,

R. D. 6 ott. 1919, n. 1927, che istituisce in Roma un ufficio speciale del Genio civile per i servizi e lavori del Tevere e la bonifica dell'Agro romano e modifica altresì le attribuzioni degli uffici per il servizio generale e le opere edilizie della capitale.

R. D. 23 ott. 1919, n. 2126, che consente con speciali garanzie e con precise finatità che il Comune di Roma ceda parte dell'energia elettrica ottenuta con le derivazioni d'acqua dall'Aniene, compresa nell'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 302, anche fuori del proprio territorio.

Ospedali.

Disegno di legge del Min. del tesoro Tedesco, C. n. **36**; S. n. 7 (pres. 29, nov. 1913): *Conversione in legge del R. D. 4 agosto 1913, n. 1098, che autorizza la Cassa depositi e depositi e prestiti a somministrare al Tesoro per fornirlo all'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma un mutuo di lire 2,600,000;* al saggio del 4 per cento ed estinguibile in 30 anni per provvedere ai disavanzi di gestione dell'Istituto stesso ed a spese e lavori urgenti straordinari. La Giunta del bilancio esprime il voto (rel. Schanzer) che le future amministrazioni autonome sappiano conciliare le giuste esigenze della funzione ospitaliera nella capitale del Regno con la tutela dei legittimi interessi del Tesoro.

L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. De Cesare) ed il Senato approva, nella tornata del 16 giugno 1914, il seguente ordine del giorno accettato dal Governo: « Il Senato, pur riconoscendo le varie e gravi difficoltà che si oppongono al riordinamento stabile della beneficenza ospitaliera della città di Roma, confida che il Governo saprà compierlo con quella sollecitudine, che è reclamata dall'interesse della beneficenza, dal voto della cittadinanza e dalla necessità di rientrare nell'ordine legale ». — **Legge 18 giugno 1914, n. 557.**

Interp. Federzoni, ann. 3 febbr. 1914; Spedalizzazione dei malati poveri nella Capitale.

Proposta di legge dep. Federzoni, C. n. **227**; (pres. 2 aprile 1914, letta 9 maggio, svolta 12 giugno): *Per la separazione del Policlinico Umberto I dal Pio Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma*, a datare dal 1° luglio 1914; la gestione del primo dovrà essere assunta dal Ministero istruzione, che l'eserciterà insieme con le cliniche universitarie mediante speciale Consiglio d'amministrazione. — Rimasta da esaminarsi dagli Uffici della Camera.

R. D. 29 giugno 1914, n. 162, che autorizza la proroga della gestione del R. Commissario straordinario per l'amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma, di sei mesi in sei mesi, fino a quando una nuova legge abbia provveduto al riordinamento dell'Amministrazione (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. dell'interno, C., n. 118).

D. L. 1° agosto 1915, n. 1301, che autorizza maggiori spese per la sistemazione, manutenzione e restauro degli impianti termici del Policlinico « Umberto I » in Roma e per il saldo dovuto all'Amministrazione ospitaliera di Roma (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 535).

Disegno di legge del Min. dell'interno Salandra, C. n. **581** (pres. 2 marzo 1916): *Provvedimenti per il Pio istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.* — Ritirato (v. appresso D. L. 26 nov. 1916, n. 1640).

Interr. Valenzani, ann. 1° luglio 1916: Revoca del decreto d'ammissione degli infermi negli ospedali di Roma, es. 5 dic.

D. L. 6 luglio 1916, n. 840, che provvede all'iscrizione nel preventivo istruzione 1915-16 della somma di lire 84,984.64 occorrente pel saldo delle spese occorse per il funzionamento dei servizi termici nelle cliniche universitarie del Policlinico Umberto I durante il periodo dal 1° nov. 1914 al 30 giugno 1915.

D. L. 26 nov. 1916, n. 1640, relativo all'amministrazione ed alla tutela del Pio istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma. Affida l'amministrazione del Pio ente ad un presidente (nominato con D. R. tra i consiglieri di Stato o della Corte dei conti o tra i prefetti del Regno con lo stipendio a carico del Pio istituto), assistito da un Consiglio di amministrazione composto di sei mem-

bri (oltre il presidente), di cui due funzionari governativi, tre elettivi ed uno nominato dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro del tesoro, tra le persone che rivestano od abbiano rivestito la qualità di amministratori di Opere pie della città di Roma e che non siano funzionari governativi. Stabilisce che il presidente deliberi sugli affari non soggetti all'autorità tutoria, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione; che per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetti al Consiglio suddetto; che il presidente possa delegare ai componenti di esso la direzione di determinati servizi e la sopraintendenza sui vari ospedali. Affida la tutela del Pio istituto ad una Commissione di cinque membri con sede presso il Ministero dell'interno, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da nominarsi dal ministro dell'interno, d'accordo con quello del tesoro; mentre degli altri quattro membri, due sono nominati dal ministro dell'interno e due dal ministro del tesoro; dispone infine che i bilanci preventivi, le deliberazioni che li modificano, ed i conti consuntivi siano approvati dai ministri dell'interno e del tesoro, previo il parere della Commissione suddetta (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dell'interno, C. n. 676).

DD. LL. 23 agosto 1917, n. 1462 e 7 marzo 1918, n. 404, con cui al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma vengono anticipate le somme di lire 1,326,000 e 1,810,000 per porre in grado la Pia opera di far fronte alle esigenze di cassa.

D. L. 9 dic. 1917, n. 2006, con cui è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 75,925.75 per maggiori spese di servizi termici del Policlinico « Umberto I » in Roma, riferibili all'esercizio finanziario 1916-17.

ROTTA DELLE NAVI.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1505, relativo al divieto di pubblicazione delle rotte seguite o da seguire dalle navi mercantili, nazionali ed alleate. — *D. L. 13 marzo 1919, n. 392,* che abroga il D. L. predetto.

ROTTAMI METALLICI, v. *Metalli.*

ROVIGO (R. Stazioni di bieticoltura e di pollicoltura), v. *Bieticoltura – Pollicoltura.*

RUSSIA.

Interr. Lucci, ann. 9 dic. 1913: Adesione al movimento pei carcerati politici in Russia, es. 11 dic.

Durante la discussione delle mozioni ed interpellanze sulla produzione e sulla mano d'opera agricola, il ministro degli esteri, *Sonnino*, dichiara (16 marzo 1917) che l'intero movimento svoltosi in questi giorni a Pietrogrado e a Mosca è, agli effetti della guerra, diretto, non verso un rallentamento, ma verso una sempre più intensa e più energica prosecuzione delle operazioni belliche.

Interr. Turati, Labriola, Pirolini, Agnelli, Marchesano, Luciani, Raimondo, Cappa, Chimienti, ann. 16 marzo 1917: Sul movimento rivoluzionario scoppiato in Russia e sulla sua portata rispetto alla guerra degli alleati, es. 16 marzo colla dichiarazione del ministro degli esteri, *Sonnino*, che per considerazioni di riguardi internazionali e nell'interesse della cosa pubblica egli non può rispondere alle predette interrogazioni.

— La Pegna, ann. 20 giugno 1917: Pubblicazione della nota inviata alla Russia sui fini della nostra guerra.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Labriola* (15 febbr. 1918), considerando che ai fini generali dell'Intesa conviene la riorganizzazione del popolo russo, esprime il desiderio della ripresa delle relazioni ufficiali col Governo della repubblica russa; il ministro degli esteri, *Sonnino*, espone (23 febbr.) le ragioni per cui non è oggi possibile la ripresa delle relazioni ufficiali con quel Governo.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Turati* esprime la speranza (21 nov. 1918) che il diritto d'autodecisione sia sacro anche per la Russia; il dep. *Treves* muove critiche (27 nov.) al permanere dell'intervento armato dell'Intesa in Russia; circa l'azione che l'Intesa si propone di spiegare in quel Paese il presidente del Consiglio, *Orlando*, dichiara (27 nov.) che tutte le deliberazioni prese

su tale argomento sono state, sono e saranno adottate in perfetto accordo col Presidente Wilson.

Mozione Musatti, letta 14 luglio 1919: Pace immediata con la Russia.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il presidente del Consiglio *Nitti*, dichiara (14 luglio 1919) che il Governo non crede di dover intervenire per soffocare i movimenti prodottisi in Russia; e che anzi, essendo cessati gli scopi nostri di occupazioni all'estero, esso ha deciso di ritirare tutte le truppe che avevamo all'estero: consimili dichiarazioni ripete nella tornata del 29 luglio rispondendo ad interrogazioni sull'argomento dei deputati *Marangoni* e *Lucci*.

SABOTINO (Per dichiarare monumento nazionale la zona del), v. *Podgora*.

SACCARINA (Disposizioni sulla) v. *Zucchero e saccarina*.

SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI, v. *Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi*.

SALERNO (Danneggiati alluvione e terremoto), v. *Alluvioni – Terremoti*.

SALI (Ordinamento e personale della privativa dei).

R. D. 13 luglio 1914, n. 780, sulla restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione di alcune varietà di formaggi. (convertito in legge col dis. di legge Min. finanze C. n. 301 : ***Legge 28 genn. 1917, n. 475***).

Disegno di legge Min. finanze Daneo, C. n. **379**; S. n. **242** (pres. 19 febbr. 1915): *Concessione di sale a prezzo ridotto per la fabbricazione dei saponi con processi nei quali può ritenersi compreso quello della produzione della soda*, e cioè assoggettamento all'imposta di lire 1.50 al quintale ed estensione al caso speciale di detta industria della facoltà di importare il sale dalla Sicilia o dalla Sardegna. — **Legge 27 aprile 1916, n. 591.**

R. D. 21 nov. 1915, n. 1643, con cui è modificata, per la durata della guerra, la tariffa dei prezzi di vendita dei sali.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, messo ai voti per appello nominale (12 dic. 1915) un ordine del giorno del dep. *Bentini* ed altri, non accettato dal Governo, che ne fa anche questione di fiducia, perchè, fra l'altro, la Camera non ratifichi il provvedimento relativo all'aumento dell'imposta sul sale, esso viene respinto.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1944, concernente la composizione del Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali. — *D. L. 4 marzo 1917, n. 503*, che modifica la composizione del Consiglio di cui sopra.

D. L. 18 genn. 1917, n. 149, concernente agevolezze alle industrie che impiegano il sale, e provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 733).

D. L. 9 sett. 1917, n. 1576, col quale è modificato il regolamento 1° agosto 1901, n. 399, sulla privativa dei sali.

D. L. 12 sett. 1918, n. 1501, che fino alla campagna salifera dell'anno successivo alla pubblicazione della pace, concede una mercede fissa supplementare ai salinari di Cervia.

D. L. 26 genn. 1919, n. 127, concernente il prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e l'indennità per il trasporto dei sali stessi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge dei Min. finanze, C. n. 1097).

D. L. 19 giugno 1919, n. 1068, che approva il ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (sali e tabacchi) (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1249).

R. D. 27 nov. 1919, n. 2501, relativo alla concessione d'un soprassoldo speciale giornaliero ai salinari di Cervia.

SALI ALCALINI.

D. L. 26 genn. 1919, n. 105, che estende ai giacimenti di sali alcalini il D. L. 18 luglio 1918, n. 1194, relativo alla intensificazione dalla coltivazione delle miniere di zolfo.

SALSOMAGGIORE (R. stabilimenti salifero-balneari di).

R. D. 25 genn. 1914, n. 81, che autorizza lo stanziamento di lire 500,000 ad un capitolo del bilancio finanze 1913-14 pel riscatto degli Stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore.

Disegno di legge del Min. delle finanze Rava, C. n. **211**; S. n. **116** (pres. 1° giugno 1914): *Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore.* E cioè: 1) costruzione di un acquedotto; 2) obbligo all'azienda di compilare un bilancio da presentarsi in allegato al preventivo finanze; 3) facoltà al Governo di emanare norme sull'organizzazione e sul funzionamento della gestione degli stabilimenti anche in deroga alle vigenti; 4) autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di anticipare all'azienda fino alla somma di lire 7,500,000 (da rimborsarsi con gli utili dell'azienda stessa) per la sistemazione e l'ampliamento degli stabilimenti. (La relazione ministeriale assicura che si soddisferà altresì alle giuste esigenze della beneficenza pubblica, nei riguardi della cura dei malati poveri).

La Commissione (rel. Berenini) raccomanda la costruzione in Salsomaggiore d'un istituto di cura pei bambini scrofolosi e pei malati nullatenenti, fa voti che si assicuri dall'azienda il concorso nelle spese del comune dirette al progresso economico e morale della stazione balnearia ove i redditi della tassa di soggiorno fossero insufficienti, che si assicuri all'intrapresa l'appoggio dei maggiori clinici e idrologi, che si imprima all'azienda carattere industriale, che si organizzi un servizio di larga pubblicità. — **Legge 19 luglio 1914, n. 728.** — ***Reg. esecutivo 10 genn. 1915, n. 216.*** — *D. L. 11 luglio 1915, n. 1106,* che proroga parzialmente l'attuazione del predetto regolamento. — ***Reg. esecutivo 28 giugno 1917, n. 1066,*** che abroga e sostituisce il precedente. — *D. L. 9 dic. 1917, n. 2028,* che reca una aggiunta all'art. 3 del regolamento predetto.

Il preventivo finanze 1915-16, C. n. 281, pres. il 30 nov. 1914, contiene, in allegato, il primo bilancio speciale dell'Azienda degli stabilimenti termali di Salsomaggiore.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1963, concernente la composizione del Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza dell'azienda termale demaniale di Salsomaggiore. — *D. L. 7 dic. 1916, n. 1742,* che modifica la costituzione del sopradetto Consiglio.

D. L. 15 febbr. 1917, n. 346, riguardante l'esclusione di alcuni beni dal piano di espropriazione formato in adempimento dell'art. 4 della legge 5 giugno 1913, n. 525, per il riordinamento dei Regi Stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore; e cioè dei terreni e della costruzione designati al n. 9 dell'elenco approvato col D. R. 30 nov. 1913, di proprietà della Società anonima Terme Magnaghi (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. finanze, C. n. 777).

D. L. 9 dic. 1917, n. 1967, che modifica l'art. 2 della legge 19 luglio 1914, n. 728, nel senso di scindere il bilancio dell'Azienda termale di Salsomaggiore dal preventivo finanze, autorizzando la separata presentazione al Parlamento sia del bilancio stesso che del conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno precedente o successivo a quello ai quali essi rispettivamente si riferiscono. Introduce, inoltre, variazioni nei preventivi dei suddetti Stabilimenti per gli esercizi finanziari 1916-17 e 1917-18 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 938).

Disegno di legge del Min. delle finanze Meda C. n. **984** (pres. 12 giugno 1918): *Stato di previsione della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1919.* — Rimasto in stato di relazione.

Disegno di legge del Min. delle finanze Meda, C. n. **985** (pres. 12 giugno 1918): *Conto consuntivo su la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° luglio 1916 – 31 dicembre 1917.* La relazione della Giunta del bilancio afferma la necessità (rel. Caccialanza) di meglio facilitare le cure gratuite pei poveri delle diverse provincie. — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 30 giugno 1918, n. 927, che estende al personale dell'Azienda dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore le disposizioni sulla Cassa di previdenza degli impiegati dei comuni e provincie, con effetto dal 1° giugno 1918 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1016).

D. L. 30 giugno 1918, n. 928, che autorizza l'Amministrazione dello Stato ad anticipare all'Azienda degli stabilimenti termali di Salsomaggiore i fondi occorrenti al funzionamento dei relativi servizi.

Disegno di legge del Min. delle finanze Tedesco, C. n. **1238** (pres. 29 luglio 1919): *Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° genn.-31 dic. 1918.* — Rimasto presso la Giunta del bilancio (rel. Nava O.).

Disegno di legge del Min. delle finanze Tedesco C. n. **1239** (pres. 29 luglio 1919): *Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi Stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1920.* — Rimasto presso la Giunta del bilancio.

SAN BIAGIO SARACINESCO (Aggregazione al mandamento di Atina).

Proposta di legge dep. Sipari, C. n. **388**; S. n. **233** (pres. 18 febbr. 1915, letta 25 febbr., svolta 3 marzo): *Distacco del comune di San Biagio Saracinesco dal mandamento di Cervara ed aggregazione a quello di Atina.* — **Legge 21 maggio 1916, n. 674.**

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (Costituzione dei comuni di).

Proposta di legge dep. Scalori (pres. 14 marzo 1917, letta 17 marzo): *Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate e di San Giovanni del Dosso*, facienti parte del comune di Quistello. — Decaduta.

La stessa proposta ripresentata dal dep. *Basaglia* il 21 giugno 1919 è letta il 29 luglio. — Rimasta da svolgersi.

SAN GIORGIO DI PERLENA (Costituzione del comune di Fara e di), v. *Fara.*

SAN MICHELE (Per dichiarare monumento nazionale la zona del), v. *Podgora.*

SANITÀ PUBBLICA E SERVIZI SANITARI MILITARI.

Ordinamento e legislazione.

Interp. Bussi, ann. 7 febbr. e 8 maggio 1914: Organizzazione d'un completo servizio di vigilanza igienico-sanitaria su tutti gli istituti di educazione; *Interr.* Bussi, sullo stesso argomento, ann. 15 febbr. 1915, es. 27 febbr.

R. D. 5 marzo 1914, n. 184, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, una Commissione centrale permanente per dar parere sul conferimento di medaglie ed attestazioni ai benemeriti della salute pubblica. — *D. L. 31 dic. 1915, n. 1910*, che modifica la composizione della suddetta Commissione. — *D. L. 14 genn. 1917, n. 209*, a tenore del quale la Commissione stessa torna ad essere composta nel modo indicato dal R. decreto 5 marzo 1914, n. 184. — *D. L. 15 maggio 1919, n. 861*, che modifica le disposizioni relative alle indennità pei componenti la detta Commissione.

Disegno di legge del Min. dell'interno Giolitti, C. n. **128**; S. n. **248** (pres. 6 marzo 1914): *Disposizioni varie sulla sanità pubblica.* Autorizza il Ministero dell'interno alla costruzione di un Istituto vaccinogeno e alla sua gestione, per la preparazione così del vaccino ienneriano, come, in seguito, degli altri sieri e vaccini dei quali sia opportuno assumere la fabbricazione o lo smercio. Modifica l'organico del laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica. Disciplina le sanzioni pei contravventori alle norme regolamentari sulla sanità marittima. Determina il pagamento del diritto di costituto delle navi mercantili provenienti dall'estero o viaggianti lungo le coste dello Stato in corrispettivo dei servizi sanitari. Costituisce un fondo di riserva per le epidemie e la difesa sanitaria marittima. Subordina all'autorizzazione governativa la vendita delle acque minerali, naturali o artificiali, nazionali o estere, e l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche e affini. Stabilisce che le opere di utilizzazione di sorgenti di acque minerali possano essere dichiarate di pubblica utilità. Istituisce presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva per le acque minerali. Crea presso la Direz. gen. della sanità un ufficio speciale per l'igiene rurale e una apposita sezione per l'applicazione della legge sulle farmacie e determina i relativi organici. Per la gestione contabile dell'armamentario profilattico aumenta l'organico del personale di seconda categoria dell'amministrazione provinciale dell'interno. Determina sanzioni penali contro chi eserciti la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista senza essere iscritto nell'albo d'un ordine del Regno. Impone la visita sanitaria al confine del pollame in esportazione, del pollame, delle budella e delle pelli in importazione, prescrivendo un diritto fisso di visita.

La Commissione della Camera (rel. Camera), su proposta del Governo, sopprime la disposizione che istituisce il diritto di costituto sanitario.

Un nuovo testo concordato fra Governo e Commissione, presentato, discusso ed approvato dalla Camera nella tornata del 23 marzo 1916, sopprime le proposte modificazioni all'organico del laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica, regola diversamente il pagamento del diritto di costituto sanitario, sopprime le disposizioni relative all'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale consultiva per le acque minerali, alla creazione d'un ufficio speciale per l'igiene rurale e di un'apposita sezione per la vigilanza all'applicazione della legge sulle farmacie, nonchè all'aumento dell'organico per la gestione contabile dell'armamentario profilattico, ferme mantenendo tutte le restanti disposizioni di sopra citate. — **Legge 16 luglio 1916, n. 947.**

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Facchinetti* chiede che il Governo assicuri il beneficio della cura medica gratuita a quelle famiglie, specialmente di lavoratori agricoli a mezzadria che non siano in grado di sostenere la relativa spesa (2 maggio 1914); il dep. *Benaglio* accenna alle riforme che si dovrebbero portare alle norme vigenti per la lotta contro la pellagra (14 maggio); il dep. *Pucci* vorrebbe (15 maggio) che fosse dichiarato obbligatorio il servizio veterinario in ogni comune o consorzio di comuni; il dep. *Masini* invoca provvedimenti efficaci contro la lebbra; il dep. *Canepa* chiede (16 maggio) l'applicazione alla pertosse delle prescrizioni sanitarie stabilite per le altre malattie contagiose; il dep. *Maffi* invoca la riattivazione dei dlsinfettori presso tutte le scuole d'igiene e presso i principali uffici sanitari e l'istituzione di corsi per l'insegnamento dell'igiene nelle scuole normali. Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Foà* invoca (8 giugno) efficaci provvedimenti contro l'estendersi delle malattie sessuali e contro la gravissima mortalità infantile.

Circolare ministeriale 8 marzo 1914, sull'istituzione di corsi pratici di perfezionamento d'igiene scolastica presso alcune Università del Regno (*Boll. Int.* del 1914, n. 8).

Interr. Zaccagnino, ann. 12 maggio 1914: Provvedimenti contro la lebbra; *Id.* Maffi, es. 4 dic.

Mozione Miglioli, letta 27 maggio 1914: Modificazione dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie.

Interp. Facchinetti, ann. 4 giugno 1914: Riforma della legge sanitaria nei riguardi della cura gratuita.

Reg. 30 sett. 1914, per il servizio del materiale profilattico di proprietà dello Stato amministrato dal Ministero dell'interno (*Boll. Int.* del 1915, n. 15).

R. D. 10 dic. 1914, n. 1392, esecutivo della Convenzione sanitaria 4 maggio 1914, tra il Regno d'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay.

Interp. sen. Santini, ann. 10 marzo 1915: Organizzazione dei servizi di sanità militare per la mobilitazione, es. 13 marzo.

D. M. 1° agosto 1915, con cui sono istituiti otto Comitati sanitari regionali, con l'incarico di coordinare all'azione dell'autorità giudiziaria, civile e militare, quella dei Comitati locali di organizzazione civile, relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 199). — *D. M. 11 agosto 1915* che istituisce due nuovi Comitati sanitari regionali in aggiunta agli otto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 207).

D. L. 1° agosto 1915, n. 1188, che costituisce presso la direzione generale della sanità pubblica un ufficio speciale per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, e delle altre leggi per opere igieniche di competenza del Ministero dell'interno (pres. per la conv. in legge col dis di legge Min. interno, C. n. 480).

D. L. 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. Dà al prefetto la facoltà, sentito il Consiglio provinciale di sanità, di imporre ai sanitari condotti o liberi esercenti, della provincia, di prestare servizio ne comuni ove l'assistenza medico-chirurgica non siasi potuta altrimenti assicurare, garantendo ad essi un trattamento di favore; concede la facoltà al Ministero ed al prefetto di destinare qualsiasi medico-chirurgo, iscritto nell'albo di un ordine del Regno, a prestare l'opera sua in qualunque comune, anche appartenente a provincia diversa da quella di sua residenza, allo scopo di prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive; concede ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui sono abilitati dai relativi diplomi; dà disposi-

zioni per la protezione igienica delle opere di presa e condotta di acque potabili; rinvigorisce con ampî poteri, in contemplazione di eccezionali esigenze, le ordinarie facoltà dei prefetti in materia di pubblica profilassi; stabilisce il *quorum* per la legalità delle adunanze dei Consigli provinciali di sanità. — *R. D. 12 ott. 1919, n. 2445*, che proroga fino a sei mesi dopo la pace le disposizioni contenute nel decreto predetto.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1956, col quale viene prorogata oltre i termini normali fissati dalle disposizioni in vigore la durata in carica dei componenti i Consigli provinciali di sanità.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Brunelli* chiede (12 dic. 1915) varie riforme nel campo della sanità pubblica, e cioè che in ogni provincia accanto agli uffici provinciali sanitari sia istituito un laboratorio completo d'indagini, che si migliorino le condizioni di carriera dei medici, che si provveda alla più larga e continuativa fusione fra sanità militare e civile e ad un più razionale disciplinamento degli altri Istituti sanitari privati, che si riformi radicalmente il servizio di assistenza a domicilio, che si provveda ad una maggiore diffusione degli ospedali, e soprattutto all'assicurazione contro le malattie.

Interr. Maffi, ann. 17 marzo 1916: Coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria civile e militare, es. 10 giugno.

DD. LL. 23 marzo 1916, che apportano varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale (*Giorn. Mil.* del 1916, disp. 18ª e 19ª).

Interp. Maffi, ann. 6 apr. 1916: Indirizzo dell'assistenza sanitaria civile e militare.

— Dello Sbarba, ann. 15 aprile 1916: Servizio sanitario nei comuni rurali.

Mozione Brunelli, letta 1° luglio 1916: Provvedimenti per ovviare alle deficienze dei servizi sanitari militari ed alle ripercussioni portate nei servizi sanitari civili dalla mobilitazione del personale sanitario.

Durante la discussione del dis. di legge sulla proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Brunelli* vorrebbe (2 luglio 1916) che i Consigli sanitari diventassero più largamente elettivi, con maggior diritto d'iniziativa e maggior autorità di deliberazione.

Ordinanza C. S. R. E. 12 luglio 1916, concernente la vigilanza sanitaria sul commercio delle sostanze alimentari, bevande artificiali, acque minerali, droghe, liquori, generi di confetteria, pasticceria e simili (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 186).

Ordinanza C. S. R. E. 16 ott. 1916, sui servizi igienici e sanitari nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 263).

D. L. 12 novembre 1916, n. 1529, che mentre chiama a servizio presso l'esercito mobilitato tutti, senza eccezione alcuna, i medici obbligati a servizio militare delle classi 1884 e più giovani, stabilisce nello stesso tempo che le vacanze che, per effetto di tale disposizione, verranno a formarsi nei servizi sanitari civili, siano immediatamente colmate con sanitari più anziani, scelti preferibilmente fra quelli appartenenti alle stesse amministrazioni.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge per la protezione degli invalidi di guerra, il min. senza portafoglio *Bianchi L.* parla (1ª torn. 16 dic. 1916) del servizio sanitario al fronte e negli ospedali militari.

Interp. Federzoni, ann. 6 dic. 1916: Difesa dei nostri soldati dal contagio delle malattie celtiche.

Interr. Dore, ann. 6 dic. 1916: Istituzione di centri venereologici alla fronte, es. 17 dic.

— Dore, ann. 6 dic. 1916: Deficienze del servizio sanitario militare, es. 17 dic.

Durante la discussione in Senato del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Maragliano* tratta (21 dic. 1916) dei servizi di sanità militare in rapporto all'efficienza dell'esercito.

D. L. 28 genn. 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolezze per l'esecuzione di opere igieniche. Per le opere di fognatura, per i locali d'isolamento ed altri ospedali, per le stazioni di disinfezione e per i laboratori di igiene aumenta da cinquanta a centomila lire il capitale dei mutui che si possono concedere all'interesse di favore del 2 per cento, e ammette ad usufruirne anche i Comuni con popolazione fra i venticinquemila ed i cinquantamila abitanti; ammette, in casi speciali, i comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e più poveri, ad ottenere senza interesse i mutui per i locali d'isolamento e per le stazioni di di-

sinfezione, per un capitale estensibile a lire cinquantamila; dà facoltà di contrarre i mutui di favore per gli ospedali, gli ambulatorî, le sale di pronto soccorso e simili, anche ad Istituti di beneficenza e ad altri enti morali, che possono garantirli con rendita su titoli dello Stato; estende le disposizioni già vigenti per l'esecuzione d'ufficio degli acquedotti, alla esecuzione d'altre opere igieniche obbligatorie (per il resto: v. *Acque: acque potabili*) (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. dell'interno, C. n. 755).

D. L. 12 aprile 1917, n. 1056, col quale viene modificato l'art. 20 del regolamento 29 sett. 1895, n. 636, sulla sanità marittima.

D. M. 28 giugno 1917, con cui vengono date disposizioni circa l'organizzazione direttiva sanitaria in zona territoriale (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 44ª).

Durante la discussione dell'esercizio provisorio il dep. *Bianchi V.* tratta (9 luglio 1917) del servizio sanitario dell'esercito, raccomandando, fra l'altro, l'istituzione di centri neurologici per i militari feriti ai nervi periferici, i dep. *Brunelli* e *Bussi* invocano (11 luglio) il riordinamento generale della sanità militare, dando ad essa una vera e propria autonomia con direzione generale propria.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1349, con cui per la durata della guerra e sei mesi dopo è istituita nel Ministero della guerra una Direzione generale di Sanità militare per la trattazione di tutte le questioni relative al personale, al materiale ed al servizio sanitario militare ed ausiliario.

Interr. Monti-Guarnieri ann. 16 ott. 1917: Sorveglianza delle case di salute private, es. 25 ott.

D. L. 11 nov. 1917, n. 1941, che approva l'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare nella fabbricazione delle bevande alcooliche, o di cui è permesso l'uso soltanto in determinate proporzioni.

Interr. Sanarelli, ann. 12 febbr. 1918: Organizzazione del servizio sanitario alla fronte, es. 19 aprile.

D. L. 11 aprile 1918, n. 572, che dichiara opera di pubblica utilità l'istituzione nel corpo d'armata di Milano di un centro fisioterapico per il ricupero all'esercito dei militari temporaneamente invalidi.

Interr. Sandulli, ann. 24 aprile 1918: Istituzione di un centro stomatoiatrico a Napoli, es. 13 giugno.

— Bonardi, ann. 24 aprile 1918: Funzionamento dei centri neurologici.

Interp. Casalini, ann. 12 giugno 1918: Tutela della salute e robustezza delle nuove generazioni.

D. L. 28 luglio 1918, n 1274, che stabilisce norme circa le procedure sanitarie militari. — *D. L. 18 marzo 1919, n. 917*, che fissa la diaria da corrispondersi ai medici componenti le Commissioni di appello, costituite a norma del decreto predetto.

Reg. 4 agosto 1918, n. 1395, per la tutela igienica del baliatico.

Interr. Cavina, ann. 3 ott. 1918: Dipendenza del servizio di sanità in zona di operazioni, es. 21 nov.

— Ciriani, ann. 21 nov. 1918: Provvedimenti di sanità pubblica nelle terre liberate, es. 1° dic.

D. L. 16 febbraio 1919, n. 339, che reca disposizioni sull'igiene delle bevande e degli alimenti.

Ordinanza del C. S. R. E. 19 maggio 1919, che estende ai territori occupati da Regio esercito le disposizioni dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 125).

Alcoolismo – Cimiteri – Farmacie – Levatrici – Malaria – Ospedali – Polizia veterinaria – Tracoma – Tubercolosi – Vaccinazione, v. *alle voci corrispondenti.* — Disposizioni per le farmacie, v. *Farmacie.* — Esecuz. d'opere igieniche a sollievo della disoccupazione, v. *Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione, dis. di legge, C. nn. 480, 675 e 853.* — Ordini dei sanitari, v. *Ordini dei sanitari.*

Personale – Consiglio superiore e Consigli provinciali di sanità.

R. D. 11 genn. 1914, n. 134, sul collocamento fuori ruolo degli impiegati dello l'Amministrazione della sanità pubblica inviati in Tripolitania e Cirenaica (convertito in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 170: (***Legge 30 aprile 1916, n. 593***).

Il dis. di legge del Min. interno Giolitti, C. n. 128 (pres. 6 marzo 1914) determina il nnovo organico della Direzione di sanità (v. stessa voce: *Ordinamento*). — **Legge 16 luglio 1916, n. 947.**

Reg. 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1956, che, in seguito allo stato di guerra, rinvia la rinnovazione dei Consigli provinciali di sanità e dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari oltre i termini normali fissati dalle disposizioni in vigore.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1910, relativo al Consiglio superiore ed ai consigli provinciali di sanità. — *D. L. 15 maggio 1919, n. 861*, relativo alle indennità pei componenti il detto Consiglio.

D. L. 22 marzo 1917, n. 545, col quale il ministro dell'interno è autorizzato ad assumere e mantenere in servizio, durante la guerra, il personale avventizio occorrente a far fronte alle straordinarie esigenze dei servizi sanitari.

D. L. 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce le norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratorî della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. interno, C. n. 1214).

D. L. 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 3 dic. 1916, n. 1659, circa le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere nel Min. delle colonie (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. interno, C. n. 1217).

R. D. 31 ott. 1919, n. 2296, che autorizza il Ministero dell'interno a coprire i posti vacanti nel personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo.

R. D. 25 nov. 1919, n. 2435, con cui si stabilisce che rimangano in vigore fino al 30 giugno 1920 le disposizioni di cui all'art. 1 del D. L. 23 agosto 1917, n. 1319, relative all'istituzione nel Ministero della guerra della Direzione generale di sanità militare e al collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti.

Medici, v. *Medici* — Ordine dei sanitari, v. *Ordini dei sanitari.*

SAN MARINO (Repubblica di).

Convenzione per la circolazione degli automobili, v. *Automobili.*

Trattato di amicizia e buon vicinato, v. *Trattati.*

SAN MINIATO AL MONTE (Edifici monumentali di).

Disegno di legge del Min. istruzione Grippo, C. n. **607** (pres. 11 aprile 1916): *Approvazione della Convenzione 6 giugno 1911 relativa agli edifici monumentali di San Miniato al Monte presso Firenze.* — Con questa Convenzione viene riconosciuta al Demanio la proprietà della Basilica, della Casa Merlata, della Torre campanaria e del portico del cimitero; viene ceduta dall'Opera degli esercizi spirituali con sede in San Miniato al Monte al comune di Firenze l'amministrazione del cimitero con tutti i rispettivi oneri e diritti; viene assunto dal comune l'impegno di stanziare in bilancio la somma di L. 60,000 da pagarsi in sei anni al Ministero dell'istruzione pel restauro della Casa Merlata, e di altre L. 100,000, da pagarsi pure in sei anni allo stesso Ministero pel restauro della Basilica, della Torre e degli altri edifici di proprietà dello Stato; viene assunto dallo stesso comune l'obbligo di pagare all'Opera degli esercizi spirituali L. 3,000 annue per la custodia della Casa Merlata, di cui le viene mantenuto l'uso; viene assunto dal comune, infine, l'obbligo di pagare al Ministero dell'istruzione la somma annua di L. 2,000 per contributo alla manutenzione degli stabili riconosciuti demaniali, e particolarmente della Basilica e del Campanile. — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 1° febbr. 1917, n. 325, con cui è approvata la succitata convenzione. Riproduce le disposizioni contenute nel disegno di legge predetto.

SAN PANTALEO DI NUCHES (Costituzione in comune di).

Proposta di legge dep. Pala (pres. 6 sett. 1919, letta 11 sett.): *Costituzione in comune autonomo della frazione di San Pantaleo di Nuches*, ora faciente parte del comune di Nuches. — Rimasta da svolgersi.

SANITARI (Cassa di previdenza per le pensioni dei), v. *Medici.*

SAN PIETRO MONTAGNON (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Miari, C. n. **888**; S. n **427** (pres. 16 ott. 1917, letta 20 ott., svolta 23 ott.): *Distacco della frazione di San Pietro Montagnon dal comune di Battaglia e costituzione in comune autonomo*, con lo stesso nome di San Pietro Montagnon. — **Legge 23 marzo 1919, n. 417.**

SAN REMO (Danneggiati alluvioni 1916), v. *Alluvioni.*

SANTA CASA DI LORETO (Pio Istituto della).

D.. L. 11 giugno 1916, n. 767, concernente il riordinamento dell'Amministrazione del Pio Istituto della Santa Casa di Loreto.

SANTA DOMENICA VITTORIA (Circoscrizione mandamentale del comune di)

Proposta di legge dep. Romeo (pres. 5 aprile 1914, letta 9 maggio): *Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla di Sicilia*, amministrativamente e giudiziariamente al mandamento di Randazzo. — Decaduta.

Proposta di leggge dep. Colonna di Cesarò (pres. 6 dic. 1916, letta 9 dic.): *Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia.* — Decaduta.

SANTA MARIA DI ARZACHENA (Costituzione in comune di).

Proposta di legge dep. Pala, C. n. **1243** (pres. 19 aprile 1919, letta 29 luglio, svolta 30 luglio): *Distacco della frazione di Santa Maria di Arzachena dal comune di Tempio e sua costituzione in comune autonomo.* — Approvata dalla Camera.

SANTA TERESA DI RIVA (Divisione in due comuni del comune di).

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **417**; S. n. **428** (pres. 30 maggio 1914, letta 9 giugno, svolta 19 marzo 1915): *Divisione del comune di Santa Teresa di Riva*, nei comuni di Santa Teresa di Riva e di Furci Siculo. — **Legge 20 luglio 1919, n. 1216.**

SANTO STEFANO D'AVETO (Divisione in due comuni del comune di).

Proposta di legge dep. Cavagnari, C. n. **239**; S. n. **153** (pres. 14 maggio 1914, letta 9 giugno, svolta 13 giugno): *Divisione del comune di Santo Stefano d'Aveto in due comuni.* — **Legge 28 aprile 1918, n. 621.**

R. D. 20 nov. 1919, n. 2603, che provvede alla costituzione e delimitazione territoriale dei due comuni in cui con la legge predetta fu diviso quello di Santo Stefano d'Aveto.

SAPONI E LISCIVE.

Disegno di legge del Min. delle finanze Facta, C. n. **61**; S. n. **73** (pres. 21 dic. 1913): *Convalidazione del R. D. 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali* (relativa pure ai saponi). — Durante la discussione in Senato (3 luglio 1914) il sen. *Paternò* raccomanda la vendita a condizioni di favore del sale marino agli industriali in saponi; il sen. *De Cesare* discute sulla portata economico-fiscale del disegno di legge, invoca la parificazione dei dazi sugli olii di semi e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato, approvando il presente disegno di legge, esprime il voto che, a garantire in modo assoluto la buona fede del commercio e i diritti del fisco, la denaturazione degli olii d'arachide, da servire per le saponerie, presenti quel grado di acidità che garantisca in modo assoluto gli effetti della denaturazione, confidando nello stesso tempo che il Governo adoprerà la più severa vigilanza circa le varie operazioni doganali ad essa attinenti », che è approvato. — **Legge 13 luglio 1914, n. 735.**

Disegno di legge del Min. delle finanze Daneo, C. n. **379**; S. n. **242** (pres. 19 febbr. 1915): *Concessione di sale a prezzo ridotto per la fabbricazione dei saponi.* — **Legge 27 aprile 1916, n. 591.**

D. L. 13 maggio 1917, n. 736, che impone a favore dello Stato una tassa di licenza e di fabbricazione sui saponi.

Interr. Toscano, ann. 16 ott. 1917: Abolizione della tassa sul sapone da bucato, es. 18 ott.

— Mondello, ann. 16 ott. 1917: Monopolio di Stato della fabbricazione dei saponi, es. 18 ott.

D. L. 8 nov. 1917, n. 1827, che estende la tassa di licenza e di fabbricazione sui saponi anche alle liscive liquide e solide ed alle acque da bucato.

SARDEGNA (Provvedimenti speciali per la).

Interr. Libertini P., ann. 2 dic. 1913: Credito agrario in Sardegna, es. 5 dic.

— Dore, ann. 10 dic. 1913: Condizioni dell'industria armentizia in Sardegna, es. 17 dic.

Disegno di legge Ministro interno Giolitti, C. n. **69**; S. n. **56** (pres. 3 febbr. 1914): *Conversione in legge del R. D. 4 agosto 1913, n. 1134, concernente la proroga per l'anno 1914 a favore dei comuni della Sardegna, del concorso governativo a pareggio dei bilanci, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e nelle proporzioni di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.* — **Legge 11 giugno 1914, n. 569.** — *R. D. 31 ott. 1914, n. 1295,* di proroga per l'anno 1915 (convertito in legge col dis. di legge del min. interno, C. n. 293: **Legge 27 aprile 1916, n. 542**). — *DD. LL. 30 ott. 1915, n. 1637, 26 nov. 1916, n. 1662, 1° ott. 1917, n. 1677 e 27 ott. 1918, n. 1671* di proroga rispettivamente per gli anni 1916, 1917, 1918 e 1919 (pres. per la convers. in legge rispettivamente coi disegni di legge min. interno, C. nn. 478, 677, 857 e 1134). — *R. D. 6 nov. 1919, n. 2096,* di proroga per il 1920.

Disegno di legge Ministro agricoltura Cavasola, C. n. **152**; S. n. **110** (pres. 6 maggio 1914): *Provvedimenti straordinari a favore della Sardegna. A*) Provvedimenti fiscali: consistono nel condono pel 1914 dell'imposta erariale sui terreni a tutti i proprietari fino a lire 200 (piccola e media proprietà) e dell'imposta di ricchezza mobile sull'industria armentizia senza limite di quota; nell'esonero di tutti i contribuenti dalle sovrimposte provinciali e comunali per l'anno stesso, e nell'attribuzione dell'onere corrispondente al tesoro, il quale ne verserà l'intero ammontare alle provincie e ai comuni; nella sospensione delle quote di imposta erariale superiore a lire 200 e nel rinvio dell'esazione relativa al 1915 e 1916 per dodicesimi aggiunti alle rate correnti degli anni stessi. *B*) Incoraggiamenti all'economia isolana: consistono nell'aumento della disponibilità delle Casse ademinvili di Cagliari e di Sassari in modo da raddoppiare quasi il capitale di loro fondazione; nella concessione di prestiti agli agricoltori per spese di bonificazione, di sistemazione agraria razionale e di adattamento dei terreni per l'irrigazione; nella fondazione di cattedre ambulanti di agricoltura e loro sezioni in tutti i circondari, nonchè di stazioni di monta taurina, ovina, suina ed equina; nell'autorizzazione di insegnamenti pratici da ordinarsi presso gli istituti già esistenti e di distribuzione gratuita ai piccoli coltivatori di semi, di concimi chimici e di altre materie utili all'agricoltura; nella concessione di uso gratuito ai medesimi di macchine e attrezzi rurali pel tramite delle cattedre ambulanti; nella ricerca e nel sollevamento delle acque sotterranee per uso potabile, per l'abbeveraggio del bestiame e per le piccole irrigazioni in tutte le diverse zone dell'isola, con avocazione diretta allo Stato delle opere più notevoli e con incoraggiamenti allo stesso scopo ai privati.

Durante la discussione (1ª torn. 3 luglio 1914) i deputati sardi rinunziano allo svolgimento dei loro ordini del giorno e alla discussione dei loro emendamenti nell'intesa che il loro contenuto sia accolto come raccomandazione per una riforma futura; il ministro d'agricoltura *Cavasola* accetta. Il dep. *Materi* propone di concentrare per la Sardegna nelle Casse ademinvili i Monti frumentari e le Casse agrarie. Il ministro *Cavasola* replica che non può accettare la proposta del dep. Materi in quanto turba l'economia del progetto. È approvato il seguente ordine del giorno del dep. Cocco-Ortu: « La Camera confida che il Governo provvederà sollecitamente a compilare e pubblicare i progetti definitivi e i capitolati di concessione delle opere d'irrigazione previste dalla legge 10 nov. 1907 concernente i provvedimenti per la Sardegna ». Come raccomandazione è accettato il seguente ordine

del giorno (Abozzi): « La Camera confida che il Governo provvederà sollecitamente perchè siano agevolate le operazioni di credito agrario nella Sardegna, in esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334 ». Sono fatte inoltre raccomandazioni per la conservazione e ricostituzione del capitale armentizio in Sardegna (Dore), per il bacino del Tirso (Porcella), per l'istituzione in Tempio d'una scuola speciale per la cultura della quercia e per l'utilizzazione industriale dei suoi prodotti, il ministro *Cavasola* comunica d'aver istituito in Gallura una cattedra ambulante con sede a Tempio e di volervi aggiungere un insegnamento pratico tanto per la coltivazione quanto per la lavorazione del sughero.

Durante la discussione in Senato (13 luglio 1914) il sen. *Garavetti* tratta dell'irrigazione, delle bonifiche igienico-agrarie dell'isola, i sen. *Fadda*, *Cadolini* e *Parpaglia*, delle questioni anzidette e delle espropriazioni, e in ispecial modo di quanto concerne il bacino del Tirso; il ministro d'agricoltura *Cavasola* risponde sui vari argomenti e dà notizie circa lo sviluppo di lavori di bonifiche, l'apertura di strade d'accesso alle stazioni o di comunicazione a stabilimenti, l'inizio d'una campagna antimalarica nell'isola. Sono accettati come raccomandazioni i seguenti due ordini del giorno (Garavetti e altri): 1) Il Senato invita il Governo a studiare e proporre alla ripresa dei lavori parlamentari provvedimenti ai fini: *a*) di rinvigorire l'azione diretta dello Stato per il rimboschimento dell'isola, mercè la costruzione di un grande demanio forestale; *b*) di eccitare l'iniziativa privata con la diffusione dell'insegnamento forestale e con sussidi ed incoraggiamenti; *c*) di integrare l'azione delle provincie e comuni della Sardegna per la costruzione dei minori bacini-serbatoi per irrigazione, con ordinamenti simili a quelli adottati dalle leggi già vigenti per la costruzione degli acquedotti. 2) Il Senato, confidando che il Governo agevolerà la sollecita costruzione dei grandi bacini d'irrigazione del Coghinas e del Cedrino in provincia di Sassari, nonchè quelli di S. Gilla e del Campidano di Cagliari, proponendo al Parlamento quei provvedimenti legislativi che a tale scopo reputasse necessari, passa alla discussione degli articoli. — **Legge 16 luglio 1914, n. 665.** — *D. L. 14 luglio 1918, n. 1668*, che proroga fino a completa erogazione delle somme all'uopo stanziate la concessione di mutui di favore di cui agli art. 8, 9 e 10 della legge predetta. — *R. D. 17 agosto 1919, n. 1585*, che proroga fino al 30 giugno 1920 le disposizioni contenute negli articoli 17 e 27 della legge stessa, relativi all'approvvigionamento idrico della Sardegna (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. d'agricoltura, C. n. 1328).

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Ciuffelli C. n. 192, pres. il 19 maggio 1914, provvede fra l'altro, a maggiori assegnazioni per opere di bonifica in Sardegna. Durante la discussione di detto dis. di legge (4 luglio 1914) il dep. *Sanjust* raccomanda al Governo di provvedere alle opere marittime in Sardegna. — (***Legge 19 luglio 1914, n. 769***).

Durante la discussione del disegno di legge per l'approvazione dello convenzione di commercio tra l'Italia e la Spagna trattano dell'industria sugherifera sarda i dep. *Pala* e *Congiu* (3 giugno 1914) ed il sen. *Parpaglia* (26 giugno).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo agricoltura 1914-15, C. n. 30-A, pres. il 16 giugno 1914, osservato (rel. Camera) come la prescrizione della legge di bilancio precedente circa la presentazione al Parlamento d'una relazione annuale sull'esecuzione delle leggi per la Sardegna non sia stata adempiuta, formula un nuovo articolo di legge al riguardo. La disposizione è riprodotta e prorogata per gli esercizi 1915-16 e seguenti col D. L. 27 giugno 1915, n. 990 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. tesoro, C. n. 535).

Interp. Dore, ann. 18 giugno 1914: Ripartizione dei terreni ex-ademprivili ridotti a coltura dalla colonia penale di Mammone.

Durante la discussione del dis. di legge relativo alle disposizioni sul personale delle strade ferrate si tratta delle comunicazioni con la Sardegna (5 luglio 1914).

R. D. 29 luglio 1914, n. 885, che ricostituisce e riordina l'ufficio speciale per la Sardegna, ponendolo alla diretta dipendenza del ministro e del sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

R. D. 22 sett. 1914, n. 1016, che assegna nuovi fondi per la sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.

Prima, seconda e terza relazione sommaria sulla applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665, recante provvedimenti straordinari a favore della Sardegna per i periodi, rispettivamente dell'agosto al 30 nov. 1914, al febbr. 1916 ed al 1° settembre 1917, **C. doc. XXII** (pres. dai min. di agricoltura Cavasola e Raineri il 10 dic. 1914, 16 marzo 1916 e 22 ott. 1917).

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **356**; S. n. **216** (pres. 18 febbr. 1915): *Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna:* e cioè lire 14,500,000 per opere di bonifica di prima categoria; lire 6,000,000 per lavori di sistemazione idraulica e di bonifica della Sardegna.

Durante la discussione alla Camera (21 e 22 marzo 1915) si fanno raccomandazioni per varie bonifiche della Sardegna, dai dep. *Abozzi*, *Dore*, *Congiu*, *Porcella* e *Pala*; il rel. *C. Nava* insiste sul concetto svolto nella relazione che il Governo affretti la compilazione del piano regolatore delle bonifiche di prima categoria imposta dall'art. 7 della legge vigente, e il ministro *Ciuffelli* dà affidamenti. L'Ufficio centrale del Senato (rel. Garavetti) fa voti che il Governo disponga sollecitamente lo studio di un piano regolatore delle bonifiche e delle sistemazioni idrauliche e forestali nella Sardegna, nell'intento di conseguire il risanamento igienico e il miglioramento agrario del territorio sovratutto con una diretta ed energica azione statale per la formazione dei grandi bacini d'irrigazione e per il rimboscamento. Durante la discussione (29 marzo 1915) il ministro accetta la raccomandazione, — **Legge 8 aprile 1915, n. 477.**

Durante la discussione del preventivo poste 1915-16 il dep. *Congiu* svolge (3 marzo 1915) un ordine del giorno perchè si affrettino gli studi per la comunicazione telefonica tra la Sardegna ed il continente. Il min. *Riccio* ricordate le difficoltà d'ordine tecnico che si oppongono alla soluzione di questo problema, osserva però (4 marzo) che il problema stesso forma oggetto di attento e benevole studio da parte del Governo.

D. L. 24 giugno 1915, n. 911, che proroga fino al 30 giugno 1918 il termine per procedere a lavori di ricerca, di escavazione, di allacciamento e di utilizzazione delle acque della Sardegna, e specifica il fondo su cui devono gravare gli impegni di spesa di cui agli art. 8, 9, 10 e 25 della legge 16 luglio 1914, n. 665 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 544). — *D. L. 14 luglio 1918, n. 1068,* che proroga detti termini fino al 30 giugno 1919 (pres. per la convers. in legge col dis. di legge min. d'agricoltura, C. n. 1021).

R. D. 15 sett. 1915, n. 1373, che per la durata della guerra, sostituisce all'esenzione dalla tassa per la distillazione degli spiriti di vino in Sardegna l'iscrizione nel bilancio d'agricoltura 1915-16 della somma di lire un milione, a favore delle Casse ademprivili della Sardegna, per il credito e per miglioramenti agrari.

D. L. 21 nov. 1915, n. 1674, che proroga al 31 dic. 1016 il termine per l'esecuzione delle operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili della Sardegna (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. di agricoltura C. n. 544). — *D. L. 25 genn. 1917, n. 135,* che proroga il detto termine fino al 31 dic. 1919 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. di agricoltura, C. n. 760).

Interr. Abozzi, ann. 6 aprile 1916, Basile (14 aprile): Proroga delle agevolazioni fiscali per le isole, es. 14 aprile e 6 giugno.

D. L. 30 aprile 1916, n. 603, che proroga fino a sei mesi dopo la pace le disposizioni della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente le esenzioni fiscali concesse ad opifici industriali di nuovo impianto delle isole.

Interr. Dore, ann. 6 giugno 1916: Prevenzione e repressione del reato di danneggiamento in Sardegna, es. 10 giugno.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1316, col quale è fondato in Sanluri l'« Istituto autonomo di bonificamento agrario e di colonizzazione per la Sardegna », col còmpito, fra l'altro, di promuovere la fondazione d'una Cassa agraria e d'un Consorzio agrario, a beneficio principalmente dei coloni, e con facoltà altresì di promuovere istituti cooperativi di consumo, di lavoro e produzione, come latteria, oleificio, cantina sociale (pres. per la conversione in legge col dis. di legge, min. di agricoltura, C. n. 714).

DD. LL. 15 febbr. e 15 aprile 1917, nn. 399 e 656, concernenti rispettivamente l'iscrizione in bilancio del contributo corrispondente alla spesa degli stipendi e retribuzioni ai bidelli ed aiuto-bidelli delle scuole tecniche, istituti tecnici e nautici della Sardegna, ed il rimborso ai comuni di Cagliari, Sassari e Nuoro delle spese per il personale di servizio delle scuole normali della detta regione (pres. per la convers. in legge col dis. di legge min. istruzione, C. n. 805).

D. L. 22 febbr. 1917, n. 344, recante provvedimenti per le provincie sarde danneggiate dall'alluvione del febbr. 1917 e per dare maggiore impulso alle opere di

sistemazione idraulica e di bonifica autorizzate da precedenti leggi per la Sardegna, (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 828).

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Pala* svolge (11 luglio 1917) un ordine del giorno per reclamare l'applicazione delle leggi promulgate per la Sardegna, che, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera per acclamazione nella tornata del 12 luglio.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1329, recante provvedimenti per agevolare la provvista delle sementi e dei concimi chimici agli agricoltori della Sardegna.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1592, che modifica le disposizioni sul credito agrario in Sardegna, contenute nel testo unico 10 nov. 1907, n. 844 (concessione di mutui anche per opere indispensabili per la trasformazione e intensificazione delle culture; facoltà alle Casse ademprivili d'anticipare in tutto o in parte l'importo dei mutui concessi dal Ministero, e facilitazioni pei mutui delle Casse predette; consorziamento obbligatorio o concentramento dei Monti frumentari e raddoppiamento dell'ammontare massimo delle anticipazioni delle Casse ai Monti e dei prestiti dei Monti ai singoli coltivatori; facilitazioni pei prestiti per acquisto di bestiame e vigilanza sui Monti frumentari e Casse agrarie non cooperative) (pres. per la convers. in legge col dis. di legge min. di agricoltura, C. n. 865).

D. L. 9 giugno 1918, n. 811, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Ufficio per la Sardegna col compito di curare e vigilare la sollecita esecuzione di tutte le leggi speciali emanate a favore dell'isola.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Pala* svolge (15 giugno 1918) un ordine del giorno per invitare il Governo a provvedere seriamente alla sollecita esecuzione delle leggi per la Sardegna.

D. L. 30 giugno 1918, n. 1019, che modificando il precedente decreto 4 ottobre 1917, n. 1679, portante provvedimenti vari per opere pubbliche nel Mezzogiorno dichiara applicabili gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto medesimo in tutte le provincie meridionali e insulari, compresa la Sardegna, in quanto non provvedano, con benefici almeno eguali, le speciali leggi già emanate a favore di esse (pres. per la convers. in legge col dis. di legge min. lavori pubblici, C. n. 1033).

D. L. 18 agosto 1918, n. 1173, che fissa un premio di produzione pei cereali del raccolto 1919 nelle isole.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Pala* invita (26 nov. 1918) il Governo a dare sollecita esecuzione alle leggi per la Sardegna, ed a riprendere senza indugio l'esecuzione dei lavori sospesi; il dep. *Congiu* raccomanda (27 nov.) la sollecita soluzione dei più importanti problemi della Sardegna; il dep. *Colajanni* reclama adeguati e solleciti provvedimenti per il Mezzogiorno ed isole.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio trattano alla Camera degli urgenti provvedimenti per la soluzione del problema del Mezzogiorno ed isole i dep. *Albertelli* e *Riccio* (28 nov. 1918), *Saraceni* e *Cotugno* (29 nov.), *Petrillo, Mendaia* e *Porzio* (30 nov.); in Senato il sen. *Bettoni* (12 dic.).

D. L. 12 febbr. 1919, n. 242 e R. D. 9 ott. 1919, n. 2161, recanti agevolazioni per la costruzione dei bacini d'irrigazione in Sardegna.

D. L. 6 marzo 1919, n. 314, che estende alle provincie di Cagliari e Sassari le disposizioni dei DD. LL. 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743, relativi alla concessione di mutui di favore ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche.

Proposta di legge dep. Congiu (pres. 9 luglio 1919. letta 29 luglio): *Provvedimenti per la Sardegna* (per ciò che concerne le comunicazioni terrestri e marittime, le opere portuali, la viabilità, i servizi postali ed elettrici, l'agricoltura e zootecnia, l'industria, l'igiene e sanità pubblica, gli uffici tecnici, gli edifici pubblici, la pubblica istruzione). — Rimasta da svolgersi.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge sul riscatto delle ferrovie Sarde è approvato (2 agosto 1919) un ordine del giorno *Garavetti* e *Giordano-Apostoli*, accettato dal Governo, per la rigenerazione della Sardegna.

R. D. 21 sett. 1919, n. 1787, col quale l'Istituto autonomo di bonificamento agrario e di colonizzazione per la Sardegna, fondato in Sanluri con decreto luogotenenziale 3 sett. 1916, n. 1316, è soppresso, e lo stabilimento « Vittorio Emanuele », con sede nel comune stesso, è ceduto in uso gratuito per cinquant'anni all'Opera nazionale per i combattenti.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2322, che autorizza spese per opere pubbliche in Sardegna e dà inoltre all'Amministrazione dei lavori pubblici facoltà di stipulare convenzioni con le provincie di Cagliari e Sassari per la costruzione di strade comunali.

R. D. 4 nov. 1919, n. 2372, che reca provvedimenti per opere pubbliche in Sardegna (cambiamento di classificazione delle strade; costruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali; spese per lo studio dei progetti di ferrovie secondarie, ecc.).

Comunicazioni marittime con la Sardegna, v. *Servizi marittimi.*

SAVONA.

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **593** (pres. 14 marzo 1916): *Concessione al comune di Savona del contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012.* — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1858, concernente il nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1298).

D. L. 27 ott. 1918, n. 1617, che istituisce, con sede in Torino, un Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona, nonchè per l'esercizio del porto stesso approvandone la convenzione relativa (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. lavori pubblici, C. n. 1254). — *D. L. 3 luglio 1919, n. 1160*, che modifica il decreto predetto.

Reg. 15 maggio 1919, n. 1128, per l'esecuzione del decreto di cui sopra.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di quell'abitato. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 593.

SCAVI ED ANTICHITÀ, v. *Antichità e belle arti.*

SCIOPERI E CONFLITTI DI LAVORO — CAMERE DEL LAVORO.

Interp. Labriola, ann. 2 aprile 1914: Propositi del Governo in materia di organizzazione operaia e di sciopero.

— Cavagnari, ann. 6 maggio 1914: Provvedimenti contro gli scioperi.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Cavagnari* chiede (8 maggio 1914) che si trovi il modo di allontanare per l'avvenire ogni minaccia di sciopero nei pubblici servizi con un adeguato sistema d'arbitrati.

Durante la discussione del bilancio della marina 1914-15 il dep. *Arlotta* invoca (23 maggio 1914) lo studio di norme concrete atte a dirimere equamente i conflitti tra capitale e lavoro in materia di pubblici servizi.

Interp. sen. Carafa, ann. 26 maggio 1914: Sui provvedimenti per tutelare la libertà del lavoro ed assicurare l'esercizio dei pubblici servizi, es. 2 giugno.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari i dep. *Toscanelli* (2ª torn. 12 giugno 1914) e *Bentini* (2ª torn. del 20 giugno) trattano degli effetti economici degli scioperi. Durante la medesima discussione in Senato (16 luglio) il sen. *Rolandi-Ricci* tratta degli scioperi ferroviari, cui risponde, trattando in generale della politica del Governo, il presidente del Consiglio *Salandra.*

Durante la discussione del disegno di legge per miglioramenti al personale ferroviario trattano della questione dello sciopero dei ferrovieri, alla Camera, i deputati *Tovini* (3 (2ª) e 5 luglio 1914), *Rossi G.*, *Bevione*, *Pescetti* ed *Arcà* (2ª torn. del 4 luglio) ed in Senato, i sen. *Paternò*, *D'Andrea*, *Marinuzzi*, *Cefaly*, *Mazza* e *Balenzano* (17 luglio) cui rispondono il min. dei lav. pubbl. *Ciuffelli* ed il pres. del Consiglio *Salandra.*

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Cabrini* insiste (10 dic. 1915) sulla necessità per il Governo di apprestare mezzi efficaci di conciliazione tra capitale e lavoro.

Durante la discussione del bilancio agricoltura 1916-17, il dep. *Tovini* invoca (2ª torn. del 24 marzo 1917) libertà completa d'azione per le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei campi, e l'istituzione di Camere provinciali e regionali del lavoro formate unicamente da elementi operai.

D. L. 20 genn. 1918, n. 103, concernente la istituzione di Commissioni di conciliazione per le controversie relative ad industrie rispondenti a necessità pubbliche o impellenti esigenze dell'economia nazionale.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Corniani* accenna (9 luglio 1919) all'opportunità d'una legislazione per impedire gli improvvisi arresti di servizi pubblici essenziali; il dep. *Colajanni* accenna (12 luglio) a ciò che si potrebbe fare in materia.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo e sulla proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Pellerano* vorrebbe (25 luglio 1919) che si desse la personalità giuridica alle Camere del lavoro, accordando ad esse i mezzi per le spese.

R. D. 14 sett. 1919, n. 1726, che istituisce presso ogni Commissione provinciale di agricoltura un Comitato per la risoluzione delle controversie e conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.

SCOMPARSI IN GUERRA.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1103, riguardante le pensioni alle famiglie degli scomparsi nella guerra italo-austriaca.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1273, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei militari del corpo d'occupazione dell'Egeo, prigionieri o dispersi.

D. L. 17 febbr. 1916, n. 180, riguardante la successione dei militari dispersi in guerra.

Durante la discussione del dis. di legge sulla capacità giuridica della donna, il dep. *Cannavina* fa voti (1ª torn. dell'8 marzo 1919) che al più presto si presenti al Parlamento un dis. di legge, il quale regoli la condizione della donna e della famiglia del militare disperso.

R. D. 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra. In relazione alle differenti cause di dispersione determina le condizioni per stabilire la presunzione di morte, con riguardo al tempo e stabilisce una serie di forme e garanzie processuali e sostanziali per accertare la scomparsa, e in conseguenza di essa la presunzione di cui sopra (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. grazia e giustizia, C. n. 1303).

SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.

D. L. 19 dic. 1915, n. 1872, col quale è modificato il trattamento economico del Consiglio direttivo della R. scuola dell'arte della medaglia.

D. L. 8 sett. 1918, n. 1500, che chiama il direttore della R. Zecca a far parte come membro di diritto del Consiglio direttivo e delle due Giunte, artistica ed amministrativa disciplinare, della scuola suddetta.

SCUOLA SUPERIORE POSTALE, TELEGRAFICA E TELEFONICA.

Disegno di legge del Min. delle poste Riccio, C. n. **306** (pres. 4 dic. 1914): *Soppressione della scuola superiore postale, telegrafica e telefonica,* restando all'Istituto superiore la funzione di studiare le proposte per il conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi, di determinare le condizioni tecniche del materiale e di provvedere ai collaudi. — Rimasto in stato di relazione.

Durante la discussione del preventivo poste 1914-15 il dep. *Battelli* fa voti (19 febbr. 1915) che venga conservata la scuola superiore postale telegrafica, pur riconoscendo l'opportunità di modificarla, ma il ministro, *Riccio*, dichiara (20 febbr.) di persistere nell'idea dell'abolizione.

Durante la discussione del preventivo poste 1915-16 il dep. *Federzoni* si dichiara favorevole (3 marzo 1915) alla riforma, ma non alla soppressione della scuola superiore postale telegrafica, che è propugnata invece dal dep. *Parodi.*

D. L. 7 ott. 1917, n. 1748, che provvede all'istruzione professionale per gli aspiranti agli impieghi nell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica e per coloro che vogliono specializzarsi nelle materie concernenti il traffico e le comunicazioni elettriche mediante l'istituzione di corsi o sezioni speciali presso Istituti d'istruzione superiore, gli Istituti tecnici ed i R. Istituti commerciali; dispone che la

scuola creata con la legge 24 marzo 1907, n. 111, prenda il nome di « *Scuola superiore del traffico postale e delle comunicazioni elettriche* » con lo scopo principale della preparazione alle funzioni direttive nell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica; ammette a frequentare la detta scuola i funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica e di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè gli estranei; al diploma conseguito in detta scuola non attribuisce una portata precisa nella carriera, ma dà soltanto il valore di titolo per le promozioni, nomine, destinazioni in tutto od in parte conferite con riguardo al merito; disciplina altresì la nomina dei professori ordinari della scuola stessa (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. delle poste, C. n. 893). — *Reg. 31 ott. 1918, n. 1722.* — *D. L. 12 giugno 1919, n. 994*, che modifica il detto regolamento.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1583, che modifica il terzo alinea del quadro III della tabella *A* annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, circa il direttore generale dell'Istituto postale-telegrafico.

Il disegno di legge C. n. 1331 (Poste) pres. il 16 sett. 1919, sull' ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, contiene, fra l'altro, disposizioni per l'istruzione professionale ed il perfezionamento all'estero degli impiegati. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1858, riguardante l'istruzione professionale per il personale postale, telegrafico e telefonico.

SCUOLE DI AGRICOLTURA ED AGRARIE.

R. D. 8 sett. 1913, n. 1212, concernente l'organico del personale tecnico e di servizio delle RR. Scuole superiori d'agricoltura e delle RR. stazioni agrarie e speciali. — *D. L. 1° apr. 1917, n. 573*, che modifica l'art. 2 del decreto predetto.

R. D. 5 ottobre 1913, n. 1254, sul personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di servizio delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Reg. 16 aprile 1914, n. 1484, per la R. scuola di pomologia ed orticoltura in Firenze.

Durante la discussione del dis. di legge per la scuola media, si raccomanda l'istruzione agraria dai dep. *Congiu* (2 giugno 1914), *Patrizi* (4 giugno), *Porcella* (1ª torn. del 6 giugno).

Interp. Perrone, ann. 10 giugno 1914: Istituzione d'una scuola pratica d'agricoltura in Basilicata.

R. D. 25 giugno 1914, n. 818, che modifica il regolamento organico della Regia scuola superiore di agricoltura di Milano.

Interr. Tamborino, ann. 3 luglio 1914: Ammissione alla scuola d'agricoltura di Maglie di piccoli agricoltori albanesi, es. 4 dic.

R. D. 7 genn. 1915, n. 45, col quale viene modificato l'art. 5 del regolamento 2 giugno 1889, n. 6172, per gli esami di promozione e di laurea nella R. Scuola superiore d'agricoltura di Milano.

R. D. 23 maggio 1915, n. 790, sull'anticipazione degli esami nelle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e nel R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. di agricoltura, C. n. 542).

DD. LL. 31 ott. 1915, n. 1592; 3 dic. 1916, n. 1749, 11 ott. 1917, n. 1833 e 5 gennaio 1919, n. 184, che dettano provvedimenti per gli studenti degli Istituti superiori d'insegnamento agrario, chiamati alle armi.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1971, relativo alle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio e la Giunta per l'istruzione agraria.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1750, col quale i direttori degli Istituti superiori di agricoltura sono autorizzati a rilasciare, a titolo di onore, la laurea od il diploma al nome di studenti morti nella presente guerra nazionale.

D. L. 5 agosto 1917, n. 1464, che proroga di altri 10 anni il termine di cui all'art. 1 della legge 30 giugno 1907, n. 432, circa la concessione di mutui di favore per le R. scuole speciali e pratiche d'agricoltura, e ne estende il beneficio alle R. scuole superiori di agricoltura, ai R. istituti agrari sperimentali ed agli Istituti d'istruzione e sperimentazione agraria sottoposti alla vigilanza o sussidiati dal Ministero d'agricoltura; eleva poi a lire 100,000 il limite massimo dell'onere che annualmente può essere assunto dallo Stato per il concorso nel pagamento degli

interessi dei mutui di cui sopra (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. agr., C. n. 869).

D. L. 9 sett. 1917, n. 1595, che affida alla Commissione provinciale d'agricoltura, e per essa ad un apposito Comitato di tre o cinque membri da nominarsi nel seno della Commissione, l'organizzazione di alcuni corsi temporanei e pratici riguardanti le coltivazioni locali, le industrie agrarie, le macchine agrarie, le piccole industrie rurali e forestali, l'economia domestica, le industrie agrarie per le donne, la pratica presso aziende e stabilimenti; determina il contributo a carico dello Stato in lire 500,000 per il 1917-18, in lire 700,000 per il 1918-19 ed in lire 1,000,000 per gli altri esercizi successivi (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. agricoltura C. n. 867).

D. L. 11 ott. 1917, n. 1947, con cui si autorizzano i professori ufficiali delle R. scuole superiori di agricoltura a tenere corsi privati e sostituisce e regola la concessione della libera docenza in dette scuole.

Proposta di legge del dep. Baccelli, C. n. **989** (pres. 22 ott. 1917, letta 20 dic., svolta 14 giugno 1918): *Provvedimenti a favore dei contadini.* — Istituisce in tutti i comuni rurali corsi serali pei lavoratori della terra, comprendenti insegnamenti speciali d'agricoltura, da impartirsi, di preferenza, da maestri elementari locali delle classi superiori; fa obbligo al professore della Cattedra ambulante d'agricoltura di impartire ai maestri elementari della regione un corso di lezioni per prepararli agli insegnamenti di cui sopra, nonchè all'insegnamento di quelle piccole industrie invernali che appariranno più adatte alla regione. — Rimasta in stato di relazione,

D. L. 11 agosto 1918, n. 1358, che autorizza, sotto determinate condizioni, il pareggiamento degli Istituti d'istruzione agraria alle Scuole speciali e pratiche di agricoltura.

D. L. 17 ott. 1918, n. 1604, che nel preventivo istruzione 1918-19 istituisce il capitolo n. 237-*bis* collo stanziamento di lire 25,000 per contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, mutualità, igiene rurale e previdenza.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 1047, che approva la convenzione 16 nov. 1918 per la fondazione ed il mantenimento di una scuola pratica di agricoltura consorziale autonoma per la provincia di Girgenti, determinandone inoltre l'ordinamento.

D. L. 13 aprile 1919, n. 576, che stabilisce i ruoli organici degli insegnanti delle RR. Scuole speciali e pratiche di agricoltura e reca altresì provvedimenti per il personale delle Scuole medesime (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. di agr., C. n. 1182).

D. L. 8 maggio 1919, n. 715, che fissa i ruoli organici ed i limiti di età del personale insegnante e migliora le condizioni di quello tecnico e d'inservienza delle RR. scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici, e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, apprestando altresì alle scuole stesse i mezzi indispensabili per il loro funzionamento (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. agricoltura, C. n. 1184).

D. L. 25 maggio 1919, n. 945, che trasforma la scuola pratica di agricoltura provinciale di Napoli in Istituto consorziale autonomo dettando norme pel relativo personale.

D. L. 29 maggio 1919, n. 949, che estende alle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, e al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia, le disposizioni dei DD. LL. 23 febbr. 1919, nn. 340 e 341, relativi rispettivamente ai corsi di integrazione e alle agevolazioni pei giovani appartenenti ai territori della cessata monarchia austro-ungarica.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il min. d'agricoltura, *Visocchi*, espone (16 luglio 1919) il programma del Governo per l'istruzione agraria.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1559, che detta norme pei regolamenti organici e disciplinari delle RR. scuole speciali e pratiche d'agricoltura.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1710, che estende il trattamento economico stabilito a favore del personale delle scuole medie col D. L. 6 luglio 1919, n. 1186, al personale delle RR. scuole speciali e pratiche d'agricoltura (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. agricoltura, C. n. 1356).

R. D. 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per le cattedre vacanti nelle RR. scuole speciali e pratiche d'agricoltura (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. agricoltura, C. n. 1357).

R. D. 25 agosto 1919, n. 1580, che stabilisce il trattamento economico per il personale delte RR. scuole superiori di agricoltura (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. agricoltura, C. n. 1358).

R. D. 2 ott. 1919, n. 2505, che sopprime la R. scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo), ed approva la convenzione con l'Ente « Scuole industriali di Bergamo » per la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria.

R. D. 20 nov. 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura di concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Reg. 30 nov. 1919, n. 2568, per il conferimento degli incarichi di insegnamento presso le RR. scuole pratiche e speciali d'agricoltura.

SCUOLE, COLLEGI ED ALTRI ISTITUTI MILITARI.

Il disegno di legge sulla scuola media nel suo testo primitivo, come negli emendamenti accettati nella 1ª torn. 23 giugno 1914 (v. Istruzione media, C. n. 77) e approvati, contiene disposizioni relative agli insegnanti addetti alle scuole militari. (***Legge 16 luglio 1914, n. 679***).

D. L. 28 ott. 1915, n. 1565, col quale è data la precedenza assoluta ai figli dei militari morti in guerra, nelle ammissioni in seguito a concorso, alle scuole ed ai collegi militari.

D. L. 17 febbr. 1916, n. 217, col quale, per tutta la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere un anno di corso agli allievi dell'Accademia e della Scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

D. L. 11 giugno 1916, n. 776, che costituisce in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, l'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica. — *D. L. 10 dic. 1916, n. 1756*, col quale sono approvate le norme per il funzionamento del suddetto Istituto.

D. L. 9 luglio 1916, n. 859, che sospende, per la durata della guerra, la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi dei collegi militari, dichiarati non idonei negli esami di licenza.

D. L. 9 dic. 1917, n. 1918, che stabilisce, per tutta la durata della guerra, la sospensione dei corsi nei collegi militari per i giovani appartenenti a classi chiamate sotto le armi.

D. L. 28 luglio 1918, n. 1106, concernente l'ordinamento degli studi nei collegi militari.

D. L. 6 ott. 1918, n. 1609, relativo all'ammissione gratuita ai corsi presso i collegi militari di Roma e Napoli di giovani italiani non regnicoli.

D. L. 2 febbr. 1919, n. 189, concernente l'aumento dell'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari, quando venga ad essa concessa l'esenzione dal vitto in natura.

R. D. 25 sett. 1919, n. 1829, che aumenta la paga attualmente percepita dal personale famigliare degli Istituti militari.

R. D. 13 ott. 1919, n. 2314, che eleva la quota a carico delle famiglie degli allievi dei collegi militari.

SCUOLE COMMERCIALI.

Interp. Federzoni, ann. 18 febbr. 1914: Sul nuovo indirizzo dell'insegnamento commerciale.

— Tovini, ann. 16 maggio 1914: Modificazione dei nuovi programmi delle scuole di commercio.

R. D. 3 genn. 1915, n. 4 e DD. LL. 29 dic. 1915, n. 1949, 28 dic. 1916, n. 1882 e 10 maggio 1917, n. 896, che prorogano i termini per la classificazione e per il riordinamento delle scuole commerciali.

R. D. 23 maggio 1915, n. 790, sull'anticipazione degli esami nei RR. Istituti superiori di studi commerciali e nelle RR. scuole medie inferiori di commercio.

D. L. 31 ott. 1915, n. 1592, concernente provvedimenti per gli studenti chiamati alle armi dei RR. Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia. Dispone per la loro iscrizione d'ufficio nell'anno di corso succes-

sivo a quello cui erano iscritti nel 1914-15 e perchè siano tenuti per essi, appena possibile, speciali corsi abbreviati di lezioni e di esercitazioni pratiche, ed, occorrendo, sessioni straordinarie di esami. — *D. L. 3 dic. 1916, n. 1749,* con cui si dispone l'iscrizione d'ufficio dei suddetti studenti anche per l'anno accademico 1916-17, si dà facoltà di omettere, negli esami di laurea o di diploma, la presentazione e la disputa della dissertazione scritta, e si concede la dispensa dalle tasse agli studenti figli di padre morto in guerra o dichiarato disperso o prigioniero o inabilitato all'esercizio della professione a causa di ferite o d'infermità contratte in guerra, nonchè agli studenti i quali dimostrino che sia morto, disperso, prigioniero o inabilitato, un loro fratello a carico del quale fosse il mantenimento della famiglia. — *D. L. 11 ott. 1917, n. 1833,* che detta i provvedimenti contenuti nel precedente D. L. anche per l'anno accademico 1917-18. — *D. L. 5 genn. 1919, n. 184,* id. id., per l'anno accademico 1918-19. — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2399,* id. id., per l'anno accademico 1919-20.

Interr. Rampoldi, ann. 1° dic. 1915: Diplomi dell'Università commerciale Bocconi di Milano, es. 13 dic.

D. L. 20 febbr. 1916, n. 259, con cui il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale è sostituito, per la parte relativa all'insegnamento commerciale, da un Consiglio per l'istruzione commerciale.

D. L. 9 marzo 1916, n. 575, col quale è concessa una sessione straordinaria di esami agli alunni delle RR. scuole e dei RR. Istituti commerciali in procinto di essere chiamati alle armi.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1650, sul rilascio della laurea *ad honorem* negli Istituti superiori di commercio.

D. L. 10 dic. 1916, n. 1869, col quale sono modificati alcuni articoli del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, sull'istruzione commerciale.

D. L. 14 aprile 1917, n. 588, che, a decorrere dal 1° genn. 1918 e per la durata della guerra, assegna un' indennità mensile al personale delle R. scuole industriali e commerciali. — *D. L. 6 marzo 1919, n. 373,* che assegna al predetto personale l' indennità temporanea di cui al D. L. 14 sett. 1918, n. 1314, per gli impiegati dello Stato, in luogo di quella prevista dal D. L. di cui sopra.

D. L. 24 maggio 1917, n. 1063, col quale è istituita in Biella una scuola di commercio di 3° grado col titolo di R. Istituto commerciale « Eugenio Bona », (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. dell'industria, C. n. 834).

Interr. Lombardi, ann. 20 e 30 giugno 1917: Passaggio dall'Università Bocconi agli Istituti superiori di commercio o viceversa, es. 2 luglio e 16 ott.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per proroga dei termini per la classificazione e riordinamento delle scuole industriali e commerciali, S. n. 370-A, pres. 14 luglio 1917, fa voti (rel. De Novellis) perchè il Ministero, nel riordinare le scuole commerciali, faccia sì che da queste scuole escano giovani, i quali si dedichino principalmente al commercio d' importazione e d'esportazione, anzichè, come avviene di sovente, alle varie carriere amministrative dello Stato.

Reg. 11 ott. 1917, n. 1987, per la valutazione agli effetti della pensione, del servizio prestato nelle R. scuole superiori di commercio, dal personale delle scuole stesse, anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268.

R. D. 8 luglio 1919, n. 1323, che porta miglioramenti economici a favore del personale delle RR. scuole di commercio di secondo e terzo grado, riduce i limiti di ore d'insegnamento settimanali e disciplina il servizio di vigilanza delle scuole stesse (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. industria, C. n. 1354)

R. D. 13 luglio 1919, n. 1701, che detta norme pel funzionamento dei corsi accelerati istituiti presso i RR. Istituti superiori di studi commerciali per i giovani reduci dal servizio militare.

R. D. 15 agosto 1919, n. 1577, che autorizza il ministro per l'industria, commercio e lavoro ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali.

R. D. 15 agosto 1919, n. 1578, che autorizza il ministro per l'industria, commercio e lavoro ad aprire i concorsi nelle RR. Scuole commerciali disciplinate dalla legge 14 luglio 1912, n. 854.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1782, che autorizza i RR. istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno complementare di studi per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessaria al conseguimento della laurea commerciale.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1783, che modifica l'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, relativamente agli stipendi del personale insegnante dei RR. istituti superiori di studi commerciali.

Reg. 13 nov. 1919, n. 2431, sulla istruzione media commerciale.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2397, che regola lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei RR. Istituti superiori di studi commerciali.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2507, che istituisce, presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova, un quarto corso complementare con insegnamenti speciali.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2577, che ammette la laurea dottorale conseguita presso gli Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la R. Università Bocconi di Milano quale titolo di ammissione ai concorsi in talune Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la inscrizione degli ufficiali superiori nei RR. Istituti superiori di studi commerciali.

SCUOLE DI VITICULTURA E DI ENOLOGIA.

Reg. 21 ott. 1915, n. 1678, per la R. scuola di viticoltura e di enologia in Alba.

Reg. 21 sett. 1916, n. 1233, per la R. scuola di viticoltura e di enologia in Conegliano.

Reg. 12 aprile 1917, n. 641, per la R. scuola di viticoltura e di enologia in Catania.

Provvedimènti per il personale di dette scuole, v. *Scuole di agricoltura.*

SCUOLE ELEMENTARI, v. *Istruzione elementare e popolare.*

SCUOLE INDUSTRIALI E PROFESSIONALI IN GENERE.

Interr. Quaglino, ann. 20 febbr. 1914: Presentazione del disegno di legge per le scuole professionali.

— Quaglino, ann. 5 aprile 1914: Incremento dell'istruzione professionale, es. 19 giugno.

Mozione Baccelli A., letta 6 maggio 1914: Per la diffusione popolare dell'istruzione tecnica.

Il disegno di legge per maggiori assegnazioni, C. n. 184 (Tesoro) pres. il 13 maggio 1914 propone, di fra l'altro, corrispondere un sussidio straordinario di lire 40,000 alla Società Umanitaria di Milano per il mantenimento di scuole professionali.

R. D. 21 giugno 1914, n. 697, che modifica una disposizione del regolamento per il conferimento della patente d'abilitazione all'insegnamento artistico.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge relativo alla Sardegna, si tratta dell'istituzione in Tempio d'una scuola speciale per la cultura della quercia e l'utilizzazione industriale dei suoi prodotti, e di insegnamenti pratici per la coltivazione e lavorazione del sughero (1ª torn. 3 luglio 1914).

Interr. Bovetti, ann. 9 dic. 1914: Conversione di ginnasi in scuole tecniche professionali, es. 18 febbr. 1915.

R. D. 3 genn. 1915, n. 4, e DD. LL. 29 dic. 1915, n. 1949, 28 dic. 1916, n. 1882 e 10 maggio 1917, n. 896, che prorogano i termini per la classificazione e per il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (v. appresso dis. di legge, C. nn. 370, 592 e 770).

Disegno di legge del Min. di agricoltura Cavasola, C. n. **370**; S. n. **362** (pres. 18 febbr. 1915): *Conversione in legge del R. D. 3 genn. 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, fino al 31 dic. 1915.* — L'Ufficio centrale del Senato esprime il voto (rel. Filomusi-Guelfi) che nel riordinamento delle scuole industriali e commerciali, il ministro tenga conto degli interessi artistici; durante la discussione (3 luglio 1917) il relatore ripete il voto per il miglioramento dell'insegnamento artistico, ed il ministro dell'industria, *De Nava*, dopo aver fatto osservare che nel decreto-legge sul nuovo ordinamento delle scuole professionali vi sono apposite disposizioni tendenti a questo fine, assicura che d'accordo col collega dell'istruzione, curerà con ogni zelo il migliore assetto di quell'insegnamento. — **Legge 8 luglio 1917, n. 1111.**

Interr. Facchinetti, ann. 6 marzo 1915: Abilitazione ad insegnante in scuole per pescatori adulti, es. 17 marzo.

R. D. 23 maggio 1915, n. 790, con cui, in considerazione delle presenti contingenze, sono anticipate le operazioni di esame nelle R. scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Reg. 8 agosto 1915, n. 1308, esecutivo della legge 29 maggio 1913, n. 920, per il governo, l'ordinamento e il funzionamento dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo ». — *Reg. 14 sett. 1916, n. 1401*, con cui si provvede al riordinamento didattico e amministrativo della sezione industriale del R. istituto tecnico di Bergamo e dell'annessa scuola biennale per capi operai, in applicazione della legge su citata.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1978, concernente la riunione dei due Consigli per l'istruzione professionale, per la parte riguardante l'insegnamento industriale ed artistico-industriale, in un unico Consiglio che assume il nome di Consiglio industriale, e che è composto di undici membri.

Disegno di legge del Min. di agricoltura, Cavasola, C. n. **592**; S. n. **370** (pres. 13 marzo 1916): *Conversione in legge del D. L. 29 dic. 1915, n. 1949, col quale sono prorogati* (fino al 31 dic. 1916) *i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.* — La Giunta del bilancio fa voti (rel. Casciani) perchè si curi la sollecita classificazione delle dette scuole, onde poter dare ad esse i mezzi e l'ordinamento capaci di rispondere alle nuove necessità dell'attuale momento storico. L'Ufficio centrale del Senato fa voti (rel. De Novellis) perchè il Ministero dia modo alla Commissione reale di compiere il suo mandato senza ulteriore ritardo, onde dare a queste scuole il riordinamento riconosciuto necessario e prescritto dalla legge. — **Legge 29 luglio 1917, n. 1216.**

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16, il dep. *Cabrini* insiste (21 marzo 1916) sulla necessità di rivolgere l'istruzione professionale a sviluppare nei nostri operai l'attitudine al passaggio da uno ad altro genere di lavoro

Interp. sen. Lucca, ann. 5 dic. 1916: Istituti o colonie agricole per l'educazione professionale degli orfani di guerra.

Interr. Quaglino, ann. 8 dic. 1916: Classificazione e coordinamento della scuola professionale, es. 14 dic.

Disegno di legge del Min. dell'industria, De Nava, C. n. **727** (pres. 18 dic. 1916): *Aggiunte e modificazioni alla legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione industriale.* — Fa obbligo al Ministero dell'industria di contribuire all'istituzione ed al mantenimento di R. scuole industriali di 1° o 2° grado o di R. scuole ad orario ridotto nei comuni di oltre 10,000 abitanti e nei capoluoghi di circondario, quando gli enti locali abbiano approntato determinati mezzi economici e didattici per la fondazione delle scuole stesse; fa obbligo agli orfanotrofi ed agli altri istituti pubblici di beneficenza di provvedere all'istruzione industriale dei ricoverati; nell'assunzione di operai per le aziende dello Stato dà la preferenza ai licenziati dalle scuole industriali; provvede all'istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per giovani operai nei comuni in cui per l'importanza d'una industria o d'un gruppo di industrie affini convenga l'istituzione dei detti corsi, qualora vi contribuiscano gli industriali e gli enti locali; autorizza il Governo ad istituire gradatamente R. stazioni sperimentali per le principali industrie, disponendo la compartecipazione degli industriali interessati alle relative spese d'impianto e di mantenimento; agli istituti superiori che istituiscano nuovi corsi scientifici sperimentali dai quali possa derivare immediato vantaggio a determinate industrie, autorizza la concessione di sussidi annuali per le spese di sperimentazione e di concorsi straordinari per l'impianto e l'incremento dei laboratorî. Presso le R. scuole di terzo grado per industrie artistiche costituisce un Museo d'arte industriale; autorizza il Governo a provvedere al riordinamento degli studi nelle R. accademie e nei R. istituti di belle arti; crea una scuola di magistero coordinata ad un R. istituto industriale di 3° grado, per la preparazione degli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali; dà norme per facilitare il reclutamento degli assistenti delle scuole di 3° grado, e provvede per l'assunzione del personale di officina e di laboratorio delle scuole industriali.

Dà norme per l'estinzioni dei mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o agli altri enti per la costruzione della sede per le scuole industriali e per il loro arredamento; provvede all'iscrizione del personale stabile direttivo didattico ed amministrativo delle RR. scuole professionali alla Cassa nazionale di previdenza.

La Commissione della Camera rende (rel. Lembo) obbligatorio il contributo degli industriali interessati all'istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per giovani operai, propone un articolo aggiuntivo per autorizzare il Governo a provvedere alla sistemazione dei servizi centrali e di vigilanza riguardanti l'istruzione industriale, e formula, infine, il voto che le Sezioni industriali ed i corsi liberi, sovvenzionati dal Governo ed annessi ai R. istituti tecnici, aventi tutti un carattere eminentemente industriale, facciano parte dell'insegnamento professionale e passino senz'altro alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria. — Rimasto in stato di relazione, (v. appresso D. L. 10 maggio 1917, n. 896).

Interr. Rubilli, ann. 28 febbr. 1917: Istruzione professionale delle infermiere, es. 14 marzo.

Disegno di legge del Min. dell'industria, De Nava, C. n. **770** (pres. 21 marzo 1917): *Conversione in legge del D. L. 28 dic. 1916, n. 1882, col quale sono prorogati* (sino al 31 dic. 1917) *i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.* — Rimasto presso la Commissione.

D. L. 14 aprile 1917, n. 588, che, a decorrere dal 1° genn. 1918 e per la durata della guerra, assegna un'indennità mensile al personale delle R. scuole industriali e commerciali. — *D. L. 6 marzo 1919, n. 373*, che assegna al predetto personale l'indennità temporanea di cui al D. L. 14 sett. 1918, n. 1314, per gli impiegati dello Stato, in luogo di quella prevista dal D. L. di cui sopra.

D. L. 10 maggio 1917, n. 896, concernente provvedimenti a favore dell'istruzione professionale, che riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 727 (v. sopra), salva la soppressione delle modificazioni ed aggiunte della Commissione della Camera, di cui si fa cenno nell'illustrazione del detto disegno di legge (pres. per la conv. in legge col dis. di legge, Min. industria, C. n. 793). — *Reg. esec. 6 marzo 1919, n. 682.* — *D. L. 27 ott. 1918, n. 1824*, con cui si stabilisce che la maggiore assegnazione di lire 280,000 autorizzata col D. L. di cui sopra, a decorrere dall'esercizio finanziario 1919-20, per l'applicazione delle norme oggetto del decreto medesimo e per l'incremento dell'istruzione industriale, sia invece consentita a cominciare dall'esercizio finanziario 1918-19.

D. L. 6 sett. 1917, n. 1750, che approva e rende esecutoria la convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e d'amministrazione delle R. scuole professionali. — *D. L. 31 dic. 1918, n. 2072*, che proroga fino al 31 dic. 1920 il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della convenzione di cui sopra.

Interr. Cavina, ann. 19 dic. 1917: Istituzione a Faenza d'una R. stazione sperimentale per l'arte della ceramica, es. 12 febbr. 1918.

D. L. 14 febbr. 1918, n. 310, col quale è aumentato il numero dei componenti la Giunta di vigilanza della R. scuola mineraria di Caltanissetta.

D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, che istituisce in Roma l'Istituto nazionale d'istruzione professionale, comprendente le sezioni per industrie elettromeccaniche, artistiche ed edili, ed a cui è annessa una scuola di magistero per la preparazione degl'insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero d'industria, commercio e lavoro.

D. L. 8 dic. 1918, n. 2001, che autorizza l'istituzione temporanea di laboratori-scuole per la rapida preparazione tecnica degli operai occorrenti alle varie industrie; detta disposizioni per il contributo governativo (L. 500,000 annue) e per quello degli enti locali per il mantenimento dei detti laboratori, e fa anche obbligo agli industriali di concorrere nelle relative spese di fondazione e di mantenimento; stabilisce l'obbligatorietà della refezione scolastica per tutti gli alunni ed operai istruttori.

Col concorso degli enti locali fonda in Lucca ed in Perugia due « Istituti nazionali per le educatrici italiane », per la preparazione delle educatrici per le famiglie che vogliono dare alle proprie giovanette istruzione ed educazione private, annettendovi una « Casa di pensionato » obbligatoria per le allieve degli Istituti stessi; fa obbligo agli enti locali di fornire la sede necessaria e provvede per le spese d'impianto con un contributo governativo di lire 150,000 per una volta tanto per ciascun Istituto e per quelle di mantenimento con un contributo di lire 280,000 annue.

Istituisce, infine, presso la R. Scuola industriale femminile di secondo grado in Firenze, una sezione di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione

ed economia domestica e dei lavori femminili, con una dotazione annua governativa di lire 30,000 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. di industria, commercio e lavoro, C. n. 1107).

D. L. 13 apr. 1919, n. 687, che trasforma l'attuale Consiglio per l'istruzione industriale in Consiglio superiore.

D. L. 25 maggio 1919, n. 906, che estende le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, e 16 luglio 1914, n. 671, circa il personale degli Istituti di secondo grado delle scuole medie governative agli insegnanti di alcune materie nella R. scuola mineraria di Caltanissetta.

R. D. 8 luglio 1919, n. 1275, che fissa gli stipendi del personale delle RR. scuole industriali.

R. D. 24 luglio 1919, n. 1615, che autorizza le RR. scuole ed i RR. Istituti d'istruzione industriale a farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla R. avvocatura erariale.

Interp. sen. Leonardi-Cattolica, ann. 24 luglio 1919: Moltiplicazione delle scuole popolari professionali, es. 7 agosto.

R. D. 15 agosto 1919, n. 1578, che autorizza il ministro per l'industria, commercio e lavoro ad aprire i concorsi nelle RR. scuole industriali disciplinate dalla legge 14 luglio 1912, n. 854.

Istituzione di una Scuola di magistero del lavoro, v. *Istruzione media, dis. di legge S. n. 8-bis.*

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

R. D. 2 ott. 1913: n. 1511, che modifica il regolamento per l'applicazione della legge sulle scuole italiane all'estero.

R. D. 29 luglio 1914, n. 820, riguardante l'Ispettorato delle scuole all'estero.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1993, che approva il regolamento per le scuole italiane all'estero, abrogando il precedente in data 20 giugno 1912, n. 1005.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1638, che autorizza a provvedere alla completa esecuzione della convenzione 6 aprile 1914 col Collegio italiano in Alessandria di Egitto concernente la cessione di terreni per la costruzione dell'edificio delle Regie scuole.

Il preventivo esteri 1916-17, C. n. 441 (Tesoro), pres. 30 nov. 1915, sospende lo stanziamento che per la legge 26 giugno 1913, n. 932, doveva inscriversi nel bilancio medesimo in più dei precedenti esercizi, per sussidi alle scuole coloniali italiane in America, salvo ad iscriverlo nei successivi esercizi se necessario.

D. L. 2 genn. 1916, n. 318, che riduce il numero dei componenti il Consiglio centrale delle Scuole italiane all'estero. — *D. L. 3 sett. 1916, n. 1189*, col quale è costituita fra i componenti il suddetto Consiglio una Commissione di tre membri, con l'incarico di compiere gli atti istruttori dei processi disciplinari e dei ricorsi e di riferirne al Consiglio medesimo.

D. L. 24 marzo 1918, n. 480, che sopprime il posto di direttore generale delle scuole italiane all'estero istituito colla legge 18 luglio 1911, n. 762, ristabilendo quello di direttore centrale delle scuole stesse.

R. D. 10 agosto 1919, n. 1465, concernente disposizioni per l'apertura dei concorsi a posti d'insegnante nelle RR. Scuole medie ed elementari e nei RR. giardini d'infanzia all'estero.

SCUOLE NAUTICHE, v. *Istituti e scuole nautiche.*

SCUOLE REGGIMENTALI.

Reg. 4 agosto 1913, n. 1339, per le scuole per i militari in servizio.

Interr. Micheli, ann. 25 febbr. 1914: Insegnamento nelle scuole reggimentali, es. 3 marzo.

SCUOLE SECONDARIE, v. *Istruzione media (classica, tecnica e normale).*

SCUOLE SUPERIORI DI ARCHITETTURA.

Proposta di legge dep. C. Nava, C. n. **260** (pres. 22 maggio 1914, letta 9 giugno, svolta 3 luglio): *Per la istituzione di scuole superiori di architettura.* — Riserva a dette scuole il conferimento del diploma di architetto civile; determina la loro co-

stituzione presso le R. Accademie e Istituti di Belle arti di Roma, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo e con rango pari alle Università; provvede al loro ordinamento. — Rimasta in stato di relazione.

Interr. Molina, ann. 20 marzo 1915: Istituzione di scuole superiori di architettura, es. 1° dic.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2593, che istituisce in Roma una scuola superiore di architettura, abilitata a conferire il diploma di architetto civile e compresa, a tutti gli effetti, nel novero degli istituti d'istruzione superiore.

SCUOLE UNIVERSITARIE (di Aquila, Bari e Catanzaro).

Interr. Casolini, ann. 5 dic. 1914: Riordinamento delle Scuole universitarie di Catanzaro, es. 20 febbr. 1915.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1741, contenente provvedimenti per le scuole universitarie annesse ai RR. licei di Aquila, Bari e Catanzaro.

SCUTARI D'ALBANIA (Sede del R. Consolato).

Disegno di legge del Min. degli esteri Sonnino, C. n. **384** (pres. 25 febbr. 1915): *Acquisto di un edificio destinato a sede del Regio Consolato Italiano in Scutari d'Albania*, per lire 205,000. — Ritirato (v. appresso).

D. L. 17 giugno 1915, n. 914, col quale è autorizzata l'assegnazione di lire 205,000 per l'acquisto d'un immobile ad uso di sede del Regio Consolato in Scutari d'Albania (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 433).

SEGNALAMENTI MARITTIMI, v. *Fari.*

SEGREGAZIONE CELLULARE E REGIME PENALE IN GENERE.

Interr. Sandulli, ann. 15 maggio 1914, Petrillo (24 giugno), Saraceni (12 dic.), Pala (28 febbr. 1917): Commutazione della pena perpetua applicata sotto l'impero dei vecchi Codici, es. 23 maggio e 4 dic. 1914.

— Amici G., ann. 13 giugno 1914, Saraceni, ann. 12 dic.: Abolizione completa od almeno riduzione della segregazione cellulare continua, es. 6 marzo 1915.

Interp. Pala, ann. 18 febb. 1915: Inapplicazione degli art. 35 a 39 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice penale.

D. L. 7 marzo 1918, n. 353, che autorizza, durante la guerra e sino ad un anno dopo la conclusione della pace, l'assegnazione degli imputati, detenuti da non meno di due anni, agli stabilimenti penitenziari agricoli o industriali.

Ordinanza del C. S. R. E., 16 maggio 1919, con cui pei territori occupati si modificano alcune disposizioni del Codice penale generale austriaco (abolizione della pena di morte; abolizione degli inasprimenti di pena del digiuno, del giaciglio duro e della reclusione in una cella oscura, ecc. (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 119).

SEGRETARI COMUNALI (Patenti pei).

Interr. Cassiŋ, ann. 19 dic. 1913, 16 febbr. e 6 maggio 1914: Patente di grado inferiore pei segretari comunali, es. 9 maggio 1914.

— Scano, ann. 25 maggio 1914: Ammissione agli esami di segretario comunale degli ufficiali di segreteria tirocinanti, es. 1° giugno.

D. L. 27 maggio 1915, n. 744, con cui transitoriamente, durante le guerra, si dispone che i prefetti possano rilasciare, uditi i Consigli di prefettura, patenti provvisorie d'abilitazione alle funzioni di segretario comunale; che possano i comuni di una stessa provincia, ancorchè non appartenenti a un medesimo circondario, valersi dell'opera di un solo segretario, ed i prefetti imporre tale provvedimento.

D. L. 28 nov. 1915, n. 1740, col quale sono sospesi, per la durata dello stato di guerra, gli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale.

D. L. 21 maggio 1916, n. 682, col quale vengono stabilite norme per la concessione di patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale finchè duri lo stato di guerra.

Proposta di legge dep. Bovetti (pres. 31 luglio 1919, letta 2 agosto): *Regolarizzazione dei segretari comunali provvisori* (concessione della patente definitiva quando siano in possesso di determinati requisiti, e facoltà ai Consigli comunali di nominarli definitivamente alle attuali sedi). — Rimasta da svolgersi.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1853, che proroga la validità delle patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciate ai termini dell'art. 3 del D. L. 27 maggio 1915, n. 744, e dell'art unico del D. L. 21 maggio 1916, n. 682, e stabilisce norme per la loro conversione in definitive.

Trattamento economico, pensioni, ecc. dei segretari ed altri funzionari degli enti locali, v. *Impiegati e salariati degli enti locali.*

SEGRETERIE GIUDIZIARIE, v. *Cancellerie e segreterie giudiziarie.*

SEGRETO DIPLOMATICO (Abolizione del).

Della questione concernente l'abolizione del segreto diplomatico e la pubblicità dei trattati internazionali trattano i dep. *Labriola* e *Petrillo* (15 aprile 1916), il ministro degli esteri *Sonnino* ed i dep. *Cappa* e *Falletti*, relatore (16 apr.) durante la discussione del preventivo esteri 1915-16; il dep. *Morgari* (1° luglio) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo; il dep. *Labriola* (17 ott. 1917) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio; il dep. *Caroti* (19 febbr. 1918) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo.

SEMAFORI (Personale dei), v. *Marina militare: Corpo R. E.*

SEME BACHI, v. *Bachi da seta.*

SEMI OLEOSI (Comitato per l'approvvigionamento dei), v. *Glicerina.*

SENATO DEL REGNO ***(Comitati segreti - Commemorazioni ed onoranze funebri - Costituzione e funzionamento - Principi Reali senatori - Progetti omnibus - Rapporti tra il potere esecutivo ed il Senato - Regolamento - Riparto del lavoro legislativo - Voti di plauso ed altre mozioni - Votazioni).***

Comitati segreti.

20 giugno 1917 – Presentata dal sen. *Mazziotti* una proposta di convocazione del Senato in Comitato segreto per la discussione sulle comunicazioni del Governo, il presidente del Consiglio, *Boselli* dichiara che il Governo accetta in massima detta proposta e chiede, per evitare la contemporaneità della discussione nei due rami del Parlamento, che il Senato voglia deferire al suo Presidente di stabilire, d'accordo col Governo, il giorno della convocazione in Comitato segreto. La proposta del presidente del Consiglio è approvata.

Nella tornata poi del 3 luglio il Senato delibera di riunirsi all'indomani in Comitato segreto, ed esso tiene sedute segrete nei giorni 4, 5 e 6 luglio.

14 dic. 1917 – Presentata domanda di convocazione del Senato in Comitato segreto per discutere sulle comunicazioni del Governo dal sen. *Canevaro* il min. dell'industria, *Ciuffelli*, per incarico del presidente del Consiglio, dichiara che il Governo non ha nulla in contrario alla convocazione del Senato in Comitato segreto; e che anzi desidera esso stesso che si usi anche in questo ramo del Parlamento il procedimento adottato nell'altro; che quanto alla data della convocazione, essa dipende dall'esaurimento degli impegni già assunti dal Governo dinanzi alla Camera dei deputati, e che quando potrà trovarsi presente in Senato, lunedì 17 dic., il presidente del Consiglio, si potrà allora fissare la data del Comitato stesso, e così rimane stabilito.

Il presidente comunica quindi d'aver ricevuto una lettera d'alcuni senatori in cui lo si prega di ammettere i deputati alle sedute segrete del Senato, e ritenendo che una deliberazione in proposito sia di competenza del Senato stesso, aggiunge che chi fa la proposta dovrà parlare in seduta segreta, prima della discussione. Il Senato tiene sedute segrete nei giorni 28, 29 e 30 dic.

Il Senato si riunisce in Comitato segreto nei giorni 14, 15 e 16 genn. 1919 per prendere accordi sulla via da seguire per una sollecita riforma del Senato ed il 13 agosto per ricevere comunicazione delle proposte della Commissione per lo studio della riforma del Senato.

Commemorazioni ed onoranze funebri.

di capi di Stato, Sovrani, Principi, ecc.

29 giugno 1914 - Dell'arciduca ereditario Francesco Ferdinando d'Austria. e della Duchessa Sua Consorte.

3 dic. 1914 - Del Re Carlo di Romania.

3 dic. 1914 - Del dott. Saenz Peña, presidente della Repubblica Argentina.

12 giugno 1916 - Di Lord Kitchener, ministro della guerra dell'Impero Britannico.

3 luglio 1917 - Del barone Schollaert, presidente della Camera dei Rappresentanti del Belgio.

21 nov. 1918 - Di S. A. R. il principe Umberto di Savoia Aosta conte di Salemi.

di Senatori.

21 nov. 1918. - Commemorazione del presidente del Senato, Manfredi.

Su proposta della Presidenza, il Senato delibera di togliere la seduta in segno di lutto, di abbrunare il banco della Presidenza per nove giorni e di erigere un busto in onore del defunto nelle sale del Senato.

Alfieri (22 nov. 1918), Amato-Pojero (26 febbr. 1914), Arcoleo (7 luglio 1914), Arnaboldi (18 aprile 1918), Astengo (25 ott. 1917), Avarna G. (6 aprile 1916), Baccelli Giovanni (3 dic. 1914), Baldissera (6 marzo 1917), Balestra (15 dic. 1915), Barracco G. (26 febbr. 1914), Barracco R. (20 giugno 1917), Barzellotti (25 ott. 1917), Boito (13 giugno 1918), Boncompagni-Ludovisi (1° dic. 1913), Borgatta (3 dic. 1914), Bruno (26 maggio 1914), Cadenazzi (3 dic. 1914), Cadolini, (20 giugno 1917), Caetani (25 ott. 1917), Calvi (15 dic. 1915), Camerini (25 giugno 1919), Campo (15 dic. 1915), Candiani (1° marzo 1919), Caracciolo (16 dic. 1914), Centurini (22 marzo 1916), Chiesa (18 aprile 1918), Chironi (3 ott. 1918), Cibrario G. (6 marzo 1917), Cittadella (25 ott. 1917), Cognata (19 dic. 1913), Colleoni (1° marzo 1919), Conti Emilio (24 luglio 1919) Corsini (25 giugno 1919), Cucchi (1° dic. 1913), D'Alì (15 dic. 1915), D'Ancona (3 dic. 1914), D'Antona (30 dic. 1913), D'Arco (20 giugno 1917), De Cesare (12 dic. 1918), De Cristoforis (22 marzo 1916), De Giovanni (11 dic. 1916), Del Zio (26 febbr. 1914), Della Somaglia (3 ott. 1918), Di Brocchetti (13 febbr. 1918), Di Broglio (3 ott. 1918), Di Camporeale (1° maggio (1918), Di Casalotto (25 ott. 1917), Di Collobiano (25 ott. 1917), Di Martino (15 dic. 1915), Dini (22 nov. 1918), Di Roccagiovine (14 marzo 1917), Di San Giuliano (3 dic. 1914), Di Scalea (25 giugno 1919), D'Oncieu de la Batie (13 febbr. 1918), Doria G. (1° dic. 1913), Doria d'Eboli (5 dic. 1916), Doria-Pamphilj A. (14 dic. 1914), Driquet (5 dic. 1916), Esterle (3 ott. 1918), Fabrizi P. (6 marzo 1917), Faina Z. (20 giugno 1917), Falconi (6 marzo 1917), Fava (1° dic. 1913), Fergola (15 dic. 1915), Finali (3 dic. 1914), Fiocca (26 febbr. 1914), Fiore (18 dic. 1914), Florena (15 dic. 1915), Forlanini (13 giugno 1918), Galluppi (10 marzo 1915), Gatti-Casazza (30 aprile 1918), Giorgi (10 marzo 1915), Goiran (26 febbr. 1914), Gorio (13 febbr. 1918), Grenet (15 dic. 1915), Grocco (22 marzo 1916), Guarneri (3 dic. 1914), Gui (1° marzo 1919), Lanza (18 aprile 1918), Leris (3 ott. 1918), Lucchini G. (22 marzo 1916), Luciani (25 giugno 1919), Majelli (3 dic. 1914), Majnoni (3 ott. 1918), Mangili (20 giugno 1917), Manno (18 aprile 1918), Marazio (22 marzo 1916), Marinuzzi (20 giugno 1917), Martelli (10 marzo 1915), Martuscelli (15 marzo 1917), Masi (15 dic. 1915), Massabò (15 dic. 1915), Mazzella (6 marzo 1917), Medici del Vascello (10 marzo 1915), Minervini (5 dic. 1916), Monteverde (25 ott. 1917), Morisani (26 febbr. 1914), Morra di Lavriano (21 marzo 1917), Muratori (18 aprile 1918), Niccolini I. (1° marzo 1919), Orsini-Baroni (25 giugno 1919), Pagano-Guarnaschelli (1° marzo 1919), Paladino (6 marzo 1917), Pastro (10 marzo 1915), Parpaglia (4 luglio 1916), Paternostro (5 dic. 1913), Pedotti (1° marzo 1919), Perrone (5 dic. 1916), Perrucchetti (5 dic. 1916), Pessina (5 dic. 1916), Petrilli (10 marzo 1915), Pitrè (11 aprile 1916), Pollio (1 e 3 luglio 1914), Polvere (10 marzo 1915), Ponza di S. Martino Cesare (15 marzo 1915), Ponzio-Vaglia (30 dic. 1913), Pullè L. (26 marzo 1917), Riberi (10 marzo 1915), Ricotti-Magnani (25 ott. 1917), Rignon (25 giugno 1914), Rossi A. (19 dic. 1913), Roux (1° dic. 1913), Ruffo (12 luglio 1917), Sacchetti (25 ott. 1917), Salvarezza C. (15 dic. 1915), San Donnino (15 dic. 1915), San Martino Guido (5 dic. 1916), Sanseverino (10 luglio 1919), Santamaria-Nicolini (3 ott. 1918), Scillamà (13 giugno 1918), Senise C. (22 nov. 1918), Serena (26 febbr. 1914), Severi (10 marzo 1915), Solinas-Apostoli (26 febbr. 1914), Speroni (3 dic. 1914), Spingardi (3 ott. 1918), Tabacchi (18 aprile 1918), Tacconi (5 dic. 1916), Talamo (22 marzo 1916), Tami (14 agosto 1919), Tasca-Lanza (13 febbr. 1918), Tiepolo

(1° dic. 1913), Todaro (22 nov. 1918), Torlonia (22 nov. 1918), Tournon (15 dic. 1915), Triani (20 giugno 1917), Trotti-Bentivoglio (10 marzo 1915), Vacca (22 marzo 1916), Veronese (25 ott. 1917), Viale (13 febbr. 1918), Vigoni G. (26 febbr. 1914), Villa T. 15 dic.) 1915), Vischi (10 marzo 1914), Visconti-Venosta (3 dic. 1914), Vittorelli (18 aprile 1918), Zumbini (22 marzo 1916).

di deputati:

Baccelli Guido (22 marzo 1916), Bettòlo (8 aprile 1916), Brandolini, morto in seguito a ferite riportate sul campo nell'altipiano vicentino (4 luglio 1916), Calissano, ministro poste (1° dic. 1913), Carcano (18 aprile 1918), Carmine (2 dic. 1913), Danieli, sottosegretario di Stato alle finanze (26 marzo 1917), Dari (25 giugno 1919), Fani (26 febbr. 1914), Finocchiaro-Aprile Camillo (22 marzo 1916), Fusinato (3 dic. 1914), Guicciardini (15 dic. 1915), Ronchetti (12 dic. 1918), Rubini (25 giugno 1917).

Varie:

10 marzo 1915 - delle vittime del terremoto del Lazio, della Marsica e di Terra di Lavoro.

23 marzo 1916 - dell'avv. De Gaetani Enrico, stenografo del Senato, capitano di complemento, morto sul Carso.

11 aprile 1916 - di Carlo Déjob, letterato francese.

17 marzo 1917 - di P. S. Mancini nel primo centenario della sua nascita.

Costituzione e funzionamento.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il sen. *Mazziotti* chiede (4 luglio 1916) che si dia attuazione alla promessa della Corona di demandare a Senato la designazione del proprio ufficio di Presidenza; il sen. *Muratori* obbietta (5 luglio) che la riforma del Senato deve essere più alta e radicale di quella proposta dal preopinante, che occorre cioè studiare se il Senato debba continuare ad essere costituito così com'è, oppure se per le nuove condizioni storiche esso debba esser reso elettivo.

Il sen. *Bonasi,* assumendo (20 nov. 1918) la presidenza del Senato dichiara che in pieno accordo col Governo, egli soltanto temporaneamente ha accettato questo ufficio, in attesa che nel più breve termine possibile il Senato stesso sia chiamato a designare il proprio Presidente.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Longinotti* chiede, (22 nov. 1918) la riforma del Senato, nel senso di renderlo parzialmente elettivo; il dep. *Raimondo* vuole (27 nov.) che tutte le rappresentanze politiche abbiano la loro base nella volontà popolare.

Il Senato accoglie (12 dic. 1918) la domanda del sen. *Pedotti* ed altri per la convocazione del Senato in Comitato segreto per prendere accordi sulla via da seguire per una sollecita riforma del Senato. e successivamente (15 dic.) la proposta del sen. *Fabri* per essere convocato, all'uopo, verso la metà di gennaio.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Ferraris M.* rileva (13 dic. 1918) che la riforma del Senato ha fatto tali progressi negli ambienti del Senato stesso che s'impone una risoluzione di essa nella presente Legislatura.

Il Senato, riunito in Comitato segreto nelle tornate del 14, 15 e 16 genn. 1919 per prendere accordi sulla via da seguire per una sollecita riforma del Senato, vota ad unanimità nella seduta del 15 genn. la seguente deliberazione: « I senatori riuniti in Comitato segreto: riaffermano il principio della Presidenza elettiva del Senato, già contenuto nell'ordine del giorno Balenzano votato all'unanimità dal Senato nel 1911; prendono atto delle conformi dichiarazioni fatte recentemente in seduta pubblica del Senato; invitano intanto il Governo del Re a chiedere al Senato, anche prima che sia votato un apposito dis. di legge, la designazione per la nomina Regia del Presidente e dei Vice-presidenti; ritenuto che le considerazioni transitorie di opportunità, che non condussero all'approvazione nel 1911 del principio della riforma del Senato, oggi più non sussistono; deliberano di demandare al Presidente la nomina di una Commissione di venticinque membri, che studi la riforma del Senato, tenendo presente la necessità di conservare all'Alto Consesso la rappresentanza della coltura nazionale e dell'esperienza derivata dall'esercizio d'importanti pubbliche funzioni, e di dare al Senato stesso una più larga base, rendendolo in parte elettivo, mediante un ordinamento elettorale che lo differenzi dalla Camera

dei deputati. La Commissione, entro tre mesi, presenterà le sue proposte in seduta pubblica sotto forma di dis. di legge di propria iniziativa ».

Nella tornata del 16 genn. il Presidente, *Bonasi*, comunica di aver chiamato a far parte della Commissione per lo studio della riforma del Senato i sen. Bava-Beccaris, Bettoni, Bodio, Cavasola, Colonna Fabrizio, Corsi, Della Torre, D'Ovidio Francesco, Fadda, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Greppi Emanuele, Mariotti, Mazziotti, Melodia, Molmenti, Mortara, Paternò, Perla, Polacco, Ruffini, Scialoja, Tami, Tittoni Tommaso, Torrigiani Filippo ; e di aver nominato a componenti della Commissione, che dovrà recarsi dal presidente del Consiglio per conferire intorno alla nomina elettiva dell'ufficio di Presidenza i sen. Bergamasco, Colonna Fabrizio, Ferraris Maggiorino, Scialoja e Tittoni Tommaso.

Quest'ultima Commissione si reca dal presidente del Consiglio, e constatata la perfetta identità di vedute fra i voti del Senato ed i propositi del capo del Governo, e con esso convenuto che – fatta riserva della presentazione d'un apposito dis. di legge – vengano intanto introdotte nel regolamento del Senato le disposizioni per la designazione da parte dell'Assemblea del Presidente e dei Vice-presidenti e che esse possano già applicarsi all'inizio della prossima Legislatura, formula i nuovi articoli da includere nel predetto regolamento (Doc. n. CLXXVI pres. 24 maggio 1919, rel. sen. Bensa e Ferraris M.). Questi articoli si informano al concetto, sopra indicato, d'una semplice designazione da parte del Senato per la nomina Regia, e regolano la procedura con cui il Senato dovrà addivenire alla detta designazione.

In occasione dell'annunzio della costituzione del Gabinetto, il presidente del Consiglio, *Nitti*, accennando (9 luglio 1919) al progetto di riforma del Senato, dichiara che il Governo considera con simpatia tale iniziativa, riservandosi di discuterne il merito a tempo opportuno.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo e sulla proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Ruffini* dimostra (24 luglio 1919) come la riforma del Senato sia urgente, e necessariamente vincolata alla riforma del regime elettorale, additando altresì i criteri cui la detta riforma dovrebbe inspirarsi.

Il Senato è convocato in Comitato segreto per il 13 agosto 1919 per ricevere comunicazione delle proposte della Commissione per lo studio della riforma del Senato.

La maggioranza della Commissione propone (rel. sen. Greppi E. e Ruffini) che il Senato sia composto, non compresi i Principi della Famiglia Reale, di 360 membri, di cui 60 nominati a vita dal Re; 60 eletti a tempo dal Senato; 60 aletti a tempo dalla Camera dei deputati; 180 eletti a tempo dai collegi elettorali.

La minoranza della Commissione propone invece (rel. sen. Ferraris C.), pur fissando a 360 il totale dei membri del futuro Senato, non compresi i Principi della Famiglia Reale, che di essi 120 siano nominati a vita dal Re e 240 a tempo dai collegi elettorali.

Palazzo Madama, v. alla voce : *Palazzo Madama*.

Principi Reali senatori.

Il Presidente Manfredi comunica al Senato (5 dic. 1916) che il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, avendo compiuto il 21° anno di età il 10 marzo del corrente anno, è entrato (art. 34 dello Statuto) a far parte del Senato, e propone l'invio di congratulazioni e di omaggi al Principe ed al Genitore il Duca Tomaso di Genova, Luogotenente Generale di S. M., Nella tornata del 20 marzo 1917, il Duca di Pistoia, introdotto nell'Aula da un Vice-presidente e da un Questore, presta giuramento.

Il Presidente Bonasi comunica al Senato (29 aprile 1919) che, avendo compiuto il 21° anno di età, entra di diritto a far parte del Senato S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, il quale introdotto nell'Aula da un Vice-presidente e dal sen. generale Diaz, presta giuramento.

Progetti omnibus.

(28 dic. 1913). — A proposito della riunione sotto un unico disegno di legge delle disposizioni riguardanti la proroga del corso legale dei biglietti e le eccedenze di circolazione, con quelle, non strettamente connesse, di proroga del servizio di tesoreria la Commissione di finanze del Senato, S. n. 2,A, fa critiche (rel. Tami) sull'abbinamento di domande di proroghe, assolutamente irrevocabili, con altre che potrebbero dar luogo a discussione.

Rapporti tra il potere esecutivo ed il Senato.

(4 giugno 1914). — Il Presidente comunica al Senato copia del decreto Reale dello stesso giorno che, in causa delle condizioni di salute del ministro della marina, Millo, incarica il dep. Battaglieri, sottosegretario di Stato per la marina, di presentare e sostenere innanzi al Senato in qualità di Regio commissario, i disegni di legge del Ministero della marina, limitatamente però al solo caso d'impedimento del ministro stesso.

(12 giugno 1914). — Il Presidente comunica al Senato il decreto Reale dell'11 dello stesso mese con cui il sottosegretario di Stato per il tesoro, dep. Baslini, è incaricato, nel caso d'impedimento del ministro del tesoro, di presentare e sostenere innanzi al Senato, in qualità di Regio commissario, i disegni di legge del Ministero del tesoro.

Regolamento.

(2 dic. 1913). — Il sen. Arcoleo raccomanda che quando la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori abbia dubbi d'ordine generale sul valore di alcuni titoli di nomina in base ad estensioni od analogie riguardanti alcune categorie dell'art. 33 dello Statuto, che possano richiamare l'attenzione e lo studio del Comitato segreto, ne abbia ad informare il Presidente per la convocazione del Comitato stesso.

(19 dic. 1913). — La Commissione per il regolamento interno presenta (rel. Arcoleo) due proposte di modificazione al regolamento del Senato: una all'art. 35 (*S. doc. LXVII*) per cui in relazione all'aumento dei componenti della Commissione di finanze da 18 a 24 si aggiunge alla Commissione stessa un altro vicepresidente ed un altro segretario; ed un'altra modificazione all'art. 103 (*S. doc. LXVIII*) con cui si dà facoltà alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori di chiedere, di propria iniziativa, al Presidente la convocazione del Senato in Comitato segreto per discutere su questioni relative all'applicazione dell'art. 33 dello Statuto. Tali modificazioni sono approvate dal Senato nella tornata del 20 dic.

(23 marzo 1916). — Durante lo svolgimento d'un'interpellanza in sede di discussione del preventivo grazia e giustizia 1915-16 il sen. *Diena* vorrebbe che fosse ammessa dal regolamento del Senato l'interrogazione con risposta per iscritto.

(21 giugno 1917). — La Commissione per il regolamento interno presenta (rel. Bensa e Ferraris M.) proposte di aggiunte al regolamento del Senato (*S. doc. CXLVIII*) con cui si introduce il sistema delle interrogazioni (orali e scritte), stabilendosi che sia la domanda dell'interrogante, sia la risposta del Governo, come la replica dell'interessato, abbiano forma succinta e breve; che nessun senatore possa rivolgere più di un'interrogazione nella stessa tornata; che nella stessa tornata non si possano svolgere più di dieci interrogazioni e che soltanto i primi trenta minuti di ciascuna tornata possano essere consacrati allo svolgimento delle interrogazioni.

Le dette proposte sono discusse ed approvate dal Senato nella tornata del 27 giugno 1917, stabilendosi che le disposizioni approvate entrino in vigore immediatamente.

(24 maggio 1919). — La Commissione per il Regolamento interno del Senato presenta (rel. Bensa e Ferraris M.) la relazione sulle proposte concernenti la designazione del Presidente e dei Vice-presidenti da parte del Senato per la nomina regia. *S. doc. n. CLXXVI*). Queste proposte regolano la procedura con cui il Senato deve addivenire a tale designazione, la quale procedura è stabilita in modo sostanzialmente identica a quella che vige nella Camera per la nomina del Presidente e dei Vice-presidenti; ed applicano, con alcune limitazioni, il voto cumulativo alle elezioni e nomine alle cariche ed alle Commissioni del Senato.

La suddetta Commissione presenta inoltre la relazione su disposizioni da introdurre nel Regolamento stesso, dirette a rendere tempestiva e proficua la discussione dei bilanci e dei disegni di legge da parte del Senato, ed a disciplinare l'affissione dei discorsi pronunciati in Senato (*S. doc. n. CLXXVII*).

Tutte queste proposte sono discusse ed adottate dal Senato nelle tornate del 10 ed 11 luglio 1919 coll'approvazione di un ordine del giorno *Ferraris M.* con cui si dà ampia facoltà alla Commissione del regolamento di coordinare in un unico testo il regolamento con le modificazioni approvate dal Senato nelle sedute del 10 ed 11 luglio, e con quelle approvate precedentemente, in modo che entrino in vigore nella prossima sessione.

Convocaz. del Senato in Comitato segreto per la discussione sulle comunicazioni del Governo, e per accordi circa la questione della riforma del Senato, v. *Comitati segreti.*

Riparto del lavoro legislativo.

(26 febbr. 1914). – Alla preghiera del sen. *Finali* perchè voglia il Presidente mettersi d'accordo col Governo onde al Senato sia data una giusta parte nella distribuzione dei disegni di legge, rispondono i ministri degli esteri. *Di San Giuliano*, d'agricoltura, *Nitti*, ed il Presidente *Manfredi* dando ampi affidamenti al riguardo.

(23 giugno e 14 dicembre 1914). – La relazione della Commissione di finanze del Senato sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci 1914–15, S. n. 93-A, pres. 23 giugno 1914, fa voti (rel. Bettoni) perchè s'organizzino da parte di chi spetta, i lavori parlamentari in guisa che i bilanci vengano discussi al riaprirsi della Camera, con precedenza su tutti quei disegni di legge, che non siano d'indole assolutamente indispensabile, così che anche il Senato possa essere in grado di studiarli e votarli prima del 30 giugno; la medesima raccomandazione ripete la relazione della suddetta Commissione (rel. Bettoni) sul disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, S. n. 132-A, pres. 14 dic. 1914.

(18 dic. 1915). - Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio, il sen. *Ferraris M.* raccomanda che il Senato sia chiamato ad una più larga e giusta partecipazione al lavoro parlamentare.

(4 e 5 luglio 1916). - Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il sen. *Mazziotti* afferma (4 luglio) la necessità di ritornare alla retta e leale interpretazione dell'articolo 10 dello Statuto circa la ripartizione dei lavori legislativi tra i due rami del Parlamento, ed il presidente del Consiglio, *Boselli*, assicura (5 luglio) che è proposito del Governo di far concorrere del pari le due Camere ai lavori legislativi.

Voti di plauso ed altre mozioni.

(1° dic. 1915). – Saluto del Presidente all'esercito ed ai caduti per la patria.

(23 marzo 1916). – Voto augurale al presidente del Consiglio, Salandra, ed al ministro degli esteri, Sonnino, in occasione del loro viaggio a Parigi.

(6 aprile 1916). - Saluto al primo ministro inglese Asquith in ricambio di quello da lui inviato al Parlamento; ringraziamenti al Governo francese per le accoglienze tributate ai rappresentanti dell'Italia in occasione della Conferenza di Parigi e saluto alle nazioni alleate.

(17 aprile 1916). - Adesione alla protesta della Duma russa contro l'affondamento della nave-ospedale *Portogallo* per opera della Germania.

(12 giugno 1916). - Approvazione, ad unanimità, di un ordine del giorno del sen. Tommasini che plaude all'esercito ed all'armata.

(28 giugno 1916). - Saluto all'Esercito, vittorioso sull'altipiano vicentino, ed all'Armata.

(5 luglio 1916). - Saluto all'Esercito ed all'Armata, in occasione della proroga dei lavori del Senato.

(25 ott. 1917). - Saluto all'Esercito e plauso per le recenti vittorie da esso conseguite.

(31 dic. 1917). - Plauso alla città di Padova per l'ammirabile contegno tenuto in occasione degli ultimi bombardamenti del nemico.

(13 giugno 1918). - Saluto all'esercito italiano ed a quelli degli alleati ed alla marina italiana.

(13 giugno 1918). - Voto di riconoscenza al Senato cubano per la manifestazione di simpatia rivolta al Senato italiano.

(22 giugno 1918). - Voto di plauso all'Esercito per la strenua resistenza opposta al formidabile attacco nemico ed all'Armata per le recenti epiche gesta compiute sul mare, ed approvazione, per acclamazione, del seguente ordine del giorno proposto dal sen. Cavasola: « Il Senato, fedele interprete dei sentimenti di tutta Italia, orgogliosa del valore del suo esercito e della sua marina, manda ai forti e gloriosi combattenti di terra, del mare e dell'aria, il suo voto di gratitudine, di fede e di augurio ».

(3 ott. 1918). - Voto di plauso e di riconoscenza agli eroici combattenti nostri e dei nostri alleati.

(20 nov. 1918). - Omaggio di gratitudine a tutti gli artefici del compimento della nostra unità nazionale, ed omaggio di riverenza ai valorosi caduti in questa guerra di redenzione.

(15 dic. 1918). - Voto di plauso all'esercito ed alla marina coll'approvazione, per acclamazione, del seguente ordine del giorno del sen. Scialoja ed altri: « Il Senato del Regno esprime all'esercito ed alla marina, per l'eroismo che ci ha portati alla vittoria, la perenne riconoscenza della Patria ».

(24 luglio 1919). - Voto di plauso al Governo per aver saputo con mano ferma mantenere ovunque l'ordine pubblico in occasione dello sciopero generale degli scorsi giorni.

Verifica dei titoli dei nuovi senatori, v. *Regolamento.*

Votazioni.

(21 maggio 1915 e 17 marzo 1917). — Il Presidente Manfredi prende parte alla votazione sul disegno di legge per il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra e su quello per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Tornate in cui il Senato procede a *votazioni nominali:* 15 dic. 1914: sull'ordine del giorno del sen. Pedotti per approvare le dichiarazioni fatte dal Governo (Min. Salandra) circa la linea di condotta che esso intende di seguire nei riguardi del conflitto europeo; 21 maggio 1915: sull'ordine del giorno del sen. Mazzoni dopo la discussione generale del disegno di legge per conferire i pieni poteri al Governo del Re; 17 dic. 1915: sull'ordine del giorno del sen. Muratori per approvare la politica del Governo (Min. Salandra); 5 luglio 1916: sull'ordine del giorno del sen. Pellerano per approvare le dichiarazioni del Governo (Min. Boselli); 22 dic. 1916: sull'ordine del giorno dei senatori Morra di Lavriano e Levi U., per la più completa fiducia nel Ministero nazionale (Min. Boselli); 9 marzo 1917: sull'ordine del giorno del sen. Mazziotti presentato durante la discussione del disegno di legge per la protezione ed assistenza degli orfani della guerra; 6 luglio 1917: sull'ordine del giorno dei sen. Pedotti e Franchetti, per approvare le dichiarazioni e le comunicazioni del Governo (Min. Boselli); 31 dic. 1917: sull'ordine del giorno del sen. Scialoja per approvare le dichiarazioni del Governo (Min. Orlando); 29 aprile 1919: sull'ordine del giorno del sen. Caneva che approva le comunicazioni del Governo sulla condotta di esso e della Delegazione italiana alla Conferenza di Parigi (Min. Orlando); 26 luglio 1919: sull'ordine del giorno del sen. De Novellis che approva le comunicazioni del Governo (Min. Nitti).

SENTENZE (Bollo sulle), v. *Tasse giudiziarie.*

SENTENZE STRANIERE (Esecutorietà delle).

Proposta di legge sen. Garofalo, S. n. **253,** C. n. **709,** (pres. 22 marzo 1916, letta 6 aprile, svolta 7 aprile): *Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile.* — Dispone che il giudice italiano (Corte d'appello) prima di dichiarare esecutiva una sentenza straniera, si assicuri di due cose: primo, della possibilità che abbia avuto il cittadino di difendersi all'estero; e in secondo luogo, che la sentenza non sia effetto di evidente errore o di evidente ingiustizia. L'Ufficio centrale del Senato (rel. Garofalo) fa un'aggiunta nel senso che non si ricusi senz'altro la esecutorietà, ma si proceda dalla Corte d'appello ad un nuovo esame nei casi seguenti: 1° forza maggiore che abbia impedito la comparizione del convenuto; 2° dolo, errore di fatto, falsità, ritrovamento di un documento decisivo nelle ipotesi medesime che darebbero luogo al giudizio di revocazione; 3° evidente iniquità della decisione.

Durante la discussione in Senato (11 dic. 1916) si tratta della questione della esecutorietà delle sentenze di divorzio pronunciate all'estero. — Rimasta in stato di relazione.

Interr. sen. Garofalo, ann. 12 dic. 1918: Esecutorietà in Italia delle sentenze straniere pronunciate durante lo stato di guerra, es. 14 dic. Il ministro di grazia e giustizia, *Sacchi*, dichiara che egli non è alieno dal farsi iniziatore d'un provvedimento il quale dia alla Corte d'appello, cui spetta la delibazione delle sentenze straniere, la possibilità di procedere al riesame degli atti, per decidere quindi in merito alle controversie, ovvero dichiarare esecutiva la sentenza dell'autorità straniera, allorquando si riconosca che il convenuto non abbia potuto presentarsi in giudizio per casi di forza maggiore determinati dalla guerra.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1272, che modifica l'art. 941 del Codice di procedura civile circa la forza esecutiva delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie straniere nel Regno e nelle Colonie. Riproduce con alcune varianti, tra l'altro per ciò

che si riferisce all'esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri, le disposizioni contenute nella proposta di legge del senatore Garofalo (pres. per la conversione col dis. di legge Min. grazia e giustizia, C. n. 1244).

Esecutorietà delle sentenze di divorzio, v. anche *Divorzio*.

SEQUESTRABILITÀ E CEDIBILITÀ STIPENDI, v. *Cedibilità stipendi.*

SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI.

Interr. Zaccagnino, ann. 16 febbr. 1914: Costruzione di serbatoi e laghi artificiali, es. 12 maggio.

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Sacchi, C. n. **120** (pres. 5 marzo 1914): *Provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali* — Agevola la costruzione di serbatoi e laghi artificiali con una serie di concessioni all'iniziativa privata e cioè l'esonero dal canone per la derivazione dell'acqua pubblica, l'esenzione dal diritto proporzionale di registro per gli atti relativi alla costruzione del serbatoio o del lago, la concessione di sovvenzioni governative e la facoltà di vincolare le sovvenzioni stesse a garanzia delle operazioni finanziarie necessarie alla costruzione del serbatoio o del lago, l'assunzione da parte del Governo dell'obbligo d'acquisto di date quantità d'energia e di acqua pei bisogni dei pubblici servizi, la facoltà d'espropriare i fondi soggetti a irrigazione. Determina che la concessione di opere per le quali occorra una sovvenzione governativa superiore a lire 200,000 annue sia fatta per legge. La Commissione, d'accordo col Governo, introduce (rel. Ruini e Zaccagnino) sostanziali modificazioni nel disegno di legge: stabilisce anzitutto che le agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali o d'altre opere regolanti il deflusso delle acque si accordino con la procedura stabilita per le derivazioni di acque pubbliche e con le altre norme che potranno emanarsi per regolamento speciale; introduce alcune modificazioni nel quadro delle agevolazioni ed aiuti proposto dal Governo (esonero parziale o totale dal canone per la derivazione, salvo però sempre la quota devoluta agli enti locali, facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, sovvenzioni governative), e mentre subordina la concessione delle dette agevolazioni ad un esame, caso per caso, delle domande di concessione, accorda invece a tutte indistintamente le imprese costruttrici di serbatoi e laghi l'esenzione dal diritto proporzionale di registro per gli atti relativi alle dette costruzioni. Aumenta il limite massimo delle sovvenzioni governative; ammette, per i serbatoi d'uso agricolo l'emissione di obbligazioni o di cartelle fondiarie garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie consorziate od obbligate a contributi; aggiunge, infine, una serie di nuove norme per quei casi, in cui le domande spontanee delle iniziative private non bastino a costruire i serbatoi e laghi, di cui vi sia insieme il bisogno e la possibilità in determinate regioni; stabilendo pertanto che, qualora non si abbiano offerte idonee, si possa provvedere direttamente alla costruzione del serbatoio o lago, aprendo poi la gara per la concessione del solo esercizio. — Ritirato e presentato al Senato come emendamento al disegno di legge sulle derivazioni d'acque (S. n. **316**-*bis*) colle modifiche suggerite dalla Commissione della Camera, cui il Governo apporta per conto suo alcune varianti, viene successivamente attuato con decreto (v. appresso).

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Bignami* invoca (30 nov. 1918) l'applicazione immediata delle sovvenzioni ai serbatoi e laghi artificiali; il ministro dei lavori pubblici *Dari*, dichiara che provvederà in questo senso.

D. L. 12 febbr. 1919, n. 242, che reca provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Senato n. **452**, che fuso col disegno di legge n. 316 sulle derivazioni d'acque ed approvato, è presentato alla Camera dal Min. dei lavori pubblici col disegno di legge, C. n. 1271).

R. D. 9 ott. 1919, n. 2161, recante provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge predetto, C. n. 1271.

SERBIA.

Della necessità della restaurazione della Serbia nella pienezza della sua indipendenza trattano il ministro degli esteri *Sonnino* (1° dic. 1915 e 20 giugno 1917) in occasione delle comunicazioni del Governo; il dep. *Soderini* (16 apr. 1916) du-

rante la discussione del preventivo esteri 1915-16; il dep. *Ciriani* (2ª torn. del 15 dic.) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio.

Durante la discussione delle mozioni ed interpellanze sulla produzione e mano d'opera agricola, i dep. *Labriola* (6 marzo 1917) e *Ferri E.* (7 marzo) dichiarano di non poter approvare la costituzione d'una grande Serbia.

Interr. Rampoldi, ann. 12 febbr. 1918: Per prendere visione dei telegrammi ricordati dal dep. Giolitti alla Camera sull'intenzione dell'Austria d'agire contro la Serbia, es. 19 febbr.

SERVITÙ CIVILI.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1917-18, C. n. 637-A, pres. 19 dic. 1917, accenna (rel. Nava O.) alla necessità d'una migliore disciplina delle servitù e degli usi contemplati dal nostro Codice civile.

SERVITÙ MILITARI.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1609, con cui fino a sei mesi dopo la conclusione della pace le proprietà fondiarie sul fronte verso mare delle stazioni goniometriche e goniostadiometriche, esistenti o da costruire nelle diverse piazze marittime del Regno, sono soggette a servitù militare.

SERVIZI LOGISTICI, v. *Servizio in guerra.*

SERVIZI MARITTIMI (Ordinamento e personale).

Sulla deficienza dei servizi marittimi fra il continente e la Sardegna vengono presentate *interrogazioni* dai seguenti deputati: Abozzi (ann. 15 dic. 1913, es. 3 febbraio 1914; ann. 29 giugno 1914, es. 3 luglio) – Cao-Pinna (ann. 2 marzo 1916, es. 7 marzo; ann. 1° luglio 1916; ann. 20 giugno 1917, es. 2 luglio) – Congiu (ann. 8 dic. 1914, es. 3 marzo 1915; ann. 11 dic. 1914, es. 18 febbr. 1915; ann. 4 marzo 1916, es. 10 aprile) – Dore (ann. 20 giugno 1917, es. 2 luglio) – Pala (ann. 5 dic. 1914, es. 26 febbr. 1915; ann. 7 marzo 1916, es. 10 aprile; ann. 16 ott. 1917, es. 17 ott.) – Scano (ann. 16 giugno 1914, es. 20 giugno); ed *interpellanze* dai seguenti deputati: Abozzi (ann. 19 febbr. 1915) – Congiu (ann. 18 febbr. 1915) – Pala (ann. 22 febbr. 1915, 10 aprile, 11 dic. 1916 e (22 ott. 1917) – Pais (ann. 11 dic. 1916) – Sanjust (ann. 3 febbr. 1914, 18 febbraio 1915, 12 aprile e 6 dic. 1916).

Interr. Nava C., ann. 18 dic. 1913 e 3 marzo 1914: Servizio sulla linea postale Genova-Bombay, es. 20 dic. 1913 e 6 marzo 1914.

— Pacetti, ann. 3 febbr. 1914: Linea di navigazione tra Ancona e l'Albania, es. 26 febbr.

— Restivo, ann. 17 febbr. 1914, Finocchiaro-Aprile A. (18 febbr.): Prolungamento sino a Tripoli della linea di navigazione di Stato Napoli-Palermo, es. 13 maggio.

Disegno di legge del Min. della marina Millo, C. n. **129**; (pres. 6 marzo 1914): *Conversione in legge del R. D. 29 giugno 1913, n. 855, che approva convenzioni per l'esercizio di alcuni servizi marittimi* (Eolie, Arcipelago Toscano, Ravenna per Fiume e Trieste, linee della Società « Puglia », vari servizi del Tirreno e dell'Adriatico e specialmente comunicazioni con la Libia e l'Egitto). — Rimasto presso la Commissione (Rel. Tosti).

Interr. Tosti, ann. 7 marzo 1914: Comunicazioni fra le isole Pontine ed il continente, es. 5 giugno.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo marina 1914-15, C. n. 29-A, pres. l'11 aprile 1914, esprime l'avviso (rel. Di Palma) che per proteggere la nostra bandiera dall'aspra concorrenza della bandiera estera nel trasporto della nostra emigrazione si potrebbe o rifiutare la patente di vettore a quei piroscafi italiani o esteri, che navighino normalmente a velocità inferiore ai 14 nodi, o accordare un compenso alle velocità di esercizio notevolmente superiori alle normali. Il rel. *Di Palma* esprime poi personalmente l'opinione che con un nuovo provvedimento legislativo si abbia a devolvere la somma di lire 1,300,000 di cui dispone il bilancio della marina, per leggi votate, ma non eseguite (leggi per il trasporto del carbone, e per le linee di navigazione Italia-Londra e Italia-Cile) a favore della marina libera, destinandone una parte, come compensi di velocità, a quei piroscafi in esercizio o

da costruirsi, che abbiano, oltre un'alta velocità, date caratteristiche, da fissarsi dall'Amministrazione della marina; invoca pure l'organizzazione d'una linea italiana di navigazione a traverso il Panama. Circa poi la marina sovvenzionata si fanno voti perchè, alla scadenza delle attuali leggi, le sovvenzioni siano limitate alle linee strettamente indispensabili, di carattere postale e politico-militare; e s'incoraggi invece la marina libera, non con aiuti fissi, ma con premi stimolatori del traffico.

Interr. De Felice-Giuffrida, ann. 18 maggio 1914: Istituzione d'una linea di navigazione fra l'Italia, la Cina e il Giappone.

— Giaracà, ann. 30 maggio 1914: Miglioramento delle comunicazioni con la Libia per la via di Siracusa, es. 4 giugno.

— Orlando S., ann. 9 giugno 1914: Crisi della marina libera italiana.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Cavagnari* (2ª torn. 17 giugno 1914) tratta degli sperperi fatti con le convenzioni marittime.

Reg. 28 giugno 1914, n. 690, esecutivo della legge 22 giugno 1913, n. 784, che porta provvedimenti a favore della marina libera.

Durante la discussione alla Camera (3, 4 e 5 luglio 1914) del dis. di legge relativo al personale delle strade ferrate, come nella relazione del Senato allo stesso dis. di legge, S. n. **122-A**, si tratta della navigazione di Stato.

R. D. 2 agosto 1914, n. 844, che provvede ad accelerare le comunicazioni di Venezia e di Ancona coi porti albanesi, a perfezionare la linea da Medua per fiume Bojana fino a Scutari, ad istituire due linee postali settimanali, una fra Bari, Antivari, Medua, Durazzo, Vallona; l'altra fra Bari e Durazzo; ad istituire una comunicazione commerciale diretta dai porti del Tirreno ai porti albanesi (convertito in legge col dis. di legge, Min. marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***).

R. D. 20 agosto 1914, n. 887, con cui viene modificato il regolamento speciale per gli impiegati dell'ispettorato dei servizi marittimi.

R. D. 1° nov. 1914, n. 1328, con cui si approvano le condizioni e tariffe per il trasporto di merci in servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra l'Italia e taluni scali marittimi esteri della costa orientale Adriatica.

R. D. 26 nov. 1914, n. 1310, riguardante l'assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi addetti a linee sovvenzionate (convertito in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 311: ***Legge 1° aprile 1917, n. 514***).

Interp. Giaracà, ann. 5 dic. 1914: Assetto delle comunicazioni marittime con la Libia.

D. M. 7 dic. 1914, che consente l'assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione per le merci caricate su navi di bandiera belligerante (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 299).

Interr. Restivo, ann. 10 dic. 1914: Servizio di navigazione Napoli-Palermo, es. 18 febbr. 1915.

— Larussa, ann. 18 febbr. 1915: Riduzione dei servizi marittimi per il litorale calabrese, es. 11 marzo.

Disegno di legge del Min. della marina Viale, C. n, **375**; (pres. 19 febbr. 1915): *Emissione di obbligazioni col vincolo della sovvenzione governativa da parte delle Società di navigazione sovvenzionate:* fino al triplo del capitale versato, ma per le Società minori solo previa autorizzazione del ministro della marina. — Rimasto in stato di relazione.

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **393** (pres. 8 marzo 1915): *Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie di Stato di esercitare servizi complementari di navigazione* (per il trasporto dei carboni o per altri trasporti nell'interesse della propria azienda o dello Stato) ed estensione ai piroscafi adibiti a tali servizi delle norme relative ai piroscafi mercantili di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111. — Ritirato.

Durante la discussione alla Camera (14 marzo 1915) del dis. di legge per la difesa dello Stato il dep. *Cavagnari* invita il Governo a provvedere d'intesa con le potenze belligeranti affinchè il commercio marittimo non patisca iattura di arbitrio delle potenze medesime.

R. D. 15 aprile 1915, n. 536, col quale il min. della marina è autorizzato a corrispondere alle Società di navigazione sovvenzionate l'intera sovvenzione anche per le linee sospese o comunque modificate durante l'attuale conflitto europeo (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. marina, C. n. 515).

Il disegno di legge per spese impreviste, C. n. 426 (Tesoro), pres. il 4 giugno 1915, autorizza, fra l'altro, una prelevazione di lire 48,000 per far fronte alla spese per l'attuazione di un servizio straordinario marittimo fra Portolongone, Rio Marina e Piombino, ed un'altra prelevazione di lire 50,000 per far fronte alle prime spese della gestione straordinaria diretta dei servizi marittimi sovvenzionati abbandonati dalla Società assuntrice dei servizi stessi. ***(Legge 30 aprile 1916, n. 474).*** Similmente il disegno di legge per spese impreviste, C. n. 577 (Tesoro), pres. il 2 marzo 1916, autorizza, fra l'altro, una prelevazione di lire 16,000 per sopperire alle spese del servizio marittimo stesso Piombino–Rio Marina e Portolongone nei mesi di nov. e dic. 1915. — (***Legge 20 dic. 1917, n. 2041***).

D. L. 6 giugno 1915, n. 870, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad esercitare servizi complementari di navigazione per il trasporto dei carboni o per altri trasporti nell'interesse della propria azienda o dello Stato.

D. L. 20 giugno 1915, n. 1048, col quale vengono autorizzate maggiori spese occorrenti alle ferrovie dello Stato per acquisto di piroscafi per l'esercizio dei servizi complementari di navigazione, per una somma non superiore a 9 milioni di lire (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. lavori pubblici, C. n. 496).

Interr. Di Stefano, ann. 2 dic. 1915: Comunicazioni marittime fra la Sicilia e il continente, es. 3 marzo 1916.

Interp. Canepa, ann. 4 dic. 1915: Per assicurare la regolare navigazione delle navi della marina sovvenzionata.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1897, con cui è temporaneamente sospesa l'esecuzione delle leggi 16 maggio 1901, n. 176, e 22 giugno 1913, n. 784, per quanto riguarda il pagamento agli aventi diritto del premio o compenso di navigazione dalle citate leggi stabilito. — *D. L. 11 maggio 1916, n. 581*, con cui si stabilisce che le disposizioni relative alla concessione dei premi o dei compensi di navigazione cessino di avere vigore, fino a nuovo provvedimento a decorrere dal 15 genn. 1916.

D. L. 2 genn. 1916, n. 59, con cui si dà facoltà, sino a nuove disposizioni, al ministro della marina d'autorizzare le aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati a percepire un supplemento di guerra di non altre il 25 % sulle tariffe. di trasporto. — *D. L. 19 aprile 1916, n. 438*, col quale il predetto supplemento è elevato dal 25 % al 60 %. — *D. L. 1° aprile 1917, n. 511*, col quale alcune società di navigazione sono autorizzate ad elevare dal 60 % al 100 % il detto supplemento sulle tariffe per i trasporti di merci. — *D. L. 29 aprile 1917, n. 803*, col quale è elevato al 100 % il detto supplemento sulle tariffe per i trasporti da e per le Colonie italiane di oltre Suez. — *D. L. 20 sett. 1917, n. 1551*, col quale è elevato al 200 % lo stesso supplemento sulle tariffe per i trasporti dall'Italia alla Libia, la Tunisia, Malta e viceversa. — *D. L. 18 agosto 1919, n. 1303*, che dà facoltà al ministro per i trasporti e ferroviari ad aumentare il supplemento di guerra sulle tariffe massime previste dai capitolati per i trasporti sulle linee di navigazione sovvenzionate.

Interr. Monti–Guarnieri, ann. 3 marzo 1916: Passaggio nel Tirreno dei velieri dell'Adriatico, es. 10 aprile.

D. L. 19 marzo 1916, n. 352, con cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, a partire dal 1° aprile 1916 e finchè duri la guerra, a ridurre a trisettimanale l'esercizio della linea di navigazione fra Napoli e Palermo.

Interp. Di Stefano, ann. 16 aprile 1916: Ristabilimento delle comunicazioni marittime giornaliere tra Napoli e Palermo.

D. L. 30 maggio 1916, n. 646, recante norme pei trasporti obbligatori di carbone, benzina, cereali, zuccheri, fosfati ed altre materie prime, con navi mercantili nazionali non requisite.

D. L. 8 giugno 1916, n. 737, relativo a mutui ai proprietari di battelli da traffico nell'Adriatico da parte dei comuni di quel litorale, delle Casse di risparmio ordinarie e delle Banche popolari, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su detti mutui.

D. L. 11 giugno 1916, n. 749, che autorizza l'iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il risarcimento dei danni provocati dai rischi di navigazione a cagione della guerra per i piroscafi appartenenti a linee sovvenzionate.

Interr. Giaracà, ann. 28 febbr. 1917: Approdo a Siracusa della linea XII del gruppo Tirreno inferiore; es. 13 marzo.

D. L. 17 maggio 1917, n. 857, col quale il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a concedere eccezionali anticipazioni alle Società di navigazione sovvenzionate.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1207, riguardante addebiti a militari di truppa per irregolarità in viaggi.

Interr. Di Sant'Onofrio, ann. 17 ott. 1917: Servizio postale fra Milazzo e le isole Eolie, es. 20 ott.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Arrivabene* tratta (19 ott. 1917) delle condizioni della nostra marina mercantile e della utilizzazione del nostro naviglio in rapporto col problema dei rifornimenti dal mare, ed il min. dei trasporti, *Bianchi R.*, dà chiarimenti al riguardo.

D. L. 25 aprile 1918, n. 573, concernente provvedimenti per i servizi marittimi sovvenzionati, e cioè facoltà di concedere un supplemento di compenso per le maggiori spese generali d'amministrazione, ed il carbone a prezzo inferiore a quello del mercato.

D. L. 25 luglio 1918, n. 1104, che abroga il R. D. 20 agosto 1914, n. 887, relativamente agli aumenti quadriennali del personale amministrativo inferiore dell'ispettorato dei servizi marittimi.

D. L. 31 ott. 1918, n. 1743, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad aumentare i prezzi pei trasporti delle persone e delle cose sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato ed in servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna. — *D. L. 13 marzo 1919, n. 423*, col quale viene ridotto l'aumento del 200 per cento sulle tasse di trasporto di cui al comma *a*) dell'art. 1 del D. L. di cui sopra.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo trasporti 1918-19, C. n. 907-A, pres. 23 nov. 1918, vorrebbe (rel. Dentice) che per aggiungere incremento alla marina libera si studiasse l'applicazione per il dopo guerra d'un compenso di navigazione anche alle navi di trasporto passeggieri specialmente per l'emigrazione transatlantica. Propone, pure, che si abbia a studiare se non sia il caso di separare l'azienda della navigazione di Stato da quella ferroviaria, lasciando ciascuna azienda, autonoma, alla dipendenza del Ministero dei trasporti.

SERVIZIO IN GUERRA.

Reg. 28 dic. 1913, n. 1513, sul servizio postale in tempo di guerra.

RR. DD. 22 nov. 1914, nn. 1424 e 1425, con cui sono approvate rispettivamente varianti al regolamento di servizio in guerra, per il servizio postale e per il servizio telegrafico. — *D. L. 13 febbr. 1916, n. 160*, col quale è prorogata, per tutta la durata della guerra, la validità della disposizione transitoria dei RR. DD. di cui sopra, relativa all'assimilazione dei funzionari postali e telegrafici ad un grado superiore a quello contemplato nelle tabelle approvate con i decreti medesimi.

Reg. 4 marzo 1915, n. 369, sul servizio di cassa in guerra.

R. D. 21 marzo 1915, n. 465 e D. L. 23 marzo 1916, n. 421 che apportano aggiunte e varianti al « Servizio in guerra - parte 2ª - Servizio della manutenzione stradale a tergo dell'esercito ».

Reg. 15 aprile 1915, n. 505, per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.

R. D. 9 maggio 1915, n. 656, che approva il nuovo « Servizio in guerra - parte II - Organizzazione e funzionamento dei servizi ». — *D. L. 23 marzo 1916, n. 422*, col quale vengono approvate alcune aggiunte e varianti.

R. D. 13 maggio 1915, n. 655, col quale sono apportate varianti al « Servizio in guerra - parte II - Servizio postale ».

D. L. 10 giugno 1915, n. 929, col quale la direzione della manutenzione stradale a tergo dell'esercito è accentrata presso gli organi del genio civile addetti alle armate.

D. L. 25 agosto 1918, n. 1469, che approva aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 440, concernente il passaggio alla diretta dipendenza del Ministero della guerra di tutti i trasporti militari marittimi, compresi quelli interessanti le truppe mobilitate o comunque riguardanti l'Amministrazione militare.

SERVIZIO MILITARE, v. *Leva marittima – Reclutamento.*

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE, v. *Mobilitazione civile.*

SESSENNI (Computo dei), v. *Impiegati: stipendi.*

SETA E CASCAMI DI SETA.

R. D. 12 marzo 1914, n. 183, che modifica il testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali per ciò che concerne i cascami o avanzi di seta artificiale.

Interr. Venino, ann. 15 marzo 1915: Istituzione di una Cassa serica, es. 21 e 22 marzo.

D. L. 31 dic. 1915, n. 1970, sulle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio e il Comitato per gli interessi serici.

Il preventivo industria 1916-17 (Tesoro), C. n. 632 (pres. 26 agosto 1916), stabilisce rispettivamente in L. 300,000; L. 50,000; L. 125,000; e L. 60,000 le assegnazioni dell'esercizio medesimo autorizzate dagli art. 2, 3, 4 e 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869, portante provvedimenti sulla produzione e l'industria serica. — Il preventivo agricoltura 1917-18, C. n. 647 (pres. 30 nov. 1916), stabilisce le dette assegnazioni rispettivamente in L. 351,500; 50,000; 100,000 e 80,000, le quali rimangono inalterate nei successivi esercizi 1918-19, C. n. 908, pres. 30 nov. 1917, e 1919-20, C. n. 1060, pres. 28 nov. 1918, meno la seconda che è elevata a L. 75,000 nel 1918-19 e rimane poi nella medesima misura nel bilancio seguente.

D. L. 8 ott. 1916, n. 1217, che vieta l'esportazione di prodotti serici per i paesi neutrali aventi frontiere comuni con i paesi nemici o situati al nord d'Europa. — *D. L. 25 giugno 1917, n. 1017,* col quale ai prodotti serici di cui sopra è aggiunta la seta tratta addoppiata o torta.

D. L. 12 nov. 1916, n. 1682, col quale il ministro delle finanze è autorizzato a concedere, per la durata della guerra, che le laminette ed i fogli di seta artificiale siano, agli effetti doganali, ammessi, all'importazione nel Regno, ad un trattamento eccezionale.

Interr. Venino, ann. 28 febbr. 1917: Divieto d'importazione in Inghilterra dei manufatti di seta, es. 7 marzo.

Durante la discussione del bilancio agricoltura 1916-17 il dep. *Crespi* esorta (2ª torn. del 24 marzo 1917) il Governo ad attuare tutti gli opportuni provvedimenti per intensificare la produzione delle sete, ed il ministro, *Raineri,* dichiara che la questione potrà avere una soluzione tra breve.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il min. del tesoro *Carcano,* rispondendo al sen. *Rolandi-Ricci,* espone (2ª torn. 16 luglio 1917) ciò che si è fatto per agevolare l'esportazione della seta.

Interr. Rampoldi, ann. 16 ott. 1917: Destinazione dei cascami di seta artificiale esportati, es. 12 dic.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 133, che ordina il censimento dei cascami di seta e ne autorizza la requisizione.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 192, concernente lo stanziamento di lire 26,000 per concorso dell'Italia nelle spese per il funzionamento d'un Ufficio interalleato delle sete a Lione (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 943).

Interr. Rampoldi ann. 14 febbr. 1918: Divieto dell'esportazione dei cascami di seta artificiale, es. 19 aprile.

D. L. 21 marzo 1918, n. 383, che reca provvedimenti circa la requisizione della seta ed altre fibre tessili, autorizzata col decreto predetto.

D. L. 29 sett. 1918, n. 1417, che istituisce presso la Direzione generale della Banca d'Italia in Roma, sotto il controllo dello Stato, un Ufficio centrale per il mercato serico, avente per iscopo la tutela del mercato delle sete prodotte in Italia. — *D. M. 11 ott. 1918,* esecutivo del D. L. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 244).

D. L. 24 ott. 1918, n. 1845, con cui si dispone che fino a tutto l'anno successivo alla pubblicazione della pace la nomina dei tre consiglieri serici, rappresentanti delle associazioni e dei comizi agrari sia fatta con D. L. su proposta del ministro per l'agricoltura.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Scalini* tratta (14 dic. 1918) della sospensione dell'esportazione delle nostre seterie e dei divieti d'importazione delle sete asiatiche.

D. L. 13 aprile 1919, n. 526, che autorizza i prefetti del Regno ad ordinare la requisizione delle filande inattive a beneficio dei Consorzi istituiti a norma del decreto medesimo, demandandosi le relative controversie al giudizio d'un Collegio arbitrale.

SICILIA (Provvedimenti a favore della), v. *Mezzogiorno continentale e Sicilia.*

SICUREZZA PUBBLICA.

Legislazione.

R. D. 2 aprile 1914, n. 295, che fa un'aggiunta al regolamento per l'imbarco, il trasporto in mare e lo sbarco delle merci pericolose (carburo di calcio).

Interr. Agnelli, ann. 3 giugno 1914: Modificazione del regolamento alla legge sul coltello, es. 12 giugno.

Reg. 4 giugno 1914, n. 563, per gl'Istituti di vigilanza privata.

Reg. 10 genn. 1915, n. 68, esecutivo della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi.

R. D. 12 febbr 1915, n. 172, che determina gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

R. D. 23 maggio 1915, n. 674, contenente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza. Con esso si dà la facoltà di delegare la direzione dei servizi di P. S. in qualunque parte del territorio dello Stato e l'esercizio di poteri straordinari in materia di pubblica sicurezza a comandanti militari o a Commissari civili; e si conferiscono facoltà eccezionali ai prefetti anche in deroga alla vigente legge di P. S. Il decreto vieta inoltre tutte le riunioni pubbliche, ed anche quelle private che siano da considerarsi pubbliche, tutte le processioni civili, religiose, le passeggiate in forma militare e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico; e consente pure ai prefetti nei casi urgenti di adottare qualsiasi provvedimento necessario alla tutela dell'ordine pubblico. — *D. L. 28 febbr. 1919, n. 253*, che abroga il R. D. di cui sopra.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 362, che autorizza le autorità civili e militari a richiedere l'opera degli agenti o salariati dei Comuni, compresi i pompieri, per gravi motivi di ordine pubblico.

D. L. 6 marzo 1918, n. 305, che demanda al ministro dell'interno di determinare l'elenco delle località interessanti vivamente la difesa militare dello Stato, e dà altresì facoltà ai prefetti di vietare il soggiorno nelle medesime a determinati individui, per ragioni di pubblico interesse. — *D. L. 23 marzo 1919, n. 546*, che abroga il D. L. di cui sopra.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1285, che stabilisce norme circa la dichiarazione di soggiorno nel Regno degli italiani appartenenti alle terre irredente dello Stato austro-ungarico.

R. D. 3 agosto 1919, n. 1360, concernente la denunzia di armi e munizioni da parte dei privati cittadini che ne siano detentori.

Interpretazione dell'art. 1 della legge di P. S. (diritto di riunione), v. *Moti popolari e politica interna.* — Provvedimenti di polizia contro gli stranieri, v. *Stranieri.* — Repressione dell'abigeato in Sicilia, v. *Abigeato.* — Repressione della pornografia, v. *Pornografia.*

Ordinamento e personale.

Disegno di legge del Min. dell'interno Giolitti, C. n. **84**; S. n. **221** (pres. 4 febbraio 1914): *Conversione in legge del R. D. 4 agosto 1913, n. 1100, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'amministrazione di pubblica sicurezza e degli appartenenti al Corpo delle guardie di città destinati in Libia.* — **Legge 27 dic. 1915, n. 1925.**

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Peano* propone (8 maggio 1914) che si studi la questione dell'impiego delle donne nelle funzioni di polizia, per quanto riflette la difesa della donna stessa; il dep. *Marchesano* vorrebbe (13 maggio) che la pubblica sicurezza fosse staccata dalla politica, sot-

traendo i servizi relativi alla dipendenza dei prefetti e dei sottoprefetti, e che in ogni provincia ci fosse un questore il quale dipendesse dall'autorità superiore di P. S. Il ministro *Salandra* consente (13 maggio) nel concetto della separazione della pubblica sicurezza dalla politica, ma esclude che la pubblica sicurezza non debba dipendere dai prefetti; il dep. *Micheli* vorrebbe (15 maggio) un ufficio di questura in ogni capoluogo di provincia ed un Commissariato di P. S. in ogni capoluogo di circondario, la soppressione delle delegazioni distaccate e l'abolizione dei vice-commissari e vice-questori.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Dugoni* (2ª torn. 23 giugno 1914) invoca il riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza.

Interr. Gasparotto, ann. 5 dic. 1914: Riorganizzazione della P. S. in Italia, es. 24 febbr. 1915; *Id.* De Capitani, ann. 18 febbr. 1915; *Interp.* Gasparotto, Belotti, De Capitani, Molina, ann. 24 febbr, 1915, Micheli 1° marzo, Molina, 1° dic., sullo stesso argomento.

Mozione Graziadei, letta 10 dic. 1914: Per una inchiesta parlamentare sul funzionamento della sicurezza pubblica in Italia.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1915-16, C. n. 286-A, pres. il 18 febbr. 1915, invoca (rel. Cao-Pinna) la revisione e correzione degli organici del personale per accelerare l'ascensione ai posti più retribuiti, oppure per l'adozione del sistema dei ruoli aperti, dei limiti d'età e del ruolo di merito; fa voti pure che sia aumentato di numero il corpo delle guardie di città e che si proceda ad una opportuna selezione nella categoria degli ufficiali ed agenti.

Interr. Rubilli, ann. 2 marzo 1916: Autorizzazione al matrimonio per gli agenti e graduati di P, S., es. 14 marzo e 15 dic.; *Id.* Molina, ann. 18 dic. 1917, es. 12 febbr. 1918.

— Casalini, ann. 1° luglio 1916: Aumento del fondo per indennità d'alloggio alle guardie di P. S. es. 5 dic,

D. L. 5 ott. 1916, n. 1530, che concede un soprassoldo giornaliero di guerra ai militari del corpo delle guardie di città. — *D. L. 25 aprile 1917, n. 661*, con cui il detto soprassoldo è aumentato.

D. L. 4 nov. 1916, n. 1552, col quale viene aumentato, durante la guerra, il numero dei sottufficiali delle guardie di città.

D. L. 4 genn. 1917, n. 20, con il quale le disposizioni dell'art. 1 del D. L. 18 nov. 1915, 1625, sulle economie, sono dichiarate non applicabili al corpo delle guardie di città (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. del tesoro C. n. 745).

D. L. 1° aprile 1917, n. 648, relativo alla istituzione dei primi comandanti nella categoria degli ufficiali del corpo delle guardie di città, da conferirsi ai comandanti di 1ª classe con 12 anni di grado o 20 d'anzianità da ufficiale (pres. per la conv. in legge col disegno di legge del min. dell'interno, C. n. 800).

DD. LL. 29 luglio 1917, n. 1263 e 6 ott. 1918, n. 1593, che assegnano un soprassoldo mensile al corpo delle guardie di città.

D. L. 14 ott. 1917, n. 1732, con cui sono istituiti in Roma un ufficio speciale d'investigazione ed in Padova una nuova sede di questura, ed apportate modificazioni alle tabelle organiche per il personale di P. S. e per il corpo delle guardie di città, allegate alla legge 6 luglio 1911, n. 670. — *D. L. 11 nov. 1917, n, 1891*, con cui è data facoltà al ministro dell'interno di ritardare l'applicazione della disposizione dell'art, 4 (limiti di età) del D. L. di cui sopra. — *D. L. 29 ott. 1918, n. 1994*, che proroga di un anno il termine stabilito dall'art. 13 del D. L. stesso, circa il collocamento a riposo d'autorità degli ufficiali di P. S. — *D. L. 17 nov. 1918, n. 1812*, che modifica l'art. 4 del decreto stesso relativamente ai limiti di età del personale di P. S. — *D. L. 6 aprile 1919, n. 492*, che modifica la tabella organica *A* allegata al D. L. precitato, per il corpo delle guardie di città e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

D. L. 29 nov. 1917, n. 2127, che stabilisce l'indennità di carica per l'ispettore comandante delle guardie di città residente in Roma.

D. L. 13 dic. 1917, n. 2030, che autorizza in determinati casi, e sino ad un anno dopo la conclusione della pace a trasferire nel personale degli agenti sedentari anche i graduati, gli appuntati e le guardie di città colpiti dai limiti di età.

D. L. 14 luglio 1918, n. 1001, che modifica l'art. 43 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città in data 27 giugno 1907, n. 367, relativamente alle promozioni al grado di sottobrigadiere.

D. L. 11 agosto 1918, n. 1326, che autorizza i sottufficiali del corpo delle guardie di città e rispettive famiglie a viaggiare in 2ª classe sulle ferrovie e piroscafi in caso di trasloco.

D. L. 3 ott. 1918, n. 1497, che autorizza il ministro dell'interno ad ammettere al primo concorso per i posti di sottotenente i brigadieri delle guardie di città con qualsiasi anzianità di grado.

DD. LL. 19 dic. 1918, n. 2013, e 16 marzo 1919, n. 414, concernenti la misura dell'indennità per servizi con retribuzione o per servizi fuori residenza degli agenti del corpo delle guardie di città.

D. L. 19 dic. 1918, n. 2074, concernente la misura delle indennità di trasferta pei funzionari dell'Amministrazione della P. S.

D. L. 19 dic. 1918, n. 2106, relativo al conferimento di posti di alunno nell'Amministrazione di P. S.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 252. concernente la misura dell'indennità di trasferimento agli agenti del corpo delle guardie di città.

D. L. 13 febbr. 1919, n. 225. che autorizza un concorso per l'ammissione di 15 sottotenenti nel corpo delle guardie di città, da esperirsi tra gli ufficiali non effettivi del R. Esercito, che abbiamo prestato servizio presso truppe o reparti mobilitati.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1918-19, C. n. 902-A, pres. 8 marzo 1919, invoca (rel. Pavia) una sollecita radicale riforma della polizia, raccomandando, fra l'altro, che il relativo personale sia reclutato con preferenza tra i mutilati di guerra.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1157, che estende ai funzionari di P. S. ed agli ufficiali ed agenti del Corpo delle guardie di città, nel caso di servizio in concorso con truppe, le speciali indennità stabilite per l'arma dei RR. carabinieri.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1165, concernente la concessione d'un'indennità giornaliera agli ufficiali del Corpo delle guardie di città.

R. D. 27 luglio 1919, n. 1435, che eleva la misura del compenso da corrispondersi ai funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza per i servizi di vigilanza sui treni.

Disegno di legge del Min. interno Nitti, C. n. **1235** (pres. 29 luglio 1919): *Per il personale di pubblica sicurezza.* — Eleva a Questura gli uffici provinciali di P. S. ed a ciascun ufficio circondariale di P. S. prepone un commissario; istituisce i ruoli aperti con aumenti periodici di stipendio quadriennali e quinquennali; aumenta i saggi degli stipendi; concede agli ufficiali di P. S. assegni supplementari di servizio, ed a quelli residenti in determinate città anche un'indennità di sede; attribuisce ai questori un'indennità di carica in misura che varia coll'importanza della sede; stabilisce che la pensione si liquidi su trentacinquesimi e non su quarantesimi. Provvede alla sistemazione della carriera; fonde i ruoli dei vice-commissari e delegati, e stabilisce che uno solo sia il metodo d'assunzione in servizio. Provvede ad un migliore trattamento economico degli impiegati di P. S., i quali prendono il nome di segretari e vice-segretari, istituendo pure per essi i ruoli aperti, sistemandone la carriera ed elevandone in pari tempo le funzioni ed attribuzioni; istituisce, infine, uno speciale Corpo d'agenti investigativi. Dà facoltà al Governo di provvedere con D. R. al riordinamento della direzione generale della P. S. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 14 agosto 1919, n. 1442, che stabilisce l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza e la istituzione d'un corpo di agenti di investigazione. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra — *R. D. 22 nov. 1919, n. 2201*, che modifica l'art. 35 di detto decreto.

Disegno di legge del Min. interno, Nitti, C. n. **1302** (pres. 6 sett. 1919): *Istituzione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.* — Sopprime l'attuale Corpo delle guardie di città, ed in sua vece istituisce il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggiore popolazione, concorrendo, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti del Corpo stesso concede l'uso delle stellette, per essi riduce la ferma e le

rafferme, ed equipara gli stipendi e gli assegni degli ufficiali, nonchè le paghe e le altre competenze dei militi a quelli degli ufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri. — Rimasto in stato di relazione.

Reg. 14 sett. 1919, n. 1639, pel Corpo degli agenti d'investigazione.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1790, che sopprime l'attuale Corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 1302.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1791, che dà facoltà al ministro dell'interno di affidare a determinati agenti funzioni direttive con la qualifica d'ispettori d'investigazione.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1813, che istituisce presso gli uffici di pubblica sicurezza gli uscieri di questura stabilendone l'ordinamento.

R. D. 9 ott. 1919, n. 1846, relativo alla ripartizione degli uffici nella Direzione generale della pubblica sicurezza.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2198, che fissa le indennità spettanti agli ufficiali e ai militari del Corpo della R. guardia di pubblica sicurezza.

SIENA (Danneggiati terremoto), v. *Terremoti.*

SILVICOLTURA v. *Boschi.*

SIMULAZIONE DI MALATTIE (Per menomare l'idoneità al servizio militare), v. *Frodi nella prestazione del servizio militare.*

SMERILLO (Ricostituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Teodori, C. n. **769**; S. n. **429** (pres. 18 marzo 1916, letta 13 aprile, svolta 21 marzo 1917): *Ricostituzione dell'antico comune di Smerillo, attualmente frazione di Montefalcone Appennino.* — **Legge 20 luglio 1919, n. 1217.**

SMOBILITAZIONE INDUSTRIALE, v. *Mobilitazione e smobilitazione industriale.*

SOCIETÀ COMMERCIALI.

Proposta di legge dep. Carcano, (pres. 4 giugno 1914, letta 9 giugno): *Disposizioni riguardanti gli aumenti di capitale sociale e le emissioni di obbligazioni delle società commerciali per azioni.* — Stabilisce che le società commerciali per azioni possano aumentare il proprio capitale sociale, anche con emissione di azioni privilegiate, e che i soci dissenzienti non abbiano diritto di recedere dalla società; stabilisce pure che le dette società abbiano facoltà d'emettere obbligazioni nominative o al portatore, nei limiti indicati nell'art. 171 del codice di commercio. — Decaduta.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione il sen. *Ferraris M.* fa voti (16 dic. 1914) che, cessata la guerra, si voglia condurre in porto dal Governo la riforma delle società anonime; ed il ministro del tesoro, *Carcano*, risponde che il Governo si trova intieramente d'accordo col preopinante nel desiderio che presto si proceda ad una tale riforma.

R. D. 20 dic. 1914. n. 1373, DD. LL. 29 dic. 1915, n. 1849 e 28 dic. 1916, n. 1817, coi quali sono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e valori nei bilanci delle società per azioni alle date del 31 dic. 1914, 1915 e 1916.

Disegno di legge del Min. di grazia e giustizia Orlando, C. n. **374**; S. n. **208** (pres. 18 febbr. 1915): *Modificazioni agli art. 158 e 172 del Codice di commercio:* Consente agli statuti e agli atti costitutivi delle società commerciali di fissare le norme da osservarsi per la validità delle assemblee e delle deliberazioni relative all'emissione delle obbligazioni; limitando al caso del loro silenzio l'applicazione dell'art. 158 del Cod. di commercio. Consente inoltre, concorrendo determinate condizioni, la deliberazione di obbligazioni anche dalla assemblea di seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti. Toglie il diritto di recesso ai soci dissenzienti di società per azioni che deliberino nel 1915 la fusione con altre società (a meno che la fusione importi cambiamento dell'oggetto della società) o l'aumento del capitale sociale.

La Commissione della Camera (rel. Scialoja) determina: *a*) che per le deliberazioni di seconda convocazione sia richiesto il voto di soci rappresentanti almeno la quarta parte

del capitale quando si tratta d'emissione d'obbligazioni; *b*) che il diritto di recesso non esista in caso d'aumento di capitale quando questo avvenga mediante emissione d'azioni anche se privilegiate; *c*) che i soci dissenzienti non abbiano diritto di recesso per la fusione con altre società deliberata entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e l'abbiano invece quando la fusione importi mutamento dell'oggetto essenziale della società.

Durante la discussione alla Camera (22 marzo 1915) vengono approvati i seguenti ordini del giorno: quello della Commissione (rel. Scialoja) così concepito: « La Camera confida che il Governo vorrà presentare sollecitamente un progetto di riforma dell'ordinamento delle società commerciali, con particolare riguardo alla compilazione dei bilanci, al funzionamento delle assemblee, all'istituto dei sindaci ed al regime fiscale » e quello proposto dal dep. Perrone con cui « La Camera, approvando le linee del disegno di legge, passa alla discussione degli articoli ». Durante la discussione in Senato (27 marzo) il sen. *Ponti* invoca una revisione generale delle norme relative alle società anonime. — **Legge 1° aprile 1915, n. 431.** — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1854*, che proroga per tutta la durata della guerra, la disposizione dell'art. 2 della legge predetta.

D. L. 29 luglio 1915, n. 1168 riguardante la sostituzione dei richiamati alle armi nei Consigli di amministrazione di Società e di Istituti di carattere economico.

Durante la discussione sulle comun cazioni del Governo, il dep. *Pantano* afferma (2 dic. 1915) la necessità della riforma delle Società anonime.

Interr. Ferri G., ann. 2 marzo 1916: Disciplina delle assemblee delle Società commerciali per azioni, es. 9 marzo.

D. L. 31 agosto 1916, n. 1138, concernente il pagamento della tassa di bollo sulle copie degli atti delle Società per azioni (convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 666: ***Legge 21 aprile 1918, n. 554***).

Interr. Pellegrino, ann. 6 dic. 1916: Equiparazione alle Società anonime di tutte le aziende commerciali ed industriali d'una certa importanza, es. 28 febbr. 1917.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Perrone* vorrebbe (17 dic. 1916) che si rendesse obbligatorio il deposito del bilancio d'ogni azienda commerciale, anche se irregolare, purchè iscritta alla Camera di commercio.

DD. LL. 25 nov. 1917, n. 1922, 1° febbr. e 30 giugno 1918, nn. 102 e 869 e 27 marzo 1919, n. 425, che dettano norme speciali relativamente alle Società commerciali delle provincie venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede, in conseguenza della guerra.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo industria 1918-19, C. n. 909-A, pres. 15 febbr. 1918, accenna (rel. Callaini) all'urgenza d'una revisione del nostro codice in materia di Società, e più specialmente per ciò che riguarda la condizione delle Società commerciali e industriali straniere.

Mozione Fiamberti, letta 16 febbr. 1918: Conversione in nominative delle azioni al portatore delle Società anonime.

D. L. 24 marzo 1918, n. 382, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la pace, sottopone all'approvazione governativa le deliberazioni relative ad aumento di capitale delle Società per azioni con capitale versato superiore a 20 milioni di lire. — *D. L. 24 aprile 1919, n. 685*, che abroga il decreto di cui sopra.

D. L. 14 aprile 1918, n. 513, che, per il periodo della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, detta speciali norme per le obbligazioni pagabili in oro o in valuta estera, emesse da Società esercenti servizi pubblici.

Proposta di legge dep. Ruini (pres. 21 aprile 1918, letta 25 aprile): *Società anonime a partecipazione di Stato ed a partecipazione operaia.* — Autorizza le Società anonime ad assumere la forma di Società a partecipazione di Stato od operaia o l'una e l'altra forma insieme. — Decaduta.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio trattano della questione della nominatività delle azioni e della necessità di una più rigorosa disciplina nell'ordinamento delle Società commerciali, i dep. *Frisoni* (14 giugno 1918) e *Belotti* (15 giugno).

D. L. 15 sett. 1918, n. 1376, che dà facoltà alle Società commerciali e agli altri enti economici di provvedere alla costituzione di un fondo di cointeressenza, a favore degli impiegati ed operai delle aziende stesse, mediante gli utili destinati alla riserva speciale prevista dal D. L. 7 febbr. 1916, n. 123.

Disposizioni sui dividendi delle società ed imposta sui dividendi stessi, v. *Dividendi.* — Imposta sui proventi degli amministratori, procuratori, ecc. delle società, v. *Amministratori, procuratori, ecc. delle società.* — Sindacato e sequestro di aziende commerciali in cui siano interessati sudditi nemici, v. *Sudditi nemici.*

SOCIETÀ D'ASSICURAZIONE.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1155, che aumenta dal 2 al 5 per cento la tassa addizionale sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

D. L. 29 luglio 1915, n. 1167, che stabilisce norme riguardo alle assicurazioni e specialmente alle imprese di assicurazioni estere.

D. M. 7 ott. 1915 che approva le norme per l'esecuzione del D. L. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 252).

R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, che aggiunge 2 decimi di guerra alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi di cui alla legge (T. U.) 26 genn. 1896, n. 44.

D. L. 17 ott. 1915, n. 1943, col quale sono estese alla Tripolitania e alla Cirenaica, in quanto applicabili, le disposizioni del D. L. predetto.

D. L. 12 aprile 1917, n. 646, concernente la facoltà di risoluzione dei contratti d'assicurazione stipulati nel Regno presso le imprese di assicurazione straniere cui siasi fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, per non aver ottemperato alle disposizioni del D. L. 29 luglio 1915, n. 1167, su citato.

D. L. 11 ott. 1917, n. 1675, concernente provvedimenti a favore di militari sotto le armi in materia di assicurazioni sulla vita.

D. L. 3 genn. 1918, n. 24, concernente provvedimenti circa i contratti d'assicurazione sulla vita e contro i danni stipulati nel Regno dagli enti, ditte o privati, aventi l'abituale residenza nei comuni occupati dal nemico ed in altri del territorio delle operazioni.

D. L. 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni. — *D. L. 1° dic. 1918*, che approva la lista delle imprese di assicurazione alle quali non possono cedersi rischi o quote di rischi, sotto qualsiasi forma, a norma dell'ar. 3 del decreto predetto (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 295). — *D. L. 15 giugno 1919*, col quale è abrogata la lista predetta (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 158).

D. L. 15 agosto 1918, n. 1254, che stabilisce norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita, anche se esercitino quella contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. industria, C. n. 1102). — *R. D. 2 sett. 1919, n. 1761*, che in caso d'inosservanza dell'art. 7 del decreto predetto, dà facoltà ai creditori ed al P. M. di chiedere la riapertura del fallimento nei riguardi delle imprese d'assicurazione sulla vita.

D. M. 18 dic. 1918, che approva le norme per l'accertamento della situazione patrimoniale e per la liquidazione delle imprese d'assicurazione sulla vita (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 303).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che eleva la tassa annuale dovuta dalle Società straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie e ad altre operazioni nello Stato; modifica pure le aliquote di tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Assicurazione contro i rischi di guerra, v. *Rischi di guerra.* — Istituto nazionale delle assicurazioni, v. *Istituto nazionale assicurazioni.*

SOCIETÀ DELLE NAZIONI, ARBITRATO INTERNAZIONALE, ecc.

Delle questioni concernenti l'ordinamento della Società delle Nazioni e dell'arbitrato internazionale, il disarmo, la Nazione armata, l'abolizione del diritto di dichiarare la guerra, ecc., trattano i dep. *Morgari* (1° luglio 1916 e 21 dic. 1917) e *Pirolini* (8 dic. 1916) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo; *Ferri E.* (23 ott. 1917) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio; *Buonini* (13 febbr. 1918), *Ruini* (22 febbr.) ed il ministro degli esteri *Sonnino* (23 febbr.) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo; il presidente del Consiglio, *Orlando* (20 e 27 nov. 1918), i deputati *Vinaj* e *Ferri E.* (21 nov.), *Cotugno* (22 nov.), *Ruini* e *Giretti* (23 nov.), *Casalini*, *Celesia* e *Bertini* (24 nov.), *Fradeletto* e *Baccelli* (25 nov.), *Lombardi* (26 nov.), *Pirolini*, *Colajanni* e *Treves* (27 nov.) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo; i de-

putati *Gasparotto* e *Alessio* (30 nov.) ed i senatori *Bettoni* (12 dic.) e *Giardino* (14 dic.) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio; i deputati *Labriola* (3 marzo 1919), *Schanzer* (5 marzo) e *Marazzi* (11 luglio) durante la discussione sulle comunicazioni del Governo.

I dis. di legge, C. nn. 1233 e 1308 (Presidenza del Consiglio) rispettivamente per l'approvazione del Trattato di pace colla Germania e coll'Austria, pres. il 26 luglio e 10 sett. 1919, recano, fra l'altro, il Patto della Società delle Nazioni.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO.

Interp. Gasparotto, ann. 13 marzo 1915: Sistemazione delle Società di mutuo soccorso.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Cabrini* invoca (10 dic. 1915) l'intervento dello Stato per salvare dalla rovina le Società operaie di mutuo soccorso.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE, v. *Servizi marittimi.*

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA, v. *Stranieri.*

SOLFARE, v. *Zolfo.*

SOLFATO DI RAME.

Interr. Montemartini, ann. 1° dic. 1915: Fabbisogno del solfato di rame per la prossima campagna, es. 7 dic.

— Buccelli, ann. 4 dic. 1915, Valenzani (6 dic.), Veroni (8 dic.): Acquisto e requisizione del solfato di rame per la prossima campagna, es. 4 marzo 1916.

— Toscano, Frisoni, ann. 2 marzo 1916: Aumento del prezzo del solfato di rame, es. 15 e 20 marzo.

— Scialoja, Arrigoni, Camerini, ann. 2 marzo 1916: Rialzo del prezzo del solfato di rame, es. 13 marzo.

Interp. Buccelli, Vigna, ann. 7 marzo 1916: Fissazione del prezzo massimo del solfato di rame; di quest'argomento il dep. *Vigna* tratta (22 marzo) durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 svolgendo un ordine del giorno per invitare il Governo a proteggere i piccoli proprietari col censimento ed, ove occorra, colla requisizione del solfato di rame, ed in ogni caso ad istituire il prezzo massimo di calmiere. Avendo poi, al riguardo, il ministro *Cavasola* dichiarato (12 aprile) che egli non potrà far altro che determinare i prezzi-limiti della rivendita del detto prodotto, ed il dep. *Vigna*, non soddisfatto della risposta, avendo dichiarato di insistere nel suo ordine del giorno ed anche nella domanda di votazione nominale, si pone ai voti per appello nominale il suddetto ordine del giorno, non accettato dal Governo che pone su di esso la quistione di fiducia, e viene respinto.

Interr. Valenzani, ann. 28 febbr. 1917: Fabbisogno del solfato di rame per la viticoltura, es. 20 giugno.

— Bouvier, ann. 21 marzo 1917: Per assicurare ai viticultori il solfato di rame al prezzo di calmiere es. 13 luglio.

D. L. 21 marzo 1917, n. 447, che stabilisce l'obbligo della denunzia dei contratti di compra-vendita e di lavorazione del solfato di rame.

Ordinanza 6 aprile 1917 del Commissariato generale per i consumi, a tenore della quale le partite di solfato di rame non inferiori ai 1000 quintali che, in base alle denuncie fatte a norma del D. L. predetto e della presente ordinanza, risultano non vendute dai denunzianti, restano fino a nuovo ordine a disposizione del Commissariato generale per i consumi (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 82).

Interr. Arrigoni, ann. 20 giugno 1917: Prezzo d'imperio del solfato di rame per la campagna 1918, es. 11 luglio,

— Gazelli, Vigna, ann. 16 ott. 1917: Prezzo massimo del solfato di rame, es. 22 ott.

— Camerini, ann. 23 febbr. 1918: Requisizione del solfato di rame, es. 20 aprile.

SOMALIA ITALIANA.

Bilanci.

Consuntivi.

1908-909 - *Disegno di legge* Min. tesoro, C. n. **8**; S. n. **17** (pres. 29 nov. 1913) - **Legge 4 giugno 1914, n. 489.**

1909-10 - *Disegno di legge* Min. tesoro, C. n. **49**; S. n. **52** (pres 13 dic. 1913) - **Legge 9 luglio 1914, n.** 638.

1910-11 - *Disegno di legge* Min. tesoro, C. n. **634** (pres. 30 nov. 1916) - Decaduto.

Preventivi.

Disegno di legge del Ministro del tesoro, C. n. **230**; S. n. **211** (pres. 13 giugno 1914): *Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-15* - **Legge 1° aprile 1915, n. 379.**

I preventivi degli esercizi successivi sono allegati al bilancio del Min. delle colonie.

Disposizioni speciali per la colonia della Somalia italiana (1).

R. D. 9 aprile 1914, n. 424, concernente le attribuzioni e la divisa del segretario generale per la Somalia italiana.

R. D. 14 giugno 1914, n. 810, che autorizza la coniazione di trecentomila rupie per la Somalia italiana.

R. D. 6 agosto 1914, n. 862, che modifica l'ordinamento amministrativo per la Somalia per quanto riguarda gli agenti coloniali.

R. D. 24 sett. 1914, n. 1051, che autorizza la spesa straordinaria di quindici milioni per mettere in istato di difesa la Somalia italiana, oltrechè la Colonia Eritrea, (convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 297: ***Legge 30 aprile 1916, n. 529***).

R. D. 29 nov. 1914, n. 1490, con cui la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Governo della Somalia italiana la somma di lire 750,000 per la esecuzione di opere pubbliche.

Disegno di legge del Min. del tesoro Carcano, C. n. **351**; S. n. **212** (pres. 18 febbr. 1915): *Aumento di lire un milione al contributo ordinario dello Stato nelle spese (civili e militari) per la Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-15 ed assegnazione straordinaria di lire 270,000 a carico dell'esercizio stesso per il definitivo assetto delle nuove occupazioni effettuate in quella Colonia* (oltre la linea indicata dalla legge 18 luglio 1911, n. 864). — Durante la discussione (21 marzo 1915) il dep. *Libertini G.* afferma la necessità di risparmiare inutili spese di lusso e di meglio utilizzare i funzionari della colonia, ritiene che per il migliore sfruttamento agrario della regione si debba cercare d'ottenere il massimo rendimento dai lavoratori indigeni, anzi che dai coloni italiani, invoca il censimento della popolazione e del bestiame, l'utilizzazione delle acque del Giuba, l'accentramento in mano di elementi nostri del commercio locale, il miglioramento delle comunicazioni fra l'Italia e la Somalia. Il dep. *Di Giorgio* trova ingiustificata e pericolosa l'estensione soverchia data all'occupazione effettiva della colonia, lamenta che si lascino dei presidi ancora isolati nell'interno, che siansi ridotte le forze militari della colonia, che la guardia indigena sia sottratta alla diretta vigilanza dei nostri ufficiali; il dep. *Cavagnari* loda l'assetto conveniente dato alla colonia dall'attuale governatore, ritiene infondate le apprensioni del precedente oratore, vorrebbe che ad ogni bilancio si allegasse una relazione sull'andamento della colonia insieme con un elenco delle operazioni di affitto e di concessione di terreni; il dep. *Colonna di Cesarò* chiede che si studi il modo di attuare la colonizzazione nel Benadir con l'incoraggiamento dell'iniziativa privata e con la scelta dei coloni a preferenza nella Sicilia e nel Mezzogiorno; il ministro, delle colonie *Martini*, premette che fu la legge del 18 luglio 1911 quella che stabilì il programma della graduale estensione della nostra occupazione, e che la linea dalla legge stessa fissata fu poi oltrepassata soltanto per assicurare la tranquillità della colonia stessa, e che non conviene perdersi d'animo se i primi tentativi di colonizzazione non hanno avuto esito felice; contesta che nella colonia si siano fatte spese di lusso, accenna alle difficoltà d'un censimento attendibile della popolazione e del bestiame, osserva che la sostituzione del commercio italiano al commercio

(1) Per disposizioni comuni alle colonie, v. *Colonie*.

indiano potrà avvenire solo gradatamente e per la forza naturale delle cose, che non vede pericoli almeno per ora nell'occupazione dell'interno e che in ogni modo nulla giustificherebbe oggi l'abbandono delle zone occupate; dichiara infine che il Governo terrà conto delle idee esposte dal deputato Colonna di Cesarò circa la colonizzazione, e darà conto al Parlamento ed al Paese, con una relazione molto particolareggiata, dell'amministrazione e delle condizioni generali della Somalia. Il dep. *Schanzer*, relatore, loda la politica indigena seguita in Somalia e l'abilità del governatore De Martino e raccomanda poi la più severa parsimonia nell'amministrazione della colonia e la revisione del bilancio di essa. — **Legge 1° aprile 1915, n. 378.**

D. L. 11 luglio 1915, n. 1146, col quale la R. Zecca è autorizzata a coniare 250,000 monete da una rupia e 50,000 da mezza rupia per la Colonia della Somalia italiana.

Reg. 22 agosto 1915, n. 1426, di polizia marittima per i bastimenti indigeni della Somalia italiana e norme per i bastimenti esteri nelle acque territoriali della stessa.

Interp. Chiesa, ann. 14 aprile 1916: Stato anormale del governo del Benadir.

D. L. 30 aprile 1916, n. 520, con cui sono ratificate le somministrazioni di fondi effettuate dal Ministero della guerra al governo della Somalia per provvedere a spese straordinarie per quella Colonia (convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 617: ***Legge 20 dic. 1917, n. 2066***).

D. L. 14 maggio 1916, n. 711, col quale il governatore della Somalia italiana è autorizzato a fare stampare francobolli da 20 e da 5 centesimi.

Interp. Tovini, ann. 6 dic. 1916: Revisione della convenzione anglo-italiana per il porto di Kisimaio.

D. L. 21 giugno 1917, n. 1062, concernente variazioni della tariffa doganale dei tabacchi nella Somalia italiana.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1211, col quale è autorizzata la spesa di lire 570,527.82 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio coloniale 1916-17 per pagamento di somme dovute dal R. Governo all'ex-Società commerciale italiana del Benadir.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1820, che autorizza la Banca d'Italia ad istituire una filiale nella Somalia italiana, anche per il servizio di tesoreria.

D. L. 19 maggio 1918, n. 776, che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana.

D. L. 4 agosto 1918, n. 1238, che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana, approvato col R. D. 4 luglio 1910, n. 562.

D. L. 1° sett. 1918, n. 1422 che apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario della Somalia italiana approvato con R. D. 8 giugno 1911, n. 937.

D. L. 12 sett. 1918, n. 1394, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare la somma di lire 18,000,000 per la costruzione in Somalia del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (presentato per la conversione in legge col disegno del ministro delle colonie C. n. 1025).

D. L. 15 sett. 1918, n. 1396, che autorizza la spesa straordinaria di lire 2,448,325 per il saldo del mutuo, contratto con la Cassa depositi e prestiti, per il riscatto del Benadir.

D. L. 13 aprile 1919, n. 608, che autorizza la coniazione d'un nuovo contingente di rupie per la Somalia italiana.

D. L. 24 aprile 1919, n. 767, che istituisce nella Somalia italiana una imposta sul reddito proveniente dall'esercizio di industrie e commerci, nonchè dall'affitto di stabili, adibiti ad abitazioni e magazzini.

Accordo italo-inglese per il Giuba, v. *Giuba*.

SOMMA (Bonifica del torrente) v. *Eruzioni, incendi, ecc.*

SOMMINISTRAZIONI DEI COMUNI ALLE TRUPPE, v. *Alloggi e somministrazioni, ecc.*

SONDRIO (Edificio postale) v. *Edifici postali.*

SOPRAPROFITTI DI GUERRA (Imposta sui).

D. L. 21 nov. 1915, n. 1643, che istituisce una sovraimposta straordinaria di guerra sui nuovi redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dic. 1915 in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, nonchè sui redditi della stessa natura eccedenti, nel detto periodo, quelli ordinari. — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1893*, contenente disposizioni relative all'applicazione del decreto predetto. — *D. L. 17 febbr. 1916, n. 243*, che proroga al 5 marzo 1916 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sopraprofitti di guerra. — *D. L. 6 agosto 1916, n. 1039*, che modifica il R. D. 21 nov 1915, n. 1643, succitato. — *D. L. 31 agosto 1916, n. 1090*, con cui sono aggravate le aliquote d'imposta stabilite nel R. D 21 nov. 1915, n. 1643, esentandosi però da tale aumento i redditi agricoli realizzati dagli affittuari. — *D. L. 1 ott. 1916, n. 1345*, che lo modifica.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, messo ai voti (12 dic. 1915) un emendamento del dep. *Modigliani*, non accettato dal Governo, perchè l'imposta sui sopraprofitti sia estesa anche ai redditi dei proprietari e conduttori di fondi rustici, esclusi i mezzadri e i diretti coltivatori, esso è respinto per alzata e seduta. Messo successivamente ai voti, per appello nominale, l'ordine del giorno del dep. *Bentini* ed altri, non accettato dal Governo, che ne fa anche questione di fiducia, perchè, fra l'altro, siano raddoppiate le aliquote dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, esso è pure respinto. Durante la stessa discussione in Senato, il sen. *Ferraris M.* vorrebbe (18 dic.) che al concetto fiscale della tassa sui profitti di guerra fosse unito anche il concetto di una maggiore consolidazione delle industrie, mediante l'obbligo di portare a riserva una parte degli extra-profitti.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1108, che fissa le responsabilità per il pagamento della imposta sui profitti di guerra nel caso di Società anonime ed in accomandita per azioni messe in liquidazione.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, con cui si estende la sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra anche ai redditi accertati a tutto il 30 giugno 1918 e si raddoppiano le aliquote iniziali.

Testo unico 19 nov. 1916, n. 1568, delle disposizioni relative all'imposta ed alla sovrimposta sui sopraprofitti di guerra. — *D. L. 11 febbr. 1917, n. 285*, che proroga al 15 marzo 1917 il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 7 di detto testo unico per la denuncia dei redditi relativi alla imposta sui profitti di guerra.

D. L. 18 genn. 1917, n. 145, concernente provvedimenti in merito alla applicazione della imposta sui sopraprofitti di guerra.. — *DD. LL. 24 maggio e 10 giugno 1917, nn. 894 e 945*, che modificano il decreto predetto.

D. L. 13 maggio 1917, n. 930, col quale viene prorogato fino al 31 dic. 1917, il termine per le rettifiche, da parte delle agenzie delle imposte, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, dei profitti di guerra realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dic. 1915.

Nuovo Testo Unico 14 giugno 1917, n. 971, delle disposizioni relative all'imposta e sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

D. L. 1° ott. 1917, n. 1562, recante provvedimenti diretti a frustrare i tentativi di evasione al pagamento di detta imposta considerando, fra l'altro, come commerciante ii contribuente e come debito commerciale il suo debito verso lo Stato.

D. L. 29 nov. 1917, n. 1934, che modifica il detto decreto ed il testo unico 14 giugno 1917, n. 971.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il ministro delle finanze, *Meda*, dichiara (23 febbr. 1918) di essere intenzionato d'adottare quanto prima provvedimenti intesi a far partecipare adeguatamente l'Erario a certi ingentissimi lucri eccezionali derivanti dalla guerra, finora non colpiti.

D. L. 9 maggio 1918, n. 654, che detta disposizioni per l'applicazione dell'imposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Testo unico 9 giugno 1918, n. 857, delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. — *D. L. 12 sett. 1918, n. 1437*, che ne modifica l'art. 22.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1836, che reca disposizioni circa la determinazione del reddito realizzato nel 1918 e nel 1919, agli effetti dell'imposta e sovrimposta sui profitti di guerra.

DD. LL. 5 genn. e 13 aprile 1919, nn. 27 e 657, contenenti provvedimenti per l'applicazione dell'imposta sui profitti di guerra e sulle riserve per svalutazioni di merci, valori e crediti di società od enti.

Ordinanza 4 luglio 1919 del C. S. R. E., relativa all'imposta di guerra sui maggiori redditi delle Società e delle persone singole per l'anno 1914 (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 164).

Mozione Micheli, letta 9 sett. 1919 : Sospensione dell'applicazione dell'imposta sui sopraprofitti di guerra alla piccola conduzione famigliare.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2164, concernente il riordinamento dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

SORDOMUTI.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Degli Occhi* invoca (15 maggio 1914) un più largo ed efficace concorso dello Stato a favore dei ciechi, dei sordomuti e dei deficienti ; analoga raccomandazione fa la relazione della Commissione di Finanze del Senato (rel. Inghilleri) sullo stesso bilancio, S. n. 38-A, pres. il 4 giugno 1914.

Durante la discussione del dis. di legge relativo alla scuola media (1ª tornata 16 giugno 1914) il dep. *Gasparotto* tratta dell'istruzione dei sordomuti.

Interr. Gortani, ann. 11 dic. 1915 : Concessioni ferroviarie ai maestri effettivi dei sordomuti, es. 2 marzo 1916.

SOTTOMARINI.

Interp. Del Balzo, ann. 5 dic. 1914 : Costruzione di sottomarini.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1505, relativo al divieto di pubblicazione delle rotte seguite o da seguire dalle navi mercantili, — *D. L. 13 marzo 1919, n. 392*, che abroga il decreto predetto.

Interr. Toscano, ann. 6 dic. 1916 : Per evitare affondamenti di piroscafi nel Jonio, es. 7 dic.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Paratore*, nei riguardi della guerra dei sottomarini, chiede (2ª torn. del 15 dic. 1916), la militarizzazione degli equipaggi della marina mercantile, l'armamento delle navi mercantili con cannoni di offesa e di difesa e l'abolizione della Dichiarazione di Londra.

Interr. Astengo, ann. 17 dic. 1916 : Difesa e sorveglianza della costa ligure, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 27 febbr. 1917, n. 332, col quale viene istituita la carica di « Ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale », alla cui dipendenza sono posti i servizi, all'uopo riuniti, inerenti alla difesa contro i sommergibili, nei riguardi del traffico marittimo.

Durante la discussione delle mozioni ed interpellanze sulla produzione e sulla mano d'opera agricola, il dep. *Orlando S.* invoca (10 marzo 1917) l'organizzazione d'una pronta ed efficace difesa delle nostre navi mercantili contro gli attacchi dei sommergibili nemici, ed accenna a vari provvedimenti che all'uopo si potrebbero prendere ; il ministro della marina *Corsi*, espone i provvedimenti adottati contro i sommergibili dal nostro Governo, di concerto con gli Alleati, per la difesa del traffico marittimo ; il ministro degli esteri, *Sonnino*, dichiara (16 marzo) che gli Alleati sono risoluti ad affrontare la guerra ad oltranza dei sottomarini deciso dagli Imperi centrali, e che questa non riuscirà ad arrestare il traffico degli Alleati.

Interp. sen. Amero d'Aste, ann. 23 marzo 1917 : Costruzione dei mezzi adatti per combattere i sommergibili, es. 28 marzo.

— Centurione, ann. 20 giugno 1917 : Armamento delle navi mercantili.

— Abozzi, ann. 17 ott. 1917 : Attacco di un sommergibile nemico contro il postale per Golfo Aranci, es. 23 ott.

— Colajanni, ann. 18 ott. 1917 : Sicurezza del traffico nello stretto di Messina, es. 18 ott.

Ordinanza 15 nov. 1917 dell'Ispettorato per la difesa del traffico marittimo nazionale per l'oscuramento del litorale (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 269).

Ordinanza 1° dicembre 1917 dell'Ispettorato per la difesa del traffico marittimo nazionale sugli ordini e le istruzioni ai capitani di navi mercantili per tutto quanto

concerne le partenze, le rotte, il convogliamento, gli arrivi e la condotta in generale della navigazione (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 283).

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il Commissario per le costruzioni navali della marina mercantile, dep. *Orlando S.*, comunica (16 giugno 1918) che la guerra dei sottomarini, la quale nel febbraio scorso ci fece passare ore di angoscia, rappresenta una carta ormai oggi perduta per le Potenze Centrali.

Interr. Pala, ann. 1° marzo e 4 agosto 1919: Pubblicazione dell'inchiesta sull'affondamento del piroscafo *Tripoli*, es. 3 sett.

SOTTOPREFETTI, v. *Prefetti.*

SOTTOSEGRETARI DI STATO, v. *Ministeri.*

SOTTUFFICIALI, v. *Esercito – Guardia di finanza* (*R^a*) *– Marina militare.*

SOVRIMPOSTA COMUNALE E PROVINCIALE.

R. D. 21 nov. 1915, n. 1643, concernente la facoltà alle provincie ed ai comuni di sovrimporre addizionali al contributo straordinario di guerra sui terreni bonificati (convertito in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 504: *Legge 21 dic. 1915, n. 1774*).

Interp. sen. Garofalo, ann. 15 dic. 1915: Eccedenza del limite massimo della sovrimposta alle contribuzioni dirette: di quest'argomento il sen. Garofalo tratta (18 dic. 1915) durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio.

Mozione Nunziante, letta 13 aprile 1916: Per disciplinare la facoltà delle provincie e dei comuni di gravare la proprietà fondiaria.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Garofalo* raccomanda al Governo (5 luglio 1916) di studiare la questione dell'assetto dei bilanci degli enti locali e, mettendo un freno al crescere eccessivo della sovrimposta comunale e provinciale, di stabilire un giusto equilibrio tra i diversi tributi.

D. L. 10 giugno 1917, n. 987, concernente la ripartizione della sovrimposta comunale e provinciale nei ruoli del 1917.

D. L. 6 genn. 1918, n. 43, concernente la facoltà ai comuni ed alle provincie, fino all'esercizio successivo all'anno in cui sarà pubblicata la pace, di applicare in disuguale proporzione la sovrimposta sui terreni e quella sui fabbricati, purchè la differenza fra i centesimi addizionali rispettivamente applicati non sia superiore a dieci.

D. L. 13 febbr. 1919. n. 156, che autorizza provincie e comuni facoltizzati ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, ad applicare una sovrimposta, al massimo di 10 centesimi rispettivamente per ogni lira d'imposta, sui redditi di R. M. delle categorie *B* e *C* (industriali, commerciali e professionali), esclusi quelli di categoria *C* tassati per rivalsa; consente alle provincie e comuni di deliberare la sovrimposta in misura diversa rispetto alle due imposte fondiarie, pur lasciando a ciascuno dei detti enti la facoltà di raggiungere per ciascuno dei due tributi la percentuale di sovrimposta autorizzata dalla legge vigente. — *D. L. 8 maggio 1919, n. 806*, che modifica l'art. 4 del D. L. di cui sopra, circa l'applicazione di una sovrimposta sui redditi delle categorie *B* e *C*, inscritti in tutti i ruoli.

D. L. 9 marzo 1919, n. 338, che autorizza i comuni e le provincie, per far fronte alla spesa resa per essi obbligatoria per l'indennità di caro-viveri al personale dipendente, ad elevare la sovrimposta sui terreni e fabbricati anche oltre il limite legale.

D. L. 8 maggio 1919, n. 806, che consente ai comuni e provincie, che abbiano oltrepassato il limite legale delle sovrimposte fondiarie, di sovrimporre anche ai redditi mobiliari delle categorie *B* e *C* iscritti nei ruoli suppletivi e nei ruoli speciali per i profitti di guerra pubblicati nell'anno stesso dei ruoli principali presi per base dell'applicazione della sovrimposta, qualunque sia l'epoca cui i redditi stessi si riferiscano (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1157).

D. L. 23 maggio 1919, n. 504, che estende le norme e garanzie procedurali di cui al 1° comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbr. 1915, n. 148) sostituito con l'art. 2 del D. L. 13 febbr. 1919, n. 156, anche alle

deliberazioni con cui i comuni e le provincie stabiliscono di applicare la sovrimposta ai tributi diretti fondiari in misura diversa rispetto all'imposta erariale sui terreni e a quella sui fabbricati (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1158).

D. L. 12 giugno 1919, n. 1013, che consente la facoltà di sovrimporre all'imposta di R. M. sui redditi delle categorie *B* e *C*, anche quando contemporaneamente dalle provincie e comuni si chieda e si ottenga l'autorizzazione ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie per lo stesso esercizio finanziario (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1159).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, riguardante la riforma dei tributi locali (v. alla voce *Tributi locali*). Riproducendo, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1105, a decorrere dal 1° genn. 1921 abolisce le tasse o imposte di famiglia e focatico, sul valore locativo o sui locali goduti, e di esercizio e rivendita, dando, in compenso, facoltà ai comuni e provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta erariale normale, ed ai comuni di sovrimporre centesimi addizionali alla imposta complementare, nonchè di istituire una speciale imposta su le industrie, i commerci e le professioni, integrata da una tassa sulle patenti per quei redditi che non sono colpiti dalla detta imposta; stabilisce che entro il 1920 siano emanate, con provvedimento legislativo, altre disposizioni per il definitivo ordinamento della finanza locale.

SOVVENZIONI FERROVIARIE, v. *Ferrovie*.

SPECIALITÀ MEDICINALI E PROFUMERIE (Tassa sulle), v. *Profumerie, ecc.*

SPEDALITÀ (Spese di).

D. L. 8 marzo 1917, n. 504, con cui si dispone che quando i comuni non provvedano, nel termine di due mesi dalla notificazione del relativo provvedimento, al pagamento delle spese di spedalità fatte a loro carico, possano le amministrazioni creditrici chiedere al prefetto della provincia, cui appartiene il comune debitore, che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

D. L. 21 giugno 1917, n. 1157, con cui si dispone che alle amministrazioni provinciali spetti il rimborso, da parte dello Stato, delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali procurate da cause di servizio dipendenti dalla guerra.

La proposta di legge del dep. *Federzoni* (letta nella tornata del 5 luglio 1917) per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie propone, fra l'altro, di abolire per tutti i comuni l'obbligo di rimborso totale o parziale delle spese di spedalità.

D. L. 21 aprile 1918, n. 601, che detta norme per la riscossione dei crediti di spedalità.

SPEDIZIONIERI DI DOGANA.

D. L. 28 giugno 1917, n. 1103, col quale è modificato, per la durata della guerra, il primo comma dell'art. 35 del regolamento doganale 13 febbraio 1896, n. 65, per ciò che concerne gli spedizionieri di dogana.

SPESE MILITARI.

Il *disegno di legge* sul preventivo guerra 1914-15, C. n. 28 (Tesoro), pres. 29 nov. 1913, riduce a 10 milioni lo stanziamento autorizzato dalla legge 22 giugno 1911, n. 591, per l'esercizio 1914-15 per la sostituzione della batterie campali da 75-A ad affusto rigido, differendo al bilancio 1915-16 l'impostazione dei rimanenti 10 milioni. — *D. L. 27 giugno 1915, n. 990*, che conferma l'assegnazione all'esercizio 1915-16 di quest'ultima somma.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Chiesa P.* presenta e svolge (4 apr. 1914) un ordine del giorno d'invito al Governo a prendere l'iniziativa tra i diversi Stati d'Europa per una graduale diminuzione degli armamenti. Risponde (5 apr.) il presidente del Consiglio, *Salandra*, che non è possibile, nell'attuale condizione di cose, di pensare alla diminuzione degli armamenti.

Interr. Monti-Guarnieri, ann. 14 maggio 1914, Di Saluzzo (18 maggio): Consegna delle nuove batterie del cannone *Déport*, es. 25 maggio.

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge per maggiori assegnazioni nel bilancio guerra 1913-14 (28 maggio 1914) il dep. *Marazzi* raccomanda le maggiori economie nelle spese generali.

Disegno di legge del Min. della guerra Grandi, C. n. **208** (pres. 29 maggio 1914): *Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra* di 194 milioni da ripartirsi fra gli esercizi dal 1914-15 al 1918-19 per materiale diverso. — Ritirato.

Durante la discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti tributari i dep. *Ciccotti* e *Giretti* (2ª torn. 10 giugno 1914) *Maffi* (2ª torn. 23 giugno), *Morgari, E. Chiesa* (24 giugno e 1ª torn. 1° luglio), *Merloni* (2ª torn. 27 giugno) lamentano l'incremento delle spese militari e ne invocano la riduzione.

DD. RR. che autorizzano assegnazioni di fondi nel bilancio guerra 1914-15 per provvedere, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, a rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario, nonchè al mantenimento della maggior forza attualmente sotto le armi: *16 agosto 1914, n. 845* (lire 6,500,000) — *21 agosto 1914, n. 855* (lire 101,012,000) — *6 sett. 1914, n. 996* (41 milioni) — *11 ott. 1914, n. 1093* (lire 101,773,780) — *11 ott. 1914, n. 1094* (46 milioni) — *11 ott. 1914, n. 1096* (lire 4,500,000) — *15 nov. 1914, n. 1255* (400 milioni) — *7 febbr. 1915, n. 91* (170 milioni) — *9 maggio 1915, n. 605* (60 milioni) — *13 maggio 1915, n. 619* (100 milioni) — Totale 1,030,785,780 (convertiti in legge coi dis. di legge del min. tesoro, C. nn. 297, 347 e 425: ***Leggi 30 aprile e 10 dic. 1916, nn. 529 e 1695 e 1° aprile 1917, n. 530).***

RR. DD. che autorizzano assegnazioni di fondi nel bilancio marina 1914–15 per provvedere, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, a rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario, nonchè al mantenimento della maggior forza attualmente sotto le armi: *24 sett. 1914, n. 1052* (lire 34,877,000) — *11 ott. 1914, n. 1097* (lire 16,680,000) — *13 maggio 1915, n. 619* (25 milioni).

Oltre le dette assegnazioni sono iscritte a vari capitoli della parte ordinaria e straordinaria del bilancio del Ministero della marina, per spese determinate dagli avvenimenti internazionali, lire 58,200,000, prelevandole dalla maggiore assegnazione consentita per l'esercizio 1914–15 dal regio decreto 23 nov. 1914, n. 1282, per costruzioni navali; cosicchè la somma complessiva assegnata al Ministero medesimo per il titolo in questione ascende a lire 134,757,000.

R. D. 15 nov. 1914, n. 1252, per maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni al bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 per artiglierie di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parchi d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per dette artiglierie (8 milioni), lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere, strade ferrate ed opere militari (8 milioni), costruzioni di nuovi fabbricati e sistemazione di quelli esistenti (30 milioni). (convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 316: ***Legge 15 dic. 1916, n. 1736).***

D. L. 27 giugno 1915, n. 990, che stabilisce di aumentare con le leggi annuali di bilancio, lo stanziamento ordinario per le costruzioni navali del bilancio della marina, determinato in lire cento milioni per l'esercizio 1915–16, fino a raggiungere l'assegnazrone di lire 120.000.000 dal 1917–18 (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del ministero del tesoro (n. 535). Detta disposizione è poi abrogata col disegno di legge del prevvntivo marina 1916–17 (C. n. 629).

Spese per la guerra, v. *Bilanci: consuntivi.*

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI (Tasse sul prodotto degli), v. *Cinematografi - Teatri.*

SPIAGGE, v. *Porti e spiagge.*

SPIRITI (Tassa di fabbr. sugli).

Disegno di legge del Min. delle finanze Facta, C. n. **64**; S. n. **223** (pres. 21 dic. 1913): *Conversione in legge dei RR. DD. 12 giugno 1912, n. 545 e 6 febbr. 1913 n. 71, riguardanti il trattamento degli spiriti di cui all'art. 43, 1° comma, del testo unico di leggi 16 sett. 1909, n. 704*, e cioè riguardanti i pagamenti della tassa per gli spiriti depositati in grandi magazzini (il presente dis. di legge è stato fuso dalla Giunta generale del bilancio col dis. di legge che segue).

Disegno di legge del Min. delle finanze Facta, C. n. **72**; S. n. **223** (pres. 3 febbraio 1914): *Conversione in legge del R. D. 31 dic. 1913, n. 1392, che apporta modificazioni al regime fiscale degli spiriti.* — Aumenta di lire 60 per ettolitro anidro la tassa interna di fabbricazione degli spiriti, nonchè la tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande. Mantiene nella stessa misura attuale gli abbuoni per le perdite di fabbricazione, e le agevolezze allo spirito impiegato nell'industria dell'aceto; concede un abbuono di denaturazione per lo spirito che venga denaturato.

La Giunta del bilancio (rel. Morelli-Gualtierotti) propone il seguente ordine del giorno: « La Camera confida che il Governo darà opera sollecita allo scopo di perfezionare le norme legislative e gli ordinamenti amministrativi per l'imposta sull'alcool, in modo da renderli più semplici e meglio corrispondenti alle esigenze dell'erario, dell'igiene, dell'industria e della equità tributaria »: questo ordine del giorno è approvato dalla Camera nella tornata del 6 dic. 1915. — **Legge 23 dic. 1915, n. 1794.**

R. D. 15 sett. 1915, n. 1373, che eleva di lire 20 per ettolitro anidro la tassa interna di fabbricazione sugli spiriti, nonchè la tassa interna di fabbricazione e la soprattassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dallo etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande; abroga le speciali disposizioni in materia di tassa sugli spiriti, riguardanti la Sardegna, Mezzogiorno e Isole.

D. L. 12 marzo 1916, n. 316, col quale viene consentita l'anticipata estrazione dello spirito esistente nei magazzini previsti dal 2° comma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli spiriti in data 16 sett. 1909, n. 704.

D. L. 6 maggio 1917, n. 720, concernente la temporanea importazione di spirito per la preparazione di vermut e liquori destinati all'esportazione.

D. L. 30 giugno 1918, n. 881, che richiama in vigore l'art. 2 dell'allegato *D* al R. D. 15 sett. 1915, n. 1373, relativamente agli abbuoni sui prodotti contenenti spirito gravato di tassa, ed esportati all'estero.

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che istituisce, a datare dal giorno che verrà fissato con decreto Reale, il monopolio di Stato dell'alcool denaturato (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019).

D. L. 12 dic. 1918, n. 2016, che aumenta da 350 a 500 lire per ettolitro anidro la tassa di fabbricazione sugli spiriti, ed assoggetta a quest'aumento anche gli spiriti in natura o sotto forma di cognac esistenti nei magazzini vincolati alla finanza, esonerandone invece quelli acquistati alle condizioni di prezzo di cui all'art. 2 del D. L. 4 ott. 1917, n. 1590; mantiene inalterato l'importo degli abbuoni di fabbricazione per gli spiriti delle fabbriche di 2ª categoria; riduce gli abbuoni per gli spiriti impiegati nell'industria dell'aceto all'importo stabilito dal R. D. 27 nov. 1910, n, 824, (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del Min. delle finanze, C. n. 1093). — *D. M. 30 dic. 1918*, che stabilisce l'entrata in vigore (19 genn. 1919) delle disposizioni contenute nel decreto predetto (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 11).

D. L. 26 genn. 1919, n. 61, che impone un sopradazio temporaneo di lire cento per ettolitro sullo spirito puro proveniente dall'estero.

STABILIMENTI MILITARI, v. *Corpi, istituti e stabilimenti militari – Mobilitazione industriale.*

STABILIMENTO POLIGRAFICO DEL MIN. DELLA GUERRA.

D. L. 16 agosto 1918, n. 1199, che dichiara di pubblica utilità le opere necessarie alla creazione d'uno Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra. — *R. D. 25 agosto 1919, n. 1859*, che affida la gestione di detto Stabilimento ad un Ente autonomo.

STAMPA (Giornali e giornalisti).

Interr. Rastelli, ann. 2 dic. 1913: Per una nuova legge sulla stampa.

R. D. 7 febbr. 1915, n. 150, circa le domande dei biglietti ferroviari a favore dei direttori, redattori e corrispondenti dall'Italia di giornali esteri.

Interr. Ollandini, ann. 20 marzo 1915: Riduzione della legge sulla stampa a legge di polizia.

D. L. 19 nov. 1916, n. 1903, concernente la riduzione di tariffa pel trasporto dei giornali sulle Ferrovie dello Stato per la durata della guerra.

Interr. Longinotti, ann. 6 dic. 1916: Pubblicazioni insultanti la persona del Redentore, es. 31 dic.

Proposta di legge dep. Treves, C. n. **890** (pres. 17 ott. 1917, letta 20 ott., svolta 24 ott.): *Inchiesta sul finanziamento della stampa italiana.* — Stabilisce la nomina d'una Commissione d'inchiesta composta di sette membri, munita d'ogni più ampio potere istruttorio per indagare sul funzionamento dei giornali ed in genere sul finanziamento della stampa italiana, disponendo altresì che i poteri istruttori della detta Commissione siano quelli dell'autorità giudiziaria. — Rimasta da esaminarsi dagli uffici.

D. L. 2 dic. 1917, n. 1938, concernente disposizioni relative al prezzo dei giornali quotidiani ed altri periodici e le norme per il loro formato.

D. L. 17 genn. 1918, n. 51, con cui è stabilito il prezzo minimo di cessione ai rivenditori dei giornali quotidiani e di quelli che si pubblicano non meno di sei volte la settimana.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 19 febbr. 1918: Facoltà alla stampa di pubblicare soltanto i resoconti sommari ufficiali delle sedute parlamentari.

Disegno di legge del Min. dei trasporti Bianchi R., C. n. **953** (pres. 23 febbr. 1918): *Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardanti concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.* — Legalizza la disposizione presa dal Governo sin dal 1910 per le concessioni di viaggio ai giornalisti, nel senso che in luogo dei quattro biglietti stabiliti dalla legge potessero accordarsi dodici biglietti di andata e ritorno a tariffa militare ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che del giornalismo fanno la loro professione esclusiva, lasciando invece ferma l'applicazione della legge (quattro biglietti di andata e ritorno) per i giornalisti che del giornalismo fanno la loro professione principale. — Rimasto da esaminarsi dagli Uffici della Camera (v. appresso D. L. 17 giugno 1919, n. 1325).

Proposta di legge sen. Mazziotti, S. n. **434** (pres. 18 aprile 1918, letta 27 aprile, svolta 29 aprile): *Provvedimenti circa la pubblicazione delle discussioni parlamentari.* — Stabilisce che la stampa non possa pubblicare che i resoconti delle sedute parlamentari redatti dagli uffici competenti dei due rami del Parlamento, e che le infrazioni a questa disposizione siano punite con ammenda non inferiore a lire cento. — Rimasta da esaminarsi dagli Uffici del Senato.

Proposta di legge dep. Modigliani, C. n. **990** (pres. 19 aprile 1918, letta 25 aprile, svolta 14 giugno): *Per la pubblicità della gestione dei giornali.* — Rende obbligatoria per le aziende giornalistiche, comunque costituite, la tenuta dei libri di commercio, la distinta e precisa registrazione della tiratura, delle inserzioni e delle sovvenzioni, nonchè il visto e deposito annuale dei detti libri e registrazioni e del bilancio. Prescrive che siano fatti per iscritto e registrati, sotto pena di nullità, di tutti gli atti e contratti relativi alla creazione e all'esistenza dei giornali, e che di tutti questi atti e contratti chiunque abbia diritto d'aver visione o copia; riduce le spese relative alle registrazioni ed accorda esoneri per le tasse di bollo. La Commissione della Camera (rel. Modigliani) estende – salvo eccezioni all'uopo indicate – le singole disposizioni della proposta di legge a tutte le pubblicazioni periodiche, e muta conseguentemente il titolo del disegno di legge come appresso: « Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri scritti periodici ». — Rimasta in stato di relazione.

DD. LL. 17 nov. e 22 dic. 1918, nn. 1817 e 2003, concernenti l'istituzione di una tassa di bollo sulle inserzioni a pagamento in giornali, riviste, periodici, libri, opuscoli ed altre stampe (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1089).

D. L. 17 giugno 1919, n. 1325, che modifica il 1° comma dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, relativamente alle concessioni di viaggi ai giornalisti (Riproduce la disposizione per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ai giornalisti contenuta nel disegno di legge di cui sopra C. n. 953).

D. L. 17 giugno 1919, n. 1352, che modifica il reg. 26 nov. 1908, n. 804, relativamente alle concessioni di viaggio ai giornalisti e loro famiglie.

Disposizioni sulla censura, v. *Censura.* — Esposizione delle arti grafiche e del libro in Lipsia, v. *Esposizioni.* — Provvedimenti per l'approvvigionamento e la limi-

tazione del consumo della carta (tiratura limitata di pagine e prezzo dei giornali) v. *Carta.* — Riposo festivo al personale occupato nelle aziende dei giornali, v. *Riposo festivo.* — Sottosegretario di Stato per la Stampa, v. *Ministeri* e *sottosegretari di Stato.*

STATISTICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE (Impianto di una).

Disegno di legge del Min. degli esteri Di San Giuliano, C. n. **149**; S. n. **252** (pres. 6 maggio 1914): *Approvazione della Convenzione firmata a Bruxelles il 31 dic. 1913 fra l'Italia, comprese le sue colonie, e altri Stati, concernente l'impianto di una statistica commerciale internazionale.* — Autorizza all'uopo la spesa annua di L. 1250, quale quota di concorso al mantenimento dell'ufficio internazionale di statistica commerciale. — Approvato dalla Camera.

STATO CIVILE (Atti dello), v. *Atti dello stato civile.*

STATO DI GUERRA (Territori in), v. *Territori dichiarati in stato di guerra.*

STATO E CHIESA (Rapporti tra), v. *Chiesa.*

STATO MAGGIORE, v. *Esercito-Marina.*

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo agricoltura 1916-17, C. n. 631-A, pres. 27 febbr. 1917, invoca (rel. Cotugno) l'istituzione nelle Puglie d'una stazione sperimentale d'arboricoltura.

R. D. 25 agosto 1919, n. 1580, che stabilisce il trattamento economico per il personale delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali, e reca inoltre aumento di dotazioni per la sperimentazione agraria (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. agricoltura, C. n. 1358). — *R. D. 20 nov. 1919, n. 2363,* che modifica la tabella *E* annessa al detto decreto. — *R. D. 28 sett. 1919, n. 1956,* che provvede alla ripartizione, a partire dall'esercizio finanziario 1919-20, della somma destinata col R. D. di cui sopra al funzionamento degl'Istituti di sperimentazione agraria.

R. D. 28 sett. 1919, n. 1929, concernente l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza del personale tecnico ed inserviente delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali.

R. D. 20 nov. 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura di concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali.

STAZZATURA DELLE NAVI.

Reg. 27 genn. 1916, n. 202, contenente le norme per la stazzatura delle navi.

STENOGRAFIA.

R. D. 7 dic. 1913, n. 1442, che estende al sistema stenografico « Meschini » tutti gli effetti legali riconosciuti agli altri sistemi menzionati nei RR. DD. 29 luglio 1909, n. 664, e 31 agosto 1910, n. 821.

STIPENDI v. *Impiegati - Esercito – Marina.*

STOCCAFISSI, v. *Merluzzi.*

STORIA DELL'ARTE (Istituto nazionale di).

R. D. 31 ott. 1919, n. 2106, relativo alla nomina, per la prima volta, con decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione, del presidente dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte.

STRADE.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 2 dic. 1913: Risoluzione del problema della visibilità rurale, es. 8 dic.; *Id.* Libertini Ges., es. 2 marzo 1914; *Id.* Abozzi, es. 9 marzo 1915, 28 febbr. 1917 e 3 ott. 1918.

Interr. Bentini, ann. 3 febbr. 1914: Riesame del regolamento sulla larghezza dei cerchioni delle ruote, es. 7 e 9 febbr.

— Bovetti, ann. 16 febbr. 1914, Rellini (16 maggio): Manutenzione delle strade nazionali, es. 12 maggio.

— Di Robilant, ann. 3 marzo 1914: Interpretazione della legge sulle strade di accesso alle stazioni, es. 22 e 25 maggio.

Disegno di legge del Min. lav. pubbl. Sacchi, C. n. **121**; S. n. **214** (pres. 5 marzo 1914): *Opere stradali nella Maremma Toscana* (prov. di Pisa e Grosseto): la quota di spesa a carico dello Stato non potrà eccedere 3 milioni. — **Legge 8 aprile 1915, n. 524.**

Disegno di legge del Min. lav. pubbl. Sacchi, C. n. **136**; S. n. **96** (pres. 7 marzo 1914): *Modificazioni dell'andamento della strada provinciale di cui al n. 165 dell'elenco 3° allegato alla tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333* (costruzione di strada da Alcasa Li Fusi alla provinciale Patti-Randazzo. — **Legge 9 luglio 1914, n. 1009.**

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Salomone* vorrebbe (8 maggio 1914) che si affidasse alle provincie la manutenzione delle strade nazionali; consimile proposta rinnova durante la discussione del bilancio lavori pubblici 1915-16 (9 marzo 1916).

Il dis. di legge del Min. dei lav. pubbl., C. n. 192 (pres. 19 maggio 1914) autorizza, fra l'altro, spese per opere stradali. — (***Legge 19 luglio 1914, n. 769***).

Proposta di legge dep. Bignami, C. n. **249** (pres. 27 maggio 1914, letta 9 giugno, svolta 17 giugno): *Per la mano unica da tenersi dai veicoli sulle strade ordinarie, sia negli abitati sia in campagna.* — Rimasta presso la Commissione della Camera.

Presentano interrogazioni per la costruzione di strade di accesso alle stazioni e per i comuni isolati i deputati: Albanese (es. 28 maggio 1914) — Amici G. (es. 1° luglio 1914 e 17 marzo 1915) — Belotti (ann. 16 maggio 1914) — Bovetti (es. 13 maggio 1914) — Cavagnari (es. 9 marzo 1914) — Cermenati (es. 4 marzo 1914, 9 dic. 1915 e 5 dic. 1916) — Giacobone (ann. 18 giugno 1914) — Giretti (es. 4 e 5 marzo 1915). — Goglio (ann. 24 febbr. 1915) — Leone (es. 18 febbr. 1914) — Loero (ann. 12 marzo 1915) — Lucci (es. 10 dic. 1913) — Pala (es. 28 marzo 1915) — Parlapiano (ann. 1° marzo 1919) — Pellegrino (es. 17 giugno 1914) — Porcella (es. 6 dic. 1915) — Quarta (ann. 13 maggio 1914) — Solidati-Tiburzi (es. 22 giugno 1914) — Spetrino (ann. 16 aprile 1916 e 3 ott. 1918).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1914-15, C. n. 26-A pres. il 18 giugno 1914 raccomanda al Governo (rel. Ancona) di riprendere lo studio, opportunamente modificandolo, del progetto di legge sulle indicazioni stradali approvato dal Senato nella passata legislatura.

Interr. Chiaradia, ann. 20 e 26 giugno 1914: Sussidi ai comuni aventi strade insufficienti e non atte al traffico, es. 3 luglio.

Reg. 2 luglio 1914, n. 811, per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.

R. D. 22 sett. 1914, n. 1026, col quale si stabilisce che i sussidi da accordare, in base all'art. 321 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, ed al R. decreto 16 giugno 1904, n. 445, a Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere stradali, possano essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti dalla data del decreto di concessione al 30 giugno 1915 (convertito in legge col dis. di legge del Min. lav. pubbl., C. n. 305: ***Legge 5 maggio 1918, n. 703***).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1915-16, C. n. 287-A, pres. il 18 febbr. 1915, ritiene (rel. Ancona) possibile e conveniente l'affidare la manutenzione delle strade nazionali a qualche provincia, almeno a titolo d'esperimento. Crede poi necessario, od almeno molto opportuno, di stabilire per legge una più precisa interpretazione della legge del 1903 per le strade d'accesso alle stazioni ferroviarie. A queste considerazioni si associa (8 marzo 1916), durante la discussione del suddetto bilancio, il dep. *Cavagnari* il quale propone anche che si affidi alle provincie la manutenzione delle strade comunali.

Durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1914-15 il dep. *Bovetti* chiede (9 marzo 1915) che tutte le strade d'interesse generale siano dichiarate na-

zionali, e che si formi un piano regolatore della viabilità rispondente agli interessi nazionali.

Durante la discussione (1ª torn. 20 marzo 1915) del disegno di legge per provvedimenti in seguito al terremoto 13 genn. 1915 il dep. *Valignani* raccomanda la sistemazione stradale della regione colpita dal terremoto medesimo.

R. D. 22 aprile 1915, n. 525, che autorizza maggiori spese per opere stradali (conv. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl. C. n. 427: ***Legge 20 dic. 1917, n. 2044***).

D. L. 10 giugno 1915, n. 929, col quale la direzione della manutenzione stradale a tergo dell'esercito è accentrata presso gli organi del genio civile addetti alle armate.

D. L. 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere stradali in seguito a danneggiamento a causa di alluvioni, mareggiate e frane (convertito in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl., C. n. 494: ***Legge 5 maggio 1917, n. 1064***).

D. L. 11 luglio 1915, n. 1080, col quale vengono modificati alcuni articoli della legge 2 gennaio 1910, n. 5, riguardante la costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento per i comuni isolati per quanto riguarda il rimborso della spesa sostenuta dai comuni stessi e la facoltà dell'ente costruttore di contrarre mutui (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lav. pubbl., C. n. 493).

D. L. 19 agosto 1915, n. 1371, che modifica la legge 8 luglio 1903, n. 312, concernente le strade comunali di accesso agli scali ferroviari e portuali, e la ultimazione delle strade obbligatorie per quanto riguarda la concessione dei sussidi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lav. pubbl., C. n. 493). — *D. L. 8 maggio 1919, n. 877*, recante provvedimenti diretti ad agevolare la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ed ai porti, di cui al D. L. predetto, e ad estendere il beneficio del sussidio anche ad altre strade (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 1259).

Reg. 22 agosto 1915, n. 1453, che disciplina in modo uniforme in tutto il Regno la larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli di qualunque genere circolanti sulle strade ordinarie di uso pubblico. — *D. L. 9 agosto 1917, n. 1430*, con cui è prorogata l'entrata in vigore delle anzidette norme fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Interr. Ciriani, ann. 7 aprile 1916: Sussidi per costruzione di strade obbligatorie, es. 14 aprile.

— Zegretti, ann. 9 dic. 1916: Strade provinciali occupate da ferrovie economiche, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 13 maggio 1917, n. 838, che autorizza spese per opere stradali e per il personale addetto ai relativi lavori (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. dei lav. pubbl. C. n. 829).

D. L. 4 ott. 1917, n. 1679, che provvede all'ulteriore assegnazione di lire 1,500,000 per lavori di riparazione di strade nazionali in seguito ad alluvioni, piene e frane ed opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e torrenti. — *D. L. 30 giugno 1918, n. 1019*, che modificando il precedente decreto, dichiara applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 7 aprile 1917, n. 601, per la Basilicata e Calabria per le variazioni d'andamento delle strade nazionali in tutto il Regno (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. lavori pubbl., C. n. 1033).

Interp. Ciriani, ann. 18 ott. 1917: Esenzione dei comuni dalle spese di manutenzione delle strade militari.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1917-18, C. n. 642-A, pres. 20 ott. 1917, formula il voto (rel. Libertini P.) che il Governo, nel proporre provvedimenti per il dopo guerra, dia larghissima parte all'intensificazione delle reti stradali, specialmente in quelle regioni che di fronte ad altre ne sono più bisognose.

D. L. 1° sett. 1918, n. 1446, sulla viabilità vicinale: autorizza gli utenti delle strade vicinali a costituirsi in consorzio per la manutenzione e sistemazione o ricostruzione di esse, con obbligo del comune di concorrere nella relativa spesa per ciò che riguarda le strade vicinali soggette al pubblico transito, stabilendo, ove occorra, una sovrimposta addizionale sui terreni e fabbricati, (pres. per la converione in legge col dis. di legge del Min. lavori pubbl., C. n. 1032).

Interr. Micheli, ann. 1° marzo 1919: Sussidi per i progetti di riattamento di strade comunali e provinciali.

D. L. 7 febbr. 1919, n. 150, che ripartisce l'assegnazione di un miliardo per opere pubbliche (strade, ponti, ecc.), di cui al D. L. 17 nov. 1918, n. 1698.

D. L. 13 aprile 1919, n. 570, concernente la misura dei sussidi da concedersi ai Comuni e Consorzi per la costruzione o sistemazione delle strade esterne agli abitati.

D. L. 24 aprile 1919, n. 662, che destina la somma di 10 milioni di lire per la costruzione di strade comunali nell'Agro romano.

D. L. 1° maggio 1919, n. 1206, concernente l'elenco delle strade di accesso alle stazioni delle linee ferroviarie di cui all'art. 1, n. 3, della legge 21 luglio 1910, n. 589, ed a quelle della linea Cosenza-Paola.

Cantonieri stradali (provvedimenti per i), v. *Cantonieri stradali.* — Provvedimenti per lavori a sollievo della disoccupazione, v. *Opere pubbliche.* — Provvedimenti per le strade in Basilicata, Calabria e Sardegna, v. *Basilicata, Calabria, Sardegna.* — Trasformazione di Trazzere in strade ordinarie, v. *Trazzere*

STRADE FERRATE, v. *Ferrovie.*

STRANIERI.

R. D. 2 maggio 1915, n. 634, che detta norme, con effetto sino al 31 dic. 1915 per il soggiorno degli stranieri in Italia (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 477). — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1824*, che proroga sino alla fine della guerra le disposizioni del decreto predetto.

D. L. 25 luglio 1915, n. 1144, col quale durante la presente guerra, non è ammesso per gli stranieri l'acquisto della cittadinanza italiana che con la prestazione del servizio militare o con l'accettazione d'un impiego nello Stato.

DD. LL. 29 luglio 1915, n. 1167, e *12 aprile 1917, n. 646*, recanti provvedimenti per le imprese straniere di assicurazione.

D. L. 9 marzo 1916, n. 399, esecutivo della dichiarazione italo-francese firmata nello stesso giorno a Parigi per l'arresto e la reciproca consegna dei renitenti e dei disertori delle forze di terra e di mare dei due Stati.

D. L. 23 luglio 1916, n. 895, relativo all'entrata e uscita di persone dal Regno. — *D. M. 30 marzo 1919*, concernente modifiche al decreto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 85).

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Rissetti* reclama (10 luglio 1917) dal Governo la presentazione di un progetto completo di modifica delle leggi relativamente alla condizione dello straniero in Italia.

D. L. 24 luglio 1917, n. 1185, concernente l'iscrizione degli operai stranieri, addetti a stabilimenti ausiliari, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

D. L. 28 ott. 1917, n. 1905, riguardante il rilascio a stranieri da parte delle Regie Università di diplomi speciali.

D. L. 20 dic. 1917 n. 2037, esecutivo della convenzione conchiusa a Londra l'11 dic. 1917 con il Governo britannico, circa l'adempimento degli obblighi militari da parte dei cittadini di entrambi gli Stati, che risiedono rispettivamente nella Gran Bretagna e in Italia.

D. L. 7 marzo. 1918, n. 419, che estende ai sudditi inglesi residenti in Italia, precettati per la visita personale e l'arruolamento, le sanzioni penali stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento in data 24 dicembre 1911, n. 1497.

Reg. 9 ott. 1919, n. 1968, recante, fra l'altro, disposizioni circa l'ammissione delle straniere ai RR. Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze.

Obbligo del servizio militare per gli stranieri residenti in Italia. v. *Diserzione dei militari.* — Provvedimenti per i sudditi di Stati nemici, v. *Sudditi di Stati nemici.*

SUCCESSIONI E DONAZIONI.

Disposizioni per le.

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Cavallari* (1ª torn. 30 giugno 1914) chiede una riforma del

diritto successorio, è favorevole all'adozione del principio che i rapporti successorî siano tutti unicamente regolati dalla vocazione legale, propone di limitare la successione legittima al quarto grado; il dep. *Modigliani* chiede che sia limitata la successibilità legittima, abolita o almeno ridotta la facoltà di testare e per il presente una supertassazione sulle successioni testamentarie; il dep. *Ciccotti* (2ª torn. 30 giugno) propone che coi proventi della tassa di successione si costituisca un patrimonio inalienabile destinato a scopi d'istruzione.

Interr. Magliano, ann. 5 marzo 1915: Deposito dei testamenti olografi, es. 12 marzo.

D. L. 30 genn. 1916, n. 109, col quale è approvata l'istruzione intorno ai testamenti in guerra.

D. L. 17 febbr. 1916, n. 180, sulla successione dei militari morti o dispersi in guerra.

D. L. 16 nov. 1916, n. 1686, che modifica gli articoli 31, 742 e 755 del Codice civile, avocando allo Stato le successioni non testate oltre il sesto grado, e consolidando in un annuo canone fisso il diritto della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai alle altre eredità vacanti (pres. per la convers. in legge col dis. di legge Min. grazia e giustizia, C. n. 696).

DD. LL. 4 genn. e 18 febbr. 1917, nn. 41 e 328, che ammettono, rispettivamente, la prova diretta delle successioni fino a 5000 lire per le rendite nominative di debito pubblico e per i depositi presso la Cassa depositi e prestiti (presentati per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 744).

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo grazia e giustizia 1917-18, C. n. 637-A, presentata 19 dic. 1917, accenna (rel. Nava O.) alla necessità della riforma del Codice civile nella parte riguardante il trattamento fatto al coniuge superstite nelle eredità intestate.

D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, che detta norme speciali circa le persone e gli enti delle provincie venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede, in conseguenza della guerra, relativamente ai diritti di successione.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la validità degli atti e testamenti ricevuti nei territori già occupati dal nemico e durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari.

Tasse sulle.

R. D. 27 sett. 1914, n. 1042, col quale è modificata la legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. *C*, relativa alle tasse di donazione e successione.

D. L. 15 luglio 1915, n. 1153, che limita ad un anno la durata massima delle dilazioni per il pagamento delle tasse di successione ricadenti su valori mobiliari (convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze C. n. 512: ***Legge 27 aprile 1916, n. 483***).

Interr. Cimorelli, ann. 1° dic. 1915: Soppressione delle tasse di suceessione pei morti in guerra, es. 8 dic.

Interr. Nava O., ann. 7 dic. 1915: Esonerazione entro certi limiti, dall'obbligo della denuncia delle successioni dei militari caduti in guerra, es. 3 marzo 1916.

D. L. 17 febbr. 1916, n. 180, che dichiara esente da tassa di successione il peculio castrense.

Interr. Amici G., ann. 2 marzo 1916: Esonero dalla tassa di successione delle quote minime d'eredità dei militari morti in guerra, es. 14 marzo. — *Id.* Ottavi, ann. 6 giugno.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1058, che dà norme per il calcolo, agli effetti della tassa di successione, delle spese funerarie, delle spese di ultima infermità e del valore della mobilia e detta disposizioni per l'applicazione della tassa di trasferimento a titolo gratuito (pres per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 668).

D. L. 1° ott. 1916, n. 1403, che concede l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra e di qualunque altra persona uccisa dal nemico. — *D. L. 17 nov. 1918, n. 1863*, che modifica l'art. 3 di detto decreto.

D. L. 23 nov. 1916, n. 1691, concernente l'applicazione della tassa di trasferimento a titolo gratuito prescritta, in luogo di quella a titolo oneroso, dall'art. 4 del decreto predetto.

Interr. Rava, ann. 6 dic. 1916: Esonero dalla tassa di successione delle eredità dei soldati morti in guerra, es. 7 dic.

— Giacobone, ann. 6 dic. 1916: Applicazione delle tasse di trasferimento a titolo gratuito, es, 18 dic.

— Rubilli, ann. 6 e 18 dic. 1916: Esenzione dalla tassa di successione dei piccoli patrimoni dei militari morti in guerra, es. 9 marzo 1917.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Sighieri* invoca (2ª torn. del 18 dic. 1916) la riforma della tassa di successione in modo da colpire le grandi fortune.

Interr. Vinaj, ann. 28 febbr. 1917: Esenzione dalla tassa di successione dei collaterali dei periti in guerra.

Durante lo svolgimento di un'interpellanza sulla politica tributaria di guerra il dep. *Soleri* suggerisce (12 marzo 1917) provvedimenti atti ad impedire le evasioni in materia di tassa sulle successioni, sia per i mobili che per gli immobili.

D. L. 21 aprile 1918, n. 629, recante provvedimenti tributari in materia di tasse di successione (nuova tariffa delle tasse di successione; disposizioni per l'applicazione delle tasse di successione sulle aziende commerciali e industriali, sulle quote di compartecipazione e sulle differenze di conto corrente a favore di defunti; valutazione e stima giudiziale dell'asse mobiliare nelle successioni; modificazioni alle norme relative alla stima giudiziale dei beni immobili) (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 998).

D. L. 9 maggio 1918, n. 690, che sospende la decorrenza dei termini per le denunzie delle successioni dei profughi, nonchè di quelle aperte a loro favore.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che modifica la tariffa delle tasse sulle successioni e donazioni; ed istituisce, fra l'altro, una tassa successoria complementare sulle eredità d'importo non inferiore alle lire 200,000 devolute a persone già ricche, che siano parenti dell'autore della successione in linea collaterale, od estranee.

SUDDITI DI STATI NEMICI (Provvedimenti a carico dei).

D. L. 20 giugno 1915, n. 962, che sospende fino a dopo la pubblicazione della pace il rilascio di brevetti industriali a favore di stranieri appartenenti a Stati in guerra coll'Italia.

D. L. 24 giugno 1915, n. 902, che vieta ai sudditi dell'Impero Austro-Ungarico di compiere nel Regno vendite immobiliari ed altre operazioni durante la guerra. — *D. L. 25 nov. 1915, n. 1755*, che estende nel Regno, ai sudditi dell'Impero Ottomano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale predetto. — *D. L. 12 marzo 1916, n. 320*, con cui i sudditi e gli enti dell'Impero ottomano di nazionalità non turca possono chiedere d'essere autorizzati a compiere gli atti ad essi interdetti dal D. L. 25 novembre 1915, n. 1755. — *D. L. 18 luglio 1916, n. 864*, col quale, per tutta la durata della guerra, le disposizioni del D. L. 24 giugno 1915, n. 902, sono estese ai sudditi ed enti degli Stati nemici e degli Stati alleati di paesi nemici.

D. L. 27 giugno 1915, n. 926, relativo ai protesti delle cambiali emesse od accettate da sudditi austriaci.

Interr. Altobelli, ann. 1° dic. 1915: Espulsione dall'Italia del dep. tedesco Erzberger, es. 4 dic.

D. L. 30 genn. 1916, n. 103, con cui sono dichiarati sottoposti a sequestro, in via di ritorsione, presso i detentori il numerario, i titoli di credito, gli oggetti preziosi e le merci, che risultino di spettanza dei sudditi dell'Impero ottomano, e si proibisce la restituzione agli aventi diritto dei valori e delle somme predette senza l'autorizzazione del prefetto della provincia.

Durante la discussione delle interpellanze e mozioni sulla politica economica del Governo il dep. *Marchesano* vorrebbe (17 marzo 1916) che la nostra legislazione contro i sudditi delle nazioni nemiche fosse munita di tutte quelle efficaci sanzioni, per cui i beni dello straniero diventano mezzi dell'economia di guerra, ed accenna pure all'opportunità di vietare agli stranieri di continuare nell'amministrazione delle Società d'assicurazione che operano nel nostro Paese ed al regime di guerra dei brevetti, presso di noi del tutto deficiente.

D. L. 13 aprile 1916, n. 451, che autorizza l'adozione dei seguenti provvedimenti a carico dei sudditi di Stati nemici, e di persone od enti residenti nel territorio di

paesi nemici: *a*) sequestro di beni mobiliari ed immobiliari di ogni specie; *b*) divieto di pagamenti e dell'esecuzione diretta o indiretta di obbligazioni d'ogni specie; *c*) sorveglianza delle aziende e imprese industriali o commerciali d'ogni specie. — *D. L. 18 luglio 1916, n. 864*, con cui i provvedimenti di cui sopra sono autorizzati anche in confronto dei sudditi di Stati alleati di paesi nemici, e delle persone od enti che risiedano nel territorio, originario od occupato, di Stati alleati con paesi nemici. — *D. L. 15 aprile 1917, n. 643*, con cui si vieta, salva la facoltà di deroga per speciali motivi in casi singoli, la rimessa all'estero di denaro o di titoli a favore di sudditi nemici, nonchè ogni forma di pagamento all'estero, diretto o indiretto, a favore dei sudditi stessi.

D. L. 13 aprile 1916, n. 492, relativo al sequestro nella Tripolitania e nella Cirenaica dei beni immobili spettanti a sudditi dell'Impero ottomano non residenti in colonia.

Durante la discussione del preventivo esteri 1915-16 il dep. *Gasparotto* insiste (2ª torn. 14 aprile 1916) perchè il Governo italiano proceda, a titolo di legittima rappresaglia, al sequestro dei beni del nemico quanto meno a scopo cautativo, stabilisca il divieto esplicito di pagamento da parte degl'italiani a creditori austriaci e il deposito delle somme incassate dallo Stato per conto degli stranieri nella Cassa depositi e prestiti, e proceda infine all'inventario dei beni degli austriaci in Italia.

D. L. 8 agosto 1916, n. 960, relativo al divieto di commercio con sudditi nemici. — *D. L. 23 agosto 1917, n. 1406*, che approva la lista delle persone, ditte o società commerciali con cui è vietato il commercio.

D. L. 8 agosto 1916, n. 961, che sottopone al sindacato del Governo ed eventualmente a sequestro o liquidazione tutte le aziende commerciali esistenti nel Regno, esercite da sudditi di Stati nemici dell'Italia o alleati di Stati nemici o in cui essi abbiano interessi predominanti. — *D. L. 27 agosto 1916, n. 1146*, concernente il sindacato sulle aziende di cui sopra che siano concessionarie di pubblici servizi municipali. — *D. L. 15 aprile 1917, n. 643*, circa la facoltà di dichiarare esenti dal sindacato di cui al D. L. 8 agosto 1916, n. 961, ditte di nazionalità nemica, stabilite nel Regno, quando concorrano determinate condizioni.

Interr. Pacetti, ann. 6 dic. 1916: Liquidazione di aziende di nazionalità nemica, es. 11 dic.

— Storoni, ann. 6 dic. 1916: Sindacato su aziende commerciali esercite da sudditi di Stati nemici o alleati di Stati nemici, es. 28 febbr. 1917.

— De Felice-Giuffrida, ann. 12 dic. 1916: Presenza in Roma di monsignor Gerlach, es. 7 marzo 1917.

D. L. 21 dic. 1916, n. 1867, col quale sono concessi compensi e indennità ai sindacatori ed agli amministratori sequestratari delle aziende commerciali in cui siano interessati sudditi di Stati nemici.

Interr. Colajanni, ann. 28 febbr. 1917: Allontanamento di tedeschi dall'insegnamento nelle università italiane.

D. L. 22 marzo 1917, n. 533, che disciplina i diritti di proprietà industriale dei sudditi di paesi nemici.

D. L. 29 aprile 1917, n. 725, relativo alla concessione di licenza d'uso d'invenzioni protette da privative industriali rilasciate a favore di stranieri nemici, e di marchi trascritti a nome di stranieri nemici.

D. L. 25 novembre, 1917, n. 1951, circa la sospensione o rimozione dall'ufficio dei professori ordinari e straordinari delle università e degli istituti superiori, di cittadinanza estera.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, invocano una più oculata ed energica azione di polizia contro gli stranieri che vivono in Italia i deputati *Celesia* (18 dic. 1917), *Giretti* (19 dic.), *Pirolini* (20 dic.), ed il presidente del Consiglio *Orlando* dà assicurazioni al riguardo. Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Pellerano* propone (31 dic.) l'espulsione o concentramento in alcuni luoghi di tutti i sudditi nemici.

Interr. Rampoldi, ann. 21 dic. 1917: Trattamento dei sudditi nemici con nazionalità di Stati neutrali, es. 22 febbr. 1918.

D. L. 18 genn. 1918, n. 36, che stabilisce provvedimenti circa la residenza dei sudditi degli Stati in guerra con l'Italia, dimoranti nel Regno, ed autorizza il sequestro dei beni dei sudditi degli Stati nemici o di enti di nazionalità nemica.

Interr. Ruini, ann. 12 febbr. 1918: Testo unico delle norme vigenti sui rapporti economici coi sudditi nemici, es. 20 febbr.

— De Capitani, ann. 23 febbr. 1918: Requisizione degli appartamenti dei sudditi nemici, es. 19 aprile.

D. L. 24 marzo 1918, n. 414, con cui si dispone che alle aziende commerciali esercitate da sudditi italiani o di Stati alleati o neutrali o in cui essi abbiano interessi predominanti possano applicarsi le disposizioni circa il sindacato e sequestro delle aziende commerciali.

D. L. 14 aprile 1918, n. 570, circa la decadenza dei liberi docenti delle università e degli istituti superiori di cittadinanza estera.

Interr. Belotti, ann. 3 ott. 1918: Pagamento dei crediti dei cittadini italiani presso gli stranieri, es. 21 nov.

D. L. 28 nov. 1918, n. 1829, che unifica. coordina ed integra le disposizioni relative ai rapporti economici con gli Stati ed i sudditi nemici.

D. L. 8 maggio 1919, n. 944, che abroga la lista delle persone, ditte e società con cui è vietato il commercio.

D. L. 29 giugno 1919, n. 1054, che abroga le disposizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del D. L. 18 genn. 1918, n. 36, contenente provvedimenti per i sudditi degli Stati in guerra con l'Italia, dimoranti nel Regno.

Disposizioni per il soggiorno degli stranieri, v. *Stranieri.*

SUGHERO (Trattato di commercio con la Spagna), v. *Trattati di commercio.*

SUOLO PUBBLICO (Tassa per occupazione di).

TESTO unico legge com. prov. 4 febbr. 1915, n. 148 (art. 193).

D. L. 5 agosto 1917, n. 1229, che dà facoltà ai comuni di raddoppiare per l'anno 1918 la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. — *D. L. 17 ott. 1918, n. 1643*, che proroga tale disposizione sino all'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI RICHIAMATI ALLE ARMI.

Proposta di legge dep. Marazzi, C. n. **107** (pres. 8 dic. 1913, letta 7 febbr. 1914, svolta 13 febbr.): *In favore dei soldati e delle loro famiglie.* — Alle famiglie dei soldati di leva, che traggono i mezzi di sussistenza dal solo lavoro manuale e diretto deve corrispondersi un sussidio pecuniario commisurato al servizio prestato; alla famiglia del soldato gravemente malato sono accordati due biglietti di viaggio d'andata e ritorno gratuito fra il luogo di residenza e il luogo di cura del degente; ogni soldato di leva con ferma biennale ha diritto nel primo anno di servizio a 30 giorni di licenza nel tempo dei lavori campestri della proprie regione; è ammesso al volontariato d'un anno il minore d'anni 18 che possegga una istruzione militare opportunamente comprovata e paghi una tassa di lire 600. — Rimasta presso la Commissione della Camera.

R. D. 20 sett. 1914, col quale si stabilisce la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari attualmente richiamati alle armi (moglie, figli e genitori bisognosi) (*Gazz. uff.* del 1914, n. 229).

Proposta di legge dep. Ferri G., (pres. 17 marzo 1915, letta 4 dic.): *Per i sussidi alle famiglie bisognose dei militari sotto le armi.* — Stabilisce in favore di esse, in caso di guerra e per tutta la sua durata, un'indennità giornaliera di lire 1 aumentata di lire 0.50 per ogni figlio minore degli anni 16 e per ciascun altro membro della famiglia inabile a lavoro proficuo; coll'aggiunta che le somministrazioni possano dai municipi eseguirsi anche a mezzo di buoni per l'acquisto di pane, farine, legumi e carni nel caso che esistano in luogo spacci municipali. — Decaduta.

R. D. 13 maggio 1915, n. 620, concernente la concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, trattenuti o richiamati alle armi (moglie e figli, genitori, fratelli e sorelle) (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Pres. del Consiglio, C. n. 431). La Giunta del bilancio, riferendo su tale dis. di legge (rimasto in stato di relazione), d'accordo co Governo, propone (rel. *Giovanelli E.*) un'aggiunta interpretativa intesa ad eliminare ogni dubbio circa il diritto all'assegno pei fratelli e sorelle del richiamato, i cui genitori siano inabili a proficuo lavoro.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1273, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei militari del corpo d'occupazione della Libia, prigionieri o dispersi.

Mozione Giretti, letta 1° dic. 1915: Aumento dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati ed estensione del beneficio anche alle famiglie indigenti degli altri astretti all'obbligo di leva.

Interp. Vigna, ann. 6 dic. 1915, Micheli e Gallenga (2 marzo 1916), Schiavon, Indri e De Capitani (3 marzo): Concessione e distribuzione dei sussidi alle famiglie dei richiamati e dei militari di leva e funzionamento delle provvidenze a favore delle famiglie stesse e dei morti in guerra, nonchè degli orfani di essi, es. 6 marzo 1916. Non soddisfatti alcuni degli interpellanti delle risposte del Governo presentano una *mozione* – primo firmatario il dep. Vigna – per l'aumento dell'indennità giornaliera, per l'estensione di essa ai soldati di leva ed alle famiglie dei piccoli proprietari, commercianti e simili, perchè sia reso definitivo il giudizio delle Commissioni comunali, salvo il reclamo per parte delle famiglie ad una speciale Commissione. Avendo però il presidente del Consiglio, Salandra, proposto che lo svolgimento di questa mozione sia rimandato a sei mesi, il dep. Dugoni ed altri chiedono la verificazione del numero legale e la Camera non risulta in numero; procedutosi poi, nella tornata del 7 marzo, alla votazione nominale sulla detta proposta, questa è approvata.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio i dep. *Cabrini* e *Mancini* (10 dic. 1915) *Falletti* e *Casalini* (12 dic.) raccomandano al Governo di provvedere con criteri, di maggiore larghezza e sovvenire le famiglie dei richiamati, e che il relativo sussidio sia accresciuto.

Mozione De Felice-Giuffrida, letta 10 marzo 1916: Per l'estensione dei sussidi alle famiglie bisognose dei volontari di guerra.

Mozione Dello Sbarba, letta 14 aprile 1916: Per estendere la concessione dei sussidi agli avi, ai genitori vecchi od inabili al lavoro, ai fratelli ed alle sorelle di età inferiore ai 12 anni o inabili al lavoro purchè a carico dei militari, anche se, essendo questi coniugati, percepiscono già il sussidio la moglie ed i figli.

Circolare ministeriale 1° maggio 1916, che estende il sussidio ai congiunti bisognosi dei militari, arruolatisi volontari per la durata della guerra (*Giorn. Mil.* del 1916, disp. 27ª).

D. L. 26 ott. 1916, n. 1419, riguardante l'istituzione, in ogni capoluogo di provincia, di una Commissione di appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi. — *D. L. 10 dic. 1916, n. 1746*, concernente la competenza delle dette Commissioni. — *D. L. 6 maggio 1917, n. 888*, concernente i compensi ai membri delle Commissioni predette.

D. L. 25 febbraio 1917, n. 304, concernente la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose del personale della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta avente obbligo di servizio.

D. L. 23 aprile 1917, n. 662, col quale viene aumentato nella misura il soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi.

D. L. 28 giugno 1917, n. 1041, concernente la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari che hanno compiuto due anni di servizio alle armi.

D. L. 29 luglio 1917, n. 1199, con cui viene ulteriormente aumentato il sussidio giornaliero alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi, ed esteso ai congiunti bisognosi dei militari di leva.

D. L. 2 sett. 1917, n. 1402, col quale la concessione del soccorso giornaliero è estesa anche agli avi ed alle ave, purchè vedove, dei militari alle armi, e sono stabilite norme speciali per la revisione delle concessioni fatte dalle Commissioni comunali e provinciali.

D. L. 13 genn. 1918, n. 68, che concede un soccorso giornaliero ai congiunti di operai borghesi addetti ad opere militari caduti prigionieri o dispersi.

D. L. 4 aprile 1918, n. 483, con cui si dispone che durante la degenza negli istituti di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi, sia corrisposto alle loro famiglie un soccorso giornaliero nella misura stabilita dal decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199.

Al dep. *Dugoni* che, con un ordine del giorno presentato durante lo svolgimento d'una mozione, d'interpellanze e d'interrogazioni sugli approvvigionamenti e consumi, reclama, fra l'altro, un miglioramento del sussidio alle famiglie dei richiamati in conseguenza dell'aumentato costo della vita, risponde (22 aprile 1918) il ministro del tesoro, *Nitti*, prendendo impegno che sul proposito qualche cosa sarà fatto nel più breve tempo possibile.

Circolare ministeriale 22 aprile 1918, con cui si estende il beneficio del soccorso giornaliero concesso alle famiglie bisognose dei militari alle armi (famiglie illegittime, trovatelli alle armi, fratelli e sorelle di militari, figli di genitori inabili a lavoro proficuo) (*Giorn. Mil.* del 1918, disp. 29ª).

DD. LL. 2; 23 maggio e 30 giugno 1918, nn. 581, 759 e 915, concernenti stanziamenti di somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento e dai comandi di marina a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi.

D. L. 13 ott. 1918, n. 1648, che stabilisce norme circa il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e militari di truppa chiamati alle armi.

D. L. 21 nov. 1918, n. 1966, che dispone per la continuazione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle armi fino al 31 dic. 1918, anche nel caso di ritorno dei militari stessi alle loro famiglie per invio in licenza illimitata o in congedo.

D. L. 12 dic. 1918, n. 1954, che dispone per la continuazione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari licenziati dalle armi per novanta giorni dalla data del ritorno del militare stesso in famiglia per invio in licenza illimitata o in congedo.

TABACCHI (Monopolio dei).

Disposizioni per il prezzo di vendita e la coltivazione, dazi di confine, ecc.

R. D. 31 dic. 1913, n. 1403, che eleva il prezzo massimo per chilogrammo di talune qualità di trinciati e sigari (convertito in legge col dis. di legge del Min. finanze, C. n. 71: ***Legge 23 dic. 1915, n. 1838***).

R. D. 31 dic. 1913, n. 1404, che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico ed ai rivenditori di talune qualità di trinciati, sigari e spagnolette.

Interp. Maffi, ann. 7 maggio 1914: Condizioni igieniche in cui si compie la lavorazione del tabacco, es. 11 maggio.

R. D. 31 maggio 1914, n. 457, che aggiunge alcuni prezzi alla tariffa in vigore per la vendita nel Regno dei tabacchi lavorati esteri.

R. D. 13 luglio 1914, n. 797, che istituisce dieci direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi con sede a Verona, Bologna, Firenze, Arezzo, Perugia, Benevento, Cava dei Tirreni, Lecce, Palermo e Sassari.

R. D. 11 febbr. 1915, n. 213, col quale vengono soppressi gli uffici speciali di coltivazione del tabacco con sede in Roma, Firenze, Potenza e Bologna.

R. D. 29 luglio 1914, n. 775, che fissa il prezzo di vendita ai rivenditori delle spagnolette estere « tipo Macedonia ».

R. D. 29 luglio 1914, n. 814, riguardante la composizione del Consiglio tecnico dei tabacchi.

DD. LL. 15 sett. 1915, n. 1373 - 28 sett. 1916, n. 1238 - 20 marzo 1917, n. 463 - 23 agosto 1917, n. 1302 - 10 febbr. 1918, n. 120 - 8 sett. 1918, n. 1304 e 15 maggio 1919, n. 697, che aumentano per la durata della guerra, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, il prezzo dei tabacchi nazionali lavorati da fumo e da fiuto.

R. D. 20 luglio 1916, n. *938*, col quale le disposizioni sancite con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª), sull'acquisto dei tabacchi esteri nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, sono estese, per la durata della guerra, all'acquisto dei tabacchi esotici, comunque esistenti presso le dogane del Regno.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1654, con cui alla tabella delle merci di vietata esportazione dal Regno sono aggiunti i tabacchi indigeni in foglia.

D. L. 22 febbr. 1917, n. 486, col quale è prorogato fino al 31 ott. 1926 l'esercizio diretto delle due fattorie di Stato in provincia di Salerno per la coltivazione del tabacco, istituite con la legge 14 luglio 1907, n. 524.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1576, con cui è modificato il regolamento 1° agosto 1901, n. 399, sulla privativa dei tabacchi.

D. L. 1° ott. 1917, n. 1660, recante provvedimenti di favore per la coltivazione indigena del tabacco: premi alla terra adibita alla coltura del tabacco per le manifatture dello Stato, premi ai locali costruiti *ex-novo* od adattati per la coltura medesima, premi e vantaggi alle persone che si dedicano a detta coltura; istituzione di sessanta borse di studio, per la preparazione, nelle campagne, di maestranze specializzate nella tabacchicoltura (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. finanze, C. n. 887).

D. L. 3 gennaio 1918, n. 11, che stabilisce la misura del dazio doganale sui tabacchi importati dall'estero, finchè resterà in vigore il D. L. 23 agosto 1917, n. 1302, circa l'aumento del prezzo di vendita dei tabacchi nazionali.

D. L. 17 genn. 1918 n. 111, che sanziona la fornitura gratuita di tabacchi lavorati, fatta dall'azienda dei tabacchi all'autorità militare, autorizzandosi il ministro delle finanze a disporre il relativo discarico contabile.

D. L. 28 febbr. 1918, n. 297, che modifica temporaneamente i dazi doganali sui tabacchi fabbricati, importati dall'estero.

D. L. 7 marzo 1918, n. 507, concernente la vendita di un nuovo tipo di estratto di tabacco al 10 % di nicotina da esitarsi al pubblico. — *R. D. 28 sett. 1919, n. 1863*, che sopprime la vendita del nuovo tipo di estratto di tabacco, di cui al D. L. 7 predetto ed eleva il prezzo di vendita dell'estratto di tabacco di tipo normale.

D. L. 9 maggio 1918, n. 649, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace stabilisce norme circa la vendita al pubblico e la detenzione dei tabacchi lavorati.

D. L. 12 sett. 1918, n. 2105, che consente al Ministero delle finanze la vendita all'estero dei tabacchi nazionali lavorati per il commercio d'esportazione e per provvista di bordo, con facoltà di provvedere, in quanto all'esportazione, anche direttamente, in economia, mediante proprie agenzie (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. finanze, C. n. 1095).

D. L. 3 ott. 1918, n. 1708, che, sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, apporta modificazione al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con RR. DD. 9 agosto 1910, n. 666, e 8 dic. 1912, n. 1438.

D. L. 6 ott. 1918, n, 1513, che aumenta temporaneamente i dazi di confine sui tabacchi fabbricati importati dall'estero.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1859, che costituisce il Demanio per il monopolio dei tabacchi con beni immobili ad uso della coltivazione del tabacco, facenti parte del patrimonio dello Stato e ne affida l'Amministrazione alla Direzione generale dei monopoli, ponendo alla dipendenza di essa, a tale uopo, un ente autonomo denominato « Azienda del Demanio per il monopolio dei tabacchi ». Assoggetta poi ad espropriazione per pubblica utilità i latifondi o tenute, appoderati o no, di superficie non minore di trecento ettari, adatti ad una proficua lavorazione di tabacco, in cui non sia applicata o lo sia con scarso rendimento la coltura intensiva. Dispone infine che l'azienda stessa abbia un bilancio suo proprio da presentarsi al Parlamento (pres. per la conv. in legge del dis. di legge del min. finanze, C. n. 1085).

D. L. 8 dic. 1918, n. 1926, che fissa il prezzo di vendita al pubblico di tutte indistintamente le varietà di tabacchi lavorati esteri.

D. L. 26 genn. 1919, n. 64, che stabilisce le norme per la vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, deferendosi all'intendente di finanza l'applicazione delle relative penalità.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 198, che pone in vendita due nuovi tipi di tabacchi per sigarette determinandone i rispettivi prezzi.

D. L. 8 maggio 1919, n. 805, col quale si stabilisce che il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'Azienda del demanio per il monopolio dei tabacchi siano presentati al Parlamento entro il mese di maggio dell'anno precedente e successivo a quello al quale essi rispettivamente si riferiscono (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1156).

D. L. 8 maggio 1919, n. 1932, che istituisce in Rimini una manifattura dei tabacchi.

D. L. 25 maggio 1919, n. 855, che aumenta temporaneamente i dazi di confine su alcune specie di tabacchi lavorati.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2453, che sopprime il magazzino di deposito dei tabacchi lavorati in Lungro.

Personale.

Mozione Merloni letta 12 maggio 1914: Sistemazione del personale delle manifatture dei tabacchi; id. Altobelli id. id: Miglioramento delle condizioni di lavoro nelle manifatture tabacchi.

R. D. 6 agosto 1914, n. 903, col quale viene modificato il regolamento 14 sett. 1904, n. 530, per il personale a mercede giornaliera nelle manifatture dei tabacchi.

Reg. 11 febbr. 1915, n. 953, per il personale ed i servizi della coltivazione dei tabacchi.

D. L. 16 dic. 1917, n. 2112, che dà facoltà al ministro delle finanze di regolare con propri decreti il trattamento economico del personale operaio della manifattura dei tabacchi di Venezia e di altri stabilimenti, che per effetto della guerra dovessero sospendere temporaneamente il loro funzionamento.

D. L. 9 maggio 1918, n. 1094, che modifica gli articoli 169 e 170 del regolamento 27 giugno 1912, n. 1461, per gli impiegati ed i servizi delle manifatture dei tabacchi, relativamente al divieto di asportare dagli stabilimenti tabacchi o altri generi dell'Amministrazione.

D. L. 30 giugno 1918, n. 1063, che aggiunge alcune disposizioni all'art. 94 del regolamento 11 febbr. 1915, n. 953, per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi.

D. L. 19 giugno 1919, n. 1068, che approva il ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali) (pres. per la conversione in legge col dis. di legge M. finanze, C. n. 1249).

R. D. 16 ott. 1919, n. 2021, che modifica il regolamento 22 marzo 1906, n. 163, per il personale a mercede giornaliera nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi.

TANGERI (R. Agenzia diplomatica a), v. *Marocco.*

TARANTO.

Edificio postale, v. *Edifici postali.*
Modif. del diritto di pesca nel Mar Piccolo, v. *Pesca.*

TARIFFE DOGANALI E POLITICA DOGANALE, v. *Dogane.*

TARIFFE FERROVIARIE, v. *Ferrovie.*

TARIFFE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE, v. *Poste, telegrafi, telefoni.*

TASSA DI FAMIGLIA O FUOCATICO.

Durante la discussione del dis. di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Rava* afferma la necessità (9 dic. 1915) di coordinare la tassa di famiglia col sistema delle sovrimposte comunali.

Interr. Nava O., ann. 2 marzo 1916: Applicazione della tassa di famiglia in misura progressiva, es. 15 marzo.

Il dis. di legge del Min. delle finanze Meda C. n. 1105 (pres. 6 marzo 1919), propone l'abolizione della tassa di famiglia, consentendo ai comuni di applicare altre imposte (v. voce *Tributi locali*). — *D. L. 1° maggio 1919, n. 1173*, che deferisce alle Giunte provinciali amministrative la facoltà, spettante al Governo del Re, di autorizzare i comuni ad applicare la tassa di famiglia in eccedenza dei limiti massimi normali. — *R. D. 24 nov. 1919, n. 2162*, che abolisce la tassa di famiglia (riproduce le disposizioni del dis. di legge di cui sopra).

TASSE CONSOLARI.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1908, che modifica la tariffa consolare.

TASSE DI FABBRICAZIONE (Personale per il servizio delle).

R. D. 8 genn. 1914, n. 4, sugli esami ai posti di elettrotecnico e di volontario verificatore per le imposte di fabbricazione.

R. D. 15 aprile 1915, n. 492, per il personale tecnico delle tasse di fabbricazione.

D. L. 9 sett. 1917, n. 1541, riguardante le promozioni ai gradi di elettrotecnico e di verificatore capo nel personale delle tasse di fabbricazione.

Reg. 9 giugno 1918, n. 781, per le indennità e gli assegni speciali spettanti fino a sei mesi dopo quello in cui sarà stipulata la pace, al personale tecnico delle tasse di fabbricazione per i servizi di suo istituto. — *R. D. 17 agosto 1919, n. 1486,* che modifica il detto regolamento.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1806, che approva le tabelle organiche del personale tecnico delle tasse di fabbricazione.

Per le disposizioni riguardanti le tasse di fabbricazione vedi alle rispettive voci *Birra*, *caffè*, *fiammiferi*, ecc., ecc.

TASSE GIUDIZIARIE.

R. D. 15 nov. 1914, n. 1259, riflettente le speciali tasse di bollo sulle sentenze definitive in materia civile e commerciale e sugli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione.

R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, sulle tasse di bollo pei decreti penali, per gli atti delle giurisdizioni speciali, ecc.

Durante la discussione del preventivo grazia e giustizia 1915–16 il dep. *Sandrini* vorrebbe (7 dic. 1915) che anche alle sentenze si applicasse il concetto della tassa proporzionale.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, concernente la penale per le contravvenzioni relative all'applicazione della tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione.

D. L. 21 aprile 1918, n. 629, che stabilisce la tassa di bollo sulle citazioni per biglietto e sulle licenze per rilascio d'immobili nei giudizi innanzi ai conciliatori. — *D. L. 1° agosto 1918, n. 1134*, che raddoppia la predetta tassa di bollo.

DD. LL. 27 ott. 1918, n. 1669 e 27 febbr. 1919, n. 230, circa la tassa di bollo, a favore dello Stato, per le chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali avanti i pretori, i tribunali e le corti.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 234, che modifica la tariffa civile di cui alle leggi 19 marzo 1911, n. 201 e 2 luglio 1912, n. 675, circa i diritti di chiamata in causa spettanti agli ufficiali giudiziari. — *R. D. 17 luglio 1919, n. 1240*, che modifica il decreto predetto.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che modifica la tariffa delle tasse di registro sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli degli ufficiali giudiziari e di usciere.

TASSE IPOTECARIE.

Il dis. di legge del Min. del tesoro C. n. 296, pres. 4 dic. 1914, aumenta di un decimo le tasse ipotecarie (***Legge 16 dic. 1914, n. 1354***).

R. D. 12 sett. 1915, n. 1510, che aumenta di altri due decimi di guerra le tasse ipotecarie.

Testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, sulle tasse ipotecarie (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 941).

D. L. 21 aprile 1918, n. 575, che modifica il testo unico predetto (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 982).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che sostituisce la tariffa delle tasse ipotecarie approvata col decreto 21 aprile 1918.

Uffici ipotecari, v. *Conservatorie delle ipoteche.*

TASSE SCOLASTICHE.

Disegno di legge Min. istr. Credaro (C. n. **77**; S. n. **100** pres. 3 febbr. 1914): *Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale* (v. *Istru-*

zione media). — Determina, fra l'altro, le tasse per gl'istituti d'istruzione media e normale, governativi e pareggiati. — **Legge 16 luglio 1914, n. 679. — Reg. 15 ott. 1914, n. 1234.**

R. D. 25 aprile 1915, n. 650, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1914-15 a favore dei danneggiati dai terremoti (pres. per la convers. in legge col dis. di legge della Presidenza del Consiglio, C. n. 481). — *D. L. 21 maggio 1916, n. 969*, concernente il detto esonero per l'anno scolastico 1915-16 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. istruzione, C. n. 708). — *D. L. 22 ott. 1916, n. 1740*, id. id. per il 1916-17 (presentato id. id., C. n. 806). — *D. L. 28 aprile 1918, n. 734*, id. id. per il 1917-18. — *DD. LL. 2 marzo 1919, nn. 405 e 465*, id. id. per 1918-19 (presentati per la convers. in legge col dis. di legge del Min. istruzione, C. nn. 1153 e 1283).

DD. LL. 14 ott. 1915, n. 1655, e *22 ott. 1916, n. 1579*, che estendono, indipendentemente dal profitto scolastico, il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per le scuole secondarie del Regno a tutti quei profughi che, per effetto della guerra, siano venuti a trovarsi in condizioni tali da non poter far fronte al pagamento delle dette tasse.

DD. LL. 17 febbr. e *1° ott. 1916, nn. 238* e *1402*, *2 sett. 1917, n. 1523* e *25 maggio 1919, n. 927*, riguardanti la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche rispettivamente per gli anni scolastici 1915-16, 1916-17, 1917-18 e 1918-19, in favore degli studenti delle RR. Università ed Istituti d'istruzione superiore sotto le armi ed appartenenti a famiglie di disagiata condizione.

D. L. 2 marzo 1916, n. 345, col quale viene concesso l'esonero dalle tasse scolastiche ai figli di richiamati o di soldati morti, dispersi, inabilitati e prigionieri.

DD. LL. 11 giugno 1916, n. 820; *8 marzo 1917. n. 517; 5 maggio 1918, n. 763* e *16 febbr. 1919, n, 430*, che rispettivamente per gli anni scolastici 1915-16, 1916-17, 1917-18, e 1918-19, estendono il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche agli alunni degli Istituti di arte e di musica.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1559, col quale è concesso l'esonero dalle tasse scolastiche ai figli o viventi a carico di richiamati sotto le armi.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1579, riguardante l'esenzione dal pagamento delle tasse e l'iscrizione ai corsi scolastici, per l'anno scolastico 1916-17, pei giovani italiani appartenenti a famiglie, che dallo stato presente di guerra furono costrette ad abbandonare i luoghi di loro dimora nel Regno.

DD. LL. 3 dic. 1916, n. 1749, *11 ott. 1917, n. 1833*, *2 maggio 1918, n. 676* e *5 genn. 1919, n 184*, concernenti la concessione della dispensa dalle tasse rispettivamente per gli anni accademici 1915-16, 1916-17, 1917-18 e 1918-19, a favore degli studenti dei RR. Istituti superiori di studi d'insegnamento agrario e commerciale che si trovino in determinate condizioni di famiglia in conseguenza della guerra. — *D. L. 19 giugno 1919, n. 1106*, che proroga il termine per la presentazione delle domande per dispensa dalle tasse per l'anno 1918-19.

D. L. 14 giugno 1917, n. 1053, concernente l'esenzione dalle tasse universitarie e degli istituti d'istruzione superiore per gli studenti profughi od internati nel Regno.

DD. LL. 9 dic. 1917, n. 2101 e *13 ott. 1918, n. 1663*, concernenti la dispensa dalle tasse rispettivamente per gli anni accademici 1917-18 e 1918-19, agli studenti, inscritti nelle Università o negli Istituti d'istruzione superiore, profughi o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno, nonchè a quelli provenienti da paesi stranieri in conseguenza dell'attuale conflitto.

D. L. 21 aprile 1918, n. 606, circa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche a favore degli studenti delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia per l'anno accademico 1917-18.

D. L. 28 aprile 1918, n. 695, concernente l'esonero dalle tasse scolastiche per le scuole medie e normali e per i corsi magistrali a favore di giovani di nazionalità italiana provenienti dalle scuole austro-ungariche o immigrati a causa della guerra da paesi stranieri, nonchè dei giovani regnicoli che si trovino in determinate condizioni.

D. L. 28 luglio 1918, n. 1250, che estende l'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno 1917-18, concessa dal D. L. 28 aprile 1918, n. 734, a favore degli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti, anche a quella pel di-

ploma di maturità (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. istruzione, C. n. 1266). — *R. D. 8 luglio 1919, n. 1522*, che proroga al corrente anno scolastico 1918-19 le disposizioni del decreto predetto.

D. L. 6 ott. 1918, n. 1662, contenente disposizioni circa il pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti universitari sotto le armi per l'anno accademico 1918-19.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1947, relativo all'esonero dal pagamento delle tasse sino a tutto l'anno scolastico posteriore alla conclusione della pace nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. — *R. D. 20 luglio 1919, n. 1616*, che proroga il termine stabilito dall'art. 5 del decreto predetto per la presentazione delle domande per dispensa dalle tasse.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1962, relativo alle contribuzioni speciali per le segreterie universitarie (pres. per la conversione in legge col disegno di legge min. istruzione, C. n. 1154).

D. L. 21 nov. 1918, n. 2078, che stabilisce una sopratassa di ammissione all'esame e una tassa di diploma per gli iscritti ai corsi per il conseguimento di diplomi speciali o a corsi post-universitari (pres. per la conv. in legge col dis. di legge dal min. istruzione, C. n. 1153).

D. L. 2 marzo 1919, n. 406, che concede l'esonero dalle tasse scolastiche ai militari di condizioni disagiate candidati ad esami nelle scuole medie e magistrali (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. istruzione, C. n. 1283).

D. L. 25 maggio 1919, n. 927, che dà facoltà ai giovani reduci dalla guerra di presentare tardivamente le domande di dispensa dalle tasse scolastiche relative agli anni trascorsi in servizio militare, a cominciare dal 1915-16 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. istruzione, C. n. 1153). — *R. D. 9 ott. 1919, n. 2433* che estende il beneficio di cui al decreto predetto ai militari che abbiano già provveduto al pagamento delle tasse medesime.

Proposta di legge dep. Storoni (pres. 3 sett. 1919, letta 11 sett.): *Provvedimenti integrativi per le pensioni agli insegnanti medi.* — Eleva, fra l'altro, le tasse di diploma per gl'Istituti d'istruzione media e normale di primo e di secondo grado. — Rimasta da svolgersi.

Reg. 9 ott. 1919, n. 1968, concernente, fra l'altro, le tasse scolastiche per i Regi Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2211, che modifica le tabelle *D* ed *E* annesse alla legge 6 luglio 1912, n. 734, relativamente alle tasse di diploma e annuali per i Regi Istituti di belle arti e di musica.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2593, che determina le tasse scolastiche per la scuola superiore d'architettura in Roma.

Reg. 13 nov. 1919, n. 2431, concercente le tasse e contributi per l'istruzione media commerciale.

R. D. 20 nov. 1919, n. 2630, che deferisce ai capi degli Istituti di istruzione media e normale e ai RR. provveditori agli studi di provvedere alle tasse.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2399, recante norme per il ritardo del pagamento delle tasse scolastiche o per il relativo esonero a favore degli studenti dei RR. istituti superiori di studi commerciali i quali si trovino sotto le armi.

TASSE SUGLI AFFARI.

RR. DD. 4 genn. e 2 marzo 1914, nn. 24 e 300, che modificano alcuni articoli della tariffa delle tasse sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica.

R. D. 19 nov. 1914, n. 1421, che dà facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento, in separati testi unici, delle disposizioni legislative vigenti in materia di tasse sugli affari.

Durante la discussione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio il dep. *Petrillo* esprime l'opinione (2ª torn. dell'11 dic. 1914) che un maggiore gettito dalle tasse sugli affari si otterrebbe comminando la nullità degli atti non registrati, e magari riducendo la tariffa.

R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, recante modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari.

R. D. 21 nov. 1915, n. 1643, che abroga i privilegi accordati per i contratti con lo Stato, in materia di tasse di registro di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed all'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 424.

Durante la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio il dep. *Rava* esprime il voto (9 dic. 1915) che il provvedimento dell'abolizione delle esenzioni fiscali nei grandi contratti con lo Stato diventi definitivo.

Disegno di legge del Min. delle finanze Daneo, C. n. **585**; (pres. 3 marzo 1916): *Proroga (di un'anno) di termini relativi a tasse sugli affari.* — Ritirato.

D. L. 27 aprile 1916. n. 1058, che reca provvedimenti in materia di tasse di registro per atti di trasferimento tra parenti.

D. L. 21 maggio 1916, n. 621, col quale sono prorogati di un anno i termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della legge sulle tasse di registro, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a chiedere la restituzione di tasse pagate in più, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse non pagate o pagate in meno.

R. D. 31 maggio 1916, n. 695, che aumenta le tasse di bollo su taluni documenti doganali, sui libretti di conto corrente con le banche, sui titoli di azioni, ed obbligazioni ed altri atti delle società anonime ed in accomandita per azioni e sulle polizze di carico e la compartecipazione degli agenti scopritori nel prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni al bollo.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1343, che autorizza il Governo a pubblicare i testi unici delle leggi per le tasse sugli affari (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 670).

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, che aumenta di un terzo decimo di guerra le tasse in surrogazione del registro e del bollo ed assoggetta a tassa di negoziazione le quote o carature delle Società in accomandita.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1774, recante agevolezze per il pagamento delle tasse di registro per gli atti non registrati (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 732).

Interr. Federzoni, ann. 15 dic. 1916: Obbligo della bollatura e vidimazione dei libri di commercio, es. 17 dic.

D. L. 1° aprile 1917, n. 558, concernente proroga di termini di prescrizione stabiliti da disposizioni di legge in materia di tasse sugli affari.

D. L. 3 febbr. 1918, n. 348, che dichiara inapplicabili le disposizioni degli articoli 9 e 10 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, circa le tasse di registro quando da parte del Governo si faccia uso del diritto di prelazione stabilito dall'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 1020).

D. L. 18 aprile 1918, n. 494, che sospende le tasse di negoziazione, quelle sulle anticipazioni contro pegno e le altre sull'assicurazione e i contratti vitalizi, dovute da Società od enti, che abbiano avuto la loro sede o i loro principali stabilimenti od interessi prevalenti in uno dei comuni occupati dal nemico.

D. L. 21 aprile 1918, n. 629, contenente norme per assicurare la tempestiva riscossione delle tasse di registro sugli atti e contratti soggetti ad approvazione od omologazione e per riparare alla facile elusione delle tasse stesse (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 998).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Perrone* propone (28 nov. 1918) il raddoppiamento dell'aliquota di tassa di negoziazione per i titoli al portatore.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 199, concernente l'esenzione dalle tasse di bollo e registro ai contratti stipulati per conto dei Governi alleati con ditte italiane per somministrazioni alle relative truppe.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 300, concernente l'aumento della tassa di negoziazione sui titoli al portatore (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1087).

Personale degli uffici demaniali, registro e bollo, ecc., v. *Ricevitorie del registro e bollo.*

TEATRI.

Interp. Marangoni, ann. 15 dic. 1913: Provvedimenti di legislazione sociale pei lavoratori della scena.

Durante la discussione del bilancio interno 1914-15, il dep. *Peano* chiede (8 maggio 1914) che si studi il problema relativo al divieto dell'impiego delle minorenni fino

al 16° anno di età in tutti gli spettacoli pubblici, ed il min. *Salandra* dà (13 maggio) affidamenti al riguardo.

R. D. 19 nov. 1914, n. 1290, col quale si stabilisce che la liquidazione delle tasse sui permessi d'apertura dei teatri sia fatta in base alla classificazione che di essi sarà stabilita con D. R.

D. L. 21 dic. 1916, n. 1735, che ordina la chiusura dei teatri alle ore ventiquattro. — *D. L. 25 febbr. 1919, n, 194*, che abroga tale limitazione.

D. L. 13 maggio 1917, n. 736, che estende la tassa sui cinematografi di cui al D. L. 4 genn. 1917, n. 5, agli spettacoli di varietà, ai concerti di musica vocale o istrumentale, ai caffè-concerto, e in genere a tutti i pubblici spettacoli che si diano in luoghi ai quali s'acceda mediante biglietti d'ingresso, esclusene le costruzioni, baracche o tende trasportabili di ragione di esercenti girovaghi. Mantiene immutato il regime vigente per le rappresentazioni drammatiche e per le esecuzioni di opere musicali che si diano nei teatri classificati (tassa del 12 per cento sul prodotto lordo quotidiano presunto secondo la legge 4 luglio 1897, n. 414). — *D. L. 17 genn. 1918, n. 31*, che modifica la tassa di bollo predetta.

Disposizioni speciali per i cinematografi, v. *Cinematografi*.

TELEFERICHE.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2374, che reca disposizioni circa la concessione ai comuni delle teleferiche, residuate dalla guerra.

TELEFONI (Amministrazione - ordinamento e tariffe).

R. D. 22 genn. 1914, n. 219, sul riordinamento del servizio del materiale nell'Amministrazione dei telefoni dello Stato.

R. D. 22 genn. 1914, n. 228, sul servizio di cassa dell'Amministrazione dei telefoni.

Disegno di legge del Min. poste, Colosimo, C. n. **126**; S. n. **156** (pres. 5 marzo 1914): *Riscatto della linea telefonica Girgenti-Porto Empedocle.* — **Legge 21 marzo 1915, n. 298.**

Relazioni sui servizi affidati all'Amministrazione telefonica per gli esercizi 1911-12, 1912-13, 1913-14, 1914-15 e 1915-16, ***C. doc. nn. XIII, XXI a XXI-quater*** (presentate rispettivamente dai ministri delle poste, Colosimo, Riccio e Fera il 5 marzo e 28 nov. 1914, 1° ott. 1915, 27 marzo 1916 e 26 marzo 1918).

Interp. Dentice, ann. 7 marzo 1914: Uniformità della tariffa pei telefoni.

Interr. Dentice, ann. 7 marzo 1914: Assunzione di tutto il servizio telefonico da parte dello Stato, es. 4 giugno.

— Parodi, ann. 5 aprile 1914: Impianto del telefono nei comuni concorrenti in proprio con la metà della spesa, es. 20 giugno.

Disegno di legge del Min. poste, Riccio, C. n. **154**; S. n. **113** (pres. 6 maggio 1914): *Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli romani;* e cioè autorizzazione al Governo di provvedere alla costruzione delle seguenti tre linee dirette: Roma–Valmontone, Roma–Fiuggi, Roma–Velletri. Durante la discussione alla Camera (1ª torn. del 4 luglio 1914) i dep. *Agnesi* e *Bovetti* lamentano che le linee progettate di carattere intercomunale siano costruite a spese dello Stato e con residui di fondi destinati a linee nazionali, mentre non si è provveduto al collegamento Portomaurizio–Cuneo di carattere nazionale; il dep. *Valenzani* raccomanda l'impianto d'un'altra linea diretta Roma–Frascati e il collegamento del comune di Poli. **— Legge 16 luglio 1914, n. 686.**

Interr. Caporali, ann. 6 maggio 1914: Impianto delle reti urbane telefoniche nei capoluoghi di circondario, es. 22 giugno.

— Pezzullo, ann. 6 maggio 1914: Sperequazione fra le tariffe telefoniche vigenti, es. 11 maggio.

Mozione Cappa, letta 8 maggio 1914, Piccinato (12 maggio): Riforme nel servizio telefonico.

Interp. Bignami, ann. 19 maggio 1914: Sull'azienda telefonica dello Stato.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo poste e telegrafi 1914–15, C. n. 27-A, presentata il 29 maggio 1914, invoca (rel. Aguglia) una legge che permetta ai comuni, specialmente ai piccoli, di pagare la loro quota per le spese d'im-

pianto del telefono a proporzionali rate annuali, e richiama anche l'attenzione del ministro sull'inconveniente della diversità delle tariffe telefoniche da città a città.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. Corniani (2ª torn. 12 giugno 1914) ritiene necessaria per lo Stato la rinunzia a varie statizzazioni fra cui quella dei telefoni, essendosi esso dimostrato un cattivo industriale.

Disegno di legge del Min. poste Riccio, C. n. **308**; S. n. **170** (pres. 4 dic. 1914): *Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie.* — Affida l'impianto all'industria privata. La Giunta del bilancio (rel. Cotugno) aggiunge la revoca della concessione per gli impianti non compiuti entro 15 mesi e la perdita della relativa cauzione, in misura non inferiore a lire 5000. — **Legge 1° aprile 1915, n. 394.**

Interp. Casalini, ann. 8 dic. 1914: Deficienze del servizio telefonico.

Disegno di legge del Min. poste Riccio, C. n. **338**; S. n. **171** (pres. 11 dic. 1914): *Nuovi collegamenti telefonici.* — Autorizza il Governo a provvedere alla costruzione di 53 linee telefoniche con la somma rimasta disponibile sui fondi concessi dalla legge 6 luglio 1911, n. 677; e particolarmente provvede al collegamento di capiluogo di mandamento ed alla costruzione della linea internazionale: Intra–Domodossola–Confine svizzero (Centovalli). — Durante la discussione alla Camera (1ª torn. 17 marzo 1915) il dep. *Morpurgo* invita il Governo a dare maggior sviluppo alle reti telefoniche specialmente nei paesi di confine, all'invito si associa il dep. *Peano.* Si tratta inoltre di linee diverse dai dep. Agnesi e Bovetti (Oneglia–Ormea-Ceva), Larussa (Calabria–Napoli), Magliano (Larino–Termoli), De Ruggieri (collegamenti; nel circ. di Matera), Sandrini (Alto Veneto e Alto Friuli), Grassi (servizio in Puglia) Lucifero (servizio in prov. di Catanzaro). Indi al dis. di legge è aggiunto un articolo (Pasqualino-Vassallo) diretto a dar facoltà al Governo di provvedere alla istituzione di uffici telefonici nei comuni capoluoghi di mandamento attraversati dalle reti telefoniche che verranno istituite in virtù della nuova legge. — **Legge 28 marzo 1915, n. 354.**

Interr. Morisani, ann. 18 febbr. 1915: Disservizio telefonico, es. 18 marzo.

Durante la discussione del preventivo poste 1914-15 il dep. *Bignami* vorrebbe (18 febbr. 1915) che lo Stato, riservate a sè le linee telefoniche più importanti, concedesse il resto organicamente all'industria privata, modificando i relativi patti di concessione, che la competenza del Consiglio superiore dei telefoni fosse limitata agli affari di maggior rilievo, che alle tariffe *à forfait* si sostituissero le tariffe a conversazioni, che al bilancio telefonico si desse un maggior carattere industriale; il dep. *Chiaraviglio* invoca una radicale trasformazione dell'organismo tecnico-amministrativo del servizio telefonico e chiede che nel Consiglio superiore dei telefoni abbia un'equa rappresentanza l'industria, il commercio ed il lavoro; it dep. *Peano* raccomanda (19 febbr.) la presentazione d'una legge regolatrice della materia delle concessioni telefoniche e l'adozione della tariffa a contatore per le comunicazioni per telefono. Il min., *Riccio*, s'augura (20 febbr.), di poter presentare presto un dis. di legge che modifichi il regime delle concessioni sociali, riconosce che il Consiglio superiore dei telefoni possa essere modificato, accenna ad un suo progetto di semplificazione dell'Amministrazione telefonica, d'imminente presentazione, ed annuncia che al più presto presenterà pure un disegno di legge di riforma delle tariffe telefoniche basato sulla sostituzione del contatore al *forfait.*

R. D. 25 aprile 1915, n. 559, concernente la limitazione o sospensione del servizio telefonico urbano ed interurbano sia sulle reti e linee dello Stato, sia su quelle affidate all'industria privata in caso di circostanze straordinarie (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. poste, C. n. 488). — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1818*, col quale il min. delle poste ha facoltà, per tutta la durata della guerra, di limitare o sospendere il servizio suddetto.

R. D. 23 maggio 1915, n. 688, che dà al Governo la facoltà di sospendere, modificare o limitare il servizio telefonico interno e con l'estero, come riterrà opportuno, ed estende al detto servizio, in quanto siano applicabili, le disposizioni del regolamento del servizio telegrafico in guerra.

R. D. 11 luglio 1915, n. 1238, col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al R. D. 1° maggio 1913, n. 1222, riguardante norme per l'assunzione da parte dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato dell'esercizio delle linee interurbane in concessione all'industria privata.

R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, che impone, per la durata della guerra, un diritto fisso annuo di lire sei a tutti indistintamente gli abbonamenti al telefono urbano, sociale e governativo, qualunque sia la tariffa e la categoria degli utenti.

D. L. 14 nov. 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche di Stato (convertito in legge col dis. di legge del Min. poste, C. n. 489: *legge 25 marzo 1917, n. 491*).

D. L. 18 nov. 1915, n. 1653, che consente la licitazione privata pei contratti da stipularsi dall'Azienda dei telefoni ed abolisce il Consiglio superiore dei telefoni (convertito in legge col dis. di legge del Min. poste, C. n. 491: *legge 5 luglio 1917, n. 1072*).

Disegno di legge del Min. poste, Riccio, C. n. **486** (pres. 1° dic. 1915): *Alienazione delle aree demaniali site in Roma* (l'una in via Viminale e l'altra al corso Vittorio Emanuele), *già acquistate con i fondi autorizzati dalla legge 15 luglio 1907, n. 506, e reintegro al bilancio straordinario dell'Amministrazione dei telefoni delle somme che saranno ricavate dalla vendita stessa.* — Ritirato.

Disegno di legge del Min. poste, Riccio, C. n. **490**; S. n. **256** (pres. 1° dic. 1915): *Facoltà al Governo di prorogare ed estendere le concessioni all'industria privata degli impianti telefonici ad uso pubblico.* — Dà facoltà al Governo di rinnovare, alla loro scadenza, per un periodo non superiore agli anni 20, le concessioni per impianti telefonici ad uso pubblico, accordandole sia al precedente concessionario, sia ad altro richiedente, con preferenza ai comuni. Riserva all'Amministrazione, nell'ultimo triennio della concessione, la facoltà di ordinare l'ampliamento degl' impianti esistenti. Durante la discussione alla Camera (6 aprile 1916) è approvato un articolo aggiuntivo con cui si dà facoltà al Min. delle poste di prorogare, per un tempo uguale alla durata della sospensione, le concessioni telefoniche di cui l'esercizio fu totalmente o parzialmente sospeso durante la guerra. — Ritirato al Senato dopo l'approvazione della Camera.

Disegno di legge del Min. poste, Riccio, C. n. **559** (pres. 9 dic. 1915); *Riordinamento delle tariffe telefoniche pel servizio delle reti urbane.* — Distingue gli abbonati di ciascuna rete in tre categorie: 1ª categ.: grandi aziende industriali o commerciali, pubblici esercizi, alberghi, circoli, teatri, luoghi pubblici od aperti al pubblico; 2ª categ.: collegialità diverse, accademie, professionisti, esercenti, commercianti; 3ª categ.: privati, scuole ed istituti d'educazione e d'istruzione, e le reti in gruppi corrispondenti all'importanza delle reti stesse, stabilendo tariffe diverse a seconda della categoria e del maggiore o minor numero di abbonati di ciascun gruppo; fissa a 3600 il numero massimo delle conversazioni che un abbonato può chiedere dal proprio apparecchio durante l'anno, concede facoltà al Governo di adottare il sistema di tassa a contatore. Disciplina inoltre, agli effetti delle tariffe, il passaggio delle singole reti da un gruppo ad un altro ed ammette riduzioni per gli abbonati che abbiano più di un apparecchio, per gli uffici dello Stato ed altri enti pubblici, per i giornali, ecc.

Fissa supplementi alle tariffe per gli abbonati che risiedono ad una distanza maggiore di tre chilometri dall'ufficio telefonico a cui vengono collegati; concede facoltà al Governo di accordare derivazioni esterne; disciplina le tariffe relative ai collegamenti di abbonati ai posti telefonici pubblici o ad un ufficio telefonico secondario. Detta norme per il rifornimento dei materiali e degli apparecchi. Stabilisce pure che ogni abbonato, al momento in cui viene collegato paghi una volta tanto, una tassa di collegamento, commisurata alla distanza.

Il disegno di legge concede poi la facoltà al Governo di istituire, in via di esperimento, linee telefoniche collettive (party lines), e di accordare collegamenti diretti ai centralini interurbani; determina la tariffa e la durata unitaria delle conversazioni tra i posti telefonici pubblici e gli abbonati di una stessa rete e viceversa; concede facoltà al Governo di istituire un servizio di recapito di fonogrammi e di telegrammi comunicati telefonicamente, nonchè di stabilirne le relative tasse; dà facoltà all'Amministrazione di concedere abbonamenti di stagione di quattro mesi rinnovabili una sol volta all'anno, nonchè di stabilire comunicazioni temporanee con navi ormeggiate, e fissa il canone per le linee telefoniche ad uso privato. Infine afferma il principio che l'Amministrazione telefonica di Stato non assuma alcuna responsabilità civile in dipendenza dell'esercizio telefonico, dà facoltà all'Amministrazione di sospendere per ragioni di ordine pubblico o tecnico le comunicazioni, senza incorrere in alcuna responsabilità ed in obblighi di rimborsi; estende le disposizioni del presente disegno di legge alle reti in concessione, e fa obbligo all'Amministrazione,

nel termine di quattro anni dall'applicazione delle tariffe di cui alla presente legge, di presentarne al Parlamento i risultati, con le eventuali proposte di modificazioni. — Ritirato.

DD. LL. 23 marzo 1916, n. 343 e 18 marzo 1917, n. 516, coi quali è approvata, rispettivamente, la riduzione del contenuto degli elenchi degli abbonati al telefono per il 1916 ed il 1917.

D. L. 29 giugno 1916, n. 822, col quale vengono prorogati i termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori concernenti l'attivazione, l'ampliamento ed il riordinamento di linee e reti telefoniche date in concessione all'industria privata.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1291, col quale la franchigia delle conversazioni telefoniche di Stato è limitata alle sole linee governative.

Disegno di legge del Min. poste Fera, S. n. **329**; C. n. **818** (pres. 8 marzo 1917): *Modificazioni ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni.* — Definisce, in relazione alle circoscrizioni amministrative, il territorio da dare in concessione e l'estensione delle reti urbane; abbrevia rispettivamente a venti ed a dieci anni i periodi di durata delle concessioni e dell'inizio del diritto di riscatto da parte dello Stato, determina che il prezzo del riscatto non possa oltrepassare il valore del materiale in opera costituente l'impianto, con un sopraprezzo del 15 per cento; che alla scadenza della concessione, quando lo Stato entri in possesso degli impianti, corrisponda al concessionario un compenso pari al 50 del costo del valore degli impianti stessi. Fissa i canoni per le future concessioni, e dà facoltà al Governo di rinnovare le concessioni che scadono a tutto il 1924. L'Ufficio centrale del Senato raccomanda (rel. Spirito) che il Governo sia cauto nella determinazione della durata delle singole rinnovazioni, e più cauto ancora nel dare la preferenza ai comuni. — Ritirato alla Camera dopo l'approvazione del Senato (v. appresso D. L. 7 ott. 1917).

Interr. Montresor, ann. 19 marzo 1917: Conservazione degli impianti telefonici costruiti in zona di guerra, es. 20 giugno.

— Montresor, ann. 2 luglio 1917: Uso dei collegamenti telefonici costruiti per le necessità militari, es. 11 luglio.

D. L. 7 ott. 1917, n. 1658, col quale vengono apportate variazioni ed aggiunte al testo unico dei telefoni, 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302 (riproduce le disposizioni del dis. di legge di cui sopra S. n. 329: pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. poste, C. n. 883. — La Commissione della Camera incaricata di riferire sul detto dis. di legge esprime l'avviso (rel. Sciacca-Giardina) che debbano rimanere sempre esercitate dallo Stato le linee allaccianti centri di speciale importanza politica e militare, e propone il seguente ordine del giorno: « La Camera, nell'intento di favorire la maggiore possibile diffusione del servizio telefonico, invita il Governo a provvedere alla modificazione dell'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 420, riducendo ad un quarto la quota di concorso dei comuni o di altri enti che desiderano l'impianto telefonico, e dividendo tale quota in almeno quattro annualità eguali senza interessi »; rimasto in stato di relazione.

D. L. 14 aprile 1918, n. 529, che proroga il termine stabilito dall'art. 11 del decreto 7 ott. 1917, n. 1658, relativamente alla facoltà di opzione dei concessionari di reti telefoniche (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. poste, C. n. 1028).

D. L. 14 luglio 1918, n. 984, col quale sono apportati aumenti alle tariffe telefoniche e si sostituisce al diritto fisso di cui al R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, una tassa annua variabile. — *R. D. 25 sett. 1919, n. 1850*, che sostituisce il decreto predetto.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1703, che autorizza l'Amministrazione dei telefoni dello Stato ad assumere l'esercizio della rete telefonica urbana di Roma.

Nella relazione della Giunta del bilancio sul preventivo poste 1918-19, C. n. 904-A, pres. il 15 ott. 1918, il dep. *Corniani*, relatore, esprime personalmente l'opinione che lo Stato dovrebbe soltanto costruire le reti telefoniche interurbane, lasciando all'industria privata l'esercizio delle reti urbane e delle reti secondarie in provincia.

La relazione della Commissione della Camera (pres. 22 nov. 1918) sul dis. di legge per riforma all'ordinamento dei servizi e del personale nell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni, C. n. 933-A, fa voti (rel. Nofri) perchè, appena possibile, si proceda alla riforma del servizio telefonico.

Disegno di legge del Min. poste Fera, C. n. **1039** (pres. 26 nov. 1918): *Modificazioni ed aggiunte alla legge 20 marzo 1913, n. 254, sulla sistemazione delle reti telefoniche.* — Assegna altri 21 milioni per la sistemazione dei servizi telefonici esercitati dallo Stato, ed autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticiparli al Tesoro dello Stato, verso restituzione in 15 annualità comprendenti capitale ed interessi al saggio del 4 per cento. — Rimasto presso la Giunta del bilancio.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 243, concernente l'estensione del servizio telefonico ai Comuni che ne sono sprovvisti, autorizzando all'uopo, la Cassa depositi e prestiti e le Società ordinarie e cooperative di credito a concedere alle Provincie mutui, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di lire pel decennio 1920-1929. — *R. D. 4 nov. 1919, n. 2324*, che modifica l'art. 3 di detto decreto.

D. L. 25 maggio 1919, n. 872, che estende all'Amministrazione telefonica le disposizioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sull'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, e alla legge 3 aprile 1913, n. 271, sull'esercizio di Stato dei telefoni, dando altresì facoltà all'Amministrazione stessa di assumere temporaneamente personale tecnico specializzato.

D. L. 15 giugno 1919, n. 1243, che modifica l'art. 77 del regolamento telefonico 21 maggio 1903, *n.* 253, relativamente alla tassa dovuta per l'invio degli avvisi di conversazione telefonica.

Mozione Drago, letta 9 agosto 1919: Ristabilimento del servizio telefonico a tariffa ordinaria dalle ore 19 del sabato alle 8 del lunedì.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1646, recante norme per affidare all'industria nazionale l'esecuzione della fornitura degli impianti e di ogni altro lavoro occorrenti all'Amministrazione dei telefoni.

R. D. 21 sett. 1919, n. 1845, che dà facoltà al ministro delle poste e telegrafi di prorogare la scadenza di concessioni telefoniche.

R. D. 20 nov. 1919, n, 2299, che istituisce temporaneamente una Commissione tecnica per i telefoni determinandone lo scopo e la composizione.

Disposizioni per gli impiegati dell'amministrazione telefonica, v. *Impiegati: min. poste e telegrafi.*

Radiotelefonia, v. *Radiotelegrafia e radiotelefonia.*

TELEGRAFI (Amministrazione - ordinamento e tariffe).

R. D. 29 genn. 1914, n. 108, esecutivo della convenzione telegrafica italo-russa 7-15 ott. 1913.

Mozione Cappa, letta 8 maggio 1914, Piccinato (12 maggio): Riforma del servizio telegrafico.

Interr. Agnelli, ann. 7 dic. 1914: Ristabilimento del servizio delle lettere-telegramma.

Disegno di legge del Min. poste Riccio, C. n. **339**; S. n. **158** (pres. 11 dic. 1914): *Manutenzione del cavo fra il continente (Fiumicino) e la Sardegna.* — Approva la convenzione 2 dic. 1914, con la ditta Pirelli e C. di Milano per la manutenzione fino al 30 giugno 1929 di quel cavo telegrafico e per il compenso annuo di lire 25,000. — **Legge 28 marzo 1915, n. 353.**

Interr. Spetrino, ann. 18 febbr. 1915: Impianti telegrafici nei comuni che anticiparono la quota di concorso, es. 5 marzo.

Durante la discussione del preventivo poste 1915-16 il dep. *Merloni* invoca (2 marzo 1915) l'unificazione dei servizi elettrici e l'industrializzazione della relativa azienda, e chiede che a questa sia preposto un Consiglio d'amministrazione di cui dovrebbero far parte anche i rappresentanti del commercio, dell'industria e del personale, ed a cui dovrebbero consentirsi anche deliberazioni impegnative dello stesso bilancio dell'azienda, sempre però sotto l'alta sorveglianza del ministro e riservati all'azienda stessa gli utili prodotti, cui dovrebbe essere cointeressato il personale. Parimenti i dep. *Abignente* (2 marzo), *Cavallari* e *Federzoni* (3 marzo), raccomandano che sia industrializzata l'Amministrazione. Il min. *Riccio*, si dichiara (4 marzo) contrario alla fusione del servizio telefonico con il telegrafico, e ritiene inopportuno il momento per introdurre il sistema della cointeressenza degli impiegati nei risultati dell'azienda telegrafica.

R. D. 23 maggio 1915, n. 688, con cui il Governo ha facoltà: 1° di sospendere, modificare o limitare il servizio telegrafico interno e coll'estero, come riterrà oppor-

tuno ; 2° di far interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche appartenenti a provincie, comuni, società o privati esercenti ferrovie e tramvie, come pure di fare sorvegliare dai funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici relativi.

Relazioni sui servizi telegrafici per gli esercizi 1912-13, 1913-14, 1914-15, 1915-16, ***C. doc. nn. XXXIII a XXXIII-quater*** (pres., rispettivamente, dai min. delle poste Riccio e Fera il 16 luglio 1915, 1° ott. 1915, 27 ott. 1916 e 26 giugno 1917).

R. D. 12 ott. 1915, n. 1510, che impone, per la durata della guerra, un diritto fisso di cent. 10 per telegramma, oltre le tasse vigenti, a tutti i telegrammi a pagamento accettati da uffici del Regno.

Interr. De Ruggieri, ann. 1° dic. 1915: Circoscrizione delle direzioni delle costruzioni telegrafiche, es. 3 dic.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, che ristabilisec la tassa per il telegramma ordinario ad una lira, con un massimo di 12 parole e con ricevuta gratuita; abolisce il diritto fisso di dieci centesimi sui telegrammi ; inasprisce la tariffa per gli avvisi telegrafici.

D. L. 14 luglio 1918, n. 986, che apporta aumenti alle tariffe telegrafiche (telegramma ordinario lire 1.50 fino a dodici parole).

D. L. 26 genn. 1919, n. 67, con cui, dalle ore 19 del giorno precedente un giorno festivo alle ore 7 del giorno seguente al festivo, il servizio telegrafico è limitato ai telegrammi privati urgenti e di Stato urgenti, ai telegrammi internazionali ed a quelli della stampa e di servizio.

D. L. 27 marzo 1919, n. 578, contenente norme per la franchigia telegrafica.

D. L. 25 maggio 1919, n. 872, che estende all'Amministrazione telegrafica le disposizioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sull'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, e alla legge 3 aprile 1913, n. 271, sull'esercizio di Stato dei telefoni, dando altresì facoltà all'Amministrazione stessa di assumere temporaneamente personale tecnico specializzato.

Mozione Drago, letta 9 agosto 1919: Ristabilimento del servizio telegrafico a tariffa ordinaria dalle ore 19 del sabato alle 8 del lunedì.

R. D. 4 nov. 1919, n, 2171, che per i giorni 9 e 16 del mese di novembre (periodo elettorale) sospende l'applicazione del D. L. 26 gennaio 1919, n. 67, circa la riduzione del servizio telegrafico.

Impiegati dell'Ammin. telegrafica v. *Impiegati: Min. poste e telegrafi.*

Radiotelegrafia v. *Radiotelegrafia.*

TERRE (Coltivazione delle), v. *Colonizzazione agraria.*

TERREMOTI (Provvedimenti per i danneggiati da).

Terremoto Calabro-Siculo (28 dic. 1908).

Testo unico 12 ott. 1913, n. 1261, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dic. 1908. — *R. D. 18 aprile 1915, n. 572* e *DD. LL. 29 giugno e 3 sett. 1916, nn. 838 e 1214,* contenenti proroghe di termini, modificazioni ed aggiunte alle disposizioni del predetto testo unico.

R. D. 30 ott. 1913, n. 1316, che autorizza la sezione temporanea annessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » di Catanzaro a procurarsi i mezzi per provvedere alla concessione di mutui di favore.

Disegno di legge del Min. tesoro Tedesco, C. n. **35**; S. n. **6** (pres. 29 nov. 1913): *Conversione in legge del R. decreto 31 marzo 1912, n. 369, che dispone la soppressione dal 1° luglio 1912 degli uffici di custodia dei valori, istituiti nelle città di Messina e Reggio Calabria in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.* — **Legge 4 giugno 1914, n. 540.**

Interr. Maffi, ann. 15 dic. 1913; Camagna (16 dic.); Arcà (18 dic.); Larizza (6 marzo 1914): Tassa sulle baracche nei comuni danneggiati dal terremoto, es. 9, 12 e 16 febbr. 1914; di quest'argomento il dep. Maffi tratta anche durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona (18 dic. 1913).

R. D. 24 dic. 1913, n. 1399, che proroga a tutto il 31 dicembre 1914 l'esonero dalle imposte e sovrimposte, concedendo tale esonero in casi limitatissimi anche pel 1915 e 1916.

R. D. 4 genn. 1914, n. 145, che estende e definisce le attribuzioni del delegato del Ministero dei lavori pubblici nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908.

R. D. 8 genn. 1914, n. 45, che proroga fino al 30 giugno 1915 la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (convertito in legge col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 169: ***Legge 9 luglio 1914, n. 666***).

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 3 febbr. 1914, Toscano (5 aprile), Mondello (6 maggio): Devoluzione del fondo « addizionali » es. 20 febbr., 22 e 24 giugno.

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **199** (pres. 12 febbr. 1914, letta 21 febbr., svolta 23 maggio): *Per la compilazione di elenchi di varie categorie dei comuni danneggiati dal terremoto del 1908*. E cioè stabilisce che una Commissione formi detti elenchi secondo la sismicità dei rispettivi terreni e il Governo riveda le norme relative alla costruzione degli edifici, ecc., in rapporto a ciascuna categoria di detti comuni. — Rimasta presso la Commissione della Camera (rel. Colonna di Cesarò).

Interr. Libertini G., De Felice-Giuffrida, ann. 9 maggio 1914: Provvedimenti pei danneggiati dal terremoto nel circondario d'Acireale, es. 9 maggio.

— Larizza, ann. 12 maggio 1914: Esonero dei poveri dal canone sulle baracche, es. 14 e 15 maggio.

— Mondello, ann. 4 giugno 1914: Concessione di terreni nella zona industriale di Messina, es. 10 giugno.

R. D. 19 luglio 1914, n. 843 e *D. L. 30 maggio 1915, n. 853*, riguardanti rispettivamente, concessione d'indennità di disagiata residenza durante gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16 ai funzionari, impiegati e salariati (convertiti in legge rispettivamente coi disegni di legge del min. del tesoro, C. nn. 297 e 534: ***Leggi 30 aprile 1916, n. 529 e 28 giugno 1917, n. 1065***).

R. D. 15 ott. 1914, n. 1128, con cui si stabilisce che a favore dei comuni e provincie danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in luogo delle addizionali e sopratasse sui trasporti stabilite dagli articoli 2 della legge 12 genn. 1909, n. 12, 1 della legge 27 giugno 1909, n. 411, e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631, sia corrisposta per il secondo semestre del corrente esercizio 1914-15 la somma di lire 9,100,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Interr. Albanese, ann. 10 dic. 1914, 2 dic. 1915 e 20 marzo 1917: Entità dei proventi dei centesimi addizionali e loro distribuzione, es. 18 febbr., 9 dic. 1915 e 20 giugno 1917.

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **420** (pres. 11 dic. 1914, letta 12 dic., svolta 20 marzo 1915): *Disposizioni eccezionali per i titoli del Debito pubblico al portatore smarriti o distrutti nel disastro del 28 dicembre 1908*. — Dispone che i possessori dei detti titoli, siano ammessi in via eccezionale, a denunziarne la perdita e l'Amministrazione del Debito pubblico proceda al tramutamento del titolo perduto in una o più iscrizioni nominative a favore del denunziante, apponendovi l'annotazione che la corrispondente rendita rimane vincolata a garanzia dei titoli al portatore dichiarati perduti, e che la stessa non potrà tramutarsi al portatore che trascorsi 30 anni dalla data della sua iscrizione. Concede poi al possessore del titolo al portatore logoro o guasto o in tutto o in parte bruciato per effetto del disastro il diritto di ottenere un nuovo titolo. — Rimasta in stato di relazione.

R. D. 7 febbr. 1915, n. 232, col quale viene stabilita l'indennità di trasferta da corrispondersi ai componenti delle Commissioni per l'attribuzione del possesso dei beni mobili ed immobili.

R. D. 1° aprile 1915, n. 480, relativo al pagamento di canone, da parte dei funzionari della R. marina, per l'uso di baracche.

D. L. 29 luglio 1915, n. 1295, contenente disposizioni per le zone industriali di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni ed altri provvedimenti a favore dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — *Reg. 3 sett. 1916, n. 1322*, per le predette zone industriali.

D. L. 21 ott. 1915, n 1533, con cui si dispone la proroga della data del trasporto nel bilancio tesoro dei fondi stanziati in quello dei lavori pubblici per la costruzione in Messina e Reggio Calabria di case per gli impiegati dello Stato (convertito in legge col dis. di legge del min. del Tesoro, C. n. 534: ***Legge 28 giugno 1917, n. 1065***).

D. L. 9 genn. 1916, n. 79, concernente la spesa per la costruzione di case economiche in Palmi (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 580).

D. L. 23 febbr. 1916, n. 280, portante provvedimenti per la ricostruzione delle cattedrali di Messina e di Reggio Calabria (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 604).

D. L. 27 febbr. 1916, n. 279, col quale si dispone che i fondi autorizzati per la costruzione delle case degli impiegati in Messina e in Reggio Calabria siano stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

D. L. 11 maggio 1916, n. 906, col quale le norme tecniche ed igieniche per il terremoto del 13 genn. 1915 vengono estese ai comuni colpiti dal terremoto del 28 dic. 1908 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 725).

D. L. 19 ott. 1916, n. 1502, col quale è modificato l'art. 17 del reg. 6 aprile 1913, n. 512, sui collegi arbitrali per la determinazione dell'indennità di espropriazione nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Testo unico 5 nov. 1916, n. 1526, delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dic. 1908.

D. L. 12 nov. 1916, n. 1658, che modifica il reg. 18 sett. 1910, n. 842, contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

D. L. 15 febbr. 1917, n. 324, relativo alla ricostituzione dei registri mancanti per il terremoto del 28 dic. 1908 presso le conservatorie delle ipoteche di Reggio Calabria e Messina (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 783).

Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dic. 1908. — *D. L. 17 genn. 1918, n. 318*, che proroga al 21 luglio 1920 il termine di cui all'art. 118 di detto testo unico. — *D. L. 4 agosto 1918, n. 1481*, che sostituisce l'art. 156 del testo unico, relativamente alla concessione di aree nella zona industriale di Messina. — *D. L. 3 nov. 1918, n. 1857*, che proroga, fino a sei mesi dopo la pace, i termini contenuti nel predetto testo unico. — *D. L. 17 nov. 1918, n. 1922*, contenente modificazioni ed aggiunte al testo unico stesso. — *D. L. 6 febbr. 1919, n. 166*, che modifica l'art. 311. — *D. L. 15 giugno 1919, n. 1234*, che modifica l'art. 130. — *D. L. 3 luglio 1919, n. 1184*, che modifica gli articoli 28 e 400 (mezzi finanziari per l'aumento delle retribuzioni degli impiegati delle provincie e comuni danneggiati dal terremoto, e poteri del consigliere di prefettura componente l'Amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. interno, C. n. 1219).

D. L. 6 genn. 1918, n. 125, circa la liquidazione delle spese e degli onorari dei giudizi arbitrali di secondo grado, riflettenti le indennità di espropriazione in conseguenza del terremoto del 28 dic. 1908.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 210, che autorizza un'anticipazione di cinque milioni a favore dell'Unione edilizia nazionale, azienda separata di Messina, per la costruzione di case economiche e casette popolari in Messina (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 971).

D. L. 24 marzo 1918. n. 481, che aumenta di lire 1,000,000 la somma di lire 1,000,000 autorizzata dal comma *d*) dell'art. 17 del testo unico in data 19 agosto 1917, n. 1399, per la costruzione in Reggio Calabria di case economiche. (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1000).

Interr. Larizza, ann. 3 ott. 1918: Riparto dei proventi dell'addizionale tra i comuni danneggiati dal terremoto, es. 21 nov.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 306, col quale è autorizzata la spesa di 50 milioni da destinarsi per costruzione di case economiche e casette popolari nei comuni della Calabria e della provincia di Messina, danneggiati dal terremoto del 28 dic. 1908.

D. L. 8 maggio 1919, n. 836, che aumenta il limite massimo del mutuo concedibile ai danneggiati dai terremoti del 28 dic. 1908 e successivi.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1891, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non superiore a sei milioni da erogarsi dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dic. 1908.

Unione edilizia messinese, v. *Unione edilizia nazionale.*

Terremoto di Catania (8 maggio 1914), v. appresso a *Provvedimenti varî.*

Terremoto della Marsica (13 genn. 1915).

R. D. 14 genn. 1915, n. 7, concernente lo stanziamento di due milioni di lire, per apprestare i primi e più urgenti soccorsi (1). — *R. D. 14 genn. 1915, n. 8*, che autorizza un prelevamento d'un milione di lire per porgere i primi soccorsi ed eseguire le opere più urgenti.

R. D. 14 genn. 1915, n. 13, col quale viene nominato il R. Commissario e sono dati provvedimenti per i comuni dei circondari di Avezzano e di Sora (1). — *R. D. 22 genn. 1915, n. 28*, col quale è nominato un commissario regio per provvedere con pieni poteri a quanto è necessario in conseguenza del terremoto per i comuni colpiti del circondario di Sora (1). — *D. L. 31 dic. 1915, n. 1868*, con cui si dispone la cessazione dei Regi Commissariati predetti (convertito in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 579: ***Legge 25 aprile 1918, n. 552***).

D. M. 17 genn. 1915, che istituisce e nomina un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri per provvedere all'erogazione delle somme raccolte dalla carità pubblica o privata e per stabilire le norme per l'organizzazione dei soccorsi (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 13).

R. D. 21 genn. 1915, n. 20, con cui si stabilisce la moratoria di sei mesi per le cambiali, gli assegni bancari e le obbligazioni commerciali nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora (1). — *R. D. 31 genn. 1915, n. 53*, recante nuove disposizioni per la moratoria delle cambiali (1).

RR. DD. 21 genn. e 5 febbr. 1915, nn. 27 e 62, contenenti provvedimenti vari a favore dei comuni colpiti dal terremoto (1). — *R. D. 7 febbr. 1915, n. 71*, con cui è approvato l'elenco dei comuni ai quali sono applicate alcune disposizioni dei decreti predetti. — *R. D. 7 febbr. 1915, n. 72*, con cui è approvato l'elenco dei comuni ai quali dovranno applicarsi tutte le disposizioni del R. D. 21 genn. 1915, n. 27. — *R. D. 14 febbr. 1915, n. 118*, con cui si approva l'elenco dei comuni ai quali sono applicate le disposizioni degli articoli 1 (2°, 4°, e 5° comma), 2, 4, 5, e 9 del R. D. 21 genn. 1915, n. 27, e quelle dell'art. 6, limitatamente all'imposta erariale sui fabbricati ed alle relative sovrimposte provinciale e comunale, nonchè le disposizioni degli art. 2, 3, 4 e 5 del R. D. 5 febbr. 1915, n. 62. — *R. D. 22 aprile 1915, n. 542*, che approva un elenco dei comuni ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. D. 21 genn. 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, ed altro elenco dei comuni ai quali sono applicabili le sole disposizioni dell'art. 2 dello stesso R. D. — *R. D. 22 aprile 1915, n. 543*, contenente un elenco di comuni aggiunti a quelli compresi negli elenchi approvati con i RR. DD. 7 e 14 febbr. 1915, nn. 71 e 118. — *D. L. 14 ott. 1915, n. 1522*, che approva un elenco suppletivo di Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni degli art. 1, 2 e 4 del R. D. 21 gennaio 1915, n. 27; ed altro elenco di comuni ai quali sono applicabili le sole disposizioni dell'art. 2 dello stesso R. D.

R. D. 21 genn. 1915, n. 31, riguardante il pagamento degli stipendi ed assegni ai maestri elementari (1).

R. D. 21 genn. 1915, n. 32, che istituisce, con sede in Roma, un compartimento speciale d'ispezione per l'alta sorveglianza sui servizi tecnici relativi al terremoto.

RR. DD. 21 genn. 1915, nn. 33 e 34, che istituiscono, rispettivamente in Avezzano e Sora un ufficio speciale del Genio civile per i servizi tecnici relativi al terremoto.

R. D. 21 genn. 1915, n. 39, col quale vengono concesse speciali facilitazioni ai trasporti sulle ferrovie dello Stato in conseguenza del terremoto (1). — *D. L. 23 dic. 1915, n. 1901*, che abolisce alcune delle speciali agevolezze di tariffa stabilite dal decreto predetto e tempera le altre, limitandone la durata al 31 ott. 1916 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubbl., C. n. 603).

R. D. 21 genn. 1915, n. 40, con cui viene delegata la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno ed all'estero di materiali e provviste occorrenti in seguito ai danni del terremoto (1).

(1) Il presente decreto è stato convertito in legge col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. 341: **Legge 1° aprile 191,5 n. 476.**

R. D. 28 genn. 1915, n. 48, recante provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia pei luoghi colpiti dal terremoto (1). — *DD. LL. 23 dic. 1915, n. 1878, 22 febb. 1917, n. 485, 3 genn. 1918, n. 14 e 5 genn. 1919, n. 14*, che mantengono in vigore, rispettivamente, per gli anni 1916, 1917, 1918 e 1919, le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'art. 1° del decreto predetto (pres.ti per la conv. in legge col dis. di legge del Min. grazia e giust., C. n. 1168).

R. D. 4 febbr. 1915, n. 133, riguardante il funzionamento del tribunale di Avezzano.

R. D. 11 febbr. 1915, n. 106, portante norme per la costruzione delle baracche e altri provvedimenti per l'incolumità pubblica (1). — *D. L. 26 luglio 1917, n. 1334*, che proroga la riscossione dei canoni per l'uso dei ricoveri stabili o provvisori, costruiti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 genn. 1915. (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 854). — *D. L. 10 genn. 1918, n. 47*, che proroga al 1° genn. 1919 la riscossione (presentato per la convers. in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 970). — *D. L. 18 maggio 1919, n. 926*, che concede nuova proroga fino al 1° genn. 1920 (pres. per la conv. in legge col dis. di legge, Min. interno, C. n. 1139).

R. D. 11 febbr. 1915, n. 109, con cui si dispone che ai comuni indicati nell'elenco approvato con R. D. 7 febbr. 1915, n. 72, sia corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie (1). — *R. D. 25 nov. 1919, n. 2371*, che proroga dette disposizioni per l'anno 1921.

R. D. 11 febbr. 1915, n. 114, che concede l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione delle case mobili, materiali da costruzione ed altri oggetti, e provvede alla proroga dei termini per le denuncie e per i pagamenti relativi alle tasse di successione, registro e manomorta (1). — *D. L. 9 sett. 1915, n. 1452*, concernente proroghe di agevolazioni doganali per gli oggetti e case mobili (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del presidente del Consiglio, C. n. 481).

R. D. 12 febbr. 1915, n. 110, che sospende il corso delle prescrizioni e dei termini perentorî per le assicurazioni sulla vita e la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario (1).

R. D. 12 febbr. 1915, n. 111, che concede fino al 31 dic. 1915 un'indennità di disagiata residenza a favore dei funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative (1). — *D. L. 30 genn. 1916, n. 102*, concernente la concessione, anche per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1915-16, dell'indennità di cui sopra. (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 576).

R. D. 14 febbr. 1915, n. 117, col quale si sospende la riscossione delle prime tre rate del 1915 dell'imposta di ricchezza mobile per i contribuenti dei comuni compresi nell'elenco formato in base al R. D. 5 febbr. 1915, n. 62, (1).

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Salandra, C. n. **341**; S. n. **203** (pres. 18 febbr. 1915): *Conversione in legge di decreti reali emanati in conseguenza del terremoto del 13 genn. 1915*. — La Commissione (rel. Cappelli) propone alcune aggiunte ai reali decreti, e, fra l'altro, concede indennità ai maestri elementari: il relatore ritiene inoltre conveniente che le conseguenze finanziarie di tali decreti non gravino principalmente e direttamente sul tesoro dello Stato, bensì che questo le sopporti con esonero d'imposte e altri favori indiretti ed aggiunge l'elenco delle opere d'arte danneggiate dal terremoto. Durante la discussione alla Camera (1ª torn. 19 marzo 1915) il dep. *Venceslao Amici* fa raccomandazioni per lo studio delle zone sismiche, per la costruzione di case antisismiche, per l'insegnamento nelle scuole degli ingegneri di tali costruzioni, per l'adozione di provvedimenti in previsione di disastri diretti alla raccolta di notizie per fissare la zona colpita e l'entità approssimativa del disastro, per arrecare soccorsi e per somministrarli, indi delinea l'azione da esplicarsi dagli uffici telegrafici e telefonici, dalle ferrovie, dagli impiegati stradali, dai servizi automobilistici, dai vigili, dagli uffici sanitari, dall'esercito, e infine da un ufficio centrale, il dep. *Simoncelli* propone che per l'esatta esecuzione delle costruzioni sia accordata l'azione popolare, da disciplinarsi in regolamento, il dep. *Sipari* raccomanda che in occasione di pubblici disastri si utilizzi il pronto soccorso della federazione dei pompieri, e a questa proposta si associa il dep. *Molina*; (1ª torn. 20 marzo) il dep. *Lombardi* propone la creazione d'una grande associazione ad opera dello Stato, delle provincie e dei comuni e dei pro-

prietari, avente per iscopo l'attenuazione delle conseguenze del terremoto. Il ministro *Ciuffelli* rispondendo ai vari oratori dichiara che il Ministero dei lavori pubblici costituirà depositi di legname o di baracche smontabili di rapido impiego; accetta la raccomandazione sull'utilizzazione dei pompieri e sugli osservatorî, non accetta quella sull'azione popolare; il ministro *Grippo* accetta la raccomandazione della Commissione a favore dei monumenti danneggiati.

L'Ufficio centrale del Senato (rel. Talamo) fa voti: 1° che le somme messe a disposizione del Governo siano spese con la più controllata rigidezza e secondo reali bisogni; 2° che sia sospesa la costruzione di baracche e ricoveri provvisori e iniziata quella di case antisismiche; 3° che le ricostruzioni avvengano nei luoghi indicati dalle esigenze dell'economia odierna; 4° che siano adottati provvedimenti per la tutela preventiva contro i danni dei terremoti; 5° che sia posta ogni cura nella restaurazione, reintegrazione e custodia delle opere artistiche dei luoghi colpiti. Durante la discussione (27 marzo 1915) il ministro *Ciuffelli* accetta queste raccomandazioni; il sen. *Torlonia* esprime voti per gli edifici del Lazio, specialmente scolastici, municipali e di culto e invita il Governo, ove sia fondata l'ipotesi che l'origine dei terremoti è dovuta ad ammassamenti di acque, a far studiare gli opportuni provvedimenti per ovviare ai disastri sismici. — **Legge 1° aprile 1915, n. 476.** — *Reg. 27 giugno 1915, n. 1052*, esecutivo dell'art. 9 della legge predetta concernente l'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti delle sovrimposte sospese agli Enti danneggiati dal terremoto.

Il disegno di legge per spese impreviste, C. n. 349 (Tesoro) (pres. il 18 febbr. 1915) autorizza, fra l'altro, una prelevazione di lire 500,000 per porgere i primi urgenti soccorsi ai danneggiati dal terremoto, nonchè un'altra prelevazione per la medesima somma per provvedere d'urgenza alle prime opere di demolizione e di puntellamento nelle regioni danneggiate dal terremoto stesso, ed infine una prelevazione di lire 50,000 per lavori di restauro a edifici monumentali, opere di scavo, ricupero e conservazione di ruderi ed oggetti d'arte nelle sopraindicate località, nonchè per missioni inerenti al detto scopo. (***Legge 28 marzo 1915, n. 346***).

La relazione della Giunta del Bilancio sul preventivo lavori pubblici 1915-16, C. n. 287-A, pres. il 18 febbr. 1915, mentre si dichiara contraria (rel. Ancona) ad un'istituzione stabile per fronteggiare i danni dei terremoti, ammenochè non si trattasse d'un piccolo ufficio di studio e di vigilanza per la costruzione dei fabbricati, delle opere e dei servizi pubblici nelle zone sismiche, ed in generale per lo studio delle condizioni pratiche anche commerciali ed agricole di queste zone, raccomanda di sollecitare l'inizio delle costruzioni stabili antisismiche nelle località colpite dal terremoto del 13 genn. 1915.

Interr. Amici G., ann. 18 febbr. 1915: Sospensione delle imposte pei comuni meno danneggiati dal terremoto, es. 16 marzo.

R. D. 21 marzo 1915, n. 441, che contiene speciali disposizioni a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche.

R. D. 28 marzo 1915, n. 461, circa le spese d'ufficio nei tribunali e preture (1).

R. D. 15 aprile 1915, n. 514, che concede agevolazioni fiscali (convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 511: **legge 16 aprile 1916, n. 437**).

R. D. 29 aprile 1915, n. 573, recante norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, e costruzioni degli edifici (1). — *DD. LL. 11 maggio e 23 nov. 1916, nn. 906 e 1663*, che modificano il decreto predetto (presentati per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubbl., C. n. 725). — *D. M. 30 maggio 1917*, che apporta alcune modifiche alle predette norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 130).

R. D. 29 aprile 1915, n. 574, col quale è autorizzata l'assegnazione di lire 12 milioni in aggiunta al fondo dei 30 milioni di cui al R. decreto 21 genn. 1915, n. 27, per provvedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale (convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 428: ***Legge 1° luglio 1917, n. 1043***). — *R. D. 29 aprile 1915, n. 582*, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto ed istituisce magistrature speciali per la cognizione di tutte le controversie relative a diritti sugli immobili (1). — *D. L. 7 nov. 1915, n. 1606*, che approva le norme per il funzionamento dei predetti collegi speciali.

R. D. 6 maggio 1915, n. 588, sulla ricostituzione del patrimonio zootecnico. (1). — *D. L. 29 dic. 1915, n. 1967*, che proroga fino al 30 giugno 1916 il termine utile per la concessione del contributo da parte del Ministero d'agricoltura per l'acquisto di riproduttori (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 591).

R. D. 9 maggio 1915, n. 654, concernente provvedimenti per la costruzione di edifici scolastici e per l'assegnazione d'una speciale indennità di disagiata residenza ai maestri (1). — *R. D. 27 nov. 1919, n. 2368*, che autorizza l'ulteriore assegnazione di lire sei milioni in aumento alla somma di lire quattro milioni concessa con l'art. 2 del decreto predetto.

R. D. 9 maggio 1915, n. 696, contenente provvedimenti per gli esattori delle imposte dirette (1).

R. D. 13 maggio 1915, n. 760, con cui viene disposta la duplicazione, in esenzione di tassa, dei libretti delle Casse postali di risparmio smarriti o distrutti.

R. D. 13 maggio 1915, n. 775, concernente la concessione di mutui di favore e di contributi diretti dello Stato (1). — *D. L. 14 nov. 1915, n. 1661*, che detta nuove norme per la concessione dei mutui stessi (1). — *D. L. 13 maggio 1917, n. 869*, che proroga di un anno i termini fissati coi predetti decreti per la presentazione di domande di sussidio o di mutuo da parte di danneggiati (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 784). — *D. L. 7 giugno 1918, n. 888*, che proroga fino ad un anno dopo la pace i termini predetti. — *DD. LL. 5 nov. 1916, n. 1518, 17 genn. e 7 giugno 1918, nn. 318 e 888*, che prorogano, rispettivamente, al 31 dic. 1917, 1918 e 1919, i termini per la presentazione delle domande stesse, da provincie, comuni ed enti morali. — *D. L. 14 nov. 1918, n. 1997*, che proroga detto termine fino a sei mesi dopo la pace. — *D. L. 8 maggio 1919, n. 836*, che aumenta il limite massimo del mutuo concedibile.

DD. LL. 11 luglio e 14 ott. 1915, nn. 1110 e 1531, che autorizzano rispettivamente l'ulteriore assegnazione di lire 10 milioni per provvedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio (convertiti in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 534: ***Legge 28 giugno 1917, n. 1065***). — *D. L. 3 febbr. 1916, n. 142*, col quale è autorizzata un'ulteriore assegnazione di lire 12 milioni al fondo per provvedimenti ed opere varie nei suindicati comuni (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 576).

D. L. 22 agosto 1915, n. 1294, riguardante la determinazione delle zone adatte per le ricostruzioni e le nuove costruzioni (1). — *D. L. 25 genn. 1917, n. 243*, col quale viene modificata la tabella allegata al decreto predetto.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1330, contenente le norme pel funzionamento dei collegi arbitrali per la determinazione delle indennità di espropriazione.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1432, che istituisce una Commissione tecnico-amministrativa per la liquidazione d'indennità varie (convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 516: ***Legge 1° giugno 1916, n. 696***). — *D. L. 22 febbr. 1917, n. 515*, che fissa al 31 marzo 1917 il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle armi e munizioni, C. n. 819).

D. L. 26 sett. 1915, n. 1468, con cui si autorizzano le Amministrazioni degli Enti locali danneggiati dal terremoto a corrispondere a' propri impiegati e salariati un'indennità di disagiata residenza pel periodo di tempo 13 genn. - 31 dic. 1915. (convertito in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 534: ***Legge 28 giugno 1917, n. 1065***).

Relazione sommaria dei provvedimenti urgenti adottati dal Governo per il terremoto del 13 genn. 1915. — **C. doc. n. XXXVII** (pres. dal Pres. del Consiglio Salandra, il 1° dic. 1915).

D. L. 16 genn. 1916, n. 54, riguardante la cessione gratuita ai comuni danneggiati dal terremoto dei ricoveri provvisori e stabili costruiti dallo Stato o messi a sua disposizione da Comitati.

(1) Il presente decreto è stato presentato per la conversione in legge col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 481.

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **620** (pres. 8 giugno 1916): *Nuova autorizzazione di spesa per le opere dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915*, di lire 15,500,000. — Ritirato (v. appresso D. L. 3 sett. 1916, n. 1250).

D. L. 6 agosto 1916, n. 998, che stanzia la somma complessiva di lire 380,000 per contributi e concorsi dello Stato nelle spese di mutui e di interessi, consentiti dalle disposizioni in vigore (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 693).

D. L. 3 sett. 1916, n. 1250, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,500,000, per opere urgenti e proroga fino al 30 sett. 1917 il termine per la concessione dei sussidi dello Stato per la riparazione delle case danneggiate dal terremoto del 13 genn. 1915, appartenenti a persone povere (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubbl., C. n. 726).

D. L. 25 genn. 1917, n. 154, che disciplina la proroga delle occupazioni temporanee occorse per l'esecuzione delle opere dipendenti dal terremoto del 13 genn. 1915 (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. dei lav. pubbl., C. n. 894).

D. L. 11 febbr. 1917, n. 262, che autorizza un'ulteriore assegnazione di lire 30 milioni per provvedimenti ed opere urgenti (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. del tesoro, C. n. 745).

Disegno di legge del Min. tesoro Carcano, n. **761** ; (pres. 9 marzo 1917): *Provvedimenti per le imposte e sovrimposte comunali e provinciali nei comuni del distretto di Agenzia di Avezzano.* — Ritirato.

D. L. 12 aprile 1917, n. 617, concernente provvedimenti per le imposte e sovrimposte comunali e provinciali nel distretto dell'agenzia di Avezzano (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 784).

D. L. 13 maggio 1917, n. 869, che proroga a tutto sett. 1918 il termine di cui all'art. 4 del D. L. 11 genn. 1915, n. 27, per la riparazione delle case dangiate appartenenti a persone povere (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 784). — *D. L. 7 giugno 1918, n. 888*, che proroga detto termine al 30 sett. 1919.

DD. LL. 31 maggio e 7 ott. 1917, nn. 1028 e 1807, concernenti nuovi provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 genn. 1915, (presentati per la conversione in legge coi disegni di legge del min. dei lavori pubbl. C. nn. 894 e 1253). — *D. L. 17 genn. 1918, n. 318*, che proroga alcuni termini di cui al decreto 7 ott. 1917, n. 1807.

D. L. 10 giugno 1917, n. 1034, che stabilisce norme speciali per la compilazione d'ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 801).

D. L. 3 febbr. 1918, n. 347, concernente esonero da imposta e sovrimposta sul terreni e fabbricati riferibili all'anno 1915 nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 genn. 1915 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 968).

Interr. Sipari, ann. 12 febbr. 1918: Beneficio dell'addizionale pei comuni danneggiati dal terremoto del 13 genn. 1915 in condizioni disagiate, es. 19 aprile.

La relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del dep. Colonna di Cesarò ed altri, recante disposizioni eccezionali per i titoli del Debito pubblico al portatore smarriti o distrutti nel terremoto del 28 dic. 1908, C. n. 420-A, pres. il 25 aprile 1918, estende (rel. Mondello) i vantaggi della suddetta proposta alle altre regioni colpite dal terremoto del 13 genn. 1915.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1820, che reca provvedimenti circa il pagamento delle imposte dirette e delle sovraimposte nei comuni del distretto dell'Agenzia delle imposte di Avezzano — Dispone che le rate delle dette imposte e sovraimposte per gli anni 1916 e 1917 non sgravate e non riscosse, siano ripartite e pagate in ventiquattro rate bimestrali e pagate con quelle che scadranno negli anni dal 1920 al 1923 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1092).

D. L. 22 dic. 1918, n. 2079, che reca nuovi provvedimenti pei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 ed autorizza la spesa di 20 milioni per la costruzione di case economiche (pres. per la conv. in legge col dis. di legge Min. lavori pubblici, C. n. 1253).

R. D. 25 nov. 1919, n. 2371, che proroga per il biennio 1920-21 le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. D. 21 genn. 1915, n. 27 (corresponsione della sovrimposta ai comuni da parte dello Stato).

Esenzioni dalle tasse scolastiche, v. *Tasse scolastiche.* — Medaglie, onorificenze, ecc., per il terremoto del 1915, v. *Medaglie commemorative e di benemerenza.*

Terremoto delle Marche e Romagna (17 maggio e 16 agosto 1916).

DD. LL. 27 agosto 1916, n. 1056 e 25 gennaio 1917, n. 154, riguardanti provvedimenti in favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pesaro e di Forlì (presentati per la conversione in legge coi dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. nn. 725 e 894).

D. L. 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 (convertito in legge col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 690: ***Legge 5 maggio 1918, n. 659***).

D. L. 3 sett. 1916, n. 1188, che istituisce in Rimini un Ufficio speciale del genio civile per i servizi tecnici relativi ai terremoti del maggio ed agosto 1916 nelle provincie di Forlì e Pesaro.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1337, che autorizza sino al 30 giugno 1917 gli ingegneri capi del genio civile nei paesi colpiti dal terremoto del 17 maggio e 16 agosto 1916 a somministrare materiali ad enti ed a privati. — *D. L. 26 luglio 1917, n. 1334*, che proroga al 31 dic. 1917 il termine di cui al decreto predetto (presentati per la conversione in legge coi dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. nn 725 e 894).

D. L. 5 nov. 1916, n. 1518, concernente la concessione di mutui di favore, di contributi diretti e di agevolazioni fiscali e tributarie ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 694). — *D. L. 17 genn. 1918, n. 318*, che proroga al 31 dic. 1918 il termine per la presentazione di domande di sussidio e di mutuo. — *D. L. 14 nov. 1918, n. 1997*, che proroga detto termine fino a sei mesi dopo la conclusione della pace. — *D. L. 8 maggio 1919, n. 836*, che aumenta il limite del mutuo concedibile.

D. L. 23 nov. 1916, n. 1663, concernente l'applicazione di norme tecniche alle ricostruzioni di edifici nei paesi danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 725).

Il disegno di legge per spese impreviste, C. n. 693-*bis* (Tesoro), pres. l'8 dic. 1916, autorizza, fra altro, una prelevazione di lire 100,000 per provvedere a spese inderogabili per bisogni ed opere urgenti nelle località delle Marche e della Romagna, danneggiate dal terremoto dell'agosto 1916. (***Legge 20 dic. 1917, n. 2042***).

D. L. 11 febbr. 1917, n. 263, che autorizza la spesa straordinaria di lire 439,345 per il restauro dei monumenti delle Marche e della Romagna danneggiati dal terremoto del 16 agosto 1916 (presentato per la conversione in legge col disegno di legge del min. del tesoro, C. n. 745).

D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, che reca nuovi provvedimenti per riparazioni e ricostruzioni, concessioni di mutui ecc. (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubbl., C. n. 894). — *D. L. 17 genn. 1918, n. 318*, che proroga alcuni termini di cui al decreto predetto.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1279, concernente norme per la determinazione del reddito dei terreni ai danneggiati dai terremoti 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Forlì e di Pesaro (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 838).

Terremoto di Arezzo e Perugia (26 aprile e 12 maggio 1917).

DD. LL. 29 aprile 1917, n. 697 e 31 maggio 1917, n. 1028, recanti provvedimenti in favore delle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917 in provincia di Arezzo e di Perugia. — *D. L. 26 luglio 1917, n. 1340*, che proroga al 31 dic. 1917, il termine per la somministrazione ai privati, da parte del Genio civile, di materiali da costruzione (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubbl., C. n. 894).

D. L. 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal ter-

remoto dell'aprile 1917 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 792).

D. L. 7 ott. 1917, n. 1807, concernente autorizzazione di spesa ed altri provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 26 aprile e 12 maggio 1917. — *D. L. 17 genn. 1918, n. 318*, che proroga al 31 dic. 1918 il termine per la presentazione di domande di mutui. — *D. L. 6 febbr. 1919, n. 166*, che proroga detto termine fino a sei mesi dopo la pace. — *D. L. 8 maggio 1919, n. 836*, che aumenta il limite del mutuo concedibile.

D. L. 4 agosto 1918, n. 1257, che autorizza l'ulteriore spesa di 3 milioni per provvedere ai bisogni ed alle opere urgenti nelle località delle provincie d'Arezzo e Perugia, danneggiate dal terremoto del 26 aprile 1917 (pres. pes la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 1257).

Provvedimenti diversi e comuni.

Il disegno di legge per spese impreviste, C. n. **31** (Tesoro), pres. il 29 nov. 1913, provvede, fra l'altro, con lire 1,000,000 ai danneggiati dal terremoto del 28 giugno 1913 nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro, e con lire 50,000 ai danneggiati dal terremoto del 4 ottobre 1913 nella provincia di Campobasso, nonchè con lire 40,000 ai danneggiati dal terremoto del 14 giugno 1913 a Tirnovo (Bulgaria). (***Legge 16 aprile 1914, n. 290***).

Interr. Spetrino, ann. 17 dic. 1913: Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nel Molise, es. 14 febbr. 1914.

Proposta di legge dep. Spetrino, (pres. 16 maggio 1914, letta 9 giugno): *Opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 4 ottobre 1913 in provincia di Campobasso.* Autorizzazione d'una spesa di lire 300,000 per opere varie, autorizzazione di mutui, esenzioni fiscali, ecc. — Decaduta

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Ciuffelli, C. n. **200**; S. n. **120** (pres. 25 maggio 1914): *Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania e modificazioni alla legge 12 luglio 1912, n. 772*, consistenti principalmente nella costruzione diretta dei ricoveri per coloro che sono rimasti privi di abitazione, in concorsi dello Stato all'opera delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici per la riparazione dei danni e il risorgimento graduale della vita economica di quei paesi, in agevolazioni alle iniziative private che tendono a far risorgere case danneggiate o distrutte. – In sede di discussione alla Camera (2ª torn. 4 luglio 1914) è approvato un articolo aggiuntivo diretto ad estendere al comune di Candela (prov. di Foggia) la disposizione dell'art. 1, lett. *B* della legge 13 luglio 1910, n. 467. — **Legge 19 luglio 1914, n. 761. — Reg. es. 6 genn. 1916, n. 140.**

Mozione Sandulli, letta 18 febbr. 1915: Costituzione d'un Istituto nazionale di pronto soccorso per il caso di pubblici disastri.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1915-16, C. n. 286-A, pres. il 18 febbr. 1915, esprime l'avviso (rel. Cao-Pinna) che, nell'eventualità di terremoti, meglio d'un ufficio di preparazione di soccorsi giovi l'avere le carte topografiche della viabilità nelle diverse provincie e comuni ed il provvedere al doppio binario sulle principali linee ferroviarie, nonchè all'impianto d'un'adeguata rete telegrafica e telefonica.

Durante la discussione del preventivo lavori pubblici 1914-15 il dep. *Bonardi* chiede (6 marzo 1915) che allo scopo di attenuare le funeste conseguenze dei terremoti, i soccorsi siano preordinati e coordinati con materiale apposito e sufficiente, e con personale specializzato ed allenato; e che si faccia una legge la quale sorvegli o regoli le costruzioni. Risponde (12 marzo) il ministro *Ciuffelli*, che per le costruzioni nelle regioni sismiche dobbiamo attenerci rigorosamente alle norme già in parte dettate, e che verranno prescritte anche per i paesi recentemente provati dalla sventura. Il dep. *Lombardi* vorrebbe (2ª torn. del 17 marzo) che una grande associazione formata dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai proprietari, sorgesse come società d'assicurazione contro il terremoto. Durante la discussione dello stesso bilancio in Senato il sen. *Frascara* afferma la necessità (29 marzo) di provvedere ad un'organizzazione preventiva di soccorso per i casi d'infortunio. Il ministro *Ciuffelli*, dichiara trattarsi d'un'organizzazione molto difficile, ma che per ciò che si riferisce al Ministero dei lavori pubblici egli si propone di costituire depositi di legname e di baracche per ogni eventualità.

Proposta di legge dep. Battelli (pres. 9 marzo 1915, letta 4 dic.): *Sulle costruzioni asismiche.* — Delega al ministro dei lavori pubblici per la formazione entro

il 1915 di un elenco delle zone da considerarsi come maggiormente esposte al pericolo di gravi terremoti, e dispone per lo stabilimento di norme costruttive generali che, senza alterare notevolmente il costo degli edifici, nè contrastarne il lato artistico, servano ad evitare in gran parte i danni funesti che il terremoto arrecherebbe in quelle località. — Decaduta.

D. L. 17 ott. 1915, n. 1591, che proroga il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento de' prestiti di cui all'art. 5 del R. D. 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge col dis. di legge del min. del Tesoro, C. n. 534: ***Legge 28 giugno 1917, n. 1065***).

D. L. 28 nov. 1915, n. 1900, che: *a*) in aggiunta al fondo di lire 1,500,000 concesso con l'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto dell' 8 maggio 1914 in provincia di Catania autorizza la maggiore spesa di lire 200,000; *b*) riduce a lire 100,000 l'autorizzazione di spesa di lire 200,000 di cui all'art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467, per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto; *c*) parimenti riduce di lire 100,000 l'autorizzazione di spesa per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno.

Interr. Sipari, ann. 2 dic. 1915: Servizio del pronto soccorso contro eventuali terremoti, es. 9 dic.

D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, concernente provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti del 10 nov. 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio e 16 nov. 1916. (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 894).

D. L. 18 agosto 1918, n. 1325, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (Catania).

D. L. 22 dic. 1918, n. 2080, che reca provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 2 dic. 1917 e del 10 nov. 1918, nelle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. lav. pubbl., C. n. 1253).

D. L. 22 dic. 1918, n. 2081, concernente le opere di riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 19 giugno 1916 nella frazione Filicudi del comune di Lipari (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. lav. pubbl., C. n. 1224).

D. M. 4 aprile 1919, che estende alle località colpite dai terremoti del 2 dic. 1917 e del 10 nov. 1918 nelle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì le norme stabilite col decreto ministeriale 16 marzo 1917 (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 97).

D. L. 8 maggio 1919, n. 836, che aumenta il limite massimo del mutuo concedibile ai danneggiati.

D. L. 4 luglio 1919, n. 1204, che dal fondo riserva spese impreviste preventivo tesoro 1919-20 autorizza un prelevamento di L. 500,000 per provvedere ai primi urgenti soccorsi a favore dei danneggiati dal recente terremoto verificatosi in Toscana.

R. D. 8 luglio 1919, n. 1384, che estende ai comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919 in Toscana e Romagna e da indicarsi con decreto ministeriale le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 22 dic. 1918, n. 2080, e reca inoltre altri provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 genn. 1915, 2 dic. 1917 e 10 nov. 1918 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. lavori pubblici, C. n. 1341).

R. D. 2 sett. 1919, n. 1915, che autorizza la spesa di lire tre milioni, da stanziarsi nel bilancio lavori pubblici, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici, e stabilisce l'ordinamento dei servizi stessi.

R. D. 2 ott. 1919, n. 1918, che estende a L. 2,500 il limite di spesa per la riparazione di case danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania.

R. D. 6 nov. 1919, n. 2241, che reca autorizzazione di spesa per costruzioni di case operaie e rurali e per altri provvedimenti nelle località colpite dai terremoti.

R. D. 22 nov. 1919, n. 1417, che stabilisce norme circa la concessione di mutui e sussidi ai danneggiati dal terremoto del 1911 in provincia di Catania.

Esenzioni dalle tasse scolastiche, v. *Tasse scolastiche.* — Modificazioni alle leggi sulla concessione di sussidi e mutui ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania, v. *Eruzioni, dis. di legge, C. n. 749.* — Unione edilizia messinese, v. *Unione edilizia nazionale.*

TERRENI (Imposta sui).

Disegno di legge del Min. del tesoro Carcano, C. n. **296**; **S.** n. **132** (pres. 4 dic. 1914): *Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari.* Aumenta di un decimo l'imposta fondiaria erariale principale sui beni rustici, con esenzione delle quote d'imposta non eccedenti, nel distretto dell'agenzia, le lire 10. — **Legge 16 dic. 1914, n. 1354.**

R. D. 21 nov. 1915, n. 1643, che applica ai terreni bonificati per cui sia trascorso il ventennio d'esenzione il contributo di lire 1 per ettaro, con facoltà per le provincie e pei comuni di sovraimporre a quest'ultimo contributo i centesimi addizionali, e colla cessazione dell'uno e degli altri qualora i terreni bonificati siano censiti.

Disegno di legge del Min. delle finanze Daneo, C. n. **565**; (pres. 11 dic. 1915): *Revisione degli estimi dei terreni bonificati.* — Dispone che nei comuni in cui siansi compiute opere di bonifica a termini del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, o di altri antichi provvedimenti, o esclusivamente per iniziativa privata, e siano spirati i periodi di esenzione accordati, od almeno un ventennio per le opere eseguite ad iniziativa privata, sia, a cura del Governo, formato per i terreni bonificati un buon estimo, mediante l'applicazione alle attuali culture e gradi di feracità dei terreni stessi, delle tariffe contemplate dal catasto vigente; che ai nuovi estimi così formati sia applicata l'imposta erariale coll'aliquota risultante dai ruoli dell'anno immediatamente anteriore. Rimasto presso la Commissione della Camera (rel. Ferri G.).

D. L. 27 agosto 1916, n. 1122, con cui i contingenti provinciali dell'imposta sui terreni sono consolidati per cinque anni dal 1° genn. 1917, nelle stesse somme d'imposta principale fissate per il 1916.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1342, che eleva a lire 2 il contributo di cui sopra per gli anni 1916 e 1917. — *D. L. 21 dic. 1916, n. 1810*, recante norme per l'applicazione del preindicato decreto. — *D. L. 4 ott. 1917, n. 1714*, che estende anche agli anni 1918 e 1919 l'applicazione del contributo di cui sopra.

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, concernente l'aumento dell'imposta sui fondi rustici. (Mentre esonera da ogni nuovo aggravio i piccoli proprietari, estendendo il minimo d'esenzione da lire 10 d'imposta a lire 50, provvede ad elevare in misura progressiva l'aliquota per i redditi oggi corrispondenti ad una imposta superiore alle lire 50 stesse, conglobando in una aliquota di risulta anche il decimo di guerra tenuto vivo con la legge 10 luglio 1887, n. 4655, e i quindici centesimi addizionali ultimamente applicati ai redditi corrispondenti ad imposta maggiore di lire 10).

D. L. 9 sett. 1917, n. 1546, che esclusi i contribuenti di quote d'imposta sui terreni non superiori a lire 50, eleva dell'1 per cento le aliquote dei contribuenti per quote superiori, mantenendo il criterio della progressività, e l'assorbimento dei decimi di guerra e dei centesimi addizionali, ferme restando le norme per la commisurazione della sovrimposta.

Proposta di legge dep. Baccelli, C. n. **989**; (pres. 22 ott. 1917, letta 20 dic., svolta 14 giugno 1918): *Provvedimenti a favore dei contadini.* — Nelle provincie a nuovo catasto abolisce le quote personali d'imposta fondiaria erariale normale complessivamente non superiori a 18 lire annue, mentre nelle provincie a vecchio catasto una speciale Commissione stabilirà la misura delle quote da abolirsi; dispone che fino a quando queste quote non siano definitivamente stabilite, esse per le provincie a vecchio catasto siano stabilite provvisoriamente in lire 12. — Rimasta in stato di relazione.

Testo unico 9 giugno 1918, n. 857, delle disposizioni relative alle imposte straordinarie sui terreni bonificati e sui canoni.

R. D. 23 ott. 1919, n. 2089, che modifica la legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, concernente la cessazione, a decorrere dal 1° genn. 1921, degli effetti dell'imposta sui terreni, e dal 1° genn. 1926 dell'imposta sui terreni bonificati, sostituendole con una imposta generale sul reddito.

Contributo dei centesimi di guerra v. *Centesimi di guerra.* — Imposta addizionale v. *Addizionale.* — Sgravi d'imposta per danneggiati da alluvioni, inondazioni, eruzioni, terremoti, v. *Alluvioni, eruzioni, terremoti.*

TERRITORI DICHIARATI IN STATO DI GUERRA.

R. D. 22 maggio 1915, n. 703, con cui, a decorrere dal 23 dello stesso mese, è considerato in istato di guerra il territorio delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Ferrara, e quello delle isole e dei comuni costieri dell'Adriatico, nonchè di tutte le fortezze che sieno dichiarate in stato di resistenza per ordine dei ministri della guerra e della marina.

R. D. 25 maggio 1915, n. 758, con cui, a decorrere dal detto giorno, è considerato in istato di guerra il territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì.

R. D. 15 luglio 1915, n. 1104, con cui è dichiarato in istato di guerra il territorio delle provincie di Cremona e Piacenza e la parte del territorio della provincia di Rovigo non ancora posta in istato di guerra.

R. D. 5 ott. 1916, n. 1313, col quale è dichiarato in istato di guerra il territorio di alcuni comuni della provincia di Bergamo.

R. D. 14 sett. 1917, n. 1511, con cui è dichiarato in stato di guerra il territorio dei comuni dei circondari di Messina e Reggio Calabria.

D. L. 16 sett. 1917, n, 1483, con cui tenuto conto delle speciali condizioni delle tre provincie di Torino, Alessandria e Genova, grandi centri di rifornimenti e d'industrie necessarie alla guerra, è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie stesse.

R. D. 1° dic. 1917, n. 1925, che dichiara in istato di guerra il territorio delle provincie di Bergamo, Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, e Reggio Emilia.

R. D. 14 febbr, 1918, n. 282, che dichiara in istato di guerra il territorio di alcuni comuni della provincia di Foggia.

R. D. 29 dic. 1918, n. 1981, col quale si dispone che dal 1° genn. 1919 cessino dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori delle provincie di Torino, Alessandria, Genova, Novara, Como, Milano, Pavia, Bergamo, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara, Rovigo; i territori dei circondari di Messina e Reggio Calabria; dei comuni costieri dell'Adriatico a sud della provincia di Venezia e dei seguenti comuni della provincia di Foggia: San Severo, San Marco in Lamis, Apricena, San Giovanni Rotondo, Carpino, Rignano Garganico, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torre Maggiore; che dalla stessa data cessino dall'essere dichiarati in istato di resistenza, cessandosi contemporaneamente lo stato di guerra, i territori delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 152, col quale si dispone che dal 6 febbr. 1919 cessi lo stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi.

D. L. 6 febbr. 1919, n. 153, col quale si dispone che dal 21 febbr. 1919 la piazza marittima di Venezia cessi dall'essere dichiarata in istato di resistenza.

D. L. 23 febbr. 1919, n. 326, che fissa al 21 febbr. 1919, la data di decorrenza del D. L. 6 febbr. 1919, n. 152, relativo alla cessazione dello stato di resistenza delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1505, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nei territori delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova e Mantova.

TERRITORI OCCUPATI DAL R. ESERCITO. (Provvedimenti emanati dal Comando Supremo dell'esercito dal giugno 1915 al luglio 1919) (1).

Ordinanza 17 giugno 1915, sul rilascio d'un apposito permesso per il soggiorno od il transito di borghesi nei comuni delle provincie dichiarate in istato di guerra (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 159).

(1) Si elencano i principali: vedi pure alla voce: Venezia Giulia e Tridentina.

Ordinanza 25 giugno 1915, con la quale si stabiliscono norme organiche sulla gestione provvisoria dei servizi civili, nel territorio della Monarchia austro-ungarica occupato dalle nostre truppe (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 171).

Ordinanza 2 luglio 1915, concernente l'amministrazione della giustizia nei territori austriaci occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 174).

Ordinanza 29 luglio 1915, che, a decorrere dal 1° agosto, proibisce l'esercizio d'ogni genere di caccia nelle zone di guerra (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 199).

Ordinanza 22 sett. 1915, colla quale viene dichiarato privo di qualsiasi efficacia giuridica ogni genere di contratti esistenti nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 250).

Ordinanza 15 ott. 1915, colla quale, nei territori occupati, la giurisdizione dei giudizi distrettuali è estesa alle trasgressioni punibili con arresto od ammenda (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 264).

Ordinanza 6 nov. 1915, con cui, sospendendosi, sino a diversa disposizione, l'applicazione della legge sul contratto colonico valevole per la provincia di Gorizia e Gradisca, si dettano nuove norme al riguardo (*Gazz. Uff.* del 1913, n. 277). — *Ordinanza 22 nov. 1916*, con cui si dispone per la detta provincia la proroga dei contratti agrari (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 284).

Ordinanza 7 nov. 1915, con cui, salvo alcune varianti, si estendono ai territori occupati le leggi e le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 279).

Ordinanza 18 genn. 1916, relativa all'ordinamento tributario nei territori occupati (*Bollettino Grazia e Giustizia* del 1916, n. 6).

Ordinanza 21 genn. 1916, relativa al regime fiscale degli spiriti nei territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 30).

Ordinanza 15 aprile 1916, relativa alle norme sulle espropriazioni di beni immobili necessarie alla esecuzione di opere pubbliche nei territori occupati. (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 99).

Ordinanza 12 luglio 1916, concernente la vigilanza sanitaria sul commercio di talune sostanze alimentari e bevande (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 186).

Ordinanza 29 agosto 1916, che determina i provvedimenti che possono essere adottati nei territori occupati dal R. esercito a carico di sudditi di Stati nemici dell'Italia o alleati di Stati nemici, che non dimorino nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 212).

Ordinanza 9 sett. 1916, che fissa i prezzi massimi per la legna da ardere nella zona di guerra (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 227).

Ordinanza 22 sett. 1916, che vieta l'esercizio della caccia nei territori occupati dal R. esercito. (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 237).

Ordinanza 16 ott. 1916, sui servizi igienici e sanitari nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 263).

Ordinanza 17 ott. 1916, con cui si stabilisce che le disposizioni emanate per urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale con valore di legge per il territorio del Regno possano essere estese ai territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 256).

Ordinanza 11 nov. 1916, che dichiara obbligatoria la coltivazione dei terreni lasciati incolti nei territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 292).

Ordinanza 11 febbr. 1917, sulla circolazione dei veicoli di specie diverse nei territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 42).

Ordinanza 5 marzo 1917, che sottopone alla giurisdizione militare coloro che nella zona di guerra commettono reati di complicità o di connessità con le persone designate nell'art. 545 del Codice penale per l'esercito (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 64).

Ordinanza 30 marzo 1917, relativa alle controversie per gli infortuni sul lavoro occorsi nei territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 93).

Ordinanza 9 giugno 1917, che stabilisce le norme per la circolazione, il transito ed il soggiorno dei non militari in una zona speciale limitrofa al limite del territorio delle operazioni (*Gazz. Uff.* del 1917. n. 145).

Ordinanza 17 giugno 1917, sulla proibizione di tenere colombi viaggiatori nel territorio delle operazioni (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 173).

Ordinanza 31 luglio 1917, sull'esercizio della caccia in zona di guerra (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 193).

Ordinanza 14 agosto 1917, sui reati di diserzione (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 222).

Ordinanza 19 agosto 1917, relativa ai segnali, cartelli od apparecchi collocati dall'autorità militare in zona di guerra (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 210).

Ordinanza 1° nov. 1917, sulla requisizione nell'interesse della difesa nazionale, per la prestazione d'opere personali, dei maschi nati dal 1857 al 1902 inclusivi, che si trovano nel territorio delle provincie di Treviso, Udine e Venezia situato sulla sinistra del Piave sino al Tagliamento (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 272).

Ordinanza 2 nov. 1917, relativa ai militari appartenenti all'esercito mobilitato sbandati anteriormente al 1° nov. (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 263). — *Ordinanza 14 nov. 1917*, sulla proroga dei termini per la presentazione dei militari e degli estranei alla milizia di cui all'ordinanza precitata (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 272).

Ordinanza 8 nov. 1917, che vieta, in zona di guerra, di dare alloggio ai militari di truppa non forniti di foglio di licenza (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 267).

Ordinanza 15 nov. 1917, che vieta a tutti gli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni ecc., d'allontanarsi dal territorio delle operazioni senza l'autorizzazione delle autorità militari (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 270).

D. L. 7 genn. 1918, n. 3, col quale il Governo del Re è autorizzato a mantenere in servizio gl'impiegati civili, già dipendenti dal Governo austriaco, che furono confermati dal Comando Supremo nei territori occupati dal R. esercito, e che ne facciano domanda.

Ordinanza 13 genn. 1918, relativa alle pene comminate contro chiunque, in zona di guerra, darà alloggio a militari dell'esercito italiano e delle armate francese ed inglese, che non siano ufficiali e non si trovino in regolare licenza, o non siano muniti di apposita autorizzazione (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 17).

Ordinanza 21 aprile 1918, che estende anche agli alloggi ed alle requisizioni per le truppe estere alleate le disposizioni vigenti in materia di alloggi e di requisizioni per i bisogni dell'esercito nazionale (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 105).

Ordinanza 22 aprile 1918, che stabilisce pene per chiunque, nella zona di guerra, raccolga o detenga manifesti, manoscritti, stampati, fotografie ed altri oggetti lanciati dal nemico (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 107).

Ordinanza 4 maggio 1918, con la quale sono abrogate l'ordinanza 14 agosto 1917 sulla diserzione e il capoverso dell'art. 4 del regolamento di competenza dei tribunali militari di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 113).

Ordinanza 25 maggio 1918, che approva il regolamento sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 129).

Ordinanza 6 agosto 1918, relativa alla determinazione delle indennità per le requisizioni di mobili ed immobili nella zona di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 196).

Ordinanza 9 nov. 1918, che stabilisce la nuova determinazione del territorio delle operazioni (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 266).

Ordinanza 14 nov. 1918, sull'appropriazione indebita di bottino di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 276).

Ordinanza 19 nov. 1918, con cui si stabilisce che il controllo sulla gestione dei servizi civili e sulle amministrazioni locali nei territori occupati oltre confine sia esercitato dal Comando Supremo (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 275).

Ordinanze 28, 29 e 30 nov. 1918, riguardanti la denunzia per parte dei detentori, nei territori occupati dal R. esercito, di animali, mobili, immobili, suppellettili, biancherie, macchinari, ecc, comunque acquistati o posseduti (*Gazz Uff.* del 1918, n. 288).

Ordinanza 9 dic. 1918, riguardante il corso legale dei buoni di cassa e dei biglietti di Stato italiani nei territori occupati dal R. esercito oltre i confini del Regno (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 290).

Ordinanza 22 dic. 1918, per la denuncia di detentori di bottino di guerra (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 305).

Ordinanza 27 dic. 1918, concernente la proibizione di oltrepassare al di quà o al di là senza permesso la linea stabilita dall'armistizio (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 1).

Ordinanza 27 dic. 1918, riguardante a procedura in giudizio tra debitori e creditori n tutto il territorio occupato (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 307). — *Ordinanza*

24 giugno 1919, che proroga fino al 30 sett. 1919 la validità dell'Ordinanza di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 153).

D. L. 3 genn. 1919, n. 2, concernente i rapporti economici coi territori occupati in seguito all'armistizio e con le persone ivi residenti.

Ordinanza 6 genn. 1919, con cui si abrogano gli articoli 4, 5, 7 e 8 dell'ordinanza 2 luglio 1915, riprendendo vigore, nei territori occupati dal R. esercito, anche in materia penale ed onoraria, l'ordinaria competenza giurisdizionale; fatta salva in ogni caso la giurisdizione dei tribunali militari (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 8).

Ordinanza 11 genn. 1919, colla quale sono reintegrate nelle proprie funzioni tanto la Giunta che il Consiglio di disciplina della Camera degli avvocati in Gorizia (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 12).

Ordinanza 15 genn. 1919, concernente l'istituzione in Trento d'una sezione di Corte di seconda istanza con giurisdizione sui tribunali di Trento, Rovereto e Bolzano, e con cui si dispone che nei territori occupati e fino a che non sia provveduto altrimenti, le Corti di giustizia di seconda istanza esercitino, ciascuna per la propria circoscrizione e con l'intervento di cinque membri, la giurisdizione spettante alla Corte suprema in materia penale (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 14).

Ordinanza 15 genn. 1919, con cui nei territori occupati dal R. esercito le pene pecuniarie comminate in lire devono intendersi comminate in corone (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 16).

Ordinanza 25 genn. 1919, con la quale si fa obbligo di provvedere d'ufficio all'annullamento od alla desistenza di procedure di espropriazione, confisca, sequestro, sindacato e simili a carico di persone (fisiche o giuridiche) appartenenti al Regno d'Italia od a Stati alleati al Regno d'Italia o già appartenenti alla Monarchia austro-ungarica (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 27).

Ordinanza 8 febbr. 1919, colla quale viene sospeso il corso della prescrizione triennale nei territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 39).

Ordinanza 8 febbr. 1919, relativa al divieto d'esportazione dai territori occupati del bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 42).

Ordinanza 8 febbr. 1919, con la quale sono approvate le norme per l'incetta dei bovini, la macellazione ed il consumo della carne nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 143).

Ordinanza 12 febbr. 1919, relativa alla delimitazione del territorio delle operazioni (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 42).

Ordinanza 14 febbr. 1919, con la quale è regolata la censura preventiva sulla stampa nei territori occupati oltre confine (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 41).

Ordinanza 14 febbr. 1919, con la quale sono dichiarati inefficaci alcuni atti di diritto privato compiuti nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 43).

Ordinanza 18 febbr. 1919, colla quale è prorogata la validità dell'ordinanza dell'ex-Ministero di giustizia austro-ungarico che concedeva ai periti gindiziali medici un temporaneo aumento delle loro competenze (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 63).

Ordinanze 28 febbr. 1919, con le quali sono modificate alcune circoscrizioni giudiziarie del territorio della Venezia Tridentina e Giulia (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 58).

Ordinanza 6 marzo 1919, colla quale è fatto divieto di effettuare comunicazioni private al di quà o al di là della linea d'armistizio (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 66).

Ordinanza 10 marzo 1919, che aumenta della metà la tariffa degli avvocati (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 66). — *Ordinanza 25 aprile 1919*, che abroga la precedente, e stabilisce che i valori indicati in corone e frazioni di corona nelle tariffe vigenti per gli avvocati e notai si intendano espressi in lire e frazioni di lira (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 105).

Ordinanza 14 marzo 1919, con la quale sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria i procedimenti pendenti o che dovrebbero essere iniziati dinanzi ai tribunali di guerra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 69).

Ordinanza 22 marzo 1919, con la quale sono modificate alcune circoscrizioni giudiziarie della Dalmazia e Isole Curzolane (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 74).

Ordinanza 23 marzo 1919, con cui si proibisce alcun giudizio diretto a far valere o ad assicurare pretese sul patrimonio della cessata Monarchia austro-ungarica (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 75).

Ordinanza 26 marzo 1919, con la quale è stabilito il nuovo limite del territorio delle operazioni (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 77).

Ordinanza 31 marzo 1919, con la quale è dato corso legale alle valute italiane nel Trentino e nella Venezia Giulia (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 82). — *Ordinanza 10 maggio 1919*, che rettifica l'art. 10 dell'ordinanza di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 116).

Ordinanza 2 aprile 1919, sulla sospensione nei territori occupati dal R. esercito del corso della prescrizione e di quello dei termini di preclusione, tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 84).

Ordinanza 6 aprile 1919, relativa alle Commissioni disciplinari e di qualifica e agli esami per i funzionari del cessato regime nei territori occupati (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 96).

Ordinanza 7 aprile 1919, con la quale è introdotto nei territori occupati del Trentino e della Venezia Giulia l'uso dei francobolli e segnatasse del Regno e sono ragguagliate in lire italiane le tasse postali e telegrafiche espresse in corone (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 89).

Ordinanza 10 aprile 1919, che determina siano applicati e riscossi in valuta italiana le imposte, le tasse, i dazi e gli altri tributi nei territori del Trentino e della Venezia Giulia (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 93).

Ordinanza 13 aprile 1919, sugli effetti dell'introduzione della valuta italiana nelle disposizioni di legge in cui sia espresso un valore in corone (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 93).

Ordinanza 15 aprile 1919, che revoca i provvedimenti emanati in danno dei sudditi di nazionalità italiana, dopo il 1° agosto 1914, dal Governo o dalle autorità locali della cessata Monarchia austro-ungarica, comunque concernenti interdizione da pubblici uffici o dall'esercizio di professioni o di arti (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 94).

Ordinanza 31 maggio 1919, circa i provvedimenti a tutela di regnicoli o di persone pertinenti alle terre occupate (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 133).

Ordinanza 10 luglio 1919, relativa a provvedimenti di favore per gl'impiegati dello Stato, magistrati, praticanti d'avvocatura e di notariato che durante la guerra prestarono servizio nell'esercito italiano (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 171).

Ordinanza 27 luglio 1919, che affida il servizio relativo alla pensione per gli impiegati privati, nei territori occupati, alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 185).

R. D. 7 sett. 1919, n. 1634, che autorizza fino a due mesi dopo la sua pubblicazione la denuncia e consegna delle cose mobili, comunque acquistate o possedute nelle zone invase o sgombrate, descritte nell'ordinanza 28 nov. 1918 del Comando Supremo del R. esercito.

TESSERA ANNONARIA.

Circolare 1° marzo 1917 del Commissariato generale dei consumi, che autorizza i prefetti a rendere obbligatorio, nelle circoscrizioni delle relative provincie, l'uso della tessera annonaria per i generi di prima necessità.

TESSUTI.

D. M. 11 luglio 1919, che costituisce un Ufficio tecnico per l'approvvigionamento di stoffe e tessuti per conto dello Stato (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 177).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2165, che stabilisce un'imposta di consumo sui tessuti di lusso con esenzione dei prodotti in esportazione.

Disposizioni speciali per i tessuti di cotone, lana e di seta, v. alle rispettive voci: *Cotone*, *Lana*, *Seta*.

TESTAMENTI IN GUERRA, v. *Successioni*.

TEVERE (Lavori sistemazione fiume), v. *Roma*.

THÈ.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1829, col quale viene disposta la esenzione temporanea da dazio pei residui di thè destinati alla fabbricazione della caffeina. — *DD. LL. 1° ot-*

tobre 1916, n. 1245; 28 giugno 1917, n. 1100 e 23 maggio 1918, n. 745, che prorogano la facoltà di esenzione di cui sopra al 30 giugno 1919.

D. L. 18 maggio 1917, n. 736, con cui si inasprisce il dazio di confine sul thè.

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che istituisce, a decorrere dal giorno che sarà fissato con decreto reale, il monopolio di Stato del thè (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019).

TIRO A SEGNO NAZIONALE.

La relazione della Giunta del bilancio sul bilancio della guerra 1914-15, C. n. 28-A, presentata il 7 marzo 1914, esprime il voto (rel. Falletti), che la definitiva organizzazione del tiro a segno e degli altri istituti per l'educazione fisica a scopo militare in Italia sia, in modo completo, sistemata per legge: il rel. Falletti poi personalmente insiste sulla necessità che agli iscritti al tiro a segno sia conceduto un qualche vantaggio agli effetti del servizio militare, specialmente nei riguardi dei richiami alle armi.

D. L. 10 ottobre 1915, n. 1519, circa la conferma in carica a tutto il 1916 degli Uffici di presidenza delle Società di tiro a segno nazionale, il *quorum* per la validità delle loro deliberazioni, e la nomina di un Commissario straordinario in caso di impossibilità di funzionamento. — *D. L. 4 genn. 1917, n. 56*, che proroga per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace le suddette disposizioni.

Interr. Reggio, ann. 8 dic. 1916: Obbligatorietà del tiro a segno.

D. L. 28 ott. 1917, che conferma in carica fino a sei mesi dopo la conclusione della pace i membri della Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 81ª).

TITOLI AL PORTATORE (Provvedimenti per colpire i redditi dei), v. *Imposte e tasse* (*provvedimenti tributari in generale*).

TITOLI DELLO STATO (Corso medio dei), v. *Borse di commercio.*

TITOLI NOBILIARI.

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge sui provvedimenti tributari il dep. *Maffi* (2ª torn. 23 giugno 1914) propone di elevare le tasse sui titoli nobiliari.

TOKIO (Edificio per la R. Ambasciata in)

R. D. 27 nov. 1919, n. 2421, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 800,000 per la costruzione di un edificio ad uso della sede della R. Ambasciata a Tokio.

TOMBOLE E LOTTERIE.

R. D. 30 nov. 1913, n. 1486, che concede e riunisce in una sola quattro tombole a favore degli ospedali civili ed Istituti pii di Cagliari, Avigliano, Cortona e Monselice.

D. L. 3 giugno 1915, n. 866, col quale, viene prorogata la data dell'estrazione della lotteria a favore dell'Ospedale civico di Palermo.

D. L. 7 sett. 1916, n. 1298, col quale vengono autorizzate e riunite in una sola le tombole telegrafiche nazionali a beneficio degli ospedali civili e pii Istituti di beneficenza di Lucca, Viareggio, La Maddalena, Pescara, Nicotera e Barletta.

D. L. 1° nov. 1916, n. 1452, che dà facoltà al Governo di accordare per tutta la durata della guerra l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 % alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra stessa (convertito in legge col dis. di legge del Min. finanze, C. n. 664: ***Legge 5 maggio 1918, n. 643***).

Proposta di legge dep. Veroni (pres. 22 dic. 1917, letta 16 febbr. 1918): *Per una lotteria a beneficio della Società contro l'accattonaggio e la Casa del pane, in Roma,* per la somma di 12 milioni di lire, con esonero da ogni tassa, il cui rica-

vato netto sarà attribuito per intiero alla Società stessa per l'istituzione in Roma d'alberghi popolari con annessi laboratorî. — Rimasta da svolgersi.

D. L. 7 marzo 1918, n. 317, concernente la trasformazione della tombola nazionale di un milione di lire concessa con legge 7 sett. 1910, n. 645, al Sotto-comitato regionale di Roma della Croce Rossa Italiana in lotteria (per la stessa somma), a favore della Croce Rossa Italiana (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. finanze, C. n. 959).

D. L. 12 dic. 1918, n. 1998, per una lotteria nazionale a favore della Federazione nazionale fra le Società e Scuole di pubblica assistenza e di soccorso per l'ammontare di 3,000,000 di lire con esenzione da ogni tassa e diritto erariale (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. finanze, C. n. 1088). — *D. L. 12 genn. 1919, n. 62,* che reca disposizioni per la predetta lotteria e ne approva il piano di estrazione.

R. D. 6 ott. 1919, n. 1965, che concede una lotteria nazionale a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa periodica italiana, nonchè dell'Ospedale per gli orfani dei contadini delle provincie meridionali, morti in guerra.

TONARA.

Proposta di legge dep. Congiu, C. n. **622** (pres. 25 maggio 1914 e 6 aprile 1916, letta 9 giugno 1914 e 13 aprile 1916, svolta 9 giugno 1916): *Aggregazione del comune di Tonara al mandamento di Sorgono.* — Rimasta presso la Commissione della Camera.

TOPI CAMPAGNUOLI, v. *Arvicole.*

TORBIERE, v. *Miniere.*

TORINO.

D. L. 10 giugno 1915, n. 879, concernente permuta di immobili di proprietà dello Stato con altri appartenenti al comune di Torino.

D. L. 12 sett. 1915, n. 1440, che autorizza l'Amministrazione provinciale di Torino a prelevare le somme a favore di essa depositate nella Cassa depositi e prestiti per provvedere alla costruzione ed arredamento di un manicomio (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 508: ***Legge 21 aprile 1918, n. 553***).

D. L. 10 marzo 1918, n. 387, che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1260).

D. L. 1° maggio 1919, n. 2523, che autorizza la traduzione in contratto definitivo del compromesso col Comune di Torino, aggiuntivo alla convenzione 26 nov. 1915, per la permuta di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.

R. D. 24 agosto 1919, n. 2001, che estende al comune di Torino, per il completamento del suo acquedotto, il disposto del 1° e 3° comma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 27 febbr. 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli, limitatamente alla somma di 10 milioni.

R. D. 28 sett. 1919, n. 2017, che approva il regolamento e le norme tecniche per il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino.

Liquidazione gestione feste commemorative ed Esposizione 1911, v, *Esposizioni* - Opere stradali ed idrauliche (nubifragio 1916) v. *Alluvioni.* - Sistemazione delle biblioteche nazionale e civica, v. *Biblioteche.* - Uffici giudiziari, v. *Locali giudiziari.*

TORRAZZA E BORGOREGIO (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Di Robilant, C. n. **197**; S. n. **418**) pres. 5 febbr. 1914, letta 7 febbr., svolta 23 maggio): *Distacco delle frazioni di Torrazza e Borgoregio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo.* — **Legge 7 agosto 1919, n. 1403.**

TOTALIZZATORE.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1152, che istituisce una tassa di bollo proporzionale all'importo versato dagli acquirenti sui biglietti venduti ai giocatori dai totalizzatori, dai bookmakers, ecc.

D. L. 22 marzo 1917, n. 592, che detta norme per la riscossione della predetta tassa di bollo.

D. L. 3 ott. 1918, n. 1452, che istituisce, a favore della pubblica beneficenza un contributo di cent. 8 per ogni lira o frazione di lire dell'importo, al netto della tassa di bollo, dei biglietti delle scommesse. — *D. L. 13 aprile 1919, n. 630*, che istituisce un nuovo bollo o punzone per l'applicazione della tassa predetta.

TRACOMA (Provvedimenti per combattere il).

La relazione della Giunta sul bilancio col preventivo interno 1914-15, C. n. 25-A pres. il 3 febbr. 1914, invoca (rel. Cao-Pinna) l'istituzione di speciali reparti negli ospedali per la cura del tracoma.

Circolare ministeriale 25 marzo 1914, recante le istruzioni popolari per la difesa individuale contro il tracoma (*Boll. Istruz.* del 1914, n. 15).

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Masini* invoca (15 maggio 1914) provvedimenti efficaci contro il tracoma.

Interr. Rampoldi, ann, 6 dic. 1916 e 20 giugno 1917: Profilassi antitracomatosa nell'esercito, es. 6 marzo e 2 luglio 1917.

— Rampoldi, ann. 15 dic. 1916: Denuncia alle autorità comunali dei militari tracomatosi inviati in licenza o in congedo, es. 28 febbr. 1917.

— Pala, ann. 19 aprile 1918: Provvedimenti pei militari tracomatosi, es. 23 aprile.

R. D. 23 ott. 1919, n. 2292, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere sino al 30 giugno 1929 mutui senza interesse per provvedere alla costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatorî antitracomatosi e stabilisce inoltre pei medici l'obbligo della denunzia di qualunque caso di tracoma, riscontrato nelle collettività.

TRAMVIE.

Interr. Schiavon, ann. 12 febbr. 1914: Estensione della legge sull'equo trattamento al personale delle tramvie urbane, es. 17 febbr.; *Mozione* Schiavon: Sul medesimo argomento, letta 20 maggio.

Sull'equo trattamento del personale delle tramvie presentano interr. i dep. Valenzani, es. 25 febbr. 1915; Dentice, es. 1° dic.; Valvassori-Peroni, es. 10 marzo; De Giovanni, es. 7 marzo 1916.

DD. LL. 17 febbr., 3 sett. 1916, nn. 192 e 1126 e 18 febbr. 1917, n. 373, recanti provvedimenti, per la durata della guerra, a favore degli esercenti di tramvie intercomunali e del personale addettovi. — *D. L. 29 aprile 1917, n. 726*, che apporta modificazioni ai decreti precitati.

Disegno di legge del Min. dei lavori pubbl. Ciuffelli, C. n. **597** (pres. 17 marzo 1916): *Modificazioni alle disposizioni vigenti sulle tramvie extra-urbane.* — Eleva i sussidi chilometrici, fissa la durata della sovvenzione in anni trentacinque; stabilisce che alle espropriazioni eventualmente occorrenti per gli impianti tramviari si applichino le norme della legge per il risanamento di Napoli. La Commissione della Camera (rel. Corniani) favorisce la trazione elettrica aumentando il sussidio per questo titolo non solo, ma consentendo il sussidio anche a ferrovie esistenti per trasformare la trazione a vapore in elettrica. — Ritirato.

D. L. 7 febbr. 1917, n. 163, che, nell'intento di regolare il consumo dell'energia termo-elettrica durante la guerra, dà facoltà ai prefetti di fare sospendere o ridurre l'esercizio di linee tramviarie meno frequentate ed anche di limitare alle ore 23.30 l'esercizio della intera rete.

D. L. 25 giugno 1917, n. 1023, concernente la sospensione da parte delle società esercenti tramvie del pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche. — *R. D. 16 ott. 1919, n. 2440*, che autorizza la proroga a tutto il 31 dic. 1920 della moratoria concessa col decreto predetto.

DD. LL. 20 luglio e 20 sett. 1917, nn. 1159, e 1649; 23 aprile e 6 ott. 1918, nn. 560 e 1587, concernenti la concessione di sussidi per richiamo alle armi e per

indennità caro-viveri al personale delle tramvie urbane, e l'aumento di tariffe. — *D. L. 30 giugno 1919, n. 1288*, che modifica l'art. 8 del D. L. 23 aprile 1918, n. 560, relativamente agli aumenti e variazioni di tariffe.

D. L. 20 sett. 1917, n. 1887, col quale è stabilita la misura della compartecipazione agli agenti che accerteranno le contravvenzioni al disposto dell'art. 54 del regolamento sulle tramvie.

D. L. 29 nov. 1917, n. 2070, col quale è disposto il mantenimento in carica, fino a sei mesi dopo la pace, dei quattro membri del Consiglio superiore del lavoro, che fanno parte della Commissione permanente consultiva per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

La relazione della Giunta bilancio sul preventivo trasporti 1917-18, C. n. 647-A, pres. 19 dic. 1917, rinnova il voto (rel. Corniani) che abbia ad avere effetto il provvedimento dell'aumento di sussidio per le tramvie extra-urbane.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 340, che, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, prescrive l'approvazione del Ministero dell'interno per qualsiasi aumento delle tariffe relative ai trasporti sulle tramvie urbane concesse all'industria privata o esercitate direttamente.

D. L. 9 giugno 1918, n. 874, che proroga il versamento della prima rata della tassa di bollo dovuta dagli esercenti o concessionari di linee urbane di tramvie, di omnibus e di navigazione interna ai sensi del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560. — *D. L. 18 luglio 1918, n. 1121*, che proroga i termini pel versamento di alcune rate della tassa di bollo predetta.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio li dep. *Bignami* invoca (30 nov. 1918), l'applicazione, per decreto luogotenenziale, dei provvedimenti già proposti alla Camera per l'estensione e l'elettrificazione delle tramvie extra-urbane; il ministro dei lavori pubblici, *Dari*, dichiara di far sua la proposta del proponente, colla riserva dell'eventuale aumento dei sussidi.

D. L. 5 genn. 1919, n. 26, che esenta dall'imposta di R. M. l'aumento di stipendio o di salario e l'indennità caro-viveri concessi al personale delle tramvie.

D. L. 23 febbr. 1919, n. 303, che dispone l'aumento dei limiti di sovvenzione chilometrica governativa a ferrovie e tramvie extra-urbane.

D. L. 25 marzo 1919, n. 467, che modifica le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 835, circa l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e gli articoli 214 e 215 del R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, concernente le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie, ecc. (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del min. lav. pubbl., C. n. 1230).

D. L. 15 maggio 1919, n. 775, che prescrive agli esercenti di tramvie a trazione meccanica di adottare la giornata lavorativa di otto ore, e contiene inoltre provvedimenti economici a favore del personale addetto alle tramvie stesse. — *R. D. 2 ott. 1919, n. 1839*, che stabilisce norme pel pagamento degli acconti di cui al decreto predetto. — *R. D. 2 ott. 1919, n. 1840*, relativo alla decorrenza degli acconti predetti.

R. D. 27 luglio 1919, che istituisce un distintivo speciale per gli addetti alle tramvie a trazione meccanica, esistenti in zona di guerra, (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 257).

R. D. 25 agosto 1919, n. 1582, che fa obbligo di provvedere all'applicazione della trazione elettrica sulle linee tramviarie concesse all'industria privata od in corso di concessione.

R. D. 23 ott. 1919, n. 2063, relativo alla concessione della sovvenzione chilometrica per le tramvie elettriche extra-urbane del comune di Palermo.

R. D. 22 nov. 1919, n. 2378, che detta norme per la sistemazione del personale avventizio addetto ai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

TRASCRIZIONE (Obbligatorietà della).

D. L. 9 nov. 1916, n. 1525, riguardante l'obbligatorietà delle trascrizioni delle divisioni dei beni immobili e di ogni altro diritto capace di ipoteca.

Interr. Caccialanza, ann. 18 dic. 1916: Interpretazione del D. L. sulle trascrizioni, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 21 aprile 1918, n. 575, che estende l'obbligatorietà della trascrizione agli atti contemplati dagli art. 1314, 1932 e 1933 del Codice civile, nonchè ad altri atti, elencati nel decreto, capaci di modificare la proprietà, la libertà, la disponibilità e il godimento dei beni immobili e dei diritti reali (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 982).

R. D. 24 nov. 1919, n. 2163, che assoggetta a trascrizione i certificati di denunciata successione che riguardano le successioni intestate comprendenti beni immobili e diritti capaci d'ipoteca, quando il valore immobiliare delle singole quote di eredità o dei legati al netto delle passività giustificate a norma della legge di registro sia superiore a lire cento.

TRASIMENO (Riserve di pesca e di caccia sul lago), v. *Pesca.*

TRASPORTI MARITTIMI, v. *Servizi marittimi.*

TRASPORTI MILITARI, v. *Servizio in guerra.*

TRATTA DELLE BIANCHE.

Interp. Meda, ann. 2 aprile e 5 dic. 1914: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la tratta delle bianche.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914–15, il dep. *De Capitani* invoca (8 maggio 1914) una severa ed intensa prevenzione e repressione della tratta delle bianche; il dep. *Peano* invoca pure una più energica repressione della tratta medesima, chiedendo che la relativa convenzione del 4 marzo 1910 sia tradotta in legge anche dall'Italia. Risponde (13 maggio) il ministro *Salandra* che studierà di rafforzare la nostra legislazione penale al riguardo.

TRATTATI, ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

Accordi e convenzioni diverse.

Accordo con la Gran Bretagna per il regime del fiume Giuba, v. *Giuba.*

Accordo colla Svizzera per la pesca nel Lago di Lugano, v. *Pesca.*

Accordo italo-equatoriano per i vini spumanti, v. *Vino e viti.*

Accordi per il regime capitolare nel Marocco ed in Tunisia, v. *Capitolazioni.*

Accordi intern. per la giurisdizione dei tribunali militari, v. *Tribunali militari.*

Accordo con la Svizzera per le tariffe sulla linea del Gottardo, v. *Gottardo.*

Accordo per il regime dei sudditi italiani in Tunisia, v. *Tunisia.*

Convenzioni dell'Aja, v. *Aja.*

Convenzione con la Repubblica di San Marino per la circolazione delle automobili, v. *Automobili.*

Convenzione di Londra per la sicurezza della vita umana in mare, v. *Navigazione marittima.*

Convenzione di Berna per l'interdizione del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, v. *Fiammiferi.*

Convenzione radiotelegrafica di Londra, v. *Radiotelegrafia.*

Convenzioni per la protezione delle opere letterarie, v. *Diritti d'autore.*

Convenzione di Bruxelles per l'impianto di una statistica commerciale intern., v. *Statistica comm. internazionale.*

Convenzioni intern. per le prede, v. *Prede.*

Convenzioni per l'adempimento degli obblighi militari all'estero, v. *Reclutamento.*

Convenzione sanitaria con l'Uruguay, v. *Sanità.*

Convenzione italo-francese per le acque del fiume Roia, v. *Roia.*

Trattati di amicizia e buon vicinato.

Disegno di legge del Min. esteri Di San Giuliano, C. n. **147**; S. n. **54** (pres. 3 aprile 1914): *Approvazione della convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 tra il Regno d'Italia e la repubblica di San Marino, firmata in Roma il 10 febbr. 1914.*— Fissa il contingente delle monete d'argento

e di bronzo assegnato alla repubblica; stabilisce la rinunzia della repubblica all'emissione di biglietti bancari, a diriti di transito o di partecipazione sul prodotto delle tasse di fabbricazione, e il suo impegno a vietare ogni contratto di sorte, eccettuate le piccole tombole e lotterie di beneficenza, e a non prendere provvedimenti che influiscano sul regime tributario e sulla circolazione cartacea del regno; determina il contributo del regno in lire 360 000 annue; fissa la scadenza delle convenzioni tutte fra i due Stati al 31 dic. 1934. — **Legge 21 giugno 1914, n. 567.**

Trattati d'arbitrato.

Scambio di note 31 genn. 1914 per la rinnovazione della convenzione arbitrale italo-inglese del 1° febbr. 1904 (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 61).

Accordo prorogante per cinque anni la durata della Convenzione d'arbitrato del 28 marzo 1908 tra l'Italia e gli Stati-Uniti nord-americani (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 93).

Trattato generale d'arbitrato, in data 11 maggio 1911, fra l'Italia ed il Paraguay (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 189).

Scambio di note in virtù del quale è rinnovato per cinque anni il trattato d'arbitrato italo-francese (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 220).

R. D. 21 marzo 1915, n. 531, esecutivo del trattato generale d' arbitrato 8 dic. 1913 fra il Regno d'Italia e la Repubblica dell'Honduras.

R. D. 29 aprile 1915, n. 639, esecutivo del trattato generale d'arbitrato 31 maggio 1913 fra l'Italia e la Repubblica di Guatemala.

D. L. 3 giugno 1915, n. 862, esecutivo del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 5 maggio 1914 per promuovere la causa della pace generale.

Trattati di commercio e navigazione.

Disegno di legge del Ministro esteri Di San Giuliano, C. n. **148**; S. n. **78** (pres. 6 maggio 1914): *Approvazione della convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmata a Madrid il 30 marzo 1914* (dopo 8 anni di rottura delle relazioni commerciali tra i due paesi). — Stabilito che da ciascuno dei due contraenti non possa invocarsi il trattamento della tariffa più ridotta per i vini, salvo che si tratti di vini liquorosi tipici tassativamente designati (Jerez, Tarragona e Malaga per la Spagna; Marsala, Malvasia e Vermut per l'Italia), la convenzione contiene da parte dell'Italia tre riduzioni (sugheri lavorati, sardelle salate e pressate, pimento) e tre vincoli (vincolo del regime generale vigente per il sughero tagliato in cubetti o concessioni già fatte alla Francia sulle sardine sott'olio) e da parte della Spagna alcune riduzioni sulla tariffa minima (per trecce di paglia, cappelli di feltri di lana, pollame, carbone di legna) e alcuni vincoli della tariffa minima (marmi greggi, squadrati, ecc., canapa greggia e pettinata, doghe). La convenzione deve rimanere in vigore fino al 31 dic. 1917. Durante la discussione alla Camera (3 giugno 1914) i dep. *Pala* e *Congiu* trattano degli inconvenienti del trattato nei riguardi del sughero di Sardegna, il ministro d'agricoltura *Cavasola* prende impegno di studiare l'istituzione d'una scuola industriale per la lavorazione specifica del sughero; il ministro degli esteri *Di San Giuliano* parlando dell'importanza politica del trattato delinea attraverso quali atti siansi migliorati i rapporti fra l'Italia e la Spagna. Durante la discussione in Senato (26 giugno 1914) i sen. *Malvezzi* e *Santini* parlano del trattato dal punto di vista politico e delle relazioni fra Italia e Spagna, cui risponde il ministro *Di San Giuliano;* il sen. *Bettoni* lamenta che i negoziati non furono condotti con accorgimento e che il trattato si risolve a beneficio della Spagna, e su ciò risponde il ministro delle finanze *Rava*; il sen. *Bettoni* parla ancora, e così pure il sen. *Parpaglia,* dei danni che dal trattato deriveranno alla Sardegna massime nei riguardi del sughero, e su ciò risponde il ministro d'agricoltura *Cavasola* promettendo un insegnamento pratico per la coltivazione e la lavorazione del sughero. — **Legge 14 luglio 1914, n. 685.**

Scambio di note, in data 8 luglio 1914, fra l'Italia e il Portogallo, per il trattamento doganale dei campioni portati da commessi viaggiatori (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 177).

Scambio di note con cui viene prorogato fino al 31 dic. 1915 l'accordo commerciale provvisorio stipulato il 5 luglio 1900 fra l'Italia e il Brasile (*Gazz. Uff.* del 1914, n. 211). — *Proroga fino al 31 dic. 1917* dell'accordo suddetto (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 2081). — *Notificazione ministeriale 30 maggio 1917,* concernente la denunzia

dell'accordo commerciale provvisorio stesso il quale cesserà di avere effetto allo spirare del 1917 (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 127).

R. D. 12 nov. 1914, n. 1351, esecutivo della Convenzione del 15 giugno 1914 tra l'Italia e la Gran Bretagna per l'estensione all'India britannica del trattato di commercio italo-britannico del 15 giugno 1883 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. esteri, C. n. 346).

D. L. 31 maggio 1915, n. 765, col quale sono mantenute in vigore le disposizioni del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria (che ha cessato d'aver vigore col detto paese per effetto dello stato di guerra) per le merci provenienti dai paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

Accordo italo-greco 8-21 sett. 1915, concernente il regime doganale dei campioni di merci importati in Italia ed in Grecia (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 250).

Atto 13 sett. 1915, d'adesione dell'Italia all'accordo stipulato tra i Governi britannico e francese col Trust Neerlandese d'Oltremare, per effetto del quale si pongono le esportazioni italiane nei Paesi Bassi o Colonie sotto il regime stabilito dagli accordi anglo-francese con quell'istituzione (*Gazz. Uff.* del 1915, n. 311).

Scambio di note 20 ott. e 11 nov. 1915, confermativo dell'accordo italo-russo 20 sett. 1893 concernente la gratuità di concessione, vidimazione e legalizzazione dei certificati d'origine di merci (*Gazz. Uff.* del 1916, n. 64).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Luzzatti* fa voti (4 dic. 1915) perchè si migliorino sin d'ora i nostri rapporti commerciali con la Francia e con l'Inghilterra.

Interr. De Felice-Giuffrida, ann. 1° luglio 1916: Esistenza di trattati commerciali tra l'Italia e la Germania.

D. L. 3 agosto 1916, n. 1040, esecutivo del trattato di commercio e navigazione col Guatemala in data 28 febbr. 1916. Il trattato si basa, per quanto riguarda la sua portata commerciale, sul principio della clausola della nazione più favorita, ha durata impegnativa fino al 31 dic. 1917, ma avrà vigore anche in seguito, qualora non ne avvenga la denuncia con preavviso di un anno (Le nostre importazioni al Guatemala sono rappresentate principalmente da manufatti di cotone, cappelli, ferramenta, macchine, generi alimentari, vini e liquori, ed il Guatemala manda all'estero con prevalenza caffè, ma dalle sue colture si possono trarre anche zucchero, legnami, gomma elastica) (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. esteri, C. n. 672).

Notificazione ministeriale 10 genn. 1917, concernente la denunzia dei trattati di commercio vigenti col Giappone, Romania, Russia, Serbia, Spagna e Svizzera, i quali cesseranno di avere effetto allo spirare del 1919 (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 9).

Notificazione ministeriale 18 giugno 1917, concernente la denunzia dell'accordo commerciale italo-francese del 21 nov. 1898, e del protocollo commerciale italo-ellenico del 30 dic. 1899, i quali scadranno alla fine del 1917 (*Gazz. Uff.* del 1917, n. 145).

Interr. Pucci, ann. 12 dic. 1917: Accordo per l'importazione di trecce, cappelli di paglia ed altre merci in Inghilterra, es. 18 dic.

D. L. 30 dic. 1917, n. 2053, che autorizza la proroga, al 31 dic. 1918, delle convenzioni commerciali col Brasile, la Francia, il Giappone, la Grecia, la Romania, la Serbia, la Spagna e la Svizzera. — *D. L. 31 dic. 1918, n. 2077*, esecutivo degli accordi relativi alla proroga dei trattati di commercio col Brasile, Giappone, Grecia, Romania, Serbia, Spagna e Svizzera.

D. L. 24 marzo 1918, n. 398, che mantiene in vigore la disposizione del trattato di commercio con la Russia del 15-28 giugno 1907 che ridusse a lire 16 il quintale il dazio sul petrolio, benzina, benzolo, toluolo, xilolo e altri oli di resina e di catrame non nominati, finchè non sia provveduto altrimenti, nei rapporti con gli Stati ammessi a godere del trattamento della nazione più favorita (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. esteri, C. n. 962).

R. D. 25 nov. 1919, n. 2419, che autorizza l'esecuzione degli accordi relativi alla proroga e successiva scadenza dei trattati e convenzioni commerciali con il Brasile, la Francia, il Giappone, la Grecia, la Romania, la Serbia, la Spagna e la Svizzera.

Trattati di lavoro.

Interp. Cabrini, ann. 6 maggio 1914: Accordi con altri Stati per l'applicazione delle leggi sociali ai nostri connazionali occupati all'estero.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo agricoltura 1914-15, C. n. 30-A, presentato il 16 giugno 1914, raccomanda (rel. Camera) che il Governo indirizzi i propri studi in modo che i futuri nostri trattati di commercio siano anche trattati di lavoro.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Luzzatti* fa voti (4 dic. 1915) perchè fin d'ora si migliori colla Francia il vigente trattato di lavoro, basandolo sul principio che l'operaio italiano in quel paese debba avere gli stessi diritti civili dell'operaio francese.

Durante la discussione del preventivo esteri 1915-16 il dep. *Cabrini* esprime il voto (2ª torn. del 14 aprile 1916) che il Governo, nelle iniziative concernenti trattati del lavoro, tenga presenti i seguenti criteri: 1° interesse dell'Italia a spingere la propria legislazione sociale al grado di sviluppo raggiunto dalla legislazione stessa nei paesi coi quali si intende di negoziare, incardinando così i trattati sul principio della reciprocità di trattamento; 2° reiezione di qualsiasi proposta di disciplina dell'emigrazione tendente tanto a subordinare gli interessi degli emigranti all'esportazione o all'importazione di prodotti, quanto a mettere gli emigranti in conflitto con le norme della solidarietà internazionale delle classi lavoratrici; 3° consultazione da parte del Governo delle classi lavoratrici, attraverso la loro organizzazione professionale, nell'esame dei problemi attinenti ai trattati di lavoro. Risponde (16 aprile) il ministro *Sonnino* che sono ora in corso trattative colla Francia pel possibile completamento del trattato di lavoro del 1904, per ciò che concerne così i problemi dei salari e degli orari come quelli delle pensioni e delle assicurazioni, e che i risultati delle trattative stesse verranno sottoposti all'esame del Comitato dell'emigrazione.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio il sen. *Tittoni T.* afferma (14 dic. 1918) la necessità della conclusione cogli Alleati di trattati di lavoro.

TRATTATI DI PACE.

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Nitti, C. n. **1233** (pres. 26 luglio 1919): *Approvazione del Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e la Germania e del Protocollo firmato a Versailles il 28 giugno 1919.* — Contiene il Patto della Società della Nazioni; regola le nuove frontiere fra Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Austria, Czeco-Slovacchia, Polonia e Danimarca, con un largo rimaneggiamento territoriale dell'Europa centrale; reca le clausole politiche europee che conseguono alle cessioni o passaggi dei territori e diritti; dispone in ordine agli interessi della Germania all'estero, in principal modo per la rinunzia alle colonie e a tutti i privilegi e diritti già ad essa spettanti fuori del territorio tedesco. Seguono, infine, le clausole militari e navali, le disposizioni sui prigionieri di guerra, le sanzioni, restituzioni e riparazioni dovute dalla Germania, le clausole finanziarie, le clausole economiche, la navigazione aerea, i porti, le vie fluviali, le ferrovie, il lavoro, le garanzie d'esecuzione e clausole varie.

La maggioranza della Commissione (rel. Luzzatti), favorevole alla ratifica del Trattato, propone all'approvazione della Camera il seguente ordine del giorno: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo e gli affida l'incarico di difendere nell'applicazione e nell'esplicazione del Trattato di pace di Versailles le interpretazioni meglio corrispondenti agli interessi legittimi dell'Italia e a quelli della pace sincera fra le Nazioni, con una giusta e adeguata partecipazione alle indennità proporzionate ai sacrifici compiuti ».

La minoranza della Commissione (rel. Modigliani) propone, invece, alla Camera di non concedere la ratifica del Trattato.

Allegata alla relazione della maggioranza è poi la dichiarazione del commissario dep. *Longinotti* d'opposizione al trattato, fatta nella seduta della Commissione del 9 sett. — Rimasto in stato di relazione.

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Nitti, C. n. **1308** (pres. 10 sett. 1919): *Approvazione del Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e l'Austria e del Protocollo e delle Dichiarazioni firmate a Saint-Germain il 10 sett. 1919.* — La parte 1ª contiene il Patto della Società delle Nazioni con le identiche clausole contenute nel Trattato con la Germania; la parte 2ª regola le frontiere dell'Austria con l'Italia e con gli altri Stati confinanti: Svizzera e principato di Lichtenstein, regione di Klagenfurt, Stato serbo-croato-sloveno, Ungheria, Stato czeco-slovacco e Germania. Press'a poco in modo identico a quello del Trattato con la Germania seguono nelle successive parti le clausole politiche europee, gl'interessi austriaci fuori d'Europa, le clausole militari, navali ed aeree, i prigionieri di guerra

e le sepolture; le sanzioni, le riparazioni, le clausole finanziarie, le clausole economiche, la navigazione aerea, i porti, le vie d'acqua e ferrovie, il lavoro e clausole diverse. — Rimasto presso la Commissione.

R. D. 6 ott. 1919, n. 1803, che approva il trattato concluso fra l'Italia e la Germania, sottoscritto a Versailles (v. sopra dis. di legge, C. n. 1233).

R. D. 6 ott. 1919, n. 1804, che approva il trattato concluso fra l'Italia e l'Austria sottoscritto a San Germano (v. sopra dis. di legge, C. n. 1308).

R. D. 6 ott. 1919, n. 1860, che istituisce presso la Delegazione italiana al Congresso della pace a Parigi una Commissione per lo studio e la trattazione delle questioni relative alla esecuzione dei trattati di Versailles e di Saint-Germain en Laye e di quelli che saranno conclusi con gli altri Stati nemici. — *R. D. 19 ott. 1919, n. 1972*, che aggiunge due nuovi membri alla Commissione suddetta.

R. D. 16 ott. 1919, n. 1874, che costituisce presso il Ministero del tesoro una Commissione per l'esame e la risoluzione delle questioni relative alle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2370, che estende la competenza del Comitato pel commercio dei sudditi nemici, istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, anche alle materie d'indole economica, regolate nei trattati di pace.

TRATTATIVE DI PACE.

Mozione Turati, letta 6 dic. 1916: Per la convocazione d'un Congresso di plenipotenziari dei paesi belligeranti con l'incarico di vagliare, al lume dei principî concordemente conclamati, gli obbiettivi e le rivendicazioni concrete delle parti in contesa, per una prossima soluzione del conflitto e per la salvezza d'Europa. Il presidente del Consiglio,, *Boselli*, ritenendo (6 dic.) che si debba condurre la guerra sino alla vittoria, poichè soltanto la vittoria ci assicurerà una pace duratura, propone, se la mozione sarà mantenuta, che ne sia rimessa la discussione a sei mesi; il dep. *Turati* espone i fini cui tende la mozione, e ritiene che il Governo, non consentendo allo svolgimento di essa, avrà commesso un grande errore; il dep. *Marchesano* ritiene che la mozione sia un'insidia contro la resistenza nazionale e che quindi non sia opportuno il discuterla ora; il dep. *Treves* afferma la probità degli intendimenti dei proponenti la mozione, ed insiste sulla necessità della discussione immediata. Messa quindi ai voti per appello nominale la proposta del presidente del Consiglio per il differimento a sei mesi della mozione Turati, è approvata.

Mozione Prampolini, letta 28 febbr. 1917: Sulla questione della deficienza degli approvvigionamenti e per affrettare le trattative di pace. Il dep. *Prampolini* chiede che la mozione da lui presentata relativa alla questione degli approvvigionamenti, sia discussa insieme con quelle dei dep. Miliani e Nava Cesare; il presidente del Consiglio, *Boselli*, osserva che la mozione Prampolini, pure accennando alla questione degli approvvigionamenti, riguarda sostanzialmente la questione della guerra nei rapporti cogli alleati, e la questione della pace affrettata; e poichè egli ritiene inopportuna nel momento presente una discussione di politica estera sotto tale forma, e il Governo d'altra parte reputa che la pace invocata non si possa ottenere che procurando i migliori mezzi per la guerra, ed assicurandosi con tali mezzi la vittoria finale in conformità del sentimento del Paese, in pieno accordo con gli alleati, propone il rinvio a sei mesi dello svolgimento della mozione Prampolini ed altri, che è approvato dalla Camera, con votazione nominale.

Interp. Ciriani, ann. 19 aprile 1918: Sulla conoscenza da parte del Governo delle trattative di pace di cui sono oggetto le attuali polemiche internazionali. Nella tornata del 20 aprile il ministro degli esteri, Sonnino, dopo aver dichiarato di non poter accettare lo svolgimento dell'interpellanza, aggiunge che il Governo italiano, informato dagli Alleati dei vari tentativi di pace fatti dai nostri nemici, non vi si è mai formalmente opposto, pur manifestando agli Alleati stessi il suo assoluto convincimento che nessuna pratica utilità potesse derivare da quelle proposte e conversazioni, così come erano impostate, per la semplice ragione che esse perseguivano unicamente scopi insidiosi; che, più specialmente, nel Convegno di St. Jean de Maurienne del 17 aprile 1917, esaminato di concerto con gli Alleati il tema in genere dei tentativi di pace separata da parte dell'Austria, si ravvisò unanime l'inopportunità di impegnare conversazioni, particolarmente pericolose nelle circostanze d'allora, rischiando d'indebolire la stretta unione esistente tra gli Alleati; che, del resto, a nessun consimile approccio col nemico il Governo italiano ha mai per suo conto, comunque, preso parte alcuna.

TRATTORIE, v. *Esercizi pubblici.*

TRATTURI.

Interr. Cotugno, ann. 1° dic. 1915: Concessione dei tratturi occorrenti pei vivai delle viti americane, es. 6 e 8 dic.

Interp. Cotugno, ann. 6 dic. 1916: Devoluzione dei tratturi a beneficio dell'Opera dei contadini.

Nella relazione della Giunta del bilancio sul preventivo agricoltura 1916-17, C. n. 631-A, pres. 27 febbr. 1917, il dep. *Cotugno* invoca la restituzione dei tratturi al Ministero d'agricoltura e la liquidazione di essi per assegnarne il fondo alle Opere sorte nel Mezzogiorno per i figli dei contadini mutilati o per gli orfani di quelli morti in guerra.

Interp. Cotugno, ann. 20 giugno 1917: Durata dell'Amministrazione nei tratturi.

D. L. 15 maggio 1919, n. 857, che determina la indennità per missioni e gite, di servizio spettanti ai personali di custodia dei RR. tratturi.

RR. DD. 2 e 23 ott. 1919, nn. 1812 e 2065, che approvano le tabelle organiche del personale di custodia dei RR. tratturi.

TRAVERSINE (Importazione da parte delle Ferrovie dello Stato).

D. L. 12 sett. 1915, n. 1441, che autorizza fino al 30 giugno 1916 la deroga alle disposizioni del repertorio doganale per l'importazione di traversine da parte delle Ferrovie dello Stato (convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 506: ***Legge 17 febbr. 1918, n. 177***). — *DD. LL. 3 agosto 1916, n. 965; 28 giugno 1917, n. 1119; 23 maggio 1918, n. 746*, e *12 giugno 1919, n. 1018*, che prorogano rispettivamente al 30 giugno 1917, 1918, 1919 e 1920 l'autorizzazione di cui sopra.

TRAZZERE DI SICILIA.

Interr. Libertini G., ann. 12 aprile 1916: Sistemazione delle « trazzere regie » di Sicilia, es. 6 giugno.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1540, riguardante il nuovo regime delle Trazzere di Sicilia. Ordina la reintegra di tutte le trazzere di demanio pubblico dello Stato, conservando completamente quelle che rispondono tuttora ai bisogni dell'industria armentizia o ad altro interesse d'indole generale, e trasformando le altre in strade ordinarie provinciali, comunali o vicinali, in massima a cura dello Stato; con facoltà però delle provincie, comuni e proprietari utenti riuniti in consorzio di assumere direttamente tale trasformazione quando loro interessi di accelerarla, e con diritto, in tal caso, ad un contributo o sussidio che farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Stabilisce poi che le strade così trasformate siano obbligatoriamente inscritte negli elenchi provinciali e comunali o consegnate a consorzi obbligatori di manutenzione. Dispone inoltre che i relitti laterali delle trazzere eccedenti i bisogni della viabilità, nonchè le intere superfici delle trazzere riconosciute del tutto superflue, possano passare in proprietà privata e ridursi a cultura (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, S. n. 403).

D. L. 13 aprile 1919, n. 569, che stabilisce norme per l'esecuzione dei lavori nelle R. Trazzere della Sicilia, estendendosi altresì l'applicazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, per l'occupazione dei terreni appartenenti alle medesime (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. dei lav. pubbl., C. n. 1261).

TRIBUNALI MILITARI (Competenza e giurisdizione dei).

D. L. 24 ott. 1915, n. 1513, sulla costituzione di parte civile dell'Amministrazione dello Stato nei procedimenti per reati di competenza dei tribunali ordinari sottoposti in tempo di guerra alla giurisdizione militare.

D. L. 7 nov. 1915, n. 1667, con cui la competenza del tribunale militare territoriale di Firenze è estesa, per la durata della guerra, alla provincia di Modena.

D. L. 14 nov. 1915, n. 1622, a tenore del quale dinanzi ai tribunali territoriali militari dell'esercito e della marina, pei reati per cui l'azione penale è promossa durante la presente guerra, si procede con citazione diretta.

D. L. 14 nov. 1915, n. 1683, con cui è deferita ai tribunali militari la cognizione dei reati, riguardanti esonerazioni temporanee dal servizio dei militari richiamati sotto le armi.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1729, sui ricorsi per nullità contro le sentenze dei tribunali militari e marittimi.

D. L. 6 agosto 1916, n. 1024, che autorizza la costituzione di parte civile dinanzi ai tribunali militari, e dà facoltà all'imputato di scegliere il difensore, anche fuori degli ufficiali presenti, fra gli avvocati e procuratori esercenti.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1148, circa il trattamento penale dei renitenti e dei disertori estradati dalla Francia.

D. L. 3 sett. 1916, n. 1156, col quale è istituito, per la durata della guerra, un tribunale militare territoriale con sede in Caserta.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1421, riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari e di guerra e dai tribunali militari marittimi.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 281, concernente l'ammissione di patrocinanti borghesi dinanzi ai tribunali militari marittimi.

D. L. 18 febbr. 1917, n. 352, concernente i condannati dai tribunali militari alla pena dell'ergastolo per il reato di diserzione.

D. L. 1° aprile 1917, n. 619, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la facoltà di costituirsi parte civile in alcuni procedimenti penali di competenza dei tribunali militari.

D. L. 26 agosto 1917, n. 1342, esecutivo dell'accordo italo-francese 4 luglio e 13 agosto 1917 circa la giurisdizione de' tribunali militari italiani e francesi durante la presente guerra.

D. L. 14 ott. 1917, n. 1771, concernente la istituzione, per la durata della guerra, di un tribunale militare territoriale con sede a Catania, e con giurisdizione sulle provincie di Catania e Siracusa e parte di quella di Messina.

D. L. 29 nov. 1917, n. 1978, che trasferisce temporaneamente a Cuneo la sede del tribunale militare territoriale di Alessandria.

D. L. 10 dic. 1917, n. 1964, che deferisce ai tribunali militari alcuni reati ora di competenza dei tribunali ordinari e che aumenta le pene attuali per altri reati. Assoggetta, fra l'altro, alla giurisdizione militare chiunque concorra in qualsiasi modo nei reati di simulazione di malattie e mutilazioni volontarie allo scopo di sottrarsi al servizio militare, previsti nell'art. 1 del D. L. 19 ott. 1916, n. 1417.

Ordinanza del C. S. R. E. 2 genn. 1918, che dà facoltà all'imputato davanti ai tribunali di guerra di Bologna, Piacenza e Milano di scegliere il difensore anche non militare (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 5).

D. L. 3 genn. 1918, n. 2, che detta norme circa la costituzione e la procedura davanti ai tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

D. L. 10 genn. 1918, n. 90, che sottopone, durante la guerra, i militari del corpo R. Equipaggi, destinati a terra in Albania, alla giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Valona.

D. L. 10 marzo 1918, n. 379, che stabilisce norme per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali militari, ordinanti la confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art. 2 del D. L. 10 dic. 1917, n. 1952, relativo al reato di diserzione.

D. L. 11 apr. 1918, n. 571, che per la durata della guerra e non oltre sei mesi dalla sua cessazione, sopprime il tribunale militare territoriale di Piacenza.

D. L. 21 aprile 1918, n. 590, circa la convocazione di tribunali straordinari pei militari della R. Marina, destinati a prestare servizio a terra.

D. L. 28 luglio 1918, n. 1200, che istituisce in Livorno un tribunale militare territoriale. — *D. L. 3 luglio 1919, n. 1267*, che lo sopprime.

D. L. 4 agosto 1918, n. 1198, che autorizza il Ministero della guerra e quello della marina ad istituire, anche in zona territoriale, rispettivamente, depositi speciali d'istruzione pei militari del R. Esercito e del corpo R. Equipaggi condannati a pene restrittive della libertà personale, previste dalle leggi penali militari, e per cui l'esecuzione della condanna non sia sospesa, o imputati di qualsiasi reato previsto dalle leggi penali militari in attesa di giudizio o per i quali tale assegnazione sia resa necessaria da ragione disciplinare; con facoltà d'istituire, presso ciascun

deposito, un tribunale di guerra. — *D. L. 8 dic. 1918, n. 1942*, che apporta modificazioni al decreto predetto.

D. L. 15 sett. 1918, n. 1569, riguardante la riscossione delle spese di giustizia dipendenti dalle sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari.

D. L. 6 ott. 1918, n. 1608, che demanda al tribunale supremo di guerra e marina la facoltà di sottoporre a revisione le sentenze dei tribunali militari territoriali, dei tribunali di guerra e dei tribunali militari marittimi.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1628, che fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace istituisce tre tribunali militari speciali con sede in Firenze, Roma e Palermo.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1689, che istituisce un tribunale militare marittimo con sede a Brindisi. — *D. L. 15 giugno 1919, n. 1055*, che lo sopprime.

D. L. 17 nov. 1918, n. 1787, che dà facoltà al Ministero della guerra di istituire presso i campi di smistamento dei prigionieri di guerra italiani rimpatriati, uffici d'istruzione e ne determina la composizione e le attribuzioni.

D. L. 22 dic. 1918, n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Valona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. Marina.

D. L. 30 genn. 1919, n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali speciali di guerra.

D. L. 9 febbr. 1919, n. 232, che istituisce a Taranto un tribunale militare marittimo (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. marina, C. n. 1210).

R. D. 21 febbr. 1919, n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale da parte dei tribunali militari territoriali, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.

D. L. 25 marzo 1919, n. 428, che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara anche a tutti i militari della R. Marina.

D. L. 27 aprile 1919, n. 726, esecutivo dell'accordo italo-britannico 3 e 6 aprile 1919 circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani ed inglesi.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1254, che demanda la cognizione dei reati commessi da militari e assimilati del corpo di spedizione in Anatolia e del reparto italiano di Konia al tribunale di guerra di Rodi.

D. L. 4 luglio 1919, n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari. — *R. D. 27 sett. 1919, n. 1771*, che abroga la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del D. L. di cui sopra, alla disposizione dell'art. 2 del decreto medesimo.

R. D. 4 sett. 1919, n. 1745, che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Rodi ai militari della R. Marina.

R. D. 19 ott. 1919, n. 1981, che dispone la cessazione della giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia e il trasferimento di quella di altri tribunali di guerra a tribunali militari territoriali.

Repressione del reato di diserzione dei militari, v. *Diserzione dei militari.* — Personale della giustizia militare, v. *Giustizia militare.*

TRIBUNALI MISTI D'EGITTO, v. *Egitto.*

TRIBUTI LOCALI (Disposizioni generali).

Durante la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona i dep. *Comandini* (4 dic. 1913) e *Alessio* (11 dic.) invocano la riforma dei tributi locali.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Sichel* vorrebbe (7 maggio 1914) la riforma dei tributi locali nel senso che si desse agli enti locali la riscossione delle imposte reali, fondiarie, riservando al Governo l'imposta sul reddito e sopprimendo così le imposte comunali di consumo; il dep. *Salomone* vuole per i comuni (8 maggio) un'unica tassa proporzionata alle condizioni di ciascun contribuente, stabilita con criterio di ordine generale. Risponde (13 maggio) il ministro *Salandra* che il problema dell'assetto delle finanze dei comuni e delle provincie è di una grande difficoltà, ma che sarà necessario affrontarlo a qualunque costo e non si potrà se non conglobarlo in una completa riforma tributaria. Il dep. *Toscanelli* invoca (14 maggio) una legge che verifichi le entrate dei comuni, e risolva la questione della spesa rispetto ai servizi speciali dipendenti dalle tradizioni di ciascuna regione.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sullo stesso bilancio, S. n. 38-A, presentata il 4 giugno, esprime l'avviso (rel. Inghilleri) che l'assetto delle finanze locali dovrebbe fondarsi su una ben meditata classificazione dei comuni, la quale dovrebbe avere a scopo soprattutto e in special modo la distinzione delle spese in rapporto alla potenzialità economica, alla capacità di disporre dei fondi, alla ripartizione dei poteri della Giunta e del Consiglio, alla beneficenza. Durante la discussione il sen. *Lagasi* propone (8 giugno) che a contribuire alle spese comunali siano chiamati anche gli industriali e i ricchi che pagano la ricchezza mobile.

Durante la discussione del bilancio finanze 1914-15 il dep. *Beltrami* vorrebbe (28 maggio 1914) che alle provincie fosse devoluta una quota parte del gettito della ricchezza mobile. Il ministro *Rava* dichiara (28 e 30 maggio) che il Governo conta di presentare in novembre un disegno concreto di riforma dei tributi locali.

Relazione generale sull'Amministrazione delle finanze 1912-13 (pres. alla Camera dal ministro delle finanze Rava il 4 giugno 1914). — La relazione rinnova il voto che si riesca a dare assetto alla finanze locali, con che soltanto può ripromettersi una più razionale sistemazione delle sovrimposte.

Durante la discussione del disegno di legge sui provvedimenti tributari i dep. *Treves* e *Sichel* (5 giugno 1914) trattano della necessità di risolvere la questione dei tributi locali; dello stesso argomento discutono il ministro del tesoro *Rubini* (2ª torn. 6 giugno), i dep. *Graziadei* (20 giugno), *Casalini* (1ª torn. 26 giugno), *Beltrami* (2ª torn. 27 giugno). Il presidente del Consiglio *Salandra* si impegna a provvedere alle finanze locali. Durante la stessa discussione in Senato (15 e 16 luglio) della questione dei tributi locali si tratta dai sen. *Malvezzi*, *Bettoni*, *Della Torre* e *Rolandi-Ricci*.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo interno 1915-16, C. n. 286-A pres il 18 febbr. 1915, esprime l'augurio (rel. Cao-Pinna) di una sollecita riforma dei tributi locali.

Proposta di legge dep. Galli (pres. 18 marzo 1915, letta 4 dic): *Provvedimenti provvisori di perequazione interna nei comuni.* — Decaduta.

Proposta di legge dep. Galli (pres. 18 marzo 1915, letta 4 dic.): *Provvedimenti provvisori di perequazione interna nelle provincie.* — Decaduta.

Interp. Cavazza, ann. 24 marzo 1917: Riforma dei tributi locali.

Durante la discussione dell'esercizio provvisorio il dep. *Cavazza* afferma (7 luglio 1917) la necessità urgente di promuovere lo studio d'una riforma dell'organismo finanziario degli enti locali e dei relativi tributi, coordinandola alla studiata riforma dei tributi dovuti allo Stato; risponde (9 luglio) il ministro delle finanze, *Meda*, che nessuna soluzione è possibile, per ciò che concerne la questione proposta, se non contemporaneamente alla soluzione generale, cioè alla riforma dei tributi di Stato: il ministro del tesoro, *Carcano*, aggiunge (11 luglio) che è già pronto uno schema di provvedimenti per venire in aiuto alle finanze locali. Il dep. *Turati* tratta (12 luglio) delle condizioni gravi fatte dalla guerra specialmente ai comuni medi e piccoli, ed addita i rimedi per porvi riparo.

D. L. 18 aprile 1918, n. 511, che istituisce una Commissione per lo studio delle riforme da apportarsi agli ordinamenti tributari delle provincie e dei comuni del Regno.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1727, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace l'applicazione di tutti i provvedimenti tributari emanati durante la guerra a favore dell'erario dei comuni, esclusi quelli di sgravio (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1094).

D. L. 13 febbr. 1919, n. 156, recante provvedimenti tributari a favore dei comuni e delle provincie (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1086).

D. L. 23 febbr. 1919, n. 298, che dispone alle fine di ciascun semestre il riparto sul prodotto delle tasse di bollo riscosse sui pubblici spettacoli a mezzo di biglietti bollati di Stato (presentato per conversione in legge col dis. di legge del Min. delle finanze, C. n. 1082).

Disegno di legge del Min. delle finanze Meda, C. n. **1105** (pres. 6 marzo 1919). *Riforma generale delle imposte dirette sui redditi e nuovo ordinamento dei tributi locali.* — Abolisce la tassa di famiglia o focatico, l'imposta sul valore locativo e la tassa d'esercizio e rivendita; consente ai comuni e provincie di sovrimporre,

entro limiti determinati, sull'imposta normale che colpisce i redditi investiti in terreni o fabbricati, ed ai soli comuni di sovrimporre altresì sull'imposta complementare. Istituisce inoltre a favore dei comuni un'imposta sulle industrie, i commerci e le professioni, da applicarsi sul reddito netto accertato agli effetti dell'imposta normale erariale, e su tale nuova imposta comunale ammette un'addizionale a favore delle provincie. Per i comuni rende obbligatoria la coesistenza proporzionale delle tre sovrimposte; ed in correlazione colla prescrizione che l'imposta comunale su le industrie, i commerci e le professioni non abbia a colpire che i redditi superiori a lire 1200, ammette la coesistenza d'una tassa fissa di patente (da applicarsi ai singoli esercizi per classi, all'uopo fissate in numero di cinque) a carico di chi non colpito da imposta erariale normale, eserciti tuttavia nel comune un'industria, un commercio, una professione od un ufficio qualunque (per il resto: v. *Imposte e tasse: provvedimenti tributari in generale*). — (Rimasta da decidere dalla Camera la procedura da seguire per l'esame del presente disegno di legge).

D. L. 23 marzo 1919, n. 504, che reca un'aggiunta al primo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbr. 1915, n. 148) sostituito coll'art. 2 del D. L. 13 febbr. 1919, n. 156, relativamente a provvedimenti tributari a favore di comuni e provincie.

D. L. 1° maggio 1919, n. 1173, che deferisce alle Giunte provinciali amministrative la facoltà, spettante al Governo del Re, di autorizzare i comuni ad applicare le tasse di famiglia e sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali.

Interp. sen. Lucca, ann. 7 agosto 1919: Sistemazione dei bilanci dei comuni minori, es. 11 agosto.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, riguardante la riforma dei tributi locali (riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 1105).

Disposizioni sulle varie imposte e tasse comunali, v. *alle rispettive voci:* Bigliardi (tassa sui), Cani (tassa sui), Esercizio e rivendita (tassa di), Fotografie e insegne (tassa sulle), Pianoforti (tassa sui), Sovrimposta comunale e provinciale, Tassa di famiglia, Valore locativo (imposta sul), Vetture e domestici (tassa sulle).

TRIPLICE ALLEANZA.

Interp. Barzilai, ann. 29 nov. 1913; Rapporti italo-austriaci con speciale riguardo ai decreti del governatore di Trieste; di questa questione il dep. *Barzilai* tratta nella discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona (4 dic.) con riguardo, in generale, alla condizione fatta ai cittadini del Regno in Austria ed in particolare ai decreti del governatore di Trieste Hohenlohe, alla questione dell'Università italiana a Trieste ed alla questione albanese e dell'equilibrio del Mediterraneo; sull'argomento risponde (16 dic.) il ministro degli esteri *Di San Giuliano* dichiarando, fra l'altro, che la politica fondata sulla Triplice Alleanza e sulla solidità dei rapporti tra Italia ed Austria è voluta dalla maggioranza della Nazione e del Parlamento, siccome meglio d'ogni altra rispondente ai nostri grandi interessi nazionali, ma aggiungendo anche che « bisogna che all'estero ed all'interno tutti « lo sappiano e tutti lo intendano: per l'Italia i giorni della politica remissiva sono « passati per sempre! e non torneranno mai più ».

Interp. sen. Molmenti, ann. 1° dic. 1913: Revoca delle recenti ordinanze dell'autorità politica di Trieste, es. 19 dic.

— sen. Di Brazzà, ann. 1° dic. 1913: Sfregi al Consolato d'Italia a Trieste, es. 19 dic.

Interr. Federzoni, ann. 6 maggio 1914: Sull'opera delle autorità governative di Trieste contro la nazionalità italiana; *Id.* Gallenga, ann. 6 maggio 1914; Colonna di Cesarò, 7 maggio: Sui recenti conflitti italo-slavi di Trieste.

— Colajanni, ann. 7 maggio 1914: Comunicazione dei risultati del convegno d'Abbazia.

— Galli, ann. 8 maggio 1914: Condizione degli italiani sudditi dell'Austria.

— Rampoldi, ann. 12 maggio 1914: Per una maggiore tutela dei diritti degli italiani soggetti all'Austria.

— Colajanni, ann. 21, 25 e 27 maggio 1914: Insulti al R. Consolato italiano in Zagabria, es. 27 maggio.

Interp. Modigliani, Lucci, ann. 5 dic. 1914: Pubblicazione del trattato della Triplice Alleanza.

Interr. Giretti, ann. 5 dic. 1914: Denuncia del trattato della Triplice Alleanza, es. 18 febbr. 1915 colla dichiarazione del sottosegretario di Stato per gli esteri, Borsarelli, che il Governo non crede di rispondere.

— Samoggia, ann. 10 dic. 1914: Ciriani (11 dic): Rivelazioni Giolitti circa l'interpretazione del trattato della Triplice Alleanza; *Interp.* Abisso, ann. 11 dic. 1914: Sul medesimo argomento, es. 11 dic. colla dichiarazione del presidente del Consiglio, Salandra, che il Governo non accetta l'interpellanza, nè intende di rispondere alle analoghe interrogazioni.

Documenti diplomatici riguardanti l'Austria-Ungheria, **C. doc. XXXII** (comunicati alla Camera il 20 maggio 1915 dal ministro degli esteri Sonnino). — Danno conto delle fasi delle trattative coll'Austria-Ungheria per ottenere compensi territoriali a mente dell'art. VII del Trattato della Triplice Alleanza in conseguenza del turbamento dello *statu quo* nei Balcani da essa prodotto colla notificazione dell'*ultimatum* alla Serbia del 23 luglio 1914 che fu la causa ed il punto di partenza dell'attuale conflagrazione europea; le quali trattative non avendo però condotto a risultati soddisfacenti danno luogo alla denuncia del Trattato della Triplice Alleanza nei riguardi dell'Austria avvenuta il 4 maggio 1915.

Durante la discussione del preventivo esteri 1915-16 il dep. *Labriola* reclama (15 aprile 1916) la pubblicazione integrale del trattato della Triplice Alleanza.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 3 ott. 1918: Pubblicazione integrale del trattato della Triplice Alleanza. Risponde per iscritto (28 nov.) il sottosegretario per gli esteri Borsarelli, che non si ritiene dal Governo necessaria una tale pubblicazione, emergendo già dal *Libro Verde* presentato alla Camera il 20 maggio 1915 la perfetta lealtà e il pieno buon diritto dell'atteggiamento politico del nostro Paese.

TRIPOLITANIA E CIRENAICA (Provvedimenti speciali per la). (1)

Agricoltura.

R. D. 2 marzo 1914, n. 169, che istituisce in Tripoli un ufficio agrario con lo scopo di compiere esperimenti tecnico-agrari ed economico-agrari in Tripolitania e di studiare ed attuare i provvedimenti diretti a promuovere l'agricoltura locale e la colonizzazione.

R. D. 13 luglio 1914, n. 726, con cui è data facoltà al governatore della Tripolitania di dare in concessione a scopo agricolo terreni di proprietà demaniale.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1209, col quale è vietato, in Tripolitania e in Cirenaica, il taglio di piante legnose senza la preventiva autorizzazione dei Governi locali.

Amnistia, v. alla voce: *Amnistia.*

Banche - Monete.

R. D. 6 nov. 1913, n. 1289, che autorizza la filiale della Banca d'Italia in Bengasi a compiere in Cirenaica operazioni di credito agrario.

R. D. 11 dic. 1913, n. 1379, sul funzionamento delle filiali del Banco di Napoli in Libia.

R. D. 5 marzo 1914, n. 189, che riapre fino a tutto il 31 dicembre 1914 il tempo utile per il cambio delle monete turche in Tripolitania ed in Cirenaica.

D. L. 5 agosto 1917, n. 1335, che autorizza il pagamento di somme al Banco di Roma, a titolo di transazione, per rifusione di spese e risarcimenti per danni sofferti in Libia ed a Costantinopoli in conseguenza della guerra italo-turca, e per compensi e risarcimenti dipendenti da fornitura di legna e foraggi per il R. esercito.

D. L. 12 agosto 1917, n. 1359, con cui è data facoltà al Governo della Cirenaica di affidare ad altri enti o a speciali incaricati la liquidazione di quelle succursali della cessata Banca agricola ottomana per le quali la filiale in Bengasi della Banca d'Italia non potesse provvedere.

D. L. 21 febbr. 1918, n. 355, concernente l'autorizzazione al « Sindacato coloniale italiano » a compiere operazioni bancarie nella zona di Derna.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1418, che autorizza la Banca d'Italia a fare operazioni di credito a condizione di favore al Consorzio autonomo per gli approvvigionamenti della Cirenaica.

(1) Provvedimenti di carattere comune alle colonie, v. *Colonie.*

Beni vacuf e Beni auqaf.

R. D. 22 agosto 1915, n. 1347, con cui in seguito alla dichiarazione di guerra fatta dall' Italia alla Turchia si apportano talune modificazioni al R. decreto 17 ottobre 1912, n. 1088, nel senso che mentre si mantengono ferme le disposizioni del decreto stesso relative al rispetto del culto musulmano e delle fondazioni pie (*beni vacuf*) che alla religione islamica strettamente si collegano, si abrogano invece le altre norme che riconoscono nella persona del Naib-Us-Sultan la rappresentanza del Sultano come Califfo.

R. D. 16 luglio 1917, n. 1283, relativo alla destinazione delle rendite dei *beni auqaf* al Sud di Tripoli a beneficio della scuola di coltura islamica da istituirsi in quella città. — *R. D. 2 ott. 1917, n. 1656*, col quale è istituito in Tripoli, per l'amministrazione e la sorveglianza dei *beni auqaf* della Tripolitania un Consiglio speciale composto esclusivamente di mussulmani sudditi italiani. — *R. D. 21 giugno 1918, n. 964*, che istituisce in Bengasi e in Derna speciali Consigli per l'amministrazione e la sorveglianza dei *beni auqaf* della Cirenaica. — *DD. LL. 28 luglio e 12 dic. 1918, nn. 1175 e 2007*, che autorizzano l'Amministrazione dei *beni auqaf*, rispettivamente, della Tripolitania e della Cirenaica a farsi rappresentare e difendere dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi.

Compra-vendita di beni immobili, v. appresso: *Terreni*.

Carceri.

R. D. 15 genn. 1914, n. 37, che modifica alcuni articoli del regolamento carcerario per la Tripolitania e la Cirenaica.

D. L. 11 luglio 1918, n. 1056, che durante la guerra e sino a sei mesi dopo la pace aumenta la mercede ai detenuti negli Istituti carcerari della Tripolitania e Cirenaica.

Codici.

R. D. 6 nov. 1913, n. 1292, il quale stabilisce che, il codice di procedura penale pel Regno d'Italia avrà attuazione in Tripolitania e Cirenaica col 1° genn. 1914.

R. D. 4 genn. 1914, n. 13, che rettifica un errore materiale incorso nella redazione dell'articolo 407 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 8 genn. 1914, n. 87, sulla detenzione e il porto d'armi nella Tripolitania e Cirenaica.

Reg. 3 sett. 1914, n. 1062, esecutivo del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica.

D. L. 11 luglio 1915, n. 1105, col quale viene sospesa, per tutta la durata della guerra, l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, approvate con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902.

Dazi doganali.

R. D. 14 giugno 1914, n. 594, che esonera dal dazio d'importazione alla loro introduzione nel territorio della Libia le penne di struzzo gregge e le pelli di capra conciate, ma non rifinite.

R. D. 13 agosto 1914, n. 847, col quale s'impone un dazio specifico sul vino di origine estera importato in Libia.

R. D. 1° nov. 1914, n. 1194, col quale vengono modificati alcuni dazi attualmente in vigore in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D. 18 marzo 1915, n. 402, con cui è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

D. L. 12 dic. 1915, n. 1844, circa l'imposizione d'un dazio doganale *ad valorem* anche sui bovini ed ovini esportati dalla Tripolitania e di un dazio doganale pure *ad valorem* sugli equini e sui camelli esportati dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

D. L. 30 agosto 1917, n. 1476, concernente l'esenzione dai dazi doganali d'importazione di alcune merci in Tripolitania ed in Cirenaica.

D. L. 13 giugno 1918, n. 860, che sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace esenta dai dazi doganali alla loro importazione nella Tripolitania e Cirenaica le barche, le reti e gli attrezzi da pesca comune importati dal Regno.

D. L. 24 aprile 1919, n. 673, che esenta dal dazio d'importazione in Tripolitania e Cirenaica i libri e le pubblicazioni in genere in lingua italiana stampati in Italia.

Energia elettrica.

R. D. 8 genn. 1914, n. 12, sulla trasmissione a distanza e la distribuzione, per usi industriali, dell'energia elettrica nella Tripolitania e nella Cirenaica.

DD. LL. 1° febbr. 1917, n. 226 e 7 marzo 1918, n. 354, che modificano le tariffe per l'illuminazione elettrica in Tripoli.

Infortuni degli operai sul lavoro.

R. D. 8 marzo 1914, n. 188, relativo agli infortuni sul lavoro per i pescatori di spugne e di corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 28 genn. 1915, n. 146, col quale viene prorogato fino al 31 dic. 1915 il termine stabilito nelle norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro in Libia per ciò che concerne la durata in vigore delle condizioni generali di polizza, delle tariffe e del regolamento di applicazione.

Industrie e commercio.

R. D. 8 genn. 1914, n. 23, sulla raccolta ed il commercio dell'alfa nella Tripolitania.

R. D. 11 genn. 1914, n. 36, che estende alla Cirenaica il R. decreto 20 marzo 1913, n. 292, sull'estrazione del laghbi (vino di palma) in Tripolitania.

R. D. 13 luglio 1914, n. 747, con cui viene regolato il commercio della *henna* in Tripolitania.

R. D. 2 agosto 1914, n. 852, che dà facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di vietare l'esportazione di merci di qualunque specie, per ragioni d'interesse pubblico.

D. L. 1° agosto 1915. n, 1290, col quale è data facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica d'autorizzare l'importazione e la vendita di armi e munizioni per difesa personale.

D. L. 13 marzo 1919, n. 399, che reca provvedimenti a favore delle industrie in Tripolitania e Cirenaica.

D. L. 13 marzo 1919, n. 400, che autorizza i governatori della Tripolitania e della Cirenaica ad istituire in quelle colonie Camere di agricoltura, industria e commercio.

Opere pubbliche.

R. D. 15 genn. 1914, n. 55, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della città di Bengasi.

R. D. 15 genn. 1914, n. 57, che approva modificazioni al piano regolatore della città di Tripoli ed alle norme per la sua esecuzione.

R. D. 15 genn 1914, n. 75, che modifica le norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie di Stato in Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 15 genn. 1914, n. 76, sull'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica. – *D. L, 23 dic. 1915, n. 1979*, che detta nuove norme per l'ordinamento dei servizi stessi.

R. D. 22 ott. 1914, n. 1197, col quale, per i lavori e le forniture da eseguirsi in Tripolitania ed in Cirenaica, il ministro delle colonie ed il governatore sono autorizzati a derogare alle norme degli articoli 17, 1° comma, e 18, 2° comma, del R. decreto 11 gennaio 1914, n. 39, sull'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica. – *R. D. 31 dic. 1914, n. 1483*, col quale le agevolezze consentite dal R. decreto di cui sopra, vengono estese a tutti gli appalti che saranno disposti entro il 30 giugno 1915. – *D. L. 27 giugno 1915, n. 1050*, col quale le agevolezze stesse sono estese a tutti gli appalti che saranno disposti entro il 31 dicembre 1915. – *D. L. 12 dic. 1915, n. 1896*, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di lavori e forniture per conto dello Stato in Tripolitania ed in Cirenaica. – *D. L. 12 giugno 1916, n. 768*, col quale sono prorogate, per tutta la durata della guerra, le disposizioni contenute nei decreti di cui sopra.

D. L. 25 febbr. 1915, n. 243, riguardante le competenze degli ingegneri capi degli uffici per le opere pubbliche in Libia.

D. L. 30 marzo 1916, n. 409, recante disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche o di forniture per conto dello Stato in Tripolitania ed in Cirenaica durante lo stato di guerra.

D. L. 27 marzo 1919, n. 769, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica alcune disposizioni del D. L. 6 febbr. 1919, n. 107, concernente l'esecuzione di opere pubbliche.

D. L. 24 aprile 1919, n. 808, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 100,000,000 per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione dal relativo materiale.

Ordinamento giudiziario.

RR. DD. 4 genn. e 3 maggio 1914, nn. 11 e 519, che modificano alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

D. L. 30 sett. 1915, n. 1512, con cui i tribunali regionali di Misurata, Sirte, Beni-Ulid, Jefren e Ghadames sono soppressi e la loro giurisdizione è devoluta al tribunale regionale di Tripoli.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1895, riguardante l'istituzione, nella Tripolitania e nella Cirenaica, di collegi di conciliatura per gli indigeni.

D. L. 26 agosto 1916, n. 1145, che approva le norme per il funzionamento della comunità israelitica di Tripoli e per la giurisdizione dei tribunali rabbinici della Libia. – *D. L. 13 giugno 1918, n. 884*, che modifica il decreto predetto.

D. L. 15 aprile 1917, n. 938, col quale sono approvate le norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. D. 20 marzo 1913, n. 289.

D. L. 15 aprile 1917, n. 939, col quale sono approvate le norme per l'esecuzione forzata delle sentenze, ordinanze ed atti ricevuti da pubblici ufficiali nella Tripolitania e nella Cirenaica.

D. L. 20 giugno 1917, n. 1021, concernente la costituzione di parte civile nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato nei procedimenti avanti i tribunali militari in Tripolitania e in Cirenaica.

D. L. 11 ott. 1917, n. 1737, relativo all'ammissione della difesa civile nei procedimenti davanti ai tribunali militari della Libia.

D. L. 19 maggio 1918, n. 753, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni degli articoli 1 e 2 del D. L. 7 marzo 1918, n. 352, relativamente all'aumento per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la pace, degli onorari dei procuratori legali.

R. D. 16 agosto 1919, n. 1609, che stabilisce norme circa l'istituzione dei tribunali speciali in Tripolitania e Cirenaica e il rimpatrio e l'espulsione dei cittadini italiani, dei cittadini e sudditi stranieri e dei nativi di altre colonie italiane, autorizzandosi inoltre il coordinamento in unico testo delle disposizioni del decreto stesso e di quelle dei decreti 9 genn. 1913, n. 39, e 17 maggio 1919, n. 886.

Ordinamento militare (Esercito e marina).

R. D. 22 genn. 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica. – *D. L. 22 dic. 1918, n. 2100*, che modifica il decreto suddetto.

R. D. 2 agosto 1914, n. 865, che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica.

R. D. 31 genn. 1915, n. 186, col quale vengono apportate modificazioni alle circoscrizioni marittime della Tripolitania e della Cirenaica.

D. L. 8 luglio 1917, n. 1176, col quale è istituito in Libia un « Comando di stazione navale », alla cui dipendenza sono poste tutte le navi destinate ad operare in quelle acque. — *D. L. 16 sett. 1917, n. 1553*, col quale è stabilita la decorrenza del detto provvedimento. — *R. D. 14 sett. 1919, n. 1752*, che sopprime detto Comando.

R. D. 16 dic. 1918, n. 2028, che autorizza il governatore della Tripolitania a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare.

D. L. 2 febbr. 1919, n 200, che estende alla Tripolitania e Cirenaica le disposizioni del D. L. 19 ott. 1916, n. 1417, relativo a penalità per simulazione di malattie e mutilazioni volontarie.

Ufficiali e sottufficiali, v. appresso: *Personale civile e militare.*

Ordinamento politico, amministrativo e contabile.

R. D. 11 genn. 1914, n. 39, sull'ordinamento amministrativo contabile riguardante i beni patrimoniali, i contratti e i servizi in economia per la Tripolitania e la Cirenaica.

R. D. 11 genn. 1914, n. 151, che istituisce presso i due Governi della Tripolitania e della Cirenaica, un Comitato amministrativo della colonia, per dare parere: *a*) su tutti i progetti dei regolamenti da emanarsi dal governatore; *b*) in tutti i casi in cui il parere del Comitato sia prescritto dagli speciali ordinamenti per i servizi dell'Amministrazione della colonia; *c*) ogni qual volta il governatore giudichi conveniente promuoverlo.

R. D. 15 genn. 1914, n. 35, sull'ordinamento politico e amministrativo della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 16 giugno 1914, n. 588, esecutivo dell'accordo fra l'Italia e la Francia del maggio 1914 per stabilire il regime dei tunisini in Libia.

D. L. 22 agosto 1915, n. 1363, che approva norme provvisorie amministrative contabili per la Tripolitania e la Cirenaica. — *D. L. 13 giugno 1918, n. 1051*, che aggiunge un articolo alle norme stesse.

R. D. 11 marzo 1917, n. 469, col quale sono istituiti Comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e per la Cirenaica ed un Comitato centrale consultivo misto presso il Ministero delle colonie.

R. D. 17 maggio 1919, n. 886, relativo alla costituzione del Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica.

R. D. 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (riconoscimento della speciale cittadinanza e partecipazione degli indigeni alla cosa pubblica, attraverso una forma di autonomia amministrativa compatibile con l'esercizio della nostra piena sovranità) (pres. per la conversione in legge col dis. di legge min. colonie, C. n. 1120).

R. D. 31 ott. 1919, n. 2401 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

Personale civile e militare.

R. D. 29 luglio 1914, n. 872, che determina il numero degli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica posti a disposizione del Ministero delle colonie.

R. D. 23 agosto 1914, n. 1000, concernente il trattamento economico per il personale della R. Guardia di finanza destinato in Tripolitania.

R. D. 1° ott. 1914, n. 1171, che stabilisce il trattamento pel personale militare che si trova in Tripolitania passato sul piede di pace.

D. L. 30 genn. 1916, n. 178, relativo alle indennità speciali per le truppe metropolitane in Libia. - *D. L. 30 marzo 1916, n. 448*, che applica per la Cirenaica le disposizioni dell'art. 5 del decreto predetto.

D. L. 2 agosto 1917, n. 1356, concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. esercito e della R. marina adibiti a funzioni civili o politiche nella Tripolitania e Cirenaica. — *D. L. 16 dic. 1917, n. 2114*, che fissa sin dal 1° luglio 1914 l'entrata in vigore del D. L. predetto.

D. L. 14 ott. 1917, n. 1870, concernente il trattamento economico del personale militare e civile in Libia, risultante disperso o fatto prigioniero e liberato dopo il trattato di Losanna.

D. L. 19 maggio 1918, n. 710, relativo alle ritenute sugli assegni dei militari dei RR. corpi di truppe coloniali che prestano servizio in Libia, puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.

D. L. 19 maggio 1918, n. 769, che estende a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani nonchè a quelli italiani dei RR. corpi di truppe coloniali in Libia le disposizioni contenute rispettivamente nei DD. LL. 10 e 30 dic. 1917, nn. 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il D. L. 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovino in Libia.

D. L. 15 sett. 1918, n. 1553, che autorizza durante la guerra la riduzione del numero delle razioni foraggio e delle indennità cavalli per gli ufficiali metropolitani dislocati in Tripolitania ed in Cirenaica.

D. L. 13 marzo 1919, n. 565, concernente il computo agli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal personale militare e civile dipendente dai Ministeri della guerra e della marina.

D. L. 15 maggio 1919, n. 887, relativo agli aumenti sugli stipendi e sugli assegni equiparati del personale di ruolo civile e militare in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

D. L. 15 giugno 1919, n. 1130, concernente l'estensione della indennità caroviveri ad alcune categorie d'ufficiali e d'impiegati civili che prestano servizio in Libia. — *R. D. 6 nov. 1919, n. 2244*, che modifica il decreto predetto.

D. L. 3 luglio 1919, n. 1342, relativo al trattamento di trasferimento e di missione del personale militare ed a quello civile addetto ai servizi militari nonchè agli ufficiali della R. guardia di finanza in Libia.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1344, portante aggiunte e variazioni al R. D. 5 giugno 1913, n. 798, relativo alla destinazione e al trattamento da farsi agli impiegati in servizio della Tripolitania e della Cirenaica. — *R. D. 4 sett. 1919, n. 1814*, che reca un'aggiunta all'art. 2 del D. L. di cui sopra.

R. D. 11 sett. 1919, n. 1800, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia.

R. D. 21 sett. 1919, n. 1801, relativo all'aumento dei salari e delle paghe agli operai a matricola passati alle Amministrazioni militari coloniali della Tripolitania e Cirenaica, ai sottufficiali di carriera ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

R. D. 21 sett. 1919, n. 1833, che estende le disposizioni del R. D. 20 luglio 1919, n. 1232, in quanto applicabili, agli impiegati civili provvisori, straordinari, avventizi ed assimilati, in servizio nella Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 6 nov. 1919, n. 2216, che stabilisce la corresponsione degli aumenti percentuali previsti dal D. L. 10 febbr. 1918, n. 107, agl'impiegati provvisori, straordinari, avventizi o assimilati in servizio in Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 6 nov. 1919, n. 2217, che assegna una indennità di equipaggiamento ai governatori e segretari generali della Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 22 nov. 1919, n. 2392, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia le disposizioni emanate col D. L. 8 giugno 1919, n. 923, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2391, che devolve rispettivamente ai governatori ed ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica tutte le facoltà attribuite al ministro e al Ministero delle colonie relativamente alla concessione di spazi acquei e zone di demanio marittimo per l'impianto di tonnare in Tripolitania e Cirenaica.

R. D. 27 nov. 1919, n. 2459, che stabilisce il trattamento economico del personale di ruolo del Regio corpo del genio civile nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Privative.

R. D. 28 dic. 1913, n. 1528, sulla vendita di alcuni generi di privativa in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D. 18 genn. 1914, n. 91, sull'ordinamento dei servizi delle privative in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D. 21 genn. 1915, n. 54, relativo a variazioni nella tariffa di vendita dei tabacchi in Tripolitania ed in Cirenaica.

D. L. 9 dic. 1915, n. 1735, che aumenta il prezzo di vendita del tabacco Samsun in Libia.

D. L. 8 febbr. 1916, n. 98, relativo a variazioni nella tariffa di vendita dei tabacchi in Tripolitania ed in Cirenaica.

D. L. 24 genn. 1917, n. 73, relativo a variazioni della tariffa di vendita dei tabacchi in Libia.

D. L. 5 giugno 1917, n. 965, concernente l'istituzione del monopolio dei fiammiferi in Tripolitania ed in Cirenaica.

Scuole.

R. D. 3 nov. 1913, n. 1370, che apporta alcune variazioni al preventivo esteri 1913-14 per ciò che concerne le spese per le scuole in Libia (convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 87: ***Legge 23 dic. 1915, n. 1784***).

R. D. 15 genn. 1914, n. 56, che approva l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica. — *R. D. 21 febbr. 1915, n. 250 e DD. LL. 17 giugno 1915, n. 1108, e 24 nov. 1918, n. 1989*, che modificano il detto ordinamento. — *D. L. 17 ott. 1915, n. 1809*, col quale è approvato il regolamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica. — *D. L. 1° ott. 1916, n. 1517*, con cui l'andata in vigore della disposizione contenuta (nomina del sovraintendente scolastico) nell'art. 4 del D. L. predetto è prorogata non oltre due anni, a decorrere dal 30 settembre 1916. — *D. L. 24 nov. 1918. n. 1989*, che autorizza una nuova proroga per l'esecuzione di detto articolo. — *D. L. 10 marzo 1919, n. 415*, che abroga la detta nuova proroga.

D. L. 16 dic. 1917, n. 2155, che istituisce in Tripoli una scuola media commerciale.

Spese per la Libia e discussioni parlamentari.

Nel discorso d'inaugurazione della XXIV Legislatura (C. doc. n. 1) pronunciato da S. M. il Re il 27 nov. 1913 si afferma che, nei riguardi della questione libica, è intendimento del Governo di preparare coll'opera di pacificazione degli indigeni la messa in valore di quelle terre e rendere possibile l'avviamento colà di parte della nostra emigrazione.

Durante la discussione dell'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona parlano contro l'impresa libica, preoccupandosi specialmente dell'aggravio che essa ha portato e porterà alle finanze dello Stato con detrimento per le riforme sociali e per i servizi civili i dep. *Comandini* e *Ciccotti* (4 dic. 1913), *Turati* e *Altobelli* (5 dic.), *Raimondo* (6 dic.), *Marchesano* (9 dic.), *Marangoni*, *Merloni* e *Giretti* (16 dic.), il quale ultimo chiede la presentazione del conto delle spese sino ad oggi sostenute per la Libia; *Cappa* e *Calda* (17 dic.), il quale invoca la presentazione d'un preventivo di spesa per la Libia: il dep. *Bissolati* crede (10 dic.) sufficiente per ora l'occupazione, già avvenuta, delle coste (salvo un breve *hinterland*). Si dichiarano invece favorevoli alla politica seguìta dal Governo in Libia i dep. *Gambarotta* (9 dic.), *Sonnino*, *Fera*, *Chimienti* (10 dic.), *Alessio* (11 dic.) (il quale chiede la presentazione d'un piano organico di sistemazione dei debiti contratti per la Libia), *Federzoni* (11 dic.) (il quale opina che la semplice occupazione costiera della Libia renderebbe impossibile qualsiasi valorizzazione di quella colonia), *Meda* e *Salandra* (17 dic.). Risponde il presidente del Consiglio *Giolitti* (16 dic.) accennando alle ragioni economiche e politiche che hanno indotto il Governo all'occupazione della Libia, ed ai propositi di esso di procedere alla pacificazione completa di quelle popolazioni, di mantenere l'occupazione della colonia con truppe indigene e con corpi volontari, anzichè con truppe di leva, di evitare che la colonia diventi la sede di una larga burocrazia. Dimostra poi che non era possibile limitare l'occupazione alla costa, dichiara che alla ripresa dei lavori il Governo presenterà alla discussione del Parlamento un regolare bilancio delle spese per la Libia, ed esprime la fiducia che anche questa colonia potrà essere per il nostro proletariato una grande risorsa.

Nella discussione dello stesso Indirizzo in Senato il sen. *Arcoleo* combatte il concetto (20 dic.) di limitarci in Libia alla sola occupazione della costa.

Il disegno di legge del bilancio dell'entrata 1913-14, C. n. 19 (pres. 29 nov. 1913) destina l'eventuale avanzo effettivo 1914-15, previa deduzione delle quote pel demanio forestale e per gli edifici da costruirsi nella capitale, pel rimborso al tesoro dei 50 milioni del conto corrente del Ministero delle colonie.

Disegno di legge del Min. del tesoro Tedesco, C. n. **51**; S. n. **34** (pres. 13 dic. 1913): *Proroga fino al 30 aprile 1914 del conto corrente straordinario* (a favore del Ministero della guerra) *per sostenere le spese militari dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica.* — La Giunta del bilancio, limita (rel. Alessio), d'accordo col Governo, la proroga fino al 31 marzo 1914, e propone il seguente ordine del giorno: « La Giunta del bilancio, prendendo atto delle dichiarazioni del

Governo, secondo le quali, alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà presentato un regolare bilancio per le spese della Libia, ritiene che per tal modo e con la presentazione del bilancio del Ministero delle colonie, sarà dato di avere la completa conoscenza dei conti relativi alle spese militari e civili dipendenti dalla occupazione della Libia e passa all'esame dell'articolo ».

Il 3 febbr. 1914 il min. del tesoro presenta degli emendamenti (C. n. 51-*bis*): *Spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo, e dagli avvenimenti internazionali: conversione in legge dei Reali decreti emessi dal 29 giugno al 30 dicembre 1913, e autorizzazione della spesa occorrente fino al 30 giugno 1914.* — **Legge 16 aprile 1914, n. 275.**

Durante la discussione del predetto dis. di legge (alla Camera 10 febbr.-7 marzo 1914, – ed in Senato 7–9 aprile) vengono trattate le seguenti questioni:

Colonizzazione della Libia: Agnelli, 28 febbr.; Altobelli, 18 febbr. (2ª); Arcà, 26 febbr.; Berenini, 3 marzo; Bettòlo, 25 febbr.; Bettoni, sen., 8 aprile; Bignami e Bonomi I., 17 febbr.; Centurione, 17 febbr.; Chimirri, sen., 8 aprile; Ciccotti e Colonna di Cesarò, 19 febbr. (2ª); Comandini, 14 febbr.; De Felice-Giuffrida, 5 marzo; Gasparotto, 28 febbr.; Graziadei, 14 febbr.; Labriola, 13 febbr.; Marangoni, 20 febbr. (2ª); Marazzi, 10 febbr.; Masini, 19 febbr. (2ª); Miglioli, 21 febbr.; Modigliani, 12 febbr.; Mosca G., 13 febbr.; Patrizi, 21 febbr.; Pucci, 24 febbr.; Riccio, 20 febbr. (2ª); Schanzer, 12 febbr.; Treves, 18 febbr. (2ª); Valvassori-Peroni, 24 febbr.;

Ordinamento amministrativo: Centurione, 17 febbr.; Colonna di Cesarò, 19 febbr. (2ª); De Felice-Giuffrida, 5 marzo; Gasparotto, 28 febbr.; Giretti, 24 febbr.; Graziadei, 14 febbr.; Labriola, 13 febbr.; Marazzi, 10 febbr.; Mosca G., 13 febbr.; Patrizi, 21 febbr.; Pirolini, 25 febbr.; Pucci, 24 febbr.; Riccio, 20 febbr. (2ª); Santini, sen., 7 aprile; Schanzer, 12 febbr.;

Ordinamento militare: Cottafavi, 26 febbr.; Marazzi, 10 febbr.; Mosca G., 13 febbr.; Patrizi, 21 febbr.; Schanzer, 12 febbr.;

Limiti dell'occupazione: Berenini, 3 marzo; Bonomi I., 17 febbr.; Modigliani, 12 febbr.; Mosca G., 13 febbr.; Patrizi, 21 febbr.; Pirolini, 25 febbr.; Riccio, 20 febbr., (2ª); Schanzer, 12 febbr.;

Regime della porta aperta: Agnelli, 28 febbr.; Giretti, 24 febbr.;

Beni Vakuf: Schanzer, 12 febbr.;

Rapporti col Senussismo: Bentini, 19 febbr., (2ª); Centurione, 17 febbr.; Graziadei, 14 febbr.; Mosca G., 13 febbr.; Riccio, 20 febbr. (2ª); Tasca, 3 marzo;

Inchiesta parlamentare sulle spese di guerra e per l'accertamento di tutte le responsabilità: Altobelli, 18 febbr. (2ª); Bentini, 19 febbr. (2ª); Bussi, 25 febbr.; Ciccotti, 19 febbr., (2ª); De Felice-Giuffrida, 5 marzo; Graziadei, 14 febbr.; Modigliani, 12 febbr.; Treves, 18 febbr., (2ª);

Saldo delle spese di guerra: Alessio, rel., 4 marzo; Ancona, 12 febbr.; Bettòlo, 25 febbr.; Bonomi I. e Corniani, 17 febbr.; Giretti, 24 febbr.; Graziadei, 14 febbr.; Luzzatti, 21 febbr.; Schanzer, 12 febbr.

Discorsi principali del Governo in risposta ai vari oratori alla Camera: Bertolini, min. colonie (26 febbr.); Tedesco, min. tesoro (27 febbr.); Giolitti, presid. Consiglio (4 marzo).

Conto delle spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali. Conto delle spese effettuate dal Ministero delle colonie. ***C. Doc. VIII*** presentato dal Ministro del tesoro, Tedesco (3 febbr. 1914). — Per l'occupazione delle isole dell'Egeo L. 21,857,809.57; per l'Albania L. 3,351,123.82; spese per misure precauzionali determinate dagli avvenimenti internazionali, L. 78,963,359; spese che hanno recato aumento di patrimonio in Italia, L. 82,734,985; spese per l'acquisto di unità navali, L. 8,958,648.63; somma pagata al Debito pubblico ottomano in seguito al trattato di Losanna, L. 50,000,000; spese per la Tripolitania e la Cirenaica, lire 903,891,638.07. Totale 1,149,757,564.09.

Tuttavia in Libia esistono materiali di valore superiore a 69 milioni; l'Amministrazione militare vi costruì opere per 44 milioni; a conto dei fondi dei Ministeri colonie, lavori pubblici e poste vi furono eseguite opere di carattere patrimoniale (ferrovie, porti, fabbricati, cavi, ecc.) per circa 25 milioni. La spesa in generale fu fatta all'interno nel Regno e poca all'estero.

In allegato allo stato di previsione del Ministero delle colonie (1914-15), C. n. 70, pres. il 3 febbr. 1914 è stampata una relazione sul primo ordinamento della Libia.

Alla richiesta del dep. *Labriola* che vengano pubblicati i documenti diplomatici sull'impresa della Libia, onde la questione possa essere discussa dalla Camera colla maggiore larghezza, risponde il presidente del Consiglio, *Giolitti* (5 febbr. 1914), che tale pubblicazione in questo momento sarebbe contraria agli interessi del Paese.

Mozione Graziadei, letta 5 febbr. 1914: Per la pubblicazione e presentazione dei documenti diplomatici sull'impresa di Libia. Riproposta la questione sotto forma di ordine del giorno, non accettato dal Governo, dallo stesso deputato *Graziadei* durante la discussione del disegno di legge sulle spese per la Libia (4 marzo 1914), quest'ordine del giorno viene respinto per appello nominale.

Mozione Ciccotti, letta 5 febbr. 1914: Perchè vengano messi a disposizione dei deputati i documenti giustificativi del conto delle spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e Cirenaica. Sulla proposta del dep. *Ciccotti*, cui si associa il dep. *Lucci* (7 febbr. 1914), perchè venga iscritto nell'ordine del giorno di martedì 10 febbraio, immediatamente prima della discussione del disegno di legge sulle spese per la Libia, lo svolgimento della suddetta mozione – proposta non accettata dal presidente del Consiglio, *Giolitti*, per ragioni di carattere costituzionale e pratico – si vota per appello nominale, ma la Camera non risulta in numero; la votazione si rinnova nella tornata del 10 e risulta respinta.

Il disegno di legge sul preventivo del Ministero delle colonie 1914-15, C. n. 70 (pres. 3 febbr. 1914) dà facoltà al ministro delle colonie di aprire una contabilità speciale ai governatori della Tripolitania e Cirenaica presso le locali sezioni di Regia tesoreria per il pagamento delle spese in dette colonie. Prescrive che sul conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, dal 1° luglio 1914 non possano assumersi nuovi impegni se non per spese anteriori. Decaduto il bilancio, dette disposizioni vengono riprodotte e prorogate per gli esercizi 1915-16 e successivi col D. L. 27 giugno 1915, n. 990.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Patrizi* chiede (3 aprile 1914) per ora un'amministrazione saggia e semplice per la Libia, e che ai tentativi di colonizzazione agraria in quella regione si diano incoraggiamenti e premi senza vessazioni burocratiche.

Interp. Vinaj, ann. 6 maggio 1914: Avviamento d'una spedizione contro il Giarabub in Cirenaica; alla questione dell'oasi di Giarabub accennano anche i dep. *Celesia* (3 marzo 1914) durante la discussione del disegno di legge sulle spese per la Libia, e *Foscari* (15 aprile 1916) durante la discussione sul bilancio degli esteri 1915-16.

Durante la discussione del disegno di legge sui provvedimenti tributari il dep. *E. Chiesa* (5 giugno 1914) invoca una inchiesta sulle spese militari della Libia, e (2ª torn. 6 giugno, 24 giugno e 1ª torn. 1° luglio) chiede il conto delle spese straordinarie in quella colonia; i dep. *Graziadei* (20 giugno); *Maffi* (2ª torn. 23 giugno) e *Sichel* (1ª torn. 25 giugno) lamentano le conseguenze finanziarie della conquista della Libia.

Durante la discussione alla Camera dei provvedimenti tributari il dep. *E. Chiesa* (24 giugno e 1ª torn. del 1° luglio 1914) invita il Governo a presentare entro il 30 giugno 1914 il consuntivo documentato delle spese di Libia a tutto il 31 dic. 1913, e propone di demandarne l'esame ad una apposita commissione parlamentare di 15 membri da nominarsi dalla Camera.

RR. DD. 19 luglio, 11 ott. e 15 nov. 1914, nn. 824, 1095 e 1242, circa le spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica (convertiti in legge col dis. di legge Min. del tesoro, C. n. 297: ***Legge 30 aprile 1916, n. 529***).

Il disegno di legge per eccedenze d'impegni, C. n. 277 (Tesoro), pres. il 30 nov. 1914, propone l'approvazione di un'eccedenza d'impegni di L. 10,162,728 dipendente da spese per far fronte, fra l'altro, ad oneri assunti e da assumere fino al 30 giugno 1914, per effetto dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (***Legge 28 marzo 1915, n. 318***).

Il disegno di legge sul preventivo del Ministero delle colonie 1915-16, C. n. 284 (pres. 30 nov. 1914), autorizza ad erogare il residuo disponibile sul conto corrente istituito con la legge 16 dic. 1912, n. 1312, oltre che per le maggiori spese di cui all'art. 7 della legge del bilancio 1914-15, anche per nuove spese di carattere straordinario concernenti l'impianto e l'ordinamento dei servizi militari e civili contemplati nella legge istitutiva del conto corrente.

Interr. Lucifero, ann. 5 dic. 1914: Occupazione dell'oasi di Baracat in Tripolitania da parte della Francia, es. 12 dic.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Giretti* invoca (8 dic. 1914) l'adozione per la Libia della politica doganale della porta aperta. Risponde (9 dic.) il ministro delle finanze, *Daneo*, che il sistema della porta aperta sarebbe in contraddizione col regime doganale vigente nella madre patria.

Sulla politica del Governo in Tripolitania e sull'attuale situazione politico-militare della Libia sono presentate *interpellanze* dai dep. Bevione, Centurione, De Felice-Giuffrida, Fumarola, Lucci (18 febbr. 1915), Libertini G. (19 febbr.), Lucifero (23 febbr.), Di Giorgio (27 febbr.), Sandrini, che sono esaurite nelle tornate dell'8 e 9 marzo.

D. L. 27 giugno 1915, n. 990, che, tra l'altro, dal 1914-15 limita il controllo della Corte dei conti riguardo al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica al rendiconto consuntivo e alle contabilità relative (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 535).

Le spese per le truppe metropolitane destinate in Libia vennero aumentate con i seguenti decreti: *8 luglio 1915, n. 1068* (16 milioni), *19 marzo 1916, n. 353* (16 milioni), *23 novembre 1916, n. 1629* (7 milioni), *1° marzo 1917, n. 333* (8 milioni e mezzo), *1° marzo 1917, n. 408* (7 milioni), *3 giugno 1917, n. 936*, (8 milioni e mezzo), *25 nov. 1917, n. 1924* (10 milioni) *23 maggio 1918, n 694* (19 milioni e mezzo), *8 sett. 1918, n. 1322* (7 milioni), *5 genn. 1919, n. 13* (8 milioni), *2 marzo 1919, n. 337* (2 milioni), *24 aprile 1919, n. 678* (17 milioni), *18 giugno 1919, n. 919* (22 milioni), *3 luglio 1919, n. 1209* (7 milioni), *4 sett. 1919, n. 1624* (8 milioni).

D. L. 25 nov. 1915, n. 1673, che proroga il periodo di estinzione del residuale credito della cassa del tesoro per somme anticipate o prelevate per le spese di occupazione della Tripolitania e Cirenaica (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. tesoro, *C. n. 535*).

Interr. De Ruggieri, ann. 1° e 2 dic. 1915: Stato politico e militare della colonia libica, es. 7 dic. Risponde il sottosegretario di Stato per le colonie, *Mosca G.*, che il territorio da noi occupato e difeso in Tripolitania comprende Tripoli e l'Oasi da punta Tagiura a Gargaresch compresa Ain Zara, Homs e le alture prossime; che in Cirenaica si sono sgombrati pochissimi presidî fra i più interni nel periodo dal 1° al 16 ottobre 1915, e che nelle condizioni attuali la parte occupata è in istato di perfetta difesa.

D. L. 18 maggio 1916, n. 627, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,200,000 nel preventivo Ministero colonie 1915-16 pel rimborso al Tesoro delle anticipazioni in conto corrente di cui alla legge 16 dicembre 1912, n. 1312 e dispone l'iscrizione dei proventi delle entrate proprie della Tripolitania e della Cirenaica, accertati nel 1913-14 e portati in aumento del detto conto corrente, nei bilanci 1915-16 dell'entrata e delle colonie; e l'iscrizione dei proventi stessi, riscossi dopo il 30 giugno 1916, in appositi articoli dell'entrata del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica (conv. in legge col dis. di legge del min. del tesoro C. n. 617: ***Legge 20 dic. 1917, n. 2066***).

Durante la discussione del preventivo colonie 1915-16 il ministro *Martini*, a richiesta di notizie sulla Libia, risponde (8 giugno 1916) che nella Tripolitania le condizioni vanno molto migliorando, e che quanto alla Cirenaica egli confida in una prossima pacificazione.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Centurione* occupandosi (30 giugno 1916) della questione libica afferma la necessità di riorganizzare e di rinnovare in parte l'amministrazione coloniale, e di paralizzare con una opportuna propaganda contraria la pericolosa propaganda germanica, e crede che la base della pacificazione della Libia stia nella promulgazione di una legge di completa cittadinanza italiana a favore di certe frazioni e categorie di indigeni della Libia già evolute e modernizzate.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1128, concernente la ripartizione della somma residuale da restituire al Tesoro per le spese d'occupazione della Tripolitania e Cirenaica (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. del tesoro, *C. n. 693*).

Alla ripresa dei lavori parlamentari il presidente del Consiglio *Boselli* annuncia (5 dic. 1916), che nella Libia il Governo italiano, mantenendo fede ad un impegno solenne, farà partecipare, con opportuni provvedimenti, i notabili indigeni all'ulteriore studio degli ordinamenti civili ed amministrativi informati a criteri liberali e al rispetto degli usi e dei costumi di quelle contrade.

La relazione della Giunta del Bilancio sul preventivo colonie 1916-17, C. n. 442-A, pres. il 13 dic. 1916, rinnova la raccomandazione (rel. Schanzer) che l'Amministrazione coloniale voglia adoperarsi soprattutto per diminuire le spese militari per la Libia, sia colla riduzione dei contingenti metropolitani colà distaccati, in quanto sia consentita dalle necessità militari, sia colla riforma e colla semplificazione dei metodi amministrativi.

Interr. Modigliani, ann. 1° marzo 1919: Invio di truppe in Libia, es. 6 marzo. — Artom e Federzoni, ann. 14 luglio 1919: Agitazione a Tripoli contro il D. R. del 17 maggio, stabilente i poteri del governo civile per il tempo in cui verrà istituito, es. 21 luglio.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio trattano della questione concernente le ricerche di fosforiti nella Libia il dep. *Toscanelli* (15 luglio 1919) ed il ministro d'agricoltura *Visocchi* (16 luglio).

Stato di guerra.

R. D. 18 giugno 1914, n. 634, col quale le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime, cessano di essere considerati sul piede di guerra.

R. D. 14 maggio 1915, n. 777, con cui a datare dal mezzogiorno del 15 maggio il territorio della Tripolitania è considerato, ad ogni effetto di legge, in stato di guerra.

Tasse.

D. L. 30 maggio 1915, n. 817, col quale il municipio di Tripoli è autorizzato ad istituire una tassa di consumo di energia elettrica per illuminazione, riscaldamento e ventilazione.

D. L. 30 maggio 1915, n. 818, col quale il municipio di Tripoli è autorizzato ad estendere la tassa sui carri e sulle vetture pubbliche anche agli animali da sella e alle vetture private.

D. L. 30 maggio 1915, n. 819, col quale il municipio di Tripoli è autorizzato ad istituire una tassa sulle licenze per l'apertura dei pubblici esercizi contemplati dagli articoli 50 e 59 della legge sulla pubblica sicurezza, nonchè una tassa annuale per la rinnovazione delle licenze di cui all'art. 50.

Terreni (Compra-vendita dei).

R. D. 4 genn. 1914, n. 14, sulla compra-vendita dei terreni di proprietà libera nelle zone di governo civile della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 25 febbr. 1915, n. 242, col quale viene consentita la compra-vendita di terreni di proprietà libera nella Tripolitania e nella Cirenaica anche in zone non dichiarate di governo civile.

R. D. 31 ott. 1919, n. 2117, relativo all'alienazione dei beni immobili nella Tripolitania e Cirenaica.

Tribunali, v. sopra: *Ordinamento giudiziario.*

Truppe indigene e volontarie.

R. D. 11 dic. 1913, n. 1412, che autorizza il rimborso delle spese di viaggio ai cittadini italiani che verranno arruolati nel corpo dei volontari italiani in Libia.

R. D. 22 aprile 1915, n. 609, col quale è autorizzata la costituzione, in Tripolitania, di bande irregolari fisse e mobili a disposizione di quel Governatore.

D. L. 29 agosto 1918, n. 1360, che estende agli indigeni effettivi, alle bande irregolari, fisse e mobili, della Tripolitania e Cirenaica e alle loro famiglie alcune disposizioni del D. L. 14 ott. 1917, n. 1870, circa il trattamento di prigionia.

D. L. 31 ott. 1918, n. 1838, che reca provvedimenti a favore dei militari ed ex-militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali e delle bande irregolari, fisse e mobili della Tripolitania e Cirenaica.

D. L. 18 maggio 1919, n. 1003, contenente disposizioni per l'assegnazione delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi ai militari indigeni che prestano servizio in Libia.

Varie.

Archeologia. — *R. D. 24 sett. 1914, n. 1271*, riguardante l'ordinamento dei servizi archeologici nella Libia.

Assicurazione e rischi di guerra. — *D. L. 17 ott. 1915, n. 1943*, col quale sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, relativo al vincolo dei soprapremi per i rischi di guerra ed alla disciplina delle assicurazioni.

Beni confiscati (restituzione di). — *R. D. 22 nov. 1919, n. 2429*, che stabilisce, sotto determinate condizioni, la restituzione dei beni confiscati ai condannati per reati politici o per quelli comuni comunque determinati da movente politico nella Tripolitania e Cirenaica.

Cambio. — *D. L. 6 giugno 1918, n. 793*, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni del D. L. 11 dicembre 1917, n. 1956, concernente l'Istituto nazionale per i cambi coll'estero.

Passaporti. — *R. D. 1° ott. 1914, n. 1125*, concernente l'istituzione d'un passaporto, esente da tassa, per i sudditi della Tripolitania e della Cirenaica che vanno in pellegrinaggio alla Mecca, a Medina, a Gerusalemme e agli altri Luoghi Santi.

Pesca. — *D. L. 25 maggio 1916, n. 715*, con cui i termini fissati dagli art. 37 e 38 del regolamento 27 marzo 1913, n. 312, per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e Cirenaica sono prorogati di due anni per gli attuali concessionari di zone di mare e spazi di demanio marittimo sulla costa della Tripolitania per l'impianto ed esercizio di tonnare.

Poste. — *R. D. 11 ott. 1914, n 1224*, relativo all'estensione del servizio delle scatolette con valore dichiarato nella colonia della Libia.

Sanità pubblica. — *R. D. 8 genn. 1914, n. 15*, sull'ordinamento sanitario nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Successioni. — *R. D. 31 ott. 1919, n. 2116*, relativo all'amministrazione e devoluzione delle eredità vacanti ed alla conservazione di quelle giacenti pei mussulmani, nonchè dei beni degli assenti in Tripolitania e Cirenaica.

Sudditi di Stati nemici. — *D. L. 13 aprile 1916, n. 492*, relativo al sequestro nella Tripolitania e nella Cirenaica dei beni immobili spettanti a sudditi dell'Impero ottomano non residenti in colonia.

Comunicazioni marittime con la Libia, v. *Servizi marittimi, dis. di legge, C. n. 129.* — Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia in soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia, v. *Opera nazionale Emanuele Filiberto, dis. di legge, ecc., C. n. 390.*

TUBERCOLOSI (Provvedimenti contro la)

Interp. Gregoraci, ann. 3 marzo 1914: Lotta contro la tubercolosi.

Durante la discussione del bilancio dell'interno 1914-15 il dep. *Maffi* svolge (12 maggio 1914) un ordine del giorno circa la necessità della soluzione del problema antitubercolare da parte dello Stato. Risponde (13 maggio) il ministro *Salandra* che il fondo che era stato assegnato per la lotta contro la tubercolosi sarà mantenuto. Della questione si occupano poi i dep. *Monti-Guarnieri* (14 maggio), *Degli Occhi* e *Masini* (15 maggio).

Durante la medesima discussione in Senato il sen. *Foà* (8 giugno) ed il relatore *Inghilleri* (10 giugno) raccomandano che si promuova un'attiva propaganda antitubercolare nel Mezzogiorno, e specialmente in Basilicata e Calabria, assegnando all'uopo congrui sussidi.

Il disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio istruzione 1913-14, C. n. 177 (Tesoro), pres. 13 maggio 1914, stanzia, tra l'altro, lire 5,000 per contributo del Ministero nelle spese di stampa degli atti del Congresso internazionale contro la tubercolosi (***Legge 2 luglio 1914, n. 605***).

Mozione Lucci, letta 6 dic. 1916: Per attuare l'ospitalizzazione obbligatoria ed, in ogni caso, un'assistenza diretta da parte dello Stato nei riguardi dei tubercolosi; *Id.* Maffi, letta 6 dic. 1916: Esclusione dell'abilitazione del tubercoloso al servizio militare, separazione dei tubercolosi dalla convivenza militare e assegnazione ai militari rivelatisi tubercolosi in servizio d'una congrua indennità diaria a scopo ed a condizione di opportuna cura. Durante la discussione (11 dic.) il dep. *Maffi* presenta un ordine del giorno in cui si afferma anche il principio generale dell'in-

dennizzo da conferirsi ai tubercolosi indebitamente assoggettati al servizio militare, e se ne precisa la modalità nell'assegno diario da conferirsi a scopo ed a condizione di cura, sempre salve le constatazioni che possano conferire diritto ad assegno per invalidità o morte in rapporto di causa col servizio militare. Il dep. *Sioli-Legnani*, pur concordando nei concetti essenziali e fondamentali contenuti nella mozione Maffi, presenta un ordine del giorno in cui si riconosce e si afferma il dovere dello Stato verso i militari che contrassero la tubercolosi in servizio o subirono un aggravamento delle loro condizioni per causa del servizio, e si invita il Governo ad adottare tutti quei provvedimenti che, oltre che concorrere a preservare l'esercito e le famiglie dal pericolo che accompagna la presenza di individui tubercolosi, siano volti ad attenuare il danno che agli individui stessi fosse derivato per causa del servizio militare, sia col promuoverne il ricovero temporaneo in appositi sanatorî, sia coll'assegno di congrua indennità diaria a scopo e a condizione di cura. E dopo dichiarazioni del ministro della guerra, *Morrone*, e del ministro senza portafoglio, *Bianchi L.*, con cui si esprimono il pensiero ed i propositi del Governo sulla questione che corrispondono ai concetti della mozione Lucci, viene approvata, per alzata e seduta, la mozione stessa nel seguente testo emendato, accettato dal Governo: « La Camera, considerato che la chiamata alle armi ha dato all'autorità militare il materiale per un censimento del maggior numero dei tubercolotici maschi doloranti nel paese; considerato che dalla limitazione alla libertà personale, che il servizio militare apporta, si può trarre profitto per attuare la ospitalizzazione obbligatoria, ed in ogni caso, una assistenza diretta da parte dello Stato; confida che il Governo persevererà ad istituire quelle provvidenze che la scienza e la esperienza consigliano ».

Interr. Grabau, ann. 6 dic. 1916: Isolamento dei militari tubercolotici, es. 15 dic.

Durante la discussione del dis. di legge per la protezione degli invalidi di guerra il dep. *Bonardi* parla (1ª torn. 15 dic. 1916) dell'assistenza da darsi ai tubercolosi ed il 24 marzo 1917 (1ª torn.) viene approvato il seguente ordine del giorno del dep. Magliano: « La Camera riafferma il concetto che la tubercolosi sia da considerarsi come causa d'invalidità incontrata per ragione della guerra, e ciò a tutti gli effetti di legge ». Durante la stessa discussione in Senato i senatori *San Martino*, *Marchiafava e Foà* (19 marzo 1917) trattano pure di tale questione. Il min. dell'interno *Orlando* assicura (20 marzo) che i fondi per la difesa contro la tubercolosi ora elevati da 200 mila lire a mezzo milione, costituiranno un apposito capitolo di bilancio.

Circolare ministeriale 29 dic. 1916, relativa all'istituzione nel territorio di ciascun corpo d'armata di speciali ospedali o reparti di accertamento diagnostico destinati alla pronta e corretta identificazione delle lesioni tubercolari o presunte tali (*Giorn. Mil.* del 1916, disp. 79ª).

Interp. Maffi, ann. 17 marzo 1917: Lotta contro la tubercolosi in rapporto col servizio militare.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio il dep. *Maffi* presenta e svolge (7 luglio 1917) un ordine del giorno con cui si reclamano larghi provvedimenti curativi, indennitari e profilattici nei riguardi della tubercolosi nell'esercito.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi (v. appresso dis. di legge C. n. 858).

Disegno di legge del Min. dell'interno Orlando, C. n. **858**; S. n. **445** (pres. 16 ottobre 1917): *Conversione in legge del D. L. 26 luglio 1917, 123 n. 1, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi.* — Autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere fino al 30 giugno 1927 mutui senza interesse ed a lungo ammortamento, entro il limite di lire 200.000 per ogni mutuo, elevabile a lire 300,000 col cumulo di beneficî di altre leggi, ai comuni e alle provincie, ad Istituti di beneficenza o ad altri enti morali al fine di provvedere alle opere destinate al ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare; e nel bilancio dell'interno stanzia somme sia per sussidi nella complessiva somma di lire 600.000, ai comuni, provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza, consorzi ed altri enti per favorire il ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare negli speciali luoghi di cura, sia per sussidi, nella complessiva somma di lire 500.000, per favorire l'istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari e di centri per la diagnosi della tubercolosi, nonchè per incoraggiare altre forme di prevenzione contro tale malattia e di assistenza agli infermi di essa. Determina, inoltre, che nella concessione dei beneficî di cui sopra sia data la precedenza agli enti che si propongono l'assistenza a coloro che abbiano contratto la tubercolosi in servizio militare di guerra.

La Commissione della Camera apporta (rel. Maffi) varie modificazioni al decreto luogotenenziale su citato estendendo i provvedimenti in esso contenuti a tutti gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro che contrassero la malattia o si aggravarono in servizio militare di guerra, e concedendo i mutui di cui sopra ai Comuni e Provincie, anche riuniti in Consorzio. Stabilisce inoltre che la somma complessiva pei mutui non possa superare i 45 milioni, che ogni singolo mutuo non possa eccedere le 800,000 lire, e che la concessione dei mutui stessi sia disposta entro tre mesi dalla presentazione della relativa domanda. Autorizza la costituzione di Consorzi fra comuni, fra provincia e comuni della provincia, fra provincie limitrofe e comuni di provincie limitrofe, per la creazione di ospedali-sanatorî, di dispensari antitubercolari, ed in genere per la estrinsecazione delle diverse forme d'attività contro la diffusione della tubercolosi. Propone pure i seguenti stanziamenti di somme nel bilancio interno: di due milioni per sussidî ai Consorzi di cui sopra ed altri Enti per l'istituzione di dispensari antitubercolari; di due milioni per contributi al funzionamento dei dispensari stessi; di un milione per il ricovero in speciali luoghi di cura di tubercolotici, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e per il collocamento dei bambini da sottrarsi al contagio; di lire 500.000 per sussidî a forme diverse di prevenzione contro la tubercolosi, e d'assistenza agl'infermi, nonchè per il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari; di lire 100,000 per corsi di preparazione scientifica e d'addestramento di personale tecnico, specializzato, medico e ausiliario. Propone, infine, l'istituzione temporanea presso la Direzione generale di sanità d'un ufficio tecnico per l'applicazione delle suddette disposizioni e di quelle relative al concorso dello Stato nelle opere interessanti la pubblica igiene; prescrive la presentazione al Parlamento entro il 30 giugno 1919 di nuovi provvedimenti di difesa sociale contro la tubercolosi.

Durante la discussione alla Camera (1ª torn. dell'8 marzo 1919) sono approvate, consenziente il Governo, le proposte più larghe formulate dalla Commissione, è elevato da un milione ad un milione e mezzo lo stanziamento a favore degli Enti locali, è prorogato al 30 giugno 1920 il termine per la presentazione al Parlamento di un nuovo progetto di legge contro la tubercolosi. — **Legge 24 luglio 1919, n. 1382.**

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Bonardi* tratta (16 febbr. 1918) dei problemi della tubercolosi, in rapporto con la efficienza fisica dei soldati; ed il ministro della guerra, *Alfieri*, espone (23 febbr.) tutta l'organizzazione costituita per l'accertamento e la selezione dei militari tubercolosi.

Durante lo svolgimento delle interpellanze sulle pensioni di guerra il dep. *Maffi* tratta (18 febbr. 1918) della questione dei tubercolosi e dell'urgenza di costruire per essi almeno 69 sanatorî, uno per provincia.

D. L. 21 marzo 1918, n. 402, con cui lo stanziamento del capitolo n. 208-*bis* « Spese per la profilassi della tubercolosi » del preventivo interno 1917-1918 è aumentato di lire 5.000.000.

D. L. 4 aprile 1918, n. 483, con cui si dispone che per la durata della guerra e per tre anni successivi alla pubblicazione della pace, lo Stato concorra alle spese d'assistenza negli appositi Istituti di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non debba provvedere l'Opera nazionale per gli invalidi della guerra, e che per le loro condizioni economiche non possano sostenere in tutto o in parte la spesa di spedalità; e si istituisce altresì in ogni Provincia un Comitato provinciale antitubercolare, presieduto dal prefetto. — *Circolare ministeriale 16 maggio 1918* recante norme per l'esecuzione del decreto di cui sopra (*Giorn. Mil.* del 1918, disp. 36ª). — *R. D. 4 sett. 1919, n. 1861,* che modifica gli articoli 4 e 5 del decreto predetto.

Mozione La Pegna, letta 19 aprile 1918: Provvedimenti per i tubercolosi di guerra.

Interr. Dore, ann. 3 ott. 1918.: Istituzione in Sardegna d'un centro d'accertamento diagnostico e d'un sanatorio per militari tubercolosi, es. 21 nov.

— Maffi, ann. 3 ott. 1918: Provvedimenti per i tubercolosi negli opifici militari e riforma dal servizio militare per certe forme di tubercolosi, es. 21 nov.

D. L. 17 ott. 1918, n. 1691, che determina le attribuzioni del Consiglio superiore di sanità per la profilassi sociale della tubercolosi ed istituisce altresì nel seno del Consiglio stesso il Comitato centrale antitubercolare.

D. L. 5 genn. 1919, n. 36, che eleva il numero degli esperti, scelti fra i cultori di profilassi sociale della tubercolosi e di edilizia sanitaria, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanità col decreto predetto.

D. L. 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e registro i contratti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredamento degli istituti di cura per tubercolosi (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. interno, C. n. 1218).

Proposta di legge dep. Maffi (pres. 15 luglio 1919, letta 29 luglio): *Costituzione di un fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra*, presso la Cassa nazionale per assicurazioni sociali. — Rimasta da svolgersi.

TUILI (Aggregazione al mandamento di Sanluri).

Proposta di legge dep. Cocco-Ortu, (pres. 5 sett. 1919, letta 11 sett.): *Separazione del comune di Tuili dalla pretura di Mogoro e aggregazione a quella di Sanluri.* — Rimasta da svolgersi.

TUNISIA.

R. D. 16 giugno 1914, n. 588, esecutivo dell'Accordo fra l'Italia e la Francia dal maggio 1914 per stabilire il regime dei sudditi coloniali italiani in Tunisia e dei tunisini in Libia.

Regime delle capitolazioni in Tunisia, v. *Capitolazioni.*

UFFICIALI E PORTIERI GIUDIZIARI.

Proposta di legge dep. Leone, C. n. **172** (pres. 19 dic. 1913, letta 7 febbr. 1914, svolta 13 maggio): *Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli uscieri di conciliazione.* Ad essi è dato il nome di ufficiali giudiziari ed è regolata la loro condizione giuridica ed economica. La Commissione (rel. Leone) muta il loro nome in quello di messi di conciliazione. — Rimasta in stato di relazione.

Presentano interrogazioni per miglioramenti e indennità caro-viveri agli ufficiali e portieri giudiziari i dep.: Agnelli (es. 20 maggio 1914); Bertini (es. 16 ott. 1917); Bovetti (ann. 12 giugno 1918); Brezzi (es. 12 dic. 1917 e 13 giugno 1918); Canepa (es. 30 nov. 1918); Caporali (ann. 9 maggio 1914); Casolini (es. 7 maggio 1914 e 13 giugno 1918); Fumarola (ann. 16 aprile e 3 ott. 1918); La Pegna (ann. 12 maggio 1914); Larizza (ann. 21 nov. 1918); Leone (es. 18 febbr. 1914 e 16 ott. 1917); Magliano (es. 14 febbr. 1914); Pacetti (es. 13 giugno 1918); Renda (es. 13 giugno 1918); Rubilli (es. 16 ott. 1917); Schiavon (es. 13 giugno 1918); Vinaj (es. 24 ott. 1917); ed il sen. Diena (es. 15 dic. 1918).

Proposta di legge dep. Carboni, (pres. 22 giugno 1914, letta 10 dic.): *Disposizione transitoria per ammettere i figli d'ufficiali giudiziari una sola volta agli esami di ufficiale giudiziario senza i requisiti nn. 1 e 4 di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1911, n. 201*, se abbiano già frequentato l'ufficio del genitore da tempo anteriore al 1° genn. 1903. — Decaduta.

R. D. 6 agosto 1914, n. 876, riguardante la cauzione degli uscieri di conciliazione

Interr. Agnesi, ann. 5 marzo 1915: Iscrizione dei portieri giudiziari alla Cassa nazionale di previdenza, es. 12 marzo.

D. L. 6 aprile 1916, n. 446, riguardante la proroga dei termini per la presa di possesso degli ufficiali giudiziari durante la guerra.

D. L. 1° giugno 1916, n. 740, col quale, durante il periodo della guerra, vengono modificate le norme vigenti circa il servizio degli ufficiali giudiziari presso i tribunali e le preture.

D. L. 27 agosto 1916, n. 1057, che determina come debba corrispondersi la tassa di bollo per i registri degli ufficiali giudiziari.

D. L. 14 dic. 1916, n. 1794, concernente la revisione della pianta organica degli ufficiali giudiziari del Regno.

Reg. 7 genn. 1917, n. 295, esecutivo del testo unico di legge sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

D. L. 11 nov. 1917, n. 1843, col quale la formazione delle nuove graduatorie degli ufficiali giudiziari ai termini dell'art. 7 della legge 19 marzo 1911, n. 201, è rinviata al secondo semestre dalla pubblicazione della pace.

D. L. 27 ott. 1918, n. 1669, che fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace concede agli ufficiali giudiziari un assegno annuo pagabile a rate trimestrali,

ed aumenta del 50 per cento i diritti ad essi spettanti secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali. — *D. L. 27 febbr. 1919, n. 230*, che modifica l'art. 3 del D. L. predetto, circa la tassa di bollo sulle chiamate di causa.

D. L. 27 febbr. 1919, n. 234, che fissa (art. 30) i diritti di chiamata in causa spettanti agli ufficiali giudiziari. — *R. L. 17 luglio 1919, n. 1240*, che modifica l'art. 3 di detto decreto.

D. L. 19 giugno 1919, n. 1006, che assegna in pianta al 2° mandamento di Messina un altro ufficiale giudiziario togliendolo al 1° mandamento di detta città.

Proposta di legge dep. Agnelli (pres. 21 giugno 1919, letta 29 luglio): *Modificazione agli articoli 3 e 16 della legge 19 marzo 1911, n. 201, sugli ufficiali giudiziari* (provvedimenti vari per i commessi degli ufficiali giudiziari) — Rimasta da svolgersi.

R. D. 10 luglio 1919, n. 1150, che autorizza le parti ad avvalersi, per gli atti di competenza degli ufficiali giudiziari, dell'opera dei commessi, degli uscieri e dei messi comunali.

R. D. 20 luglio 1919, n. 1282, che concede un assegno annuo staordinario agli ufficiali giudiziari attualmente in servizio.

R. D. 30 nov. 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

UFFICIALI R. ESERCITO E R. MARINA, v. *Esercito – Marina.*

UFFICIALI SANITARI, v. *Medici.*

UFFICI DI COLLOCAMENTO, v. *Disoccupazione.*

UFFICI DEMANIALI, v. *Ricevitorie del registro.*

UFFICI IPOTECARI, v. *Conservatorie delle ipoteche.*

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA.

Interr. Lucci, ann. 18 febbr. 1915: Riorganizzazione dell'ufficio statistico.

D. L. 17 giugno 1915, n. 992, col quale viene prorogato al 30 giugno 1916 il termine assegnato per la presentazione al Parlamento di un dis. di legge inteso al riordinamento dell'Ufficio centrale di statistica (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 543; v. decreto che segue). — *D. L. 30 luglio 1916, n. 953*, che proroga al 31 dic. 1916 il detto termine (questo decreto ed il precedente sono convertiti in legge col dis. di legge del min. industria, C. n. 691: ***Legge 10 dic. 1917, n. 2086***). — *D. L. 7 genn. 1917, n. 130*, che proroga il termine stesso fino a sei mesi dopo la conclusione della pace (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del min. industria, C. n. 756).
D. L. 29 aprile 1917, n. 679 concernente la ricostituzione della statistica in un ufficio centrale autonomo.

La relazione della Giunta bilancio sul preventivo industria 1918-19, C. n. 909-A, pres. 15 febbr. 1918, esprime il voto (rel. Callaini) che l'Ufficio centrale di statistica sia ben presto posto in grado di essere veramente l'osservatorio scientifico di tutti i fatti sociali interessanti la pubblica Amministrazione.

UFFICIO DEL LAVORO.

La relazione della Giunta del bilancio sul preventivo agricoltura 1914-15, C. n. 30-A, pres. il 16 giugno 1914, fa voti (rel. Camera) che l'Ufficio del lavoro possa svolgere un'azione più intensa nelle controversie del lavoro.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga del corso legale dei biglietti degl'Istituti d'emissione il sen. *Ferraris M.*, richiama (16 dic. 1914) l'attenzione del Governo sulla necessità di organizzare, dopo cessata la guerra, un Ufficio del lavoro sul tipo inglese, che, ponendosi in relazione con tutte le associazioni di imprenditori ed operai, senza distinzione di colore o di tendenze politiche e lavorando comune per comune, distretto per distretto, riesca ad attenuare il fenomeno della disoccupazione.

UMBRIA (Costituzione casse agrarie), v. *Credito agrario.*

UNGHERIA.

Mozione Musatti, letta 14 luglio 1919: Pace immediata con l'Ungheria.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il presidente del Consiglio, *Nitti*, dichiara (14 luglio 1919) che il Governo non crede di dover intervenire per soffocare i movimenti prodottisi in Ungheria; e che anzi, essendo cessati gli scopi nostri di occupazioni all'estero, esso ha deciso di ritirare tutte le truppe che avevamo all'estero; consimili dichiarazioni ripete, nella tornata del 29 luglio, rispondendo ad interrogazioni sull'argomento dei dep. Marangoni e Lucci.

UNIONE EDILIZIA NAZIONALE (Già Unione Edilizia Messinese).

R. D. 18 giugno 1914, n. 700, che istituisce un ente edilizio in Reggio Calabria ed aggrega all'Unione edilizia messinese un'azienda separata. All'ente ed all'azienda attribuisce la gestione delle aree, delle baracche, dei padiglioni, dei diritti in genere già ceduti dallo Stato ai due comuni, nonchè delle case per gli impiegati dello Stato e di quelle economiche, già costruite o da costruire, e la riscossione privilegiata dei rispettivi canoni. Aumenta da quattro a cinque milioni l'assegnazione sui proventi dell'addizionale per la costruzione in Messina di case economiche, e facilita all'Unione edilizia messinese l'anticipazione di un milione di lire, già autorizzata, per l'acquisto di aree: detta infine altre disposizioni varie dirette ad agevolare il risorgimento dei centri abitati distrutti dal terremoto, ed a rendere più proficua l'azione dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » in Reggio Calabria a beneficio dei danneggiati dal terremoto stesso. — *R. D. 18 aprile 1915, n. 572*, che modifica alcune disposizioni del decreto predetto.

Reg. 23 sett. 1915, n 1537, per l'Unione edilizia messinese e per l'ente edilizio di Reggio Calabria.

D. L. 4 febb. 1917, n. 151, concernente modificazioni ed aggiunte alla costituzione ed all'ordinamento dell'Unione edilizia messinese, che prende il nome di Unione edilizia nazionale.

D. L. 19 agosto 1917, n. 1542, col quale sono approvate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione nazionale edilizia.

D. L. 10 febbr. 1918, n. 210, che autorizza un'anticipazione di cinque milioni a favore dell'Unione edilizia nazionale, azienda separata di Messina, per la costruzione di case economiche e casette popolari in Messina.

D. L. 30 giugno 1918, n. 1013, che autorizza l'Unione edilizia nazionale e le sue sedi principali ad avvalersi della R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi, attivi e passivi, avanti all'autorità giudiziaria ed a collegi speciali.

D. M. 14 marzo 1919, che stabilisce le norme per lo svolgimento dell'attività dell'Unione edilizia nazionale in favore delle località danneggiate da fatti di guerra (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 85).

D. L. 23 marzo 1919, n. 455, che autorizza l'Unione edilizia nazionale a provvedere alla costruzione di case nei centri in cui manchino Istituti autonomi ed i comuni non vi possano provvedere.

R. D. 6 nov. 1919, n. 2241, che detta disposizioni per l'Unione edilizia nazionale.

UNIONE MILITARE.

D. L. 10 maggio 1917, n. 825, concernente la ripartizione degli utili della Società cooperativa « Unione Militare » con sede in Roma.

D. L. 23 maggio 1918, n. 735, che per la durata della guerra stabilisce norme speciali per l'amministrazione dell'Unione Militare.

UNIVERSITÀ AGRARIE, v. *Colonizzazione agraria: prop. dep. Bonelli, C. n. 989.*

UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO, v. *Scuole commerciali.*

UNIVERSITÀ CASTRENSE (In S. Giorgio di Nogaro).

D. L. 9 genn. 1916, n. 38, che istituisce in S. Giorgio di Nogaro corsi di medicina e chirurgia per gli studenti del 5° e 6° anno di medicina e chirurgia sotto

le armi, disponendo che i detti corsi dipendano amministrativamente e disciplinarmente dalla Intendenza generale dell'esercito, che la direzione di essi sia affidata dal Ministero dell'istruzione d'accordo con quello della guerra, ad un insegnante interno di grado ordinario di Università, e che anche tutti gl'insegnanti siano scelti dal Ministero dell'istruzione, d'accordo con quello della guerra: che, infine, gli esami speciali dei corsi e quello di laurea siano dati in una R. Università.

D. L. 26 nov. 1916, n. 1678, che abrogando il D. L. di cui sopra, dispone che gli studenti militari iscritti al 3°, 4°, 5° e 6° anno delle Facoltà di medicina e chirurgia nelle Università del Regno siano iscritti d'ufficio ai rispettivi anni di corso presso la R. Università di Padova.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI (Regie), v. *Istruzione superiore.*

UNIVERSITÀ ISRAELITICHE, v. *Corporazioni e comunità religiose.*

UNIVERSITÀ LIBERE.

D. L. 26 luglio 1917, n. 1386, con cui è approvato lo statuto organico per la libera Università degli studi di Ferrara.

USCIERI GIUDIZIARI.

D. L. 1° agosto 1915, n. 1488, col quale viene modificato il regolamento 3 sett. 1911, n. 1283, riguardante il personale degli uscieri giudiziari.

R. D. 2 ott. 1919, n. 2147, che modifica il regolamento suindicato e detta norme per l'iscrizione degli uscieri giudiziari, che tornano dalle armi, alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.

USI CIVICI E DOMINI COLLETTIVI.

Interp. Baccelli A., ann. 29 nov. 1913, Valenzani (15 dic.): Ripresentazione del disegno di legge sugli usi civici; *Interr.* Baccelli A., ann. 16 dic., Merloni, (20 dic. 1913) e Zegretti (9 dic. 1914): Sullo stesso argomento, es. 12 e 19 febbr. 1914 e 3 marzo 1915; id. Cabrini, ann. 14 febb. 1918.

Interr. Libertini G., ann. 15 dic. 1913: Sistemazione dei demani comunali nel Mezzogiorno e Sicilia, es. 10 febbr. 1914.

Mozione Baccelli A., letta 6 maggio 1914: Per la soluzione delle questioni degli usi civici e dei demani del Mezzogiorno.

Interr. Valenzani, ann. 4 giugno 1914: Usi civici e dominî collettivi nelle provincie ex-pontificie, es. 15 giugno.

Durante la discussione alla Camera del disegno di legge relativo ai provvedimenti tributari il dep. *Merloni* (2ª torn. 27 giugno 1914) invoca la nazionalizzazione delle terre improduttive mediante l'istituto delle affittanze collettive. Il presidente del Consiglio *Salandra* si impegna di studiare provvedimenti circa le affittanze collettive. Il dep. *Ciccotti* (2ª torn. 30 giugno) propone che con parte dei proventi delle tasse di successione si costituiscano proprietà collettive.

Interp. Baccelli, ann. 5 dic. 1914, 2 marzo e 6 dic. 1916: Propositi del Governo intorno agli usi civici, es. 5 marzo 1917. Durante lo svolgimento il dep. *Baccelli,* invoca la presentazione d'un disegno di legge, di cui traccia le grandi linee, il quale contenga disposizioni di carattere sociale ed economico, pur lasciando al magistrato di risolvere le questioni di diritto; ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, *Canepa,* comunica che gli studi sulla materia sono ormai compiuti, e che il disegno di legge invocato, di cui dà un cenno sommario, sarà tra breve presentato al Parlamento, e che oltre a questo ne sarà presentato un altro sui demani comunali nel Mezzogiorno; *Interp.* Baccelli, ann. 19 aprile 1918: Sullo stesso argomento.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 il dep. *Baccelli* invoca (22 marzo 1916) la presentazione di un disegno di legge di carattere economico e sociale sugli usi civici, ed accenna ai principî su cui esso dovrebbe fondarsi.

D. L. 29 agosto 1916, n. 1053, riguardante l'affrancazione degli usi civici.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1257, per la sospensione dell'esecuzione delle sentenze disponenti lo sfratto dei contadini invasori di terreni nella provincia di Roma.

Durante la discussione del bilancio agricoltura 1916-17 il dep. *Calisse* fa voti (23 marzo 1917) che il Governo voglia sollecitamente risolvere le questioni derivanti dalla promiscuità di diritti e di usi sulle terre. Risponde (2ª torn. del 24 marzo) il ministro, *Raineri*, che lo studio della disciplina degli usi civici è in corso al Ministero d'agricoltura, ma che però si tratta di materia di tale entità da doversi ancora maturamente ponderare dal Governo.

DD. LL. 4 ott. 1917, n. 1604 e 14 luglio 1918, n. 1142, per il finanziamento degli enti agrari del Lazio per le affrancazioni consensuali dei terreni soggetti ad usi civici (presentati per la conversione in legge coi dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 872 e 1022).

Proposta di legge dep. Ciccotti, C. n. **932**; (pres. 15 nov. 1917, letta 20 dic., svolta 22 dic.): *A pro dei militari combattenti.* — Stabilisce che le società cooperative di lavoratori della terra, costituite o che si costituiscano in seguito a questa legge, abbiano diritto alla concessione in utenza collettiva de' demani comunali dei rispettivi comuni in quantità proporzionata alla loro capacità di coltivazione; e che in difetto di dette società, per la concessione in utenza individuale siano preferiti i lavoratori della terra dei rispettivi comuni, che per più lungo tempo abbiano prestato servizio militare ed, in caso di decesso, i loro figliuoli; dispone per la creazione da parte del Governo d'un Istituto di credito a pro de' contadini, destinato a far mutui per rendere possibili le intraprese e mettere in valore e coltivare i fondi di cui sopra. — Rimasta in stato di relazione.

Interr. Rava, ann. 22 dic. 1917: Pubblicazione della relazione sui dominî collettivi nell'ex-Stato pontificio, es. 20 febbr. 1918.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Medici del Vascello* invoca (15 febbr. 1918) la presentazione d'un disegno di legge sugli usi civici.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1633, che reca norme circa l'occupazione di terreni su cui vertano questioni di usi civici.

Disposizioni per la colonizzazione interna, v. *Colonizzazione agraria.*

USURA.

Durante la discussione del preventivo grazia e giustizia 1915-16 il dep. *Sandrini* reclama (7 dic. 1915) provvedimenti contro l'esorbitanza dell'usura, e specialmente contro le operazioni usurarie di prestito sulle polizze dei Monti di pietà.

Interr. Caroti, ann. 30 giugno 1917: Repressione dell'usura, es. 5 luglio.

Proposta dep. Ferri contro l'usura dei fitti delle case, v. *Affitti delle case.*

VACCINAZIONE ANTICOLERICA, ANTITIFICA E ANTIVAIOLOSA.

Interr. Bonardi, ann. 15 dic. 1913. Bussi (3 febbr. 1914): Vaccinazione antitifica nell'esercito e nelle truppe di Libia, es. 10 febbr. 1914; *interp.* Bonardi, ann. 11 febbr. 1914: Sul medesimo argomento.

Interp. Gregoraci, ann. 5 luglio 1914 e 25 febbr. 1915: Abolizione dell'obbligo legale della vaccinazione.

Interp. Queirolo, ann. 5 dic. 1914, 5 marzo 1915 e 3 marzo 1916: Propaganda contro la vaccinazione anti-vaiuolosa; *Interr.* Queirolo, ann. 2 dic. 1915: Sullo stesso argomento.

R. D. 3 genn. 1915, n. 18, concernente l'obbligatorietà delle vaccinazioni antitifiche nell'esercito e nell'Armata (convertito in legge col dis. di legge del Min. dell'interno, C. n. 342: ***Legge 29 marzo 1917, n. 620***).

D. L. 22 agosto 1915, n. 1276, relativo all'obbligatorietà della vaccinazione anticolerica per determinate categorie o gruppi di persone nella popolazione civile oltrecchè nell'esercito e nell'armata.

D. L. 6 luglio 1919, n. 1300, che autorizza l'impiego dell'alcool denaturato nella preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici.

Istituto vaccinogeno, v. *Istituto vaccinogeno.*

VADO (Rada di).

D. L. 30 genn. 1916, n. 168, con cui è autorizzata la spesa di lire 512,000 per la costruzione di pontili con gru elettriche e relativi binari nella rada di Vado.

D. L. 11 maggio 1916, n. 671, col quale è autorizzata la maggior spesa di lire 98,000 per provvedere ai lavori di dragaggio nella rada di Vado.

D. L. 3 dic. 1916, n. 1694, concernente l'esercizio dello scalo marittimo di Vado.

Interr. Astengo, ann. 19 aprile 1918: Costruzione d'un porto nella rada di Vado, es. 24 aprile.

VAGLIA CAMBIARI.

D. L. 30 giugno 1918, n. 882, che vieta l'uscita dal Regno dei vaglia cambiari.

VALONA, v. *Albania.*

VALORE LOCATIVO (Imposta sul).

D. L. 13 febbr. 1919, n. 156, che autorizza i comuni ad applicare, in luogo dell'imposta sul valore locativo, un'imposta sui locali occupati da ciascun residente od ente nel territorio comunale, salvo determinate esenzioni.

Il dis. di legge del Min. delle finanze Meda, C. n. 1105 (pres. 6 marzo 1919) proporre l'abolizione dell'imposta sul valore locativo, consentendo ai comuni e provincie di applicare altre imposte (v. voce *Tributi locali*). — *R. D. 24 nov. 1919, n. 2162*, che abolisce la tassa sul valore locativo (riproduce le disposizioni del dis. di legge di cui sopra).

D. L. 12 giugno 1919, n. 1463, che autorizza i comuni ad assoggettare all'imposta istituita dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 febbr. 1919, n. 156, quei vani, che all'imposta preesistente non siano assoggettati, nè assoggettabili.

VALORE MILITARE (Ricompense al), v. *Medaglie e ricompense al valore.*

VALORI DOGANALI (Commissione centrale dei).

R. D. 1° febbr. 1914, n. 153, che modifica la composizione della Commissione centrale dei valori per le dogane.

D. L. 7 maggio 1916, n. 605, riguardante la determinazione dei compensi ai componenti ed ai segretari della Commissione predetta.

D. L. 10 marzo 1918, n. 428, che sostituisce l'articolo 1 del R. D. 22 gennaio 1911, n. 78, relativamente alla composizione della Commissione predetta.

VALUTA AUSTRO-UNGARICA.

Ordinanza del C. S. R. E. 6 nov. 1918, che vieta l'incetta ed il commercio della valuta austro-ungarica nel territorio del Regno dichiarato in istato di guerra e nei territori occupati oltre confine (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 266).

Ordinanza del C. S. R. E. 26 nov. 1918, riguardante la valuta legale austro-ungarica che ha corso nei territori occupati dal R. esercito (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 282).

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il ministro del tesoro, *Nitti*, tocca (29 nov. 1918) del problema della valuta cartacea austro-ungarica nelle provincie liberate e redente; il dep. *Alessio* accenna (30 nov.) alla necessità di provvedere alla sistemazione della circolazione monetaria nella regione Giulia.

Ordinanza del C. S. R. E. 28 febbr. 1919, con la quale è vietata nei territori occupati dal R. esercito la circolazione della valuta cartacea austro-ungarica timbrata (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 61).

D. L. 27 marzo 1919, n. 371, relativo alle spese derivanti dal cambio delle valute austro-ungariche in valute italiane, con facoltà all'uopo del ministro del tesoro di farsi anticipare dagli Istituti di emissione la somma necessaria, nonchè di emettere biglietti di Stato fino a 100 milioni di lire e buoni di Cassa fino a 10 milioni indipendentemente dalla copertura di monete divisionali d'argento prescritta dai DD. LL. 1° aprile e 1° ott. 1917, nn. 495 e 1550.

D. L. 2 aprile 1919, n. 479, che dà facoltà al ministro del tesoro di vietare l'importazione di determinate valute estere.

Ordinanza del C. S. R. E. 22 maggio 1919, concernente il divieto d'introduzione nella Venezia Giulia e nel Trentino di monete di rame, di nichelio e di nichelio-ferro coniate dall'ex-Impero austro-ungarico (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 129).

Ordinanze 15 agosto 1919 dell'Ufficio centrale per le nuove provincie, circa il cambio delle monete austro-ungariche da 20 heller e da 20 filler (*Gazz. Uff.* del 1919, n, 195).

R. D. 27 nov. 1919, n. 2227, che detta norme circa il cambio della valuta austro-ungarica nel territorio di giurisdizione dei commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina.

VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA (senza guida di rotaia), v. *Automobili*.

VELIERI.

D. L. 6 maggio 1917, n. 783, che reca provvedimenti per la costruzione ed armamento dei velieri (pres. per la conv. in legge col dis. di legge del Min. trasporti, C. n. 891).

D. L. 6 maggio 1917, n. 842, che stabilisce la condizione giuridica degli equipaggi dei velieri nazionali requisiti o noleggiati dallo Stato.

D. L. 10 genn. 1918, n. 84, che esenta dall'imposta sui sopraprofitti di guerra i velieri rimessi in stato di navigabilità.

Per disposizioni per favorire le costruzioni navali e per disposizioni riguardanti la gente di mare, v. *Marina mercantile: costruzioni, equipaggi*.

VELOCIPEDI.

R. D. 21 nov. 1915, n. 1643, che aumenta, per la durata della guerra, da lire 6 a lire 8 la tassa annua per velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili, ad esclusivo favore dello Stato e rispettivamente per ogni velocipede e per ogni posto.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, messo ai voti per appello nominale (12 dic. 1915) un ordine del giorno del dep. *Bentini* ed altri, non accettato dal Governo, che ne fa anche questione di fiducia, perchè la Camera, fra l'altro, non ratifichi il provvedimento relativo all'aumento dell'imposta sui velocipedi, esso viene respinto con 277 *no* contro 53 *sì* e 9 astensioni.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1468, concernente provvedimenti per il trattamento tributario interno dei velocipedi e motocicli stranieri.

D. L. 4 ott. 1917, n. 1713, che obbliga i comuni, nell'atto in cui vendono i contrassegni di tassa per velocipedi, a tagliare il listello di alluminio, che ostruisce il foro di una delle alette.

D. L. 6 genn. 1918, n. 135, che approva il testo unico di legge per le tasse sui velocipedi.

D. L. 5 genn. 1919, n. 34, che reca disposizioni circa l'applicazione delle tasse sui velocipedi.

R. D. 4 sett. 1919, n. 2026, che stabilisce l'ordinamento del magazzino centrale per i contrassegni ciclistici, istituito presso il Ministero delle finanze.

R. D. 21 nov. 1919, n. 2163, che fissa a lire 10 la tassa sui velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili ad un posto ed a lire 10 la tassa sui velocipedi a più di un posto, per ogni posto.

VENDITA DI METALLI PREZIOSI SEQUESTRATI.

D. L. 3 maggio 1917, n. 776, che vieta temporaneamente la vendita dei metalli preziosi sequestrati.

D. L. 24 maggio 1917, n. 933, che, in revoca al precedente decreto, stabilisce norme circa il divieto di vendita dei detti metalli preziosi.

VENEZIA.

Provvedimenti speciali per il comune.

D. L. 27 marzo 1916, n. 397, con cui per i beni immobili siti nel comune di Venezia ed aggiudicati in seguito a giudizio di espropriazione durante il periodo della guerra è ammesso il diritto di riscatto in favore del debitore espropriato.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1422, che istituisce un collegio arbitrale per le controversie sugli affitti di fabbricati nel comune di Venezia.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1423, concernente la sospensione delle esecuzioni riguardanti beni immobili nel comune di Venezia.

D. L. 22 ott. 1916, n. 1465, riguardante l'accertamento dell'imposta dei fabbricati nel comune di Venezia.

D. L. 8 nov. 1917, n. 1889, concernente la rinnovazione straordinaria delle licenze di esercizio agli alberghi, traftorie, caffè, ecc. situati nel comune di Venezia.

D. L. 2 marzo 1918, n. 239, che anticipa al comune di Venezia lire tre milioni per provvedere, a mezzo della Giunta per i consumi ivi istituita, all'acquisto di generi di prima necessità.

Linea navigabile Milano-Venezia, v. *Navigazione interna.* — Provvedimenti per la biblioteca Marciana, v. *Biblioteche.* — Provvedimenti per i danni di guerra, v. *Danni di guerra.* — Undicesima esposizione d'arte, v. *Esposizioni.*

Provvedimenti speciali per il porto.

Nella relazione della Giunta del bilancio sul preventivo lavori pubblici 1915-16, C. n. 287-A, pres. il 18 febbr. 1915, il rel. Ancona esprime il parere che il porto di Venezia debba rendersi autonomo come quello di Genova.

D. L. 19 ott. 1916, n. 1404, che autorizza la spesa di lire 1,000,000 in aggiunta a quella concessa dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, per provvedere all'esecuzione di opere di arredamento nel porto di Venezia (pres. per la conversione in legge col dis. di legge del Min. dei lavori pubblici, C. n. 724).

D. L. 26 luglio 1917, n. 1191, concernente la costruzione del nuovo porto di Marghera in Venezia ed i provvedimenti per la creazione della Zona industriale ed urbana da aggiungersi al comune di Venezia. Pone le spese di costruzione a carico dello Stato, dichiara di pubblica utilità le opere contemplate nel relativo progetto, estende taluni articoli della legge sul risanamento di Napoli alle espropriazioni occorrenti per la creazione del nuovo porto e della zona retrostante. Autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Venezia un prestito di lire 5,500,000 per la creazione del nuovo quartiere urbano e per la costruzione in esso di case popolari (pres. per la conversione in legge col disegno di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 879).

D. L. 30 genn. 1919, n. 96, che sino a sei mesi dopo la pace istituisce un provveditore per il porto di Venezia, il quale riassume i poteri ed attribuzioni di tutte le autorità, commissioni, enti, uffici e rappresentanze delle varie amministrazioni che hanno ingerenza nel porto e regola il movimento delle operazioni commerciali del porto stesso, comprese quelle interessanti i servizi militari.

D. L. 15 maggio 1919, n. 1092, che approva e rende esecutoria la convenzione addizionale 23 aprile 1919 per la concessione della costruzione di nuove opere alla Società « Porto industriale di Venezia »,

R. D. 30 agosto 1919, n. 1712, che istituisce un'azienda autonoma per l'esercizio del porto di Venezia sotto la denominazione di « Provveditorato al porto »; determinandone l'ordinamento, ed abroga il D. L. 30 genn. 1919, n. 96.

VENEZIA GIULIA E TRIDENTINA (Disposizioni speciali per la). (1)

La relazione della Giunta del bilancio sul prev. istruzione 1918-19, C. n. 901-A, pres. il 23 nov. 1918, tocca (rel. Mango) della questione concernente la istituzione di una Università a Trieste.

Interr. Gortani, ann. 26 nov. 1918: Istituzione dell'Università a Trieste.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Riccio* reclama (28 nov. 1918) il completamento della rete di ferrovie elettriche del Trentino, ed una ferrovia diretta da Trieste a Lubiana; il dep. *Sandrini* invita (29 nov.) il Governo a preparare fin d'ora l'istituzione di un'Università a Trieste.

Interr. sen. Tivaroni, ann. 12 dic. 1918: Servizio postale e telegrafico fra Roma. Zara e viceversa, es. 1° marzo 1919.

Ordinanza C. S. R. E. del 28 dic. 1918, concernente la proroga del termine di sei mesi per la nuova insinuazione d'un diritto reale nella procedura di rettifica del

(1) Vedi pure alla voce: *Territori occupati dal R. esercito.*

libro fondiario dei comuni compresi nel territorio di Trento (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 307). — *Ordinanza 16 giugno 1919*, che proroga di altri tre mesi il termine di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1919 n. 148).

D. L. 12 genn. 1919, n. 32, per anticipazioni su prestiti ai comuni di Trieste, Trento e Gorizia sul fondo di cui al D. L. 17 nov. 1918, n. 1740, per metterli in grado di provvedere al funzionamento dei pubblici servizi.

D. L. 28 febbr. 1919, n. 347, che assegna un contributo straordinario di lire 120,000 al R. Comitato Talassografico Italiano per l'esercizio provvisorio della Stazione biologica marina e dell'Osservatorio marittimo di Trieste, nonchè della Stazione zoologica di Rovigno.

D. L. 18 maggio 1919, n. 843, che stabilisce norme per il finanziamento dei comuni e degli altri Enti locali delle terre liberate.

Ordinanza C. S. R. E. del 23 maggio 1919, portante disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case d'abitazione e dei locali d'affari nella Venezia Giulia e Venezia Tridentina (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 126).

D. L. 4 luglio 1919, n. 1081, che istituisce presso il Min. dell'interno un ufficio centrale per le nuove provincie. — *R. D. 20 nov. 1919, n. 2270*, che modifica l'art. 7 di detto decreto relativamente all'attribuzione in bilancio delle spese per detto ufficio.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Pavia* invita (14 luglio 1919) il Governo a prendere con urgenza i provvedimenti richiesti da Trieste per la ripresa della sua vita economica.

Ordinanza C. S. R. E. del 20 luglio 1919, relativa alla nomina del Commissario straordinario per il comune di Trieste (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 181).

Ordinanza C. S. R. E. del 21 luglio 1919, sulla stampigliatura dei titoli del prestito dei Magazzini generali di Trieste (emissione 1889) nel Trentino e nella Venezia Giulia (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 177).

R. D. 24 luglio 1919, n. 1251, relativo alle attribuzioni dei Commissari generali civili nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.

Ordinanza C. R. S. E. del 28 luglio 1919, che estende l'uso dei biglietti bollati di Stato agli ingressi agli stabilimenti balneari e termali ed eleva il contributo di beneficenza nei territori della Venezia Giulia e Tridentina (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 185).

Determinazione C. S. R. E. del 29 luglio 1919, per la istituzione d'un ufficio del bollo a Trieste (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 185).

R. D. 31 luglio 1919, che nomina i Commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina con sede rispettivamente a Trieste ed a Trento nelle persone dei dep. *Ciuffelli* e *Credaro* (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 202). — *RR. DD. 7 e 8 dic. 1919*, con cui sono accettate le dimissioni dalla carica di Commissario generale civile per la Venezia Giulia rassegnate, in seguito alla sua elezione a vice-presidente della Camera dei deputati, dal dep. *Ciuffelli*, ed è nominato alla carica predetta l'avv. *Antonio Mosconi*, consigl. di Stato (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 289).

Interr. Marangoni, ann. 5 agosto 1919: Sui fatti svoltisi in questi giorni a Trieste, es. 6 agosto.

Interr. Marangoni, ann. 6 agosto 1919: Fatti di Trieste, es. 6 agosto; *interp.* Dugoni, ann. 4 sett. id.: Sul medesimo argomento.

Determinazione 31 agosto 1919 dell'Ufficio centrale delle nuove provincie, che proroga al 31 dic. 1919 il termine di validità delle cambiali emesse nella Venezia Giulia e Tridentina e per quelle estese su bianchette bollate del cessato regime, ecc. (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 212).

Decreto 9 sett. 1919 del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, col quale vengono estese al territorio della predetta Venezia le disposizioni del regio decreto 24 luglio 1919, n. 1296, relativo alle importazioni nel Regno di merci estere (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 224).

R. D. 14 sett. 1919, che nomina Commissario straordinario militare nella Venezia Giulia, con autorità su tutti i comandi della regione, il ten. gen. *Badoglio*, sotto capo di stato maggiore dell'esercito (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 222).

Ordinanze 29 sett. e 1° ott. 1919, rispettivamente dei Commissariati generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, che prorogano la moratoria per il territorio delle nuove provincie (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 246).

Ordinanza 6 ott. 1919, del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, che sostituisce le disposizioni di quella 14 febbr. 1919 del Comando Supremo del Regio esercito italiano circa l'inefficacia giuridica di certi atti, in quanto riguardano la Venezia medesima (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 245).

Ordinanze 6 ott. 1919 rispettivamente dei Commissariati generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, circa la nullità di determinati atti compiuti in favore di persone o Enti di nazionalità non italiana (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 239).

Ordinanza 8 ott. 1919 del Commissariato generale civile della Venezia Giulia, sulla denunzia delle case d'abitazione e dei locali di affari in Trieste (*Gazz. Uff.* del 1919, n. 258).

R. D. 12 ott. 1919, n. 2215, che autorizza il Banco di Sicilia ad assumere il servizio di cassa di risparmio nella città di Trieste.

R. D. 4 nov. 1919, n. 2181, che istituisce nella piazza di Pola una direzione del Genio militare per la marina.

Decreti 5 e 27 nov. 1919 del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, relativi alla tassa di bollo sui vini e sui liquori (*Gazz. Uff.* del 1920, n. 21).

Ordinanza 12 novembre 1919 del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, concernente la proroga delle locazioni dei negozi e locali di affari. (*Gazz. Uff.* del 1920, n. 8).

R. D. 27 nov. 1919, n. 2375, che assegna un milione al bilancio trasporti per l'esercizio corrente per studi e progetti per ferrovie nel Trentino e nella Venezia Giulia.

Disposizioni per il cambio della valuta austro-ungarica, v. *Valuta austro-ungarica*.

VERTENZE CAVALLERESCHE, v. *Duello*.

VESCOVO DI CAMPO, v. *Cappellani militari*.

VESUVIO (sistemazione plaga vesuviana), v. *Eruzioni, incendi, ecc.*

VETERANI (Delle campagne nazionali).

Interr. Leonardi, ann. 6 e 16 dic. 1913, Caccialanza (19 dic.), Brezzi (19 apr. 1918), Beltrami (3 ott.), Amici G. (21 nov.), Ciccotti (4 marzo 1919), Mancini (6 marzo): Aumento dell'assegno vitalizio ai veterani, es. 12 e 17 febbr. 1914 e 25 aprile 1918.

— Abisso, ann. 17 dic. 1913, Benaglio (20 dic.), Saraceni (2 aprile 1914): Liquidazione della pensione ai veterani della guerra del 1866, es. 14, 19 febbr. e 2 giugno 1914.

R. D. 5 febbr. 1914, n. 96, che riduce il numero dei membri della Commissione per gli assegni vitalizi ai veterani.

Interr. Rampoldi, ann. 5 dic. 1914, 6 marzo 1915 e 6 dicembre 1916: Assegno vitalizio ai veterani del 1870, es. 13 marzo 1915 e 2 febbr. 1917; *Id.* sen. Pedotti, ann. 3 ott. e 12 dic. 1918, es. 12 e 15 dic.; *Id.* Badaloni, ann. 21 nov. es. 1° marzo 1919; Bouvier (1° marzo 1919); Congiu (6 marzo).

— Lombardi, ann. 9 dic. 1914: Assegno a superstiti delle patrie battaglie, es. 4 marzo 1915.

— Solidati-Tiburzi. ann. 22 marzo 1915: Riconoscimento della campagna del corpo dei cacciatori del Tevere.

Interp. Marangoni, ann. 1° dic. 1915 e 1° marzo 1919: Estensione della pensione a superstiti delle guerre d'indipendenza.

Interr. Molina, ann. 2 e 16 marzo 1916, Bussi (21 marzo 1918): Aumento dell'assegnó ai veterani della campagna 1866, es. 20 marzo 1916 e 30 nov. 1918.

— Mancini, ann. 24 aprile 1918: Concessione dei nuovi assegni annui per le ricompense militari al valore anche ai veterani delle battaglie dell'indipendenza, es. 13 giugno.

Mozione Agnelli, letta 1° dic. 1918: Elevazione della pensione ai veterani da lire 200 a lire 360.

Interr. sen. Pellerano, ann. 25 giugno 1919: Modificazioni alla legge sull'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza, es. 12 luglio.

— Casalini, ann. 14 luglio 1919: Miglioramenti nel regime degli assegni ai veterani, es. 11 sett.

VETERINARI, v. *Polizia veterinaria.*

VETTURE E DOMESTICI (Tassa sulle).

D. L. 31 ott. 1915, n. 1549, concernente provvedimenti per la tassa sui domestici.

D. L. 5 agosto 1917, n. 1229, che dà facoltà per il 1918 ai comuni di raddoppiare la tassa sulle vetture e sui domestici. — *D. L. 17 ott. 1918, n. 1643,* che proroga al 31 dic. dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace le disposizioni di cui sopra.

VIAGGI DEI MILITARI.

D. L. 26 luglio 1917, n 1207, riguardante addebiti a militari di truppa per irregolarità in viaggi.

D. L. 11 ott. 1917, n. 1706, che contiene norme per i viaggi in ferrovia dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza ed assimilati ed aggregati e determina le relative penalità in caso di trasgressione.

D. L. 2 dic. 1917, riguardante la limitazione nell'uso di alcuni treni e classi per alcune categorie di persone viaggianti a tariffa militare (*Giorn. Mil.* del 1917, disp. 83ª).

D. M. 20 aprile 1918, che approva le norme per l'applicazione dei DD. LL. n. 1207, del 26 luglio 1917, e n. 1706, dell'11 ott. 1917 per i viaggi dei militari (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 95).

D. M. 10 maggio 1918, che permette agli ufficiali inferiori, mobilitati o non, viaggianti per licenza, di far uso di qualunque treno ordinario. (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 112).

D. L. 22 giugno 1919, n. 1374, relativo alla concessione di viaggi gratuiti sulle ferrovie agli ufficiali inferiori, sottufficiali e militari di truppa non mobilitati inviati in licenza ordinaria semestrale.

VILLAGGIO VENEZIANO.

D. L. 27 marzo 1919, n. 555, concernente la cessione al Ministero della guerra del baraccamento denominato « Villaggio Veneziano », presso Pisa, di proprietà americana.

VILLANOVATULO. (Aggregazione al mandamento di Mandas).

Proposta di legge dep. Scano (pres. 23 maggio 1914, letta 9 giugno): *Aggregazione del comune di Villanovatulo al mandamento di Mandas, sezione di Nurri.* — Decaduta.

VINI.

Interr. Brizzolesi, ann. 2 dic. 1913: Provvedimenti contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, es. 5 dic.

Proposta di legge, dep. Buccelli, C. n. **93** (pres. 2 dic. 1913, letta 6 dic. svolta 7 febbraio 1914): *Modificazioni alla legge 11 luglio 1904, n. 338, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.* — Stabilisce varie sanzioni penali, proibisce il commercio e la vendita dei vinelli, vieta di tenere le vinaccie in qualunque modo dopo la vinificazione, salvo a scopo di alimentazione del bestiame e per la distillazione, impone maggiore sorveglianza, per mezzo di speciali incaricati, per elevare le contravvenzioni. (v. proposta di legge che segue).

Proposta di legge, dep. Veroni, C. n. **94** (pres. 3 dic. 1913, letta 6 dic., svolta 7 febbraio 1914): *Modificazioni alla legge 11 luglio 1904, n. 338, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.* — Oltre varie sanzioni d'indole penale contro le frodi, ammette il diritto delle associazioni di viticultori e affini di costituirsi parte civile come direttamente lese nei loro interessi contro i sofisticatori, e stabilisce la presunzione di spacciatore di vino non genuino a carico di chi vende o annuncia di vendere vino d'un paese a prezzo inferiore a quello delle mercuriali del paese stesso aumentato del dazio e del porto. Consente la fabbricazione dei vinelli ai proprietari di vigneti, anche se commercianti di vino, limitatamente all'uso di famiglia e del personale dipendente ed al consumo delle loro aziende agricole.

La Commissione della Camera (rel. Buccelli e Veroni) delle due proposte, con ulteriori emendamenti, forma un solo testo con cui si aggravano le pene comminate pei frodatori, si aumenta il personale adibito all'applicazione della legge chiamandovi altre categorie di pubblici agenti e gli agenti giurati di determinati enti (società di viticultori, comizi agrari, circoli enofili, ecc.), si riconosce a questi enti il diritto di costituirsi parte civile nei processi contro i contravventori a questa legge, si regola il prelievo dei campioni e il sequestro del vino venduto a prezzi minimi, si vieta il commercio del vinello e la detenzione delle vinaccie, salve eccezioni pei produttori di vino e per le distillerie, si dichiarano contravvenzionali le infrazioni alle disposizioni precedenti. — Rimasta in stato di relazione.

R. D. 24 aprile 1914, n. 430, che approva lo scambio di note 26 febbr. 1911, per un accordo italo-equatoriano relativo al trattamento doganale dei vini spumanti italiani nella Repubblica dell'Equatore. — (**C. Doc. XV,** pres. dal min. degli esteri Di San Giuliano il 4 giugno 1914).

Durante la discussione del bilancio finanze 1914-15 il dep. *Bovetti* raccomanda (28 maggio 1914) lo studio di una tassa sull'imbottamento.

D. L. 1° ott. 1916, n. 1254, recante provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (pres. per la conversione in legge col dis. di legge dal min. di agricoltura, C. n. 716). — *D. L. 12 apr. 1917, n. 729*, che abroga le disposizioni del precedente decreto e quelle delle legge 11 luglio 1904, n. 388, e detta nuove disposizioni per la preparazione, la vendita e il commercio dei vini (v. appresso dis. di legge, C. n. 831). — *Reg. 21 febbr. 1918, n. 316*, esecutivo del predetto decreto-legge.

Interr. Dugoni, ann. 6 dic. 1916: Determinazione del prezzo del vino in base alla gradazione alcoolica; *Mozioni* Ottavi. Veroni, Brunelli, lette 12 dic. 1916: Perchè si lasci libero il commercio del vino; di quest'argomento il dep. *Veroni* tratta, presentando e svolgendo analogo ordine del giorno, nella torn. pom. del 15 dic. durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio.

Interp. De Felice-Giuffrida, ann. 6 dic. 1916: Fissazione del prezzo del vino e sua requisizione; di quest'argomento il dep. *De Felice* tratta (2ª torn. del 16 dic.), presentando e svolgendo apposito ordine del giorno, durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio.

— Vigna, ann. 6 dic. 1916: Prezzi di calmiere e di requisizione del vino.

— Maury, ann. 1° marzo 1917: Esecuzione della legge sui Consorzi di difesa della viticultura.

Disegno di legge del Min. di agricoltura Raineri, C. n. **831** (pres. 12 luglio 1917): *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.* — Considera come vini non genuini non solo quelli ricavati da uve secche, ma anche i secondi vini preparati con acqua e zucchero; impone il grado alcoolico minimo per i vini di provenienza ignota, lasciando libero il commercio dei vini di provenienza dichiarata; lasciando liberi la produzione ed il commercio dei vinelli, limita la libertà di detenere le vinaccie oltre un periodo di tempo che, per ciascuna provincia, dovrà determinarsi dai prefetti; per la vendita dei vinelli impone la dichiarazione della loro natura; dispone la condanna dei contravventori ad un'ammenda sempre quando, avendo dimostrata la loro buona fede, non siano loro applicabili le penalità di cui agli articoli 4 e 5. — Rimasto in stato di relazione.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1084, relativo all'applicazione del dazio doganale sul vino estero di qualsiasi origine e provenienza.

D. L. 18 agosto 1918, n. 1356, che istituisce presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro un Comitato per lo smercio dei vini siciliani.

D. L. 24 nov. 1918, n. 2086, che istituisce una tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori. — *R. D. 24 nov. 1919, n. 2177*, che, modificando il decreto predetto, limita la tassa stessa allo champagne ed altri vini spumanti, ai vini marsala, vermouths ed ai liquori, anche se aventi questi ultimi un contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, tanto nazionali che esteri.

R. D. 17 agosto 1919, n. 1693, che stabilisce il metodo legale per determinare la gradazione alcoolica dei vini agli effetti della fissazione del prezzo nelle relative compre-vendite.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1635, che istituisce un'imposta straordinaria di lire 12 per ettolitro sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle an-

nate precedenti, che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, si trovi ancora nelle cantine dei produttori diretti o nelle cantine o locali di vendita dei negozianti di vino all'ingrosso od al minuto. — *R. D. 9 ott. 1919, n. 1889*, che modifica il R. decreto di cui sopra, esentando, fra l'altro, dalla suddetta imposta il vino destinata al consumo del piccolo proprietario, coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo da cui il vino proviene, limitatamente a tre ettolitri per famiglia.

R. D. 24 nov. 1919, n. 2170, che mantiene in vigore l'applicazione dell'imposta straordinaria sul vino, in ragione di lire 12 per ettolitro, secondo le norme stabilite nei precedenti Reali decreti, fino all'approvazione di un suo ordinamento definitivo.

Provvedimenti contro la fillossera, v. *Fillossera.* — Trattato di commercio con la Spagna, v. *Trattati.*

VITALE GUIDO (Pensione alla vedova del professore).

Proposta di legge dep. Cavina (pres. 5 marzo 1919, letta 29 luglio): *Pensione alla signora Maria Luisa Wang, vedova del professore barone Guido Amedeo Vitale* (di lire 8000, riversibile, in caso di morte, ai figli a termini di legge). — Rimasta da svolgersi.

VITELLI (Tassa di macellazione sui), v. *Macellazione.*

VIVAI (Istituzione di), v. *Piante fruttifere.*

VOLONTARI MOTONAUTICI (Corpo nazionale dei).

D. L. 3 giugno 1915, n. 908, con cui il Governo del Re è autorizzato a riconoscere e a disciplinare l'istituzione di un Corpo nazionale dei volontari motonautici con assimilazione del personale ai gradi militari della R. marina.

D. L. 13 giugno 1915, n. 994, col quale è approvato lo statuto del detto corpo.

D. L. 7 maggio 1916, n. 571, relativo ad assimilazione a grado militare del personale del corpo stesso.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

D. L. 25 nov. 1917, n. 1922, circa la richiesta dei provvedimenti di volontaria giurisdizione da parte degli enti e persone che, in conseguenza delle operazioni militari, hanno dovuto abbandonare i Comuni d'abituale residenza.

D. L. 9 maggio 1918, n. 670, che esonera dalla tassa di bollo e registro gli atti di volontaria giurisdizione nell'interesse dei profughi.

VOLONTARIATO CIVILE, v. *Mobilitazione civile.*

VOLONTARIATO DI UN ANNO.

Disegno di legge del Min. della guerra Spingardi, C. n. **56** (pres. 21 dic. 1913): *Abolizione del volontariato di un anno*, tanto nell'esercito, quanto nel corpo reali equipaggi. — Rimasto presso la Commissione della Camera.

Interr. Meda, ann. 14 maggio 1914: Sospensione del volontariato di un anno, es. 20 maggio.

Durante la discussione in Senato (16 marzo 1915) del disegno di legge relativo al richiamo in servizio d'autorità degli ufficiali di complemento il sen. *Lamberti* si dichiara favorevole all'abolizione del volontariato d'un anno, e frattanto ritiene utile stabilire l'obbligo del volontario di subire l'esame d'ufficiale di complemento e, rinunciandovi o non riuscendo a conseguire l'idoneità l'obbligo, di contrarre la ferma come gli altri militari.

Interr. Cucca, ann. 6 aprile 1916: Concorso al volontariato d'un anno pei militari maggiori di 26 anni, es. 12 aprile.

— Meda, ann. 8 aprile 1916: Volontariato d'un anno per i nati nel 1897, es. 14 aprile.

D. L. 31 maggio 1917, n. 920, col quale è sospesa, per la durata della guerra, nei riguardi dei militari che assumono o già rivestono la qualità di volontari di

un anno, l'applicazione dell'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito in data 24 dic. 1911, n. 1497.

D. L. 20 aprile 1919, n. 664, che consente, sotto determinate condizioni, l'ammissione al volontariato di un anno nella R. marina anche dopo l'arruolamento degl'inscritti di leva.

VOLTRI (Piano regolatore di).

Disegno di legge del Min. dei lavori pubblici Sacchi, C. n. **122** (pres. 5 marzo 1914); *Approvazione del piano regolatore di Voltri* (Genova). — Rimasto all'ordine del giorno della Camera.

Sistemazione della zona industriale dal Polcevera a Voltri, v. *Genova.*

WASHINGTON (Beni demaniali a).

D. L. 24 novembre 1918, n. 2101, che autorizza la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato già adibito a sede della Regia Ambasciata a Washington (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. degli esteri, C. n. 1116).

ZACCANOPOLI (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Larussa, C. n. **601**; S. n. **387** (pres. 15 marzo 1915, letta 4 dic., svolta 22 marzo 1916): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Zaccanopoli* (facente parte del comune di Parghelia). — **Legge 28 nov. 1918, n. 1712.**

ZECCA.

DD. LL. 30 genn. 1916, n. 138, e *18 aprile 1918, n. 950,* che modificano il regolamento 18 nov. 1909, n. 755, per la R. Zecca.

D. L. 16 maggio 1916, n. 625, col quale si dispone che pel pagamento delle spese d'esercizio della R. Zecca possano emettersi mandati di anticipazione entro il limite massimo di 50,000 lire (conv. in legge col dis. di legge del ministro tesoro, C. n. 617: ***Legge 20 dic. 1917, n. 2066***). — *R. D. 17 agosto 1919, n. 1519*, che eleva detto limite a lire 100,000 (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. tesoro, C. n. 1311).

D. L. 9 giugno 1918, n. 1321, che fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace reca provvedimenti speciali per alcune categorie del personale della R. Zecca.

R. D. 17 luglio 1919, n. 1355, contenente provvedimenti a favore del personale di ruolo della R. Zecca.

Disposizioni speciali per la coniazione di monete, v. *Monete e carta monetata.*

ZOLFO.

Disegno di legge del Min. d'agricoltura Nitti, C. n. **103** (pres. 12 febbr. 1914): *Sul contratto di lavoro nelle miniere.* — Stabilisce disposizioni speciali per le zolfare di Sicilia (per il resto, v. *Miniere*). — Rimasto presso la Commissione della Camera.

R. D. 14 maggio 1914, n. 500, che approva le nuove tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità dovute, nei casi di infortuni sul lavoro, agli operai delle solfare di Sicilia ed ai loro aventi diritto.

Interr. Marchesano, Miccichè, Balsano, Vaccaro, Pantano, ann. 2 giugno 1914: Agitazione a Porto Empedocle e Licata in ordine alla questione zolfifera, es. 2 giugno.

R. D. 24 genn. 1915, n. 164, col quale sono approvate le norme relative alla misura delle competenze dovute ai periti medici legali per gli accertamenti degli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

R. D. 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gl'infortuni degli operai nelle solfare della Sicilia (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 541).

Interr. Lo Piano, ann. 13 dic. 1915: Condizioni dell'industria zolfifera in Sicilia, es. 2 marzo 1916.

D. L. 23 dic. 1915, n. 1902, recante provvedimenti temporanei di tariffa per i trasporti di zolfo diretti alle raffinerie di Catania (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dei trasporti, C. n. 682).

D. L. 17 febbr. 1916, n. 179, sulla riduzione, durante lo stato di guerra, delle percentuali di zolfo (estagli) stabilite nei contratti di gabella, sub-gabella o cottimo generale di miniere di zolfo in Sicilia. — *D. L. 27 aprile 1916, n. 523*, che approva le norme di procedura per le Commissioni istituite col D. L. di cui sopra. — *D. L. 11 maggio 1916, n. 598*, col quale vengono rettificati errori di scritturazione incorsi negli articoli 1 e 5 del D. L. 17 febbr. 1916, n. 179. — *D. L. 12 nov. 1916, n. 1607*, che estende i provvedimenti per la riduzione delle percentuali di zolfo (estagli) alle miniere di zolfo della provincia di Catanzaro.

Interp. Lo Piano, ann. 3 marzo 1916: Riduzione degli estagli delle miniere di zolfo siciliane; di quest'argomento il dep. Lo Piano tratta (22 marzo 1916) durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1915-16 il dep. *Pasqualino-Vassallo* invoca (6 aprile 1916) l'estensione della legge mineraria del 1859, informata al concetto della demanialità del sottosuolo, alle miniere zolfifere della Sicilia, ed il min. *Cavasola* risponde (12 aprile) che la riforma invocata formerà oggetto di studio da parte del Governo in momenti più tranquilli.

D. L. 27 aprile 1916, n. 522, con cui è sospesa fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana e sono approvate le norme per la distribuzione dell'avanzo di cassa.

D. L. 27 aprile 1916, n. 523, con cui sono approvate disposizioni per i servizi attinenti all'esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia.

D. L. 30 maggio 1916, n. 653, col quale il Consorzio solfifero siciliano è autorizzato a provvedere all'approvvigionamento, alla custodia ed alla distribuzione del combustibile necessario all'esercizio delle miniere di zolfo della Sicilia.

D. L. 12 nov. 1916, n. 1628, con cui durante lo stato di guerra e fino a nuova disposizione, il direttore generale del Banco di Sicilia è chiamato a far parte, come membro di diritto, del Consiglio d'amministrazione del Consorzio solfifero siciliano.

D. L. 29 aprile 1917, n. 769, con cui fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace sono posti sotto il controllo del Governo la produzione, la lavorazione e il commercio dello zolfo e si costituisce presso il Ministero dell'industria un Comitato permanente per lo zolfo.

Interr. Lo Piano, ann. 20 giugno 1917: Utilizzazione d' impianti meccanici nelle zolfare, es. 2 luglio.

— Lo Piano, ann. 16 ott. 1917: Proroga del Consorzio zolfifero, es. 20 ott.

— Vaccaro, ann. 12 dic. 1917: Utilizzazione del minerale di zolfo per uso agricolo, es. 18 febbr. 1918.

Disegno di legge del Min. dell'industria Ciuffelli, C. n. **966** (pres. 20 aprile 1918): *Provvedimenti relativi al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.* — Proroga il Consorzio fino al 31 luglio 1930; riduce la durata in carica dei membri del Comitato dei delegati, e modifica le attribuzioni del Comitato stesso ed il sistema di votazione per interesse; assicura a ciascuna delle quattro provincie zolfifere nel Consiglio d'amministrazione un'equa rappresentanza, e toglie l'incompatibilità con l'ufficio di consigliere dei depositari di zolfi consorziali nei porti d'imbarco.

Provvede al caso in cui la scelta del direttore generale del Consorzio cada su un funzionario dello Stato in attività di servizio; regola l'uso e l'alienazione del minerale di zolfo e dei residui del minerale fuso, e la ripartizione delle attività finali.

Affida alla Banca autonoma di credito minerario la costituzione ed esercizio dei magazzini generali, ed allarga la cerchia delle operazioni della Banca medesima; assoggetta l'industria solfifera ad una tassa unica e complessiva da pagarsi dal Consorzio; impone al Consorzio stesso il versamento d'un determinato contributo per sussidiare gli operai delle zolfare nei casi d'inabilità temporanea al lavoro per malattie professionali, e per concorrere al trattamento di previdenza del personale tecnico-amministrativo permanente addetto all'esercizio delle zolfare; dà disposizioni sia per l'allestimento di posti di salvataggio nei centri minerari di speciale importanza, sia per la provvista d'acqua potabile e di ricoveri adatti agli operai; autorizza il ministro dell'industria, di concerto con quello d'agricoltura, sentito il Consiglio d'amministrazione del Consorzio, ed uno speciale Comitato per lo zolfo, a

determinare, occorrendo, il prezzo dello zolfo grezzo e lavorato — Ritirato (v. appresso D. L. 26 maggio 1918, n. 739).

D. L. 12 maggio 1918, n. 678, che, fino a sei mesi dopo la pace, detta norme speciali circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai delle solfare della Sicilia.

D. L. 26 maggio 1918, n. 739, portante provvedimenti relativi al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana: riproduce le disposizioni del dis. di legge sopra indicato, C. n. 966 (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 993).

D. L. 18 luglio 1918, n. 1194, con cui si dispone che nei territori dei comuni nei quali la proprietà mineraria è regolata dalla legge napoletana 27 ott. 1826 e dal *Motu proprio* granducale del 13 maggio 1788, la ricerca e coltivazione dei giacimenti zolfiferi, in tutti i terreni per cui non siansi accordati permessi di *aperietur* ai sensi del Sovrano rescritto 30 aprile 1852 o non risulti al Ministero che siansi aperte miniere di zolfo, il Ministero stesso provveda affinchè vengano assunte direttamente dall'Amministrazione dello Stato oppure concesse temporaneamente a persone idonee; che il concessionario o l'Amministrazione dello Stato, paghi, in tal caso, annualmente al proprietario del suolo, per tutta la durata della concessione o coltivazione, un canone che non potrà in niun caso superare il 10 per cento del valore commerciale del prodotto.

D. L. 1° agosto 1918, n. 1111, che unifica le tariffe dei trasporti degli zolfi e dei minerali di zolfo nel continente e nella Sicilia.

D. L. 15 agosto 1918, n. 1248, concernente la distribuzione dell'avanzo di cassa del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

D. L. 15 agosto 1918, n. 1264, che approva le norme per l'elezione, rinnovazione e funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

D. L. 5 genn. 1919, n. 5, che autorizza il Consorzio zolfifero siciliano a rilasciare ai consorziati, o loro aventi causa, i titoli rappresentativi dei diritti sull'eventuale avanzo di cassa e sulle eventuali attività finali.

R. D. 31 agosto 1919, n. 1754, contenente norme per l'erogazione e ripartizione degli utili ricavati dalle vendite di zolfo grezzo e lavorato fatte ai Governi alleati e neutrali.

R. D. 2 sett. 1919, n. 1669, che ragguaglia la misura della tassa sugli zolfi, da corrispondersi in via d'abbonamento, al prezzo medio effettivo ricavato dalla vendita, limitandone l'applicazione alle operazioni ed agli atti occorrenti per la produzione degli zolfi. — *R. D. 9 ott. 1919, n. 1974,* che rettifica l'art. 3 del R. decreto-legge di cui sopra.

R. D. 2 ott. 1919, n. *1955,* che in esecuzione dell'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, autorizza la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia a consentire prestiti agli esercenti ed ai proprietari di miniere di zolfo stabilendone le modalità.

ZONA DI GUERRA, v. *Territori dichiarati in stato di guerra.*

ZUCCHERO E SACCARINA

Sulla crisi della coltivazione della barbabietola e sulle condizione dell'industria zuccheriera sono presentate *interpellanze* dai deputati: Pirolini, Giretti (3 dic. 1913), Graziadei (5 dic.), Raineri, Corniani (15 dic.), Canepa, Benaglio (20 febbr. 1914), Lucci (24 febbr.), Ottavi (5 marzo), Dello Sbarba (15 maggio), ed *interrogazioni* dai deputati Masini (5 dic. 1913), Stoppato (15 dic.), Bonomi I. (16 dic.), Graziadei (19 dic.).

Una prima trattazione dell'argomento avviene nella tornata del 21 dic. 1913 in cui, il Min. d'agricoltura, *Nitti*, a preghiera del dep. Pirolini perchè il Governo s'occupi della questione, risponde che il Governo stesso sta svolgendo un'opportuna azione al riguardo, che assai probabilmente approderà a un buon risultato.

Una seconda volta l'argomento viene trattato nella tornata del 3 febbr. 1914 in cui il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, *Capaldo*, rispondendo per iscritto ad analoga interrogazione del dep. *Stoppato* dichiara che d'accordo col Ministero delle finanze saranno studiati i possibili provvedimenti atti a lenire in qualche modo i danni della crisi saccarifera attuale.

Interr. Giretti, ann. 13 febbr. 1914: Trattamento doganale nelle colonie italiane agli zuccheri nazionali e d'altra provenienza, es. 25 febbr.

Nelle tornate del 2 marzo, 18 e 25 maggio 1914 si svolgono le interpellanze di cui sopra, e durante questa discussione i dep. *Pirolini* e *Giretti* si dichiarano favorevoli (2 marzo) alla contemporanea riduzione del dazio d'importazione e della tassa di fabbricazione sugli zuccheri allo scopo di aumentarne il consumo; il dep. *Corniani* crede (18 maggio) che si debba cercare d'ottenere una ulteriore graduale diminuzione nella protezione dell'industria zuccheriera che vada a tutto vantaggio dei consumatori; il dep. *Graziadei* invoca la diminuzione della protezione doganale, ed afferma nello stesso tempo la necessità di sgravare notevolmente l'imposta di fabbricazione; che se alla proposta soluzione si opponessero per il momento difficoltà finanziarie, accetterebbe anche, come minor male, la riduzione immediata della protezione sia diretta, sia anche indiretta, mediante l'aumento in una certa misura dell'imposta di fabbricazione. Il dep. *Raineri* sollecita un ulteriore sviluppo della Stazione di bieticultura di Rovigo, e chiede che in occasione della promessa riforma tributaria si pensi anche alla riduzione dell'imposta sullo zucchero; il dep. *Canepa* invoca una diminuzione immediata della protezione ed un'inchiesta parlamentare da farsi col concorso di elementi tecnici, che determini l'entità dell'opportuna diminuzione della tassa di fabbricazione e di quella proporzionalmente ben maggiore della protezione; il dep. *Benaglio* afferma pure la necessità di ridurre la tassa di protezione; il dep. *Ottavi* si dichiara favorevole allo sgravio dello zucchero, ma vuole nello stesso tempo che esso sia accompagnato da provvedimenti legislativi che salvaguardino sicuramente la produzione del vino di uva dalla concorrenza delle imitazioni; il dep. *Dello Sbarba* si dichiara (18 e 25 maggio) favorevole alla riduzione del dazio ed all'invocata tutela degli interessi dei viticultori; fa voti che il Governo promuova e largamente aiuti la cultura del tabacco come surrogato utile ed opportuno di quella della barbabietola, ed accenna anche alla possibilità d'un maggiore sviluppo da darsi all'industria delle conserve di frutta ed alle frutta indolcite, e a tutte quelle altre industrie in cui lo zucchero trova largo collocamento. Rispondono i min. delle finanze, *Rava*, e d'agricoltura, *Cavasola* (25 maggio) che nelle attuali condizioni della finanza italiana e dell'industria stessa degli zuccheri, ed anche per non trovarsi disarmati di fronte all'estero nelle prossime negoziazioni dei trattati di commercio, nonchè per evitare il pericolo della disoccupazione che sarebbe provocata appunto dalla minore produzione, non è possibile al Governo di adottare provvedimenti radicali ed immediati di sgravio, pur affermando la tendenza del Governo stesso di continuare in una graduale e progressiva diminuzione della protezione accordata all'industria dello zucchero.

Non soddisfatto il dep. *Giretti* delle risposte date dal Governo sull'argomento presenta (25 maggio) insieme con altri deputati una mozione per invitare il Governo a presentare d'urgenza un disegno di legge per la diminuzione della differenza fra il dazio doganale e la tassa di fabbricazione interna degli zuccheri. Nella tornata del 29 maggio è pure letta una mozione del dep. *Graziadei* per immediati provvedimenti diretti ad eliminare la sovraprotezione di cui gode l'industria zuccheriera.

Durante la discussione del dis. di legge relativo ai provvedimenti tributari i dep. *Valvassori-Peroni* (13 giugno 1914) e *Giretti* (2ª torn. 16 giugno), il min. delle finanze *Rava* (17 giugno), i dep. *Ruini* (18 giugno) e *Sichel* (1ª torn. 25 giugno) trattano del regime fiscale degli zuccheri.

Durante la discussione del dis. di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Giretti* lamenta (8 dic. 1914) che siasi aggiunta una nuova protezione alle altre di cui già gode l'industria zuccheriera in Italia, mediante l'istituzione d'un dazio differenziale di lire 15 al quintale sugli zuccheri esteri importati in Libia. Similmente durante la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni sulla questione granaria, lo stesso dep. *Giretti* chiede (24 febbr. 1915) limitazioni all'esagerata protezione di cui gode tale industria.

R. D. 15 sett. 1915, n. 1373, che per la durata della guerra alla tassa interna di fabbricazione sugli zuccheri aggiunge una sopratassa di lire cinque per quintale tanto per il prodotto di prima, quanto per quello di seconda classe.

Interr. Giretti, ann. 1° dic. 1915: Esportazione dello zucchero dall'Italia ed aumento del prezzo relativo all'interno, es. 7 e 8 dic.

— Giretti, ann. 1° dic. 1915: Per impedire la politica di carestia dello zucchero, es. 8 dic.

Interr. Giretti, ann. 1° dic. 1915: Incidenza sui consumatori dell'aumento di tassa sullo zucchero, es. 8 dic.

— Casalini, ann. 2 dic. 1915: Perchè l'aumento della tassa sullo zucchero non ricada sui consumatori, es. 8 dic.

D. L. 16 febbr. 1916, n. 121, che permette l'importazione dall'estero di zuccheri greggi e raffinati con riduzione del dazio d'entrata, disponendo però che le fabbriche di zucchero, le raffinerie e qualunque altro privato importatore non possano essere ammessi a godere di questa concessione se non a condizione che essi s'impegnino a vendere per il consumo interno sia gli zuccheri importati, sia quelli nazionali in loro possesso e ancora invenduti, a prezzo non superiore a quello che sarà fissato dai ministri delle finanze e d'agricoltura e rivedibile di bimestre in bimestre. Rende obbligatoria la denunzia dello zucchero detenuto in quantità superiore ai cinque quintali.

Interr. Alessio, ann. 2 marzo 1916: Provvedimenti contro i *trusts* dello zucchero e dell'alcool, es. 10 marzo.

D. L. 12 marzo 1916, n. 272, che impone l'obbligo alle fabbriche e raffinerie di zuccheri nazionali di vendere lo zucchero pel consumo nel Regno a prezzo non superiore a L. 148 il quintale; richiede il nulla osta preventivo dell'Ufficio tecnico di finanza per ogni estrazione di zucchero dalle fabbriche e raffinerie; autorizza l'assoggettamento al regime di deposito doganale dei magazzini in cui si trovi zucchero in quantità eccedente il normale fabbisogno di un mese.

Interr. Giretti, ann. 19 marzo 1916: Per combattere arbitrarî rialzi nei prezzi degli zuccheri, es. 6 aprile.

D. L. 30 aprile 1916, n. 541, con cui sono sospesi gli abbuoni e le restituzioni della tassa di fabbricazione sullo zucchero all'esportazione di merci che contengono tale prodotto.

Durante la discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Giretti* fa voti (2 luglio 1916) perchè sia prorogato per tutta la durata della guerra, e in ogni caso almeno sino al 1° ottobre 1917, il decreto luogotenenziale 16 febbr. 1916, n. 121, modificato ed applicato in modo che l'importazione e l'eventuale raffinazione dello zucchero non siano più affidate al gruppo monopolista della « Unione zuccheri ».

D. L. 31 agosto 1916, n. 1080, che determina il prezzo di vendita degli zuccheri in L. 180 per quintale. Eleva da lire 5 a lire 17 per quintale la soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri, tanto per il prodotto di 1ª che per quello di 2ª classe; fissa il prezzo massimo al quale le fabbriche e raffinerie di zucchero nazionale devono vendere lo zucchero per consumo del Regno in lire 180 per quintale.

D. L. 18 ott. 1916, n. 1332, che sottopone al controllo del Governo e limita il consumo dello zucchero nel Regno. Eleva da lire 17 a lire 62 la soprattassa, da lire 180 a lire 225 il prezzo massimo di vendita, e di lire 40 la tassa sugli zuccheri depositati e su quelli esteri ammessi nel Regno a tassa ridotta, istituendo presso il Ministero d'agricoltura il Comitato regolatore del consumo dello zucchero, e presso le fabbriche, raffinerie od organizzazioni commerciali aventi per oggetto la produzione dello zucchero un commissario del Governo, senza l'autorizzazione del quale non potrà farsi nessuna spedizione o consegna di merce.

Interr. Bovetti, ann. 6 dic. 1916: Applicazione ai farmacisti del decreto luogotenenziale sugli zuccheri, es. 28 febbr. 1917.

— Giretti, ann. 6 dic. 1916: Sostituzione della saccarina allo zucchero, es. 18 dic.

— Di Mirafiori, ann. 16 dic. 1916: Esenzione di tassa sulla fabbricazione dei prodotti zuccherati farmaceutici, es. 28 febbr. 1917.

D. L. 4 febbr. 1917, n. 161, con cui il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere per conto dello Stato, ed a mettere in vendita per il consumo nell'interno del Regno, saccarina da impiegare in sostituzione dello zucchero, negli usi o modi da stabilirsi dallo stesso ministro. — *D. L. 11 marzo 1917, n. 374,* concernente la fabbricazione, preparazione e vendita della saccarina pura, del saccarinato di sodio e dello zucchero di Stato. — *DD. LL. 1° aprile 1918, n. 1085 e 25 maggio 1919, n. 895,* che prorogano rispettivamente, al 30 giugno 1919 e al 30 giugno 1920 la facoltà accordata al ministro delle finanze col decreto di cui sopra.

D. L. 11 febbr. 1917, n. 286, a tenore del quale non si considera come vendita al minuto, soggetta a dazio interno di consumo, il prelevamento dello zucchero dai depositi provinciali di distribuzione, per rifornire pubblici esercizi al minuto dello stesso comune o di altri comuni.

Interr. Casalini, ann. 28 febbr. 1917: Istituzione della « carta » per la vendita dello zucchero, es. 15 marzo.

— La Pegna, ann. 28 febbr. 1917: Tassa sullo zucchero adoperato nelle farmacie, es. 6 marzo; *Id.* Vinaj, ann. 22 marzo, es. 2 luglio; *Id.* Buccelli, ann. 24 marzo, es. 20 giugno.

— Gortani, ann. 3 marzo 1917: Impiego dello zucchero nei dolci di lusso e nei liquori, es. 16 marzo.

D. L. 12 aprile 1917, n. 618, col quale è abolita la tassa di licenza per la fabbricazione o preparazione di prodotti contenenti zucchero, istituita col decreto luogotenenziale 18 ott. 1916, n. 1332.

D. L. 26 aprile 1917, n. 680, concernente il divieto di raffinazione dello zucchero fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, fatta eccezione per lo zucchero necessario all'Amministrazione delle finanze per la confezione dello zucchero saccarinato.

D. L. 13 maggio 1917, n. 736, che eleva la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di produzione interna da lire 62 a lire 140 per quintale, e ne stabilisce il prezzo di vendita a lire 300 per quintale.

D. M. 2 luglio 1918, con cui è vietato di destinare barbabietole zuccherine ad usi industriali diversi dalla produzione dello zucchero (*Gazz. Uff.* del 1918, n. 159).

D. L. 18 nov. 1918, n. 1721, che istituisce, a decorrere dal giorno che verrà fissato con decreto reale, il monopolio di Stato dello zucchero (presentato per la conversione in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1019).

D. L. 8 maggio 1919, n. 730, che modifica la voce n. 18 della tariffa dei dazi doganali, per ciò che riguarda lo zucchero estero, assoggettandolo ad una sopratassa corrispondente all'imposta interna di produzione e scindendo tale tributo da quello dovuto e stabilito in sostanza dalla vigente tariffa doganale, per dazio di confine vero e proprio (pres. per la conversione in legge col dis. di legge Min. finanze, C. n. 1162).

Provvedimenti per la R. Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo, v. *Bieticoltura.*

Provvedimenti per la vendita dei dolciumi, v. *Dolciumi.* — Tassa di fabbricazione sul glucosio, v. *Glucosio.*

TABELLE CRONOLOGICHE

dei disegni di legge d'iniziativa del Governo presentati alla Camera dei deputati

(Raggruppati per Ministero)

N. B. — * Disegni di legge deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.
** Disegni di legge deferiti all'esame della Giunta trattati e tariffe.
O Disegni di legge presentati in precedenza al Senato.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.					
Conversione in legge del regio decreto 8 gennaio 1914, n. 45 che proroga la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni danneggiati dal terremoto e nuova proroga al 30 giugno 1915 della facoltà stessa (Salandra).	9 maggio 1914 **169**	12 (2ª) giugno 1914 **Larussa**	17 (2ª) giugno 1914 Approvato	Approvato 4 e 6 luglio 1914 n. 86	9 luglio 1914 n. 666
* Provvedimenti intesi a parificare il trattamento del personale subalterno delle Amministrazioni centrali (Salandra, Rubini).	29 giugno 1914 **255**	4 (2ª) luglio 1914 **Giovanelli E.**	12 dic. 1914 Approvato	Approvato 16 dicembre 1914 n. 143	20 dicembre 1914 n. 1387
Conversione in legge di 17 decreti reali contenenti provvedimenti a sollievo dei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. (*Urgenza*). (Salandra di concerto con gli altri ministri).	18 febbr. 1915 **341**	13 marzo 1915 **Cappelli**	19 (1ª) 20 (1ª e 2ª) marzo 1915 Approvato	Approvato 27 e 29 marzo 1915 n. 203	1° aprile 1915 n. 476
* Conversione in legge del regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale si dispone che a partire dal 1° febbraio fino al 30 giugno 1915 siano temporaneamente aboliti i dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e si autorizzano i ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno ad adottare provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio. (*Urgenza*). (Salandra, Orlando, Daneo, Carcano, Viale, Ciuffelli, Cavasola).	18 febbr. 1915 **343**	6 marzo 1915 **Maraini**	8 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 296	21 dicembre 1916 n. 1825

* *Conversione in legge del regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1374, relativo alla formazione di consorzi provinciali per acquisto di grano* (Salandra, Cavasola, Daneo, Carcano).	18 febbr. 1915 **367**	16 marzo 1915 **Casciani**			
Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato (*Urgenza*). (Salandra, Orlando, Daneo, Zupelli, Viale).	1° marzo 1915 **387**	10 marzo 1915 **Stoppato**	13, 14 e 15 marzo 1915 Approvato	Approvato 20 marzo 1915 n. 168	21 marzo 1915 n. 273
Conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra (Salandra, Sonnino, Martini, Orlando Vittorio Emanuele, Daneo, Carcano, Zupelli, Viale, Grippo, Ciuffelli, Cavasola, Riccio). (1).	20 maggio 1915 **423**	20 maggio 1915 **Boselli**	20 maggio 1915 Approvato (2)	Approvato (3) 21 maggio 1915 n. 220	22 maggio 1915 n. 671
* Conversione in legge del regio decreto 13 maggio 1915, n. 620, concernente il trattamento da farsi ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, agli avventizi delle Amministrazioni governative, ai maestri delle Scuole elementari, di quei comuni pei quali l'Amministrazione delle scuole stesse è affidata ai Consigli scolastici provinciali, trattenuti o richiamati alle armi, nonchè concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari del regio esercito, della regia marina e della regia guardia di finanza pure trattenuti o richiamati alle armi (Salandra, Zupelli, Viale, Daneo, Ciuffelli, Grippo, Carcano).	4 giugno 1915 (alla Presidenza) **431**	10 dic. 1915 **Giovanelli E.**			
Conversione in legge di decreti reali e luogotenenziali contenenti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Salandra di concerto con tutti gli altri ministri).	1° dic. 1915 **481**	**Manna**			

(1) Su proposta del presidente del Consiglio, la Camera delibera (20 maggio 1915) che sia deferito all'esame di una Commissione da nominarsi dal Presidente, il quale chiama a farne parte diciotto deputati, coll'incarico di riferire anche oralmente nella stessa seduta, e questo incarico è conferito, a tenore dell'articolo 76 del regolamento, a scrutinio segreto, con voti 367 favorevoli e 54 contrari.

(2) Con voti 407 favorevoli, 74 contrari ed uno astenuto.

(3) Con voti 262 favorevoli e 2 contrari.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.					
Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (Salandra di concerto con gli altri ministri). (1).	6 giugno 1916 **612**	24 nov. 1916 (alla Presid.) **Peano**	12, 13, 14 (1ª), 15 (1ª e 2ª) dic. 1916 Approvato	7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, e 17 marzo 1917 Approvato con modificazioni n. 318	18 luglio 1917 n. 1143
Modificazioni del Senato (Boselli)	20 marzo 1917 **612-B**	23 marzo 1917 **Peano**	2, 3 e 6 luglio 1917 Appr. con mod.		
Modificazioni della Camera (Boselli)	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Approvate 12 luglio 1917 n. 318-**B**	
Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (Salandra, di concerto con gli altri ministri). (1).	6 giugno 1916 **613**	24 nov. 1916 (alla Presid.) **Chiesa**	15 (1ª), 16 (1ª) e 18 (1ª e 2ª) dic. 1916 Approvato	19, 20 e 21 marzo 1917 Approvato con modificazioni n. 324-**A** *bis*	25 marzo 1917 n. 481
Modificazioni del Senato (Boselli)	21 marzo 1917 **613-B**	22 marzo 1917 **Chiesa**	24 marzo (1ª e 2ª) 1917 Approvate		
* Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-17, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1916 (Salandra, Carcano, di concerto con gli altri ministri).	6 giugno 1916 **614**	9 giugno 1916 **Aguglia**	10 giugno 1916 Approvato (limitando la concessione dell'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1916) (2)	Approvato 13 giugno 1916 n. 310	14 giugno 1916 n. 738

* *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-17, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1916* (Boselli, Carcano, di concerto con gli altri ministri).	28 giugno 1916 **623**	28 giugno 1916 **Aguglia**	2 luglio 1916 Approvato	Approvato 5 luglio 1916 n. 313	9 luglio 1916 n. 814
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone siano raccolti e ristampati, a spese dello Stato, gli scritti di Cesare Battisti (Boselli, Carcano).	6 dic. 1916 **657**	14 (2ª) dic. 1916 **Rosadi**	10 marzo 1917 Approvato	Approvato 27 e 28 marzo 1917 n. 348	30 marzo 1917 n. 494
O Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra ai gradi di primo segretario e primo ragioniere e gradi corrispondenti, e provvedimento analogo per la nomina degli assistenti a coadiutori nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e posti corrispondenti (Boselli).	24 (2ª) marzo 1917 **780**	11 luglio 1917 **Badaloni**		Approvato 22 marzo 1917 n. 322	
O Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 febbraio 1917, n. 421, contenente le norme per le promozioni, durante al guerra, al grado di archivista ed ai gradi corrispondenti nelle Amministrazioni dello Stato (Boselli).	11 luglio 1917 **820**			Approvato 28 marzo 1917 n. 351	
O * Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani dell'insegnamento esercitato in Istituti superiori della Monarchia austro-ungarica (Boselli).	11 luglio 1917 **821**	22 nov. 1918 **Mango**		Approvato 22 marzo 1917 n. 321	

(1) Su proposta del presidente del Consiglio, Salandra, la Camera delibera (6 giugno 1916) che sia deferito all'esame di una Commissione speciale di quindici deputati, da nominarsi dal Presidente.

(2) In seguito ad approvazione, per appello nominale (voti favorevoli 233 e 19 astensioni) di analogo emendamento dei deputati Rubini e Modigliani.

(3) Deferito alla Commissione che già esaminò il disegno di legge n. 780 (v. sopra).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.					
Proroga per la XXIV Legislatura del termine stabilito dall'articolo 42 dello Statuto del Regno (Orlando di concerto con gli altri ministri). (*Urgenza*). (1).	18 aprile 1918 **956**	20 aprile 1918 **Barzilai**	25 e 26 aprile 1918 Approvato	Approvato 1° maggio 1918 n. 431	10 maggio 1918 n. 634
Concessione del diritto elettorale a tutti i cittadini che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato (Orlando), di concerto con gli altri ministri (*Urgenza*). (1).	18 aprile 1918 **957**	20 aprile 1918 **Barzilai**	26 aprile 1918 Approvato	Approvato con modificazioni 22 giugno 1918 n. 432	
Modificazioni del Senato (Orlando)	23 nov. 1918 **957-B**	24 nov. 1918 **Barzilai**	1° dic. 1918 Approvate con modificazioni	. . . . .	16 dicembre 1918 n. 1985
Modificazioni della Camera (Orlando).	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Approvate 15 dicembre 1918 n. 432-B	
Estensione a favore degli invalidi e degli orfani della guerra italo-turca e della guerra libica delle leggi 25 marzo 1917, n. 481 e 18 luglio 1917, n. 1143 (Orlando).	13 giugno 1918 **986**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, portante provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra. (Orlando) (*Urgenza*) (2).	25 nov. 1918 **1029**	12 febbr. 1919 (alla Presid.) **Bertolini**			

O *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1188, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione ai gradi di primo segretario, di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti* (Orlando).	26 nov. 1918 **1043**			Approvato 23 novembre 1918 n. 415	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, (Nitti, Schanzer, Tedesco, Albricci, Sechi, Da Como).	9 luglio 1919 **1136**	16 settembre 1919 **Callaini**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli (Nitti, Mortara, Tedesco, Schanzer, Pantano, Baccelli, Ferraris D.).	9 luglio 1919 **1138**	**Dentice**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, che apporta modificazioni a quello 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra (Nitti, Nava C.).	9 luglio 1919 **1140**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 marzo 1919, n. 403, che modifica l'articolo 25 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, relativamente alla nomina dei presidenti effettivi e supplenti delle Commissioni per l'accertamento e liquidazione dei danni di guerra (Nitti, Mortara, Nava C.).	9 luglio 1919 **1141**				

(1) Su proposta del deputato Luzzatti, la Camera ne dichiara l'urgenza (25 novembre 1918), e delibera che sia deferito all'esame di una Commissione di nove membri da nominarsi dal Presidente.

(2) Su proposta del presidente del Consiglio, la Camera delibera (18 aprile 1918) che siano deferiti all'esame di una Commissione speciale di quindici membri, da nominarsi dal Presidente.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 1, che sostituisce l'articolo 23 di quello 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra (Nitti).	9 luglio 1919 **1142**				
Approvazione del Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e la Germania e del Protocollo firmato a Versailles il 28 giugno 1919 (Nitti, Tittoni) (1).	26 luglio 1919 **1233**	11 settembre 1919 **Luzzatti** (per la maggioranza) **Modigliani** (per la minoranza)			
* Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace (Nitti, Mortara, Schanzer).	3 settembre 1919 **1273**	10 settembre 1919 **Camera**			
* Concessione di facoltà straordinarie al Governo del Re in materia finanziaria e tributaria (Nitti, Tedesco, Schanzer).	9 settembre 1919 **1307**	27 settembre 1919 **Nava O.**			
Approvazione del Trattato di pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Austria e del Protocollo e delle dichiarazioni firmate il 10 settembre 1919 a Saint-Germain (Nitti, Tittoni) (2).	10 settembre 1919 **1308**				

* *Modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale* (Nitti, Baccelli, Mortara, Tedesco, Schanzer).	11 settembre 1919 **1309**	16 settembre 1919 **Aguglia**	18 settembre 1919 Approvato		
* Semplificazione nelle procedure dei controlli (Nitti, Schanzer).	12 settembre 1919 **1313**	**Camera**			
* Provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato (Nitti, Schanzer).	13 settembre 1919 **1325**	28 settembre 1919 **Camera**			

(1) Su proposta del presidente del Consiglio la Camera delibera (26 luglio 1919) che sia deferito all'esame di una Commissione di ventiquattro membri da nominarsi dal Presidente.

(2) Su proposta del presidente del Consiglio, la Camera delibera (10 settembre 1919) che sia deferito alla stessa Commissione che ha esaminato il trattato con la Germania, e che la discussione ne sia inscritta all'ordine del giorno subito dopo quella del trattato predetto.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.					
**Approvazione, con determinate riserve, della Convenzione firmata a Berlino tra l'Italia e altri Stati il 13 novembre 1908, con la quale si modificano: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo addizionale e il protocollo di chiusura di pari data, nonchè l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmati a Parigi il 4 maggio 1896 (Di San Giuliano, Nitti).	11 dicembre 1913 **46**	11 febbraio 1914 **Morpurgo**	20 (2ª) febbraio 1914 Approvato	Approvato 4 giugno 1914 n. 27	4 ottobre 1914 n. 1114
* Modificazione dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1907 sul riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri (Di San Giuliano).	10 febbraio 1914 **98**	23 maggio 1914 **Da Como** (1) indi **Falletti**	19 (2ª) e 20 (2ª) giugno 1914 Approvato	Approvato 30 giugno 1914 n. 95	30 giugno 1914 n. 586
**Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e d'amicizia del 28 giugno 1897 tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma il 10 febbraio 1914 (Di San Giuliano, Rava, Rubini).	3 aprile 1914 **147**	18 maggio 1914 **Morpurgo**	23 maggio 1914 Approvato	Approvato 4 giugno 1914 n. 54	21 giugno 1914 n. 567
**Approvazione della Convenzione di commercio e di navigazione firmata a Madrid tra l'Italia e la Spagna addì 30 marzo 1914 (Di San Giuliano, Rava, Rubini, Millo, Cavasola).	6 maggio 1914 **148**	28 maggio 1914 **Artom**	3 giugno 1914 Approvato	Approvato 26 e 27 giugno 1914 n. 78	14 luglio 1914 n. 685
**Approvazione della Convenzione firmata a Bruxelles il 31 dicembre 1913 fra l'Italia, comprese le sue Colonie, e altri Stati, concernente l'impianto di una statistica commerciale internazionale (Di San Giuliano, Martini, Rava, Rubini).	6 maggio 1914 **149**	16 (2ª) giugno 1914 **Luciani**	22 e 23 marzo 1916 Approvato	n. 252	

** Approvazione della Convenzione internazionale di Londra del 20 gennaio 1914 per la sicurezza della vita umana in mare (Di San Giuliano, Dari, Rubini, Millo, Riccio) (*Urgenza*).	6 maggio 1914 **150**	**Montauti** e **Fiamberti**			
* Convenzione con il « Collegio Italiano » in Alessandria d'Egitto; acquisto di un terreno, costruzione e arredamento di un edificio ad uso di sede del Regio Consolato in quella città (Di San Giuliano, Rubini).	29 maggio 1914 **206**	4 (2ª) luglio 1914 **Torre**	1° dicembre 1915 Ritirato (2)		
* Maggiore assegnazione di lire 660,000 per il completamento e l'arredo della nuova sede della Regia Ambasciata a Costantinopoli (Di San Giuliano, Rubini).	29 maggio 1914 **207**	4 (2ª) luglio 1914 **Torre**			
* Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (Di San Giuliano).	1° giugno 1914 **212**	8 dicembre 1914 **Falletti**	Decaduto		
* Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909.	1° giugno 1914 **213**	4 dicembre 1915 **Falletti**	10 e 11 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 299	21 gennaio 1917 n. 162
* Costruzione di una sede per la Regia Legazione d'Italia a Durazzo (Di San Giuliano, Rubini).	1° giugno 1914 **214**	20 (2ª) giugno 1914 **Torre**	1° dicembre 1915 Ritirato (3)		
* Esercizio provvisorio del bilancio dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15, a tutto il 31 dicembre 1914 (Di San Giuliano).	15 giugno 1914 **242**	16 (2ª) giugno 1914 **Giovanelli E.**	18 giugno 1914 Approvato	Approvato 25 giugno 1914 n. 94	28 giugno 1914 n. 592
* Modificazione alla legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti (Di San Giuliano, Salandra, Dari, Rava, Rubini, Millo, Cavasola).	15 giugno 1914 **243**	20 (2ª) giugno 1914 **Giovanelli E.**	8 dicembre 1914 Approvato	Approvato 17 e 18 dic. 1914 n. 135	24 gennaio 1915 n. 173

(1) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (23 marzo 1914).
(2) V. appresso disegno di legge n. 549.
(3) V. appresso disegno di legge n. 485.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.					
** Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-francese del 6 giugno 1904, relativa alle ferrovie Cuneo-Nizza, Cuneo-Ventimiglia, ed al raddoppiamento del binario della ferrovia Mentone-Ventimiglia. firmato in Roma il 4 giugno 1914 (Di San Giuliano).	25 (2ª) giugno 1914 **254**	9 giugno 1916 **Rossi C.**			
O** Approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata a Roma, addi 6 agosto 1913, per la circolazione dei velocipedi e degli automobili.	4 (2ª) luglio 1914 **265**	16 aprile 1916 **Morpurgo**	19 e 20 aprile 1918 Approvato	Approvato 25 giugno 1914 n. 77	8 settembre 1918 n. 1547
* Convalidazione del regio decreto 9 agosto 1914 n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (Sonnino)	5 dicembre 1914 **303**	26 febbraio 1915 **Falletti**	7 e 8 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 300	21 gennaio 1917 n. 114
* Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 a tutto il 30 giugno 1915 (Sonnino).	7 dicembre 1914 **335**	10 dicembre 1914 **Falletti**	12 dicembre 1914 Approvato	Approvato 16 dicembre 1914 n. 146	24 dicembre 1914 n. 1403
**Approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 19 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche.	12 dicembre 1914 **340**	16 aprile 1916 **Morpurgo**			
**Approvazione dell'accordo italo-svizzero firmato a Berna addì 19 dicembre 1914 per il miglioramento della strada di accesso alla dogana italiana di Ponte Chiasso (Sonnino, Daneo, Carcano).	18 febbraio 1915 **345**	**Materi**			

***Conversione in legge del regio decreto 12 novembre 1914, n. 1351, col quale è stata data esecuzione alla Convenzione 15 giugno 1914 per l'estensione all'India Britannica del trattato di commercio e navigazione italo-britannico del 15 giugno 1883* (Sonnino, Martini, Orlando, Daneo, Carcano, Viale, Cavasola).	18 febbraio 1915 **346**	**Artom**			
* Acquisto di un edificio destinato a sede del Regio Consolato d'Italia in Scutari d'Albania (Sonnino, Carcano).	25 febbraio 1915 **384**	16 marzo 1915 **Falletti**	1° dicembre 1915 Ritirato (1)		
Nuova proroga di un anno dei Tribunali misti (della Riforma) in Egitto (Sonnino, Orlando).	25 febbraio 1915 **385**	11 marzo 1915 **Mondello**	23 marzo 1916 Ritirato		
* Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16. (Sonnino)	6 marzo 1915 **391**	21 marzo 1916 **Falletti**	Decaduto		
* Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16 a tutto il 31 dicembre 1915 (Sonnino).	20 magg. 1915 (alla Presid.) **424**	**Falletti**	Decaduto (2)		
**Autorizzazione al Governo del Re ad emanare tutte le disposizioni previste dalla Convenzione sull'oppio, firmata all'Aja dall'Italia e da vari Stati il 23 gennaio 1912, affinchè la Convenzione stessa abbia pieno effetto nel Regno e nelle Colonie italiane nei termini e con le modalità che esso stimerà più opportuni in base al protocollo finale della 3ª Conferenza dell'oppio, in data 25 giugno 1914 (Sonnino, Martini, Salandra, Daneo, Cavasola).	1° dicembre 1915 **482**	**Luciani**			
* Conversione in legge del regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15 (Sonnino).	1° dicembre 1915 **483**	13 marzo 1916 **Falletti**	9 marzo 1917 Approvato	26 e 27 marzo 1917 n. 341 Approvato	1° aprile 1917 n. 576

(1) V. disegno di legge n. 433 (Ministero tesoro).
(2) Perchè assorbito dal disegno di legge n. 554.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.					
* Conversione in legge del regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (Sonnino).	1° dicembre 1915 **484**	13 marzo 1916 **Falletti**	9 mazo 1917 Approvato	Approvato 26 e 27 marzo 1917 n. 342	1° aprile 1917 n. 575
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1383, col quale è autorizzata la deroga alle ordinarie norme di contabilità e di opere pubbliche per gli atti relativi all'acquisto del terreno, la costruzione e l'arredamento della sede della regia Legazione a Durazzo (Sonnino, Carcano).	1° dicembre 1915 **485**	10 dicembre 1915 **Giovanelli E.**	9 marzo 1916 Ritirato (1)		
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638, col quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla esecuzione della Convenzione stipulata il 6 aprile 1914 col Collegio italiano in Alessandria d'Egitto (Sonnino).	6 dicembre 1915 **549**	. . . . .	9 marzo 1916 Ritirato (1)		
* Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16 (Sonnino).	7 dicembre 1915 **554**	10 dicembre 1915 **Falletti**	12 dicembre 1915 Approvato	Approvato 18 dicembre 1915 n. 229	2 gennaio 1916 n. 10
* Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 (Sonnino).	7 dicembre 1915 555	13 marzo 1917 **Falletti**			

* *Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-17* (Sonnino).	11 dicembre 1915 **564**	9 marzo 1917 **Falletti**			
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1383, 18 luglio 1915, n. 1248 e 12 settembre 1915, n. 1638, concernenti la sede della regia Legazione a Durazzo, un prestito alla Commissione europea del Danubio e una convenzione conchiusa col « Collegio italiano » in Alessandria d'Egitto (Sonnino, Carcano, Corsi).	9 marzo 1916 **588**	29 giugno 1916 **Falletti**			
* Convalidazione dei decreti luogotenenziali 24 ottobre 1915, n. 1564 e 27 gennaio 1916, n. 110, coi quali si autorizzano due prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16 (Sonnino).	9 marzo 1916 **589**	19 dicembre 1917 **Falletti**			
* Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-17 a tutto il mese di dicembre 1916 (Sonnino).	6 giugno 1916 **615**	28 giugno 1916 **Falletti**	2 luglio 1916 Approvato	Approvato 5 luglio 1916 n. 314	9 luglio 1916 n. 813
**Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040, che dava esecuzione al Trattato italo-guatemalese di commercio e navigazione firmato a Guatemala il 28 febbraio 1916 (Sonnino, Meda, Carcano, Arlotta, De Nava).	6 dicembre 1916 **672**				
* Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-17 a tutto il mese di giugno 1917 (Sonnino).	8 dicembre 1916 **692**	13 dicembre 1916 **Falletti**	18 (2ª) dic. 1916 Approvato	Approvato 22 dicembre 1916 n. 319	4 gennaio 1917 n. 12
* Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 (Sonnino).	12 dicembre 1916 **697**	25 aprile 1918 **Falletti**			

(1) V. appresso disegno di legge n. 588.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.					
* Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 (Sonnino).	12 dicembre 1916 **698**	19 dicembre 1917 **Falletti**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, n. 761, riguardante la vendita di un immobile demaniale a Tangeri e l'acquisto di un altro immobile per la sede della regia agenzia diplomatica al Marocco (Sonnino, Carcano, Meda).	13 dicembre 1916 **711**				
* Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 (Sonnino).	18 (2ª) dic. 1916 **723**	25 aprile 1918 **Falletti**			
* Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917 (Sonnino).	20 giugno 1917 **788**	22 giugno 1917 (alla Presidenza) **Falletti**	12 e 13 luglio 1917 Approvato	Approvato 16 (2) luglio 1917 n. 396	26 luglio 1917 n. 1218
* Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e delle spese del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di luglio 1917 (Sonnino).	26 giugno 1917 (alla Presidenza) **796**	26 giugno 1917 (alla Presidenza) **Falletti**	27 (1ª) giugno 1917 Approvato	Approvato 28 giugno 1917 n. 369	1° luglio 1917 n. 1048
* Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di febbraio 1918 (Sonnino).	16 ottobre 1917 **833**	20 ottobre 1917 **Falletti**	25 ottobre 1917 Approvato (1)	Approvato 26 ottobre 1917 n. 405	28 ottobre 1917 n. 1775

* *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 sino a quando gli stati medesimi non siano approvati per legge* (Sonnino).	12 dicembre 1917 **913**	15 dicembre 1917 (in Comitato segreto) **Falletti**	22 dicembre 1917 Approvato	Approvato 31 dicembre 1917 n. 408	3 gennaio 1918 n. 4
* Conversione in legge del decreto 6 settembre 1917, n. 1602, relativo alle concessioni di un secondo prestito di franchi 400,000 alla Commissione europea del Danubio (Sonnino, Nitti, Del Bono, Bianchi R.).	20 dicembre 1917 **930**	25 aprile 1918 **Falletti**			
**Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 398, che ha mantenuto in vigore il dazio convenzionale sugli oli minerali contenuto nel trattato di commercio con la Russia (Sonnino, Meda, Ciuffelli).	20 aprile 1918 **962**				
* Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-19 (Sonnino).	20 aprile 1918 **963**	21 giugno 1919 **Falletti**			
* Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-19 a tutto il 31 dicembre 1918 (Sonnino).	20 aprile 1918 **964**	26 aprile 1918 **Falletti**	16 giugno 1918 Approvato	Approvato 22 giugno 1918 n. 436	27 giugno 1918 n. 853
* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 1033, col quale sono state siabilite le indennità a favore degli ufficiali diplomatici e consolari di 1ª e 2ª categoria per le perdite loro derivate per effetto della soppressione dei diritti marittimi (Sonnino, Nitti).	25 aprile 1918 **973**	7 agosto 1919 **Falletti**			
* Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-19 (Sonnino).	22 novembre 1918 **1015**	24 novembre 1918 **Falletti**	1° dicembre 1918 Approvato	Approvato 15 dicembre 1918 n. 440	5 gennaio 1919 n. 7

(1) Coll'emendamento del deputato Sichel che limita l'esercizio provvisorio al 31 dicembre 1917.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2101, col quale è autorizzata la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato, già adibito a sede della regia Ambasciata d'Italia a Washington (Sonnino, Stringher, Meda).	7 (2ª) marzo 1919 **1116**	**Falletti**			
* Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 (Sonnino).	19 giugno 1919 **1132**	**Falletti**			
* Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-20 a tutto il 31 luglio 1919 (Sonnino).	19 giugno 1919 **1133**	20 giugno 1919 (alla Presidenza) **Falletti**	21 giugno 1919 Approvato	Approvato 25 giugno 1919 n. 448	26 giugno 1919 n. 1024
* Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 fino a che siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1919 (Tittoni).	15 luglio 1919 **1146**	16 luglio 1919 **Falletti**	23 luglio 1919 Approvato	Approvato 26 luglio 1919 n. 450	31 luglio 1919 n. 1306

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
Partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale delle arti grafiche e del libro che sarà tenuta in Lipsia nel 1914 (Nitti, Di San Giuliano, Tedesco).	9 dicembre 1913 **43**	18 (1ª) febbr. 1914 **Marangoni**	20 (2ª) febbr. 1914 Approvato	Approvato 9 aprile 1914 n. 26	16 aprile 1914 n. 312
Sul contratto di lavoro nelle miniere (Nitti, Finocchiaro-Aprile).	12 febbraio 1914 **103**				
* Provvedimenti straordinari a favore della Sardegna. (Cavasola, Salandra, Rava, Rubini) (*Urgenza*).	6 maggio 1914 **152**	13 giugno 1914 **Carcano**	3 (1ª e 2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 13 e 14 luglio 1914 n. 110	16 luglio 1914 n. 665
Modificazioni alla legge forestale e provvedimenti per la pastorizia e agricoltura montana (Cavasola, Salandra, Dari, Ciuffelli, Rava, Rubini).	25 maggio 1914 **201**	**Cermenati** (1) indi **Ruini** (2)			
** Per la piena esecuzione della convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 intorno al lavoro notturno delle donne e dei fanciulli impiegati nelle industrie (Cavasola, Di San Giuliano).	16 (2ª) giugno 1914 **247**	5 luglio 1914 **Artom**	12 dicembre 1914 Approvato	n. 149	
* Modificazioni alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie III, sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazioni (Cavasola, Rubini, Ciuffelli).	29 giugno 1914 **256**	4 (2ª) luglio 1914 **Cotugno**	12 dicembre 1914 Approvato	Approvato 18 dicembre 1914 n. 150	10 gennaio 1915 n. 107

* Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla durata della vita umana a impiegare una parte delle sue disponibilità annuali in mutui agli Istituti e Società cooperative per case popolari (Cavasola, Rubini).	29 giugno 1914 **257**	4 (2ª) luglio 1914 **Dentice**	11 (1ª e 2ª) dicembre 1914 Approvato	Approvato 26 e 27 marzo 1915 n. 151	8 aprile 1915 n. 507
* Conversione in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario (Cavasola, Salandra, Riccio, Daneo, Orlando).	5 dicembre 1914 **318**	6 marzo 1915 **Camera**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 302	4 gennaio 1917 n. 11
* Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 925, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (Cavasola, Salandra).	5 dicembre 1914 **319**	6 marzo 1915 **Camera**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 22 marzo 1917 n. 303	1° aprile 1917 n. 529
* Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle Assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione (Cavasola, Salandra, Carcano, Viale).	5 dicembre 1914 **320**	26 febbraio 1915 **Casciani**	23 marzo 1916 Approvato	Approvato 6 e 7 dic. 1916 n. 251	14 dicembre 1916 n. 1873
* Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso medio dei cambi (Cavasola, Carcano, Orlando).	5 dicembre 1914 **321**	26 febbraio 1915 **Corniani**			
* Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (Cavasola, Salandra, Carcano).	5 dicembre 1914 **322**	6 marzo 1915 **Camera**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 304	7 gennaio 1917 n. 97
* Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1914, n. 1283, relativo alla proroga delle operazioni a termine ed al corso medio della rendita (Cavasola, Orlando, Carcano).	5 dic. 1914 **323**	6 sett. 1919 **Corniani** (3) indi **Libertini P.**			

(1) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (17 giugno 1917).
(2) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (19 gennaio 1919).
(3) Morto il 30 agosto 1919.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
* Conversione in legge dei Regi decreti: 4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821 e 27 settembre 1914, n. 1033, concernenti il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali (Cavasola, Salandra, Carcano, Daneo, Orlando).	5 dicembre 1914 **324**	26 febbraio 1915 **Corniani**	7 e 8 aprile 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dic. 1916 n. 297	7 gennaio 1917 n. 95
* Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la camera agrumaria (Cavasola).	8 dicembre 1914 **336**	6 marzo 1915 **Cotugno**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 305	
* Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1373, concernente il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali (Cavasola, Salandra, Carcano, Daneo, Crlando).	18 febbraio 1915 **366**	18 marzo 1915 **Corniani**	11 aprile 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dic. 1916 n. 298.	7 gennaio 1917 n. 94
* Conversione in legge del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 49, col quale è concessa allo Stato nell'interesse della difesa nazionale, e pel solo uso militare la espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa (Cavasola, Salandra, Carcano, Zupelli, Viale).	10 febbraio 1915 **368**	16 marzo 1915 **Libertini P.**			
* Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, concernente la proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (Cavasola, Salandra, Carcano).	18 febbraio 1915 **369**	16 marzo 1915 **Libertini P.**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dic. 1916 n. 304	7 gennaio 1917 n. 97

* *Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 11 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali* (Cavasola, Salandra).	18 febbraio 1915 **370**	16 marzo 1915 **Camera**	28 febbraio 1917 Approvato	Approvato 3 luglio 1917 n. 362	8 luglio 1917 n. 1111
* Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un consorzio fra gli Istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni su valori industriali (Cavasola, Salandra, Carcano, Orlando, Daneo).	18 febbraio 1915 **371**	18 marzo 1915 **Corniani**	11 aprile 1916 Approvato	Approvato 12 e 13 dicembre 1916 n. 279	7 gennaio 1917 n. 96
* Provvedimenti per l'Ufficio Centrale di Statistica. .	20 (2ª) marzo 1915 **421**		8 (2ª) marzo 1919 Ritirato (1)		
Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 316, relativo alla proroga delle scadenze delle operazioni a termine (Cavasola, Salandra, Carcano, Orlando).	3 dicembre 1915 **537**	22 marzo 1917 **Solidati-Tiburzi**			
Conversione in legge dei Regi decreti 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, prescriventi limiti di peso per la macellazione dei vitelli (Cavasola, Salandra, Daneo, Orlando).	3 dicembre 1915 **538**	**Patrizi**			
Conversione in legge del Regio decreto 29 marzo 1915, n. 438, che autorizza la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia ed altri Istituti di credito, a concedere in via eccezionale e sino al 31 luglio 1915 piccoli prestiti al saggio del 3 per cento ai comuni della Sicilia che non abbiano altro mezzo per provvedere all'acquisto del grano dai Consorzi provinciali (Cavasola, Salandra, Daneo, Carcano).	3 dicembre 1915 **539**				

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 543.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589, recante provvedimenti per il miglioramento dei pascoli montani (Cavasola, Salandra, Carcano).	3 dicembre 1915 **540**				
Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (Cavasola).	3 dicembre 1915 **541**	10 luglio 1917 **Di Stefano**			
Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 790, recante provvedimenti straordinari per l'anticipazione degli esami negli Istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio (Cavasola, Daneo).	3 dicembre 1915 **542**	15 aprile 1916 **Indri**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 luglio 1915, n. 992, recante provvedimenti per l'Ufficio centrale di statistica (Cavasola, Salandra, Carcano).	3 dicembre 1915 **543**	15 aprile 1916 **Frugoni**			
Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre 1915, n. 1674, recante provvedimenti per la Sardegna (Cavasola, Salandra, Carcano).	3 dicembre 1915 **544**	14 (2ª) dic. 1916 **Congiu**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	n 392	

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della convenzione di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi (Cavasola, Salandra, Sonnino, Daneo).	3 dicembre 1915 **545**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Cavasola).	3 dicembre 1915 **546**	16 marzo 1917 **Mondello**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1422, circa la proroga dei poteri ai Regi Commissari presso le amministrazioni disciolte degli Istituti e degli Enti alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Cavasola).	3 dicembre 1915 **547**	**Fumarola**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino (Cavasola).	3 dicembre 1915 **548**	**Baslini**				
* Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 717, concernente la proroga del termine per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria (Cavasola).	12 dicembre 1915 **568**	8 aprile 1916 **Cotugno**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 19 aprile 1918 n. 391	21 settembre 1919 n. 2569	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1967, relativo alla ricostituzivne del patrimonio zooteenico nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Cavasola).	13 marzo 1916 **591**	6 giugno 1916 **Casciani**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (Cavasola).	13 marzo 1916 **592**	6 giugno 1916 **Casciani**	5 e 7 luglio 1917 Approvato	Approvato 16 (2ª) luglio 1917 n. 370	29 luglio 1917 n. 1216	

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596, col quale vengono apportate modificazioni alla legge 2 gingno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (Raineri, Carcano, Meda).	14 (2ª) dic. 1916 **712**	**Perrone** (1)			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1256, che bandisce un concorso a premi nelle provincie di Cagliari e Sassari fra coltivatori di terre, i quali estendano, con diligenza di metodo, la coltura del grano (Raineri, Carcano).	14 (2ª) dic. 1916 **713**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1316, col quale è fondato in Sanluri l'Istituto di bonificamento agrario e colonizzazione per la Sardegna (Raineri, Meda, Carcano, Bonomi I.).	14 (2ª) dic. 1916 **714**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n, 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle associazioni agrarie (Raineri, De Nava, Carcano, Meda, Sacchi).	14 (2ª) dic. 1916 **715**	**Dugoni**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1254, recante provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (Raineri, Orlando, Sacchi, Meda, Carcano).	14 (2ª) dic. 1916 **716**		12 luglio 1917 Ritirato (2)		

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1255, che estende alle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia le disposizioni contro il pascolo abusivo, vigenti in Sardegna (Raineri, Orlando, Sacchi).	14 (2ª) dic. 1916 **717**	Giaraca 19 ottobre 1917				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Regio Corpo delle miniere (Raineri, Carcano).	9 marzo 1917 **758**	12 febbr. 1918 **Sanjust**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1840, recante norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e dei vitelli (Raineri, Orlando, Sacchi, Meda).	9 marzo 1917 **759**	**Salterio**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 135, concernente il prosieguo delle operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi per la Sardegna (Raineri).	9 marzo 1917 **760**	**Abozzi**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante disposizioni per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia (Raineri, Orlando, Sacchi).	26 giugno 1917 (alla Presid.) **797**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 732, col quale viene modificato l'articolo 9 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, concernente provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia (Raineri, Carcano).	26 giugno 1917 (alla Presid.) **798**					

(1) Decaduto per nomina a Sottosegretario di Stato (23 giugno 1919).
(2) Vedi appresso disegno di legge n. 831.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, concernente istituzione di vivai ed altri provvedimenti diretti a migliorare la coltivazione delle piante fruttifere (Raineri, Carcano).	18 luglio 1917 **822**	**Caron**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini (Raineri, Orlando, Sacchi, Meda, Carcano).	12 luglio 1917 **831**	13 sett. 1919 **Dentice**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1144, col quale è modificato l'articolo 9 della legge 26 giugno 1913, n. 786 che approva modificazioni al testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera (Raineri).	18 ott. 1917 **862**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1466, concernente le promozioni, durante la guerra, al grado di ispettore nella Amministrazione forestale dello Stato (Raineri).	18 ott. 1917 **863**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale (Raineri, Orlando, Sacchi, Carcano).	18 ott. 1917 **864**	27 nov. 1918 **Pallastrelli**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 a-	18 ott. 1917				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, che modifica le disposizioni sul credito agrario in Sardegna, contenute nella legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844 (Raineri, Sacchi, Meda, Carcano, De Nava, Fera).	18 ott. 1917 **865**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini adulti (Raineri, Carcano).	19 ott. 1917 **867**	22 dicembre 1917 **Rosadi**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463, concernente l'acquisto e la sistemazione del campo sperimentale della Regia stazione di bieticoltura in Rovigo (Raineri, Carcano).	19 ott. 1917 **868**	4 genn. 1919 (alla Presid.) **Sitta**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, riguardante la concessione di mutui di favore per gli Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria (Raineri, Carcano).	19 ott. 1917 **869**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1607, concernente le promozioni, durante la guerra, ai gradi di direttore delle cantine sperimentali e dei vivai di viti americane (Raineri).	19 ott. 1917 **870**	**Maury**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1274, concernente la vigilanza sulla caccia e sui servizi affini (Raineri, Orlando).	19 ott. 1917 **871**	**Libertini G.**	18 luglio 1919 Ritirato			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio (Raineri, Meda, Carcano, De Nava).	19 ott. 1917 **872**	15 giugno 1918 **Carboni**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, che modifica l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 (Raineri, Carcano).	20 ott. 1917 **873**					

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
Modificazioni alle leggi del 28 febbraio 1886, n. 3732, serie III e del 10 gennaio 1915, n. 107, sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione (Miliani, Nitti, Dari).	23 febbraio 1918 **952**	3 marzo 1919 **Corniani**	18 luglio 1919 Ritirato (1)		
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 578, che disciplina il diritto di espropriazione del comune di Roma e fissa il termine per l'attuazione del programma per il risorgimento economico della capitale (Miliani).	13 giugno 1918 **988**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1068, che concede nuova proroga di termini ad alcune disposizioni contenute nella legge 16 luglio 1914, n. 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna (Miliani).	22 novembre 1918 **1021**	9 (2ª) agosto 1919 **Libertini P.**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio (Miliani).	22 novembre 1918 **1022**	13 sett. 1919 **Cotugno**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1214, concernente provvedimenti per la lotta contro le cavallette (Miliani).	27 novembre 1918 **1044**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 738, del 12 maggio 1918, che autorizza i Consorzi antifillosserici ad elevare il contributo consorziale da lire una a cinque per ettaro (Miliani).	27 novembre 1918 **1045**				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879, che provvede alla stistemazione in ruolo dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (Miliani).	27 novembre 1918 **1046**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n, 408, che istituisce in ciascuna delle località denominate San Cesareo, Colle di Fuori e Mezzaselva situate rispettivamente nei territori dei comuni di Zagarolo, Rocca Priora e Palestrina, una borgata rurale ai sensi e con le norme della legge 17 luglio 1910, n. 491, sull'estensione della colonizzazione e bonificamento dell'Agro Romano, e del relativo regolamento 22 gennaio 1911, n. 248 (Riccio, Stringher Bonomi).	2 marzo 1919 **1100**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione del commercio del seme bachi da seta (Riccio, Orlando, Sonnino, Meda, Stringher, Facta, Ciuffelli).	2 marzo 1919 **1101**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 410, col quale sono fissati i prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale, del raccolto 1919 (Riccio, Stringher, Caviglia, Crespi).	7 (2ª) marzo 1919 **1114**	5 sett. 1919 **Corniani** (2) indi **Dentice**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 576, concernente il miglioramento economico del personale delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Visocchi, Schanzer).	18 luglio 1919 **1182**	27 sett. 1919 **Dentice**	28 sett. 1919 Ritirato (3)			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919 n. 905, con il quale sono stabiliti i ruoli organici del personale di custodia del corpo reale delle foreste a decorrere dal 1° luglio 1919 (Visocchi, Schanzer).	18 luglio 1919 **1183**	27 sett. 1919 **Dentice**				

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1194.
(2) Morto il 30 agosto 1919.
(3) Vedi appresso disegno di legge n. 1356.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
* Conversione in legge dei decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715, portante provvedimenti per le regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e per il Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia (Visocchi, Schanzer).	18 luglio 1919 **1184**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 906, concernente la assunzione in servizio e gli stipendi da assegnare agli insegnanti della Regia Scuola mineraria di Caltanissetta (Visocchi, Schanzer).	18 luglio 1919 **1185**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (Visocchi, Nitti, Albricci, Schanzer).	18 luglio 1919 **1186**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 574, che disciplina la macellazione dei vitelli (Visocchi, Nitti, Mortara, Ferraris D., Albricci, Tedesco).	18 luglio 1919 **1187**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349, con il quale l'ispettore superiore addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero di agricoltura è chiamato a far parte del Consiglio ippico come membro di diritto (Visocchi).	18 luglio 1919 **1188**				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 466, che completa il 1° comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici, approvato col decreto 23 agosto 1917, n. 1474 (Visocchi, Nitti, Tedesco, Schanzer, Chimienti).	18 luglio 1919 **1189**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 819, portante provvedimenti per la lotta contro la fillossera (Visocchi, Nitti, Mortara, Tedesco, Schanzer, Chimienti).	18 luglio 1919 **1190**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, concernente provvedimenti per promuovere la colonizzazione e la trasformazione dei latifondi laziali (Visocchi, Nitti, Pantano, Mortara, Tedesco, Schanzer).	18 tuglio 1919 **1191**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 350, con il quale sono coordinati ed integrati i provvedimenti diretti al miglioramento dei pascoli montani appartenenti ai comuni, agli enti agrari e morali in genere, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei pascoli medesimi e di promuovere lo sviluppo della pastorizia (Visocchi, Nitti, Schanzer).	18 luglio 1919 **1192**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 997, portante modificazioni alla legge 21 dicembre 1902, n. 542, che istituì in Roma l'Istituto « Credito agrario del Lazio » (Visocchi, Schanzer, Ferraris).	18 luglio 1919 **1193**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, portante modificazioni alle leggi del 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª e del 10 gennaio 1915, n. 107, sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione (Visocchi, Schanzer, Pantano).	18 luglio 1919 **1194**					
* Riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura (Visocchi, Ferraris D., Schanzer).	3 settembre 1919 **1272**	13 settembre 1919 **Camera**				

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA.					
Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria (Visocchi, Nitti, Schanzer, Mortara, Tedesco).	13 settembre 1919 **1326**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1241, che autorizza il Ministero di agricoltura a coprire, secondo norme speciali, i posti che sono o si renderanno vacanti, fino al 31 dicembre 1919, nei ruoli del Real corpo delle miniere (Visocchi, Schanzer).	13 settembre 1919 **1327**				
* Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n, 1585, che autorizza la prosecuzione, fino al 30 giugno 1920, delle ricerche d'acque, e relative spese, in Sardegna, a norma della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Visocchi, Nitti, Schanzer).	13 settembre 1919 **1328**				
* Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3 milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Visocchi, Schanzer, Da Como).	28 settembre 1919 **1355**				
Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1710, portante provvedimenti per il personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (Vi-	28 settembre 1919 **1356**				

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per le cattedre vacanti nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura e per i posti vacanti in alcuni ruoli provinciali dipendenti dal Ministero per l'agricoltura (Visocchi, Schanzer).	28 settembre 1919 **1357**					
Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n, 1580, portante provvedimenti per il personale delle Regie scuole superori di agricoltura e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali ed aumento di dotazioni per la sperimentazione agraria (Visocchi, Schanzer).	28 settembre 1919 **1358**					
Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, che modifica il decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, concernente i ruoli organici del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste (Visocchi, Schanzer).	28 settembre 1919 **1359**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190, portante modificazioni alla legge 31 marzo 1904, n. 140, e alla legge 9 luglio 1908, n. 445, sulla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata (Visocchi, Mortara, Schanzer, Ferraris D.).	28 settembre 1919 **1360**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1322, relativo alla ricostituzione agraria del Montello (Visocchi, Schanzer).	28 settembre 1919 **1361**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1192, portante modificazioni alla composizione e alle attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, di cui all'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647; del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1324, e del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1658, coi quali ai componenti della Commissione predetta sono aggiunti rispettivamente un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti e un rappresentante della provincia di Roma (Visocchi).	28 settembre 1919 **1362**					

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
MINISTERO DELLE ARMI E MUNIZIONI.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Dallolio, Boselli, Carcano, Bonomi I.).	10 luglio 1917 **819**	15 febbraio 1918 **Pais-Serra**			

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DELLE COLONIE.					
* Maggiori assegnazioni per le spese inerenti all'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nelle colonie (Bertolini, Millo, Tedesco).	9 febbraio 1914 **96**	10 marzo 1914 **Da Como**	23 maggio 1914 Approvato	Approvato 4 e 6 luglio 1914 n. 62	13 luglio 1914 n. 768
* Provvedimenti per la sistemazione economico-finanziaria dell'Eritrea (Bertolini, Tedesco, Facta).	9 febbraio 1914 **97**	25 (2ª) giugno 1914 **Da Como** (1) indi **Falletti**	17 (1ª e 2ª) marzo 1915 Approvato	Approvato 29 marzo 1915 n. 169	1° aprile 1915 n. 448
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1828, relativo al trattamento da farsi agli impiegati civili delle varie Amministrazioni dello Stato assunti in temporaneo servizio nel Ministero delle colonie quando ritornino nelle rispettive Amministrazioni (Martini, Carcano).	15 aprile 1916 **609**	**Schanzer** (2) indi **Camera**			
* Trattamento del personale del Regio Istituto Orientale di Napoli (Martini, Carcano, Daneo).	6 giugno 1916 **619**	13 marzo 1917 **Manna**	21 e 22 marzo 1917 Approvato	Approvato 27 e 28 marzo 1917 n. 357	1° aprile 1917 n. 574
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44, che apporta variazioni alla tabella *A* e sostituisce quella *F* allegate al regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, concernente i ruoli organici del Ministero delle colonie (Colosimo, Nitti).	16 febbraio 1918 **945**				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 79, che autorizza l'accantonamento di un milione di lire per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile ad uso del Regio Istituto orientale di Napoli (Colosimo).	16 febbraio 1918 **946**	7 agosto 1919 **Falletti**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119, col quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato i fondi necessari per completare la costruzione e la dotazione del materiale di trazione e rotabile occorrente per la ferrovia Asmara-Setit, e per provvedere alla sistemazione del tronco Massaua-Asmara (Colosimo, Nitti).	16 febbraio 1918 **947**	**Di Saluzzo** (3) indi **Falletti**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1396, che autorizza la spesa straordinaria di lire 2,448,225 per il saldo del mutuo contratto con la Cassa dei depositi e prestiti per il riscatto del Benadir (Colosimo).	23 novembre 1918 **1023**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 18,000,000 per la costruzione, in Somalia, del tronco Mogadiscio–Bur Hacaba–Baidoa della ferrovia Mogadiscio–Confine Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Colosimo, Nitti).	23 novembre 1918 **1025**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1916, contenente norme per le promozioni di grado nel personale del Ministero delle colonie (Colosimo).	30 novembre 1918 **1074**	**Camera**				

(1) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (23 marzo 1914).
(2) Decaduto per nomina a ministro (23 giugno 1919).
(3) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (23 giugno 1919).

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DELLE COLONIE.					
Conversione in legge del regio decreto 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (Colosimo).	19 giugno 1919 **1120**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti ad anticipare, al tesoro dello Stato, la somma di lire 100,000,000 per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Colosimo).	19 giugno 1919 **1121**	**Falletti**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 876, portante variazioni nel ruolo organico del personale del Ministero delle colonie (Rossi L., Schanzer).	30 luglio 1919 **1246**	13 settembre 1919 **Falletti**			

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data dalla discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DELLE FINANZE.					
** Conversione in legge del regio decreto 1° agosto 1913, n. 1038, che ha recato aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (Facta, Nitti).	9 dicembre 1913 **42**	12 febbraio 1914 **Montauti**	20 (2ª) febbr. 1914 Approvato	Approvato 28 maggio 1914 n. 28	31 maggio 1914 n. 475
** Convalidazione del regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintate l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (Facta).	21 dicembre 1913 **61**	12 maggio 1914 **Montauti**	23 e 27 maggio 1914 Approvato	Approvato 3 e 6 luglio 1914 n. 73	13 luglio 1914 n. 735
** Conversione in legge del regio decreto 8 maggio 1913, n. 421, che ha recato modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (Facta).	21 dicembre 1913 **62**	26 maggio 1914 **Rubini** (1) indi **Fiamberti**	6 e 7 dicembre 1915 Approvato	Approvato 19 dicembre 1915 n. 222	23 dicembre 1915 n. 1795
** Modificazione dei diritti di magazzinaggio in dogana (Facta, Nitti).	21 dicembre 1913 **63**	7 marzo 1914 **Morpurgo**	23 e 27 maggio 1914 Approvato	Approvato 3 luglio 1914 n. 74	5 luglio 1914 n. 627
* Conversione in legge dei regi decreti 12 giugno 1912, n. 545 e 6 febbraio 1913, n. 71, riguardanti il trattamento degli spiriti di cui all'articolo 43, primo comma del testo unico di teggi 16 settembre 1909, n. 704 (Facta).	21 dicembre 1913 **64**	13 giugno 1914 **Rava** (1) indi **Morelli-Gualtierotti**	6 e 7 dicembre 1915 Approvato	Approvato 19 dicembre 1915 n. 223	23 dicembre 1915 n. 1794

n. 754 (Facta).		Gualtierotti			
* *Modificazione degli articoli 4 e 41 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo (Facta).*	21 dicembre 1913 **65**	21 febbraio 1914 **Morelli-Gualtierotti**	6 e 7 maggio 1914 Approvato	Approvato 30 maggio e 1° giugno 1914 n. 46	4 giugno 1914 n. 502
Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini (Facta, Tedesco),	3 febbraio 1914 **67**	28 febbraio 1914 **Nava C.**	6 e 7 maggio 1914 Approvato	Approvato 4 giugno 1914 n. 47	11 giugno 1914 n. 531
Provvedimenti tributari riguardanti le tasse di successione, le tasse di bollo, la tassa di negoziazione, la tassa sulle vetture automobili e acque minerali e la riorganizzazione del diritto di statistica (Facta, Tedesco).	3 febbraio 1914 **68**	3 marzo 1914 **Camera** (per le prime tre tasse) **Cottafavi** (per le altre tre tasse)	5, 6 (2ª), 11, 12 (2ª), 13, 16 (2ª), 17 (2ª), 18, 19 (2ª), 20 (2°), 23 (2ª) 24, 25 (1ª), 26 (1ª e 2ª), 27 (1ª e 2ª), 30 (1ª e 2ª) giugno, 1° (1ª e 2ª) luglio 1914		
Emendamenti (Rava, Rubini)	7 maggio 1914 **68-*bis***	30 maggio 1914 **Camera** (3)			
Articoli aggiuntivi (Rava, Rubini)	4 giugno 1914 **68-B *bis***	4 giugno 1914 **Camera**			
Articolo sostitutivo al disegno di legge proposto dal deputato Carcano: Il Governo del Re è autorizzato ad applicare fino al 30 giugno 1915, in tutto o in parte, le tasse ed i diritti indicati nel disegno di legge n. 68-*bis*-A e 68-*bis*-C della Camera dei deputati.	2 luglio 1914		2 luglio 1914 approvato	Approvato 15 e 16 luglio 1914 n. 191	19 luglio 1914 n. 694

(1) Decaduto per nomina a ministro (21 marzo 1914).
(2) Presenta un'unica relazione col disegno di legge n. 72.
(3) Essendo decaduto per nomina a sottosegretario di Stato l'onorevole Cottafavi il deputato Camera presenta la relazione sugli emendamenti per l'intiero disegno di legge.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE					
* Conversione in legge del regio decreto in data 31 dicembre 1913, n. 1403, che modifica, per alcuni prodotti del Monopolio dei tabacchi, il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851, serie 3ª (Facta, Tedesco).	3 febbraio 1914 **71**	13 giugno 1914 **Carcano**	6 e 7 dicembre 1915 Approvato	Approvato 19 dicembre 1915 n. 224	23 dicembre 1915 n. 1838
* Conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1913, n. 1392, che apporta modificazioni al regime fiscale degli spiriti (Facta).	3 febbraio 1914 **72**	13 giugno 1914 **Rava** (1) indi **Morelli-Gualtierotti** (2)	6 e 7 dicembre 1915 Approvato	Approvato 19 dicembre 1915 n. 223	23 dicembre 1915 n. 1794
Riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel Lago Trasimeno (Facta, Tedesco).	3 marzo 1914 **114**	19 (2ª) marzo 1915 **La Pegna**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 e 17 dicembre 1917 n. 376	23 dicembre 1917 n. 2043
Riduzione del canone daziario governativo assegnato al comune di Bologna (Facta).	7 marzo 1914 **135**	9 giugno 1914 **Mosti-Trotti**	12 dic. 1914 Approvato	Approvato 18 dicembre 1914 n. 142	20 dicembre 1914 n. 1389
Proroga di agevolazioni tributarie per le case popolari ed economiche (Facta).	9 marzo 1914 **143**	6 (2ª) giugno 1914 **Casalini G.**	5 luglio 1914 Approvato	Approvato 15 luglio 1914 n. 119	19 luglio 1914 n. 727
Emendamenti (Rava).	7 maggio 1914 **143** *bis*				

* *Trattamento di quiescenza del personale di macchina dei battelli incrociatori addetti alla vigilanza finanziaria* (Rava, Rubini).	7 maggio 1914 **162**	6 (2ª) giugno 1914 **Dentice**	5 luglio 1914 Approvato	Approvato 14 luglio 1914 n. 117	16 luglio 1914 n. 696
* Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per la esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento di fabbricati e locali ad uso dell'Amministrazione doganale (Rava, Rubini).	7 maggio 1914 **163**	4 (2ª) luglio 1914 **Dentice**	7 e 8 dic. 1914 Approvato	Approvato 16 dicembre 1914 n. 130	20 dicembre 1914 n. 1388
** Conversione in legge del regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 (Rava).	7 maggio 1914 **164**	11 giugno 1914 **Materi**	6 aprile 1916 Approvato	Approvato 12 e 13 dicembre 1916 n. 254	21 dicembre 1916 n. 1755
** Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (Testo unico) (Rava, Cavasola).	7 maggio 1914 **165**	11 giugno 1914 **Materi**			
* Modificazione al ruolo organico del personale del dazio di consumo in Roma (Rava, Rubini).	1° giugno 1914 **210**		Ritirato 6 marzo 1917		
Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore (Rava, Rubini).	1° giugno 1914 **211**	9 giugno 1914 **Berenini**	5 luglio 1914 Approvato	Approvato 15 luglio 1914 n. 116	19 luglio 1914 n. 728
** Applicazione del regime dei depositi franchi agli stabilimenti industriali per la rettificazione degli oli di oliva esteri (Rava).	3 giugno 1914 **215**	10 giugno 1914 **Montauti**	12 dic. 1914 Approvato	Approvato 19 dicembre 1915 n. 144	23 dicembre 1915 n. 1796
* Costruzione di un edificio per le bibite gratuite ai poveri in Bagni di Montecatini (Rava).	13 giugno 1914 **236**	20 (2ª) giugno 1914 **Giovanelli E.**	5 luglio 1914 Approvato	Approvato 14 luglio 1914 n. 115	16 luglio 1914 n. 720

(1) Decaduto per nomina a ministro (21 marzo 1914).
(2) Presenta un'unica relazione col disegno di legge n. 64.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
* Concessione a perpetuità della concessione d'acqua dal fiume Adda, in territorio di Marzano, fatta a scopo irriguo col regio decreto 21 agosto 1884 al Consorzio per l'incremento dell'irrigazione del territorio cremonese (Rava).	13 giugno 1914 **237**	25 (2ª) giugno 1914 **Carcano**	4 (2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 13 luglio 1914 n. 118	16 luglio 1914 n. 719
* Provvedimenti per il personale provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari (Rava, Rubini).	29 giugno 1914 **258**	4 (2ª) luglio 1914 **Giovanelli E.**	12 dicembre 1914 Approvato	Approvato 17 e 18 dicembre 1914 n. 141	20 dicembre 1914 n. 1383
* Conversione in legge di regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci (Daneo, Sonnino, Martini, Zupelli, Viale, Cavasola).	4 dicembre 1914 **299**		Ritirato 19 febbr. 1915 (1)		
* Proroga al 30 giugno 1916 dell'autorizzazione ad applicare i provvedimenti tributari attuati con decreti legislativi in forza della legge 19 luglio 1914, n. 694 (Daneo, Carcano).	4 dicembre 1914 **300**	8 dicembre 1914 **Aguglia**	11 (2ª) dic. 1914 Approvato	Approvato 16 dicembre 1914 n. 134	20 dicembre 1914 n. 1384
* Conversione in legge del regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « Provoloni » di quelli « Uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di « formaggi salati » esclusi i margarinati non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (Daneo)	4 dicembre 1914 **301**	6 marzo 1915 **Dentice**	8 aprile 1916 Approvato	Approvato 12 e 13 dicembre 1916 n. 273	28 gennaio 1917 n. 475

nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed espor- tati all'estero (Daneo).					
* *Conversione in legge del regio decreto 18 ottobre 1914, n. 1115, che riduce temporaneamente il dazio sul grano, altri cereali e prodotti derivati, e del regio decreto 1° dicembre 1914, n. 1314, che ne proroga gli effetti* (Daneo, Carcano, Cavasola).	4 dicembre 1914 **302**	26 febbraio 1915 **Maraini**	7 e 8 aprile 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dicembre 1916 n. 274	4 gennaio 1917 n. 43
* Concessione di sale a prezzo ridotto per la fabbricazione dei saponi con processi nei quali può ritenersi compreso quello della produzione della soda (Daneo).	19 febbraio 1915 **379**	4 dicembre 1915 **Facta**	22 e 23 marzo 1916 Approvato	Approvato 14 e 17 aprile 1916 n. 242	27 aprile 1916 n. 591
* Conversione in legge di regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci (Daneo, Sonnino, Orlando, Zupelli, Viale, Cavasola).	19 febbraio 1915 **380**	13 dic. 1916 **Danieli** (2) indi **Camera**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 febbraio 1918 n. 380	17 febbraio 1918 n. 242
* Provvedimenti a favore dell'opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia.	3 marzo 1915 **390**	16 marzo 1915 **Giovanelli E.**	18 marzo 1915 Approvato	Approvato 26 e 27 marzo 1915 n. 195	1° aprile 1915 n. 462
* Conversione in legge di decreti regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza (Daneo, Sonnino, Orlando, Zupelli, Corsi, Ciuffelli, Cavasola).	2 dicembre 1915 **505**	13 dicembre 1916 **Danieli** (2) indi **Camera**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 febbraio 1918 n. 381	17 febbraio 1918 n. 285
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio (Daneo).	2 dicembre 1915 **506**	15 marzo 1917 **Bonomi I.** (3) indi **Camera**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 febbraio 1918 n. 382	17 febbraio 1918 n. 177
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1663, riguardante il conferimento dei posti di direttore di dogana (Daneo).	2 dicembre 1915 **507**	15 marzo 1917 **Bonomi I.** (3) indi **Camera**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 27 e 28 febbraio 1918 n. 379	7 marzo 1918 n. 311

(1) V. appresso disegno di legge n. 380.
(2) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (22 giugno 1916).
(3) Decaduto per nomina a ministro (19 giugno 1916).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
		Segue MINISTERO DELLE FINANZE.			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1440, che autorizza l'Amministrazione provinciale di Torino a prelevare le somme a favore di essa depositate alla Cassa depositi e prestiti per provvedere alla costruzione ed arredamento di un manicomio (Daneo, Salandra, Carcano).	2 dic. 1915 **508**	8 aprile 1916 **Facta**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 19 aprile 1918 n. 386	21 aprile 1918 n. 553
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra (Daneo, Carcano).	2 dic. 1915 **509**	2 marzo 1916 **Facta**	6 marzo 1917 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 340	1° aprile 1917 n. 531
* Conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 513, relativo a proroga ed estensione del regio decreto 15 ottobre 1914, n. 1127, concernente l'amnistia e condono di soprattasse e pene pecuniarie (Daneo, Orlando, Carcano).	2 dic. 1915 **510**	2 marzo 1916 **Facta**	21 e 22 marzo 1916 Approvato	Approvato 14 e 17 aprile 1916 n. 243	27 aprile 1916 n. 526
* Conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 514, che concede agevolazioni fiscali a favore delle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Daneo, Carcano),	2 dic. 1915 **511**	2 marzo 1916 **Facta**	21 e 22 marzo 1916 Approvato	Approvato 11 e 12 aprile 1916 n. 244	16 aprile 1916 n. 437
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153, concernente le dilazioni di pagamento in materia di tasse sugli affari (Daneo, Carcano).	2 dic. 1915 **512**	2 marzo 1916 **Danieli**	21 e 22 marzo 1916 Approvato	Approvato 14 e 17 aprile 1916 n. 245	27 aprile 1916 n. 483

Revisione degli estimi dei terreni bonificati (Daneo).	11 dic. 1915 **565**	**Ferri G.**			
Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento (Daneo).	3 marzo 1916 **583**	6 marzo 1917 **Battelli** (1) indi **Soleri**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 16 (2ª) luglio 1917 n. 375	26 luglio 1917 n. 1169
Soppressione delle Direzioni compartimentali del catasto (Daneo).	3 marzo 1916 **584**	6 giugno 1916 **Pozzi**	9 e 10 marzo 1917 Approvato	Approvato 26 e 27 marzo 191 n. 339	1° aprile 1917 n. 513
* Proroga di termini relativi a tasse sugli affari. (Daneo) (*Urgenza*).	3 marzo 1916 **585**	8 aprile 1916 **Facta**	6 dic. 1916 Ritirato		
* Convalidazione del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si autorizzò un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio 1915-16 (Meda).	6 dic. 1916 **661**	26 marzo 1917 (alla Presid.) **Facta**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 e 17 dic. 1917 n. 383	3 gennaio 1918 n. 82
Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 agosto 1916, n. 1083, portante modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi di lotto (Meda).	6 dic. 1916 **662**	**Sandrini**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 21 maggio 1916, n. 907, portante modificazioni alla legge 12 luglio 1908, n. 441, sul conferimento delle rivendite dei generi di privativa (Meda).	6 dic. 1916 **663**	12 marzo 1917 **Gazelli**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 27 e 28 febbraio 1918 n. 378	7 marzo 1918 n. 370
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare la esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra (Meda).	6 dic. 1916 **664**	7 marzo 1917 **Teso**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 30 aprile e 1° mggio 1918 n. 384	5 maggio 1918 n. 643

(1) Morto l'11 dicembre 1916.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
Conversione in legge degli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, recante provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo (Meda).	6 dic. 1916 **665**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1138, recante disposizioni per la tassa di bollo sulle copie per uso di registrazione delle polizze, quietanze, ricevute non ordinarie ed altri atti delle Società anonime, od in accomandita per azioni e delle Società o Compagnie di assicurazione (Meda).	6 dic. 1916 **666**	13 marzo 1917 **Soleri**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 19 aprile 1918 n. 385	21 aprile 1918 n. 554
Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 1451 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza (Meda).	6 dic. 1916 **667**	13 marzo 1917 **Soleri**	5 e 6 luglio 1917 Approvato	Approvato 16 (2ª) luglio 1917 n. 377	26 luglio 1917 n. 1190
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, recante provvedimenti in materia di tasse di successione, di registro e di bollo (Meda).	6 dic. 1916 **668**	22 dic. 1917 **Nava O.**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale numero 1593, in data 5 novembre 1916, col quale sono condonate le sopratasse di registro relative ai contratti di affitto di fondi rustici nelle zone devastate dai topi campagnuoli (Meda).	6 dic. 1916 **669**	**Grassi** (1)			

*Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1343, col quale sono state integrate le facoltà precedentemente conferite al Governo per la compilazione dei testi unici e dei regolamenti generali delle tasse sugli affari (Meda).	6 dic. 1916 **670**	10 luglio 1917 **Di Stefano**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1184, che vieta ai comuni di imporre alcuna tassa per la visita sanitaria delle carni macellate altrove e che in essi vengono introdotte (Meda).	6 dic. 1916 **671**				
*Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio di consumo del comune di Palermo (Meda, Orlando, Carcano).	27 febb. 1917 **729**	15 marzo 1917 **Camera**	21 e 22 marzo 1917 Approvato	Approvato 3 luglio 1917 n. 361	12 luglio 1917 n. 1142
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1691, recante modificazioni all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058 (Meda). (2).	27 febb. 1917 **730**	22 dic. 1917 **Nava O.**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 129, che stabilisce i limiti entro i quali gli esattori delle imposte hanno l'obbligo di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti e ai salariati comunali (Meda, Orlando, Ruffini).	27 febb. 1917 **731**	**Landucci**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1774, recante agevolezze per il pagamento delle sopratasse di registro (Meda).	27 febb. 1917 **732**	**Sandrini**			

(1) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (23 giugno 1919).
(2) Deferito all'esame della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge n. 668. (V. sopra).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149, concernente agevolezze alle industrie che impiegano il sale, e provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali (Meda).	27 febbr. 1917 **733**				
* Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda Termale Demaniale: Reali Fonti di Recoaro (Meda).	12 marzo 1917 **763**	**Alessio**			
* Vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli ed il cimitero di Staglieno (Meda).	22 marzo 1917 **776**	19 dic. 1917 **Caccialanza**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 346, riguardante l'esclusione di alcuni beni dal piano di espropriazione formato in adempimento dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1913 n, 525, per il riordinamento dei regi Stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore (Meda, Orlando, Bonomi I.)	22 marzo 1917 **777**	24 febb. 1918 **Berenini** (1) indi **Aguglia** (alla Presid.)			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 324, relativo alla ricostituzione dei registri mancanti per il terremoto del 28 dicembre 1908, presso gli uffici ipotecari di Messina e Reggio Calabria (Meda, Sacchi).	20 giugno 1917 **783**	6 luglio 1917 **Libertini G.**			

O *Modificazioni alle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n, 23 e 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto (Meda).*	29 giugno 1917 (alla Presid.) **809**			Approvato 26 e 27 giugno 1917 n. 323	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1601, che ripristina l'anzianità di servizio di alcuni funzionari doganali sospesi nel 1906 dal grado e dallo stipendio (Meda).	16 ott. 1917 **809**	15 febbr. 1918 **Camera**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, recante provvedimenti a favore del personale dei banchi-lotto e sostituzione di due bollettari per la raccolta del giuoco (Meda).	16 ott. 1917 **843**	15 febbr. 1918 **Camera**			
* Conversione in legge del decreto lucgotenenziale 23 agosto 1917, n. 1468, concernente provvedimenti per il trattamento tributario interno dei velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi stranieri (Meda, Sonnino, Bonomi I.).	16 ott. 1917 **844**	22 febbr. 1918 **Caccialanza**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, riguardante l'esenzione del comune di Campione d'Intelvi dalla tassa di consumo dell'energia elettrica (Meda).	16 ott. 1917 **845**	22 febbr. 1918 **Caccialanza**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1313, che concede un abbuono dell'imposta erariale ai proprietari dei terreni dell'Alta Italia danneggiati dalle inondazioni del maggio e giugno 1917 (Meda).	16 ott. 1917 **846**	22 febbr. 1918 **Caccialanza**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1467, riguardante la proroga del termine stabilito dalla legge 19 luglio 1914, n, 137, per l'inizio della costruzione dei fabbricati in Roma (Meda, Carcano).	16 ott. 1917 **847**	22 febbr. 1918 **Caccialanza**			

(1) Decaduto l'onorevole Berenini per nomina a ministro (30 ottobre 1917), la relazione da lui preparata, è sottoscritta dal presidente della Giunta del bilancio, onorevole Aguglia.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1318, riguardante la concessione di agevolazioni tributarie a favore dei proprietari di agrumeti della Sicilia danneggiati dal marciume radicale (Meda, Carcano).	16 ott. 1917 **848**	22 febbr. 1918 **Caccialanza**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1541, riguardante promozioni di grado nel personale delle dogane e delle tasse di fabbricazione (Meda).	16 ott. 1917 **851**	**Baslini**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, riguardante provvedimenti di favore per la coltivazione indigena del tabacco (Meda).	22 ott. 1917 **887**	**Fumarola**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro (Meda, Nitti, Miliani).	19 dic. 1917 **926**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1967, riguardante il bilancio e il conto consuntivo dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore (Meda, Nitti).	12 febbr. 1918 **938**	**Alessio**			

* *Revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª* (Meda, Nitti).	12 febbr. 1918 **939**	**Camera**
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, riguardante approvazione dei testi unici di legge portante i titoli di: *a*) Legge sulle tasse di bollo: *b*) Legge sulle tasse ipotecarie; *c*) Legge per le tasse sulle concessioni governative; *d*) Legge per le tasse sui velocipedi ed altri veicoli meccanici (Meda).	14 febbr. 1918 **941**	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 317, riguardante la trasformazione della tombola nazionale concessa con la legge 7 settembre 1917, n. 645, al sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana, in lotteria a favore della Croce Rossa italiana (Meda).	19 aprile 1918 **959**	16 sett. 1919 **Tedesco** (1) indi **Caccialanza**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale (Meda).	19 aprile 1918 **960**	8 (2ª) marzo 1919 **Caccialanza**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 194, col quale dal 1° luglio 1912 è assegnata a favore del comune di Castellammare di Stabia una quota di concorso suppletiva a carico dello Stato per l'abolizione del dazio sui farinacei nella parte chiusa del comune (Meda).	22 aprile 1918 **967**	21 giugno 1919 **Caccialanza**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, concernente esonero da imposta e sovrimposta sui terreni e fabbricati riferibili all'anno 1915 a favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Meda).	22 aprile 1918 **968**	21 giugno 1919 **Caccialanza**

(1) Decaduto per nomina a ministro (23 giugno 1919).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 390, che modifica l'articolo 5 del testo unico della legge sui dazi interni di consumo, approvato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 248, e stabilisce norme relativamente al passaggio dei comuni aperti nella categoria di quelli chiusi (Meda, Orlando, Nitti).	25 aprile 1918 **972**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, concernente emendamenti al testo unico della legge per le tasse ipotecarie, approvato con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 (Meda, Sacchi, Nitti) (1).	12 giugno 1918 **982**				
Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle tasse di registro (Meda).	12 giugno 1918 **983**				
* Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1919 (Meda).	12 giugno 1918 **984**	21 giugno 1919 **Caccialanza**			
* Conto consuntivo su la gestione dei regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° luglio 1916–31 dicembre 1917 (Meda, Nitti).	12 giugno 1918 **985**	21 giugno 1919 **Caccialanza**			

* *Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 23 maggio 1918, n. 736, per l'applicazione del dazio nei comuni aperti sulle carni provenienti dall'estero* (Meda, Orlando).	14 giugno 1918 **996**	21 giugno 1919 **Caccialanza**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 18 aprile 1918, n. 576. che detta norme circa la registrazione dei contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato (Meda).	14 giugno 1918 **997**	21 giugno 1919 **Caccialanza**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, che sostituisce la tabella A, annessa al regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, concernente le tasse sulle donazioni e successioni, e apporta altresì modificazioni a quelle di bollo, nonchè ai diritti degli archivi notarili ed alla tariffa postale (Meda, Nitti, Sacchi, Fera, Colosimo) (1).	16 giugno 1918 **998**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 925, recante modificazioni alla legge di riscossione delle imposte dirette (Meda).	3 ott. 1918 **1008**	**Baslini**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n 974, recante modificazioni alla legge 5 giugno 1913, n. 541, per la parte riguardante la nomina ad Ispettore compartimentale dei Monopoli (Meda).	3 ott. 1918 **1009**	**Bignami**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, portante raddoppiamento delle tasse di bollo da centesimi cinque (Meda, Nitti) (1).	3 ott. 1918 **1010**					

(1) Deferito alla Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge n. 941 (V. sopra).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1114, riguardante condono di pene pecuniarie in materia di tasse di registro, di bollo, e in surrogazione (Meda, Sacchi),	3 ott. 1918 **1011**	5 agosto 1919 **Caccialanza**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393, col quale è resa obbligatoria per tutti i comuni del regno l'applicazione della tassa sui cani, di cui all'articolo 193, n. 3, della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 (Meda).	21 nov. 1918 **1012**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 settembre 1918, n. 1476, col quale si provvede alla unificazione delle norme per la nomina degli impiegati in tirocinio e degli impiegati di ruolo degli Stabilimenti dell'Amministrazione dei monopoli (Meda).	21 nov. 1918 **1013**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, che istituisce nuovi monopoli di Stato e fissa le norme fondamentali per la loro gestione presso il Ministero delle finanze (Meda, Nitti, Ciuffelli, Miliani, Villa, Crespi, Del Bono)	22 nov. 1918 **1019**	28 nov. 1918 **Camera**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 126, che disciplina agli effetti del dazio di consumo, il passaggio dei comuni aperti alla categoria di quelli chiusi (Meda, Orlando, Stringher) (1).	1° marzo 1919 **1078**				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1861, col quale si provvede all'estensione dei criteri di promozione per il periodo della guerra a categorie di impiegati dell'Amministrazione dei monopoli, non comprese nei decreti-legge 3 dicembre 1916, n. 1659, e 21 febbr. 1917, n. 421. (Meda) (2).	1° marzo 1919 **1079**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1821, col quale è concessa facoltà ai comuni aventi una popolazione superiore ai 100,000 abitanti di applicare pei cani di seconda categoria una tassa maggiore di lire 20 fino al massimo di lire 40 (Meda, Orlando) (3).	1° marzo 1919 **1080**					
Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 dicembre 1918, n. 2085, e 23 febbraio 1919, n. 353, relativi all'aumento di alcune tasse sui contratti di borsa (Meda, Stringher, Ciuffelli) (4).	1° marzo 1919 **1081**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 298, riguardante il reparto spettante ai comuni sul prodotto delle tasse di bollo riscosse sui pubblici spettacoli a mezzo dei biglietti bollati di Stato (Meda, Stringher) (4).	1° marzo 1919 **1082**					
Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 dicembre 1918, n. 2086, e 23 febbraio 1919, n. 299, concernenti l'istituzione di una tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori (Meda) (4).	1° marzo 1919 **1083**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1818, relativo a provvedimenti in materia di tasse di bollo (Meda) (4).	1° marzo 1919 **1084**					

(1) Deferito alla Commissione che esamina il disegno di legge n. 972 (v. sopra).
(2) Deferito alla Commissione che esamina il disegno di legge n. 851 (v. sopra).
(3) Deferito alla Commissione che esamina il disegno di legge n. 1012 (v. sopra).
(4) Deferito alla Commissione che esamina il disegno di legge n. 941 (v. sopra).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1859, portante provvedimenti per la istituzione e formazione del demanio per il monopolio dei tabacchi (Meda, Stringher, Riccio).	1° marzo 1919 **1085**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, recante provvedimenti tributari a favore dei comuni e delle provincie (Meda, Orlando).	1° marzo 1919 **1086**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300, recante modificazioni alle aliquote della tassa di negoziazione sui titoli di azioni e di obbligazioni delle Società (Meda, Stringher).	1° marzo 1919 **1087**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 1998, col quale viene autorizzata la concesssione di una lotteria nazionale a favore della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e di soccorso (Meda, Orlando).	1° marzo 1919 **1088**				
Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1817, e 22 dicembre 1918, n. 2003, concernenti l'istituzione di una tassa di bollo sulle inserzioni a pagamento in giornali, riviste, periodici, libri, opuscoli ed altre stampe (Meda).	1° marzo 1919 **1089**				

* *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 245, riguardante l'assunzione da parte dello Stato della gestione dei dazi di consumo nel comune di Messina (Meda).*	1° marzo 1919 **1090**	16 settembre 1919 **Caccialanza**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1819, recante provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette (Meda, Stringher).	1° marzo 1919 **1091**	5 settembre 1919 **Camera**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1820, che reca provvedimenti circa il pagamento delle imposte e delle sovrimposte nei comuni del distretto dell'Agenzia delle imposte di Avezzano (Meda, Orlando, Stringher).	1° marzo 1919 **1092**	16 settembre 1919 **Caccialanza**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2016, riguardante disposizioni relative alla tassa di fabbricazione sugli spiriti (Meda, Stringher).	1° marzo 1919 **1093**	5 settembre 1919 **Camera**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918. n. 1726, recante proroga di provvedimenti tributari (Meda, Orlando, Stringher).	1° marzo 1919 **1094**	16 settembre 1919 **Caccialanza**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105, riguardante la vendita all'estero dei tabacchi nazionali lavorati (Meda, Stringher).	1° marzo 1919 **1095**	5 settembre 1919 **Camera**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, per la alienazione der beni immobili patrimoniali dello Stato (Meda).	1° marzo 1919 **1096**	16 settembre 1919 **Caccialanza**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 127, concernente il prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e la indennità per il trasporto dei sali stessi dagli uffici di vendita alle rivendite (Meda).	1° marzo 1919 **1097**	16 settembre 1919 **Caccialanza**				

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 244, recante modificazioni e aggiunte al decreto 18 novembre 1918, n. 1721, relativo alla istituzione di nuovi monopoli di Stato (Meda, Stringher).	1° marzo 1919 **1098**	5 settembre 1919 **Camera**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2004, che porta variazioni alla tabella *B*, approvata col decreto ministeriale 2 settembre 1908, concernente le indennità di giro assegnate ai circoli di ispezione dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse (Meda, Stringher).	1° marzo 1919 **1099**	16 settembre 1919 **Caccialanza**			
Riforma generale delle imposte dirette sui redditi e nuovo ordinamento dei tributi locali (Meda).	6 marzo 1919 **1105**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, che approva i contratti stipulati il 12 marzo 1909 e 13 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova. (Tedesco).	16 luglio 1919 **1155**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 805, che sostituisce l'articolo 8 di quello 17 novembre 1918, n. 1859, relativamente al bilancio dell'azienda del Demanio pel monopolio dei ta-	16 luglio 1919 **1156**				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806, che modifica l'articolo 4 di quello 13 febbraio dello stesso anno, n. 156 circa l'applicazione di una sovrimposta sui redditi delle categorie B e C inscritti in tutti i ruoli (Tedesco) (2).	16 luglio 1919 **1157**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 504, che reca una aggiunta al 1° comma dell'articolo 309 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) sostituito con l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, relativamente a provvedimenti tributari a favore di comuni e provincie (Tedesco, Nitti) (2).	16 luglio 1919 **1158**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n, 1013, riguardante la applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C di cui ai decreti luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 8 maggio 1919, n. 806 (Tedesco, Nitti). (2).	16 luglio 1919 **1159**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 804, che modifica il testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, sulle tasse tpotecarie estendendo al personale di collaborazione degli uffici ipotecari le norme del decreto-legge luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 803 (Tedesco, Schanzer).	16 luglio 1919 **1160**	**Camera**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, concernente l'ordinamento del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Tedesco, Schanzer).	16 luglio 1919 **1161**	**Camera**				

(1) Deferito alla Commissione per l'esame del disegno di legge n, 1085 (v. sopra).
(2) Deferito alla Commissione per l'esame del disegno di legge n. 1086 (v. sopra).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 730, che provvede a ripristinare il regime dei drawbacks e modifica la voce 18 della tariffa dei dazi doganali (Tedesco, Schanzer, Ferraris D.).	16 luglio 1919 **1162**	5 settembre 1919 **Camera**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, che sostituisce la tariffa annessa al testo unico di legge 4 luglio 1897, u. 276, dei diritti per la esecuzione delle volture e per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti catastali. (Tedesco, Schanzer).	16 luglio 1919 **1163**	**Camera**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 605, recante provvedimenti per il corpo della Regia Guardia di finanza (Tedesco, Schanzer).	16 luglio 1919 **1164**	**Camera**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 965, riguardante il trattamento daziario delle carni provenienti dall'estero anteriormente al 1° luglio 1918 (Tedesco, Nittl).	16 luglio 1919 **1165**	13 settembre 1919 **Camera**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 911, che reca una aggiunta all'articolo 55 del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248, circa il conferimento ad aggio delle gestioni del dazio di consumo (Tedesco, Nitti).	16 luglio 1919 **1166**	**Cao-Pinna**			

* *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 maggio 1919, n 803, che istituisce nei ruoli del personale degli uffici del Registro duemila posti di applicato, stabilendo la responsabilità dei ricevitori anche per l'opera degli applicati e dell'altro personale sussidiario* (Tedesco, Schanzer).	16 luglio 1919 **1167**	**Camera**	
* Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio–31 dicembre 1918 (Tedesco, Schanzer).	29 luglio 1919 **1238**	**Nava O.**	
* Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1920 (Tedesco, Schanzer).	29 luglio 1919 **1239**		
* Ruoli organici del personale delle dogane ed imposte indirette (Tedesco, Schanzer).	31 luglio 1919 **1247**	5 agosto 1919 **Camera**	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 772, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, relativamente alla tassa di bollo sui contratti di borsa e del regio decreto 17 luglio 1919, n. 1270, che proroga al 1° gennaio 1920 l'entrata in vigore dei due decreti suddetti (Tedesco, Schanzer, Ferraris D.)	4 agosto 1919 **1248**	16 settembre 1919 **Pavia**	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, che approva il ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (Tabacchi e sali) « Organico degli impiegati » (Tedesco).	4 agosto 1919 **1249**	**Camera**	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1180, recante provvedimenti a favore dei ricevitori e dei commessi del lotto (Tedesco, Schanzer).	4 agosto 1919 **1250**	13 settembre 1919 **Camera**	

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLE FINANZE.					
* Modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero delle finanze, delle Intendenze di finanza e di altri uffici provinciali dell'Amministrazione finanziaria (Tedesco, Schanzer).	4 settembre 1919 **1279**	13 settembre 1919 **Camera**			
* Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1669, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera (Tedesco, Ferraris D).	28 settembre 1919 **1365**				
* Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1553, che istituisce un diritto di monopolio sulle lampadine elettriche (Tedesco, Schanzer, Ferraris D.).	28 settembre 1919 **1366**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 878, che modifica l'articolo 4 di quello 18 novembre 1918, n. 1721, relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione istituito presso la Direzione generale dei monopoli commerciali (Tedesco).	28 settembre 1919 **1367**				

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.					
* Proroga al 31 dicembre 1914 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (Finocchiaro-Aprile) (*Urgenza*).	8 dic. 1913 **41**				
Responsabilità degli albergatori e di altre classi affini, per gli oggetti appartenenti ai viaggiatori (Finocchiaro-Aprile).	3 febbr. 1914 **66**	19 (1ª) giugno 1914 **Agnelli** (1)			
Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di patronato *Regina Elena* e dell'Istituto nazionale per i vecchi inabili al lavoro, delle cose abbandonate rinvenute nelle macerie del terremoto del 28 dicembre 1908 (Finocchiaro-Aprile, Giolitti, Tedesco).	3 febbr. 1914 **73**	13 dicembre 1915 **Toscano**			
Ordinamento dell'Albo giudiziario degli ingegneri, architetti e periti agrimensori (geometri) (Finocchiaro-Aprile, Tedesco, Credaro, Sacchi).	3 febbr. 1914 **74**				
Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso (Finocchiaro-Aprile).	3 febbr. 1914 **75**				
Conversione in legge del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1536, che prorogò di mesi quattro il termine indicato nell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (pubblicazione della tabella delle residenze notarili) (Finocchiaro-Aprile).	5 marzo 1914 **115**				

* *Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo* (Finocchiaro-Aprile, Tedesco, Facta, Credaro).	5 marzo 1914 **116**	18 febbraio 1915 **Pantano**	21 e 22 marzo 1915 Approvato	Approvato 27 e 29 marzo 1915 n. 209	1° aprile 1915 n. 455
* Autorizzazione a stipulare col comune di Milano una convenzione per la costruzione del nuovo palazzo di Giustizia (Finocchiaro-Aprile, Tedesco, Facta, Credaro, Nitti).	5 marzo 1914 **117**	**Manna**			
Disposizioni riguardanti il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Finocchiaro-Aprile, Tedesco, Spingardi).	9 marzo 1914 **144**		3 luglio 1914 Ritirato (vedi appresso n. 262)		
Autorizzazione a stipulare col comune di Torino una convenzione per la sistemazione degli uffici giudiziari in quella città (Finocchiaro-Aprile, Tedesco).	9 marzo 1914 **145**	9 giugno 1914 **Nava O.**	19 e 20 aprile 1918 Approvato	Approvato 22 giugno 1918 n. 419	15 dicembre 1918 n. 1939
O * Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie (Dari, Rubini).	3 (2ª) luglio 1914 **262**	5 luglio 1914 **Manna**	7 e 8 dicembre 1914 Approvato	Approvato 26, 27, 29, 30 giugno, 1° e 3 luglio 1914 n. 40	27 dicembre 1914 n. 1404
Istituzione delle Corti d'onore e modificazione al Codice penale relativamente ai reati di diffamazione (Orlando).	18 febbr. 1915 **372**				
Proroga (al 31 dicembre 1915) del termine stabilito dall'articolo 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativo alla dispensa dal servizio degli impiegati degli archivi notarili (Orlando).	18 febbr. 1915 **373**	4 marzo 1915 **Magliano**	18 marzo 1915 Approvato	Approvato 26 marzo 1915 n. 189	1° aprile 1915 n. 430
Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio (emissione di obbligazioni di società commerciali e diritto di recesso) (Orlando, Carcano, Cavasola).	18 febbr. 1915 **374**	13 marzo 1915 **Scialoja**	22 marzo 1915 Approvato	Approvato 27 e 29 marzo 1915 n. 208	1° aprile 1915 n. 431

(1) Presenta un'unica relazione su questo disegno di legge e sulle proposte di legge dei deputati Agnelli (n. 100) e Carcano (n. 99).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 991, che riordina il servizio della ragioneria nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti in relazione agli Economati generali dei benefici vacanti ed agli archivi notarili (Orlando, Carcano).	1° dicembre 1915 **501**	7 marzo 1916 **Manna**	14 (2ª) aprile 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dic. 1916 n. 280	3 gennaio 1917 n. 10
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testamentarie oltre il sesto grado (Sacchi).	11 dicembre 1916 **696**	25 marzo 1917 **Facta**			
Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna (Sacchi).	27 febbraio 1917 **728**	10 luglio 1917 **Di Stefano**	7 (1ª) e 8 (1ª e 2ª) marzo 1919 Approvato	Approvato 12, 14 e 15 luglio 1919 n. 446	17 luglio 1919 n. 1176
Anno giudiziario (Sacchi)	4 luglio 1917 **813**				
Modificazione alle leggi sull'ordinamento giudiziario (Sacchi, Nitti).	22 febbr. 1918 **949**	22 luglio 1919 **Mosca T.**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 marzo 1918, n. 396, concernente l'aumento delle congrue parrocchiali e la risoluzione delle controversie indicate nel decreto medesimo (Sacchi).	14 giugno 1918 **991**	2 agosto 1919 **Nava O.**			

* *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655, che modifica l'articolo 1° del decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, sull'aumento delle congrue parrocchiali (Sacchi).*	14 giugno 1918 **992**	2 agosto 1919 **Nava O.**				
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1878, che proroga per l'anno 1916 le disposizioni degli ultimi tre capoversi del regio decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48; 22 febbraio 1917, n. 485, col quale alcune disposizioni del regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, sull'ordinamento della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono mantenute in vigore sino a tutto dicembre 1917; 3 gennaio 1918, n. 14, che mantiene in vigore a tutto dicembre 1918 le norme degli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 del regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, concernente provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915; 5 gennaio 1919, n. 14, che mantiene in vigore a tutto dicembre 1919, gli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 del regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, circa l'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Mortara).	16 luglio 1919 **1168**	5 sett. 1919 **Nava O.**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (Mortara).	16 luglio 1919 **1169**					
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del 2° e 4° mandamento di Messina (Mortara).	16 luglio 1919 **1170**					
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (Mortara).	16 luglio 1919 **1171**					
* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 368, che stabilisce gli stipendi della magistratura (Mortara, Schanzer).	16 luglio 1919 **1172**	11 sett. 1919 **Nava O.**				

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.					
* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (Mortara).	16 luglio 1919 **1173**	9 sett. 1919 **Luciani**			
* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (Mortara).	16 luglio 1919 **1174**	9 sett. 1919 **Luciani**			
* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (Mortara).	16 luglio 1919 **1175**	5 sett. 1919 **Dentice**			
* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 617, che attribuisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396 e di ogni altro provvedimento circa assegni di congrua e 6 luglio 1919, n. 1156, che aumenta l'assegno di congrua ai parroci (Mortara, Schanzer),	16 luglio 1919 **1176**	13 sett. 1919 **Marcello**			

Procedimento per ingiunzione (Mortara)	16 luglio 1919 **1177**	17 sett. 1919 **Meda**
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (Mortara, Tedesco).	17 luglio 1919 **1178**	
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (Mortara, Tedesco, Nava C.).	17 luglio 1919 **1179**	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, che approva la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (Mortara).	17 luglio 1919 **1180**	9 sett. 1919 **Pavia**
Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (Mortara).	30 luglio 1919 **1244**	8 agosto 1919 **Berenini**
* Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto (Mortara, Schanzer).	30 luglio 1919 **1245**	9 sett. 1919 **Luciani**
Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (Mortara).	9 agosto (2ª) 1919 **1268**	
Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, riguardante la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (Mortara).	6 settembre 1919 **1300**	
Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi in guerra (Mortara).	9 settembre 1919 **1303**	

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.					
* Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, che sostituisce ed abroga il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, relativo al riordinamento del personale dei servizi di cancelleria (Mortara).	17 settembre 1919 **1334**				
Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (Mortara).	17 settembre 1919 **1335**				

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DELLA GUERRA.					
Abolizione del volontariato di un anno (Spingardi, Millo, Tedesco).	21 dicembre 1913 **56**				
* Provvedimenti per gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare (Spingardi, Tedesco).	21 dicembre 1913 **57**	23 maggio 1914 **Cottafavi** (1) indi **Giovanelli E.**	29 e 30 maggio 1914 Approvato	Approvato 15 e 16 giugno 1914 n. 69	18 giugno 1914 n. 551
* Conversione in legge del regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'articolo 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito (Spingardi, Tedesco).	12 febbraio 1914 **104**	23 maggio 1914 **Giovanelli E.**	28 maggio 1914 Approvato	Approvato 12 giugno 1914 n. 63	18 giugno 1914 n. 575
Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava della « Chiappella » (Grandi, Rava).	6 maggio 1914 **156**	21 maggio 1914 **Reggio**	29 e 30 maggio 1914 Approvato	Approvato 8 e 9 giugno 1914 n. 70	11 giugno 1914 n. 570
Convalidazione del regio decreto 12 agosto 1912, n. 960, relativo al censimento e alla rivista dei veicoli automobili e al censimento del personale automobilistico addettovi (Grandi).	6 maggio 1914 **157**	**Soderini**			
* Facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo (Grandi, Rubini).	7 maggio 1914 **166**	27 maggio 1914 **Giovanelli E.**	2 e 3 giugno 1914 Approvato	Approvato 3 luglio 1914 n. 79	5 luglio 1914 n. 621

* *Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra (Grandi, Rubini),*	29 maggio 1914 **208**	25 (2ª) giugno 1914 **Falletti**	4 dicembre 1914 Ritirato		
* Costituzione del Corpo areonautico militare (Grandi, Rubini).	11 giugno 1914 **225**	20 (2ª) giugno 1914 **Di Palma**	18 febbraio 1915 Ritirato (2)		
* Modificazioni alla legge n. 531 del luglio 1910 relativa ai personali amministrativi del regio esercito (Grandi, Rubini).	11 giugno 1914 **226**	4 (2ª) luglio 1914 **Falletti**	22 dicembre 1917 Ritirato		
O * Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento del regio esercito (Grandi).	16 (2ª) giugno 1914 **248**	4 (2ª) luglio 1914 **Falletti**	17 (1ª e 2ª) marzo 1915 Approvato	Approvato 13 giugno 1914 n. 55	21 marzo 1915 n. 301
* Assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili (Grandi, Rubini).	18 giugno 1914 **251**				
* Approvazione di compromesso 4 aprile 1914 tra l'Amministrazione militare ed il comune di Napoli (Grandi, Rubini).	18 giugno 1914 **253**	10 dicembre 1914 **Di Palma**	12 dicembre 1914 Approvato	Approvato 18 dicembre 1914 n. 145	20 dicembre 1914 n. 1410
* Conversione in legge dei regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 agosto 1914, n. 927, 4 ottobre 1914, n. 1103 e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Ammiaistrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205 e 1° novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del regio esercito (Zupelli, Viale, Carcano).	4 dicembre 1914 **312**	26 febbraio 1915 **Giovanelli E.**	17 (1ª e 2ª) marzo 1915 Approvato	Approvato 27 e 29 marzo 1915 n. 191	1° aprile 1915 n. 424

(1) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (23 marzo 1914).
(2) Vedi appresso disegno di legge n. 362.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLA GUERRA.					
* Conversione in legge dei regi decreti 20 settembre 1914, n. 1027, 24 settembre 1914, n. 1053 (rettificato col regio decreto 27 settembre 1914, n. 1220) e 15 novembre 1914, nn. 1249, 1251 e 1253, portanti modificazioni alle leggi sull'avanzamento del regio esercito (Zupelli, Carcano).	4 dicembre 1914 **313**	26 febbraio 1915 **Falletti**	28 febbraio 1917 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 326	29 marzo 1917 n. 492
* Conversione in legge del regio decreto 27 settembre 1914, n. 1090, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle Amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle Colonie od in luoghi occupati militarmente dall'Italia (Zupelli, Viale, Martini, Carcano).	4 dicembre 1914 **314**	26 febbraio 1915 **Giovanelli E.**	10 e 11 aprile 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dicembre 1916 n. 281	4 gennaio 1917 n. 61
* Conversione in legge dei regi decreti 1° novembre 1914, n. 1246, 8 novembre 1914, n. 1248, 15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304, portanti modificazioni alle leggi di ordinamento del regio esercito (Zupelli, Carcano).	4 dicembre 1914 **315**	11 marzo 1915 **Pais-Serra**	12 e 13 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dicembre 1916 n. 284	21 dicembre 1916 n. 1818
* Conversione in legge del regio decreto 15 novembre 1914, n. 1252, per maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni al bilancio della guerra pel 1914-15 (Zupelli, Carcano).	4 dicembre 1914 **316**	11 marzo 1915 **Pais-Serra**	12 e 13 aprile 1916 Approvato	Approvato 6 e 7 dicembre 1916 n. 283	15 dicembre 1916 n. 1736
* Conversione in legge del regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna. (Zupelli, Salandra, Carcano).	4 dicembre 1914 **317**	11 marzo 1915 **Pais-Serra**	12 e 13 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dicembre 1916 n. 285	21 dicembre 1916 n. 1776

Modificazione degli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali (Zupelli, Viale).	18 febbraio 1915 **359**	**Venzi**			
* Conversione in legge del regio decreto 31 gennaio 1915, n. 63, relativo alla protrazione della permanenza alle armi dei militari di 2ª categoria (Zupelli).	18 febbraio 1915 **360**	6 marzo 1915 **Giovanelli E.**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dicembre 1916 n. 311	4 gennaio 1917 n. 13
* Conversione in legge del regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del regio esercito (Zupelli, Viale, Carcano).	18 febbraio 1915 **361**	6 marzo 1915 **Giovanelli E.**	17 (1ª e 2ª) marzo 1915 Approvato	Approvato 27 e 29 marzo 1915 n. 192	1° aprile 1915 n. 425
* Conversione in legge del regio decreto 7 gennaio 1915, n. 11, circa la costituzione del corpo areonautico militare (Zupelli, Viale, Carcano).	18 febbraio 1915 **362**	13 marzo 1915 **Di Palma**	12 e 13 aprile 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dicembre 1916 n. 287	1° febbraio 1917 n. 508
* Conversione in legge del regio decreto 3 gennaio gennaio 1915, n. 5, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna (Zupelli, Carcano).	18 febbraio 1915 **363**	11 marzo 1915 **Pais-Serra**	12 e 13 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dicembre 1916 n. 286	21 dicembre 1916 n. 1775
* Conversione in legge dei regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1394, 31 dicembre 1914, n. 1431, 10 gennaio 1915, n. 9, 24 gennaio 1915, n. 43, 28 gennaio 1915, n. 64 e 7 febbraio 1915, n. 113, portanti modificazioni all'ordinamento ed all' avanzamento del regio esercito (Zupelli, Salandra, Carcano).	18 febbraio 1915 **364**	13 marzo 1915 **Falletti**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 18 e 20 dicembre 1916 n. 312	4 gennaio 1917 n. 2
Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione tra la regia guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina nei riguardi della giurisdizione penale militare (Zupelli, Viale, Daneo).	18 febbraio 1915 **365**	13 marzo 1915 **Dentice**	11 aprile 1916 Approvato	Approvato 16 e 18 dicembre 1916 n. 282	11 dicembre 1916 n. 1777

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLA GUERRA.					
* Richiamo in servizio d'autorità degli ufficiali di complemento (Zupelli) (*Urgenza*).	23 febbraio 1915 **383**	26 febbraio 1915 **Giovanelli E.**	2 e 3 marzo 1915 Approvato	Approvato 16 marzo 1915 n. 161	18 marzo 1915 n. 251
O*Conversione in legge del regio decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (Zupelli).	16 marzo 1915 **411**	10 dicembre 1915 **Pais-Serra**	28 febbraio e 1° marzo 1917 Approvato	Approvato 11 e 13 marzo 1915 n. 129	18 marzo 1917 n. 476
O*Conversione in legge del regio decreto 9 agosto 1914, n. 804, che stabilisce il trasferimento nella regia marina di sottufficiali della milizia territoriale del regio esercito, provenienti dalla riserva navale (Zupelli, Viale).	16 marzo 1915 **412**	10 dicembre 1915 **Di Palma**	28 febbraio e 1° marzo 1917 Approvato	Approvato 11 e 13 marzo 1915 n. 127	18 marzo 1917 n. 477
O* Conversione in legge del regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle Colonie e del mare territoriale (Zupelli).	16 marzo 1915 **413**	10 dicembre 1915 **Di Palma**	23 marzo 1916 Approvato con modificazioni (1)	Approvato 11 e 13 marzo 1915 n. 128	16 aprile 1916 n. 429
Modificazioni della Camera (Zupelli). . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Approvate 11 e 12 aprile 1916 n. 128-B	
* Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza (Zupelli, Carcano).	19 (1ª) marzo 1915 **416**				

* Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 1432, in data 22 agosto 1915, che istituisce una Commissione tecnico-amministrativa per la liquidazione di indennità varie, dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Zupelli, Salandra, Carcano, Ciuffelli).	2 dicembre 1915 **516**	4 marzo 1916 **Giovanelli E.**	21 e 22 marzo 1916 Approvato	Approvato 14 e 17 aprile 1916 n. 241	1° giugno 1916 n. 696
* Conversione in legge dei regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358 e 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540 e 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel regio esercito (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **517**	10 aprile 1916 **Pais-Serra**	21 e 22 marzo 1917 Approvato	Approvato 3 luglio 1917 n. 363	8 luglio 1917 n. 1073
Conversione in legge del regio decreto 22 aprile 1915, n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **518**	12 aprile 1916 **Grabau**	21 e 22 marzo 1917 Approvato	Approvato 3 luglio 1917 n. 364	8 luglio 1917 n. 1074
* Conversione in legge del regio decreto 2 maggio 1915, n. 571, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato; e dei regi decreti 15 aprile 1915, nn. 469, 470 e 471, e 29 aprile 1915, n. 560, che stabiliscono assegni ed indennità per gli ufficiali in congedo (Zupelli).	2 dicembre 1915 **519**	**Pais-Serra**			
Conversione in legge dei regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo (Zupelli).	2 dicembre 1915 **520**	15 marzo 1916 **Padulli**	9 e 10 marzo 1917 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 337	29 marzo 1917 n. 493

(1) In seguito alle modificazioni della Camera il titolo del disegno di legge va così modificato: « Conversione in legge del regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, e nuove norme per la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle Colonie e del mare territoriale ».

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLA GUERRA.					
Conversione in legge del regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, recante provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra (Zupelli).	2 dicembre 1915 **521**	15 aprile 1916 **Rubilli**			
Conversione in legge del regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, per modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (Zupelli, Corsi).	2 dicembre 1915 **522**				
Conversione in legge del regio decreto 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina (Zupelli, Corsi, Salandra, Orlando).	2 dicembre 1915 **523**	7 aprile 1916 **Caron**	9 e 10 marzo 1917 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 335	29 marzo 1917 n. 497
* Conversione in legge del regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **524**	8 aprile 1916 **Pais-Serra**			
* Conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **525**	8 aprile 1916 **Pais-Serra**	9 e 10 marzo 1917 Approvato	Approvato 22 marzo 1917 n. 334	25 maggio 1917 n. 478
* Conversione in legge del regio decreto 29 aprile 1915, n. 583, relativo a provvedimenti per il funzionamento del servizio veterinario (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **526**	6 giugno 1916 **Pais-Serra**			

* *Conversione in legge del regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria)* (Zupelli, Salandra, Carcano).	2 dicembre 1915 **527**	6 giugno 1916 **Pais-Serra**				
Conversione in legge del regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra (Zupelli, Corsi, Salandra, Orlando, Ciuffelli).	2 dicembre 1915 **528**	13 marzo 1916 **Frugoni**	9 marzo 1917 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 336	29 marzo 1917 n. 498	
* Conversione in legge del regio decreto 13 maggio 1915, n. 621, relativo ai provvedimenti per il funzionamento del servizio sanitario e per estendere l'assegnazione eventuale dei posti fuori quadro della tabella XV annessa al testo unico sull'ordinamento del regio esercito agli ufficiali del corpo sanitario, amministrativo e veterinario (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **529**	6 giugno 1916 **Pais-Serra**				
Conversione in legge del regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162) relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (Zupelli, Corsi).	2 dicembre 1915 **530**	2 luglio 1917 **Caporali**				
Conversione in legge del regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati (Zupelli, Corsi, Orlando).	2 dicembre 1915 **531**					
* Conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi (Zupelli, Carcano).	2 dicembre 1915 **532**	8 aprile 1916 **Pais-Serra**	9 e 10 marzo 1917 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 338	29 marzo 1917 n. 631	
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di 2ª classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio (Zupelli, Salandra, Carcano).	2 marzo 1916 **571**	8 aprile 1916 **Pais-Serra**	21 e 22 marzo 1917 Approvato	Approvato 27 e 28 giugno 1917 n. 366	8 luglio 1917 n. 1122	

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
		Segue MINISTERO DELLA GUERRA.			
* Conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il regio esercito (Zupelli, Carcano).	2 marzo 1916 **572**	8 aprile 1916 **Pais-Serra**	21 e 22 marzo 1917 Approvato	Approvato 3 luglio 1917 n. 365	8 luglio 1917 n. 1098
* Conversione in legge del regio decreto 22 aprile 1915, n. 506, recante il conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del regio esercito e della regia marina, per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali (Zupelli, Orlando, Carcano, Corsi).	2 marzo 1916 **573**	8 aprile 1916 **Pais-Serra**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta. Obblighi disciplinari. Riconoscimento di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'associazione. (Zupelli, Corsi).	2 marzo 1916 **574**	8 aprile 1916 **Falletti**			
Conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 672, concernente provvedimenti eccezionali in materia di trasporti in caso di mobilitazione o di guerra (Zupelli, Ciuffelli, Corsi, Riccio).	21 marzo 1915 **600**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico già esistente presso il Ministero dell'interno può passare nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra (Morrone, Orlando, Car-	6 dicembre 1916 **658**	15 marzo 1917 **La Pegna**			

dal Ministero della guerra (Morrone, Orlando, Car-		
Modificazioni all'ordinamento dell'esercito – Aumento dell'organico dell'arma dei carabinieri reali (Morrone, Orlando, Carcano).	6 dicembre 1916 **659**	**Valenzani** (1)
Conversione in legge del regio decreto 28 marzo 1915, n. 337, relativo alla istituzione della carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito (Morrone, Carcano).	6 dicembre 1916 **660**	23 marzo 1917 **Chiesa**
Conversione in legge del regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio o di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio (Morrone).	15 (1ª) dic. 1916 **719**	16 marzo 1917 **Cassuto**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto di direttore di 2ª classe (maggiore) ad uno di direttore di 3ª classe (capitano) (Giardino, Raineri).	3 luglio 1917 **811**	15 febbraio 1918 **Pais-Serra**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 660, relativo alla modificazione dei ruoli organici del personale della giustizia militare (Giardino, Sacchi, Carcano, Triangi).	3 luglio 1917 **812**	15 febbraio 1918 **Pais-Serra**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, sulla somministrazione di alloggi militari dovuti dai comuni agli ufficiali e truppe del regio esercito (Alfieri, Del Bono, Orlando, Nitti, Sacchi).	20 dicembre 1917 **928**	23 novembre 1918 **Pais-Serra**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, cencernente il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra (Alfieri).	20 dicembre 1917 **929**	23 novembre 1918 **Pais-Serra**

(1) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (1° novembre 1917).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLA GUERRA.					
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali in data 6 aprile 1919, nn. 494 e 495, concernenti il primo: provvedimenti economici e di carriera in favore dell'Arma dei carabinieri reali; il secondo: le raffeime dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma stessa (Albricci).	5 settembre 1919 **1297**	**Pais-Serra**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (Albricci).	5 settembre 1919 **1298**	**Pavia**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra (Albricci).	5 settembre 1919 **1299**	27 settembre 1919 **Callaini**			
* Sistemazione dell'Arma dei carabinieri reali (Albricci, Nitti, Sechi, Schanzer).	6 settembre 1919 **1301**	16 settembre 1919 **Pavia**			
* Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1383, contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente (Albricci).	27 settembre 1919 **1343**				

* Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (Albricci).	27 settembre 1919 **1344**					
* Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito (Albricci, Schanzer).	27 settembre 1919 **1345**					
* Sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente (Albricci, Schanzer).	27 settembre 1919 **1346**					
* Estensione agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina di miglioramenti economici in misura corrispondente a quella stabilita per gli impiegati civili per effetto dell'applicazione dei ruoli aperti (Albricci, Sechi, Schanzer).	27 settembre 1919 **1347**					

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 1082, che assegna lire 60 mila al servizio della pesca (De Nava, Carcano).	8 dic. 1916 **688**	15 marzo 1917 **Callaini**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, col quale è modificato il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato col regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (De Nava, Carcano).	8 dic. 1916 **689**	15 marzo 1917 **Dentice**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 (De Nava, Orlando, Sacchi, Carcano).	8 dic. 1916 **690**	15 marzo 1917 **Dentice**	5 e 11 luglio 1917 Approvato	Approvato 30 aprile e 1° maggio 1918 n. 389	5 maggio 1918 n. 659
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, che proroga al 31 dicembre 1916 il termine assegnato dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 922, circa il riordinamento dell'Ufficio centrale di statistica (De Nava, Carcano).	8 dic. 1916 **691**	15 marzo 1917 **Callaini**	5 e 10 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 e 17 dic. 1917 n. 390	20 dicembre 1917 n. 2086
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, che proroga alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati (De Nava).	14 (2ª) dic. 1916 **718**	**Mondello**			

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione industriale (De Nava, Orlando, Ruffini, Carcano).	18 (2ª) dic. 1916 **727**	17 marzo 1917 **Lembo**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n 130, concernente provvedimenti per l'Ufficio centrale di statistica (De Nava, Carcano).	8 marzo 1917 **756**	4 luglio 1917 **Callaini**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità (De Nava, Boselli, Orlando, Carcano, Sacchi, Fera).	8 marzo 1917 **757**	20 ott. 1917 **Cotugno**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (De Nava).	21 marzo 1917 **770**	**Crespi** (1)				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia, danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917 (De Nava, Orlando, Sacchi, Carcano).	25 giugno 1917 (alla Presid.) **792**	15 febbr. 1918 **Callaini**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, concernente aggiunte e modificazioni alla legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione industriale (De Nava, Orlando, Ruffini, Carcano). (2).	25 giugno 1917 (alla Presid.) **793**					

(1) Decaduto per nomina a Commissario generale per gli approvvionamenti e consumi (5 novembre 1917).
(2) Deferito alla Commissione che esaminò il disegno di legge n. 727 (vedi sopra).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, recante provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicultura (De Nava, Bianchi R., Bonomi I., Meda, Triangi, Carcano).	25 giugno 1917 (alla Presid.) **794**	**Tosti**			
** Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa dei dazi doganali (De Nava, Sonnino, Meda, Carcano, Raineri).	29 giugno 1917 (alla Presid.) **808**	5 luglio 1917 **Artom**	7 luglio 1917 Approvato	Approvato 15 luglio 1917 n. 371	24 luglio 1917 n. 1396
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 1063, col quale è istituita in Biella una scuola di commercio di terzo grado col titolo di Regio Istituto commerciale « Eugenio Bona » (De Nava).	16 ott. 1917 **834**	15 febbr. 1918 **Callaini**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, col quale sono prorogate le disposizioni contenute negli articoli 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, e 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati (De Nava).	16 ott. 1917 **835**	15 febbr. 1918 **Callaini**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n, 1450, concernente l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura (De Nava, Boselli, Orlando, Sacchi, Meda, Carcano, Raineri).	16 ott. 1917 **836**	12 ott. 1918 (alla Presid.) **Casciani**			

* *Riforma della legge sui marchi di fabbrica (De Nava, Sonnino, Carcano, Meda, Sacchi).*	16 ott. 1917 **837**	26 aprile 1918 **Callaini**				
Riforma delle leggi 30 ottobre 1859, n. 3731 e 4 agosto 1894, n. 367, sulle privative industriali (De Nava, Orlando, Sonnino, Carcano, Meda, Sacchi, Giardino, Del Bono, Dallolio).	17 ott. 1917 **861**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1917. n. 1935, concernente lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, della somma di lire 50,000 per spese inerenti ai lavori preparatorî per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sull'as-l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Ciuffelli, Nitti).	18 dic. 1917 **925**	**Casciani**				
Sulle piccole industrie (Ciuffelli, Nitti)	20 aprile 1918 **965**	8 (2ª) marzo 1919 **Landucci**				
Provvedimenti relativi al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (Ciuffelli, Nitti, Meda, Bianchi R.,).	20 aprile 1918 **966**		14 giugno 1918 Ritirato (1)			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, portante provvedimenti relativi al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (Ciuffelli, Miliani, Nitti, Meda, Villa).	14 giugno 1918 **993**	28 nov. 1918 **Vinaj**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918. n. 577, concernente provvedimenti per l'impiego dei fondi della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Ciuffelli).	14 giugno 1918 **994**					

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 993.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 527, contenente disposizioni per la legalizzazione della firma del liquidatore del » Credito Fondiario Nazionale di Palermo » (Ciuffelli, Sacchi, Meda).	14 giugno 1918 **995**	17 luglio 1919 **Vaccaro**			
Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Ciuffelli, Orlando, Colosimo, Sacchi, Meda, Nitti, Miliani, Fera).	28 nov. 1918 **1066**		18 luglio 1919 Ritirato (1)		
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, che stabilisce norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni (Ciuffelli, Facta, Stringher).	4 marzo 1919 **1102**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825. concernente modificazioni al titolo IV: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (Ciuffelli, De Nava).	4 marzo 1919 **1103**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto di impiego privato (Ciuffelli, Orlando, Facta).	6 marzo 1919 **1106**				

veto (Ciuffelli, Orlando, Facta).						
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale (Ciuffelli, Stringher).	*6 marzo 1919* **1107**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1728, concernente la costituzione e il riconoscimento delle associazioni industriali (Ciuffelli).	6 marzo 1919 **1108**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 30, portante modificazioni alla tabella *B* dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure, annessa al testo unico di leggi metriche approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III) (Ciuffelli, Meda, Stringher).	8 (2ª) marzo 1919 **1117**					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1915, che concede agevolazioni fiscali a favore della floricoltura e dell'industria dei profumi (Ciuffelli).	8 (2ª) marzo 1919 **1118**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Ferraris D., Nitti, Rossi L. Mortara, Tedesco, Schanzer, Visocchi, Chimienti).	18 luglio 1919 **1195**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n, 1009, portante provvedimenti per le piccole industrie (Ferraris D., Schanzer).	18 luglio 1919 **1196**	16 sett. 1919 **Callaini**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1747, concernente la costruzione e l'esercizio dei frigoriferi (Ferraris D., Nitti, Rossi L., Schanzer, Mortara, Tedesco, Pantano, Visocchi).	18 luglio 1919 **1197**	6 sett. 1919 **Libertini P.**				

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1195.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, contenente disposizioni sull'igiene del lavoro (Ferraris D., Nitti, Mortara, Schanzer, Visocchi).	18 luglio 1919 **1198**				
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455 e 19 giugno 1919, n. 1040, concernenti provvedimenti per le case popolari e per l'industria edilizia (Ferraris D., Nitti, Tedesco, Schanzer).	5 agosto 1919 **1251**	12 sett. 1919 **Nava C.**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione o di ufficio (Ferraris D., Nitti, Mortara, Tedesco).	9 (2ª) agosto 1919 **1267**				
* Riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro (Ferraris D., Visocchi, Schanzer).	4 settembre 1919 **1280**	28 settembre 1919 **Callaini**			
Conversione in legge del decreto Reale, n. 1514, del 15 agosto 1919, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali (Ferraris D., Mortara).	28 settembre 1919 **1352**				

* Conversione in legge del decreto Reale 15 agosto 1919, n. 1549, concernente la proroga del termine fissato dall'articolo 41 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, per la costituzione dell'Ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ferraris D.).	28 settembre 1919 **1353**				
* Conversione in legge del decreto Reale, n. 1323, in data 8 luglio 1919, contenente disposizioni per i miglioramenti economici a favore del personale delle Regie scuole di commercio di 2° e 3° grado (Ferraris D., Schanzer).	28 settembre 1919 **1354**				

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DELL'INTERNO.					
* Conversione in legge del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, concernente la proroga per l'anno 1914 a favore dei comuni del mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e di Sardegna, del concorso governativo a pareggio dei bilanci, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e nelle proporzioni di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (Giolitti, Tedesco, Facta).	4 febbr. 1914 **69**	7 marzo 1914 **Pantano**	23 e 27 maggio 1914 Approvato	Approvato 8 e 9 giugno 1914 n. 56	11 giugno 1914 n. 569
* Provvedimenti per il personale di educazione e sorveglianza nei riformatori; per il personale di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori; per il personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale dell'interno; per il personale degli Archivi di Stato e per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Giolitti, Tedesco).	4 febbr. 1914 **83**	10 marzo 1914 **Cao-Pinna**	21 maggio 1914 Approvato	Approvato 8 e 9 giugno 1914 n. 48	11 giugno 1914 n. 503
* Conversione in legge del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1100, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e degli appartenenti al Corpo delle guardie di città destinati in Libia (Giolitti, Bertolini, Tedesco).	4 febbr, 1914 **84**	6 (2ª) giugno 1914 **Cao-Pinna**	6 e 7 dicembre 1915 Approvato	Approvato 18 dicembre 1915 n. 221	27 dicembre 1915 n. 1925
Concessione di una terza proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna (Giolitti).	4 febbr. 1914 **85**	26 febbr. 1914 **Ciappi**	6 e 7 maggio 1914 Approvato	Approvato 30 maggio e 1° giugno 1914, n. 39	4 giugno 1914 n. 539

Conversione in legge del regio decreto 27 gennaio 1914 per la proroga dei poteri del regio Commissario presso l'Istituto Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (Giolitti, Tedesco).	5 marzo 1914 **118**	16 aprile 1916 **Valenzani**			
Disposizioni varie sulla sanità pubblica (Giolitti, Tedesco).	6 marzo 1914 **128**	18 marzo 1915 **Camera**	23 marzo 1916 Approvato (1)	Approvato 5 luglio 1916 n. 248	16 luglio 1916 n. 947
* Conversione in legge del regio decreto 11 gennaio 1914, n. 134, pel collocamento fuori ruolo dei funzionari dell'Amministrazione della Sanità pubblica, destinati a prestar servizio in Libia (Salandra, Martini, Rubini).	9 maggio 1914 **170**	6 (2ª) giugno 1914 **Cao-Pinna**	6 aprile 1916 Approvato	Approvato 17 e 18 aprile 1916 n. 259	30 aprile 1916 n. 593
* Conversione in legge del regio decreto 31 ottobre 1914, n. 1295, concernente la proroga per l'anno 1915, a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e Sardegna del concorso governativo e a pareggio del bilancio consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio stesco anno, n. 538, nella misura stabilita dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (Salandra, Carcano, Daneo).	4 dicembre 1914 **293**	6 marzo 1915 **Cao-Pinna**	23 marzo 1916 Approvato	Approvato 17 e 18 aprile 1916 n. 249	27 aprile 1916 n. 542
* Conversione in legge del regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, ed altre disposizioni relative alla concessione di mutui ai comuni per integrare l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi (Salandra, Carcano).	4 dicembre 1914 **294**	6 marzo 1915 **Cao-Pinna**	10 marzo 1915 Approvato	Approvato 15 e 16 marzo 1915 n. 164	17 marzo 1915 n. 237
Repressione dell'abigeato in Sicilia (Salandra, Orlando) (*Urgenza*).	9 dic. 1914 **337**	8 marzo 1916 **Stoppato**	6 marzo 1917 Ritirato (2)		

(1) Approvato un nuovo testo concordato tra Governo e Commissione, presentato nella medesima seduta.
(2) Vedi appresso disegno di legge, n. 754.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INTERNO.					
* Conversione in legge del regio decreto 3 gennaio 1915, n. 18, concernente le vaccinazioni antitifiche nell'Esercito e nell'Armata (Salandra, Zuppelli, Viale) (*Urgenza*).	18 febbr. 1915 **342**	11 marzo 1915 **Casciani**	28 febbr. 1917 Approvato	Approvato 22 marzo 1917 n. 325	29 marzo 1917 n. 620
* Conversione in legge del regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108, riguardante concessione di mutui ai comuni per metterli in grado di fare sovvenzioni ai Monti di Pietà (Salandra, Carcano, Cavasola) (*Urgenza*).	18 febbr. 1915 **344**	6 marzo 1915 **Corniani**	7 e 8 aprile 1916 Approvato	Approvato 17 e 18 aprile 1916 n. 260	27 aprile 1916 n. 527
O * Provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati (Salandra) (*Urgenza*).	20 (1ª) marzo 1915 **419**	4 dic. 1915 **Cao-Pinna**	9 e 10 giugno 1916 Approvato	Approvato 18 marzo 1915 n. 163	11 giugno 1916 n. 720
Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 635, relativo all'espatrio per ragioni di lavoro (Salandra, Sonnino, Orlando, Daneo, Zupelli, Corsi).	1° dic. 1915 **476**	**Casalini**			
Conversione in legge del regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia (Salandra, Sonnino).	1° dic. 1915 **477**	16 aprile 1916 **Colonna di Cesarò**			

* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1637, che proroga il concorso governativo ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, per il pareggio dei loro bilanci in dipendenza delle leggi 15 luglio 1906, n. 383, 24 marzo 1907, n. 116 e 9 luglio 1908, n. 442 (Salandra, Carcano, Daneo).	1° dic. 1915 **478**	**Paratore** (1) indi **Cao-Pinna**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dell'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari (Salandra, Carcano, Daneo, Ciuffelli, Cavasola).	1° dic. 1915 **479**	29 giugno 1916 **Luciani**	5 e 7 luglio 1917 Approvato	Approvato 14 febbraio 1918 n. 394	17 febbraio 1918 n. 320
* Conversione in legge di decreti reali e luogotenenziale, relativi a provvedimenti per sollecitare la esecuzione di opere igieniche (Salandra, Carcano).	1° dic. 1915 **480**	**Manna**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868, col quale si dispone la cessazione dei regi commissari nei circondari di Avezzano e di Sora e si affidano ai sottoprefetti degli stessi circondari ed agli ingegneri capi degli uffici speciali del Genio civile in Avezzano e Sora, alcune delle attribuzioni già conferite ai regi commissari (Salandra, Ciuffelli).	2 marzo 1916 **579**	9 marzo 1917 **Cao-Pinna**	5 e 7 luglio 1917 Approvato	Approvato 19 aprile 1918 n. 393	25 aprile 1918 n. 552
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi dell'addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche nel comune di Palmi (Salandra, Daneo, Carcano, Ciuffelli).	2 marzo 1916 **580**	**Paratore** (1) indi **Mango**			

(1) Decaduto il 19 gennaio 1919 per nomina a Sottosegretario di Stato.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INTERNO.					
Provvedimenti per il Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (Salandra, Daneo, Carcano).	2 marzo 1916 **581**	**Calisse**	6 dic. 1916 Ritirato (1)		
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1916, n. 280, portante provvedimenti per la ricostruzione delle cattedrali di Messina e di Reggio Calabria (Salandra, Carcano, Ciuffelli).	6 apile 1916 **604**	25 luglio 1919 **Paratore** (2) indi **Pavia**			
Modificazione dell'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 (disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri) (Orlando V. E.).	6 dic. 1916 **673**				
Conversione in legge del regio decreto 23 aprile 1914, n. 693, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degl'impiegati dell'Amministrazione delle carceri e degli agenti di custodia destinati in Libia (Orlando).	6 dic. 1916 **674**	**Giordano**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, relativo alla proroga delle disposizioni per la costruzione di acquedotti in Calabria ed in Basilicata, e del decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932, relativo alla proroga di provvedimenti per sollecitare la esecuzione di opere igieniche (Orlando).	6 dic. 1916 **675**	23 marzo 1917 **Albanese**			

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo ai provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (Orlando, Carcano) (3).	6 dic. 1916 **676**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1662, concernente la proroga per l'anno 1917, del concorso governativo accordato ai comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e Sardegna con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio dello stesso anno, n. 538, nella misura stabilita dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (Orlando, Carcano, Meda).	6 dic. 1916 **677**	22 marzo 1917 **Salomone**			
O Repressione della pornografia (Orlando)	6 marzo 1917 **753**	18 ottobre 1917 **Stoppato**		Approvato 8, 9, 14 e 15 dic. 1916 n 232	
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, relativo alla prevenzione e alla repressione dell'abigeato in Sicilia (Orlando) (4).	6 marzo 1917 **754**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolezze per la esecuzione di opere igieniche (Orlando).	6 marzo 1917 **755**	10 luglio 1917 **Badaloni**			
Modificazioni alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (Orlando, Meda).	22 marzo 1917 **778**		27 giugno 1917 (torn. antim.) Ritirato (5)		

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 676.
(2) Decaduto il 19 gennaio 1919 per nomina a Sottosegretario di Stato.
(3) Deferito alla Commissione che già esaminò il disegne di legge n. 581 (vedi sopra).
(4) Deferito alla Commissione che già esaminò il disegno di legge n. 337 (vedi sopra).
(5) Vedi appresso disegno di legge n. 799.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INTERNO.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (Orlando, Meda).	27 giugno 1917 (torn. antim.) **799**	**Chiesa** (1) indi **Ollandini**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 648, relativo alla istituzione dei primi comandanti nella categoria degli ufficiali del Corpo delle guardie di città con l'aggiunta di un capoverso all'articolo 2 (Orlando, Carcano).	27 giugno 1917 (torn. antim.) **800**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, concernente disposizioni per la compilazione d'ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (Orlando).	27 giugno 1917 (torn. antim.) **801**	**Giaracà**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1270, portante disposizioni per i distacchi e le aggregazioni da un comune ad un altro di zone di territorio occorrenti per l'esecuzione di opere portuali (Orlando, Bonomi I.).	16 ottobre 1917 **852**	**Dentice**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108, che proroga al 30 giugno 1918 il termine portato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188 (esecuzione di opere igieniche) (Orlando, Bonomi I., Carcano).	16 ottobre 1917 **853**				

opere igieniche) (Orlando, Bonomi I., Carcano).					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1334, concernente la proroga della riscossione dei canoni d'uso dei ricoveri stabili e provvisori costruiti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Orlando, Carcano, Bonomi I.).	16 ottobre 1917 **854**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, con il quale viene aumentato il prezzo degli annunzi da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (Orlando).	16 ottobre 1917 **855**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1520, concernente l'applicazione di un diritto di peso sulla pesca a favore del comune di Comacchio (Orlando, Meda).	16 ottobre 1917 **856**	4 gennaio 1919 (alla Presid.) **Sitta**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1677, concernente la proroga per l'anno 1918 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (Orlando, Carcano, Meda).	16 ottobre 1917 **857**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi (Orlando, Carcano).	16 ottobre 1917 **858**	28 nov. 1918 **Maffi**	8 (1ª e 2ª) marzo 1919 Approvato	Approvato 15 luglio 1919 n. 445	24 luglio 2919 **n.** 1382
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo (Orlando, Meda, Del Bono, Ciuffelli).	24 aprile 1918 **969**	**Fumarola**			

(1) Decaduto per nomina a Commissario generale per l'aeronautica (1° novembre 1917).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INTERNO.					
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 47, col quale è prorogata fino al 1° gennaio 1919 la riscossione dei canoni da pagarsi dagli utenti dei ricoveri stabili e provvisori costruiti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Orlando).	24 aprile 1918 **970**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 210, col quale, per promuovere la costruzione di case economiche e di casette popolari in Messina, fu autorizzata, sui proventi dell'addizionale, un'anticipazione di 5 milioni all'Unione edilizia nazionale (Orlando, Nitti, Dari).	24 aprile 1918 **971**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, portante provvedimenti a favore delle cooperative agricole (Orlando, Nitti, Meda, Miliani).	23 nov. 1918 **1024**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Orlando).	25 nov. 1918 **1030**				

* Conversione in legge del regio decreto 27 ottobre 1918, n. 1671, concernente la proroga per l'anno 1919 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1917, n. 116, dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (Nitti).	9 luglio 1919 **1134**	13 sett. 1919 **Dentice**				
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452 e 27 febbraio 1919, n. 308, relativi al contributo sui pubblici spettacoli e sulle scommesse per la costituzione di un fondo per sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e spese relative (Nitti, Schanzer, Tedesco).	9 luglio 1919 **1135**	28 sett. 1919 **Dentice**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, e delle disposizioni in esso richiamate relative a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica (Nitti, Schanzer, Tedesco, Ferraris D.).	9 luglio 1919 **1137**	11 sett. 1919 **Nava O.**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 926, con cui la riscossione dei canoni d'uso dei ricoveri stabili e provvisori costruiti dallo Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, già prorogata dai decreti 26 luglio 1917, n. 1334 e 10 gennaio 1918, n. 47, è prorogata al 1° gennaio 1920 (Nitti, Schanzer, Pantano).	9 luglio 1919 **1139**	16 sett. 1919 **Caccialanza**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati a decorrere dal 1° aprile 1919 gli stipendi del personale del Consiglio di Stato (Nitti, Schanzer).	9 luglio 1919 **1143**					

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data dalla discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INTERNO.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (Nitti, Schanzer, Nava C.).	15 luglio 1919 **1148**	9 sett. 1919 **Pavia**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 914, riguardante la soppressione del posto di Economo magazziniere nell'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed aumento dello stipendio annuo dell'amministratore della Gazzetta stessa da lire 5,000 a lire 6,000 (Nitti, Schanzer).	17 luglio 1919 **1181**	**Nava O.**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (Nitti, Schanzer).	25 luglio 1919 **1214**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783, che proroga il termine fissato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, relativo a provvedimenti intesi a sollecitare l'esecuzione di opere igieniche (Nitti, Schanzer, Pantano).	25 luglio 1919 **1215**				

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, che proroga il termine fissato dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 maggio 1916, n. 837, relativamente alle opere di provvista di acqua potabile dei comuni della Basilicata e della Calabria (Nitti, Schanzer).	25 luglio 1919 **1216**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica la disposizione dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 (Nitti, Schanzer).	25 luglio 1919 **1217**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e registro i contratti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredamento degli istituti di cura per i tubercolosi (Nitti, Tedesco, Schanzer).	25 luglio 1919 **1218**				
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1184, con cui sono apportate modificazioni agli articoli 28 e 400 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (Nitti, Schanzer, Pantano).	25 luglio 1919 **1219**				
* Per il personale di pubblica sicurezza (Nitti). . . .	29 luglio 1919 **1235**	9 (2ª) agosto 1919 **Cao-Pinna**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1325, che proroga al 30 giugno 1920 il termine fissato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 giugno 1916, n. 837, relativamente alle opere di provvista di acqua potabile nei comuni della Basilicata e della Calabria (Nitti, Schanzer).	3 settembre 1919 **1274**	**Cotugno**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, che modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte, guardie ed allievi del Corpo degli agenti di custodia, e reca inoltre altre disposizioni per il Corpo medesimo (Nitti, Schanzer).	3 settembre 1919 **1275**	27 settembre 1919 **Nava O.**			

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELL'INTERNO.					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, che modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia, allegata al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi (Nitti, Schanzer).	3 settembre 1919 **1276**	27 settembre 1919 **Nava O.**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1182, concernente il mantenimento dell'indennità caro-viveri stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, a favore dei componenti il Consiglio di Stato (Nitti, Schanzer).	3 settembre 1919 **1277**	**Pavia**			
* Modificazioni agli organici del personale dell'Amministrazione carceraria (Nitti, Schanzer).	3 settembre 1919 **1278**	13 settembre 1919 **Cotugno**			
* Istituzione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza (Nitti, Schanzer, Albricci).	6 settembre 1919 **1302**	16 settembre 1919 **Pavia**			
* Modificazioni al ruolo organico del personale del Consiglio di Stato (Nitti, Schanzer).	16 settembre 1919 **1329**	**Cao-Pinna**			
* Provvedimenti per l'Ente « Volturno » in Napoli (Nitti, Mortara, Schanzer, Pantano, Ferraris D., Tedesco).	16 settembre 1919 **1330**	**Dentice**			

* Conversione in legge del Regio decreto 7 settembre 1919, n. 1632, portante provvedimenti finanziari a favore dei comuni e delle provincie (Nitti, Schanzer, Tedesco).	18 settembre 1919 **1342**					
Assistenza alle gestanti ed ai figli illegittimi nati nella zona di operazioni belliche (Nitti).	28 settembre 1919 **1363**					
* Conversione in legge del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464, che proroga il termine fissato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, relativo a provvedimenti intesi a sollecitare la esecuzione di opere igieniche (Nitti, Schanzer, Pantano).	28 settembre 1919 **1364**					

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.					
* Assegnazione straordinaria di lire 50,000 come concorso dello Stato per la 11ª esposizione internazionale da tenersi nella città di Venezia nel 1914 (Credaro, Tedesco) (*Urgenza*).	16 dicembre 1913 **53**	20 dicembre 1913 Da **Como**	7 febbraio 1914 Approvato	Approvato 9 aprile 1914 n. 25	16 aprile 1914 n. 400
* Maggiore assegnazione per la costruzione dei nuovi edifici della regia Università di Roma (Credaro, Tedesco) (*Urgenza*).	16 dicembre 1913 **54**	4 febbraio 1914 **Rava**	7 e 11 febbraio 1914 Approvato	Approvato 3, 4 e 6 luglio 1914 n. 24	9 luglio 1914 n. 695
* Proroga al 31 marzo 1914 del termine stabilito dall'articolo 87 (passaggio dell'amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio scolastico) della legge 4 giugno 1911, n. 487, recante provvedimenti per la scuola primaria (Credaro, Tedesco) (*Urgenza*).	16 dicembre 1913 **55**	20 dicembre 1913 **Camera**	3 febbraio 1914 Ritirato (1)		
* Conversione in legge del regio decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, che proroga il termine stabilito dall'articolo 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (Credaro, Tedesco).	3 febbraio 1914 **76**	7 marzo 1914 **Chimienti**	12 dicembre 1914 Approvato	Approvato 18 dicembre 1914 n. 147	24 dicembre 1914 n. 1443
Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale (Credaro, Millo, Facta, Tedesco, Spingardi).	3 febbraio 1914 **77**	26 maggio 1914 **Danieli**	30 maggio, 2, 3, 4, 6 (1ª), 12 (1ª), 16 (1ª), 17 (1ª), 19 (1ª), 20 (1ª), 23 (1ª) e 26 (2ª) giugno 1914 Approvato	Approvato 13, 14 e 15 luglio 1914 n. 100	16 luglio 1914 n. 679
Emendamenti (Daneo, Grandi, Millo, Rava, Rubini)	6 maggio 1914 **77**-*bis*				

Costituzione ed erezione in ente morale autonomo di un Istituto nazionale di soccorso agli insegnanti delle scuole medie governative ed alle loro famiglie (Credaro).	3 febbraio 1914 **78**	4 marzo 1915 **Magliano**	21 e 22 marzo 1915 Approvato	13 luglio 1917 n. 213 Ritirato (2)	
* Istituzione presso la regia Università di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali (Credaro, Tedesco).	5 febbraio 1914 **89**	14 magg. 1914 **Chimienti** (3) indi **Nava O.**	4 (1ª e 2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 17 luglio 1914 n. 123	19 luglio 1914 n. 795
Modificazioni alla legge 4 giugno 1911, n. 487, concernenti gli ispettori e i vice ispettori scolastici (Credaro, Tedesco).	7 marzo 1914 **142**	27 febbraio 1915 **Montresor**			
* Approvazione dello schema della convenzione, da stipularsi col comune di Torino, relativa alla sistemazione della Biblioteca nazionale universitaria e della Biblioteca civica di quella città nell'edificio demaniale detto del Debito Pubblico (Daneo, Rava, Rubini).	4 giugno 1914 **223**	26 febbraio 1915 **Nava O.**	11 marzo 1915 Approvato	Approvato 24 e 26 marzo 1915 n. 167	28 marzo 1915 n. 456
* Proroga al 31 luglio 1915 del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore (Daneo, Rubini).	13 giugno 1914 **235**	18 giugno 1914 **Nava O.**	4 (1ª e 2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 17 luglio 1914 n. 124	19 luglio 1914 n. 794
* Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma (Daneo, Rubini) (*Urgenza*).	16 (1ª) giugno 1914 **245**	20 (2ª) giugno 1914 **Mango**	4 (1ª e 2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 15 luglio 1914 n. 125	19 luglio 1914 n. 1111
* Modificazioni alla legge 27 giugno 1907, n. 380, sul Consiglio Superiore, gli Uffici e il personale dell'Amministrazione provinciale delle antichità e belle arti; alla legge 27 maggio 1875, n. 2554, sulla tassa d'ingresso ai luoghi di antichità e di arte, e per altri provvedimenti (Daneo, Rubini).	17 (2ª) giugno 1914 **250**	**Gallenga**	12 dicembre 1916 Ritirato		

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 76.
(2) Vedi appresso di legge n. 503.
(3) Decaduto per nomina a sottosegretario di Stato (23 marzo 1914).

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.					
* Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai regi Conservatori di Milano, di Palermo e di Parma (Daneo, Rubini).	18 giugno 1914 **252**	20 (2ª) giugno 1914 **Nava O.**	4 (1ª e 2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 15 luglio 1914 n. 126	27 agosto 1914 n. 1029
* Proroga delle disposizioni sancite dagli articoli 1 e 2 de la legge 20 marzo 1913, n. 206 (Daneo, Rubini).	1 (2ª) luglio 1914 **259**	4 (2ª) luglio 1914 **Manna**	18 marzo 1915 Approvato		
* Conversione in legge del regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1126, che provvede all'assegnazione di lire 20 milioni per la costruzione di edifici scolastici ed al rimborso dei contributi dovuti per l'anno 1914 dallo Stato ai comuni per la istruzione primaria (Grippo, Carcano).	5 dicembre 1914 **326**	**Paratore** (1) indi **Mango**			
* Conversione in legge di nove decreti reali e luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica (Grippo).	1° dicembre 1915 **502**	10 dicembre 1915 **Nava O.**	6 marzo 1917 Approvato	Approvato 27 e 28 marzo 1917 n. 331	1° aprile 1917 n. 644
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo alla costituzione ed erezione in ente morale dell'istituto nazionale « Giuseppe Kirner » di soccorso agli insegnanti delle scuole medie ed alle loro famiglie (Grippo).	1° dicembre 1915 **503**	13 aprile 1916 **Magliano**	19 e 20 aprile 1918 Approvato	Approvato 22 giugno 1918 n. 426	11 luglio 1918 n. 1095

* Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,500 nella parte straordinaria di ciascuno degli stati di previsione della spesa per il Ministero della pnbblica istruzione dal 1915-16 al 1917-18 per affitto di locali in servizio della regia Accademia di belle arti in Milano (Grippo, Carcano).	4 marzo 1916 **586**	6 giugno 1916 **Nava O.**	27 giugno 1917 Ritirato (2)		
Approvazione della Convenzione 6 giugno 1911 relativa agli edifici monumentali di San Miniato al Monte presso Firenze (Grippo).	11 aprile 1916 **607**	18 dicembre 1917 **Cotugno**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 6999, contenente disposizioni sugli esami nelle scuole medie, normali e nei corsi magistrali per l'anno scolastico 1915-16 (Ruffini).	12 dicembre 1916 **706**	**Landucci**			
Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 14 maggio 1916, n. 634, 1° giugno 1916, n. 780, 20 luglio 1916, n. 1093 e 5 novembre 1916, n. 1649, riguardanti l'istruzione pubblica (Ruffini, Carcano).	12 dicembre 1916 **707**	24 (2ª) marzo 1917 **Mancini**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 969, riguardante l'esonerazione dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (Ruffini, Carcano, Meda).	12 dicembre 1916 **708**	15 marzo 1917 **Pavia**			
* Sulla scuola popolare (Ruffini, Carcano).	27 febbraio 1917 **734**	**Sitta** (3)			

(1) Decaduto il 19 gennaio 1919 per nomina a Sottosegretario di Stato.
(2) Vedi appresso disegno di legge n. 804.
(3) Decaduto il 19 gennaio 1919 per nomina a Sottosegretario di Stato.

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.					
Cessione al comune di Milano delle suppellettili di alcune tombe del Museo nazionale romano (Ruffini).	27 febbraio 1917 **735**	29 giugno 1917 (alla Presidenza) **Belotti**			
Sistemazione del personale del collegio Regina Margherita di Anagni (Ruffini).	2 marzo 1917 **748**	22 marzo 1917 **Zegretti**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 152, sulla riforma dell'Amministrazione scolastica provinciale (Ruffini).	10 marzo 1917 **762**	29 giugno 1917 (alla Presidenza) **Caccialanza**			
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 36, riguardante gli scrutinî e gli esami nelle scuole medie e normali, nel corrente anno scolastico (Ruffini).	24 (2ª) marzo 1917 **781**	23 aprile 1918 **Mancini**			
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 gennaio 1917, n. 191, col quale si autorizza la permuta di alcuni acquarelli del pittore Carlandi di proprietà dello Stato con altrettanti di fattura e di proprietà del pittore stesso (Ruffini, Meda).	24 (2ª) marzo 1917 **782**	22 dicembre 1917 **Mango**			

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 969, concernente la estensione della anticipazione di esami a tutti gli alunni e candidati soggetti ad obblighi militari fino alla classe 1900 inclusa (Ruffini).	27 (1ª) giugno 1917 **802**					
Conversione in legge di quattro decreti luogotenenziali riguardanti la istruzione pubblica (Ruffini, Carcano).	27 (1ª) giugno 1917 **803**					
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 258, col quale è stata autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 31,500 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alla sistemazione dei locali della regia Accademia di belle arti in Milano (Ruffini, Carcano).	27 (1ª) giugno 1917 **804**	4 luglio 1917 **Pavia**				
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali, 15 febbraio 1917, n. 399, e 15 aprile 1917, n. 656, coi quali nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-17, vengono inscritti i contributi corrispondenti alla spesa degli stipendi e retribuzioni ai bidelli ed aiuto-bidelli delle scuole tecniche, istituti tecnici e nautici e per il personale di servizio nelle scuole normali e complementari delle provincie della Basilicata e della Sardegna (Ruffini, Carcano).	27 (1ª) giugno 1917 **805**	4 luglio 1917 **Cao-Pinna**				
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1740, concernente l'esonero dalle tasse scolastiche agli studenti delle Università, delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali, danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e del 17 maggio e 16 agosto 1916, nonchè del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1660, che approva e rende esecutiva la convenzione 19 febbraio 1916 relativa all'assetto edilizio della regia Università di Padova (Ruffini, Carcano, Meda).	27 (1ª) giugno 1917 **806**	4 luglio 1917 **Alessio**				

OGGETTO	DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
	della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione e votazione		
Segue MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.					
O Regio erbario coloniale in Firenze (Ruffini). . . .	27 (1ª) giugno 1917 **807**	8 luglio 1917 **Pescetti**	26 aprile 1918 Approvato	Approvato 23 marzo 1917 n. 330	19 maggio 1918 n. 719
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 26 luglio 1917, n. 1258, 26 luglio 1917, n. 1275, 29 luglio 1917, nn. 1593 e 1594, e 2 settembre 1917, n. 1521, concernenti la pubblica istruzione (Berenini).	13 febbraio 1918 **940**	8 (2ª) marzo 1919 **Mango**			
X Riforma della scuola normale (Berenini)	13 giugno 1918 **987**			Approvato 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 aprile e 1° maggio 1918 n. 8-*bis*	
Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 25 novembre 1917, n. 2068, 12 maggio 1918, n. 683, 27 giugno 1918, n. 976, 12 maggio 1918, n. 733, 3 febbraio 1918, n. 348, 14 aprile 1918, n. 519, riguardanti la pubblica istruzione (Berenini).	22 novembre 1918 **1020**				
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 21 novembre 1918, n. 2078, 23 febbraio 1919, n. 340, 3 marzo 1919, n. 465 e 25 maggio 1919, n. 927, riguardanti la pubblica istruzione (Baccelli).	16 luglio 1919 **1153**	**Mango**			

* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1962; 19 gennaio 1919, n. 81; 8 dicembre 1918, n. 1914; 27 aprile 1919, n. 812; 27 febbraio 1919, n. 464; 19 settembre 1918, n. 1549 e 27 ottobre 1918, n. 1826, riguardanti la pubblica istruzione (Baccelli).	16 luglio 1919 **1154**	**Mango**
* Provvedimenti per il personale della Amministrazione dell'antichità e delle belle arti (Baccelli, Schanzer).	8 agosto 1919 **1264**	6 settembre 1919 **Libertini**
* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 557, riguardante il riordinamento del personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (Baccelli, Schanzer).	8 agosto 1919 **1265**	27 settembre 1919 **Callaini**
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 26 maggio 1918, n. 732; 2 settembre 1917, n. 1521; 28 luglio 1918, n. 1250; 6 ottobre 1918 n. 1623; 27 febbraio 1919, n. 564 e 21 aprile 1919, n. 717, riguardanti la pubblica istruzione (Baccelli, Schanzer).	8 agosto 1919 **1266**	
* Riforma organica del personale delle segreterie delle Università e degli istituti di istruzione superiore (Baccelli, Schanzer).	4 sett. 1919 **1281**	27 sett. 1919 **Cotugno**
* Nuova sistemazione organica del personale delle biblioteche governative (Baccelli, Schanzer).	4 sett. 1919 **1282**	27 sett. 1919 **Cotugno**
* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali e Reali 5 gennaio 1919, n. 82; 24 aprile 1919, n. 719; 8 maggio 1919, n. 811; 6 luglio 1919, n. 1239; 14 agosto 1919, n. 1836; 2 marzo 1919, n. 405; 2 marzo 1919, n. 406; 20 febbraio 1919, n. 499; 12 giugno 1919, n. 1008; 29 settembre 1918, nu-1566; 27 ottobre 1918, n. 1782; 6 ottobre 1918, n. 1775; 27 marzo 1919, n. 823; 13 aprile 1919, n. 610; 25 aprile 1919, n. 615; 15 maggio 1919, n. 813; 19 giugno 1919, n. 1090; 19 giugno 1919, n. 1158; 6 luglio 1919, n. 1186; 6 luglio 1919, n. 1387; 8 luglio 1919, n. 1356, riguardanti la pubblica istruzione. (Baccelli, Schanzer).	4 sett. 1919 **1283**	**Callaini**
* Concessione di un assegno vitalizio a Vincenzo Gemito (Baccelli, Schanzer).	12 sett. 1919 **1324**	**Cotugno**

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.					
Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro (Sacchi).	7 febbr. 1914 **92**	4 aprile 1914 **Canepa**	26 e 27 maggio 1914 Approvato	Approvato 12 giugno 1914 n. 71	28 giugno 1914 n. 667
Provvedimenti per la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani e di opere idrauliche (Sacchi, Tedesco, Nitti).	5 marzo 1914 **119**	**Ruini** (1)			
Provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Sacchi, Nitti, Tedesco, Facta).	5 marzo 1914 **120**	28 febbr. 1917 **Ruini** e **Zaccagnino**	26 nov. 1918 Ritirato (2)		
Opere stradali nella Maremma toscana (Sacchi, Tedesco).	5 marzo 1914 **121**	10 dic. 1914 **Ciacci**	22 marzo 1915 Approvato	Approvato 27 e 29 marzo 1915 n. 214	8 aprile 1915 n. 524
Approvazione del piano regolatore di Voltri (Genova) (Sacchi).	5 marzo 1914 **122**	18 dic. 1916 (2ª tornata) **Astengo**			
* Conversione in legge del decreto reale 30 dicembre 1913, n. 1435, relativo alla esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (Sacchi, Giolitti, Tedesco).	5 marzo 1914 **123**	6 (2ª) giugno 1914 **Corniani**	6 aprile 1916 Approvato	Approvato 12 e 13 dic. 1916 n. 257	21 dicembre 1916 n. 1819

* Conversione in legge del regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Real Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle colonie (Sacchi, Bertolini, Tedesco).	5 marzo 1914 **124**	6 (2ª) giugno 1914 **Nava C.**	6 aprile 1916 Approvato	Approvato 12 e 13 dicem. 1916 n. 258	21 dicembre 1916 n. 1820
Modificazioni dell'andameuto delle strade provinciali di cui ai nn. 128 e 165 dell'elenco 3° allegato alla tabella *B*, annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (Sacchi, Giolitti).	7 marzo 1914 **136**	27 maggio 1914 **Faranda**	13 e 16 (2ª) giugno 1914 Approvato	Approvato 3 luglio 1914 n. 96	9 luglio 1914 n. 1009
* Disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe (Ciuffelli, Rubini, Cavasola, Millo).	6 maggio 1914 **151**	6 (2ª) giugno 1914 **Ancona**	3 (2ª), 4 (2ª) e 5 luglio 1914 Approvato	Approvato 17 luglio 1914 n. 122	23 luglio 1914 n. 742
Piano regolatore di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour (Ciuffelli).	7 maggio 1914 **167**	17 (2ª) giugno 1914 **Storoni**	12 dic. 1914 Approvato	Approvato 18 dicembre 1914 n. 148	24 dicembre 1914 n. 1418
* Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici (Ciuffelli, Rubini)	19 maggio 1914 **192**	6 (2ª) giugno 1914 **Tedesco**	5 luglio 1914 Approvato	Approvato 15 luglio 1914 n. 121	19 luglio 1914 n. 769
Provvedimenti a favore dei danneggiati del terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania e modificazioni alla legge 12 luglio 1912, n. 772 (Ciuffelli, Salandra, Rubini, Rava, Cavasola) (*Urgenza*).	23 maggio 1914 **200**	25 (2ª) giugno 1914 **Pantano**	4 (2ª) luglio 1914 Approvato	Approvato 15 luglio 1914 n. 120	19 luglio 1914 n. 761
Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Ciuffelli, Rubini).	11 giugno 1914 **224**	12 marzo 1915 **Albanese**	22 marzo 1915 Approvato	Approvato 18 dicembre 1915 n. 215	2 gennaio 1916 n. 73
Approvazione del piano regolatore della regione di Marassi in Genova, a sinistra del Bisagno, fra il torrente Fereggiano e i Molini di Cima (Ciuffelli).	12 (2ª) giugno 1914 **229**	16 marzo 1916 **Canepa**	21 e 22 marzo 1916 Approvato	Approvato 11 e 12 aprile 1916 n. 246	27 aprile 1916 n. 485

(1) Decaduto il 19 gennaio 1919 per nomina a Sottosegretario di Stato.
(2) Vedi, appresso, disegno di legge n. 1271.

OGGETTO	DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione e votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	Legge
Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.					
* Conversione in legge del regio decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente disposizioni per facilitare l'appalto e l'esecuzione di lavori per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni a sollievo della disoccupazione operaia (Ciuffelli, Salandra, Carcano).	4 dic. 1914 **304**	6 marzo 1915 **Ancona**	8 aprile 1916 Approvato	Approvato 17 e 18 aprile 1916 n. 261	27 aprile 1916 n. 592
* Conversione in legge dei decreti: *a*) N. 1026 del 22 settembre 1914 col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-15 nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; *b*) N. 1244 del 1° novembre 1914 per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; *c*) N. 1245 del 22 ottobre 1914 per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906 (Ciuffelli, Salandra, Carcano).	4 dic. 1914 **305**	7 dic. 1915 **Ancona**	28 febbraio 1917 Approvato	Approvato 30 aprile e 1° maggio 1918 n. 409	5 maggio 1918 n. 703
* Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato, della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (Ciuffelli, Carcano).	5 dic. 1914 **325**	26 febbraio 1915 **Corniani**	8 aprile 1916 Approvato	Approvato 12 e 13 dicembre 1916 n. 271	4 gennaio 1917 n. 65
* Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano, e portuali (Ciuffelli, Carcano).	18 febbraio 1915 **356**	11 marzo 1915 **Nava C.**	21 e 22 marzo 1915 Approvato	Approvato 29 marzo 1915 n. 216	8 aprile 1915 n. 477